IL
CODICE DEI MUNICIPI

RACCOLTA SISTEMATICA

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PRINCIPALI

CHE RIGUARDANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CON UNA SCELTA

DI RECENTI MASSIME DI GIURISPRUDENZA

PER

LODOVICO BRIONI

SEGRETARIO MUNICIPALE DI PADOVA

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

FRA GL'IMPIEGATI PUBBLICI

PADOVA 1890

STABILIMENTO TIPOGRAFICO VENETO

EDITORE.

IL
CODICE DEI MUNICIPI

RACCOLTA SISTEMATICA

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PRINCIPALI

CHE RIGUARDANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CON UNA SCELTA

DI RECENTI MASSIME DI GIURISPRUDENZA

PER

LODOVICO BRIONI

SEGRETARIO MUNICIPALE DI PADOVA

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

FRA GL' IMPIEGATI PUBBLICI

PADOVA 1890

STABILIMENTO TIPOGRAFICO VENETO

EDITORE.

PREFAZIONE

Il nostro diritto amministrativo ci si presenta come un soggetto tanto vasto quanto vario e mutabile incessantemente. E di questa varietà e somma mutabilità sua la prova più cospicua è per avventura offerta appunto da quella parte di esso che governa la vita pubblica comunale in tutte le sue manifestazioni. Ma se ciò da un lato rendeva più malagevole il cómpito nostro, di riunire cioè sistematicamente le precipue disposizioni in un' opera di breve mole, ci confermava dall'altro nell'avviso che questo lavoro potesse recare qualche giovamento ai più interessati quali sono i Municipi. E che ci trovassimo nel vero, giunsero poi a dimostrarlo chiaramente le centinaia di Comuni che dopo la lettura del programma domandarono il libro.

Il metodo che abbiamo scelto si scosta interamente da quello seguito nei lavori di questo genere, dove o si prende a commentare articolo per articolo, una legge sola, con ar-

ticoli di altre leggi e regolamenti e con massime di giurisprudenza, o si trattano le materie, e mai tutte, separatamente, adattandovi disposizioni staccate dalle leggi relative. Noi abbiamo diviso l'opera in due parti. La prima comprende leggi e regolamenti senz' altro. La seconda una copiosa scelta di massime recenti di giurisprudenza. La prima parte è suddivisa in dodici capitoli quanti sono i gruppi nei quali ci parve poter contenere tutti gli affari comunali, cioè: I° Amministrazione, II° Contabilità, III° Finanza, IV° Popolazione, V° Lavori, VI° Sanità, VII° Milizia, VIII° Sicurezza, IX° Istruzione, X° Culto, XI° Beneficenza, XII° Economia.

Riconosciamo per primi che questa suddivisione in alcuni punti non può sempre avere una traduzione perfetta nella pratica. ma nel libro essa corrisponde sufficientemente ai risultati dell' analisi e rende più spedito l'esame delle leggi.

In ogni capitolo abbiamo inserito tutte le leggi ed i regolamenti essenziali da cui la materia è regolata, quelle e questi riportando quasi sempre nella loro integrità. In ciò consiste uno dei due caratteri differenziali dell'opera nostra, e siamo convinti di avere agito, così facendo, nel maggiore interesse della più retta interpretazione delle leggi, vale quanto dire, nel maggiore interesse delle amministrazioni e del pubblico.

L' altro carattere del nostro lavoro è quello

di abbracciare non uno, nè alcuni, ma tutti i rami dell'amministrazione comunale, compresa l'azione del Sindaco quale ufficiale del Governo.

Nella seconda parte dell'opera: Massime di giurisprudenza — la materia è ordinata alfabeticamente secondo le voci principali, perchè l'indole sua comportava questa forma più pronta e più facile.

Nello sceverare dalla gran massa di leggi e regolamenti quelli che erano richiesti dallo scopo nostro, ci fu guida costante il criterio che dovevamo comprendere tutte le disposizioni di prima importanza che interessano la generalità dei Comuni, a cominciare dallo Statuto del Regno, cioè dalla nostra *Magna Charta* che è la gran fonte da cui derivano e d'onde traggono alimento e vita tutti gli ordinamenti pubblici.

Uguale norma abbiamo seguìto nella scelta delle massime di giurisprudenza, limitando per queste la nostra raccolta agli ultimi anni.

Quanto ai regolamenti, va notato che abbiamo inserito i principalissimi soltanto, a ciò condotti più che dall'economia del lavoro, dal riflesso che dessi costituiscono la parte più mutabile di tutto il sistema; infatti la loro vita è brevissima - emanati un anno, il successivo sono facilmente modificati o abrogati.

Nondimeno la nostra opera presenta lo stato odierno della legislazione rispetto ai Comuni in forma completa, anche perchè vi ab-

biamo compreso le recentissime leggi ed i regolamenti sulla sanità e sicurezza. Anzi potrà essere osservato che abbiamo inserito alcune leggi e alcuni regolamenti i quali riguardano poco o nulla il Comune considerato quale corpo morale. Sotto questo aspetto lo riguardano poco, ad es., i regolamenti sulle Commissioni pei monumenti, e sui Comizî agrari, e non lo riguardano affatto le leggi sul credito fondiario ed agrario. Ed a ciò risponderemo che abbiamo raccolto anche queste disposizioni nella loro integrità per la ragione che interessano sommamente e direttamente, o la grande maggioranza o una quantità ragguardevole di abitanti in quasi tutti i Comuni e che perciò solo debbono interessare in tutta la loro estensione anche i Comuni stessi, senza dire dei profitti che nei singoli casi possono ricavarne essi pure direttamente.

Concludendo, speriamo di avere sufficientemente adempiuto al nostro programma ch'era di offerire ai Municipi d'Italia, ordinate in un solo volume, le disposizioni di maggiore importanza che reggono tutti i servigi pubblici.

Padova, Gennaio 1890.

LODOVICO BRIONI

INDICE DELLE MATERIE

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

CAPITOLO I. - AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO II. - CONTABILITÀ

CAPITOLO III. - FINANZA

CAPITOLO IV. - POPOLAZIONE

CAPITOLO V. - LAVORI

CAPITOLO VI. - SANITÀ

CAPITOLO VII. - MILIZIE

CAPITOLO VIII. - POLIZIA

CAPITOLO IX - ISTRUZIONE

CAPITOLO X. - CULTO

CAPITOLO XI. - BENEFICENZA

CAPITOLO XII. - ECONOMIA

PARTE SECONDA

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI

CAPITOLO PRIMO

AMMINISTRAZIONE

STATUTO FONDAMENTALE

DEL

REGNO D'ITALIA

Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi, col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso Febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarî che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1.° La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

Art. 2.° Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo.

Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.

Art. 3.° Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4.° La persona del Re è Sacra ed inviolabile.

Art. 5.° Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: Comanda tutte le forze di terra e di mare: Dichiara la guerra: Fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6.° Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarî per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7.° Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8.° Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9.° Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogare le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.° La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.° Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12.° Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13.° Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14.° In mancanza di parenti maschili la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15.° Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16.° Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciott' anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17.° La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.° I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19.° La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20.° Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il Suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle Leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle Leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21.° Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità od anche prima in occasione di matrimonio, all'appannaggio dei Principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22.° Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23.° Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24.° Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25.° Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.° La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla Legge e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27.° Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della Legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28.° La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29.° Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle Leggi.

Art. 30.° Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31.° Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i Suoi Creditori è inviolabile.

Art. 32.° È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle Leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle Leggi di polizia.

Del Senato

Art. 33.° Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidente della Camera dei Deputati;

3.° I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio,

4.° I Ministri di Stato;

5.° I Ministri Segretarî di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli Inviati Straordinarî dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I Primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9.° I Primi Presidenti dei Magistrati di Appello;

10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzloni;

11.° I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzione;

12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali, presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.° I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16.° I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17.° Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;

18.° I Membri della Regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina;

19.° I Membri Ordinarî del Consiglio Superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20.° Coloro che con servizî, o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

21.° Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

Art. 34.° I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno ed hanno voto a venticinque.

Art. 35.° Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarî.

Art. 36.° Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini d'alto tradimento, e dì attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri, accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può

occuparsi se non degli affari giudiziarî per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37.° Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38.° Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonî e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivî.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39.° La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40.° Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla Legge.

Art. 41.° I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può lor darsi dagli Elettori.

Art. 42.° I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43.° Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarî della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44.° Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.° Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.° Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti, e susseguenti alla medesima.

Art. 47.° La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48.° Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49.° I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50.° Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51.° I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52.° Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.° Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

Art. 54.° Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55.° Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorî. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56.° Se un progetto di Legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57.° Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizî, per gli opportuni riguardi.

Art. 58.° Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59.° Le camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprî Membri, dei Ministri, e dei Commissionarî del Governo.

Art. 60.° Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprî Membri.

Art. 61.° Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62.° La lingua Italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63.° Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una Legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64.° Nessuno può essese ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65.° Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.° I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una, o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

Art. 67.° I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un Ministro.

Dell' Ordine Giudiziario.

Art. 68.° La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in Suo Nome dai Giudici ch'egli istituisce.

Art. 69.° I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70.° I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71.° Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72.° Le Udienze dei Tribunali in materia civile ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle Leggi.

Art. 73.° L'interpretazione delle Leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 74.° Le Istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla Legge.

Disposizioni Generali.

Art. 75.° La leva è regolata dalla Legge.

Art. 76.° È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla Legge.

Art. 77.° Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78.° Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti.

Art. 79.° I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80.° Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81.° Ogni Legge contraria al presente Statuto é abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82.° Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin quì seguite, ommesse tuttavia le interinazioni, e registrazione dei Magistrati che son fin d'ora abolite.

Art. 83.° Per l'esecuzione del presente statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, a sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.° I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione, e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di Marzo, l'anno del Signore 1848, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

TESTO UNICO
DELLA
LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Approvato con R. D. 10 Febbraio 1889 N. 5921 (Serie 3ª)

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 90 della legge 30 dicembre 1888 N. 5865 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *A*, e delle altre che l'anno modificata:

Veduto il parere pel Consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge comunale e provinciale:

TITOLO PRIMO

Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative.

Art. 1.° Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.° In ogni provincia vi è un Prefetto, un Consigliere delegato e un Consiglio di Prefettura.

Art. 3.° Il Prefetto esercita il potere esecutivo in tutta la provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate delle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promovendo, ove occorra il regolamento di attribuzione fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877 N. 3771 (serie 2ª);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed, in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Presiede la Giunta provinciale amministrativa;

Sopraintendente alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.° Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Consigliere delegato.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.° Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e, quando ne sia richiesto, dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.° Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal Prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7.° In ogni circondario vi è un Sotto prefetto che compie, sotto la direzione del Prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.° Il Prefetto ed i Sotto prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.° Presso ogni prefettura e sotto prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

Art. 10.° In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del Prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal Ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il Ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.° Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

TITOLO SECONDO

Dell' amministrazione comunale

CAPO I.

Del Comune.

Art. 12.° Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni, le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento dì almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e, dalla decisione di questa al Consiglio di Stato.

Art. 13.° Il Consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 14.° La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

Di dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore ai 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri;

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 15.° Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 145, e nel primo paragrafo dell'art. 269.

Art. 16.° I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 17.° Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 18.° Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

CAPO II.

Dell' elettorato.

Art. 19.° Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. di aver compiuto il 21° anno di età;
2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
3. di sapere leggere e scrivere;
4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere (1).

(1) V. il Decreto reale N. 5926 S. 3ª del 20 febbr. 1889 a pag. 87.

Art. 20.° Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 999, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l' uno o l' altra per lo spazio almeno di un anno, possono dopo questo termine chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova ché il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del Comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 21.° Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell' art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;

2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Art. 22.° Si ritengono come inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 23.° L' imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o

pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda la iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell' articolo 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 24.° Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l' amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 25.° La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l' esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Art. 26.° La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà nello stabilire il censo elettorale, ripartita ugualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 27.° Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 28.° I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a' corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e guarantigie sancite per la composizione delle liste stesse,

un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 29.° Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministrî dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Art. 30.° Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

f) i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

g) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità;

h) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 31.° Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Delle liste elettorali.

Art. 32.° Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 33.° Il 1° gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo iscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 gennaio la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno in corso.

Art. 34.° Chi presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali del comune deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1° il luogo e la data di nascita;

2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune;

3° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge domanda la iscrizione.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente; ove non possa sottoscriverla, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 35.° Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 36.° Trascorso il termine di cui all'articolo 33, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 37.° La Giunta deve formare o rivedere la lista degli elettori prima del 31 gennaio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 38.° La Giunta deve iscrivere nelle liste di ufficio coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata e quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all' originale dall' agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 1° gennaio.

Art. 39.° Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome, il nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui nell'articolo 34.

Nella formazione delle liste è compilato colle stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

Art. 40.° Non più tardi del primo giorno di febbraio, la Giunta invita con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 41.° La pubblicazione prescritta dall'articolo 40 tîene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l' iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 42.° La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 43. Ogni cittadino nel termine indicato dall' art. 40, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s' impugna una iscrizione, deve entro i tre

giorni successivi, essere notificato per cura della Giunta alla parte interessata.

Art. 44.° Fra il 20 e l'ultimo giorno di febbraio il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 45.° Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 marzo stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. 46.° Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 42, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 47.° Qualora la Giunta o il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il Prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 48.° Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano

stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. 49.° Spirato il termine di cui al precedente articolo e non più tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste o dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 50.° La Giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 48.

Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Art. 51.° Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 31 maggio, e rimanervi affissa fino al 16 giugno.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 52.° Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'Appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il Presidente della Corte di Appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel

capoverso medesimo, notificare, per cura dell'appellante, alla parte interessata, qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori; ed invece al Prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 51 a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo precedente.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 53.° Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 54.° Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 55.° La Giunta Municipale appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 56.° Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli articoli 43, 48, 52 hanno l'obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e

i certificati negativi di coloro che non risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 57.° Tutti gli atti e documenti concernenti l' annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la Segreteria comunale e provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 58.° L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell' anno successivo e salvo quanto è disposto nell'articolo 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all' infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 28, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell' intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione di cui al presente articolo.

Art. 59.° Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo.

Art. 60.° Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti alla elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da L. 50 a 500.

Art. 61.° Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 62.° Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni suo consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all' elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 63.° Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 62.

Art. 64.° Il Prefetto, d'accordo col primo Presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 65.° La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 66.° Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo Presidente della

Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

Il primo Presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Art. 67.° Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1. I cancellieri, vice-cancellieri di Corte, Tribunali o Preture, segretari e vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero;
2. Notai;
3. Segretari e vice-segretari comunali;
4. Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di L. 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 68.° Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 69.° Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 70.° Niuno elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 71.° Niuno è ammesso a votare sia per la formazione del-

l'uffizio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'art. 52.

Art. 72.° Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 73.° Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al Presidente.

Il Presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constatare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 74.° Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L' elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi

di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 75.° Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pom.

Tuttavia non può, egualmente, a pena di nullità, esser chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 76.° Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione; apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Art. 77.° La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 78.° Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve esser condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno porre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il Presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 79.° Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 80.° Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto, che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 81.° Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 82.° L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo, e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 83.° L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua vali-

dità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella Segreteria del comune.

Nella stessa Segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Art. 84.° Il presidente dell' ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 82.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85.° Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al Prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La Giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 86.° S' intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 87.° Quando l' elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla gli si sostituisce quello che ebbe dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88.° Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l' elezione in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l' elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col primo Presidente della Corte di appello.

Art. 89. Se l' elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell' art. 31, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s' intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 90.° Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l' ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all' interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l' ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni alla parte che vi ha interesse la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 91.° Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d' appello, ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 92.° Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o, facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni o con qualsìasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi e con una multa da L. 100 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 93.° Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori o per accordo con essi ad altre persone, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 94.° Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa fino a L. 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 95.° I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoprano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di L. 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un

culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all' astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 96.° Chiunque con violenza, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.

Art. 97.° Chiunque senza diritto, s' introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza è punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, è punito chi, nella sala dove si fa l' elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 98.° Chiunque trovandosi privato o sospeso dall' esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibiie a L. 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli art. 73, 74.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 99.° Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito colla detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Il segretario dell' ufficio elettorale che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Art. 100. Qualunque elettore può promuovere l' azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.

Ordinata un' inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene, secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell' articolo 8.

Art. 101.° Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi dai pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice pe-

nale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 102.° Gli articoli 69 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

Art. 103.° Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del Prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 104.° La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 105.° Il Prefetto ed il Sottoprefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 106.° Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all' amministrazione dell' oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 107.° Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Il Prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 108.° Il Consiglio comunale nella sessione di primavera:

rivede e stabilisce le liste elettorali;

esamina il conto dell' amministrazione dell' anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 109.° Nella sessione d'autunno:

elegge i membri della Giunta municipale;

delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 110.° Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio potrà presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 111.° Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, e degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni;

4° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii

dell' amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco.

Art. 112.° I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunqne sia il numero degl' intervenuti. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 113. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Art. 114. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l' autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune d' intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa sull' istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. 115. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio

procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 116.° La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell' intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 117.° Appartiene alla Giunta:

1° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune.

3° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, e deliberati in massima dal Consiglio;

5° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali sì generali che speciali;

6° Di formare il progetto dei bilanci;

7° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12° Di promuovere le azioni possessorie.

Art. 118.° La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 113.

Art. 119.° La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 120.° la Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del Sindaco.

Art. 121.° Il Sindaco è capo dell' amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 122.° Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più comuni.

Art. 123.° Il Sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il Sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del Sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Art. 124.° Per la elezione del Sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all' ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di Sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l' intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra

i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Art. 125.° I Sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall' ufficio, per deliberazione motivata, dal Consiglio stesso.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del Sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave i Sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I Sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal Prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il Sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

La qualità di Sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di rimozione del Sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 126.° Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può con decreto del Prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il Sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 127.° Ogni consigliere può essere nominato Sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Art. 128.° Il Sindaco prima di entrare in funzioni presta dinanzi al Prefetto giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il Sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 129.° Sono applicabili alle elezioni del Sindaco le disposizioni penali degli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Art. 130.° I distintivi dei Sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 131.° Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto ri-

spetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5° Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6° Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11° Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 132.° Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle Autorità superiori:

1° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° D'informare le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I Consiglieri comunali che surrogano il Sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 133.° Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al numero 5 dell'articolo 167, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 134.° Contro il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 135.° Nei comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 136.° I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 132, 133 e 135 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del Prefetto.

Art. 137.° Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 15 e 18, risiederà un delegato del Sindaco, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili nelle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 132, 133 e 135. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al Prefetto per l'effetto degli articoli 162 sino a 164.

Art. 138.° In caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'assessore delegato, ne fe le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 139.° Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai Sindaci.

CAPO VI.

Dell' amministrazione e contabilità comunale.

Art. 140.° In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl' inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al Prefetto o rispettivamente al Sottoprefetto.

Art. 141.° I beni comunali devono di regola essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell' uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 142.° L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio comunale.

Art. 143.° I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l' acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 144.° Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 145.° Sono obbligatorie le spese:

1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4° Per le imposte dovute al comune;

5° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari;

6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l' adempimento degli obblighi relativi;

7° Pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11° Pei cimiteri;

12° Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13° Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14° Per i registri dello stato civile;

15° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

16° Per le elezioni;

17° Per le quote di concorso alle spese consorziali;

18° Per la polizia locale;

19° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti.

E generalmente per tutte qnelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Art. 146.° Le spese non contemplate nell' articolo precedente sono facoltative.

Art. 147.° Potranno i comuni, nel caso d' insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto od onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vîetarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a prò dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

3.° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella, e da soma, e sui cani non addetti alla custodia degli edifici rurali o del gregge;

4.° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

5.° imporre una tassa per la occupazione di spazio ed aree pubbliche ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6.° fare sovraimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 148.° In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 149.° L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 150.° L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 151.° Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 152.° Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al Prefetto e rispettivamente al Sottoprefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 164, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. 153.° La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'art. 106 farà parte del bilancio.

Art. 154.° I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sin-

daco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 155.° Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 156.° Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 157.° Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 158.° Il Prefetto e rispettivamente il Sottoprefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura e sotto-prefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Art. 159.° I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1.° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

2.° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3.° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare perizia;

4.° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti

o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5.° che sia garantito l'ammortamento del debito determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal Prefetto con decreto motivato.

Art. 160.° Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del Prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

CAPO VII.

Della vigilanza e della ingerenza governativa sull'amministrazione comunale, e delle relative attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 161.° Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei Sindaci trasmesso ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto ed il Sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 162.° Il Prefetto o il Sottoprefetto esamina se la deliberazione:

1.° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2.° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 163.° Se il Prefetto o Sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 161, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al Sindaco ed anche al Prefetto, se sia emanato dal Sottoprefetto.

Art. 164.° La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del Prefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il Prefetto sentito il Consiglio di prefettura pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 162.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 161.

Art. 165.° Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 166.° Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione dei prestiti;

2.° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. 167.° Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

1.° Le spese che vincolano i bilanci oltre 5 anni;

2.° I cambiamenti nella classificazione delle strade e i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia a termini di legge;

3.° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;

4.° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

5.° I regolamenti di edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il Prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 4 e 5. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 168.° Sono egualmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1.° L'introduzione dei pedaggi;

2.° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino la imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventa esecutoria. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 169.° Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto, quanto la Giunta provinciale amministrativa ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 170.° Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 171.° Quando la Giunta municipale non ispedisca i' mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 172.° Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Consigli comunali e i Prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 173.° Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 174.° Il Prefetto o Sottoprefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizî comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l' amministrazione comunale.

Art. 175.° Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai Prefetti, dai Sottoprefetti e dai Sindaci.

Art. 176.° Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura penale.

Art. 177.° Sì prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 178.° Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 176 saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedirà ricevuta.

Art. 179.° Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO TERZO

Dell' amministrazione provinciale.

CAPO I.

Delle provincie.

Art. 180.° La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 181.° L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il Prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 182.° Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1.° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

2.° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;

3.° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4.° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale.

Art. 183.° Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti:

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 184.° Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 185.° I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Art. 186.° Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand' anche trovisi inscritto nelle liste di più comuni.

Art. 187.° Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all' estrazione a sorte.

Art. 188.° Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Art. 189.° Compiute le operazioni a termini dell'art. 84. il Pre-

sidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 190.° Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 191.° Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti eccettuati:

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili e non vi pagano imposte di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall' articolo 29;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonchè gl' impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 30;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell' interesse della provincia, od in società od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 192.° Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 193.° Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il Prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissa-

rio del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 194.° Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al Prefetto.

Art. 195.° La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. 196.° Nei casi di convocazione straordinaria ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 197.° Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vicesegretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 201.

Art. 198.° Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 199.° I Presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 200.° Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a

maggioranza assoluta di voti, una deputazione incaricata di rappresentarlo nell' intervallo delle sessioni.

Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente della Deputazione provinciale.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 115.

Art. 201.° Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° Ai contratti d' acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3° Agli affari relativi all' amministrazione del patrimonio della provincia;

4° All' istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;

6° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed alla ispezione delle scuole elementari;

8° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;

12° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

14° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

15° Alla creazione di prestiti;

16° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl' interessi amministrativi della medesima;

17° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18° Alla nomina, sospensione e revoca degl' impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21° Alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'articolo 175.

Art. 202° Alle spese provinciali, in causa di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 203.° Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° Per gli stipendi degl' impiegati dell'amministrazione della provincia e suo ufficio;

2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6° Per l' accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9° Pel contributo alle spese consortili;

10° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11° Pel pagamento dei conti esigibili;

12° Per le spese relative all' ispezione delle scuole elementari;

13° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole nor-

mali attualmente a carico dello Stato in forza dell' art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull' istruzione pubblica;

14° Per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia;

15° Per l'alloggio e mobilia dei Prefetti e Sottoprefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 204.° Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 205.° Delibera a termine delle leggi:

1° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia.

3° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° Sullo stabilimento dei consorzi;

5° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamonto in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o demandato dal Prefetto.

Art. 206.° Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Art. 207.° Può anche demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Art. 208.° Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest' articolo i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all' approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

Art. 209.° I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 210.° La Deputazione provinciale:

1° Rappresenta il Consiglio nell' intervallo delle sue riunioni;

2° Provvede all' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de' suoi componenti;

3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° Sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8° Fa gli atti conservatori dei diritti della provincia;

9° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° Esercita verso i comuni e i consorzi, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14° Dovrà dare il suo parere al Prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 211.° La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediatamente comunicazione al Prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Ad essa è applicabile il disposto dell'art. 118.

Art. 212.° Il Presidente della Deputazione provinciale:

1° Rappresenta la provincia in giudizio;

2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 176, 177, 178;

3° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4° Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali.

5° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

Il Presidente della Deputazione presta giuramento ai termini dell'articolo 128.

Art. 213.° In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

Art. 214.° Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 31;

2° Gli stipendiati dello Stato.

Chi è Sindaco di un comune o assessore comunale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita il proprio-uffizio ai termini dell'articolo 1° della legge 5 luglio 1882 Num. 842 (Serie 3ª).

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degl'istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non potrà nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 215.° Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 216.° La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 217.° I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 218.° Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 214.

CAPO IV.

Della vigilanza ed ingerenza governativa sull'amministrazione della provincia.

Art. 219.° I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono dal rispettivo Presidente trasmessi al Prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 220.° Il Prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio e della Deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 221.° Le deliberazioni divengono esecutive se il Prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di

20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Art. 222.° L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 223.° Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 224.° Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 225.° Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

Art. 226.° Saranno osservate per le spedizioni dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 154 e 157 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3,000.

Art. 227.° Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

TITOLO QUARTO

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 228.° I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1881 num. 308.

Art. 229.° I consiglieri durano in funzioni cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 230.° Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 231.° Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 232.° Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 233.° Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 234.° La qualità di consigliere, di assessore o di deputato

provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 235.° Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di Presidente del Consiglio provinciale e di Presidente della Deputazione provinciale. Chiunqne eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il Sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione cessa dalle funzioni di Sindaco.

Art. 236.° I consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il Prefetto la può promuovere.

Art. 237.° I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 238.° Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 239.° Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto od al Sottoprefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al Ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sulla esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L' individuo arrestato sarà custodito per 24 ore senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 240.° Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 241.° Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 242.° I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 243.° Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 244.° L' iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell' autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 245.° I Consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 246.° Il Ministro dell' interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 247.° I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei Presidenti, a cui siano special-

mente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 248.° Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revora di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 249.° I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza: come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini, sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 250. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Aet. 251.° Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 252.° I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 253.° Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 254.° I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 255.° Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 256.° Gli amministratori che ordinano spese non autoriz-

zate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

Art. 257.° I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro un tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

Il Consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 258.° Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 259.° Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Art. 260.° Le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 261.° Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per

eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 262.° La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 263.° I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 264.° Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 265.° Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 266.° L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termine degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 267.° I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del Prefetto o Sottoprefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 268.° I Consigli comunali e provinciali possono essere

sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per Decreto Regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 269.° In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale.

Art. 270.° A meno che non sia diversamente stabilito, pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

TITOLO QUINTO

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 271.° Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei comuni e delle provincie, in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 272.° Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all' uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura, dei Prefetti e Sottoprefetti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato *B*, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 202 num. 13.

Art. 273.° Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato l' estrazione, di cui all' art. 229, non si estenderà alla persona del Sindaco nei comuni in cui è nominato dal Re.

Art. 274.° I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 275.° Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 276.° Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'articolo 242 della legge 20 marzo 1865, All. *A*, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Art. 277.° Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono à spese obbligatorie a termini della presente legge.

Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 278.° I funzionari e salariati governativi addetti alle pre-

fetture, all' istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, di servizi stradali ed ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 279.° I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 280.° Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all' impiegato.

Art. 281.° Nel caso di soppressione d' impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degl' impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 282.° Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi a tutte le vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 283. Nel caso di destituzione le autorità provinciali dovranno riferirne al Ministero, dal quale l' impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll' approvazione ministeriale la deliberazione che priva l' impiegato d' ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 284.° Con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno pubblicate le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Regio Decreto Num. 5926 (Serie 3.ª)

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888 n. 5865;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Come prova del saper leggere e scrivere varrà la domanda per l' inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

Art. 2.° Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di avere veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 3.° L'esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, dal Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d' Appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente, si intenderà avere egli rinunciato alla prova stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Legge del 7 luglio 1889, inserta nella Gazzetta ufficiale del Regno il 7 stesso mese.

Modifica all'art. II della legge comunale e provinciale

UMBERTO I.

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.° L' articolo 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modificato:

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i Sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

d) gl' impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gl' impiegati ed agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall' ufficio di membri elettivi della giunta amministrativa le persone contemplate nelle lett. *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b, c, d, e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto quando essi non rinunzino all' ufficio di commissari elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 2.° La commissione straordinaria e il commissario straordinarto eletti in virtù dell'articolo 269 del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che pel fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall' esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

I tre commissari, di cui all' articolo 32 della legge elettorale politica, saranno nominati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le persone così nominate dureranno in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

Art. 3.° Limitatamente per le liste dell' anno corrente e per quelle provincie in cui i Consigli provinciali sono stati sciolti, l'esame degli appelli dei quali è parola negli articoli 34 e 35 della legge elettorale politica è prorogato a tutto il 31 luglio 1889.

La pubblicazione della lista nel rispettivo comune sarà fatta non più tardi del 15 agosto, e vi rimarrà affissa fino al 31 del mese stesso.

Art. 4.° La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc. = *Dato a Roma, addì 7 luglio 1889.*

R. D. n. 6107. — Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13 giugno 1889 -

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, numero 5921;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato del 13 aprile e 18 maggio 1889;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. É approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell' interno, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto, in un col detto regolamento, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.*

TITOLO PRIMO

DEI PREFETTI, SOTTOPREFETTI E DEI LORO UFFICI.

Art. 1.° Il Prefetto dipende direttamente dal Ministro dell' interno ed eseguisce gli ordini degli altri Ministri nelle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società ed imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari ed agenti addetti ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della pubblica amministrazione.

Mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari e delle norme che provvedono al buon andamento dei pubblici servizi.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni economiche e morali della provincia e dei suoi corpi morali e sulle altre materie che possono essere indicate dal Ministro dell'interno e dagli altri Ministri.

Art. 2.° Il Prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità della legge.

Pubblica un bollettino periodico della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri atti e provvedimenti.

Art. 3.° Il Prefetto per richiedere la forza armata dovrà rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di ottemperare alla richiesta.

Nei casi d'urgenza può, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l'intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica.

Art. 4.° Il Prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 5.° Ogni ufficio di prefettura è ripartito come appresso:

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della prefettura, sottoprefettura e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni — Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti colle autorità politiche e militari — Stampa — Affari diversi.

Divisione prima.

Incanti e contratti nell'interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall'Intendenza di finanza — Cauzioni — Rilascio di copie di atti — Legalizzazione di firme — Naturalità e cittadinanza — Dazio consumo governativo — Tasse e demanio — Esattorie — Ricevitoria provinciale — Asse ecclesiastico —

Personale della commissione provinciale e delle commissioni mandamentali per le imposte dirette — Belle arti — Antichità — Culto — Protocollo generale — Archivio — Biblioteca — Copisteria — Spedizione — Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo — Affari non attribuiti ad altre divisioni.

Divisione seconda.

1.° Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demani comunali.

2.° Opere pie e affari relativi.

Divisione terza.

1.° Igiene e sanità pubblica — Leva e servizi militari — Tiro a segno nazionale — Milizia territoriale.

2.° Servizio forestale — Miniere e cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.

3.° Carceri — Lavori nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione quarta.

Lavori pubblici — Viabilità — Ferrovie — Espropriazioni — Bonifiche — Poste e telegrafi — Affari diversi relativi all'amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1.° Contabilità dello Stato — Servizio di cassa della prefettura — Conto corrente colla Tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.

2.° Contabilità dei comuni della provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

1.° Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica — Scuola d'arti e mestieri — Scuola agraria — Istituti speciali.

2.° Protocollo ed archivi speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1.° Polizia giudiziaria e amministrativa.
2.° Protocollo ed archivi speciali.

Art. 6. Il Prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.

Nelle sottoprefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.

Art. 7.° Ogni ufficio di prefettura e di sottoprefettura dovrà avere un registro di protocollo generale e, in corrente, un indice alfabetico per la ricerca delle carte.

Ogni ufficio di prefettura dovrà anche avere un registro dei provvedimenti del Prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di prefettura.

Per la forma del protocollo generale, dell' indice alfabetico, di altri registri che potessero occorrere il Ministero darà istruzioni e moduli speciali.

Art. 8.° Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al Sottoprefetto un elenco degli affari registrati da oltre 15 giorni, che ancora non fossero spediti.

Art. 9.° Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno *generale* o di deposito, che riflette gli affari ultimati da 3 anni; l'altro *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

Art. 10.° L'archivista della prefettura o sottoprefettura è responsabile del regolare assetto degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni ed altri stampati.

Art. 11.° I Sottoprefetti faranno ogni anno al Prefetto un rapporto sulle materie indicate dall'art. 1.

TITOLO SECONDO

CAPO I.

Della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 12.° Il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria elegge i quattro membri effettivi e i due supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13.° Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta amministrativa che avrà luogo nel gennaio successivo.

Art. 14.° Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei commissari elettivi il Consiglio provinciale sarà convocato straordinariamente per la surrogazione nel termine di un mese.

Art. 15.° La decadenza dall'ufficio di commissario elettivo della Giunta provinciale amministrativa per causa delle incompatibilità o degli impedimenti di cui all'art. 11 della legge sarà pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l'interessato.

Art. 16.° Ad ogni membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di L. 10. Questa medaglia per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo è determinata in L. 15.

La somma complessiva sarà stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal teseriere provinciale sulle note approvate dal Presidente.

Art. 17.° La Giunta provinciale si riunisce nell'ufficio di prefettura.

È assistita da impiegati della prefettura

Tiene il suo carteggio per mezzo del Prefetto.

Art. 18.° La Giunta provinciale approverà per l'esercizio delle sue attribuzioni un regolamento interno.

CAPO II.

Procedimento dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela.

Art. 19.° L'ufficio di segreteria della Giunta provinciale amministrativa terrà il registro delle deliberazioni e quello degli intervenuti alle singole adunanze.

Questo secondo registro, firmato in ogni singola seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria,

Art. 20.° Per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono secondo l'art. 10 della legge.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.° Se un ricorso presentato alla Giunta riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che per cura del ricorrente venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, quando la legge non lo disponga, nel termine stabilito dalla Giunta medesima, la quale sospende l'esame dell'affare finchè non consti della seguita notificazione.

Art. 22.° La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti.

Essa può quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza.

I rappresentanti delle amministrazioni e gl'interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Giunta.

La Giunta può ordinare alle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza ed agl' interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.° La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi; alle spese relative provvedono le amministrazioni e le parti interessate.

Art. 24.° I provvedimenti che la Giunta emette per l'istruzione degli affari hanno nome di ordinanze, quelli che hanno carattere definitivo hanno nome di decisioni.

Le ordinanze sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e le decisioni dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 25.° Prima che la Giunta abbia emanato il provvedimento definitivo non è ammesso ricorso contro le ordinanze, le quali possono soltanto essere impugnate coi ricorsi presentati contro le decisioni.

Art. 26.° I provvedimenti della Giunta devono essere motivati.

Tuttavia ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui ese-

cutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Giunta può essere espressa colla formola: *si approva.*

Art. 27.° Spetta al Prefetto come Presidente della Giunta:

1° Di determinare il giorno per le sedute;

2° Di proporre l'ordine del giorno per le sedute;

3° Di distribuire gli affari tra i membri della Giunta;

4° Di provvedere all' esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

5° Di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni ed agl' interessati;

6° Di prendere tutte le misure richieste pel buon andamento del servizio.

Art. 28.° Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta da un avviso notificato loro almeno 24 ore prima.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Il segretario redige il verbale della seduta a norma della legge e dell'art. 116 del presente regolamento.

Le disposizioni dell'art. 7 del regolamento sono applicabili agli atti e alle deliberazioni della Giunta le quali debbono essere trascritte nel modo indicato dall' art. predetto.

Art. 29.° Le parti interessate hanno diritto di avere copia a loro spese dei provvedimenti che le riguardano.

Art. 30.° Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo che la legge prescriva che un dato atto debba essere notificato nelle forme giudiziarie.

TITOLO TERZO

CAPO I.

Del comune, dell' ufficio e del segretario comunale.

Art. 31.° La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell' art. 12 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni comune, muniti di serratura e di chiave, pel deposito delle carte.

Questa chiave rimarrà presso il segretario, il quale dovrà tener il registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Non si potranno estrarre carte dall'archivio, nè esportarle dall'ufficio comunale senza l'ordine in iscritto del Sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituirà l'ordine quando le carte gli vengono ritornate.

In ciascuno dei comuni riuniti in consorzio sarà un albo pretorio per le pubblicazioni che la legge prescrive.

Art. 32.° Per essere nominato segretario comunale bisogna provare:

1° Di essere maggiore di età;

2° Di non essere mai stato condannato per reati contemplati dall' art. 30 della legge;

3° Di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica;

4° Di avere ottenuta la patente di idoneità in seguito ad esame.

Terrà luogo della patente il certificato d'idoneità agli impieghi di prima categoria nell'amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell'interno.

La Commissione per gli esami sarà composta del Prefetto, che la presiederà personalmente o per mezzo del consigliere delegato di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, a scelta del Prefetto.

Ciascun membro della Commissione avrà voto deliberativo.

Con speciale istituzione il Ministero dell'interno determinerà il modo di procedere agli esami e le materie intorno alle quali dovranno versare.

L'apertura degli esami, i quali devono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, sarà annunciata tre mesi prima con avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia e all'albo pretorio, tosto che i Sindaci ne avranno ricevuto partecipazione dalla prefettura.

Art. 33.° I Prefetti e Sottoprefetti verificheranno se gli inventari e le successive aggiunte o modificazioni, di cui all' art. 140 della legge, siano compilati con esattezza e faranno alle Amministrazioni comunali le opportune osservazioni.

Gli inventari devono essere vidimati dal Sindaco e dal segretario.

Della regolarità degli inventari e della conservazione di tutti

i titoli, atti, carte e scritture di spettanza del comune sono responsabili il Sindaco ed il segretario.

Art. 34.° Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione il segretario dovrà sostenere la spesa del commissario che il Prefetto o il Sottoprefetto, ai termini dell'art. 174 della legge è in facoltà d'inviare sul luogo per spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal Prefetto o Sottoprefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese saranno anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

Art. 35.° In ogni comune il segretario deve tenere in corrente i registri indicati nella tabella n. 1 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

Deve inoltre tenere in ordine cronologico:

1° Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione;

2° Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvate dall'autorità competente;

3° Le leggi e i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;

4° I bilanci o stati presuntivi;

5° I conti consuntivi;

6° I ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al comune tenuti a prestazioni militari;

7° I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato;

8° Gli atti relativi al censimento della popolazione e della statistica;

9° Le mercuriali periodiche dei cereali;

10° I verbali di verificazione di cassa;

11° Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;

12° I registri dello stato civile;

13° Il registro di popolazione;

14° L'elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari;

15° Gli altri atti e registri che siano prescritti da leggi o da regolamenti.

Art. 36.° Ogni comune è in obbligo di compilare e tenere nella segreteria comunale:

1° L'inventario dei beni stabili posseduti dal comune e dalle frazioni di esso, dei demani e promiscuità, servitù attive e passive e di ogni diritto relativo a beni stabili;

2° L'inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività;

3° L'elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4° L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

Art. 37.° L'esazione dei diritti di segreteria verrà fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.

Per tale esazione si terrà in ogni ufficio comunale un registro secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni.

Questo registro dovrà essere tenuto in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimato in ogni mezzo foglio dal Sindaco.

Ogni quietanza sarà controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere unito al conto consuntivo del comune.

Tali disposizioni sono anche applicabili nei comuni nei quali l'esazione dei diritti è ceduta ai segretari comunali ai termini dell'art. 2 del R. decreto 25 ottobre 1881, n. 475.

È applicabile ai segretari comunali il R. decreto 14 settembre 1862 n. 840.

CAPO II.

Delle elezioni.

Art. 38.° Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all'art. 19 della legge, varrà la domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

Art. 39.° Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscano la persona.

La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 40.° L'esperimento potrà essese ordinato dalla Giunta municipale, dal Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d'Appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente, s'intenderà aver egli rinunciato alla prova stessa.

Art. 41.° Il Prefetto deve curare che la Giunta provinciale amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fissati dalla legge.

L'ufficio di segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal Presidente della Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 42.° Quando il Consiglio comunale sia sciolto, il delegato straordinario assumerà la presidenza dell'ufficio provvisorio e definitivo nel caso che, a termini dell'art. 66 della legge, dovrebbe essere assunta dal Sindaco.

Art. 43.° Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall'art. 78 della legge dovrà stendersi processo verbale così della chiusura e suggellamento come della riapertura e dissuggellamento dell'urna.

Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. 44.° I Consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle questioni che abbiano formato oggetto di una decisione del Consiglio comunale.

I consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorchè si aggirino su questioni non sollevate nell'ufficio elettorale.

Art. 45.° La determinazione della Giunta provinciale amministrativa, di cui all'art. 62 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero Consiglio comunale, pro-

cedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'art. suddetto.

Art. 46.° Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'art. 62 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 47.° Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati, che hanno riportato maggior numero di voti, presentano i requisiti voluti per essere eleggibili; ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio anche quando dichiari sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel verbale i voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.

L'ufficio deve parimenti far menzione nel verbale delle proteste presentate, ancorchè le abbia reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

Art. 48.° Nel numero fissato dall'art. 112 della legge non debbono computarsi i consiglieri interessati presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali detti consiglieri hanno interesse.

I consiglieri che depongono nell'urna una scheda bianca o dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Non si computano i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 49.° È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto inscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente, resa nulla per mancanza di numero.

Quando, in seguito alla prima convocazione la seduta non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale è indicato il nome degli intervenuti.

Art. 50.° Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'art. 104 della legge.

Art. 51.° Il delegato dal Sindaco nelle borgate o frazioni, di cui all' art. 135 della legge, nella sessione autunnale presenterà una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Art. 52.° Il verbale di approvazione del conto consuntivo dovrà contenere un sunto del rapporto dei revisori.

Art. 53.° Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e deliberazione.

L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quand'egli si trovi in uno dei casi ai quali accenna l'art. 249 della legge.

Art. 54.° Le deliberazioni concernenti persone debbono consegnarsi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 55.° Le copie di cui è cenno nel paragrafo secondo dell'art. 113 della legge debbono essere certificate conformi all'originale dal Sindaco o da chi ne fa le veci ed essere munite del bollo del comune.

Per tali copie non si possono esigere tasse o emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (tabella n. 2).

Il segretario certifica in margine della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia è richiesta nell' interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se gli uffizi comunali ricusano o indugiano a dare le copie suddette il Prefetto o il Sottoprefetto, sul ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli art. 174 della legge e 34 del presente regolamento.

Art. 56.° Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'art. 113 della legge deve eziandio annunziare se siansi prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. 57.° All'elezione dei membri della Giunta, il Consiglio comunale procede nella prima seduta della sessione autunnale.

Art. 58.° Il ballottaggio deve essere preceduto da due votazioni libere a termini dell'art. 115 della legge.

Art. 59.° I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione colla quale furono nominati sia divenuta esecutiva.

Art. 60.° Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, entro il termine prescritto, i ruoli dei quali è cenno nel num. 5 dell'articolo 117 della legge, il Prefetto provoca entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine i provvedimenti necessari dalla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO V.

Del Sindaco.

Art. 61.° Il Sindaco presta il giuramento innanzi al Prefetto od alla autorità da lui delegata.

Art. 62.° Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere alle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 63. Il Sindaco delega un assessore a supplirlo in caso di bisogno.

Può anche fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 64.° Quando il comune delibera di nominare un tesoriere, in conformità dell'art. 149 della legge, il Sindaco al principio di ogni mese, deve procedere in confronto del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una verifica dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

Di ogni verifica si stenderà verbale in doppio originale firmato dal Sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno da conservarsi nell'ufficio comunale, l'altro da rimettersi al tesoriere.

Gli esattori che sono anche tesorieri comunali, sono per quanto concerne il servizio di tesoreria, soggetti alle verifiche mensili.

Essi devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito spettanti ai comuni dei quali sono tesorieri.

Non possono farsi sostituire dai loro collettori per la firma del conto comunale.

Art. 65.° Il tesoriere comunale è tenuto a prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato.

Non può il comune esonerarlo da tale obbligo.

Art. 66.° L'esattore e il tesoriere non pagheranno alcun mandato che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio e non dipenda da deliberazione regolarmente presa.

Art. 67.° I conti delle entrate e delle spese prima d'essere presentati al Consiglio di prefettura dovranno essere esaminati dall'ufficio di ragioneria, che li accompagnerà con una relazione.

Art. 68.° Le decisioni dei Consigli di prefettura in materia di conti devono essere notificate ai contabili per atto di usciere giudiziario.

Art. 69.° Se il tesoriere comunale ricorre in appello alla Corte dei conti, l'atto d'appello coi motivi deve essere notificato al comune.

Art. 70.° Nell'esame e giudizio dei conti, se il Consiglio di prefettura riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai Consigli comunali o che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla Giunta municipale non ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 71.° La decisione del Consiglio di prefettura deve essere notificata per atto di usciere alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine congruo pel rimborso delle somme alla cassa comunale.

Art. 72.° La decisione del Consiglio di prefettura diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorni da appello alla Corte dei conti.

Art. 73.° Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito, di cui al n. 19 dell'art. 145 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, colla giurisdizione penale del pretore e colla popolazione soggetta alla medesima.

Art. 74.° Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento e nominati dal Prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rinnovarli.

Art. 75.° Le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, per lo stipendio dei sanitari, pel salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune capoluogo del mandamento, che in ogni caso le anticipa, salvo il regresso verso gli altri comuni.

Il Prefetto regola e rende esecutivo il riparto della spesa fra i comuni del mandamento.

Art. 76.° I contratti accennati nell'art. 157 della legge non sono esecutori senza il *visto* del Prefetto o del Sottoprefetto, i quali debbono accertarsi dell'osservanza delle forme prescritte.

Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debbano essere seguiti da formale contratto.

La licitazione, di cui nel secondo paragrafo dello stesso articolo, potrà anche essere seguita da una gara fra i diversi offerenti.

La scelta della licitazione o trattativa privata dev' essere determinata dall' importanza dell'oggetto ovvero dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Il *visto* non può mai tener luogo dell' autorizzazione preventiva espressamente voluta dall'art. 157 della legge medesima.

CAPO VII.

Delle deliberazioni comunali soggette al visto *od all'approvazione superiore.*

Art. 77.° I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali di cui all'articolo 161 della legge dovranno trasmettersi al Prefetto o Sottoprefetto in duplice copia, affinchè una sia conservata nell'archivio della prefettura o della sottoprefettura.

Art. 78.° Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richiede l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutorii quand'anche muniti del *visto,* se non interviene quest'approvazione.

Art. 79.° Spetta al Prefetto annullare le deliberazioni dei Consigli che contravvengano al disposto dell'art. 260 della legge.

Art. 80.° I regolamenti comunali relativi alle materie di cui all'art. 167 numeri 4 e 5 della legge, quando sono stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, diventano esecutivi, senza pregiudizio della facoltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto od in parte.

CAPO VIII.

Dei regolamenti municipali.

Art. 81.° I comuni possono con regolamenti di polizia urbana:

1° Provvedere all'annona, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione, per lo smercio dei commestibili e delle bevande, come per l'esercizio delle arti relative;

2° Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino temporaneamente l'opportunità;

3° Provvedere alla nettezza dell'abitato, determinare i modi e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;

4° Prescrivere norme per lo sgombero delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamento dei luoghi pubblici;

5° Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6° Provvedere alla libera circolazione nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di strade, ponti, fabbriche, depositi di materiali, scavi e da altre simili cause;

7° Vietare il passaggio in certi luoghi dei carri o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; determinare gli spazi per le fiere, i mercati ed i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8° Regolare l'uso dei bagni in luogo pubblico;

9° Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10° Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell' abitato che nelle campagne e provvedere per la loro pronta estinzione;

11° Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l' uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 82.° I comuni possono con regolamento di polizia rurale prescrivere norme:

1° Per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;

2° Per condurre e custodire gli animali al pascolo ed impedire i furti campestri;

3° Per vietare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4° Per i consorzi riguardanti l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

5° Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione od allo scolo specialmente nei terreni bonificati e fognati;

6° Per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

7° Per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali soggette a servitù pubblica, in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali;

8° Per il divieto dei modi di trasportare carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

9° Circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi e regolamenti generali.

Art. 83.° Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti;

1° La formazione delle commissioni edilizie;

2° La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° I piani regolatori dell'ingrandimento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che siano osservati i piani di cui al numero precedente ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

4° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentali sì pubblici che privati;

5° L'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via e dei cortili;

6° Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passeggio;

8° La posizione e conservazione dei numeri civici;

9° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e piazze;

10° La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del municipio accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire disgrazie.

Art. 84.° Nei regolamenti i comuni possono stabilire la pianta organica dei loro agenti.

Non possono però adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito e della marina, degli agenti doganali e di pubblica sicurezza.

Art. 85.° Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'art. 117, n. 10 della legge, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad es-

sere stabilite dai capitani dei porti coll' autorizzazione del ministero della marina, conformemente al disposto degli art. 163 a 187 del Codice per la marina mercantile e 837 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, num. 5166, serie 2.ª

TITOLO QUARTO

Delle provincie.

CAPO I.

Del Consiglio provinciale.

Art. 86.° Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall' art. 184 della legge, si farà in ragione di popolazione e la relativa tabella sarà approvata con decreto Reale.

Saranno pure approvate con decreto Reale le successive modificazioni che potranno anche occorrere in dipendenza degli art. 15 e seguenti della legge, come nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 87.° Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il Presidente nè il Vicepresidente, il consigliere più anziano assumerà provvisoriamente la presidenza.

In mancanza del segretario e del vicesegretario ne assumerà provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovine.

CAPO II.

Della Deputazione provinciale.

Art 88.° L' elezione della deputazione provinciale deve essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria.

Art. 89.° La deputazione provinciale è convocata dal suo Presidente.

In caso di impedimento giustificato il Presidente potrà delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei membri della deputazione.

La deputazione provinciale si adunerà almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Art. 90.° Il Ministero dell' interno, presi gli opportuni accordi

cogli altri Ministeri, darà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la deputazione provinciale è tenuta di presentare in ogni anno, secondo l'art. 210, n. 13 della legge.

Art. 91.° Il segretario della deputazione provinciale deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

CAPO III.

Della vigilanza ed ingerenza governativa nell'amministrazione della provincia.

Art. 92.° I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle deputazioni provinciali, di cui all'articolo 219 della legge, saranno trasmessi al Prefetto in estratti distinti per ogni singolo oggetto ed in duplice copia.

Una delle copie dovrà conservarsi nell'archivio della prefettura.

Art. 93.° Nella sessione ordinaria il Prefetto farà iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano l'interesse generale dello Stato, ai quali il Consiglio provinciale è tenuto di provvedere.

CAPO IV.

Dei locali per le prefetture e sottoprefetture e della relativa mobilia.

Art. 94.° I locali tanto per gli uffizi, quanto per gli alloggi dei Prefetti e Sottoprefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'art. 203 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all' importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 95.° Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire, non sono comprese e perciò restano a carico dei Prefetti e Sottoprefetti:

1° Le argenterie;

2° Le biancherie;

3° Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 96.° Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obiezioni intorno a richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali, il Prefetto deve riferirne al ministero dell' interno.

Quando il Ministero approvi la richiesta del Prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare e, in caso di rifiuto, procede in conformità delle disposizioni richiamate nel capo terzo del presente regolamento.

Art. 97.° Il Prefetto ed i Sottoprefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi.

Quando occorrano riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinchè provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 98. A cura della Deputazione provinciale, si farà in contradditorio del Prefetto o dei Sottoprefetti un regolare inventario in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell' interno gli altri agli archivi del Consiglio provinciale e della prefettura o sottoprefettura.

L' inventario sarà riveduto una volta all' anno e del relativo verbale sarà trasmessa una copia al Ministero dell' interno.

Art. 99.° Tra l' antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, si procederà ad una ricognizione dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll' intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell' inventario primitivo, e del verbale delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante dovrà presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto sarà tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 100.° Sono applicabili ai contratti stipulati dalle amministrazioni provinciali a cui si riferisce l'art. 226 della legge le disposizioni dell'art. 76 del presente regolamento.

Art. 101.° Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate cogli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicheranno le deliberazioni annullate.

Art. 102.° Nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, previsto dall'art. 269 della legge, spetta alla Commissione straordinaria di compiere anche gli atti di cui è cenno nell'art. 189 della legge.

TITOLO QUINTO

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 103.° Il Consiglio comunale nella sessione di primavera ed il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria procederanno, in conformità dell'art. 229 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si toglieranno dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 104.° Quando, per morte o per altra causa siansi resi vacanti, al momento delle elezioni, posti di consiglieri provenienti dalle elezioni generali, i consiglieri morti o scaduti si computano nel quinto da surrogarsi.

Ove il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio e scadono per anzianità quelli che ottennero maggior numero di voti fino al compimento del quinto. Gli altri consiglieri eletti si considerano come surrogati a coloro che provenivano dalle elezioni generali e sono perciò soggetti all'estrazione annuale.

Art. 105.° I consiglieri entrano in carica nel giorno indicato dall'art. 237 della legge quand'anche la loro elezione sia contestata.

Art. 106.° Quando il Consiglio è ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri, il Prefetto deve ordinare la surrogazione straordinaria dei consiglieri.

Nel caso di surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, gli eletti entrano in carica nella prima adunanza che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 107.° Se le elezioni fossero annullate prima dell'apertura della tornata autunnale, la tornata deve aprirsi coll'intervento dei consiglieri scaduti.

Art. 108.° Se le elezioni fossero annullate dopo l'apertura della tornata autunnale, i consiglieri eletti non possono prender parte alle deliberazioni del Consiglio se non hanno reclamato contro la decisione del Consiglio comunale.

Art. 109.° L'assessore eletto straordinariamente in surrogazione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori in carica.

Art. 110.° Le Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri e quando non sono aperte le sessioni dei Consigli anche di quelle dei consiglieri.

Tanto le Giunte che le Deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Art. 111.° L'incompatibilità o la decadenza degli uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale, è dichiarata d'ufficio, rispettivamente dai Consigli comunali e provinciali, dalle Giunte e dalle Deputazioni, nella prima adunanza successiva al giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla legge.

Art. 112.° Nell'esame e giudizio dei conti provinciali se la Corte dei conti riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberare dal Consiglio provinciale, o che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla Deputazione provinciale non ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 113.° La decisione della Corte dei conti deve per atto di usciere essere notificata alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine pel rimborso delle somme alla cassa provinciale.

Art. 114.° La decisione della Corte dei conti diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorni da opposizione.

Art. 115.° Non sono comprese fra le spese forzose, delle quali è cenno nell'art. 238 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei consigli.

Art. 116.° Il verbale delle adunanze conterrà il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 117.° Il governo del Re può in qualunque tempo dichiarare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'art. 255 della legge e dei regolamenti contrari alla legge.

Il provvedimento del Re potrà essere preso sopra ricorso o denuncia, come per iniziativa del Governo.

Art. 118.° In caso di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali la spesa del Commissario e della Commissione, di cui all'art. 269 della legge, è a carico, rispettivamente, dell'erario comunale e provinciale.

Art. 119.° Entro tre mesi dalla data del decreto che metterà in vigore il presente regolamento, i Prefetti e Sottoprefetti ordineranno i loro uffici nel modo indicato dagli art. 5, 6, 7 e 9.

Tabella N. 1. *degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'ufficio comunale oltre quelli prescritti da leggi o regolamenti.*

1.° Elenco dei consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva;

2.° Elenco degli assessori, colla stessa indicazione;

3.° Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei decreti dell'autorità relative alle medesime;

4.° Indice delle deliberazioni della giunta e relativi decreti dell'autorità;

5.° Indice delle circolari;

6.° Elenco dei diversi inventari esistenti nell'archivio e nell'ufficio;

7.° Elenco delle iscrizioni ipotecarie sì a favore, che contro il comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare;

8.° Elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9.° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere pervenute all'ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo;

10.° Registro dei mandati comunali;

11.° Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

Tabella N. 2. — *Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge (Regio Decreto 25 ottobre 1881, N. 475 (serie 3ª).*

Atti	Specificazione	Originale	Copie
1. Manifesti ossia editti	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai Comuni Per vendita di tagli di boschi Per appalto di lavori o di somministranze da farsi dai Comuni Per appalto di dazi Per appalti diversi Per concessioni di qualunque natura	L. 0,40 per la minuta originale.	L. 0,30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.
2. Incanti	Per ogni atto d'incanto compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il N. 1	L. 1,50 per l'originale	L. 0,60 per ciascuna copia. Per le copie degli atti L. 0,60.
3. Deliberamenti ossia aggiudicazioni	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al N. 1, se l'oggetto ascende a L. 100	L. 2.	Per le copie delle inserzioni, se richieste dalle parti, L. 0,40.
	id. id. » 500	» 3.	
	id. id. » 2,000	» 5.	
	id. id. » 10,000	» 10.	
	Se eccede le 10,000 e qualunque sia la somma	» 20.	
4. Sottomissioni	(Anche coll'obbligo di pagamento in favore dei Comuni)	Per l'originale L. 0,60.	Per ciascuna copia L. 0,60.
	Se con presentazione di fideiussore	id. » 1,20.	
	Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore ossia garante	id. » 1,50.	
5. Scritture estratte dall'archivio	Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali	—	id. id.
6. Certificati	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all'estero che all'interno	L. 0,20.	id. id.
	Diversi ed atti di notorietà, esclusi i certificati di sopravvivenza dei pensionati, quando la pensione non ecceda le mille lire annue.	» 0,20.	id. id.
7. Stati di famiglia	(Esclusi quelli rilasciati per militari, i quali sono gratuiti)	» 0,60.	id. id.
8. Verbali di conciliaz.	In materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane	Per l'originale Lire 1.	Per le copie L. 0,60.

AVVERTENZE. — *1. Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi.*

2. Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.

3. In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.

4. Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe.

5. Nessun diritto è dovuto per le procure ai Comuni stese dai Segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà, nè per la legalizzazione ed autenticazione di firme.

N. 3. Norme generali *per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffizi ed alloggi dei Prefetti e Sottoprefetti.*

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1.° Per la giunta provinciale amministrativa, di una sala e di due stanze;

2.° Pel Prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, d'una sala d'aspettazione e d'una anticamera;

3.° Pel consigliere delegato e per gli altri consiglieri di prefettura, d'una camera conveniente per ciascuno;

4.° Per la segreteria, di tante stanze, quante sono necessarie per contenere comodamente quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;

5.° Per l'archivio, d'un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6.° Per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna coll'ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B. L'ufficio della sottoprefettura deve essere:

1.° Pel Sottoprefetto una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anticamera;

2.° Per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;

3.° Per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto é detto per la prefettura;

4.° Per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla Sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.

C. L'alloggio deve constare:

pel Prefetto

Di un'anticamera; — Di una prima e seconda sala di ricevimento; — Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente; — Di una sala da pranzo con stanza attigua; — Di una cucina e una dispensa; — Di una conveniente guardaroba; — Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio; — Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il Prefetto ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

pel Sottoprefetto

Di un'anticamera; — Di una conveniente sala di ricevimento; — Di quattro camere da letto con accesso possibilmente indipendente; — Di una sala da pranzo con attigua stanza; — Di una cucina con dispensa; — Di una conveniente guardaroba; — Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio; — Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo centrale con scale ed accessi decorosi.

Visto d'ordine di S. M. — *Il Ministro*, CRISPI.

N.° 1037. 5 giugno 1850

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. — Gli Stabilimenti e Corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, è incaricato della esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Moncalieri il 5 giugno mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE

V° Galvagno: — V° Nigra. — V° Colla.

Registrato al Controllo Generale addì 5 giugno 1850
Reg.° 5 Atti del Governo a c. 300 Moreno.

SI CARDI

N. 1817.

Regio Decreto contenente disposizioni per l'esecuzione della Legge 5 giugno 1850, N. 1037.

26 giugno 1864

VITTORIO EMANUELE II.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037. non che i RR. Decreti 12 luglio 1850, n. 1062, 22 giugno e 27 novembre 1862, num. 731 e 1007

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e de' Culti, e degli affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Le domande di autorizzazione necessarie agli Stabilimenti e Corpi morali a tenore della legge 5 giugno 1850 per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello del Distretto od al Prefetto della Provincia, dove o già esiste o dovrà essere riconosciuta la esistenza dello Stabilimento o Corpo morale, secondo che si tratti di Instituti ed Opere di culto, oppure di Provincie e Comuni, di Opere pie laicali od altre Instituzioni qualunque.

Art. 2.° La domanda di autorizzazione dovrà essere fatta per parte di chi rappresenti lo Stabilimento o Corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza e rappresentanza l'ente morale, dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato della prestazione del legato, o finalmente dal Comune, o da chiunque altro, cui interessi la ordinata instituzione o fondazione.

Art. 3.° Il Procuratore Generale ed il Prefetto esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche dove trattisi d'atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, al Ministero dell' Interno o a quell' altro che v' abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato e le successive Sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello Stabilimento o Corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi Ministeri, la risoluzione Sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi o concerti tra questi ultimi.

Art. 4.° Pendente il procedimento per ottenere la Sovrana autorizzazione, gli Amministratori degli Stabilimenti e Corpi morali eretti od erigendi, dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Art. 5.° L' acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli Stabilimenti e Corpi morali per via di aggiudicazione o di sub-

asta non andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva a senso della legge 5 giugno 1850.

Però il seguìto acquisto dovrà entro il termine di un mese, secondo le varie competenze, essere notificato al Prefetto della Provincia od al Procuratore Generale del Distretto, dove ha sede lo Stabilimento o Corpo morale, da chi lo rappresenti per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo.

Art. 6.° I Notai ed altri pubblici uffiziali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate all'art. 1 del presente regolamento ed i Ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno entro il termine di giorni 30 dalla seguìta apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia darne avviso che rappresenti lo Stabilimento o Corpo morale e, se questo ancora non esista legalmente secondo la rispettiva competenza, al Procuratore Generale del Distretto od al Prefetto della Provincia dove dovrebbe avere sede il nuovo Corpo morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 26 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1864
Reg° 50 Atti del Governo a c. 9. Ayres
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* G. Pisanelli.

U. Peruzzi.
G. Pisanelli.

R. D. n. 6166. — Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 5 luglio 1889 -

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 25 della legge 31 marzo 1889, n. 5992 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni della detta legge quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *D*;

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 1889;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge sul Consiglio di Stato:

TITOLO PRIMO

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1.° Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di quattro Presidenti di sezione, di trentadue Consiglieri, di otto Referendari, di un Segretario generale e di quattro Segretari di sezione.

Art. 2.° Il Presidente del Consiglio di Stato, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal Ministro dell' interno, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I Referendari, il Segretario generale ed i Segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del Ministro dell' interno.

Art. 3.° I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.° I Presidenti e i Consiglieri di Stato non possono es-

sere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d' ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° Non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro dell' interno, udito il Consiglio di Stato in sezione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.° Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1ª dell' interno;

2ª di grazia e giustizia e culti;

3ª delle finanze;

4ª per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un Presidente. Il Presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d' intervenire.

Art. 6.° Ciascuna sezione si compone di un Presidente e di otto Consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 7.° I Referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Ciascun Referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore.

Art. 8.° Il Presidente ed i Consiglieri della sezione quarta sono designati con decreto reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro Consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I Consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei Consiglieri necessari per deliberare, il Presidente del Consiglio vi supplisce con Consiglieri appartenenti alle tre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre Referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengano chiamati a supplire i Consiglieri assenti od impediti.

Art. 9.° La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al Presidente.

TITOLO SECONDO

CAPO I.

Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

Art. 10.° Il Consiglio di Stato:

1° Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2° Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

3° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 11.° Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola « *udito il parere del Consiglio di Stato.* »

Art. 12.° Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Nei casi previsti al numero 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si

farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei Ministri.

CAPO II.

Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.

Art. 13.° Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per sezioni, o per comitati.

Art. 14.° Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio e vi assiste il Segretario generale.

Art. 15.° Ogni sezione può esser divisa in più comitati, e per decreto reale sarà stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. 16.° La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per decreto reale.

I Referendari ed i Segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del Presidente.

Art. 17.° A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessario la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 18.° Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del Presidente avrà la preponderanza.

Art. 19.° I Ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 20.° È in facoltà del Presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d' impedimento di membri di una sezione, il Presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 21.° Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sarà sempre facoltativo al Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.

Art. 22.° Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 23.° Avuto il parere di una sezione, il Ministro può sempre richiedere al Presidente che l' affare sia riproposto all' esame dell' intiero Consiglio, e discusso in adunanza generale.

TITOLO TERZO

CAPO I.

Delle attribuzioni della quarta sezione.

Art. 24.° Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d' individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 25.° La sezione quarta del Consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito:

1° Delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l' interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

2° Dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

3° Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato;

4° Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O;*

5° Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

6° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell' obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

7° Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'art. 124: legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche;

8° Dei ricorsi contro il diniego dell' autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione;

9° Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 26.° La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli art. precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 27.° Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedi-

mento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutino si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 28.° Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

CAPO II.

Del procedimento dinanzi la quarta sezione.

Art. 29.° I ricorsi presentati alla sezione quarta del Consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma il suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 30.° Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell' art. 27 che l' affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l' atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme

all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 31.º Nel termine di 30 giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 32.º Nei casi d'urgenza il Presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell' articolo 30. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

Art. 33.º I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell' atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione, sopra istanza del ricorrente.

Art. 34.º Nel giorno fissato con decreto del Presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L' autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i Referendarii del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel n. 8 dell'art. 25 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte dalle parti, in Camera di Consiglio.

Art. 35.º I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedi-

menti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 36.° La quarta sezione decide coll' intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 37.° Se la sezione riconosce che l' istruzione dell' affare è incompleta o che i fatti affermati nell' atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all' amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all'amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Art. 38.° Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d' incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'articolo 24 annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell' autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 25, decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversla ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

Art. 39.° Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 40.° L' incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 41.° Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza della autorità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla competenza.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 42.° Con R. decreto sarà aggiunto al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

Art. 43.° Con Regi decreti, a proposizione del Ministro dell' interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant' altro possa occorrere per l' esecuzione della presente legge.

Art. 44.° Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 45.° Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto reale.

Art. 46.° Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

(Omessa la tabella degli stipendi)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d' Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Legge sopra alcune incompatibilità.

N. 842.

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.° Chi è Sindaco di un Comune o Assessore municipale non può essere contemporaneamente Deputato provinciale nella provincia in cui è situato il Comune e nel quale esercita i detti uffici.

Art. 2.° I Sindaci ed i Deputati provinciali, eletti Deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimissione, pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.

Art. 3.° Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i Sindaci ed i deputati provinciali nei Collegi elettorali in cui esercitano al tempo dell' elezione il loro ufficio amministrativo.

Ordiniamo, ecc. — *Dato a Roma, addì 5 luglio 1882.*

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Legge sulla insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni.

N. 5579.

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.° Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non possono nè cedersi, nè essere sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali, dai Comuni, dalle Provincie, dalle Opere Pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio e dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi.

Art. 2.° Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo, se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'Amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall' esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.

Art. 3.° Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge, che colpiscono l'intiero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti, restano di diritto limitati al quinto od al terzo, secondo la causale del debito.

Ordiniamo, ecc. — *Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.*

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

CAPITOLO SECONDO

CONTABILITÀ

Testo unico della legge sull' Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato.

N. 2016 (Serie 3.)

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1455. (Serie 3.), colla quale all'art. 13 è autorizzato il nostro Governo a pubblicare un testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, colle modificazioni introdottevi dalla detta legge 8 luglio 1883, o da essa necessariamente dipendenti;

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026, nonchè l'altra del 21 dicembre 1872, n. 1169 (Serie 2.), con cui fu aggiunto un alinea all'art. 33 della prima delle citate leggi;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente

TESTO UNICO DI LEGGE

SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

TITOLO PRIMO

Del patrimonio dello Stato e dei contratti.

Art. 1.° I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titoli di privata proprietà, fruttiferi od infruttiferi, si amministrano per cura del ministero del Tesoro.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro.

Ciascun ministero provvede all'Amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.

Art. 2.° A cura del Ministro del Tesoro sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun Ministro farà compilare l'inventario dei mobili materiali e mobilio di spettanza dello Stato.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione di detti inventari.

Art. 3.° Tutti i contratti, dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

Art. 4.° Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti: (1)

1° Perchè l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° Per forniture d'ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze impreviste non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle Regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3° Per le provviste di materie e derrate che per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

(1) Questo articolo fu modificato dalla Legge 14 Luglio 1887, riportata più innanzi.

4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione, e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente esperimentare l'incanto;

6. Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

Art. 5.° Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al numero 1;

3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;

4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di esperimento;

7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti d'Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Art. 6.° Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ab-

biano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

Art. 7.° In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel numero 7 dell'art. 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Art. 8.° Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Art. 9.° Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai ministeri vi saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Il parere del Consiglio di Stato, sarà sempre dai ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.

Art. 10.° Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere, e che la Corte avrà registrato.

Per ciascun contratto s'indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli art. 4 e 5 della presente legge.

Art. 11.° I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.

Art. 12.° I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici Ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essêre immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato, e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi della entrata o della spesa che ne derivi.

Art. 13.° Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per reale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale.

Art. 14.° Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'art. 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

Art. 15.° Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 16.° I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non prevednti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'art. 14.

TITOLO SECONDO

Della contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 17.° Alla immediata dipendenza del Ministro del Tesoro sarà una Ragioneria generale ed una Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.° La Ragioneria generale col metodo di scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati dei conti delle pubbliche entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate, ordinate e pagate, in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi e alla responsabilità di ciascuna amministrazione.

Riassumerà altresì e terrà in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sarà determinato dal regolamento il modo col quale dalle varie amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degl' inventari o prospetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi e quello delle corrispondenti variazioni.

Art. 19.° La Ragioneria generale è incaricata di preparare le situazioni finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli elementi che i singoli ministeri dovranno trasmettere a quello del Tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell' esercizio seguente, il progetto di legge per l' assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art. 20.° Gli uffizi di ragioneria presso le amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa, e da questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

Il regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

Art. 21.° La Ragioneria generale è retta da un ragioniere ge-

nerale, il quale sarà personalmeute responsabile della esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

La nomina dei ragionieri sarà fatta sopra proposta del Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministro, la cui Ragioneria è addetta.

Art. 22.° Il direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette, in conformità del bilancio e delle leggi vigenti, e alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro del Tesoro.

Il regolamento indicherà i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.

CAPITOLO II.

Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione.

Art. 23.° L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 24.° L'anno finanziario comprende:

a) Il conto del bilancio;

b) Il conto generale del patrimonio dello Stato.

Art. 25.° Sono materia del conto del bilancio:

1° Le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° Le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, in virtù di decreti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte dei conti, le quali saranno imputate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento;

3° Le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 26.° Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre le variazioni che apporta in esso l'esercizio del bi-

lancio, anco tutte quelle che per qualsiasi altra causa, durante il suindicato periodo, si verificassero nelle varie consistenze patrimoniali.

Art. 27.° Nel mese di novembre il Ministro del Tesoro presenterà al Parlamento già stampati:

1° Il bilancio di previsione dell'esercizio seguente;

2° Un progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

3° Il rendiconto generale dell' esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Art. 28.° Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente consterà dello stato di previsione della entrata e quelli della spesa, distinti questi ultimi per ministeri.

Siffatti stati di previsione saranno accompagnati da un riepilogo dal quale emergano i risultati complessivi di essi.

Gli stati di previsione saranno approvati con altrettante leggi separate.

Il riepilogo sarà approvato colla legge relativa allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 29.° Il progetto di legge per l' assestamento del bilancio dell'esercizio in corso comprenderà:

1° Il prospetto dei capitoli del bilancio da variarsi, sia per le leggi già votate dal Parlamento, sia per nuove occorrenze, ovvero per prelevamenti già approvati sul fondo di riserva;

2° Il riepilogo del bilancio di previsione, rettificato colle modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

Vi sarà unita la presunta situazione delle attività e passività dell'amministrazione del Tesoro alla fine dell'esercizio.

Art. 30.° Colla legge di assestamento del bilancio si approvano i capitoli portanti variazioni e riepilogo del bilancio di previsione rettificato, nonchè i provvedimenti che abbisognassero per assicurare il pareggio delle entrate colle spese.

Art. 31.° Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio, il Ministro del Tesoro compilerà, per distribuirsi ai membri del Parlamento, una tabella esplicativa, nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate:

1° Le somme approvate col bilancio di previsione, di che all'art. 28;

2° Le variazioni approvate colla legge di assestamento del bilancio;

3° Le somme che dopo queste variazioni costituiscono la definitiva previsione di competenza;

4° I residui attivi e passivi lasciati dal precedente esercizio, risultanti dal rendimento dei conti;

5° La previsione di cassa.

Art. 32.° Il conto dei residui del bilancio sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa offerente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.

Art. 33.° Se al tempo indicato nel precedente art. 27 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il progetto di legge di assestamento del bilancio dell'anno in corso saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e presentati alla nuova tosto che sia costituita.

Art. 34.° Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie in fisse e variabili.

Le entrate e le spese così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli.

Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Art. 35.° È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione e da quella di assestamento del bilancio medesimo.

Art. 36.° Approvato il bilancio di previsione per l'esercizio seguente, ciascun Ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun Ministro trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati.

Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con decreto ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

Art. 37.° Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilan-

cio qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per legge speciale.

Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Art. 38.° Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni pel bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione: *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*, ed un'altra sotto la denominazione: *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

Per gli effetti di questa disposizione nella legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine.

La prelevazione delle somme dal fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio sarà fatta per decreti del ministero del Tesoro registrati alla Corte dei conti.

La prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguirà per decreti reali promossi dal Ministro del Tesoro dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti saranno inscritti nella Raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro dieci giorni dalla registrazione alla Corte dei conti. Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

Le prelevazioni fatte sino all'epoca prescritta dall'art. 27 della presente legge per la presentazione al Parlamento del progetto di legge per l'assestamento dei bilancio di previsione dell'esercizio in corso, verranno, a senso dell'art. 29, comprese nel progetto medesimo, e s'intenderanno approvate colla sanzione di esso.

Le altre prelevazioni che potranno avvenire dopo l'epoca anzidetta saranno presentate per l'approvazione al Parlamento alla prima sua convocazione.

Art. 39.° Le maggiori spese a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per legge nel modo stabilito all'art. 34.

Per decreto reale si potranno però aumentare i capitoli di spesa relativi ai titoli di Debito Pubblico dello Stato, a tenore delle leggi ricevuti in pagamento e destinati alla estinzione.

CAPITOLO III.

Delle entrate dello Stato.

Art. 40.° I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità, provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

Art. 41.° Nei modi stabiliti dal regolamento i tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti di riscossione dovranno nei termini e nei modi stabiliti anche dal regolamento, trasmettere alle amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati; delle riscossioni e dei versamenti effettuati.

Art. 42.° Per tutto ciò che riguarda alle riscossioni ed il versamento del denaro, nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 43.° Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti, e dal regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente legge. Il danaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.

Art. 44.° Quando col danaro incassato i precettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o Buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati o Buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

Se non possono o non sanno scrivere, i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati, quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

L'importo di detti mandati e Buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sarà, per gli effetti del corri-

spondente discarico dei percettori, considerato come danaro da essi versato.

Il discarico dei percettori e tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o Buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

CAPITOLO IV.

Della spesa di Stato.

Art. 45.° I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

Art. 46.° Prima che sia emesso da un ministero un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, al relativo capitolo, che deve essere sempre indicato nel mandato.

Ogni mandato è firmato dal Ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal capo della Ragioneria istituita presso ciascun ministero, il quale apporrà il *visto* al mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti.

Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti che lo registrerà e vi apporrà il suo *visto*, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione all'esercizio ed al capitolo del bilancio indicati nel mandato e che la somma non ecceda i limiti di esso.

Il mandato col visto della Corte dei conti passa al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini del tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere.

La Direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio di ogni ministero.

Art. 47.° I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti:

1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla legge di approvazione dei bilanci di previsione della spesa, salvo ciò che è stabilito per le vincite al lotto.

2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione.

3° Per pagamento di spese fisse od indennità quando non siano prestabilite in somma certa.

Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal regolamento, ma dovranno giustificarsi com'è prescritto dagli art. 44 e 55.

Art. 48.° I funzionari sì civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante Buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di sè stessi.

Nei Buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.

Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal regolamento.

Art. 49.° Ogni mese i funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del regolamento, per gli effetti della loro revisione, o per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli agenti pagatori, della regolarità del pagamento.

Art. 50.° Nessun mandato a disposizione potrà essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000.

Art. 51.° I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire 30 mila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.

Nei mandati di anticipazioni per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al regolamento approvato con de-

creto reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell'art. 16 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il modo del pagamento del Debito Pubblico nell' interno dello Stato ed all'estero è stabilito dal regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni 6 mesi.

Art. 52.° Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione o fatta ad economia sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato se ne potrà accordare una successiva la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti art. 50 e 51.

Art. 53.° La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta com' è detto all'art. 49.

Per le competenze dei corpi e stabilimenti militari di terra e di mare potrà essere data al termine di ogni trimestre.

La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che siano stati effettuati i pagamenti per servizi pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma, di quanto verrà prescritto dal regolamento.

Art. 54.° Tanto i mandati a disposizione quanto quelli di anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal direttore generale del Tesoro, dovranno come gli altri contemplati all' art. 46, avere la firma del Ministro o del suo delegato e quella del ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti.

Anche nei mandati contemplati in quell'articolo s' indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio cui questa si riferisce.

Art. 55.° Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d' importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli, firmati dal direttore generale, saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal direttore generale suddetto ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati dai creditori ai contabili pagatori.

Le giustificazioni pei pagamenti delle spese fisse saranno date alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

Art. 56.° Non si farà luogo a registrazione di un mandato di

pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi possa far fronte col fondo di riserva.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte, quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alle competenze, o a queste piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quelli indicati nel mandato del ministero, che lo ha emesso.

É di conformità modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'art. 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 57.° Sotto la più stretta responsabilità personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma i cui mandati, ruoli di spese fisse e Buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalità richieste dagli art. 46, 48, 54 e 55 della presente legge, salvo il disposto degli art. 47 e 51.

L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori. da parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.

La disposizione di quest'articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'art. 22 sarà fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.

Art. 58.° I ragionieri presso i ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione ed i funzionari che ricevettero somme sopra i mandati di anticipazione, saranno giudicati dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e saranno passibili di condanna, se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli art. 46, 48, 49, 53 e 54 della presente legge, contravveranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati ed alla presentazione dei conti a cui sieno tenuti.

La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del ragioniere presso il ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato.

Ove il ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferirà direttamente al Ministro, ed

ove questi creda di approvarne la emissione darà un ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovrà eseguirlo. Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei conti, esso potrà unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento, sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri.

La sezione della Corte dei conti a cui sarà affidato il giudizio sulla responsabilità dei ragionieri e degli ordinatori secondari, sarà una sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli art. 46 e 54 della presente legge.

Art. 59.° Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche prima dell' approvazione del rendiconto generale dell' esercizio chiuso il 30 giugno, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma per effettivi residui passivi risultanti al 30 giugno ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli art. 46, 48, 54 e 55 della presente legge.

I mandati, che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però le prescrizioni e le formalità di sopra indicate.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s' intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la innovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile e di leggi speciali, e salvo altresì il disposto dall' articolo 32 della presente legge.

Art. 60.° Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti, sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro, che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.

Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all' ufficiale incaricato pel pagamento.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Art. 61.° Gli atti contemplati nell'articolo preeedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'art. 9 della legge del 20 marzo 1864, allegato *E*, e degli art. 35 e 355 della stessa legge, allegato *F*.

Art. 62.° L'emissione dei Buoni del Tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali.

I Buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma delle casse dello Stato.

Ferma anche per l'emissione dei Buoni del Tesoro l'osservanza del riscontro preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel regolamento.

Art. 63.° Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra sono date con speciali regolamenti.

CAPITOLO V.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.

Art. 64.° Gli agenti dell'amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari ministeri, e sono sotto la vigilanza del ministero del Tesoro e la giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti gl' impiegati dipendenti dai vari ministeri, ai quali sia dato l' incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.

Art. 65.° Ove la legge, nell' istituire gli uffici dei gerenti del pubblico danaro, o di qualunque altro valore o materia non abbia

determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 66.° Presso ognuna delle casse provinciali e presso la cassa centrale vi sarà un *controllore*, che eserciterà le sue funzioni a norma delle prescrizioni del regolamento.

Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese, a mezzo degli ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del Tesoro lo richieda.

Sarà redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa, colla firma degli intervenuti.

Art. 67.° Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Art. 68.° Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti.

Art. 69.° Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danno arrecato all' erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 64 e 67, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti siano fatti compilare di ufficio dall'amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziaria dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, sempreché invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l' abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 70.° Appena terminato l'anno finanziario ciascun ministero, per cura del capo della propria ragioneria, compilerà il conto consuntivo della propria amministrazioue.

Questo conto dovrà essere trasmesso alla ragioneria generale, non più tardi del giorno 30 settembre successivo al termine del-

l'anno finanziario. E non più tardi del 25 del susseguente mese di ottobre il Ministro del Tesoro dovrà, per cura del ragioniere generale, trasmettere alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Art. 71.° Il rendimento dei conti dello Stato sarà diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo, e comprende:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare:

c) l' entrata e la spesa per movimento di capitali e costituzioni di strade ferrate;

d) le partite di giro;

e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

f) la dimostrazione delle somme incassate e pagate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;

g) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.

La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subìto:

a) le materie proprie del conto del Tesoro;

b) le attività e passività disponibili;

c) le attività e passività proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;

d) i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passività dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali inscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.

Il rendimento dei conti dello Stato avrà inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale, nonchè tutti quei conti speciali, che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei Boni e vaglia del Tesoro; e delle principali officine e degli stabilimenti

di proprietà dello Stato; delle casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia stata impegnata la sostanza erariale.

Art. 72.° La Corte dei conti, dopo di avere riveduto il rendiconto generale e i documenti a corredo, di cui è detto nell'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento e la trasmette al Ministro del Tesoro, affinchè questi possa presentarla al Parlamento stesso insieme al rendiconto ed agli altri documenti indicati nell'art. 28 e nel termine per essi prescritto nell'art. 27.

Art. 73.° Entro il mese di dicembre il Ministro del Tesoro farà la esposizione finanziaria.

Art. 74.° Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato con decreto reale 4 settembre 1870, n. 5852 e successivi, in quanto possa occorrere per mettere le disposizioni regolamentari relative all'amministrazione e contabilità generale in armonia colle disposizioni organiche della legge.

Art. 75. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1884.

Art. 76.° È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

R. Decreto che approva il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

N. 3074. Serie 3.ª

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge degli 8 luglio 1883, n. 1455;

Visto il testo unico della legge per l'Amministrazione e la Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016;

Sentiti la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° È approvato il qui unito regolamento sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, in esecuzione del testo unico di legge del 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato.

Art. 2.° Il detto regolamento entrerà in vigore col giorno 6 maggio 1885.

Art. 3.° Restano abrogati tanto il regolamento approvato col R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, quanto tutte le successive disposizioni che sieno contrarie al presente regolamento generale.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1885.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

Del Demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.° I beni dello Stato si distinguono in *Demanio pubblico* e *beni patrimoniali* (1).

Costituiscono il *Demanio pubblico* i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, e formano il patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di privata proprietà.

Art. 2.° I beni del *Demanio pubblico* sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano (2).

CAPO II.

Del Demanio pubblico.

Art. 3.° Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del Demanio pubblico (3).

Art. 4.° L'inventario dei beni di Demanio pubblico consterà in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti compartimentali, ovvero dai registri delle varie amministrazioni.

L'inventario di tali beni sarà fatto eseguire a cura della Direzione generale del Demanio e dei ministeri, a' cui servizi i beni sono addetti.

Art. 5.° L'originale del suddetto inventario si conserva dalla

(1) Art. 426 del Codice civile.
(2) Art. 430 del Codice suddetto.
(3) Art. 427 del Codice suddetto.

Direzione generale del Demanio; un estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, deve essere conservato nelle rispettive Intendenze di finanza per l'esercizio della vigilanza che loro incombe.

Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale dell'inventario è conservato dal ministero della guerra o della marina, e gli estratti delle rispettive Direzioni territoriali od uffici dipendenti.

Art. 6.° I beni del pubblico Demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio dello Stato (1).

CAPO III.

Dei beni patrimoniali dello Stato.

Sezione I. — Norme generali.

Art. 7.° I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili.

Art. 8.° Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono tutti quelli che il Codice civile enumera al libro II, titolo I, capo I. Sono regolati come immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatorii ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.

Agli stessi effetti sono regolate come immobili dello Stato le strade ferrate da esso possedute, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio: salvo quanto pei materiali fuori d'uso è disposto dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 9.° I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal Codice civile al libro II, titolo I, capo II. Fra essi vanno compresi gli altri materiali per servizi pubblici, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.

Art. 10.° Si considerano disponibili quei beni dello Stato, qualunque ne sia la provenienza, dei quali si può effettuare la vendita, la permuta, la cessione o la affrancazione, o con i quali si può fare un'operazione finanziaria in virtù e secondo speciali leggi di autorizzazione.

(1) Art. 1. della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si classificano fra i non disponibili gli altri beni di qualsiasi natura sui quali lo Stato, sia per la destinazione di essi, sia per disposizioni di leggi speciali, non può fare alcuna delle operazioni accennate per i disponibili.

Sezione II. — De' beni immobili patrimoniali.

Art. 11.° I beni immobili patrimoniali si amministrano per cura del ministero del Tesoro.

Quelli che sono assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso, passano nell'amministrazione del Tesoro.

Art. 12.° I beni immobili patrimoniali si distinguono in fruttiferi ed infruttiferi, e sono descritti a cura delle Intendenze di finanza in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:

a) Il luogo, la denominazione, la qualità;

b) I connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

c) I titoli di provenienza;

d) La estensione;

e) La rendita annuale media, decennio per decennio;

f) Il valore fondiario approssimativo;

g) Le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

h) L'uso speciale cui sono addetti e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;

i) La durata della loro destinazione ad usi speciali.

I detti registri di consistenza debbono pur presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 13.° I diritti, le servitù e le azioni, che per l'art. 415 del Codice civile sono considerati come beni immobili, saranno annotati, negli inventari e nei registri di consistenza insieme col relativo fondo, e saranno descritti a parte, quando non risguardino immobili demaniali.

Art. 14.° Un originale dei detti registri di consistenza è trasmesso dalle Intendenze di finanza alla Direzione generale del Demanio, la quale, col complesso di tali registri, viene a formare l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali, che essa è obbligata di tenere.

L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle rispettive Intendenze di finanza.

Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati a servizio di pubbliche amministrazioni, è comunicato alle medesime per opportuna norma dalla Direzione generale del Demanio.

Un riepilogo di tali registri di consistenza è dalla Direzione generale del Demanio trasmesso alla Ragioneria generale, ed altro alla Corte dei conti.

Art. 15.° I beni immobili destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, e che devono essere forniti a spese dello Stato, s' intendono conceduti in locazione dall' amministrazione del Demanio a quella cui appartiene il pubblico stabilimento o il servizio al quale sono addetti.

Sarà di accordo tra le due amministrazioni estimato il prezzo dell'uso, e stabilito corrispondentemente il fitto o la pigione mediante decreti del Ministro del Tesoro, registrati alla Corte dei conti.

Il montare dei fitti e delle pigioni figurerà nel bilancio attivo; e figurerà nel bilancio passivo, per la parte che concerne le varie amministrazioni, la spesa correlativa.

Art. 16.° Nei registri esistenti presso la Direzione generale del Demanio, in quelli esistenti presso le Intendenze di finanza, nonchè nei riepiloghi, si farà annotazione dei beni assegnati per legge alla dotazione della Corona, e di quelli destinati amministrativamente alle diverse amministrazioni dello Stato.

Queste annotazioni esonerano tanto la Direzione generale del Demanio quanto le Intendenze di finanza dalle ingerenze amministrative sui beni medesimi, salvo, per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi, il disposto dell'art. 19.

Art. 17.° Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere registrati nell' inventario generale, nei registri di consistenza e nei libri della contabilità del Demanio e delle rispettive amministrazioni.

A tale effetto le Intendenze di finanza, di volta in volta che avvengono tali variazioni, debbono recarle a notizia della ragioneria dell' amministrazione consegnataria la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica alla Direzione generale del Demanio.

Pei beni che non sono a consegna delle Intendenze, le am-

ministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

La Direzione generale del Demanio comunica alla ragioneria generale un riepilogo di dette variazioni.

Art. 18.° Gl' inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso il ministero degli Affari esteri, a cura del quale, e di concerto col ministero del Tesoro, saranno tenute in evidenza le variazioni dei medesimi.

Art. 19.° Gl' Intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, perchè non sieno addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno.

Quando scorgano eccesso od abuso in tali destinazioni ne riferiscono al ministero del Tesoro, proponendo che passi nell'amministrazione demaniale e si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo.

Art. 20.° Gl' inventari de' beni dell'Asse ecclesiastico, devoluti al Demanio dello Stato, saranno formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le Intendenze di finanza e la ragioneria, della Direzione generale del Demanio, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, conformemente alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo regolamento del 22 del detto mese, n. 3852.

Sezione III. — Dei beni mobili.

Art. 21.° I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:

a) mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi, di decreti e di regolamenti, utensili, macchine, attrezzi e simili;

b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra per l'esercito e per l'armata;

c) diritti ed azioni che per l' art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili.

Art. 22.° Ciascun ministero provvede all' amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi ad esso dipendenti.

Art. 23.° Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria ap-

partengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d' inventari.

Art. 24.° Per ciò che riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, tutte le amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del ministero del Tesoro, il quale potrà sempre far verificare l' accordo delle scritture colla realtà degli oggetti.

Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto d' istruzioni speciali da emanarsi dal ministero del Tesoro, ragioneria generale, di concerto colle rispettive amministrazioni.

Art. 25.° Ciascun inventario pei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 21 deve presentare:

a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;

b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie;

c) la qualità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

e) il valore.

I diritti e le azioni di cui alla lettera *c)* del detto art. 21 saranno descritti in separati inventari.

Art. 26.° I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe.

I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili già iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono iscritti negli inventari.

Art. 27.° In ciascun ministero degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro avrà la denominazione di economo.

L'ufficio di economo dev' essere affidato ad un impiegato compreso nel ruolo organico dell'amministrazione cui appartiene.

Art. 28.° Gli inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal funzionario dell' amministrazione

locale che dà la consegna, ed autenticati dal capo ragioniere della competente amministrazione centrale.

L'amministrazione centrale, l'amministrazione locale ed il consegnatario conservano uno dei detti esemplari.

Art· 29.° Ogni inventario dei beni mobili indicati all' art. 21 deve avere una recapitolazione distinta per categorie e specie di materie.

Queste recapitolazioni costituiscono il conto debito a tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 30.° I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell' art. 21 sono personalmente responsabili degli oggetti mobili ricevuti in custodia, infino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito, nè estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.

La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati dev' essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi.

Gli economi non sono direttamente e personalmente responsabili dell' abuslva e colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati, od affidati ad uscieri per ragioni di servizio, se non in quanto i detti economi abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a forma delle speciali discipline d' ordine e servizio interno.

I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera *c)* dell' articolo 21 rispondono del movimento che subiscono i crediti loro affidati.

Art. 31.° Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo le qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, così pel numero come per la qualità e specie, e pel valore.

A tale effetto, oltre all' inventario, egli deve tenere un registro di entrata e d' uscita in corrispondenza coll' inventario medesimo. Devono inoltre essere tenuti dalle ragionerie degli uffici provìnciali e compartimentali tutti quei libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun

consegnatario secondo le specialità e la importanza dei vari servizi.

Art. 32.° Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i consegnatari fanno pervenire agli uffizi da cui immediatamente dipendono e nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari medesimi un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni seguite negli inventari col corredo dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi;

b) la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze.

Gli uffizi provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna specie dei dipendenti consegnatari, e lo trasmettono alle amministrazioni centrali nelle cui scritture devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento.

Le comunicazioni da farsi dalle amministrazioni centrali alla ragioneria generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'art. 190 del presente regolamento.

Art. 33.° I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.

Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobilie di uffizio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto.

Art. 34.° Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.

Art. 35.° Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato.

Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'art. 58.

Art. 36.° Gli oggetti divenuti inservibili e la mobilia degli uffizi e degli alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o negli stabilimenti dello Sato, sono alienati per cura delle amministrazioni interessate.

Un estratto dell'atto di vendita sarà consegnato all' Intendenza di finanza all' atto del versamento della somma nella Tesoreria, per comunicarlo alla Direzione generale del Tesoro per la prenotazione della somma al relativo capitolato d'entrata.

Di ogni vendita verrà fatto constare mediante variazione nel relativo inventario.

TITOLO SECONDO

DEI CONTRATTI E DEI SERVIZI AD ECONOMIA.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 37.° Si provvede col mezzo di contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori risguardanti le varie Amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Art. 38.° Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli numerati nei seguenti art. 39 e 40 (1).

Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio, e divisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agli incanti.

Art. 39.° Si possono stipulare contratti a licitazioni o a trattative private:

1° per l' acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un' evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l' indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato.

(1) Art. 3 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

3° per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

4° per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5° per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

6° Quando l'asta sia andata deserta, o non siensi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo: nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite che erano stabiliti nell'incanto (1).

Si possono pure stipulare contratti a licitazioni o a trattative private, per le spese da farsi ad economia e non previste in regolamenti speciali, quando il loro importare non superi lire 4000.

Le cause di urgenza e le ragioni speciali, di cui ai n. 2 e 5, saranno esposte e dimostrate al Consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso, e saranno sempre indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 40.° Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degl'incanti:

1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta al n. 1;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;

4° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

(1) Art. 4 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6° per coltivazioni. o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento;

7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie. o per lavori da darsi a detti detenuti (1).

Le speciali ed eccezionali circostanze devono essere sempre indicate nel decreto ministeriale di approvazione del contratto.

Art. 41. Quando il primo esperimento d'asta sia andato deserto o non siensi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, di regola dovrà procedersi ad un secondo esperimento, sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo che erano stabiliti nell'avviso d'asta o nei capitoli di oneri.

Ciò non di meno, in casi e per circostanze speciali il Ministro competente può, con suo decreto motivato, autorizzare che si proceda a trattativa privata.

Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo stabiliti per l'incanto (2).

Art. 42.° Se nel caso previsto dall'articolo precedente non possa concludersi il contratto a trattativa privata, può ripetersi l'asta pubblica a prezzi più vantaggiosi pei concorrenti previa comunicazione del nuovo progetto al Consiglio di Stato, semprechè sia richiesto il suo avviso a termini di legge e del presente regolamento, così per la modificazione dei prezzi quando la differenza sia maggiore del decimo di essi, come se si debbano variare le altre condizioni del contratto.

Se anche quest'asta andasse deserta, si provvederà nuovamente nel modo prescritto dall'art. 41 e dal presente.

Esaurite inutilmente anche queste ultime prove, se non possa differirsi l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi, si potrà autorizzare ad economia, giusta le norme e discipline da stabilirsi secondo i vari casi dai competenti ministeri.

Art. 43.° Prima di procedere agl'incanti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000.

(1) Art. 5 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Art. 4 della legge suddetta.

Debbono altresì comunicarsi al Consiglio di Stato i progetti di contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000 (1).

Nel determinare l'importo degli appalti continuativi, si dovrà tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto.

I progetti devono essere corredati dei relativi capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

Art. 44.° Dovrà esser sentito il Consiglio di Stato prima dell'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto o il valore in controversia.

Art. 45.° Se nella esecuzione d'un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nel precedente art. 43, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi essere comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere (2).

Art. 46.° Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio (3).

Così pure quando convenisse transigere intorno ad alcuni dei patti stabiliti, come è detto nel precedente art. 44.

Art. 47.° Dovrà sempre sentirsi il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto nei casi in cui si tratti di riconoscere se sieno in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali, qualunque ne sia la somma stipulata a carico dei fornitori ed appaltatori.

Art. 48.° Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate previo parere del Consiglio di Stato e per regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far

(1) Art. 9 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Art. 14 della legge suddetta.

(3) Art. 15 della legge suddetta.

parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e l'alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale (1).

Non sono alienabili colle forme indicate nel secondo capoverso di questo articolo nemmeno i beni destinati al patrimonio dello Stato, non disponibili a mente dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 49.° I ministeri dovranno fornire al Consiglio di Stato tutti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che da esso saranno richiesti (2).

CAPO II.

Dei capitoli di oneri.

Art. 50.° I capitoli di oneri per ogni genere di contratto possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali, e sono approvati da ciascun ministero.

I capitoli generali di oneri riguardo le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per gli incanti o licitazioni. Quelli speciali contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione potrà esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, dovranno eleggere il domicilio legale.

Art. 51.° Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprtetà che

(1) Art. 13 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Parte dell'art. 9 della legge suddetta.

si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.

Si deve pure determinare la durata dell' affitto, e stabilire le condizioni e le guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

Art. 52.° Nei capitoli d' oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d' uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell' intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere esportato senza il previo pagamento del relativo prezzo, e che ove gli oggetti venduti non siano dall' acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l' amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 53.° In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l' obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'art. 40, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l' incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, nè i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie (1).

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, pei contratti la cui spesa non superi lire 50,000, ed i dicianove ventesimi pei contratti di maggior somma.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.

Art. 54.° Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro, che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti (2).

(1) Art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Art. 8 della legge stessa.

Nei contratti non si potrà convenire esenzione di dazi, pedaggi, gabelle, od imposte vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle esistenti, si dovrà dichiarare nei contratti medesimi a carico di chi debbano ricadere.

Art. 55.° I contratti devono aver termine e durata certa, e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non in via di eccezione e per motivi di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto che devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni, dopo i quali si deve provvedere in seguito con nuovo contratto.

Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando sieno in corso di esecuzione.

Art. 56.° Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell' entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pei quali segua variazione nel valore del patrimonio dello Stato, dev' essere indicato il montare dell' aumento o della diminuzione corrispondente.

Quando codeste somme non possono accertarsi in modo determinato e preciso, saranno indicate in via di approssimazione.

In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di aumento o di diminuzione di patrimonio, sono approvate di volta in volta, e secondo i casi, con decreti motivati dal competente Ministro da registrarsi alla Corte dei conti.

Dovrà però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma, oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

Art. 57.° I termini e le norme speciali per la stipulazione dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 58.° Nei contratti per l' eseguimento di opere, si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili, quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.

Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori sarà computato

nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio.

In caso diverso il prezzo dei detti materiali sarà computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo mandato in quietanza di entrata a favore del Tesoro.

Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che fecero preferire la sessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.

Art. 59.° Allorchè nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si può, previ gli opportuni accordi col ministero del Tesoro, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo per mezzo di stima regolare stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale deve essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agli incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi.

Art. 60.° Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in rendita del debito pubblico al valore di borsa.

Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore:

1° dai contraenti ai quali non siano fornite cose di ragione dello Stato;

2° per i contratti d'affitto di fondi rustici, quando venga anticipato un semestre di fitto;

3° per il taglio dei boschi cedui, quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito;

4° per le forniture e i lavori da compiersi in meno di tre mesi e per somma non eccedente lire 4000, con la condizione di fare, a garanzia dell'amministrazione, sui primi acconti dell'opera o fornitura eseguita, un rilascio fino alla concorrenza del sesto del prezzo totale;

5° per gli accolli relativi alle corrispondenze e ai pacchi postali, la cui durata non sia maggiore di tre anni, la retribuzione annua non superi lire 400 ed i pagamenti sieno fatti a rate trimestrali posticipate.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza potrà essere

accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento, e sottoponendo all' avvocatura erariale l'esame in merito ai beni da accettarsi in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sì nazionali che estere, di notoria solidità, e per le provviste di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 39.

Nei contratti che si rinnovano periòdicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata pel contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Art. 61.° Qualora nei beni rurali vi sieno scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a forma della prima parte dell'articolo precedente.

Art. 62.° Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.

Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale.

Art. 63.° La validità delle cauzioni personali deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto del demanio.

Art. 64.° Sono eccettuati dall' obbligo delle cauzioni i privati che cedono in locazione al Governo le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettano ad oneri, semprechè sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, è riservato al Governo il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, coll' obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 65.° Nei capitoli relativi ai contratti per l' esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali derivanti dalle analoghe disposizioni indicate nei capi II e III del titolo VI della legge 20 marzo 1865, da leggi generali e da disposizioni speciali relative alle opere pubbliche.

Art. 66.° Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiale di più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto colle norme stabilite nel capo I del presente titolo.

I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 40, 43, 45 e 46 del presente regolamento.

Art. 67.° Saranno sottoposti all'esame del ministero dei lavori pubblici i progetti di contratti per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche dipendenti dai vari ministeri, semprechè il loro ammontare superi il limite di lire duemila; eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

Art. 68.° Le liquidazioni, le misure o i conti finali delle opere pubbliche che si eseguiscono in appalto o in economia, semprechè l'ammontare delle somme superi le lire duemila, vengono sottoposte alle revisioni del ministero dei lavori pubblici prima di provvedere al pagamento.

Art. 69.° Gli affari vengono direttamente comunicati al ministero dei lavori pubblici dai ministeri e dalle amministrazioni cui il contratto riguarda.

Art. 70.° Nella Ragioneria di ciascuna amministrazione centrale, compartimentale o provinciale, è tenuto un elenco dei prezzi unitari degli oggetti di cui occorra, per i vari luoghi e servizi, la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto o in economia.

Questo elenco, quanto ai prezzi dei materiali da costruzione, deve essere approvato dal ministero dei lavori pubblici.

L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti, o nelle trattative a partiti privati, o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

È fatta eccezione per le opere, i lavori e le forniture riguardanti i servizi dei ministeri della guerra e della marina, pei quali provvede l'art. 67.

Art. 71.° I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.

Pei lavori addizionali sarà sentito il Consiglio di Stato quando il loro importo superi il quinto del prezzo dei lavori principali, in analogia al disposto coll'art. 344 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 72.° Le spese di copia, bollo ed altre inerenti ai contratti sono a carico dell' appaltatore o del contraente coll' amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d' interesse esclusivo dello Stato, e esplicita convenzione, le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti avessero da farsi e copiarsi in carta libera.

I contratti sono registrati a spese, in tutto od in parte dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente a norma del particolare interesse dello Stato e dei carichi espressamente assunti dall' amministrazione rispettiva, e ciò in conformità delle disposizioni contenute negli art. 86, n. 1, e 141 della vigente legge di registro 13 settembre 1874, n. 1076.

CAPO III.

Procedimenti per gl' incanti e per le licitazioni a trattative private.

Sezione I. — Procedimento per gl' incanti.

Art. 73.° Quando si debbono fare contratti con formalità d' incanto, l' ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. L'ufficiale delegato a ricevere i contratti deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Art. 74.° L' avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l' incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l' uno quanto l' altro giorno dovranno essere feriali.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, quando l' interesse del servizio lo richiegga.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 75.° L'avviso d'asta deve indicare:

1° l' autorità che presiede all' incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al loro compimento se trattasi di lavori, il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 76.° Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire 8000; gli avvisi debbono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto nel Bollettino ufficiale della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 74.

Quando il valore dei contratti raggiunga lire 40,000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, salvo le abbreviazioni di cui sopra; e devono del pari essere pubblicati nelle città principali del Regno e nei Comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti.

Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate.

I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono

trovarsi in mano dell'uffiziale che presiede all'asta allorchè questa vien dichiarata aperta.

Art. 77.° Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, e che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti invece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'amministrazione può metterlo all'incanto.

Art. 78.° Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti, soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione (1).

Art. 79.° Sono escluse dal fare offerte, per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno resi colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

L'esclusione dovrà risultare da un atto del ministero da cui dipende il servizio pel quale è avvenuto il fatto suaccennato, e che sarà comunicato anche agli altri ministeri.

Art. 80.° Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata un ora senza che si presentino offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato al comma *a)* dell'art. 87, ne fa constare in un processo verbale che trasmette al ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 81.° Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti, salvo il caso previsto dal comma *a)* dell'art. 87.

Art. 82.° Allorchè si deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avverte che si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

(1) Art. 6 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'uffiziale che presiede può ricevere un'offerta privata per sottoporla alla deliberazione del Ministro competente ovvero per aggiudicare l'appalto se ne ha ricevuta la facoltà.

Art. 83.° Aperta l'asta l'autorità che presiede chiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto; fa dar lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza de' disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e dei capitoli d'oneri.

Nelle aste tenute secondo la lettera *a)* dell'art. 87 possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo.

Art. 84.° Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art. 85.° Durante l'asta non si riceve alcuna offerta condizionata.

Art. 86.° L'asta si tiene a candela vergine o per mezzo di offerte segrete, secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'uffiziale delegato.

Nel primo caso l'impianto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso, il *maximum* od il *minimum* cui si possa arrivare nell'aggiudicazione è previamente stabilito dal Ministro o dall'uffiziale da esso incaricato in una scheda segreta chiusa con sigillo speciale.

Questa scheda viene deposta dall'autorità che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi l'adunanza; e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette le offerte dei concorrenti.

Art. 87.° Quando l'interesse dell'amministrazione lo richiegga, il Ministro competente può anche determinare che l'asta abbia luogo:

a) mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta;

b) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare i beni mobili di cui al n. 2, dell'art. 40, o delle vendite dei cavalli di riforma, e di residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli ospizi dello Stato.

Nelle aste colla forma indicata alla lettera *a)* gli offerenti espri-

mono nella loro offerta il prezzo, da confrontarsi poi con quello indicato nell'avviso d'asta a norma del successivo art. 90; e l'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva al primo incanto.

Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce e dura fintantochè il presidente dell' asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l' aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 88.° Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all' asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 89.° Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l' incanto è dichiarato deserto. Se invece nell' ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell' asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all' atto dell'apertura della medesima.

Art. 90.° Se l'asta si fa ad offerte segrete a mente dell'art. 86, ciascun offerente rimette in piego chiuso all'autorità che vi presiede la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito.

La detta autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli stanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge ad alta ed intelligibile voce le offerte e quindi prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, l' autorità stessa

aggiudica il contratto al migliore offerente, non palesando nè indicando il prezzo stabilito nella scheda. In caso contrario, e solo allora, essa dichiara l'incanto di nessun effetto, e comunica ai concorrenti il *maximum* od il *minimum* scritto nella scheda.

Le offerte possono essere ritirate, se l'asta non fu per anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può più essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Se l'asta si fa a mente del comma *a)* dell'art. 87, l'autorità che presiede all'asta addiverrà, nel giorno ed ora stabiliti, all'apertura in pubblica seduta dei pieghi ricevuti, ed ove sia stato dichiarato che l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto, delibererà l'appalto al migliore offerente, seduta stante, stendendone processo verbale.

In quest'asta è accettabile l'offerta più vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. E se non si fossero ricevute offerte, l'incanto sarà dichiarato deserto, e si potrà procedere all'appalto a trattativa privata alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto.

Se invece sia stato dichiarato che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procederà nei modi prescritti dai primi quattro capoversi di questo articolo.

Nel caso di provviste di generi speciali, per cui sia utile nell'interesse dello Stato procedere ad unica asta e non dare pubblicità ai prezzi d'incanto, il Ministro potrà disporre che tenendosi l'asta colle forme indicate alla lettera *a)* dell'art. 87, le pervenute schede di offerta siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunzieranno, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza che sia data lettura delle singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si crederà di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 91.° Nelle aste tenute nei modi indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in pre-

senza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio.

Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100,000, s' intendono conservate in vigore le disposizioni del R. Decreto 3 maggio 1863 n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.

Qualunque sia la forma degl' incanti, le offerte fatte con telegramma non sono valide.

Art. 92.° Gli accorrenti all' asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciato da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s' intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura è unita in originale al verbale d' incanto, se è stata rilasciata in originale. Se invece l'originale della procura è stato ritenuto, dal notaio, come gli altri atti ordinari a norma della legge notarile, la persona che intende valersene deve esibirne una copia autentica, da unirsi agli atti.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste.

Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purchè l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl' incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.

Ove l' aggiudicazione abbia luogo a chi fece l' offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all' atto dell' aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da

quello del deliberamento, e nonostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.

Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.

Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la sua dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 79, e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

Quando l'offerente non faccia nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 93.° Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'uffiziale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 105 anche l'impiegato demaniale che vi intervenne.

Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito.

A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale apporrà una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'art. 76.

Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.

Nelle aste secondo il comma *a)* dell'art. 87, il deliberatario se presente sottoscriverà il verbale d'aggiudicazione definitiva, ed in sua assenza gliene sarà fatta notificazione come sopra è detto.

Art. 94.° I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla cassa dei depositi e prestiti.

Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.

Per i depositi relativi ad aste di conto dell'amministrazione demaniale, saranno osservate le speciali disposizioni in vigore.

Art. 95.° Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta, e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffizi ai quali dev'essere presentata l'offerta.

Passato codesto periodo non può essere accettata verun'altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto l'importanza del quale non ecceda lire 6000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è almeno di giorni quindici a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può indurlo fino a cinque giorni con decreto motivato da comunicarsi alla Corte dei conti, unitamente a quello di approvazione del contratto.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e dev'essere presentata all'ufficio in cui si è proceduto all'asta accompagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell'avviso d'asta.

L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 96.° Le offerte di miglioramento sono presentate all'ufficio appaltante. Possono anche essere presentate agli altri uffici designati nell'avviso di cui al precedente articolo.

Questi trasmettono le offerte a chi presiede all'asta, insieme coi documenti comprovanti l'eseguito deposito.

A parità di offerte pervenute in tempo debito la sorte decide quale fra di esse sia da accettarsi.

Nel ricevere le offerte di miglioramento gli uffici predetti si regolano come al comma ultimo dell'articolo precedente pel rilascio della dichiarazione di ricevuta.

Le offerte possono essere presentate in piego chiuso ovvero in foglio aperto.

Art. 97.° Presentandosi in tempo utile un' offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta si procede al nuovo incanto sul prezzo dell' ottenuta migliore offerta, col metodo della estinzione delle candele o di partiti sigillati, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta, il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand' anche siavi un solo offerente.

Art. 98.° Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un' ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l' appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l' incanto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

SEZIONE II. — Procedimento per le licitazioni e trattative private.

Art. 99.° I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la formalità degl' incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di semplice trattativa.

La scelta di questi due modi è determinata dall' importanza dell' oggetto, o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali regolamenti.

Art. 100.° Ha luogo la licitazione privata:

a) quando per mezzo di avvisi particolari s' invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l' oggetto della licitazione;

b) mediante l' invio, alle persone che si presumono idonee

per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia scritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla indicazione del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.

Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa seduta stante e quindi stipula il contratto col migliore offerente.

Nel secondo caso, l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, proceda in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Tale verbale dovrà essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli art. 77, 79, 80, 81 e 94.

Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

Art. 101.° Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una determinata persona.

CAPITOLO IV.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

Sezione I. — Stipulazione dei contratti.

Art. 102.° I contratti si stipulano dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati (1).

La delegazione deriva dalla legge o dal presente regolamento generale, o da speciali regolamenti approvati pei vari servizi.

(1) Parte prima dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Quando non risulti da legge o da regolamento generale o speciale, la delegazione può essere fatta nei casi speciali che occorrano, per decreto dei Ministri competenti da unirsi al contratto.

Art. 103.° I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali debbono stipularsi dinanzi ai Ministri o ai Segretari generali, o ai Direttori generali competenti.

Negli uffizi di Prefettura o Sottoprefettura, si stipulano dinanzi ai Prefetti o consiglieri delegati, e dinanzi ai Sottoprefetti.

Nelle Intendenze di finanza e nelle altre amministrazioni governative, provinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi agli intendenti, o ai direttori rispettivi.

In tutti gli altri uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi capi di essi.

Art. 104.° Nelle amministrazioni centrali, nelle Prefetture, nelle Intendenze di finanza e nelle altre amministrazioni provinciali o compartimentali, i contratti sono distesi e ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a quello di segretario. Negli altri uffizi, dall' impiegato di grado corrispondente. La nomina dell' impiegato a tale effetto seguirà per decreto del ministero o della competente autorità, la quale ne invierà copia autentica al ministero da cui dipende.

L'ufficiale pubblico che stende ed autentica il contratto, sarà il medesimo che ha autenticato i processi verbali d' incanto, salvo il caso d' impedimento.

Art. 105.° Nei contratti preceduti da pubblici incanti la stipulazione segue, a termine degli articoli precedenti e delle disposizioni di speciali regolamenti, dinanzi allo stesso funzionario che presiedette agli incanti, il quale accetta nell' interesse dell' amministrazione.

Per la validità dei contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve inoltre, a tutela dell' interesse erariale, prender parte agli incanti, ed intervenire nella stipulazione un agente dell' amministrazione demaniale, quando il valore di stima degli oggetti superi lire 2000.

Questo agente sarà di volta in volta destinato dalla Direzione generale del demanio o dall' Intendenza di finanza.

Art. 106.° I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale d'asta.

Art. 107.° I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge (1); e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.

Art. 108.° I contratti a trattativa privata possono farsi:

1° per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio quando si tratta con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione.

Si farà luogo alla successiva stipulazione del contratto, nelle forme stabilite dagli art. 102, 103 e 104, ogni qualvolta l'amministrazione lo reputi conveniente.

Art. 109.° Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

Sezione II. — Approvazione di contratti.

Art. 110.° Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati s'intendono soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione; e non sono quindi eseguibili se non dopo che sieno stati approvati con decreto del Ministro cui spetta, o dell'ufficiale da lui delegato, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti (2).

Art. 111.° Quando si tratti di oggetti che per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi (3).

(1) Parte seconda dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Primo capoverso dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1884 n. 2011.

(3) Secondo capoverso dell'art. 12 della legge suddetta.

Art. 112.° La facoltà di cui al precedente articolo può essere data preventivamente, e di regola dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti della medesima natura pei quali concorrono costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel precedente articolo.

Art. 113.° Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti e una succinta relazione.

Art. 114.° L'ufficiale incaricato della stipulazione dei contratti, a senso dell'art. 104, deve custodirli in fascicoli per ordine cronologico e tenerne speciale protocollo con rubrica alfabetica.

I contratti di qualsiasi specie non saranno mai compresi fra le carte da vendersi o da distruggersi.

Art. 115.° Il ministero può delegare l'approvazione dei contratti non stipulati nell'amministrazione centrale e sul progetto dei quali non è necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dinanzi al quale fu stipulato, salvo i casi previsti negli art. 111 e 112.

Art. 116.° I Ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti esaminano e riconoscono la regolarità della seguita stipulazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d'oneri e le altre condizioni e clausole prestabilite.

Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio di Stato, sarà necessario prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Art. 117.° I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti Ministri, non solo nel caso espresso nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anco in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 118.° I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati:

1° quando in tutto od in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato;

2° quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 117.

Art. 119.° Il decreto deve contenere le segnenti indicazioni:

1° la data del contratto;

2° il cognome e il nome del contraente;

3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altra materia del contratto;

4° la somma intiera cui rileva il contratto stipulato;

5° il capitolo del bilancio al quale deve applicarsi così l'entrata come la spesa del contratto.

Art. 120.° Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti quantunque riconosciuti regolari.

Art. 121.° I decreti di approvazione dei contratti saranno trasmessi alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Vi saranno uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto come le perizie e i capitoli d'oneri, il parere o i pareri del Consiglio di Stato, gli atti di incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario all'esame e al riscontro domandato per legge alla Corte dei conti.

Art. 122.° Alla fine d'ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrati.

Per ciascun contratto s'indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso, per quali ragioni tra quelle indicate nei precedenti art. 39 e 40 (1).

Si farà speciale menzione dei motivi delle divergenze tra gli avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del Ministro.

SEZIONE III. — Esecuzione dei contratti.

Art. 123.° Allorchè i contratti sono divenuti eseguibili ai termini degli art. 110 e 111, i Ministri o gli uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Art. 124.° Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si sta-

(1) Art. 10 della legge 16 febbraio 1884, n. 2016.

biliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono rivolgersi all'autorità competente per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

Art. 125.° Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte nè alcun'altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dal Ministro competente nei modi di regola.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, sarà tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

CAPO V.

Dei servizi ad economia.

Art. 126.° Con speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati per ciascuna amministrazione i servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, e verranno stabilite le norme e le discipline da osservarsi (1).

Art. 127.° Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti speciali è necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato, semprechè la spesa da farsi ad economia superi lire 4000.

Quando la spesa era preveduta in una somma non maggiore di lire 4000, ed il fatto provi che la somma non basti, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere (2).

(1) Parte prima dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(2) Parte seconda dell'art. 16 della legge suddetta.

CAPO VI.

Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Art. 128.° Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia sono soggette a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai regolamenti speciali pei diversi servizi, salva la disposizione dell' art. 363 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 129.° Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.

Art. 130.° I regolamenti speciali accennati nei precedenti articoli 124 e 126, oltre alle cautele e norme ivi additate, determineranno pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime (1).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro
A. MAGLIANI

Legge che modifica l'art. 4 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato in data 17 febbraio 1884.
N. 4713.

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. All'art. 4 del testo unico di legge sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884, n. 2016, è sostituito l'articolo seguente:

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma di incanti:

(1) Omettiamo tutto il resto perchè concerne propriamente ed esclusivamente la amministrazione dello Stato e non ha rapporti con quelle dei Comuni.

1° per l'acquisto di cose la di cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3° per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, quando il ministero giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'art. 16;

4° per le provviste di materie e derrate che per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

5° pei prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

6° per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

7° quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo; nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

L'acquisto dei tabacchi esteri potrà esser fatto dall'amministrazione direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri col mezzo di funzionari a ciò delegati dal Ministro di Finanza, volta per volta che occorra procedere agli acquisti, intendendosi non applicabile a questi speciali acquisti il disposto dagli art. 9 e 12.

Al conto consuntivo d'ogni anno saranno allegati: il decreto di nomina dei delegati, i contratti stipulati colla indicazione delle quantità di tabacchi acquistate e dei prezzi fatti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 14 lugtio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

CAPITOLO TERZO

FINANZA

Il sistema tributario comunale è regolato dagli art. 147 e 148 della legge comunale e provinciale e dalle leggi seguenti.

DAZIO DI CONSUMO

Legge 3 luglio 1864, N. 1827.

Art. 1.° É imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell' alcool, dei liquori e delle carni, secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.° È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gazzose secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge.

Ai diritti doganali per l' introduzione dall'estero di questi prodotti, sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all' interno.

Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo, sarà restituita la tassa pagata all' interno colle norme che verranno fissate per decreto reale.

Art. 3.° Per l'applicazione della tariffa *A,* i comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati, si dividono in comuni chiusi e in comuni aperti.

Art. 4.° Sono comuni:

di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;

di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti;

di terza classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti;

di quarta classe quelli di una popolazione agglomerata da 8001 a 20,000 abitanti;

di quinta classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 801 abitanti.

Di questa divisione, si farà constare per decreto reale.

Art. 5.° I comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

I comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

Le porzioni pei comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai comuni aperti.

Art. 6.° Il dazio sul consumo si riscuote nei comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati alla tariffa, nel recinto daziario del comune.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti, colle garanzie e norme da determinarsi.

Per le bestie bovine macellate introdotte nei comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione, nei termini e modi determinati dal regolamento.

Art. 7.° Se nel comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori; il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

È permesso di tenere in deposito in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del comune.

Art. 8.° Pei comuni aperti, e per le porzioni dei comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto, comunque fatta, del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione

delle carni, e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri comuni.

Per gli effetti della presente legge, non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino, e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Art. 9.° Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un comune, macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.

Art. 10.° La riscossione delle tasse indicate agli art. 1 e 2 sarà fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

La riscossione dei dazi di consumo pei comuni aperti, e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra ed acque gazzose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori, esercitata nei comuni chiusi (art. 7) potrà farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa una ricevuta, ossia bolletta, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Art. 11.° Per la tassa, per le multe e per le spese, l'erario ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti.

Art. 12.° L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, e da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l' impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 13.° È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati.

Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i

combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati.

Ai comuni chiusi è fatta pure facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo, e della tassa addizionale a quella governativa, che i comuni possono imporsi.

Art. 14.° Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato, dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei comuni, per la decisione delle relative controversie per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.

Art. 15.° Le tasse in pro dello Stato, imposte dalla presente legge, sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

La riscossìone pei dazi comunali nei comuni chiusi, e degli addizionali nei comuni aperti, si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

Art. 16.° È concesso ai comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i comuni.

Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i comuni possono fare degli appalti.

Art. 17.° La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi comuni, i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sarà lecito ai comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'art. 13 e d'accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pa-

gata la tassa prescritta dalla presente legge per uva, mosto, o vino immesso in un comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'art. 19.

Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate, per gli effetti della presente legge, a quelli degli agenti governativi.

Art. 18.° Quando nell'amministrazione del dazio consumo il Governo succeda al comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio, con quelle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Art. 19.° Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi;

2° pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi;

3° per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei comuni aperti;

4° per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;

5° per i modi di abbonamento e di appalto;

6° per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali del Governo al comune e viceversa.

Art. 20.° Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifichi quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Art. 21.° Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge, ed alle discipline del relativo regolamento, sarà punita con multa da 5 a 150 lire.

Art. 22.° Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all' incanto coll' intervento dell'autorità competente.

Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, mediante deposito in denaro, o garanzia per l' ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

Art. 23.° I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica di alcool dell'acquavite, e dei liquori nei comuni chiusi, e quelli di esercizio nei comuni aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza.

Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno, e nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.

In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll' intervento dell' autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll' assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratta di contravvenzioni flagranti.

Art. 24.° L' azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

Art. 25.° Gli art. 80 e seguenti, sino al 91 inclusivo del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali.

Avvertenza. — Viene omessa la pubblicazione delle tariffe *A* e *B*, che andavano annesse alla presente legge, poichè le medesime furono interamente abrogate dal legislativo decreto che segue.

Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018.

Art. 1.° L' imposta a pro dello Stato, instituita colla legge 3 luglio 1864, N. 1827, sul consumo del vino, dell' aceto, dell' alcool, dell' acquavite, dei liquori, della carne, si estenderà cominciando

dal 1° gennaio 1867, alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego, strutto bianco e allo zucchero.

Sono sostituite le annesse tariffe, allegato *A*, firmate d' ordine Nostro dal Ministro delle finanze, a quelle che andavano unite a detta legge.

Nella esportazione dei comuni per l' estero dei prodotti compresi nella predetta tariffa, sarà restituita la tassa pagata all' interno colle norme che verranno stabilite con decreti reali.

Nell' uscita dei comuni chiusi le disposizioni dell' art. 17 della legge 3 luglio 1866 sovracitata, circa la restituzione del dazio dell' uva, mosto e vino, sono applicate anche agli olii ed alle olive, con quelle cautele che saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 2.° Per l' applicazione delle nuove tariffe, i comuni sono divisi in quattro classi, e per la riscossione dei dazi in esse determinati, è mantenuta la distinzione dei comuni chiusi e dei comuni aperti.

Art. 3.° Sono comuni di prima classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50,000 abitanti.

Sono comuni di seconda classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50,000.

Sono rispettivamente comuni di terza e quarta classe quelli che per la legge 3 luglio 1864, N. 1827, erano di quarta e quinta classe.

Conseguentemente le prescrizioni dei due primi capoversi dell' art. 5 di detta legge non sono applicabili che ai comuni delle prime tre classi.

Si applicheranno alla quarta classe le disposizioni dell' art. 5, stabilite pei comuni di quinta classe.

Art. 4.° Gli animali che nascono nei comuni chiusi, sono considerati riguardo all' imposta come animali che vi entrano.

Si estenderà il dazio anche alle farine macinate entro la linea daziaria dei comuni chiusi, quando venga dichiarato che sono destinate per la consumazione locale.

La stessa disposizione si applicherà agli olii ed ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario.

Sarà provveduto con apposito regolamento al modo di accertare la quantità delle farine, olii e vini prodotti nell' interno dei comuni chiusi, destinati all' interna consumazione.

Art. 5.° L' art. 8 della legge suddetta è applicabile a tutte le carni annoverate nella nuova tariffa.

Art. 6.° I Consigli comunali possono imporre una tassa addi-

zionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 1, ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per cento sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale non potrà oltrepassare il 30 per cento della principale, salvo per la farina, pane, pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo.

Potrà inoltre il Governo del re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della deputazione provinciale.

Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda dei municipi, previo il parere della camera di commercio e sentito il Consiglio di Stato, aggiungere altre materie di consumo locali a quelle sopra indicate sulle quali possano imporre una tassa i comuni.

Art. 7.° Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, N. 1827, che non siano espressamente modificate col presente decreto.

Art. 8.° I comuni attualmente convenuti col Governo pei dazi di consumo, avranno diritto di ottenere una proroga del loro contratto per un biennio, a datare dal 1 gennaio 1867, estendendolo anche a nuovi dazi purchè paghino un canone che pei comuni chiusi non sia inferiore a vent'uno decimi, e per gli aperti ai diecisette decimi del canone che ora corrispondono.

I comuni già convenuti col Governo per un minimo, colla divisione delle eccedenze dovranno pagare almeno il 5 per cento di più del nuovo canone totale di cui al capoverso precedente.

Ove però qualcuno di essi ricusasse la convenzione, il Governo potrà provvedere alla riscossione anco mediante appalti provinciali.

Pel comune di Firenze il nuovo contratto sarà basato anco sull'ampliamento della nuova circoscrizione daziaria e sull'andamento della sua popolazione.

Per gli altri comuni, ad eccezione di quello di Torino, per cui venne specialmente provveduto, si terrà per base della loro classe la popolazione accertata ufficialmente il 31 dicembre 1861, senza farsi carico degli eventuali aumenti e diminuzioni posteriori.

Art. 9.° Pei comuni, nei quali la riscossione dei dazi di consumo è stata ceduta alla società dell'appalto generale, il Governo potrà affidare alla società stessa anche la riscossione dei nuovi dazi, dovendo in questo caso la società concessionaria pagare così

pei comuni chiusi, come pei comuni aperti, quel maggior canone che sia in giusta proporzione colle variazioni delle tariffe portate dal presente decreto.

Art. 10.° In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreto reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i comuni o gli appaltatori dei dazi in confronto degli introiti medi dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

A coloro che abusino di codesta esenzione, saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

Art. 11.° Sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, potrà se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato, o dei comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie doganali ed alle guardie comunali, che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre leggi penali.

Allegato A.

Tariffa del dazio interno di consumo.

	COMUNI			
	CLASSE			
	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª
BEVANDE				
Vino ed aceto in fusti. . . . . l'ettolitro	7.—	5.—	4.—	3 50
» in bottiglie . . . . l'una	0.15	0.15	0.05	0.05
Il vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto pagano la metà del vino.				
Mosto (nei soli comuni chiusi) . . . l'ettolitro	5.5	4.—	3.—	2.50
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (nei soli comuni chiusi) . . . . il quintale	3.50	2.50	2.—	1.50
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac . . . . . . l'ettolitro	24.—	16.—	12.—	9.—
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, e liquori . l'ettolitro	40.-	30.—	20.—	16.—
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie. l'una	0.60	0.50	0.40	0.30
CARNI				
Buoi e Manzi . . . . , . per capo	40.—	30.—	25.—	20.-
Vacche e tori . . . . »	25.—	20.—	17.	14.—
Vitelli sopra l'anno . . . . »	22.—	16.—	14.—	12.—
» sotto l'anno . . . . »	12.—	10.—	8.—	6.—
Maiali . . . . »	16.—	12.—	10.—	8.—
» piccoli da latte . . . . »	5.—	4.—	3.—	2.
Agnelli, capretti, pecore e capre . . »	0.50	0.40	0.30	0.25
Carne macellata fresca . . . . . . il quintale	12.50	10.—	8.—	6.—
» salata, strutto bianco . . . »	25.—	20.—	17.—	14.—
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, diminuito del 20 per cento, in quei comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.				
FARINE E RISO *(nei soli Comuni chiusi)*				
Farine di frumento, pane e paste. . il quintale	2.—	1.80	1.60	1.40
» pane e paste d'ogni altra specie »	1.40	1.20	1 —	0.90
Riso . . . . »	2.—	1.80	1.—	1.40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso				
OLIO E BURRO *(nei soli Comuni chiusi)*				
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali . il quintale	8.—	7.—	6.—	5.—
Olio minerale, sego . . . . »	4.-	3.50	3.—	2.50
Frutti e semi oleiferi . . . . , . . »	2.—	1.75	1.50	1.25
ZUCCHERO *(nei soli Comuni chiusi)*				
Zucchero . . . . il quintale	10.—	8.—	6.—	4.—

Allegato L *della legge 11 agosto 1870, N. 5784.*

Art. 1.° Gli art. 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, N. 1827, sono applicabili solamente ai comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari di comuni aperti la cui popolazione complessiva non sia inferiore a diecimila abitanti.

Per questi consorzi e per le suddette porzioni di comuni chiusi la tariffa del dazio governativo non potrà essere diminuita.

La riscossione dei dazi nei comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 2.° Ai comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone (1).

Art. 4.° Dove, per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo affidare ai comuni chiusi la riscossione per abbuonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e comunali dei comuni contermini sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbuonamento, colle sue condizioni rispetto ai comuni interessati, sarà stabilito per decreto reale, sentiti i comuni stessi, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

In questo caso i depositi nei comuni aperti soggetti all'abbuonamento saranno sottoposti a speciali discipline da stabilirsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 5.° È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino, e litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura d'un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode.

È soggetta a dazio nei comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

In tali casi sono solidamente tenuti al pagamento del dazio

(1) Si omette il primo, secondo e terzo alinea di questo stesso articolo e l'art. 3 perchè riflettono un'epoca anteriore.

tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.

Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.

Art. 6.° Il dazio di consumo a prò dello Stato all' introduzione degli alcool, acquavite e liquori nei comuni chiusi, ed all' immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei comuni aperti è dovunque stabilito:

a) per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, in lire 8 per ettolitro;

b) per quelli a più di 59 gradi di detto alcoolometro e pei liquori in lire 12 per ettolitro;

c) per quelli introdotti in bottiglie è sempre di centesimi 20 per bottiglia.

Art. 7.° È instituita a pro dello Stato una imposta sulla fabbricazione degli alcool, in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

È esente da imposta la rettificazione e trasformazione qualunque di alcool, pel quale fu pagata la tassa di produzione.

Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno.

Art. 8.° Ai diritti doganali per l' importazione dall'estero delle bevande distillate sarà aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sarà di centesimi 20 l'una.

Per le miscele, il cui ingrediente principale sia l'alcool, la sopratassa sarà sempre di lire 20 l'ettolitro.

Tale sopratassa si riscuoterà anche sulle quantità introdotte nelle città franche e nei porti franchi, a meno che non si tratti di semplice transito.

Art. 9.° Nell' applicazione della multa al contrabbando per illegale importazione di bevande distillate, si terrà conto anche di detta sopratassa.

Art. 10.° Nell' esportazione dell' alcool sarà restituita la tassa pagata all' interno nella ragione di lire 16 l'ettolitro qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro, e sia in quantità non inferiore a cinque ettolitri.

Il Governo provvederà alla restituzione della tassa per l'alcool che consti aggiunto ai vini che si esportano all' estero in botti e in quantità non inferiore a trenta ettolitri, nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11.° I Consigli comunali possono imporre:

a) una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a prò dello Stato sino al 50 per cento del medesimo;

b) un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore.

Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale previo avviso della camera di commercio, dovranno essere approvate con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso.

Art. 12.° I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale sull' alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario, e destinato ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa accennata nell'art. 6.

Art. 13.° La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei comuni aperti contermini ai comuni chiusi, e nelle porzioni dei comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e a lire 2 negli altri comuni aperti.

Questa tassa non sarà bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti da tassa.

Art. 14.° La legge 3 luglio 1864, N. 1827, ed il legislativo decreto 28 giugno 1866 sui dazi interni di consumo e sulle tasse di fabbricazione della birra e delle acque gazzose, sono conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. 15.° È data facoltà ai comuni chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del regno. Tutte le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni gli saranno rimborsate dai rispettivi comuni interessati.

Art. 16.° Con decreto reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate:

1° le norme per la determinazione e per il modo di riscossione dell'imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici, col ragguaglio della tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac;

2° le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale imposta, anche mediante abbuonamento coi fabbicatori, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene d'applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge e dal legislativo decreto succitati;

3° le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l'alcool da prodotti accessorii all'agricoltura, esercitando tale industria in dettaglio;

4° le norme per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie dei comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee;

5° le norme per la formazione dei consorzi dei comuni aperti;

6° le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei comuni aperti e nei territori dei comuni chiusi al di fuori del recinto daziario.

Tassa sul valore locativo.

Decreto legislativo 28 giugno 1866 N. 3023.

Art. 16.° La facoltà concessa ai comuni dall'art. 118 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze (1).

Art. 17.° L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione nel comune una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui quand'anche non occupi o solo rade volte, la sua casa od il suo appartamento.

Se la casa od appartamento serve in parte a pubblico ufficio, a scuola, ad istituto di beneficenza, ad opificio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli

(1) Art. 147 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino, che se ne rivarranno sugli inquilini o subinquilini.

Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

Art. 18.° Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni.

Art. 19.° La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduare la tassa dentro il limite di 4 a 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti.

Art. 20.° Quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria, giungano cemplessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non ottenendone speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo.

Tassa di famiglia o di fuocatico e sul bestiame.

Legge 26 luglio 1868 n. 4513.

L'art. 8 della detta legge stabilisce:

« Le facoltà accordate ai comuni dall'art. 16 della legge 28 giugno 1866 n. 3023, vengono estese eziandio ad imporre nei rispettivi territori le seguenti tasse:

a) tassa di famiglia o di fuocatico;

b) tassa sul bestiame.

I regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno per ciascuna provincia essere deliberati dalle deputazioni provinciali ed approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Prima di concedere ad un comune la speciale autorizzazione, di cui è parola nell'art. 20 della legge 28 giugno 1866 n. 3823, le

deputazioni provinciali dovranno verificare che il comune medesimo abbia applicato o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla legge attuale. »

Tasse e provvedimenti diversi.

Legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato O.

Art. 1.° Alle facoltà accordate ai comuni nell'art. 118 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Art. 2.° Sono assegnate ai comuni le tasse stabilite nei n. 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 e contemplate nell' articolo terzo della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti.

Art. 3.° I comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche o private e sui domestici.

Art. 4.° La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori o concessionari di vetture sì pubbliche che private, tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui.

Art. 5.° La tassa sulle vetture private che siano fregiate di stemmi ed emblemi gentilizi potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private.

Le gondole e barche di lusso sono parificate alle vetture.

Art 6.° La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel comune più popoloso.

Art. 7.° Nascendo contestazioni fra comuni della medesima provincia, deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagato in due comuni diversi.

Se i comuni appartengono a provincie diverse, deciderà con suo decreto il Ministro dell' interno.

Art. 8.° I comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa.

Art. 9.° La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870 è ceduta ai co-

muni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi.

Lo Stato restituirà ai comuni le somme riscosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione.

Art. 10.° La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

Art. 11.° La tassa sarà pagata nel comune dove si ha la residenza.

Art. 12.° Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici.

I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 13.° È abrogato il decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli art. 11 e 12 del decreto predetto.

Art. 14.° A cominciare dal 1° gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle provincie quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna provincia.

Art. 15.° È accordato un compenso ai comuni sull'erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873, pagabile in rate semestrali ed eguale al 30 per cento della massima somma che essi potevano sovraimporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovraimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si siano valsi del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla presente legge e di una almeno delle altre tasse loro concesse col decreto legislativo del 22 giugno 1866 e con la legge del 26 luglio 1868; nè potranno i Prefetti rendere esecutorio il ruolo della sovraimposta sulla fondiaria in quella parte che eccede il limite fissato dalla legge,

se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette.

Art. 16.° (1) A partire dal 1° gennaio 1871 sono classificate tra le spese obbligatorie dei comuni:

1° La metà delle spese pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle provincie siciliane, ad eccezione degli ispettori che rimangono a tutto carico dello Stato.

Tale concorso sarà però solo del quarto della spesa per il primo anno;

2° Le spese per la vaccinazione nei comuni delle provincie toscane;

3° Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri, nei comuni delle provincie venete e di Mantova.

Art. 17.° La quota dei comuni pel riparto della spesa relativa ai militi a cavallo, sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza, per ogni sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai comuni si seguiranno le disposizioni dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865 (allegato *B*).

Occorrendo di variare il ruolo organico si seguiranno le disposizioni dell' art. 24 della legge sopra citata, ma a luogo dei comuni saranno intese le Deputazioni provinciali.

Art. 18.° Le spese della conservazione del *virus* (vaccino) passeranno fra quelle obbligatorie della Provincia, e la conservazione del vaccino sarà fatta a cura della Deputazione provinciale. Sarà permesso alle provincie di costituire dei consorzi a questo effetto.

Nuove tasse e provvedimenti diversi.

Legge 14 giugno 1874, N. 1961.

Art. 1.° Dal 1° gennaio 1875 cessa di avere effetto la disposizione dell'art. 14 dell'alleg. *O* della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Art. 2.° Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro debbono avere per oggetto servizi ed uffizi di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

(1) Modificato dall'art. 272 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

Art. 3.° L'aumento dei centesimi addizionali sull' imposta fondiaria, oltre il limite massimo fissato dalla legge, e salva la disposizione dello alinea dell' art. 15, alleg. *O* della legge 11 agosto 1870, n. 5784, non sarà concesso ai comuni dalla Deputazione provinciale, se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

Trattandosi di spese obbligatorie la Deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge.

Art. 4.° Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori ed acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

Art. 5.° I bilanci comunali e ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l' imposta, non potranno mai essere resi esecutori a sensi dell'art. 133 e dell'art. 134 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, se non venti giorni dopo la loro presentazione al Prefetto o al Sottoprefetto.

Art. 6.° Il n. 2 dell'art. 139 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è modificato come segue:

2° Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino la imposta, ove siavi reclami di contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventi esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 7.° La facoltà concessa ai comuni dalla seconda parte dell'art. 192 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, di ricorrere ai Prefetti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l' imposta, è accordata, quando i comuni ricorrenti insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle pro vincie, o siano in numero non minore di dieci.

Art. 8.° Dal primo gennaio 1875 cessa di essere obbligatoria pei Comuni la spesa della Guardia nazionale.

Con altra legge sarà provveduto al riordinamento della milizia comunale a carico del Governo.

Art. 9.° I comuni avranno la facoltà di tassare con applicazione di bolli le fotografie che sono messe in vendita. Detti bolli saranno graduali da 5 a 50 centesimi.

Art. 10.° I comuni avranno facoltà d' imporre una tassa sopra le insegne e qualsiasi forma d' avvisi o indirizzi relativi all' esercizio di professioni, industrie e commerci.

La tassa potrà essere stabilita da centesimi 5 a centesimi 50 per ogni lettera scritta nell' insegna, e da cent. 10 a lire 1 per ogni altro segno, fregio, stemma o emblema.

La tassa potrà essere del doppio per le insegne scritte in lingua straniera.

Art. 11.° Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l' applicazione delle tasse di cui gli art. 9 e 10 della presente legge.

I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date dal decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 12.° I comuni terranno gli atti dello Stato civile in registri stampati con moduli che saranno stabiliti con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il Regno.

Art. 13.° L' avvocazione allo Stato dei 15 centesimi sui fabbricati di cui all' art. 1, sarà fatta in tre anni, a partire dal primo gennaio 1875 per una terza parte in ciascun anno.

Ordiniamo ecc.

Riordinamento dell 'imposta fondiaria.

Legge 1° marzo 1886, N. 3682. (1)

Art. 1.° Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1° Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

2° Di perequare l' imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti:

(1) Questa legge viene riprodotta interamente attesa la sua importanza generale, sebbene non abbiano attinenza diretta colla nostra materia che gli articoli 50, 51, 52 e 53.

Art. 2.° La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all' imposta fondiaria.

Art. 3.° Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'amministrazinne del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitazione del lavoro.

Le mappe catastali esistenti, e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Art. 4.° Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) Dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) Delle proprietà comprese nei singoli comuni.

Art. 5.° La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll' intervento dei possessori interessati, o loro rappresentanti, da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Art. 6.° La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della commissione stessa, in contraddittorio coi

rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco. L'assenza loro non sospenderà il corso delle operazioni.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolute dalla commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse, e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il comune, l'altro presso l'amministrazione catastale.

Art. 7.° Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati, se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al demanio dello Stato.

Art. 8.° Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 9.° La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Art. 10.° Di regola, ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle giunte tecniche o delle commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Art. 11.° La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali (art. 14).

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Art. 12.° I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè a deterioramenti intenzionati a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.

Art. 13.° Ogni particella sarà considerata da sè, senza rignardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali e a rapporti personali del possessore.

Art. 14.° La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disagio medio della carta e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Commissione centrale, di cui all'art. 23, sentite le commissioni provinciali, potrà, in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criteri:

1° Le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

2° Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

3° Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;

4° Una quota per le spese d'amministrazione;

5° Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile anche dei danni provenienti dalle innondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale e pei terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici propri di quelle contrade.

Art. 15.° Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessorii, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) All'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) Al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) Alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Art. 16.° Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Art. 17.° Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni da pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'art. 15, come accessorii dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) Ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) Alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*:

c) Alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Art. 18.° Presso il ministero delle finanze sarà istituito un ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Art. 19.° Per le operazioni di stima saranno istituite giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministro delle finanze, e per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate, e di un Presidente nominato dal Ministro delle finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.

Art. 20.° L'ufficio generale del catasto regolerà i lavori delle giunte tecniche per la uniformità dei criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

Art. 21.° L'applicazione delle qualità e classi sarà fatta da periti catastali, assistiti dalle commissioni censuarie comunali.

Art. 22.° Saranno istituite commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Art. 23.° Le commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria, alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto, un numero di maggiori contribuenti all'imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

Le commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle finanze e presieduta da esso, o da un vicepresidente da lui delegato.

Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della magistratura giudiziaria.

Il numero dei componenti queste commissioni sarà determinato nel regolamento.

Art. 24.° Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal regolamento, l'ufficio di membro delle commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 25.° Nel caso di mancanza delle nomine demandate ai Consigli comunali e provinciali nell'art. 23, sarà provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro delle finanze.

Art. 26.° Le giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla commissione provinciale, notificando a ciascuna commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.

Art. 27.° Contro le proposte delle giunte tecniche le commissioni comunali potranno reclamare alla commissione provinciale, tanto in via assoluta quanto in via comparitiva, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla giunta tecnica e alla commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Art. 28.° La commissione centrale, avuti i reclami delle commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle giunte tecniche e delle commissioni provinciali, e sentito l'ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla commissione centrale le commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparitiva, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla commissione medesima.

Questa, sentito sui reclami ricevuti il voto dell'ufficio generale

del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

Art. 29.° Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, sull' applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'amministrazione del catasto, e la commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti, in singoli comuni, nell'applicazione delle qualità e classi.

Art. 30.° I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col regolamento.

Art. 31.° Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo.

Art. 32.° Le giunte tecniche, le commissioni censuarie, i loro delegati e i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Art. 33.° Costituiscono il catasto:

1° La mappa particellare;

2° La tavola censuaria;

3° Il registro delle partite;

4° La matricola dei possessori.

Art. 34.° Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Art. 35.° Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale:

In aumento:

1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani:

3° Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione:

1° La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;

3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni. Tutto ciò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

Art. 36.° La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

Art. 37.° Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

Art. 38.° Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Art. 39.° Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

Art. 40.° Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) Le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le giunte tecniche;

b) Le spese necessarie per le rispettive commissioni provinciali;

c) I locali coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei comuni:

a) Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;

b) Le spese necessarie pelle rispettive commissioni comunali;

c) I locali, coi relativi mobili, e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) Le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rìspettivi possessori.

Art. 41.° Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi, saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge, allo scopo, riconosciuto e attestato dalle commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora ii valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio, a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Art. 42.° Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà

proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili.

Art. 43.° È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente, di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'art. 38.

Art. 44.° Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento modenese, ordinato colla legge 4 gennaio 1880, numero 5222 (serie 2.ª).

Art. 45.° I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 46.° Compiute tutte le operazioni catastali, si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepàssasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percette per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei comuni nei quali la imposta per effetto dell'applicazione della nuova aliquota supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Art. 47.° I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge, e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la dimanda sarà accolta, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto reale in via provvisoria, l'aliquota di imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

Art. 48.° Fino all'applicazione del nuovo catasto l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'erario, restando così derogato all'art. 12 della legge 14 luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili, e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono non pertanto abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimente abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizioni dell'imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, se non in quanto la imposta sui detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

Art. 49.° Il primo decimo di guerra aggiunto al principale della imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1° gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1° luglio 1887.

Il terzo decimo cesserà col 1° luglio 1888.

Art. 50.° La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865 (1), n. 2248, alla imposta era-

(1) Ora legge 10 febbraio 1889.

riale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato che per legge speciale.

Art. 51.° Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie.

Art. 52.° I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci, purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria, e quanto ai Consigli provinciali, per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Restano ferme le condizioni richieste dall' art. 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*, e quelle dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1961.

Art. 53.° Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell' imposta fondiaria provinciale fissati dagli art. 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

Art. 54.° Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del Regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano, autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, n. 3904 (serie 2.ª).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto ricensimento in quei territori nei quali al 1° gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono la disposizione del quarto alinea dell' art. 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I comuni del compartimento Ligure-piemontese che, colle leggi

29 giugno 1882 e susseguenti di proroga vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Riscossione delle imposte dirette

Legge 20 aprile 1871, N. 192.

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1.° La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, a termini della presente legge.

Art. 3.° L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento. Il contratto deve riportare la approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Art. 4.° I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro

(1) Omessi gli art. 2, 13, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69, 71 e 82, perchè modificati colle leggi 30 dicembre 1876 e 2 aprile 1882, successivamente riportati.

delle finanze di concerto con quello dell' interno, sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 5.° L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal Sindaco, e dei quali l' esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell' intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette a favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l' aggio stabilito per la imposta principale.

Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate, ai termini del 2° comma dell'art. 80.

Art. 6.° Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l' Intendente delle finanze fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d' asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 7.° Gli avvisi indicano il comune o i comuni in cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell' aggio sulla quale deve aprirsi l' asta è annunziata negli avvisi d'asta.

Art. 8.° L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, coll'assistenza di un delegato governativo.

Art. 9.° L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel

caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.

Art. 10.° L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e nel caso di consorzio i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 11.° Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il Prefetto dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini assegnati tanto nel presente articolo, quanto nell'art. 6.

Art. 12.° Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'art. 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

Art. 14.° Non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio; i Ministri dei culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o della rappresentanza consorziale, o coi segretari dei comuni interessati.

Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcune delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge, o che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, e hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pene criminali o a interdizione dai pubblici uffici; i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.° Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado

coll'esattore non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 16.° L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul Debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali o provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

Oltre alla cauzione, l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto.

Art. 17.° La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammesso per nove decimi del detto valore.

Art. 18.° Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso dell'esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione della

esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore, è in facoltà del Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, di dichiarare decaduto l'esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'esattore medesimo.

Art. 19.° La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale; spetta al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, di riconoscerne l'idoneità.

Art. 20.° Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziali, a reso noto al pubblico.

Art. 22.ª L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 24.° Nella prima metà di gennaio i Sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 25.° Inoltre gli esattori dovranno, nella seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Art. 26.° In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'art. 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27.° Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od il collettore non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'art. 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle finanze, e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

Art. 28.° Dei pagamenti fatti l'esattore lascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice.

Art. 29.° L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contributo però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Art. 30.ª I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovnto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 31.° Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Art. 32.° Le scadenze dalle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli art. 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.

Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Capitolo I. — Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 33.° Trascorso inutilmente il termine di cinque giorni fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune, nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34.° L'atto di pignoramento redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede alla esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo o dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore e se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al Sindaco.

Art. 35.° Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal Sindaeo.

I messi che contravvengono al disposto di quest' articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 36.° L' esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e non trovandosi chi assuma l' incarico, si nomina dal Sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore.

Art. 37.° Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all' sssegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omesso però il precetto e la necessità dell' intervento dell'usciere.

L' esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l' obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Le disposizioni di quest' articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all' affittuario od inquilino di un atto contenente l' ordine di pagamento all' esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore.

Art. 38.° Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell' articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto che si apre sul prezzo di stima.

L' incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato.

L' avviso indica il giorno, l' ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello di cni è pubblicato l'avviso.

Art. 39.° Il segretario comunale o un suo delegato assiste all' incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o suo delegato e del banditore.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l' incanto vada deserto in tutto od in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo; nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l' offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell' ufficiale incaricato della vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 40.° Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della Pretura.

La distribuzione del prezzo tra l' esattore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del codice di procedura civile.

Però il Pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 41.° Ove l' esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l' affittuale o l' inquilino dovrà pagare l' ammontare del debito d' imposte, degli accessorii e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. 42.° Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall' inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti pel fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del codice civile.

Capitolo II. — Dell'esecuzione sugli immobili.

Art. 44.° L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome e cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione e il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli art. 53 e 54;

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di cinque giorni.

Art. 45.° L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

Art. 46.° Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia; ed è affisso alla porta esterna della pretura, a quella della casa del comune, nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

Art. 47.° Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48.° L'avviso d'asta deve essere notificato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai cre-

ditori ipotecari domiciliati nel comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi, dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al Sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del n. 2 dell'art. 1987 del codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, come all'art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 49.° Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare nè i beni, nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'esattore, il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 50.° Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabibilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario, di cui agli art. 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritto dall'art. 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso viene inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

Art. 51.° Il Pretore presiede l'asta assistito dal cancelliere.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'art. 663 del codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal Pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 52.° Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intiero prezzo e salvi gli effetti dell'art. 57.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di

tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

Art. 53.° Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il Pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della Pretura, ed a quella della casa del comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.

Art. 55.° Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Capitolo III. — Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 58.° I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette, da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

Gli esattori delle tasse degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Art. 59.° L'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re.

Art. 60.° L'esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sovra indicati senza bisogno di procura.

Art. 61.° La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 62.° Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco.

Art. 63.° Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

Il Pretore provvederà in conformità all'art. 647 del codice di procedura civile.

Art. 64.° I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizioni che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'art. 646 del codice di procedura civile.

Art. 66.° L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessorii di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Art. 67.° Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l'esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'art. 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria, nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'art. 48 e senza correspettivo.

Art. 68.° Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della Pretura per gli immobili, si trasmette entro 10 giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte.

Art. 70.° Le tasse degli atti giudiziari, che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari, colla diminuzione d'una metà.

Art. 72.° Chiunque si creda gravato dagli atti dell' esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all' Intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal Prefetto.

Art. 73.° Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l' esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute.

Art. 74.° L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettese nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 75.° Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll' obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal Prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell' intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. 76.° Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia.

Art. 77.° Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal Prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinc., salva l'approvazione del Ministro delle finanze.

Non riuscendo l' incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d' asta, l' aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra la terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l' approvazione del Ministro delle finanze.

Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dal ricevitore, il Ministro delle finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza, provvede a carico della provincia.

Art. 78.° Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono pei ricevitori provinciali rispetto alla provincia, ma le facoltà esercitate dal Prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle finanze pei ricevitori provinciali.

Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

Art. 79.° Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 80.° Entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del comune le imposte e sovraimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura, non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Art. 81.° In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore.

Art. 83.° Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'art. 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli 8 decimi delle non fondiarie. e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Art. 84.° In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall' Intendenza di finanza o dalla Deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso.

Art. 85.° L' esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia.

Art. 86.° L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto, se si tratta della cauzione dell' esattore, e del Ministro delle finanze, se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l' esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 87.° L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili od immobili del debitore nella provincia;

O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso il Governo, esonerando l' esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del regno abbia beni mobili o immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mo-

biliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a 15 giorni dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l' amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all' esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Art. 88.° I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali.

Art. 89.° Il ricevitore, il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell' esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell' art. 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Art. 90.° L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all' agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Art. 91.° Stanno a carico dell' esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4.

Art. 92.° L'aggio dell' esattore e del ricevitore si aggiunge nei

ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il comune e la provincia.

Art. 93.° L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza correspettivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell' esercizio quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può più continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare la esattoria o la ricevitoria terminato l'anno in corso; quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Art. 94.° Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi e dei regolamenti.

Art. 95. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso coi crediti del comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Art. 96.° Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il Prefetto, sopra richiesta dei comuni interessati, o anche di ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Questa disposizione si applica pure al ricevitore al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle finanze, sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche di ufficio.

Art. 97.° La procedura stabilita dalla presente legge per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Art. 98.° In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il Prefetto, sentita la Deputazione provin-

ciale, e per la provincia il Ministro delle finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza.

Art. 99.° Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, semprechè non occorrano atti giudiziari da farsi secondo il codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà.

Art. 100.° La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle finanze.

Art. 101.° Gli esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, n. 4490, ed i ricevitori provinciali assumeranno per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si avvarranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corresponsione, per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori.

I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali e quanto altro occorra per la esecuzione di questa disposizione, saranno stabiliti per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 102.° Un regolamento da pubblicarsi con decreto reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con reale decreto.

Omesse le disposizioni transitorie.

Art. 107.° È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

---

b) *Legge 30 dicembre 1876 N. 3591.*

Art. 1.° È prorogata per un altro quinquennio la facoltà data al Ministro delle finanze dall' art. 103 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2a), di mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, sentito il parere del Consiglio provinciale.

Art. 2.° Agli art. 13, 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 13.° Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll' aggio che a carico del comune o del consorzio il Prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il Prefetto avrà anche facoltà, sentità la Deputazione provinciale, di riunire in uno o più consorzi quei comuni pei quali debba provvedere.

« Art. 71.° Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. » (1).

---

c) *Legge 2 Aprile 1882 N. 674*

Art. 1.° Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82 delle leggi del 20 aprile 1871, n. 192, e 30 dicembre 1876, n. 3591, (Serie 2.), sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.° I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Su proposta del Prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto reale riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del comune più poloso fra gli associati.

(1) Omessi gli art. 54 e 69 perchè di nuovo modificati dalla legge seguente.

Art. 23.° Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti :

10 febbraio — 10 aprile — 10 giugno — 10 agosto — 10 ottobre — 10 dicembre.

Art. 43.° L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede se non in caso d'insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 53.

L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale la imposta e dovuta, quando anche la proprietà od il possesso siano passati in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Art. 54.° Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il Pretore, con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'art. precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dello intiero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'art. 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma ehe andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, poi delle spese, sarà rimborsata l'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 56.° Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli im-

mobili posti nel comune dell' esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella cassa dei depositi e prestiti, e l' esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 57.º È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del codice di procedura civile.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l' immobile è devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l' immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull' immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo l'espropriazione.

L' esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al Pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l' offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell' acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il Pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l' immobile.

Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell' art. 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall' esattore si vēnde come libero.

Art. 65.º Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell' avviso d'asta nell' ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l' esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d' imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l' imposta. Ed ove il creditore non adempia all' ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati, e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

Art. 69.° Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicare dal Ministro delle finanze, col regolamento alla presente legge.

Art. 82.° È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d' imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all' esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall' esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all' art. 27 se il pagamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo. »

Art. 2.° Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia.

Le operazioni preliminari per l' appalto delle esattorie e ricevitorie, da essere compiute avanti la stipulazione dei nuovi contratti, sono determinate dal regolamento ordinato dall' art. 102 della legge 20 aprile 1871.

d) REGOLAMENTO

23 DICEMBRE 1886 N. 4256

PER L'ESECUZIONE DELLE TRE LEGGI PREMESSE, 1871-1876-1882.

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1.° In ogni quinquennio è riformata e confermata la circoscrizione delle Esattorie per comune o per consorzio di comuni associati e si provvede al riconferimento delle medesime.

Nel mese di settembre del penultimo anno del quinquennio, il Prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il quinquennio seguente.

Le Giunte comunali devono prendere concerti colle Giunte degli altri comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

I comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Art. 2.° Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal Sindaco al Prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri comuni, il Prefetto, formate le proposte, le comunica ai rispettivi Consigli comunali affinchè deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il Prefetto, rimette gli atti al Consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta; ed ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al ministero delle finanze che promuove l'emanazione dei Regi decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti il Prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell' ufficio.

Questa tabella si comunica al ministero delle finanze, alla Deputazione provinciale ed all' Intendente di finanza prima del giorno 15 dicembre.

Art. 3.° Non più tardi del 1. gennaio il Prefetto convoca i Consigli comunali e i Sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1° Se l' esattore debbasi nominare ad asta pubblica o sopra terna;

2° Sull' aggio in base al quale debba aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;

3° Se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i comuni nel medesimo compresi;

4° Sulla tangente della cauzione da prestarsi dall' esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali; e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive giunte; le quali, come le rappresentanze consorziali, s' intende che abbiano rinunziato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio al Prefetto per l' approvazione.

Art. 4.° Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del comune: e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non sieno contrarie alla legge, ai regolamenti ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali si intende affidata all'esattore senz'obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un precettore particolare

dai comuni e non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s' intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, e non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del correspettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al comune, delle quote di concorso dovute da altri comuni, di fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere. il ricevimento di depositi, l' invio di fondi, il pagamento di mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte e tasse, come pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso, deve essere fissato in misura unica. Può invece stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali, per cui non sia imposto l'obbligo ora indicato, esclusa però sempre l'esazione senza verun aggio.

Art. 5.° Per la validità delle adunanze del Consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il Consorzio è formato da due comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante; e, perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti, ha preponderanza quello del Presidente.

Art. 6.° Dopo il 31 gennaio il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede sulle deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze dei consorzi, e quando non sia stata tempestivamente emessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio, nonchè la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossione delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Art. 7.° Entro il mese di febbraio il Prefetto comunica all'Intendente le notizie e gli elementi necessari alia compilazione degli avvisi di concorso per terna e di quelli per asta.

L' Intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo ad una rata delle imposte erariali, sovrimposte e tasse comunali e provinciali, nonchè delle tasse degli enti morali

che hanno fatto uso della facoltà loro concessa di affidarne all'esattore la riscossione, addiziona, oltre la rata di tutte quante le tasse governative da esigersi colle forme della legge 20 aprile 1871, anche la somma, o deliberata dai Consigli comunali o consorziali, a mente del num. 4 del precedente articolo 3, o stabilita dál Prefetto, a mente del precedente articolo 6.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano: quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì princicipali che supplettivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell' imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguìto anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Art. 8.° Ove la nomina si faccia per terna, il Prefetto richiama i Sindaci e i Presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande. Questa nomina dai sindaci e dai Presidenti si trasmette al Prefetto per l'approvazione non più tardi del 31 marzo, insieme al certificato dellla seguìta pubblicazione dell'avviso ed a tutte le offerte presentate per concorso all'esattoria.

Le nomine per terna devono essere corredate:

a) dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dal regolamento già in vigore per la tassa del macinato ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, e dai capitoli normali e speciali; obbligandosi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall' Intendente di finanza;

b) dal certificato del deposito richiesto per i concorrenti all'asta dall'art. 7 della legge, e determinato in base ai dati forniti dall' Intendente di finanza medesimo.

Art. 9.° Trascorso il 31 marzo senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1° luglio l' Intendente di finanza, dopo avere fissato, di concerto col Prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pub-

blicare nel capoluogo della provincia, alla casa del comune o dei comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 10.° Oltre le indicazioni contenute nell'art. 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono la seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dello appalto;

b) il prezzo di Borsa, al quale sono accettati i titoli di Debito Pubblico in deposito a garanzia dell'asta, desunta dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla commisione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune o della provincia o della tesoreria governativa;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali: dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e della asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo, e quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 11.° Il deposito può farsi in titoli del Debito pubblico al portatore o in danaro.

Nel primo caso i titoli devono portare unita le cedole semestrali non ancora maturate.

Art. 12.° L'Intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che

abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 13.° A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta.

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine sia riportato l'articolo 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, numero 3074 (Serie 3ª); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, nè minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 14.° L'asta è presieduta dalla Giunta comunale e, nel caso di consorzio, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suoi delegati, coll'assistenza del Segretario del comune in cui si tiene l'asta e del delegato governativo.

L'Intendente designa il delegato governativo ed il suo supplente scegliendoli fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'amministazione, e provvede al pagamento tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari; salvo rimborso dagli aggiudicatari o dai comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'Intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 15.° Il Presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso o il suo mandante o la persona da dichiararsi non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'art. 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 16.° Chiusa l'asta, il Presidente ne proclama il risultato e restituisce depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti

il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del Prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia nel comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 17.° Compiuto il procedimento dell'asta, il Sindaco o il Presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al Prefetto, il quale sentita la Deputazione provinciale, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del Prefetto si trasmette al Sindaco o al Presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali lo aggiudicatario deve prestare la cauzione.

Art. 18.° Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'art. 11 della legge, e si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l' Intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 19.° Quando l'asta sia annullata dal Prefetto, si rinnova per intero lo esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato dall'art. 8; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del comune o consorzio, convocata d'urgenza dal Prefetto, può elevare la misura dell'aggio oltre al 3 per cento; come può, con l'approvazione del Prefetto,

modificare i capitoli speciali col toglievi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e coll'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

Art. 20.° Il Prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'Intendente di finanza.

Per i comuni o consorzi che, col giorno 30 settembre non avessero giudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il Prefetto ai termini dell'art. 13 della legge.

L'esattore nominato d'ufficio deve, all'atto della accettazione, fornire il deposito previsto dall'art. 7 della legge e dal precedente art. 8 di questo regolamento.

Art. 21.° Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tuttte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene invece prima del 31 agosto, il Prefetto sentita la Deputazione provinciale, provvede di ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti può secondo le circostanze, o provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene dopo il 31 agosto, il Prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; e può lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la Deputazione provinciale.

In caso di morte dell'esattore, il Sindaco ne dà immediata notizia al Prefetto.

Art. 22.° La cessione di una esattoria nel corso del quinquennio può essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale e previo consenso del comune o consorzio, semprechè il nuovo assuntore o cessionario non trovisi in alcun caso d'incompatibilità, ai sensi degli art. 14 e 15 della legge.

Approvata la cessione, il Prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, collo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garentire la gestione del cessionario colle forme del successivo art. 26.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data

della stipulazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che sieno poste a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertate dopo la stipulazione del contratto.

Art. 23.° L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna, ovvero della nomina d'ufficio, deve presentare alla Giunta del comune, od alla rappresentanza del consorzio, la cauzione prescritta dagli art. 16 e 17 della legge, e determinata nell'avviso di concorso, a norma del precedente art. 7.

Art. 24.° La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministro delle Finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore all'aggiudicazione per asta, od alla nomina sopra terna o di ufficio, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal Prefetto.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del Debito pubblico, o dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffici di Intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi, ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole dei semestri, di cui non sia cominciata ancora la decorrenza.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del Debito pubblico, od agli uffici di Intendenza, ovvero per atto notarile. La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Art. 25.° Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'articolo 17 della legge, nonchè quelle che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

Gli immobili posseduti in comunione o *pro indiviso* sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso alla ipoteca.

I fabbricati devono essere assicurati dagl'incendi per il valore, per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla Rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 26.° Nell'esame dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da una esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell'Intendente di finanza e degli altri enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 27.° La Giunta, o la Rappresentanza del consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata; e, quando la accetti, espone in apposito verbale i motivi della accettazione e la trasmette tosto con tutti gli atti al Prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta o la Rappresentanza del consorzio o il Prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente art. 17, e l'esattore è tenuto a soddisfare a

tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell' art. 18 della legge.

Se il Prefetto pronuncia la decadenza dell' esattore a termini del Predetto art. 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all' esattore per atto d' usciere.

Art. 28.° Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la Rappresentanza del consorzio, e nei congrui casi il Prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l' esattoria fu conferita dal comune o dal consorzio, o dal prefetto; la durata dell' appalto, la misura dell' aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al regolamento già in vigore per la riscossione della tassa della macinazione dei cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al Prefetto per la Deputazione provinciale, all' Intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 29.° L' iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell' esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l' iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la Rappresentanza consorziale provvede per l' iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall' esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecari a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla Rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del comune, e di qualsiasi altro ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Art. 30.° Appena risulti regolarmente garantita e costituita l' esattoria, il Prefetto rilascia all' esattore la patente che lo autorizza all' esercizio delle sue funzioni, le quali s' intendono in-

cominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all' esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli normali.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto e il sorvegliante nominato dal Prefetto, nei casi previsti dalla legge: non che il gestore che possa esser nominato ai termini dell'art 48 del presente regolamento.

Art. 31.° Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i Presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell' esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell' esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l' orario dell' ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi, si tengono esposti costantemente nell' ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 32.° Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il comune o qualsiasi altro ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal Prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal Sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del Prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al Prefetto la patente, ne dà notizia ai Sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell' esattoria. L' esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'Intendente e il Tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Art. 33.° L'esattore nomina uno o più messi, come può destinarne alcuni per le notificazioni e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei comuni componenti il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Art. 34.° I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal Procuratore del Re.

Ove dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal Prefetto a termini dell'art. 98 della legge, salvo al Sindaco, o alla Giunta comunale, o alla Rappresentanza consorziale il richiamarsene al Prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. 35.° Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del Sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il Procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le Rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al Prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal Sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni, la patente viene restituita al Sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. 36.° La Intendenza, le Giunte comunali o le Rappresentanze consorziali e in genere tutti gli enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni. Inoltre le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, l'assicurazione dagli incendi: rinno-

vano le inscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione, quando sia diventata insufficiente, tanto per diminuzione del suo valore quanto per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dall'articolo 1980 del Codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cause suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte o le Rappresentanze ne riferiscono al Prefetto, perchè provveda secondo gli art. 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al Prefetto, il quale provvede anche d'ufficio.

Art. 37.° L'esattore e il ricevitore, pei quali durante il quinquennio si verifica una diminuzione di almeno un decimo nel carico della riscossione per causa permanente, hanno diritto ad una corrispondente riduzione della loro cauzione.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 38.° I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dalla Intendenza di finanza al Sindaco in pieghi postali, raccomandati d'uffizio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per otto giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale e con affissione all'albo pretorio di un avviso del Sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal Sindaco.

Art. 39.° Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal Sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il Sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'Intendente di finanza e al ricevitore.

L' Intendenza e il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al Prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al Sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 40.° I ruoli suppletivi si publicano con le norme dei ruoli principali nel 1° marzo, 1° luglio e 1° novembre. Il Sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 41.° I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie; purchè però, tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali.

Le disposizioni, relative all' obbligo nell' esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 42.° L' avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi gratuitamente dagli esattori ai contribuenti si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle finanze.

Le quote d' imposta inscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l' obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 43.° I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del Comune.

Quando l'esattore si reca nei comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo, nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall' art. 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole pei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta la ritenuta per tassa di ricchezza mobile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 44.° Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso si imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Art. 45.° Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'art. 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell' imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l' imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quitanza rilasciata dal ricevitore al contribuente è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al comune o tenere a disposizione di esso nel termine indicato dall'art. 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 46.° Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta al suo domicilio; e, se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Le stesse norme, salvo l'obbligo fatto all'esattore dall'art. 43, primo comma, della legge riguardo all'esecuzione, si osservano per la notificazione dell'avviso di mora da staccarsi dal modulo a matrice, a tergo del quale avviso deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Per le cartelle, delle avvenute notificazioni e pubblicazioni at-

testa il messo in appositi elenchi con referto che deve essere controfirmato dal Sindaco.

Per gli avvisi, le notificazioni dovranno risultare per ogni contribuente da un'attestazione del messo stesa appiedi dei medesimi; e, se si tratta di pubblicazioni, l'attestazione del messo dovrà essese controfirmata dal Sindaco.

Art. 47.° La decadenza d'un esattore non può essere pronunciata che dal Prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'Intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può in verun caso ritardarsi oltre 60 giorni dalla data della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione. Al riappalto dell'esattoria si provvede nei modi e termini di cui al precedente articolo 21.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza) prima che segua il riappalto dell'esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal Prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'Intendente di finanza.

Art. 48.° Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il Sindaco o Presidente del consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal Prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contradditorio dell' esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri enti interessati, i ruoli, registri e i documenti riguardanti l' esercizio dell' esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I oontribuenti sono diffidati dal Sindaco o dal Presidente del consorzio di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l' importo delle quote d' imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l' Intendenza propone al Prefetto la nomina di un funzionario governativo per gestore, da rimanere in carica fino all' assunzione in servizio per parte del nuovo esattore.

Appena sia provvisto della patente indicata all' art. 30 il ge-

store è ammesso in servizio dal Sindaco o dal Presidente del consorzio, dopo adempite le prescrizioni dell'art. 31, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al comune e al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 49.° Se l'esattore lascia debito, che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta così al ricevitore, come al comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti.

In tal caso il ricevitore ed il comune possono richiedere per la riscossione il gestore, nominato come all'articolo precedente, o il nuovo esattore, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od al nuovo esattore, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute. L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Quando l'esattore cessato non lascia debito, o dopo che il debito sia saldato, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'art. 12 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali, entro i limiti fissati dall'art. 71 della legge.

Art. 50.° Le rate d'imposta e di tasse scadute e non riscosse, durante l'esercizio del gestore della esattoria, e durante la vacanza di questa, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate eguali, insieme colle tre rate più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi il quinquennio.

Il nuovo esattore deve procedere contro il gestore per le somme riscosse e non versate, e per quelle dal medesimo non giusti-

ficate come inesigibili; e valgono pel procedimento i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione.

Art. 51.° Il gestore è retribuito con mercede fissa o con un compenso percentuale sulle somme versate, da stabilirsi d'accordo tra il Prefetto e l'Intendente, a carico del comune o consorzio.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente art. 49 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale od il comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 52.° Le rate d'imposta scadute durante le vacanze nelle esattorie che non fossero ricostituite al termine del quinquennio precedente, sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso, alle scadenze stabilite dagli art. 23 e 80 della legge e nella proporzione di cui al precedente art. 50. Tale rateazione sarà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente art. 75.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore colla consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione delle rate anzidette, i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente art. 106.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Capitolo I. — Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 53.° L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona del debitore od a chi lo rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'art. 46, ed in difetto al Sindaco.

Se il Sindaco conosce in quale comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del Sindaco locale: e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore, è trasmesso ai termini e con le comminatorie dell'art. 35 della legge al Sindaco che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Art. 54.° Nell' atto di pignoramento, il debito per l' imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell' art. 62 del testo unico delle leggi sull' imposta di ricchezza mobile, approvato col regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l' avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al Sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il Sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l' amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Art. 55.° Allorquando il pagamento dell' imposta ha luogo all' atto del pignoramento, ovvero all' atto della vendita, l' esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'art. 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo o da due testimoni, dev'essere trasmesso al Sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 56.° Il segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione di procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall' esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. 57.° L' esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall' art. 87 della legge, deve trasmettere all' agente delle imposte tanto i verbali della prima esecuzione

mobiliare infruttuosa o insufficiente, quanto i certificati di irreperibilità dei contribuenti non escussi.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili od immobili o crediti; indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati, e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

L'agente può, prima della scadenza dell'ultima rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente, prima della scadenza dell'ultima rata, abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido, se non porta la firma del rappresentante l'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili allo tasse dirette delle provincie, dei comuni e di altri enti morali, le quali siano da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'amministrazione cui dette tasse profittano.

Capitolo II. — Dell'esecuzione sugl'immobili.

Art. 58.° Nell'avviso d'asta oltre le indicazioni dell'art. 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'art. 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'art. 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 59.° L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente cbe siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria la annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all' ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 60." Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente ai termini dell' articolo 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella inscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questo l'avviso d'asta nei modi previsti dall'art. 48 della legge.

L' elenco censuario, il certificato di trascrizione dell' avviso di asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall' esattore alla Pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il Pretore li esamina e sospende l' asta se non li riconosce regolari.

Art. 61.° Nelle esecuzioni immobiliari, l'esattore ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell' articolo 663 del Codice di procedura civile.

Art. 62.° L'esattore ha diritto di ottenere dall' amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito, a termini dell'art. 54 della legge, cioè nel limite di trenta volte il tributo erariale, entro tre mesi a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'amministrazione delle imposte lirette nel caso previsto dall' art. 56 della legge, entro lo stesso ;ermine di tre mesi, deposita alla Cassa dei Depositi e Prestiti a somma predetta su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore, dentro il suaccennato limite di trenta 7olte il tributo erariale, a termini del detto art. 54, sono com-)rese le spese degli atti esecutivi e degli atti giudiziari, ma non e multe.

Art. 63.° L' esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso lall' amministrazione delle imposte dirette, deve presentare al- ' agenzia, entro dieci giorni dalla deserzione del terzo esperimento l'asta, la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una :opia, pure in carta libera. a lui rilasciata dal cancelliere della)retura, del verbale del primo e di quello del terzo incanto con- enente la dichiarazione del Pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l' esattore oltre questo termine, i tre mesi decor- 'eranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena li decadenza, non oltre il settembre dell'anno successivo, in ana-)gia al disposto dell'art. 90 della legge.

Se l' Intendenza, ricevuta dall' esattore la domanda, riconosce he l' imposta per cui lo stabile fu devoluto è indebita, o per pub- licazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si prov- 'ede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di re mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l' espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di assa o di entrate dei Comuni, provincie o di altri enti morali od .nche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite n ruoli speciali e separati da quelli dell' imposta erariale gl'im- nobili che non siano venduti al terzo incanto si devolvono a pro- itto dell'ente creditore.

Art. 64.° Nei casi in cui l' utile dominio, l' usufrutto o l' uso ono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si ratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore non ha iritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dello tato cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non opo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda pro- rietà.

Capitolo III. — Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 65.° Per il pignoramento o per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del Comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. A tale effetto quest'ultimo si rivolge all'agente da cui dipende, il quale ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, col mezzo dell'altro agente delle imposte, qualora l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo d'agenzia, ritirandone atto di ricevuta da riconsegnarsi all'esattore richiedente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e la prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 31 della legge.

Art. 66.° L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente, o le somme riscosse, ovvero nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, senza diritto a rifusione delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso di insufficiente o mancata esecuzione, e senza diritto ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'art. 37 della legge.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al ministero delle finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 67.° Il Sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 68. La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovraimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi a termini dell' art. 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Resta ferma la tabella in vigore per le spese degli atti esecutivi.

Art. 69.° L' esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quietanza del correspettivo pagato in conformità dell'art. 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi, o nei ruoli d' imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all' agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale, che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel Comune indicato.

Art. 70.° Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili e di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'art. 68 della legge.

Art. 71.° Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge 20 aprile 1871 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguìto pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l' ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno dell'anno di cui all'art. 71 della legge medesima.

L' avviso ai morosi o il precetto a pagamento e l' atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, e rinnovare il pignoramento.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 72.° Non più tardi del 31 marzo dell' anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i Consigli provinciali deliberano:

1° Sul modo della nomina del ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna;

2° Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria per terna;

3° Sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s' intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'art. 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i consiglì provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il Prefetto ne pubblica l' avviso non più tardi del 1° luglio.

Art. 73.° L' ammontare della cauzione del ricevitore provinciale è dall' Intendente di finanza comunicato al Prefetto un mese prima del tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L' avviso è pubblicato e inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d' ufficio il Ministro delle finanze, secondo l'art. 77 della legge.

Art. 74.° Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l' Intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al Prefetto.

Il Prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l' obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore; degli altri quattro, uno è trasmesso dal Prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all' Intendente, che ne invia due al ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune

per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle finanze.

Art. 75.° L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso, o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui l'immissione in possesso del nuovo esattore tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza dell'esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del gestore nominato ai termini dell'art. 48. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate negli articoli 50 e 52, tenuto conto nel caso dell'art. 50 delle somme anticipate.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza dell'esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 76.° L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o nel caso del consorzio, al Presidente della Rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il Presidente del consorzio ne riferisce al Prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 77.° L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni per

ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'art. 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

La vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni su gli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 78.° Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il Prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'art. 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il Prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'Intendente e il ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della esattoria.

Agli effetti dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Art. 79.° Le norme stabilite dai precedenti articoli 77 e 78 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei conti.

Art. 80.° L'Intendente di finanza informa il Prefetto od il ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 81.° Il sorvegliante, nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal Prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte dell'esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può, in verun caso, sostituire la propria azione a quella dell' esattore, e neppure impedirne le operazioni; nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell' esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono per sua cura, versate di tre in tre giorni alla ricevitoria, od alle casse degli enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili della esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al Sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'art. 62 della legge e dell' art. 67 di questo regolamento.

Il sorvegliante, così come al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll' intervento del Sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri della esattoria.

Art. 82.° Spetta al Prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell' esattore sia divenuta regolare, come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fideiussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il Prefetto, sulla proposta dei comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall' esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal Prefetto, è posta a carico dell' esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell' aggio dovuto all' esattore. In caso d' insolvenza di esso, la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovraimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal ministero delle finanze, sentiti il Prefetto e l' Intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Capitolo I. — Degli sgravi e rimborsi.

Art. 83.° In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi respettivamente a debito dello Stato, della provincia e del comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dell' Intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione e, per la imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Art. 84.° L' Intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all' agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dell' elenco istesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l' agente notifica ai contribuenti l' emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti dal credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori e inservienti dell' ufficio comunale, anche in quei comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell' agenzia delle imposte.

Art. 85.° L' agente delle imposte trasmette all' esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per comune.

L' esattore restituisce un esemplare all' agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro all' albo comunale per quindici giorni consecutivi.

Uguale affissione, e per un termine non minore, deve farsi negli uffizi delle esattorie.

Gli elenchi muniti del certificato del Sindaco per la eseguita affissione sono inviati al ricevitore provinciale dall'esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per la esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'amministraziono delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 86.° Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale l'esattore deve presentare alla Intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva Agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

Parimente dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'art. 84 del presente regolamento.

Art. 87.° Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare o continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 88.° Il ricevitore provinciale, per lo ammontare complessivo della imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento. Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno e gli altri alla Intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per la imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art. 89.° L'Intendenza di finanza, fatte le verificazioni neces-

sarie riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente, per ciascuna imposta o per la sola parte a debito dello Stato un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

La Intendenza inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti, il foglio di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo comune, e un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo d'imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i comuni e al ricevitore la liquidazione per la provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciali.

Art. 90.° L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica nei modi indicati dagli articoli precedenti per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo.

I rimborsi, dipendenti da sgravi di imposte comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, sono fatti dagli esattori in carica con le speciali norme da darsi con istruzioni ministeriali.

Art. 91.° I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'Amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 84 e 86, possono recarsi personalmente all'Agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni; ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i Comuni, sarà loro ricordata siffatta facoltà.

L'Agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'Intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sugli elenchi degli sgravi presentati dall'esattore ai termini dell'art. 86, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art. 92.° Prima di domandare lo svincolo della cauzione, e al più tardi nei primi tre mesi del secondo anno successivo a quello in cui scade il contratto di esattoria, l'ammontare degli sgravi non eseguiti sarà versato dall'esattore in Tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di chiedere all'Intendenza di finanza l'emissione di un nuovo decreto se ed in quanto tale diritto non sia prescritto.

Art. 93.° Per ogni caso di inadempimento, non giustificato dei decreti di sgravio l'esattore, sulla proposta dell'Intendente di finanza, è assoggettato dal Prefetto alla multa del decuplo della

somma portata da ciascun decreto di sgravio senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 94.° L' Intendente di finanza trasmette al ministero i rendiconti prescritti dall' art. 365 del vigente regolamento di contabilità dello Stato : e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Art. 95.° Il rimborso, per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili, può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e Comune.

L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di benì mobili ed immobili del debitore nella provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè :

a) Un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio ;

b) Il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell' art. 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi ;

c) la dichiarazione del Sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento, non essendo a di lui notizia che il contrìbuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l' incanto di beni mobili od immobili, l'esattore, che dimandi rimborso di quote di imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre :

d) copia del verbale negativo del primo o secondo esperimento d'asta, ed un attestato del Sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati ;

e) un certificato del deposito degli atti d' asta alla Pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita ;

f) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore ;

g) la prova di ogni altro impedimento che l' esattore avesse

incontrato nell' esecuzione, e dell' inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l' inutile esecuzione fu fatta fuori del Comune, occorre inoltre sia data la prova del pignoramento negativo ivi avvenuto ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria, giusta l'art. 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell' ultima.

Art. 96.° L'esattore prima d' ottenere il rimborso a senso dell'art. 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 di essa e, nei casi previsti, dare le prove di aver proceduto ai termini dell'art. 65 della medesima, modificato dalla legge 2 aprlle 1882, n. 674.

Art. 97.° Se l' esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l' esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla Casa del Comune dell' avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato indicato alla lettera *a* del precedente articolo 95, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperìbile che sono a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni.

È applicabile a questo caso la disposizione dell' ultimo capoverso del precedente art. 95.

Art. 98.° Nel caso previsto dall' ultimo capoverso dell' art. 87 della legge, l' Intendente di finanza, contemporaneamente all' ordine dato dall' esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio, che dovrà essere reso esecutorio dal Ministro delle finanze, giusta il seguente art. 99.

Art. 99.° Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l' esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L' annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità, deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in

cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui all'art. 13 dei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolvibilità del contribuente, è sulla relazione dell' agente delle imposte ordinato dall' Intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta e per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle finanze e partecipati dall' Intendente al ricevitore.

Nella relazione dell' agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l' agente, prima di spedire all' Intendenza le domande, deve sulle matricale fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prender nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi, a suo tempo, la data del decreto di rimborso.

Art. 100.° In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l' Intendente liquida le somme dovute all' esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato, egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del comune e della provincia, l' Intendente rimette in fogli separati la liquidazione al Prefetto, che, dopo approvata, la restituisce all' Intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al Comune e alla provincia, ovvero quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 101.° Decorsi i due mesi stabiliti dall' art. 90 della legge, l' esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all' Intendente, che lo concede con decreto reso esecutivo giusta l'art. 99.

L' Intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 102.° Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all' esattore, il quale può, entro sei mesi, ricorrere al ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 103.° Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse dei comuni, delle provincie o di altri enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l' esattore deve rivolgere

domanda alle Amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 104.° Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'art. 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'art. 87 della legge stessa, computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'art. 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nello stesso giorno al Prefetto per gli effetti dell'art. 96 della legge stessa.

Capitolo II. — Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.

Art. 105.° L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

Alla imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 106.° Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune e dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dall'art. 23 dei capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 107.° L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio: e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 108.° L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato

è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Le relative sovrimposte provinciali e comunali sono invece comprese o liquidate nell' interno del ruolo coll'aggio di riscossione.

Per le suddette sovrimposte gli esattori, appena ricevuti i ruoli, compilano in triplice originale l' elenco di tutti gli articoli dovuti dal demanio e lo rimettono all' agenzia delle imposte per l'opportuno esame.

Avuto di ritorno l' elenco approvato, gli esattori ne rimettono un esemplare all' Intendenza di finanza ed un altro al ricevitore provinciale; ed in base al terzo esemplare ad essi rimasto, staccano prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, le quietanze per ogni articolo, e le rimettono, accompagnate da nota descrittiva, al ricevitore provinciale che le accetta come denaro in conto versamento della rata che sta per scadere per imposta erariale o per sovraimposta provinciale, e ne rilascia ai medesimi la corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, rimette le quietanze degli esattori accompagnate pure da nota descrittiva all' Intendenza di finanza, la quale provvede pel pagamento a carico dello Stato con buoni emessi sui competenti capitoli del bilancio.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte, gli esattori non potranno mai pretendere multe, nè spese a carico dell' amministrazione demaniale.

Capitolo III. — Della competenza amministrativa.

Art. 109.° I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'art. 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'art. 72 della medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del Prefetto, a senso dell' art. 100 della legge, debbono essere presentati al ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte) nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del Prefetto e del ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo municipale, che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l' esattore di un consorzio possono

presentarsi tanto dalla Rappresentanza consorziale, quanto dai Sindaci o dalle Giunte dei singoli comuni.

Capitolo IV. — Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.

Art. 110.° I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al Prefetto, alla Deputazione provinciale e all'Intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 111.° La ragioneria dell'Intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col Tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'Intendente rimette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette e a quella del Tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 112.° Sono trasmessi alla Corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il Ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 113.° L'esattore che abbia la gestione di Cassa del comune, ne rende il conto, non più tardi del mese di aprile dell'anno seguente, a termini dell'art. 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e, quando più comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine rende a ciascun comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali; alla provincia rende il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Art. 114.° Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell' art. 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall' Intendente di finanza, è trasmesso al Prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale, lo manda al Ministro delle finanze, il quale lo invia alla Corte dei conti, per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla Rappresentanza provinciale per l' ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 115.° La cauzione dell' esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l' esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L' Intendente di finanza, la Deputazione provinciale ed il Prefetto dichiarano se nulla osti nell' interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro ente interessato.

Indi lo svincolo è autorizzato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale che dovrà interpellare i Consigli dei rispettivi comuni.

Art. 116.° La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Roma 23 dicembre 1886.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze

MAGLIANI

M. Decreto che approva gli annessi Capitoli normali per l' esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette.

N. 4261.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l' articolo 4. della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.);
Visto il regolamento approvato con R. decreto del 23 dicembre 1886, n. 4256 (Serie 3.);
Di concerto col Ministro dell' Interno e sentito il Consiglio di Stato

Decreta:

Articolo unico. Sono approvati gli annessi capitoli normali per l' esercizio delle ricevitorie delle imposte dirette, da avere effetto a cominciare dal quinquennio 1888-92.

CAPITOLI NORMALI

per l' esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette.

Art. 1.° Avvenuta l' aggiudicazione della esattoria o della ricevitoria, o l' accettazione della nomina, se l' aggiudicatario od il nominato non si presenta a stipulare il contratto nel giorno fissato dal Sindaco, dal Presidente del consorzio o dal Prefetto, ovvero siasi scoperta in lui alcuna delle incompatibilità previste dall' art. 14 della legge, il deposito rimane in piena ed assoluta proprietà del comune, dei comuni o della provincia.

L' esattore od il ricevitore che ritardi a prestare la cauzione o si rifiuti di stipulare il contratto, onde sia necessario devenire ad un nuovo collocamento della esattoria o della ricevitoria, perde non solo il deposito, che resta pure in piena ed assoluta proprietà del comune, dei comuni o della provincia, ma risponde altresì dei danni e delle spese, ai termini dell' art. 18 delle legge

Art. 2.° La cauzione può essere durante l' appalto sostituita da altra, purchè la nuova cauzione sia sempre rappresentata in beni immobili od in rendita pubblica italiana, e venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione, però, si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

L' errore materiale incorso sull' ammontare o nella valutazione della cauzione tanto negli atti d' asta che di nomina o nel contratto, può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell' esattore o del ricevitore verso le amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti, salvi i diritti di prelazione stabititi dalla legge.

Art. 3.° L' esattore ed il ricevitore devono, quando ne siano richiesti dall' Intendente o dai delegati delle amministrazioni governative, riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilire, coll' obbligo dello inesatto per esatto, anche le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche, quelli fra i proventi esigibili dall' amministrazione del Demanio per canali demaniali d' irrigazione che saranno loro dati in carico dall' amministrazione medesima, i contributi per spese idrauliche riscuotibili dall' amministrazione del Tesoro, le tasse sulla fabbricazione dell' alcool applicate dall' amministrazione delle Gabelle, le sopratasse per inesatta denuncia dei redditi, la tassa del tiro a segno nazionale, e quelle altre tasse speciali o generali che il Governo fosse autorizzato a far riscuotere colle norme delle imposte dirette.

Sono parimente tenuti a riscuotere e versare coi suddetti obblighi i proventi del fondo speciale per la viabilità obbligatoria amministrato dalle Prefetture.

L' esattore ha pure l' obbligo di assumere le quote di imposta di qualunque gestione, che l' amministrazione riprendesse in riscossione, dopo averle dichiarate inesigibili.

Il ricevitore è inoltre tenuto ad esigere, coll' onere del non riscosso le multe ed ammende dovute dagli esattori allo Stato per le trasgressioni ai presenti capitoli normali.

Per queste riscossioni sarà corrisposto l' aggio stabilito per le imposte dirette, da pagarsi sulla esibizione delle quietanze dei versamenti.

Art. 4.° Le amministrazioni governative hanno sempre facoltà di togliere in qualunque tempo dal carico dell' esattore e del ricevitore le riscossioni enumerate nel precedente art. 3, e l' esattore ed il ricevitore non avranno perciò altro diritto, tranne quello di chiedere, nei casi previsti, una diminuzione sulla cauzione.

Art. 5.° Sulla tassa restituita ai fabbricanti di spiriti, nei casi

di esportazione del loro prodotto, non compete l' aggio all' esattore ed al ricevitore.

Art. 6.° L'esattore ed il ricevitore, qualora ne siano richiesti dall' Intendenza di finanza, sono tenuti ad assumere la riscossione delle altre tasse di fabbricazione agli stessi patti e condizioni stabilite per la tassa sugli spiriti.

Art. 7.° Le Camere di commercio possono valersi dell' opera dell'esattore per la riscossione delle tasse dirette che sono autorizzate ad imporre.

Volendo usare di tale facoltà, debbono, entro il gennaio dell' anno anteriore a quello in cui hanno principio i contratti, farne apposita richiesta all' Intendenza, comunicandole contemporaneamente gli elementi necessari al computo della cauzione.

L' aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 8.° Parimente, nel mese di gennaio, i consorzi speciali dei quali si parla nell'art. 5 della legge, e le amministrazioni indicate al precedente art. 3, notificano all' Intendenza gli elementi da servire al computo della cauzione per guarentire le rispettive riscossioni.

Art. 9.° L'esattore e il ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai comuni, o dalla provincia, sulle rispettive sovrimposte, ed a versarne l' importo per ogni scadenza nelle casse dell' erario, nella Cassa dei depositi e prestiti ed in quelle degli enti morali ed istituti, a favore dei quali fossero state emesse le delegazioni, sotto comminatoria delle multe di mora e dell'esecuzione sulla cauzione a termini degli art. 81, 84 e 86 della legge, e con applicazione delle disposizioni contenute negli art. 18 e 96 della medesima.

Nel caso di ritardo per parte di un esattore al versamento delle delegazioni rilasciate a favore della Cassa dei depositi e prestiti, il ricevitore provinciale sarà tenuto, quando ne venga richiesto, di promuovere a nome e per conto della medesima, l'esecuzione sulla cauzione dell'esattore inadempiente, contro rimborso delle spese relative.

Art. 10.° L' esattore ed il ricevitore non possono rispettivamente rifiutare il ricevimento dei ruoli e dei riassunti. In caso di rifiuto, se ne fa intimazione per atto di usciere, e questa vale come ricevuta e costituisce l' esattore ed il ricevitore in debito dello intero ammontare dei ruoli e dei riassunti per le stabilite

scadenze, senza che possa tenersi conto del ritardo derivato dal suaccennato rifiuto.

Le spese della intimazione sono a carico dell'esattore e del ricevitore che vi diedero causa.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli o dei riassunti l'esattore o il ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione, in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti ne occorrono per incominciare la riscossione; ben inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti, i quali debbono essere avvertiti con manifesto da pubblicarsi dal Sindaco.

Art. 11.° Gli esattori ed i ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento, se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Il ricevitore che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori: e deve darne notizia all'Intendente di finanza, alla Deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso del penultimo capoverso dell'art. 35 del regolamento, il Prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da cinquanta a cento lire a favore del comune, salvo ricorso al ministero delle finanze.

Art. 12.° L'esattore ed il ricevitore non possono rilasciare quietanze che staccandole dal prescritto registro a matrice.

I registri delle quietanze si tengono dall'esattore separatamente per comune, e per anno, e in modo da poter riconoscere le riscossioni fatte per ciascuna imposta.

Il ricevitore tiene un apposito registro per le somme ricevute per effetto dell'art. 82 della legge.

I registri si conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle quietanze staccate colle relative matrici e coi ruoli.

I contribuenti hanno sempre diritto di riscontrare i ruoli e i registri delle quietanze.

I registri usati si depositano, nel primo trimestre del secondo anno snccessivo a quello in cui ebbe termine il contratto nell'ufficio del comune e rispettivamente della Deputazione provinciale.

Per qualsiasi mancanza a queste disposizioni può essere inflitta dal Prefetto, salvo ricorso al Ministro di finanza, un'ammenda o

multa da lire venti a cento a beneficio dell' amministrazione, i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione.

Nel primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui furono pubblicati, i ruoli si devono restituire dall' esattore all' amministrazione da cui emanarono, quando da essa amministrazione non siansi richiesti prima, e salvo, in ogni caso, all' esattore di farsene un estratto, da verificarsi dall' agente delle imposte e da vidimarsi dall' Intendente e dal Prefetto, per le partite rimaste a credito di esso esattore.

Mancando l' esattore a questo precetto, gli potrà essere inflitta dal Prefetto, salvo ricorso al Ministro di finanza, un' ammenda o multa da quaranta a duecento lire a beneficio dell' amministrazione da cui emanarono i ruoli.

Art. 13.° Una sola serie di registri può servire per tutte le imposte, sovrimposte e tasse riscuotibili colla procedura privilegiata della legge 20 aprile 1871, eccettuata la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, per la quale dovrà tenersi una serie separata.

Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d'ordine progressivo dal principio di ciascun anno fino alla completa riscossione dei ruoli pubblicati nell'anno stesso: ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per debito principale, per multe di mora, e per spese d'esecuzione.

Le quietanze si rilasciano all'atto del pagamento in piena conformità colle matrici, senza correzioni o cancellature. È vietata la firma con stampiglia.

In una stessa quietanza non si possono comprendere se non gli articoli che riguardino il medesimo o i medesimi contribuenti, ed abbiano quindi una identica intestazione.

Nelle quietanze di pagamento della tassa di fabbricazione si deve sempre indicare il periodo a cui si riferisce la tassa, e riportare tutte le avvertenze risultanti dagli elenchi di riscossione, nonchè quelle altre che in appresso fossero indicate dalla Intendenza.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice con annotazione di annullamento.

In nessun caso è permesso agli esattori di dare copia delle quietanze. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una di esse, vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice, previa però l' autorizzazione della Intendenza, ove la quietanza smarrita o distrutta riguardi la tassa di fabbrica-

zione degli spiriti. Pel rilascio del certificato, l'esattore avrà diritto a 25 centesimi.

L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce nei dieci giorni dal rilascio della quietanza. Questa annotazione deve indicare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata e la somma pagata in conto o saldo dell'articolo di ruolo.

L'annotazione degli sgravi deve farsi nello stesso termine di dieci giorni decorrendi dalla data del ricevimento delle relative liquidazioni.

Per ciascuna inosservanza di queste disposizioni, si applica dal Prefetto, salvo ricorso al Ministro di finanza, una multa da lire venti a cento a beneficio dell'amministrazione i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione, e ciò senza pregiudizio del procedimento penale.

Art. 14.° Per le entrate comunali i registri delle quietanze saranno tenuti distinti e separati dalle altre riscossioni, osservate le norme relative.

Art. 15.° L'esattore deve sempre provare, quando lo richieda il contribuente o l'amministrazione, di aver fatto intimare la cartella prescritta dall'art. 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'art. 31 della legge stessa.

Anche della pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del Sindaco del comune in cui la pubblicazione fu fatta.

In mancanza di ciascuna delle dette prove, il Prefetto può applicare all'esattore l'ammenda di lire 40 a beneficio del comune, salvo ricorso al ministero delle finanze.

Art. 16.° Ogni cura, rischio e spese pei versamenti è a carico degli esattori e dei ricevitori. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quando il servizio di cassa sia separato dalla esattoria o dalla ricevitoria, l'esattore e il ricevitore sono tenuti ad eseguire ad ogni scadenza il versamento delle somme dovute per sovrimposte e tasse nella cassa rispettivamente del tesoriere del comune e della provincia.

Art. 17.° L'esattore non può mai chiamare l'amministrazione

ad intervenire in cause promosse davanti ai tribunali quando in esse sia contestata la validità o la regolarità degli atti esecutivi, ovvero l'esercizio della procedura privilegiata.

In tutti gli altri casi l'esattore deve richiedere l'intervento dell'amministrazione; ed ove ometta di far ciò, è responsabile di tutti i danni che possono derivare all'amministrazione medesima in conseguenza della lite promossa contro di lui.

Art. 18.° Le dilazioni speciali o generali accordate ai contribuenti hanno effetto anche per l'esattore e per il ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

Art. 19.° Quando, dopo la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità, venissero pagate all'esattore somme comprese nella domanda stessa, egli deve, entro otto giorni dal ricevuto pagamento, farne nota al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all'amministrazione da cui emanarono i ruoli, con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento, se il rimborso fu effettuato.

Parimente, ove l'esattore volesse riscuotere qualche quota di imposta, già rimborsatagli come inesigibile e poscia divenuta esigibile, dovrà entro otto giorni dall'eseguita riscossione, e previa annotazione al relativo articolo di ruolo, avvisarne la stessa amministrazione, agli effetti delle disposizioni da darsi pel versamento.

Per la inosservanza di queste disposizioui, l'esattore soggiace ad un'ammenda o multa eguale alla somma riscossa senza pregiudizio dell'azione penale.

Questa multa si applica dal Prefetto, salvo ricorso al ministero delle finanze, e si devolve a favore dell'amministrazione che ha eseguito o deve eseguire il rimborso.

Art. 20.° L'esattore che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all'agente delle imposte gli opportuni schiarimenti.

In caso d'errori materiali occorsi nel ruolo, salvo il disposto dell'art. 43 della legge, l'esattore può chiederne la rettificazione all'Intendente, che, sentito l'agente delle imposte, vi provvede con decreti di sgravio.

La facoltà accordata all'esattore di domandare la rettificazione di errori materiali, cessa colla fine del mese di settembre dell'anno successivo alla pubblicazione del ruolo.

Art. 21.° Le verifiche di cassa sono ordinate dalla Rappresentanza comunale o consorziale, ovvero dal Prefetto, tanto d'ufficio, quanto ad istanza dell' Intendenza o degli altri enti interessati.

All'esattore, che adempie anche l'ufficio di tesoriere, sono applicabili le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale relative alle verifiche mensili di cassa.

L'esattore in niun caso può rifiutare all'agente ed all' ispettore delle imposte, o a chi sia delegato dal Prefetto, dall' Intendente, dai comuni o dalle Rappresentanze consorziali, di ispezionare i ruoli ed i registri tutti dell'esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e le carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto, può essere applicata dal Prefetto, salvo ricorso al ministero delle finanze, un' ammenda da lire venti a cinquanta, a favore dei comuni o delle provincie.

Art. 22.° Nell'esercizio delle loro funzioni l'esattore è il ricevitore, così in ropporto alle amministrazioni interessate, come ai contribuenti ed ai terzi, devono non solo attenersi strettamente alle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette e sulla tassa di fabbricazione, ai regolamenti e decreti relativi (comprese le disposizioni sulla tassa del macinato, per la parte che si riferiscono alla stessa tassa di fabbricazione) ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati e fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Le stampe dei registri e moduli per l' esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e dei ricevitori, i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dall' amministrazione vi fossero introdotte.

Gli esattori non sono autorizzati in verun caso a rilasciare certificati d' inscrizione sui ruoli delle imposte dirette o dichiarazioni di possidenza o non possidenza; e, quando ricevono richieste di tali documenti, devono rivolgerle all'agente delle imposte competente.

Però l'esattore è tenuto a rilasciare, col diritto di centesimi 5' l'estratto positivo o negativo delle imposte inscritte nei ruoli, quando sia richiesto dai contribuenti per servire all' inscrizione sulle liste elettorali politiche ed amministrative, a sensi degli articoli 41 del testo unico della legge 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3.), e 44 della legge comunale e provinciale dei 20 marzo 1865.

L'esattore deve dare gratuitamente al comune la copia dei ruoli, certificata conforme, per la revisione delle suddette liste elettorali, è può supplirvi con un estratto annuale dei soli contribuenti, pei quali avvennero mutazioni di reddito o possesso nel corso dell' anno precedente.

Art. 23.° All'esattore che ritardi la presentazione del conto comunale e al ricevitore che ritardi la presentazione del conto provinciale oltre il termine fissato dal regolamento, il Prefetto applica una multa da lire una a lire cinque per ogni giorno di ritardo.

Per l' inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il Prefetto applicare la menda di lire venti per ciascun caso di trasgressione, salvo ricorso al ministero delle finanze, e può inoltre inviare a spese degli esattori e del ricevitore appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti dagli esattori e dai ricevitori nei termini e modi prescritti.

Le suddette multe si devolvono alla provincia e al comune.

Art. 24.° Per legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2), e pel relativo regolamento del 7 giugno 1883, numero 1565 (Serie 3), l' esattore o il ricevitore sono tenuti ad eseguire gli ordini dell' Intendente per ciò che concerne il versamento in tesoreria delle somme dovute dal comune o dalla provincia per contributo del monte delle pensioni per i pubblici insegnanti elementari.

Per la legge 1 marzo 1885, n. 2986 (Serie 3ª). l'esattore è anche tenuto a pagare, sopra ordine del Prefetto, gli stipendi dei maestri elementari.

Ritardando nel primo caso il versamento, e nel secondo il pagamento, l'esattore e il ricevitore sono soggetti alle sanzioni stabilite dall' art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, e le multe vanno a beneficio della cassa del monte delle pensioni.

Art. 25.° Pei ricorsi al ministero contro le multe ed ammende, applicate dal Prefetto a termini dei presenti capitoli normali, è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione delle relative decisioni.

Art. 26.° Alla scadenza del contratto gli esattori, e ricevitori, i quali avessero assunto il servizio delle casse comunali e provinciali, dovranno passare il fondo di cassa ai nuovi esattori e ricevitori che avessero pure assunto il servizio di cassa. Di tal passaggio sarà compilato un verbale coll'assistenza dei rappresentanti dei comuni e della provincia.

Art. 27.° Quando il comune si ricusi o ritardi a svincolare la

cauzione senza giustificati motivi, il Prefetto, sull' istanza dell'esattore, manda a pubblicare un avviso per diffidare gl' interessati a produrre le loro eccezioni; e, scorsi tre mesi dalla pubblicazione, può ordinare lo svincolo d'ufficio.

Potrà essere mantenuto il vincolo di una congrua parte della cauzione infino a che l'esattore abbia restituito agli enti interessati i ruoli e registri della sua gestione o definite le controversie vertenti cogli enti interessati o coi contribuenti.

Le dichiarazioni di nulla osta ed i certificati di liberazione debbono essere redatti in carta da bollo.

Potrà provvedersi allo svincolo della cauzione quando l'esattore faccia presso la Cassa dei depositi e prestiti un congruo deposito delle somme per le quali pende contestazione.

Le disposizioni sopra accennate sono applicabili allo svincolo della cauzione del ricevitore.

Art. 28.° I presenti capitoli normali, in quanto vi possano essere applicati, valgono anche per le tasse e gli altri proventi riscuotibili, sia a vantaggio dello Stato, sia a vantaggio delle provincie, dei comuni, o di altri enti, colla procedura stabilita per le imposte dirette.

Roma. addì 23 dicembre 1886.

Il Ministro delle Finanze

A. MAGLIANI.

CAPITOLO QUARTO

POPOLAZIONE

CENSIMENTO GENERALE

Legge 20 giugno 1871, Numero 297.

Art. 1.° Il censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i comuni del Regno.

Art. 2.° In tutti i comuni del Regno sarà fatto un censimento generale che prenda lo stato della popolazione di fatto alla mezzanotte del 31 dicembre 1871.

Art. 3.° Le operazioni del censimento si compiono per cura delle rispettive amministrazioni comunali.

Il censimento della popolazione italiana all'estero sarà fatto dai regi Consoli, assistiti da apposite Giunte.

Il Governo fornisce ai Comuni tutti gli stampati che occorrono per le operazioni loro affidate.

Art. 4.° I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'iscrivere, o di fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio, per il censimento della popolazione, tutte le annotazioni in esse richieste per sè e per tutte le persone conviventi con loro, e sono del pari tenuti a riconsegnare le schede medesime così riempite ai commessi comunitativi, che si recano a questo fine alle rispettive case.

Art. 5.° Coloro che ricusassero di adempiere gli atti o di fornire le notizie prescritte all'articolo precedente, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in un'ammenda estensibile a lire 50.

Art. 6.° In ciascun comune si rivedrà e completerà la numerazione delle case.

In qnei Comuni dove ne sia bisogno si completerà anche la nomenclatura delle vie, piazze, frazioni e casali.

Queste revisioni e questi completamenti dovranno incominciare appena promulgata la presente legge, ed essere ultimati non più tardi del 31 ottobre 1871.

Art. 7.° In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto, dove già esistesse, secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento.

Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale.

Art. 8.° I cambiamenti di domicilio e di residenza da un comune ad un altro e di abitazione nell' interno di uno stesso comune, dovranno essere notificati agli uffizi comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 9.° Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite con un' ammenda non maggiore di lire 30.

Art. 10.° La popolazione accertata col censimento 31 dicembre 1871 al primo gennaio 1872 costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie, e sarà considerata la sola autentica sino al nuovo censimento decennale.

Art. 11.° Le contravvenzioni, di cui trattano gli art. 5, 9 della presente legge, saranno considerate d'azione pubblica.

Si applicheranno alle medesime i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Art. 12.° Per la spesa del censimento è aperto al bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio un credito di lire 300,000 da iscriversi per 200,000 nel bilancio del 1871 e per lire 100,000 in quello del 1872 in apposito capitolo della parte straordinaria colla denominazione: *Censimento della popolazione del 31 dicembre 1871.*

Art. 13.° Il Governo provvederà all' esecuzione della presente legge con apposito regolamento.

Ordiniamo ecc.

Registro della popolazione.

a) Regolamento approvato col R. Decreto 4 aprile 1873.

I. — *Disposizioni generali*,

Art. 1.° In ogni comune del regno si terrà il *registro della popolazione.*

Dove non esiste sarà impiantato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Dove esiste sarà completato e corretto nel medesimo periodo di tempo.

Art. 2.° La formazione e regolare tenuta del registro è affidata alle cure del Sindaco.

Art. 3.° Il registro in ciascun comune è diviso in *Registro della popolazione stabile e registro della popolazioue mutabile.*

II. — *Registro della popolazione stabile.*

Art. 4.° Il registro della popolazione stabile si compone:

Dei fogli di casa;

Dei fogli di famiglia;

Dei fogli individuali.

Art. 5.° I fogli di casa saranno tanti quanti sono gli edifici atti ad abitazione nel comune. Ogni foglio di casa porterà l' intestazione del comune e della provincia di cui fa parte, e conterrà, oltre il numero della casa, tutte quelle indicazioni che servano a ben determinare la ubicazione della casa. I fogli di casa si terranno secondo l'ordine di numero, della strada, o d'altra compartizione in cui il comune è diviso.

Art. 6.° Il foglio di famiglia è intestato al capo della stessa. In detto foglio si inscriveranno tutti coloro che con lui coabitano nello stesso quartiere.

Per ciascun individuo il foglio di famiglia conterrà il nome, cognome, il nome del padre, la relazione di parentela, domesticità o semplice coabitazione col capo.

Si inscriveranno i parenti, separatamente dai domestici e dagli estranei.

L' individuo che vive solo si considera come formante da sè solo una famiglia.

Art. 7.° I fogli di famiglia si acchiudono collocandoli in ordine alfabetico dentro il foglio della casa dove ciascuna famiglia abita.

Art. 8.° I fogli individuali saranno tanti quanti sono gli individui aventi dimora stabile nel comune.

Il foglio individuale dovrà contenere il nome, cognome e sesso dell'individuo, il nome del padre, il nome e cognome della madre, il comune e l'epoca della nascita, lo stato civile, cioè se celibe, coniugato o vedovo, col nome e cognome del coniuge, gli ulteriori cambiamenti nello stato di coniugato o vedovo, la professione, il mestiere, la condizione, la cittadinanza, il domicilio civile se dichiarato, il richiamo al foglio di famiglia in cui l'individuo è inscritto.

Art. 9.° Presso i comuni aventi una popolazione superiore a dieci mila abitanti, i fogli individuali dovranno custodirsi entro i rispettivi fogli di famiglia; e in tal caso sarà tenuto un indice alfabetico a schedine volanti esprimenti il cognome e nome dei singoli individui col rinvio alle loro posizioni di famiglia.

Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 10 mila abitanti, i fogli individuali potranno tenersi in modo da servire essi medesimi come indice a fogli sciolti.

Art. 10.° Gli assenti temporaneamente sono pure inscritti nel foglio della rispettiva famiglia, al posto che loro compete nel modo indicato nell'art. 6.

Art. 11.° I fogli individuali dei morti, i fogli di famiglia, quando estinti o depennati ne fossero tutti quelli che vi sono iscritti, e fogli di casa, quando la casa venisse demolita, si conservano nell'archivio comunale.

Uno speciale registro eonserverà i dati contenuti nei fogli individuali di coloro che abbiano abbandonato la residenza.

Art. 12.° I militari di ogni arma, sì di terra che di mare, e le guardie doganali, non sono inscritti nel registro della popolazione stabile del comune dove si trovano per ragione di servizio, bensì in quello del comune dove risiede la famiglia cui appartengono, e se non hanno famiglia, in quello del comune dell'ultima loro residenza prima che fossero arruolati.

Art. 13.° I militari in servizio sedentario e gli impiegati civili d'ogni ramo, che si trovano per ragione d'ufficio in pianta stabile in un comune, debbono essere inscritti nel registro della popolazione stabile di quel comune.

Art. 14.° Gli studenti nelle Università ed in altri istituti di istruzione, gli alunni dei collegi pubblici e privati di educazione,

e in genere tutti i figli di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case per motivi di educazione, e i bambini collocati a balia, rimangono inscritti soltanto nel registro della popolazione stabile del comune di residenza delle proprie famiglie.

Art. 15.° I trovatelli collocati a balia figurano nel registro della popolazione stabile del comune dove risiede l'ospizio a cui appartengono, e nel foglio di famiglia dell'ospizio medesimo.

Compiuto l'allattamento, dove l'ospizio usa mantenere ed educare i trovatelli fra le proprie mura, questi rimangono inscritti nel registro e nel foglio di famiglia detti di sopra, sino a che non raggiungano la maggiore età, e vadano formar famiglia da sè, o sino a che non vengano riconosciuti o adottati; nel qual caso vanno a far parte della famiglia che li riconosce o adotta.

Dove invece l' ospizio usa collocare ed assistere i trovatelli presso famiglie di allevatori, essi vengono inscritti nel registro del comune, e nel foglio della famiglia a cui sono affidati.

Art. 16.° I carcerati ed i mendici, i mentecatti, i malati, gli orfani e in genere i ricoverati in ospitali pubblici o privati, o in stabilimenti di beneficenza, figurano sempre nel registro della popolazione stabile del comune dove risiede la famiglia cui appartengono, e se non hanno famiglia, in quello del comune dell'ultima loro residenza prima dell'arresto, o del ricovero nello spedale e nello stabilimento.

Fanno eccezione i condannati ai lavori forzati a vita, ed i ricoverati in stabilimenti di beneficenza, che per istituzione accolgono i beneficati per tutta la vita. In tal caso il condannato o ricoverato s' inscrive nel foglio di famiglia della casa di pena o di beneficenza, e nel registro del comune dove questa risiede.

III. — *Movimento della popolazione stabile.*

Art. 17.° Il registro della popolazione stabile di ciascun comune deve tener conto dei cambiamenti nella popolazione medesima cagionati da nascite, matrimoni, morti, formazione o scomposizione di famiglia, e trasporti di domicilio civile, di residenza o di abitazione.

Art. 18.° Per cambiamenti derivanti da nascite, matrimoni, morti e trasporti di domicilio, l'ufficio comunale ricava le occorrenti notizie direttamente dai registri dello stato civile.

A tale scopo, nei comuni dove l'ufficio dello stato civile e quello del registro di popolazione sono affidati ad un medesimo funzio-

nario, questi deve in giornata, o al più tardi nel giorno successivo, eseguire nel registro della popolazione stabile i cambiamenti che derivano dagli atti di stato civile da lui registrati.

Quando i detti uffici sono affidati a funzionari diversi, quello che tiene lo stato civile deve comunicare entro ventiquattr' ore i cambiamenti derivanti dagli atti da lui registrati a quello che tiene il registro della popolazione, il quale eseguisce immediatamente le relative annotazioni.

Art. 19.° Chi intende trasferire la propria residenza da un comune ad un altro deve farne la dichiarazione presso quest'ultimo entro un mese dal giorno in cui principia la nuova residenza.

Se trattasi d'una famiglia, la dichiarazione è fatta dal capo di famiglia per sè e per tutti gli individui che la compongono ed anche pei domestici che conduce seco.

Se trattasi di minorenni o di sottoposti a tutela o curatela la dichiarazione è fatta da chi ne ha la patria potestà, o la tutela o la curatela.

Art. 20.° Nessuna famiglia o persona può essere depennata dal registro della popolazione stabile di un comune, se non per morte, per iscrizione in altro comune o per verificata emigrazione.

Art. 21.° I cittadini, che dopo aver dimorato all' estero, rientrano nel Regno e vanno a porre la residenza in un comune diverso da quello in cui erano inscritti prima della partenza, debbono farne analoga dichiarazione entro un mese presso l' ufficio del comune di nuova residenza.

Per l' inscrizione degli stranieri che vengono a stabilirsi nel Regno, basta la presentazione del passaporto o di qualche altro documento degno di fede che ne constati l' identità.

Art. 22.° Non si considera come cambiamento di residenza, il soggiorno, che alcuni fanno durante una parte dell'anno fuori del comune di loro residenza.

Art. 23.° Coloro che, come proprietari, o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione della rendita di un edificio qualunque, debbono notificare al Municipio tutti i cambiamenti d'abitazione che accadono in quello, indicando il capo di famiglia che n'esce e che vi entra.

Art. 24.° Quando l' ufficio comunale con questa notizia non possa eseguire le annotazioni richieste pel registro della popolazione, invita il capo di famiglia a presentarsi e a dare gli schiarimenti che possono occorrere intorno a sè, agli individui che

compongono la sua famiglia, ed ai domestici ed agli estranei che abitano con essa.

Art. 25.° Se in seguito a tali ricerche l'ufficio comunale trova che dimorano nel comune famiglie o individui non iscritti nel registro della popolazione stabile, li invita a dichiarare se intendano tenervi la residenza, ed ove rispondano negativamente è in facoltà del comune di verificare le circostanze e procedere anche d'ufficio alla inscrizione.

Art. 26.° Ogni capo di famiglia deve notificare entro trenta giorni i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, e non derivino immediatamente da atti di stato civile; deve cioè indicare il cognome, il nome e le altre qualifiche degli individui che entrano a far parte della sua famiglia e di quelli che ne escono.

Art. 27.° Tuttavolta che si fa luogo all' iscrizione nel registro stabile di popolazione d' individui che avevano prima la residenza in altro comune, l'amministrazione comunale richiederà i fogli inviduali ed i cartellini d' indice dal comune della residenza anteriore.

In ogni caso l' iscrizione medesima rimarrà una nota provvisoria finchè non sia avvenuta l'analoga cancellazione nel registro del comune della residenza anteriore.

IV. — *Registro della popolazione mutabile.*

Art. 28.° Il registro della popolazione mutabile conterrà per ciascun individuo il nome e cognome, la nazionalità, la condizione, la casa ove è alloggiato, il giorno dell' ingresso e quello dell'uscita.

Per i cittadini del Regno sarà inoltre indicato il comune dove l' individuo ha la sua residenza.

Art. 29.° In detto registro si inscriveranno gli studenti e gli individui appartenenti a famiglie stabilite altrove, i quali dimorano temporaneamente nel comune per motivo di educazione. Vi s' inscriveranno anche i bambini di altro comune collocati a balia, i detenuti non condannati a vita, gli individui ricoverati in stabilimenti di beneficenza se appartengono ad altro comune, ed in generale tutti coloro che, senza avere nel comune la loro residenza, vi dimorano per più di un mese.

Per le guardie doganali e per i militari non in servizio sedentario, si noterà soltanto il corpo cui appartengono, ed il numero d' individui del corpo che trovansi nel comune.

Art. 30.° Tutti quelli che presiedono con qualsivoglia titolo all'amministrazione di convitti o di ospizi d'ogni genere, sì pubblici che privati, o di case di custodia o di pena, debbono notificare tutti gli individui che accolgono nei loro stabilimenti, o che ne escono.

Eguale notificazione debbono fare le persone indicate negli articoli 46 e 47 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *B*, sulla pubblica sicurezza, come pure tutti quelli che usano tenere dozzinanti, e in genere tutti quelli che ospitano per mercede individui nelle categorie accennate nel precedente articolo.

Tali notificazioni vanno fatte all'ufficio comunale entro 30 giorni da quello in cui la persona da notificare fu accolta nella casa od ospizio, ed entro 30 giorni da quello in cui se n'è allontanata.

Art. 31.° Sono dispensati dall'anzidetta notificazione gli amministratori di stabilimenti che per il loro statuto accolgono soltanto individui appartenenti al comune.

Art. 32.° Ad ogni movimento nelle forze militari di terra o di mare, o nelle guardie doganali, i capi locali dei relativi corpi notificheranno al municipio il numero dei loro dipendenti che si trovano nel comune.

Art. 33.° Occorrendo schiarimenti l'ufficio comunale può invitare a presentarsi ed a formarli la persona stessa che fece o che avrebbe dovuto fare la notificazione. Se chi può dare gli schiarimenti è una pubblica autorità od amministrazione, gliene fa domanda il Sindaco per iscritto.

Art. 34.° Quando un comune per la regolarità del registro della popolazione abbisogna di notizie che riguardino i membri del corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera, o le loro famiglie, ne fa rapporto al Prefetto della provincia, il quale o ne fa domanda diretta, se trattasi di funzionari consolari, o ne riferisce al ministero degli affari esteri se trattasi di funzionari diplomatici.

Art. 35.° I cittadini che dimorano presso i detti membri del corpo diplomatico o consolare sono soggetti, come tutti gli altri, alle prescrizioni del presente regolamento.

V. — *Disposizioni speciali per la compilazione o la correzione del registro secondo i risultati del censimento del 1871.*

Art. 36.° Nei comuni, dove il registro della popolazione non sia ancora formato, si procederà tosto al suo impianto, onde possa funzionare nel termine stabilito nell'art. 1.

Art. 37.° Dalle schede dell' ultimo censimento si caveranno i dati per redigere i fogli di famiglia ed i fogli individuali.

Art. 38.° Non s' inscriveranno nel foglio di famiglia gli individui, che nella scheda figurano come *presenti soltanto per dimora occasionale.*

S' inscriveranno invece quelli che nella scheda figurano come assenti.

Si assegnerà a ciascun individuo il posto che gli compete nel modo stabilito nell'art. 6.

Art. 39.° Compilati tutti i fogli di famiglia e tutti i fogli individuali, desumendoli dal censimento, si procederà alle rettificazioni per le variazioni avvenute dall'epoca del censimento in poi. Quelle derivanti da nascite, morti e matrimoni si desumeranno dai registri dello stato civile; quelle derivanti da immigrazioni e da emigrazioni, e da cambiamenti d' abitazione dentro il comune si desumeranno dai registri ordinati dal regio decreto 25 gennaio 1872, n. 666, serie 2.ª

Art. 40.° Si procederà infine all' impianto del registro della popolazione mutabile colle norme indicate nel titolo IV.

Art. 41.° Ogni qualvolta sorgeranno dubbi sugli individui segnati nelle schede del censimento, se risiedano o nel comune, o sul modo di leggerne i nomi, o sopra qualunque altra notizia necessaria all' impianto del registro della popolazione, l' ufficio comunale inviterà a presentarsi o a dare gli opportuni schiarimenti le persone che, in forza del presente regolamento, hanno l'obbligo di fare le dichiarazioni o notificazioni.

Art. 42.° Dove il registro della popolazione fu già impiantato secondo gli ordinamenti del regio decreto 31 dicembre 1864, numero 2105, i comuni potranno, o fare un registro nuovo giusta il disposto dei precedenti articoli, o, coi dati dell'ultimo censimento e colle norme dei precedenti articoli, correggere il registro antico.

VI. — *Revisione e riassunto annuale.*

Art. 43.° Nei primi quindici giorni d'ogni anno il Sindaco procede alla revisione del registro della popolazione, la quale ha per oggetto di verificare:

se il registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;

se i fogli di cui componesi si trovino nel posto loro assegnato;

se le scritturazioni siano fatte con caratteri chiari;

se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei termini e modi stabiliti;

se siano state fatte in termini prefissi le comunicazioni prescritte dagli art. 20, 21, 23.

Trovando qualche irregolarità, il Sindaco dà subito le necessarie disposizioni perchè cessi.

Art. 44.° Il registro deve essere scritto in ogni sua parte con caratteri chiari che non lascino dubbi d'interpretazione, e senza cancellature. Quando occorre di depennare un nome, un'annotazione od una parola qualunque, la si racchiude fra linee in modo che si possa sempre leggere.

Art. 45.° Dei risultati della revisione detta sopra si stende un processo verbale firmato dal Sindaco, che ne manda copia autentica al Prefetto della provincia.

Art. 46.° Ogni anno, a cura del ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il numero totale della popolazione stabile e mutabile del Regno alla fine dell'anno precedente.

Art. 47.° A tale scopo dovrà tenersi distinta la popolazione stabile dalla mutabile, quali furono accertate al termine dell'anno antecedente. Alla prima si aggiungeranno i nati da genitori aventi dimora stabile e gli immigrati che presero residenza nel comune, e se ne toglieranno i defunti che avevano dimora stabile e coloro che trasferirono altrove la propria residenza. Analogamente si aggiungeranno alla popolazione mutabile i nati da genitori residenti e gli immigrati con dimora temporanea, e se ne toglieranno coloro che o si resero defunti od abbandonarono il comune prima di avervi fissato la propria residenza.

VII. — *Vigilanza e sanzione.*

Art. 48.° I Prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei Sottoprefetti, invigilano perchè le disposizioni contenute nel presente regolamento siano adempiute in tutti i comuni della provincia.

Art. 49.° Ogni anno il Prefetto fa un rapporto al ministero di agricoltura, industria e commercio intorno all'andamento di questo ramo del servizio municipale, indicando i comuni che vi adempiono con maggior esattezza.

Art. 50.° Trascorso il termine stabilito nell'articolo primo, saranno fatte eseguire delle ispezioni straordinarie negli uffici comunali, a fine di verificare se il registro della popolazione sia impiantato e funzioni regolarmente.

Art. 51.° L'incaricato dell'ispezione si recherà in ciascuno dei comuni assegnatigli e vi esaminerà:

se la numerazione civica dei fabbricati sia fatta per corpo di casa e regolarmente secondo la legge 20 giugno 1871 e relative istruzioni;

se il registro sia tenuto con esattezza conforme al metodo prescritto nel presente regolamento;

se vi siano differenze parziali e in che consistano;

se, malgrado le differenze parziaii, esso tenga conto di tutte le indicazioni prescritte dal regolamento, e possa del pari rispondere a tutte le ricerche, oppure se e in quali parti il servizio rimanga monco o intralciato;

se infine esso sia stato corretto secondo i risultati dell'ultimo censimento.

D'ogni cosa osservata farà rapporto al Prefetto, comune per comune.

Art. 52.° Il Prefetto ravvisando, in seguito alle ispezioni che i metodi usati e le parziali differenze, di cui è parola nell'articolo precedente, non rendano o monco o intralciato il servizio del registro di popolazione, autorizzerà temporaneamente il comune a continuare nei metodi stessi facendone intanto relazione al Ministro di agricoltura, industria e commercio pei definitivi provvedimenti.

Art. 53.° È fatta facoltà ai comuni d'introdurre negli ordinamenti del registro quelle maggiori indicazioni e perfezionamenti che estimassero convenienti, purchè non alterino l'economia delle disposizioni anzidette e coll'autorizzazione del ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art, 54.° Quando in un comune il registro della popolazione non esiste o non funziona, il Prefetto, a termini dell'art. 145 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, vi manderà e a spese del comune, una persona esperta nella materia con incarico di impiantarvelo o riordinarvelo.

Art. 55.° Quando si ravvisi opportuna qualche straordinaria ispezione, il Prefetto ne farà rapporto al Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 56.° Chi desidera avere ricevuta di una dichiarazione, notificazione od altro atto presentato all' ufficio comunale in osservanza del presente regolamento, deve produrlo in doppio esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito col bollo d'ufficio e colla firma dell' impiegato incaricato di riceverlo.

Art. 57.° Chi omette di fare alcuna delle dichiarazioni o notificazioni imposte dal presente regolamento, chi vi si ricusa, chi rifiuta in modo espresso o tacito di presentarsi all' ufficio comunale in seguito ad un invito scritto, chi dopo essersi presentato rifiuta di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni nel registro della popolazione, commette una contravvenzione.

Art. 58.° Le contravvenzioni al presente regolamento sono dichiarate d'azione pubblica dalla legge 20 giugno 1871, n. 297, e sono punite con un'ammenda non maggiore di lire 30.

Sono ad esse applicabili i procedimenti indicati negli art. 147, 148 e 1849 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Art. 59.° In tutti gli atti e le pratiche imposte dal presente regolamento, il comune deve prestarsi gratuitamente, senza esigere tasse o diritti di qualsiasi specie.

Le notificazioni, dichiarazioni, certificati, ricevute ed altri documenti richiesti per la esecuzione del presente regolamento sono considerati quali atti ordinati nell' interesse del pubblico servizio; epperò non sono soggetti al bollo a termini del n. 2, art. 21 del regio decreto 15 luglio 1866, n. 8122.

Art. 60.° Le disposizioni del presente regolamento intorno al domicilio civile ed alla residenza non sono applicabili che alle operazioni anagrafiche e statistiche, e nulla è innovato alle disposizioni sulle stesse materie contenute nel Codice civile e nel Codice di procedura civile.

b) *Nuove norme approvate col R. Decreto 19 luglio 1874, N. 2015.*

Art. 1.° Il termine concesso per l'istituzione, o per la correzione del registro di popolazione è prorogato a tutto il corr. anno.

Spirato questo nuovo termine, nei comuni nei quali il detto registro non sia stato regolarmente istituito o corretto, il Governo provvederà d'ufficio coll' invio di appositi commissari, a spese del rispettivo comune, a norma dell' articolo 54 del regolamento 1 aprile 1873.

Art. 2.° È data facoltà ai comuni che possiedono il registro della popolazione secondo il modello annesso al regolamento 31 dicembre 1864, di conservarlo nella forma attuale. Dovranno però aggiungersi per ciascun individuo compreso nella popolazione stabile, il nome del padre e il cognome e nome della madre.

Art. 3.° Cessa l'obbligo della compilazione del foglio individuale, di cui all'art. 9 del regolamento 4 aprile 1873.

Art. 4.° In tutti i comuni sarà tenuto un indice alfabetico a schede e per ciascun individuo, con le indicazioni seguenti:

1° Cognome, nome e sesso;

2° Nome del padre, cognome e nome della madre;

3° Comune e data della nascita, aggiungendo per lo straniero l'indicazione dello Stato cui appartiene;

4° Stato civile col cognome e nome del coniuge;

5° Professione o condizione;

6° Domicilio civile, qualora sia stato legalmente dichiarato;

7° Casa di abitazione, o richiamo al foglio di famiglia. Però i comuni che abbiano compiuta od avviata l'istituzione o la trasformazione del registro in conformità alle istruzioni ministeriali del 9 luglio 1873 ed ai relativi modelli e quelli che possedono il registro a norma del regolamento 31 dicembre 1874, sono autorizzati ad iscrivere sulle schede dell' indice soltanto il cognome e nome delle persone col rinvio ai relativi fogli individuali o di famiglia.

Art. 9.° È abrogata la disposizione dell'art. 27 del regolamento 4 aprile 1873 per la quale avrebbero dovuto trasmettersi da comune a comune i fogli individuali e cartellini di indice in tutti i casi di trasferimento di residenza. In simili casi il Sindaco del comune della nuova residenza notificherà a quello della residenza anteriore l'avvenuta iscrizione entro un mese da questa, accioc-

chè la persona o persone di cui si tratta siano cancellate dal registro del comune abbandonato.

Tale modificazione potrà farsi coll' invio di una lettera a stampa nella quale sia scritto il cognome e nome delle persone medesime.

Ordinamento dello Stato civile.

Decreto Reale 14 dicembre 1865 N. 2602

TITOLO I.

Degli ufficiali dello stato civile e delle loro attribuzioni.

Art. 1.° Il Sindaco o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

La delegazione deve essere approvata dal Procuratore del Re.

Art. 2.° L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del Sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il Procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del Tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3.° Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un' isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capo-luogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa

le veci del Sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4.° La delegazione non ispoglia il Sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

Art. 5.° La delegazione dura finchè sia rivocata con altro atto del Sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al Sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il Sindaco ne spedisce copia autentica al Procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del Tribunale.

Art. 6.° L'ufficiale dello stato civile è incaricato:

1° Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2° Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca;

3° Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

Art. 7.° L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8.° I cancellieri dei Tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi, soltanto nei casi seguenti:

1° Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune, nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

2° Quando nel registro esistente nell'uffizio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;

3° Quando l'atto esistente nel registro dell'uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del Tribunale;

4° Quando si richiede copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei num. 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel num. 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'uffizio dello stato civile.

Art. 9.° Non ostante il disposto dall'articolo precedente, i cancellieri di Tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10.° Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge:

I regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci;

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina ed i capitani o padroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci;

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11.° Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni, gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall'art. 368 del cod. civ.

Art. 12.° Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti, contenuti nei loro registri.

Art. 13.° Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei Procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

TITOLO II.
Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.

Art. 14.° In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri;

1° Di cittadinanza;
2° Di nascita;
3° Di matrimonio;
4° Di morte.

precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al Procuratore del Re.

Nei comuni, in cui sono più uffizi di stato civile, l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffizi.

Art. 32.° Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al Presidente del Tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il Presidente fa espressa menzione nell' intestatura del registro che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

Art. 33.° Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall' art. 29, enunciando inoltre che al registro susségue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletorio.

Art. 34.° Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d' istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successìvi sul registro principale continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

Art. 35.° Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il Procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

Art. 36.° Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il Procuratore del Re, ed intanto si provvede secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37.° Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il Procuratore del Re provvede perchè sotto la vigilanza del Pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal Procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositato presso la cancelleria, viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale.

TITOLO III.

Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile.

Art. 38.° I documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 39.° Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

Art. 40.° Sopra di questo fascicolo l'ufficiale indica:

1° Il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce;

2° Il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo, col quale l'atto è nel medesimo segnato;

3° Il numero dei documenti che vi si sono inchiusi.

Art. 41.° Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per [ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date dagli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al Procuratore del Re per essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 42.° I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conformi alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

Art. 43.° Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l'ufficiale dello stato civile od il Pro-

curatore del Re nomina un perito d'ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

TITOLO IV.

Dei registri di cittadinanza.

Art. 44.° Nei registri di cittadinanza si ricevono:

1° Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;

2° Le dichiarazioni di chi, essendo reputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;

3° Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana;

4° Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel Regno il domicilio;

5° Le dichiarazioni di trasferimenio di domicilio da un comune ad altro del Regno.

Art. 45.° Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

Art. 46.° Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel Regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono, nei tre mesi successivi alla data, copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all' ufficiale dello stato civile del luogo dell' ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47.° Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'art. 44 debbono farsi avanti all' ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48.° Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell' atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l' anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del Regno.

Art. 49.° La dichiarazione accennata nel n. 4 dell'art. 44, deve

contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuol raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'art. 44 del Codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50.° L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e leggi del Regno.*

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51.° Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

TITOLO V.

Dei registri di nascita.

Art. 52.° Nei registri di nascita si ricevono:

1° Le dichiarazioni delle nascite;

2° I processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

3° I processi di presentazione di bambini dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'uffizio dello stato civile.

Art. 53.° Nei detti registri si trascrivono:

1° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;

2° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio in mare;

3° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;

4° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune in cui un bambino nacque accidentalmente;

5° Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizi;

6° Gli atti di riconoscimento di figli naturali;

7° I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato;

8° Le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intiero.

Art. 54.° In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, dì cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rattificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già inscritto sui registri.

Art. 55.° Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

Art. 56.° Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell' atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

Art. 57.° L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell' interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

Art. 58.° Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l' ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall' imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi.

Art. 59.° Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello Stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello Stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello Stabilimento.

Art. 60.° L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine di cinque giorni fissati dalla

legge, o che venga egli stesso a conoscere la omessa denunzia, deve farne rapporto al Procuratore del Re.

Art. 61.° L' ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita trascrive sui registri la sentenza coll' atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

TITOLO VI.

Della celebrazione del matrimonio.

Capo I. — *Registri per la richiesta delle pubblicazioni.*

Art. 62.° In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite del Codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63.° Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'art. 357 del Codice civile.

Art. 64.° Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al Procuratore del Re soltanto dopo che sono stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell'art. 77 del Codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65.° La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all' ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66.° Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata, giusta il disposto dell'art. 54 del Codice civile, l' ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che v' intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal Sindaco del luogo in in cui la promessa fu fatta, o da un notaio.

Art. 67.° Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare:

Il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;

Il luogo di loro residenza nell' ultimo anno;

Il nome e cognome, la professione e la residenza dei genitori;

Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del Consiglio di famiglia o di tutela;

Se fra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;

Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli art. 61 e 62 del Codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l' atto di richiesta.

Art. 68.° Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni soco necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69.° Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l'art. 9 del regolamento di disciplina militare, approvato col r. decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del ministero della guerra in conformità dell'art. 53 del regolamento suddetto.

Art. 70.° Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo, o del Consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la presentazione del consenso nel modo indicato dall'art. 81 del Codice civile, o presentare copia del provvedimento, di cui all' articolo 67 del Codice stesso, o provare l' impossibilità in cui è l' ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova:

1° Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell' interdizione pronunciata ed in casi simili;

2° Colla produzione di un atto di notorietà redatto colle forme indicate dall'art. 80 del Codice civile, quando la impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71.° Gl' impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72.° Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla

produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'art 57 del Codice civile.

Art. 73.° Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

Art. 74.° L'ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'art 66 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali sieno i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

Art. 75.° Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76.° La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni. riceve la richiesta.

Art. 77.° Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'art. 66 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni accennando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa ottenuta.

Art. 78.° Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi consenso degli ascendenti o del tutore.

Capo II. — *Delle dispense dalle pubblicazioni e degli impedimenti del matrimonio*

Art. 79.° Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 59 del Codice civile, sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80.° Alla domanda devono unirsi:

Gli atti di nascita degli sposi;

Gli atti di consenso degli ascendenti, del Consiglio di famiglia o di tutela, quando questo occorra;

Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti;

Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81.° Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82.° Il Procuratore del Re presso il Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al Procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del Consiglio di famiglia o di tutela ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni il Procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al Ministro di grazia e giustizia.

Capo III. — *Delle pubblicazioni.*

Art. 83.° Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione, e la fa eseguire alla porta della Casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84.° L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell'articolo 70 del Codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85.° Se le pubblicazioni devono farsi in altro comune, l'ufficiale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'art. 83.

Art. 86.° Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritta in carattere grande l'indicazione — *Pubblicazioni di matrimonio.*

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87.° L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda, e se la seconda ovvero in caso di dispensa l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte, esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88.° I documenti che giustificano le enunciazioni contenute dei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli art. 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Capo II. — *Delle dispense dalle pubblicazioni e degli impedimenti del matrimonio*

Art. 79.° Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 59 del Codice civile, sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80.° Alla domanda devono unirsi:

Gli atti di nascita degli sposi;

Gli atti di consenso degli ascendenti, del Consiglio di famiglia o di tutela, quando questo occorra;

Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti;

Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81.° Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82.° Il Procuratore del Re presso il Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al Procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del Consiglio di famiglia o di tutela ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni il Procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al Ministro di grazia e giustizia.

Capo III. — *Delle pubblicazioni.*

Art. 83.° Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione, e la fa eseguire alla porta della Casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84.° L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell' articolo 70 del Codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l' unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85.° Se le pubblicazioni devono farsi in altro comune, l'ufficiale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l' istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'art. 83.

Art. 86.° Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritta in carattere grande l' indicazione — *Pubblicazioni di matrimonio.*

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87.° L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell' intervallo decorso fino alla seconda, e se la seconda ovvero in caso di dispensa l' unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte, esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88.° I documenti che giustificano le enunciazioni contenute dei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli art. 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Art. 89.° Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile, cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.

Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all' ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

Fra gli altri allegati all' atto di matrimonio l' ufficiale che lo celebra inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune, e la niuna opposizione a lui notificata.

Capo IV. — *Delle opposizioni.*

Art. 90.° L' ufficiale dello stato civile, il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informarne il Pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il Procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 91.° Quando sia notificato un atto di opposizione all'ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell' articolo 90 del Codice civile, se la opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 92.° L' opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell' art. 96 del Codice civile, l' opposizione può anche essere fatta all' ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all' ufficiale delegante la richiesta fattagli coll' atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93.° In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

Capo V. — *Dei registri di matrimonio.*

Art. 94.° Nei registri di matrimonio si ricevono:

1° Gli atti di celebrazione di matrimonio;

2° Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatti dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Art. 95.° Nei registri di matrimonio si trascrivono:

1° Gli atti di matrimoni celebrati all'estero;

2° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'art. 96 del Codice civile;

3° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente nel caso espresso nel capoverso dell'art. 366 del Codice civile;

4° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;

5° Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quella con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli art. 121 e 122 del Codice civile e si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei n. 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel n. 3 sono trascritti coll'atto stesso con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Art. 96.° In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97.° Il Sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunciare la loro unione in nome della legge.

Art. 98.° Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il Codice affinchè legga gli art. 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99.° Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento si vale

del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 100.° Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendono riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101.° L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il Pretore.

Art. 102.° Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel n. 4 dell'art. 95.

Art. 103.° Quando un ufficiale valendosi della facoltà concessa dall'art. 96 del Codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 104.° L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio, deve darne prontamente avviso al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai n. 1, 2 e 3 dell'art. 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio, di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile, i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il Procuratore del Re, ricevuto l'avviso, provvede tosto a norma dell'art. 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII.

Dei registri di morte.

Art. 105.° Nei registri di morte si ricevono:

1° Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;

2° Gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi Istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, Case d'arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli art. 388, 390, 393 e 394 del Codice civile.

Art. 106.° Nei registri di morte si trascrivono:

1° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero:

2° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;

3° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;

4° Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;

5° I processi stesi dal Sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;

6° Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei n. 1, 2, 3, 4 e 5, si trascrivono esattamente e per intero.

Art. 107.° In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 108.° I direttori di Collegi, Ospedali, Istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case d'arresto e di detenzione debbono curare che negli avvisi che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'art. 387 del Codice civile.

Art. 109.° Il Sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'art. 391 del Codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110.° L' ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il Pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111.° Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il Procuratore del Re.

Art. 112.° L' ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113.° Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il Pretore.

Art. 114.° L' ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell' art. 72 della legge 21 aprile 1862, n. 585.

Art. 115.° L'ufficiale deve parimenti notificare agli agenti del tesoro le morti degl' impiegati e dei pensionari dello Stato.

Art. 116.° Morendo uno straniero nel Regno, l' ufficiale spedisce tosto copia autentica dell' atto di morte al Procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al Governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il Procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il Console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117.° In esecuzione dell'art. 93 della legge di pubblica sicurezza, l' ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo art. 94 della legge stessa.

Art. 118.° L' ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano tra-

scorse le ore ventiquattro dalla morle, e le ore quarantotto nei casi dì morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata la urgenza per gravi motivi di salute dalla Commissione municipale, di cui è cenno nell'art. 61 del regolamento annesso al R. decreto 8 giugno 1865, n. 2322.

TITOLO VIII.

Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi.

Art. 119.° Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggingere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l' atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120.° La domanda viene presentata al Procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il Procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121.° Se il Ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:

1° Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente;

2° A fare affiggere da un usciere alla Casa comunale del domicilio di origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine; l' affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122.° Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguìte affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 123.° Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia:

1° Un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell' usciere che vi ha proceduto;

2° Un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il Ministro di grazia e giustizia udirà il parere del Consiglio di Stato.

Art. 124.° Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell' atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125.° Debbono pure essere trascritti ed annotati in margine dell'atto di nascita, i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX.

Delle verificazioni dei registri dello stato civile.

Art. 126.° I Pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli Uffizi dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:

1° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se quelli sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inscritti nel volume degli allegati;

3° Se gli atti sono stati iscritti in ambedue i registri originali;

4° E generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 127.° Di ciascuna verificazione viene steso dal Pretore un processo verbale, nel quale si deve indicare:

Il giorno in cui ha luogo la verificazione;

Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;

Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.

Il processo è sottosciitto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 128.° Terminata la verificazione, il Pretore fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente annotazione: *verificato*

in questo giorno . . . del mese . . . dell'anno . . . e vi appone la propria firma.

Art. 129.° Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verìficazione straordinaria, o delegare per essa il Pretore.

Art. 130.° I processi di verificazione sono tosto trasmessi al Procuratore del Re.

Nella compilazione di questi processi i Pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

Art. 131.° Nel marzo di ogni anno il Procuratore del Re comunica al Procuratare generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell' anno precedente, a norma dell' articolo 365 del Codice civile.

Il Procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della Corte.

Art. 132.° I Procuratori del Re, prima di promuovere l'applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il Procuratore generale.

TITOLO X.

Delle rettificazioni e delle annotazioni agli atti dello stato civile.

Art. 133.° Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei Tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all' ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto omesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizioni di legge, di regolamento e di sentenze.

Art. 134.° La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al Tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il Pubblico ministero deve promuovere d'uffizio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli art. 126, 129 del presente regolamento e 365 del Codice civile, e può anche promuoverla d' uffizio negli altri casi se la rettificazione è d'interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio pei loro diritti.

Art. 135.° Nell' interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d'uffizio dal Pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa do-

manda al Procuratore del Re direttamente o col mezzo del Pretore o dell'ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 136.° La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e dal certificato corrispondente del cancelliere del Tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso, si deve presentare un certificato dell' ufficiale dello stato civile che accerti la omissione.

Art. 137.° I Tribunali del Regno, sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da Autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del Regno.

Art. 138.° Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l'annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all' ufficiale presso cui sta il registro, presentando copia autentica, del titolo su cui la domanda si fonda.

Art. 139.° Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso l'ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz'altro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

Art. 140.° Se la rettificazione o l' annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del Tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al Procuratore del Re, proponendo il tenore dell'annotazione.

Il Procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell'annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

Art. 141.° Nell'eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno, ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all' annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall' ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

TITOLO XI.

Delle copie degli atti dello stato civile e dei relativi certificati.

Art. 142.° Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

Art. 143.° Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un numero progressivo per ogni anno.

Art. 144.° Le copie degli atti portano:

1° L'intitolazione di estratto coll'indicazione della classe, dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;

2° La trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi;

3° Le annotazioni che vennero fatte in margine dell'atto originale;

4° L'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale;

5° La sottoscrizione dell'ufficiale col bollo di ufficio.

Art. 145.° Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e morte . .	L.	— 50
Per gli atti di matrimonio	»	1 —
Per gli atti di cittadinanza	»	2 —
Pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inscritti nei volumi degli allegati	»	1 —
Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate	»	1 —
Per ogni facciata eccedente	»	— 20
Per qualunque altro certificato . .	»	— 50

Art. 146.° Il pagamento dei diritti suddetti viene dall'ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie e i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

Art. 147.° Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione, di leva o di altro pubblico servizio, sono rilasciate gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile.

Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll'aggiunta — *rilasciata gratuitamente, perchè povero.*

Art. 148.º Il cancelliere del Tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto dagli articoli 8 e 9, si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nell'ultimo capoverso dell'art. 146, e di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi, alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.

Art. 149.º I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

Art. 150.º Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal Presidente del Tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.

Giurati.

a) *Legge 8 giugno 1874, N. 1937.*

Art. 1.º Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del Regio Decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì si procede secondo le norme stabilite dal titolo I e II della presente legge.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2.º Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

1º Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici.

II° Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

III° Appartenere ad alcune delle seguenti categorie:

1° I senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;

2° I membri o soci delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i collegi dei dottori universitari;

3° Gli avvocati ed i procuratori presso le Corti ed i Tribunali ed i notai;

4° I laureati e licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;

5° I professori insegnanti o emeriti ed onorari delle facoltà componenti le Università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell' istruzione superiore;

6° I professori insegnanti, emeriti, od onorari degli istituti pubblici d' istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° I professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8° Gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° I presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10° Coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11° I funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12° Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell' ingegno;

13° Gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti e veterinari legalmente autorizzati;

14° Tutti i Sindaci nonchè coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15° Coloro che sono stati conciliatori;

16° I membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con pa-

tenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17° I direttori o presidenti dei comizi agrari;

18° I direttori o presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19° I membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20° Gli impiegati delle provincie e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e d'industria, le Casse di risparmio, le Società di ferrovie e di navigazione e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21° Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire 200 se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

Art. 3.° Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1° I Ministri del Re;

2° I segretari generali e direttori generali dei ministeri;

3° I membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4° I Prefetti delle provincie ed i Sotto-prefetti dei circondari;

5° I Ministri di qualunque culto;

6° I militari ed assimilati in effettivo servizio;

7° Gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

8° I funzionari dell'ordine giudiziario;

9° Gli uscieri.

Art. 4.° Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1° I senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;

2° Gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, gli esattori comunali quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;

3° I medici, chirurghi e veterinari, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non havvi che un solo esercente a queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gl' impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 5.° Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

1° Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

2° Coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3° Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto di armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art. 6.° Non potranno essere assunti all' ufficio di giurati:

1° Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

2° Coloro che essendo stati assoluti dall' imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del Codice di procedura penale, che l' imputazione sia cancellata dai registri penali;

3° I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall' impiego, quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'art. 18 abbia riconosciuta disonorante;

4° Gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5° Le persone sospette secondo il Codice penale.

Art. 7. Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 8.° Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1° Coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2° Gli interdetti e gli inabilitati;

3° I falliti non riabilitati;

4° Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo.

5° I domestici con salario o senza.

Art. 9.° Nel mese di aprile di ciaschedun anno il Sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate nell'art. 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell' ufficio comunale.

Art. 10.° Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno, sarà formato, a cura di una commissione composta del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore o dei conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale; nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'art. 2 della presente legge, indicando per ciascun di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla commissione sono esercitate dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al giudice conciliatore o conciliatori e da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal Pretore del mandamento più anziano di nomina.

Art. 11.° In ogni anno successivo la Commissione comunale composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre, procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti e che hanno in qualunque modo perdute le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

Art. 12.° Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal Sindaco al Pretore del mandamento, nella giurisdizione della quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il Pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i Sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il Pretore e i Sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il Pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal vicepretore solamente in caso di grave, e legittimo impedimento, e i Sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del Sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal Pretore, dal Sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal Pretore più anziano di nomina.

Art. 13.° La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

Art. 14.° La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal Pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 15.° Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla Giunta di che all'art. 18.

Art. 16.° Spirati i quindici giorni prescritti dall'art. 15 il Pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al Presidente del Tribunale.

Art. 17.° Il Presidente del Tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al Prefetto o al Sottoprefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

Art. 18.° In ogni comune sede di Tribunale, una Giunta composta del Presidente del Tribunale civile che ne ha la presidenza senza facoltà di delegazione salvo il caso di grave e legittimo impedimento, del giudice anziano dello stesso Tribunale, e di tre Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale ogni anno; a principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano

i mandamenti compresi nella giurisdizione del Tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1° Rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2° Aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3° Pronuncia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;

4° Elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5° Stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che lo approva.

Il Consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del Tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti viciniori.

Art. 19.° La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal Presidente della Giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della Pretura e della Casa comunale.

Art. 20.° Chiunque crede di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la Corte d'appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della Pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quello della Corte di appello, che ne rilascierà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Procuratore sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte o il suo Procuratore, se si presenta, e sentito il Ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

Art. 21.° Nel procedere alla eliminazione di che al n. 4 dell'art. 18 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammessione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eli-

minazione, e se la Corte di appello' nei casi previsti dall'art. 20, ordinasse la loro iscrizione nelle liste, essi saranno aggiunti alla medesima.

Art. 22.° Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'art. 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al Presidente del Tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Colle liste medesime il Presidente del Tribunale, assistito da due giudici, forma:

1° La lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2° La lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la Corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le Assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n. 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le Corti.

Art. 23.° Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire dugentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiono alle prescrizioni dell'art. 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

Art. 24.° La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille*; pel circolo di Milano di *seicento;* pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta;* pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta*, e, se vi sono più Corti di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta;* e, se vi sono più Corti di *duecento* ciascuna.

Art. 25.° Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la Corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero

fosse inferiore a cento, il circolo si intende temporaneamete aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto Reale, finchè ne dura il bisogno.

Art. 26.° Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono trasmesse a cura del Presidente del Tribunale delle città capoluogo del circolo, a tutti i Presidenti dei Tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 27.° Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali od i Consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni ed operazioni loro affidate della presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal Pretore del capoluogo del mandamento con due Pretori viciniori, e le liste distrettuali dal Presidente e dai due giudici più anziani del Tribunale.

Art. 28.° Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il Presidente del Tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del Tribunale, pone in un' urna portante l' indicazione *giurati ordinari* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinari della lista del circolo, ed in altra urna portante l' indicazione *giurati supplenti*, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il Presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal Presidente, dai due giudici intervenuti e dal Pubblico Ministero.

Art. 19.° Quindici giorni prima dell'apertura delle Assise il Presidente dello stesso Tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinarii e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell' impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'art. 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell' impedimento rimarrà devoluto alla Corte di Assise; ma il giurato ordinario

chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la Corte sull' impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati i cui nomi fossero già usciti dall' urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall' urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall' urna, dopo proclamati i nomi vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'art. 33.

Art. 30.° Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall' articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al Presidente del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà l'estrazione dei quaranta giurati ordinari nella forma stabilita dall' articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 31.° Nelle estrazioni a sorte indicate negli art. 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'art. 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli art. 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell' art. 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 32.° I Presidenti delle Corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte di assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro in-

tervento un dibattimento non possono esserne dispensati, qualunque ne ne sia la durata.

Art. 33.° Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della Corte d'assise, come giurati ordinari o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il Presidente della Corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al Presidente del Tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli art. 29 e 30, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'art. 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari* e *giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del Giurì.

Art. 34.° L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente ai primi trenta giurati ordinari e ai dieci giurati supplenti, per cura del Presidente del Tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte di assise.

Il Presidente medesimo trasmette al Presidente delle assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'art. 29 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinari e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'art. 29, il Presidente delle assise o in sua assenza il Presidente del Tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinari, per completare il numero di trenta.

I giurati sì ordinari che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 35.° Il Presidente delle assise, o il Presidente del Tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la Corte d'assise tre giorni prima dell'udienza fa dare al Pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati

ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina. coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 36.° Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il Presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difesore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli art. 29, 30, 32, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il Presidente della Corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'art. 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

Art. 37.° Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1° Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;

2° Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3° Il tutore o protutore;

4° L'amministratore della Società o stabilimento danneggiato;

5° Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6° Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'art. 2 o che sono contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 38. Le cause di incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio, ma quando si oppongono dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e, dopo sommarissima discussione sulle medesime, la Corte delibera.

Art. 39.° Avutasi la presenza di 30 giurati ordinari e supplenti

il Presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del Ministero Pubblico, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 40.° Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il Pubblico Ministero, e dopo di lui l'accusato, hanno facoltà di ricusarne senza addurne alcun motivo, otto per ciascheduno.

La ricusa deve esser fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa la estrazione e il giurì è composto.

Art. 42.° Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal Ministero Pubblico, raggiungono il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s' intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 42.° Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il giurì per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del giurì delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del giurì la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa fu rimandata.

Art. 43.° Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il Ministero Pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda, od eccezione, non è ·omesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 36, o abbiano fatto parte del giurì le persone

di che nell'art. 5, nell'art. 8, num. 2 e 4, e nell'art. 37, num. 2, 3 e 5 della presente legge.

Art. 44.° Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della Corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, e terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45.° Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negl'intervalli fra le sessioni delle Corti d'assise, la istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte di appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico Ministero.

Art. 46.° Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di assise.

Art. 47.° Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499 ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente:

Art. 492.° I giurati, ottenuta la parola dal Presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

Il Presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Art. 493.° Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il Presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il Presidente dà lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Art. 494.° Il Presidente deve porre la questione prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.

Il Presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

Art. 495.° La questione sul fatto principale è posta colla formola presente:

« L'accusato *N. N.* è egli colpevole di avere (si indicheranno
« il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costi-
« tuiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato, senza
« dar loro alcuna denominazione giuridica). »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella que-
« stione principale colla circostanza ecc. (si indicheranno i fatti
« che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai ter-
« mini di legge). »

Occorrendo invece di proporre ai giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:

« Siete convinti che l'accusato *N. N.* abbia (si indicheranno il
« fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa). »

E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 1º Siete convinti che l'accusato abbia agito (si indicheranno « le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità). »

Le questioni sono disposte nell' ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può il Presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 497.º Il Presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

« Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato *N. N.* »

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal Presidente.

Se il Presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'art. 281, n. 4.

Art. 498.º Stabilite definitivamente le questioni, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell' accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala d' udienza legge ai giurati la seguente dichiarazione:

« La legge non chiede, ecc. » (Come all'art. 498 attuale).

« I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato. »

Tale istruzione, ecc.

Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. » (Come nel detto art. 498).

Il Presidente legge inoltre ai giurati, e, occorrendo, spiega le disposizioni degli art. 502, 503 e 504.

Art. 499.º, *ultimo alinea*. Neppure al Presidente delle assise é permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al Presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza

della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile.

Art. 502.° Il Capo dei giurati legge ad essi ad una ad una le questioni proposte dal Presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell' ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal Presidente, il Capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 512.° Se i giurati hanno dichiarato l' accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità o hanno negato la esistenza del fatto in genere, il Presidente, ecc. (Il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale).

Art. 513.° Se i giurati hanno dichiarato l' accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il Pubblico Ministero, ecc. (Il resto come nell'articolo attuale).

Art. 515.° La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. (Il resto come nell'articolo attuale).

Art. 48.° Qualunqne persona, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estinsibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizi colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

Art. 49. È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del

nome dei giurati, e dei giudici del diritto e dei voti individuali così degli uni, come degli altri.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 50.° Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto Reale una nuova circoscrizione delle Corti di assise, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 51.° Il giurì composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincierà a funzionare il 1 gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

---

b) *Legge 6 maggio 1877 N. 3814*

Articolo unico. Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, (Serie 2.ª), e la prima parte dell'art. 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:

Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.

È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall' indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Elettorato politico

Legge 22 gennaio 1882, Num. 593

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1.° Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anche essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2° Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3° Di saper leggere e scrivere;

4° Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2.° Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1° I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento di scuole o Istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti Istituti e scuole; i Ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del Regno; i Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello; i notai; ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un Istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque Istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni e che, per il grado della loro istruzione, ven-

nero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto;

6° I membri degli ordini equestri del Regno;

7° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

8° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensioni o senza, dello Stato, della Casa reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle Opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n. 1° del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria delle Casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

9° Gli ufficiali e sott' ufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall' esercito o dall' armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;

10° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11° I decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l' indipendenza e l' unità d' Italia.

Art. 3.° Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 1°:

1° Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2° Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano perso-

nalmente la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3° I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4° Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale.

5° Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di		2,500	abitanti	di	L.	150
In quelli	da 2,500	a	10,000	id.	»	200
Id.	da 10,000	a	50,000	id.	»	260
Id.	da 50,000	a	150,000	id.	»	330
Id.	superiori	a	150,000	id.	»	400

Art. 4.° L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda la iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai num. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5.° Le imposte di cui nel num. 1, dell'art. 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6.° Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata all'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7.° I proprietari di stabili che la legge esonera tempora-

neamente dall' imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l' imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8.° Per costituire il censo elettorale stabilito al num. 1, dell'art. 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal Tribunale.

Art. 9.° Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni divisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'art. 3 ai num. 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo comprovino.

L' esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10.° I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovrindicato.

Art. 11.° Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell' annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12.° Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l' elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o se-

condo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13.° L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata al Sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al Sindaco del comune che abbandona.

Art. 14.° I sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. 15.° Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 16.° Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età lo compiono non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 17.° Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1° Il luogo e la data della nascita;

2° L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'art. 13;

3° I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 18.° Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d' inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 19.° Trascorso il termine di cui all'art. 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 20.° La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezione di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 21.° La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l' esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune a termini dell'art. 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall' agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Art. 22.° Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la pater-

nità di tutti gli elettori del comune colle indicazioni di cui all'art. 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato, con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Art. 23.° Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al Prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 24.° La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'inscrizione nella lista elettorale.

Art. 25.° La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, a domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 26.° Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una inscrizione, deve entro i tre giorni successivi, essere notificato per cura della Giunta alla parte interessata.

Art. 27.° Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 28.° Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al Prefetto della provincia.

Art. 29.° Il Sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in inscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a co-

loro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all' articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 30.° Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il Prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario, all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 31.° Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all' interessato, allorchè s' impugna una inscrizione.

Può essere anche presentato all' ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, e in tal caso il Segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

Art. 32.° La Commissione per gli appelli elettorali è composta del Prefetto, che la presiede, del Presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

Art. 33.° Spirato il termine di cui al precedente art. 31 e non più tardi del 25 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'art. 22, coi documenti relativi alle inscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d' appello devono essere trasmessi al Presidente della Commissione provinciale.

L' altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

Art. 34.° La commissione provinciale, entro i 10 giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35.° Il giorno 30 giugno la commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della commissione, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 29 sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 36.° L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il Collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto è disposto nell'art. 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all' infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell' intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 37.° Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d' appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso sopra cui il Presidente della Corte d' appello indica un' udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario

Se coloro che reclamano sono gl' intervenuti di cui nel capoverso dell' art. 35, il sopradetto ricorso con l' analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interes-

sata, qualora s' impugni la iscrizione di uno o più elettori; od invece al Prefetto, ove si ricorra contro l' esclusione di taluno della lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

Art. 38.° Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d' appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 39.° Il Pubblico ministero comunicherà immediatamente al Sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il Presidente indica in via d' urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 40.° La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 41.° Tutti gli atti concernenti l' esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall' articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli

medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la inscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 42.° Tutti gli atti e documenti concernenti l' annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse debitamente autenticata dalla Commissione provinciale. sarà conservata negli archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle e metterle in vendita.

Art. 43.° Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, gli elettori ricevono dal Sindaco un certificato comprovante l' inscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

TITOLO III.

Dei Collegi elettorali.

Art. 44.° Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

La provincia di Alessandria ne elegge N. 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 5 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 6 — Bari 11 — Belluno 3 — Benevento 5 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 8 — Cagliari 7 — Caltanissetta 4 — Campobasso 7 — Caserta 15 — Catania 9 — Catanzaro 8 — Chieti 7 — Como 9 — Cosenza 10 — Cremona 6 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 7 — Forlì 4 — Genova 13 — Girgenti 5 — Grosseto 2 — Lecce 9 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 5 — Mantova 6 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 18 — Modena 5 — Napoli 18 -- Novara 12 — Padova 6 — Palermo 11 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 16 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 12 — Sassari 4 — Siena 4 — Siracusa 7 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 4 — Treviso 6 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 6 — Vicenza 7.

Art. 45.° L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 Collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

Art. 46.° Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei Collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 47.° Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

Art. 48.° La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale.

Quando la lontananza dal capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

Art. 49.° I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

Art. 50.° Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

Art. 51.° Il comune capoluogo di sezione fornisce al Presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei Presidenti

se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52.° In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale, è presieduto:

Nei luoghi ove risiede una Corte d'appello, dal Presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del Tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai Pretori e dai Vicepretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai Sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati. Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del Presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il Segretario, che ha voce consultiva.

Art. 53.° L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54.° La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurarne il segreto del voto.

Art. 55.° Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal Sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

Art. 56.° Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57.° Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'art. 22 devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentano muniti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale o dagl' individui appartenenti ad altri corpi organnizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58.° Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta, collocarsi nella sala dell'adunanza o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Quest'articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70 e agli articoli dall' 86 al 98 del Titolo V devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

Art. 59.° Nella sala ove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 60.° La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definivo, composto di un Presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il Presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore d'età.

L'ufficio così composto nomina il Segretario, scegliendolo fra

gli elettori del Collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente:

a) Notai;

b) Cancellieri e vice-cancellieri di Pretura;

c) Segretari e vice-segretari comunali;

d) Altri elettori.

Il Segretario vota in quella sezione ove esercita l'ufficio.

Esso deve essere rimunerato coll'onorario di lire venti, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui erogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61.° Se il Presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, è così successivamente. In caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62.° Se alle ore 10 antim. non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il Segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60.

Art. 63.° Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il Presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51 e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede e del numero delle schede da ciascun firmate.

Art. 64.° Il Presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal Segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

Art. 65.° L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò

destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.

Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore per eccezione di cui all'art. 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario lo fa risultare nel verbale indicandone il motivo.

Art. 66.° Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al Presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. 67.° Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal Presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità resta aperta fino alle 4 pom. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello, e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. 68.° Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minore numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il Segretario, notano ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita questa operazione si numerano anche le schede rimaste nella prima urna e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

Art. 69.° Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3° Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

Art. 70.° L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, o sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell' ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell' adunanza, eccetto che dieci elettori almeno, non protestino contro la non sincera lettura delle schede o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare sui reclami un giudizio definitivo.

Art. 71.° L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri, dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico del verbale è depositato nella segreteria del Comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente art. 66.

Art. 72.° Il Presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale colle schede e carte di cui all' art. 70, all' ufficio della prima sezione del Collegio.

Art. 73.° Il Presidente dell'ufficio della prima sezione del Collegio in unione ai Presidenti delle altre sezioni intervenuti alla

adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato e pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi, affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 70.

Il Segretario della prima sezione diventa Segretario dell' adunanza dei Presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d' intervenirvi.

Art. 74.° Il Presidente dell' ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei Presidenti, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del quarto del numero totale degli elettori iscritti nella lista e più della metà dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

Art. 75.° Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il Presidente dell' ufficio della prima sezione proclama in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei Presidenti il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal decreto Reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Art. 76.° L' intervallo fra l' una e l' altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni nè minore di quattro.

Art. 77.° Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggiore numero di voti validamente espressi.

Art. 78.° A parità, il maggiore d'età fra i candidali ha la preferenza.

Art. 79.° L' adunanza dei Presidenti a senso del precedente art. 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell' interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla Cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.

Questo esemplare dev' essere certificato conforme all' originale dai membri dell'adunanza dei Presidenti.

Art. 80.° Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

TITOLO IV.

Dei Deputati.

Art. 81.° Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall' art. 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (serie 2ª) e 13 maggio 1877, n. 3830 (serie 2ª).

Art. 82.° Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 83.° Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli.

Art. 84.° Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopochè essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 85.° La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

Art. 86.° Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1° I condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione;

2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita,

abuso di fiducia e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale.

Art. 87.° Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

Art. 88.° Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d' interdizione o inabilitazione per infermità di mente.

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico di Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Art. 89.° Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l' uso prescritto dalla legge.

Art. 90.° Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offèrte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto

pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

Art. 91.° Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi,ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a sei mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 92.° I pubblici uffiziali, impiegati o agenti incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo d'istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai Ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore, od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Art. 93.° Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

Art. 94.° Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal Presidente non ubbidisce.

Art. 95.° Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a lire 2000.

Se il colpevole fa parte dell'uffizio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. 96.° Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamaziene dell' esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali alla autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il Segretario dell' ufficio elettorale che rifiuta d' inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

Art. 97.° Qualunque elettore può promuovere l' azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può darsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall' arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un' inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli art. 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 98.° Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l' applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 99.° Sono elettori coloro che innanzi all' attuazione della legge sull' obbligo della istruzione, conseguirono il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. 100.° Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni, dalla promulgazione della legge stessa saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel Titolo II della presente legge.

La domanda che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l' autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altra spesa che a quella di cinquanta centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 101.° I reclami contro le inscrizioni fatte in conformità dell' articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per inscrivere, e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l' elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

Art. 102.° Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali in forza del disposto del n. 3 (capoverso dell'art. 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860), nonchè dell'art. 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (serie 2ª), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Art. 103.° Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti

i cittadini che per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare, si procederà con le norme indicate nel Titolo II della presente legge.

Art. 104.° I termini stabiliti nel detto Titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

Per la formazione della prima lista, tali termini potranno venire ridotti per decreto Reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d' inscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;

Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio;

Cinque giorni per l' invio dei reclami alla Commissione provinciale;

Venticinque giorni per operazioni della Commissione provinciale.

Art. 105.° La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà per ciascun comune, la lista permanente di che all'art. 15 della presente legge.

Art. 106.° Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi inscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli art. 47 e 48.

Art. 107. Sino all' approvazione definitiva delle liste, di cui agli art. 103 e 104, e al decreto reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860 che s' intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

CAPITOLO QUINTO

LAVORI

OPERE PUBBLICHE

Legge 20 marzo 1865, numero 2248.

TITOLO I.

Delle attribuzioni del ministero dei Lavori pubblici relative alle opere pubbliche.

Art. 1.° Sono nelle attribuzioni del ministero dei Lavori pubblici:

a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;

b) Le strade ferrate sociali per l' esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio;

c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato si incaricasse di esercitare;

d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;

e) I canali demaniali così di navigazione come di irrigazione, per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;

f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale, i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime, e la polizia tecnica relativa;

h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;

i) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttochè facienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;

k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.

Art. 2.° Le attribuzioni del ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col ministero della Guerra, ogni qualvolta gli anzidetti oggetti possono avere influenza o relazione con la difesa militare e con la sicurezza dello Stato.

Ad analoghi concerti col ministero della marina sarà subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione.

Art. 3.° Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso ed i prezzi di vendita delle acque pubbliche, vengono determinati dal ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Art. 4.° La sorveglianza attribuita al ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di società concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurarne l'interesse economico dello Stato, e tutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.

Art. 5.° Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifici o stabilimenti amministrati dagli altri ministeri sono a questi

riservati, come è loro riservata la concessione dell'eseguimento ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del ministero dei lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza della esecuzione e la collaudazione.

La ingerenza del ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può risguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

Art. 6.° Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e la igiene pubblica potrà essere richiesta da quel ministero alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e la igiene sono affidate.

Art. 7.° Nelle opere marittime e lacuali, o comunali, o provinciali, o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del ministero del lavori pubblici sono limitate all' esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all' accertamento della osservanza delle condizioni imposte, riservata al ministero di finanza la concessione della occupazione delle spiagge, e ferme inoltre, quanto alle spiagge marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile.

Art. 8.° La ingerenza attribuita al ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle Società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è conceduto l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione.

Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto Reale.

TITOLO II.

Delle strade ordinarie.

Capo I. — *Della classificazione delle strade.*

Art. 9.° Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Sezione I. — *Strade nazionali.*

Art. 10.° Sono nazionali:

a) Le grandi linee stradali, che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del Regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;

c) Le grandi strade che attraversano le catene principali delle alpi e degli apennini;

d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.

Art. 11.° Non può esservi strada nazionale tra due punti del territorio che siano collegati da una ferrovia.

Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali al principio dell' anno solare immediatamente successivo, se l' apertura avvenga nella prima metà dell' anno, ed al principio del secondo anno susseguente quando avverrà nella seconda metà.

Quando tra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi più agevolmente, parte per istrada ordinaria e parte per via ferrata, potrà essere classificato tra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria che congiunge uno dei due con la stazione più vicina della ferrovia.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano la catena principale delle alpi o degli apennini.

Art. 12.° In conformità delle norme stabilite dalla presente legge e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il Governo del Re stabilirà quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblicherà l'elenco approvato per decreto Reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali,

ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotto, fuorchè per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.

Sezione II. — *Strade provinciali.*

Art. 13.° Sono provinciali:

a) Le strade che servono alla più diretta comunicazione tra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;

b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa è divisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia e di circondario coi vicini porti marittimi più importanti;

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purchè facciano capo a ferrovie, o strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.

Art. 14.° I Consigli provinciali deliberano entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla classificazione delle strade provinciali comprese nelle rispettive provincie, e ne formano quindi l'elenco, che dovrà essere pubblicato in tutti i comuni della provincia.

L'approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo un mese dalla pubblicazione, sarà fatta per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio di Stato, nel caso che siano insorti reclami di comuni.

Però col decreto Reale non potrà farsi all'elenco alcuna variazione, che non sia stata prima comunicata al Consiglio provinciale per averne il parere.

Per ogni modificazione successiva degli elenchi delle strade provinciali si osserveranno le medesime formalità.

Art. 15.° Allorchè avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passerà col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico o delle singole comunità che attraversa, o di vari comuni riuniti in Consorzio.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non sa-

ranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il Consorzio a norma della legge.

Sezione III. — *Strade comunali e vicinali.*

Art. 16.° Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelle dei comuni contigui.

Non sono considerate come contigue le comunità separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti;

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

d) Quelle che servono a riunire tra loro le più importanti frazioni di un comune;

e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all'art. 18.

Art. 17.° Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi tra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terrà conto degli elenchi già esistenti.

Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto, entro il termine suddetto, le loro osservazioni ed i loro reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta, e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal Prefetto.

Alla Deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni, ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'ufficio del genio civile. Questa decisione dovrà essere omologata dal Prefetto.

Art. 18.° Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade

comunali sarà soggetta alle formalità e prescrizioni contenute nel precedente articolo.

Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade, dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica.

Art. 19.° Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali.

Sezione IV. — *Disposizioni comuni alle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali.*

Art. 20.° Gli elenchi delle strade approvate definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della Prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime, o delle opere annesse, sono giudicate dai Tribunali ordinari.

Art. 21.° Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi tra le provinciali o le comunali, tocchi più provincie o più comuni, e le rispettive amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della quistione spetta al ministero dei lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, per le altre.

Art. 22.° Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato, quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali.

Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, nonchè le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

Nell' interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio, fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti.

Capo II. — *Costruzione, sistemazione e conservazione delle strade.*

Art. 23.° La dimensione e le forme da assegnarsi alle strade nazionali, ed opere relative, come tutti i lavori da farsi per la costruzione, sistemazione e mantenimento delle medesime, debbono risultare da un progetto compilato secondo un regolamento da approvarsi per decreto Reale.

Art. 24.° I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti obbligatori da approvarsi per decreto Reale, per la costruzione, mantenimento e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle strade ed il modo di riparto delle relative spese.

Art. 25.° Il tracciamento generale di qualunque nuova strada provinciale, deliberato dal Consiglio provinciale, deve essere approvato con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento, o vi suggerisca modificazioni importanti, il ministero ne farà conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le repliche del medesimo, promuoverà il decreto Reale.

Art. 26.° I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte più importanti, che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie, o per le quali lo Stato concorre con sussidi, o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici ed approvati dal ministero.

Art. 27.° I progetti di strade comunali sono approvati dalla Deputazione provinciale, sentito l'ufficio del genio civile.

Art. 28.° È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate.

Art. 29.° I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'eser-

cizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi più convenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti con la brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele, che saranno ordinate dal Governo, al quale si dovrà pure ricorrere pel relativo permesso, quando diventi necessario variar posizione.

Capo III. — *Spese per le strade.*

Sezione I. — *Strade nazionali.*

Art. 30.° Le strade nazionali e tutti gli edifici lungo le medesime per passaggio di corsi d'acqua naturali, si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato.

Art. 31.° Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio nè alla località traversata, nè a chi transita sulla strada.

Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco dei fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti.

Art. 32.° Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada.

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente, l'amministrazione che fa eseguire i lavori, è tenuta alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo.

Art. 33.° I ponti ed edifici in legname esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno nel caso di ricostruzione venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro.

Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari, per le quali in forza di concerti presi, o da pren-

dere col ministero della guerra, si credesse provvedere diversamente nell' interesse della difesa dello Stato.

Art. 34.° I ponti ed altri edifici esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari ed utenti di questi, purchè non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario.

Art. 35.° Occorrendo il trasporto o l' allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in opere miste di muro e di ferro dei ponti ed altri edifici in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi, è a carico dello Stato, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari possessori od utenti delle acque.

Art. 36.° La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d' interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Il Prefetto, sulla proposta dell' ingegnere capo, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di Prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico dei possessori, come esecutorio il riparto delle spese per quelle d' interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono con le forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l' azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto.

Sezione II. — *Strade provinciali.*

Art. 37.° La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle Provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più provincie riunite in Consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge.

Le disposizioni dei precedenti art. 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.

Art. 38.° L' istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti

alla provincia, come la relativa tariffa deliberata dai Consigli provinciali, dovranno essere approvate per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e dovrà esserne fissata la durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere.

Sezione III. — *Strade comunali.*

Art. 39.° Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni, od isolatamente, o per modo di Consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d' interesse di ognuno.

Sono estese anche alle strade comunali, le disposizioni degli art. 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. 40.° Le spese incombenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute con le rendite dei comuni medesimi o con le imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando però trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, è fatta facoltà ai Consigli comunali d' istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.

I pedaggi però non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l' opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero ed i comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 41.° La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l' abitato delle città o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffici del genio civile o provinciali.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.

Art. 42.° Allorquando l' amministrazione dello Stato o della

provincia, riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;

b) Per una metà nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;

c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e più.

Art. 43.° Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio, di cui all'art. 39, è promossa da quel comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovrà il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunità del Consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

Art. 44.° Il progetto di Consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla Deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perchè deliberino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la Deputazione statuirà sulla costituzione del Consorzio, decidendo in pari tempo sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.

Art. 45.° Quando una linea da dichiararsi consorziale, tocchi il territorio di più provincie, statuiranno d'accordo le rispettive Deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il Prefetto di quella provincia in cui si trovi il più lungo tratto di strada consorziale, statuirà previo parere delle Deputazioni provinciali interessate.

Art. 46.° Contro il decreto della Deputazione provinciale, di che nell'art. 44, e contro quello del Prefetto, di che nell'art. 45, i comuni interessati potranno entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al Sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 47.° Ordinato e reso esecutorio il Consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei comuni interessati provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una Deputazione o Consiglio di amministrazione.

Art. 48.° Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'as-

semblea generale e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio, sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritte per i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia e l'ordinamento generale del Consorzio, può la Deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla Deputazione o Consiglio d'amministrazione del Consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.

Art. 49.° La provincia con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme dovute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei Consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un Consorzio già costituito per una quota proporzionale.

Art. 50.° Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei Consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel Consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del Consorzio potrà essere assunta dalla Deputazione provinciale, salve le attribuzioni dell'assemblea generale degl' interessati.

Sezione IV. — *Strade vicinali.*

Art. 51.° La riparazione e conservazione delle strade vicinali, sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Il Municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto tra il Municipio e gli interessati deciderà la Deputazione provinciale.

Art. 52.° Il Sindaco, d' ufficio o ad istanza degli interessati, convoca annualmente o quando occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all' adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l' affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d' Ufficio all'esecuzione dei lavori, se gl' interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla Deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti pel rimborso.

Art. 53.° Il riparto delle prestazioni tra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finchè a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal Consiglio comunale, o dalla Deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale.

Art. 54.° Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del Consorzio, previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo, entro trenta giorni, il diritto agli utenti di ricorrere alla Deputazione provinciale, che statuirà definitivamente.

Capo IV. — *Polizia delle strade.*

Sezione I. — *Strade nazionali e provinciali.*

Art. 55.° Nessuno può senza mandato o licenza dell' amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, nè alterarne la forma od invaderne il suolo.

È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, nonchè alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

Art. 56.° È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

È ugualmente vietato d' impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi.

Art. 57.° Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l' accesso da queste ai fondi e fabbricati

laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, nè il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal Prefetto o dalla Deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza.

Art. 58.° È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. 59.° I proprietari e gli utenti di canali artifiziali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. 60.° Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ed ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. 61.° La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno un contrafosso.

Art. 62.° È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

Art. 63.° È parimente vietato di far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente.

Art. 64.° Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l' uso delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto degli stromenti aratoi, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaggio o di neve.

Art. 65.° Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato nè di giorno nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell' autorità competente.

Art. 66.° Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:

a) Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;

b) Per le case ed altre fabbriche, non che per i muri di cinta 3 metri.

Art. 67.° Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifici che interessano la sicurezza e la salubrità pubblica, la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente autorità.

Art. 68.° Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata nei terreni laterali, la distanza sarà uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà essere minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 69.° È vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;

b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.

Art. 70.° Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

Art. 71.° I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada.

Art. 72.° Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta, non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e boschi, saranno tollerati sino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.

Art. 73.° Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o deperimento, non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite.

Art. 74.° Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all'amministrazione superiore la facoltà d'impedire lo

stradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. 75.° I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante, che si protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del Sindaco, potrà l'amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 76.° I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provvede, ed i fabbricati minacciano rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal Giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze, che saranno dall' amministrazione prescritte.

Art. 77.° Per via di regolamento approvato con decreto Reale saranno stabilite le norme necessarie per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.

Art. 78.° Chi per imprudenza o negligenza avrà col proprio veicolo danneggiato la strada, o le opere dipendenti, sarà tenuto a riparare il danno.

Art. 79.° Ognuno risponde civilmente dei propri sottoposti per le infrazioni alle precedenti disposizioni di polizia stradale ed alle discipline del regolamento relativo.

Sezione II. -- *Strade comunali.*

Art. 80.° Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 78 e 79 sono applicabili alle strade comunali.

Art. 81.° È vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Art. 82.° I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.

Art. 83.° In ordine ai veicoli saranno anche per le strade comunali stabilite nel regolamento citato al precedente articolo 77 le discipline convenienti nell'interesse pubblico.

Sezione III. — *Strade vicinali.*

Art. 84.° Nessuno può ingombrare o scaricare acque, o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

Capo V. — *Disposizioni transitorie relative alle strade.*

(omesse)

TITOLO III.

Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

Capo I. — *Dei fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali.*

Art. 91.° Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Sezione I. — *Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.*

Art. 92.° A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche si eseguiscono e si mantengono:

1° Dallo Stato esclusivamente;

2° Dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in Consorzio;

3° Dai Consorzi degl'interessati;

4° Dai frontisti siano questi corpi morali o privati.

L'amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie, per le altre è riservata all'autorità provinciale

l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti nella presente legge.

Sezione II. — *Opere della prima categoria.*

Art. 93.° Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sezione III. — *Opere idrauliche della seconda categoria.*

Art. 94.° Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio, lo Stato provvede:

a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie, e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.

Art. 95.° Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei Consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto, a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.

Sezione IV. — *Opere della terza categoria.*

Art. 96.° Gl'interessati riuniti in Consorzio provvedono alle opere e sostengono le spese:

a) Per difendere le ripe dei fiumi non arginati, e delle loro diramazioni, ancorchè navigabili, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl'interessi di molte possidenze;

b) Per le arginature parziali di qualche tratto di fiume e per quelle dei piccoli corsi d'acqua d'interesse di un limitato territorio.

Art. 97.° Lo Stato concorre nelle spese che si sostengono dai Consorzi per le opere indicate nel precedente articolo, quando siano utili alla navigazione, o direttamente influiscano sulla sicurezza di opere nazionali.

La sua quota non può essere maggiore di un quarto della spesa totale, ed è determinata secondo il grado d'importanza dei lavori nell'interesse generale.

Le provincie possono essere chiamate a contribuire nelle spese dei Consorzi in ragione dell'utile che ne avrà il loro territorio.

Sezione V. — *Opere idrauliche della quarta categoria.*

Art. 98.° Sono ad esclusivo carico dei proprietari frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati secondo le leggi civili:

a) Gli argini in golena e gli argini circondari e traversanti;

b) Gli argini e ripari alle ripe dei fiumi e torrenti, come a quelle dei rivi e scolatori naturali, che servono di difesa ad una o poche proprietà.

Art. 99.° Le opere che unicamente provvedono alla difesa dell'abitato di città, villaggi e borgate contro un fiume o torrente, sono a carico del comune col concorso dei frontisti in ragione del rispettivo interesse, a modo di Consorzio.

Allorquando però si dovessero costruire ripari od argini di una spesa sproporzionata alle forze del comune e dei particolari interessati, oltre al concorso a cui potrà essere chiamata la provincia, sarà dal Governo accordato un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del ministero dei lavori pubblici.

Art. 100.° I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuni riuniti in Consorzio.

Qualora questi porti o scali interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie, potranno essere pareggiate ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.

Art. 101.° I lavori ai fiumi o torrenti, che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, si

eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Art. 102.° I minori corsi naturali di acque pubbliche distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di *fossati*, *rivi* e *colatori pubblici*, sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano o di quelli cui servono di scolo, e dai possessori ed utenti delle loro acque.

Per tale manutenzione e per regolare l'ordinamento dell'alveo dei suddetti corsi d'acqua, si stabiliscono Consorzi in conformità del disposto nel Capo II di questo Titolo, quando concorra l'assenso degl'interessati a seconda dell'art. 108.

Sezione VI. — *Disposizioni comuni alle opere di ogni categoria.*

Art. 103.° Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed i danni derivanti dalle inondazioni.

Le opere designate al capoverso *b* dell'art. 94 diverranno obbligatorie per tutti gli interessati, quando siano ordinate per legge.

A richiesta dei principali o immediati interessati, e quando sia voluto dalla gravità e dalla estensione dei danni minacciati, il Governo potrà rendere obbligatorie pei proprietari e possessori anzidetti, come per le provincie e pei comuni, anche le opere necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni.

Le spese verranno divise a norma della categoria delle opere cui esse si riferiscono.

Art. 104.° Sono mantenute per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e delle provincie dalla presente legge, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni e consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte con-

formi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai Tribunali competenti.

Capo II. — *Ordinamento dei Consorzj per le spese di difesa sulle acque pubbliche.*

Sezione I. — *Costituzione dei Consorzi.*

Art. 105.° A formare i Consorzi per le spese e per le obbligazioni dichiarate nel Capo I di questo titolo concorrono in proporzione del rispetivo vantaggio i proprietari dei beni vicini e continuativi, laterali a fiumi e torrenti, posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto.

S' intendono compresi tra questi beni anche le proprietà esenti dall' imposta fondiaria, le officine, i fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali, le strade pubbliche e le opere di fortificazione.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello interesse diverso che possono avere nello eseguimento dei lavori di difesa e nella loro conservazione.

Art. 106.° Lo Stato, le provincie ed i comuni partecipano al Consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell' interesse generale.

Art. 107.° I comuni possono essere chiamati a far parte dei Consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d' impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 108.° Ove non esista Consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione presentando al Sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al Prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il Sindaco o rispettivamente il Prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vor-

rebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl' interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il Consiglio comunale, o rispettivamente il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto Consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal Prefetto.

Art. 109.° Nel caso di opposizione da parte degl' interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di Consorzio d' interesse comunale, alla Deputazione provinciale, e se trattasi di altro Consorzio al ministero, che deciderà, sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 110.° Quando gl' interessi di un Consorzio si estendono a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un Consorzio generale di più provincie e di più Consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sezione II. — *Organizzazione dei Consorzi.*

Art. 111.° Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, l'assemblea generale degl'interessati procede alla nomina di una Deputazione o Consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale Statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 112.° L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di Delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 113.° I Consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei Consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali Consorzi spetta pure il provvedere

pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Art. 114.° Un Consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s' intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il Consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo Consorzio.

Art. 115.° Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il Consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il ministero predetto ed il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il Consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il corcorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee e nei Consigli di amministrazione del Consorzio, e le deliberazioni, che importino spesa, non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del Prefetto e della Deputazione provinciale.

Art. 116.° I Consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Entro tre anni però dalla pubblicazione della presente Legge gli Statuti e regolamenti dei singoli Consorzi, saranno sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi, ed all'approvazione di conformità alla presente legge.

Art. 117.° Gli Statuti e regolamenti dei Consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 108 e 109 per la costituzione dei Consorzi.

Art. 118.° I bilanci dei Consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati, nel caso previsto all'articolo 112, colla approvazione o del Prefetto o della Deputazione

provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali Statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 119.° La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei Consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come all'ultimo alinea dell'art. 105.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sarà determinato dal Consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla Deputazione provinciale, sentiti gli interessati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.

Capo III. — *Degli argini ed altre opere idrauliche.*

Art. 120.° I progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quantunque d'interesse puramente consorziale, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del Prefetto.

Quando l'opera sia di grande importanza, e quando concorrano nella spesa lo Stato e la provincia, il Prefetto prima di omologarne il progetto, chiederà l'autorizzazione al ministero dei lavori pubblici.

Art. 121.° Sono eccettuati i provvedimenti temporanei d'urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal Prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai Tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

Art. 122.° Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi pratibabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o dai particolari interes-

sati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal Prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni, o ai particolari, un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Art. 123.° Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi, e torrenti, di cui all'art. 94, ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui all'art. 96 l'autorizzazione sarà data con decreto Reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto Reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazione di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

Art. 124.° Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei, o contro le sponde.

Quando l'opera riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, sia di tal natura, che oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai Giudici ordinari, i quali non potranno discutere le quistioni già risolute in via amministrativa.

Art. 125.° Il Governo pel Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione, e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 126.° In caso di piena e di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e tor-

renti, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la conservazione degli argini e ripari, e di coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde.

In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali disegnati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri, bestie, che verrà loro richiesto.

Capo IV. — *Scoli artificiali.*

Art. 127.° Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essi passano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie allo eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 128.° I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli, o i bonificamenti e migliorie dei terreni sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. 129.° I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorii quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno.

I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però la estensione e le circostanze del canale cosi richiedono, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Art. 130.° Ogni comprensorio costituirà un Consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata

dalle norme contenute in questa legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

Art. 131.° La proprietà delle paludi in quanto al suo esercizio è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale.

Capo V. — *Derivazione delle acque pubbliche.*

Art. 132.° Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste molini od altri opifici, se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo.

Art. 133.° Le nuove concessioni di acqua, sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporaneo e determinato, saranno fatte per Reale decreto promosso dal ministero delle finanze, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea di arte dal ministero dei lavori pubblici nell' interesse ed a tutela del buon regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

Le concessioni determineranno la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell' estrazione, ed occorrendo, le condizioni della condotta e dell' uso delle acque, o le norme della costruzione, e dell'uso dell' opificio, e stabiliranno l' annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.

Art. 134.° Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione e condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate; saranno intese le osservazioni degli interessati, e sarà proceduto in contradditorio, così di questi come dei richiedenti, alla ricognizione delle località.

Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovrà, prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.

Art. 135.° Per gli oggetti d' interesse pubblico, l'osservanza delle obbligazioni imposte dai decreti di concessione ai concessionari nell'uso delle acque, è sottoposta alla vigilanza dell' autorità pubblica.

Art. 136.° Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altra cagione, sorga il bisogno di variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o fare aggiunte o lavori accessorii negli alvei o sulle sponde,

se ne farà domanda al Governo, accompagnata da regolare progetto. Il Governo, riconosciuta la opportunità delle proposte, le approverà, previe le pubblicazioni e gli accertamenti di cui all'art. 134.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dall'attendere il compimento delle anzidette formalità. In questi casi l'autorità amministrativa provinciale potrà in via provvisionale, e col parere dell'ufficio tecnico, permettere quelle opere che fossero necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei molini, od altri opifici, con che gli interessati, prima di porvi mano, si obblighino con atto di sottomissione ad osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. 137.° Le norme da osservarsi nell'eseguimento delle disposizioni dei tre articoli precedenti formeranno materia di un regolamento speciale.

Art. 138.° Tutti i proprietari possessori ed utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni edifici, e di conservarli in buon stato; essi sono responsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Spetta agli stessi proprietari, possessori od utenti di regolare col mezzo di detti edifici le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 139.° Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizi regolatori e moderatori della introduzione delle acque, e ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità.

Capo VI. — *Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.*

Art. 140.° La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono

subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono questi applicarsi.

Art. 141.° La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Art. 142.° Si riguardano come navigabili per l'applicazione della presente legge quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato con decreto Reale.

Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato sarà fatta per legge.

Art. 143.° Chiunque vuole eseguire nei fiumi e nei canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifizi, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione del Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell' atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi dovrà lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell' interesse della navigazione.

Art. 144.° I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia detta anche d' attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s' intenderà stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro ma-

teriale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Art. 145.° Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all' uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza e nei casi di urgenza provvede per la esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 146.° Lo esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione: al qual effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonchè alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal Prefetto.

Art. 147.° Chiunque, munito della opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocchè non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.

Art. 148.° Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del Prefetto ed anche rimossi per disposizione ministeriale.

Art. 149.° Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto la ispezione dell'autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche, alla facilità dello imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio.

Art. 150.° Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 151.° Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la na-

vigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. 152.° Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffici del Genio civile e della ispezione forestale.

Art. 153.° Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 154.° Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni, e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 155.° Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie, il Prefetto di quella in cui comincia la fluitazione, dovrà prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai Prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni.

Art. 156.° I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e così anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altro modo.

Art. 157.° Il ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. 158.° I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'am-

ministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 159.° Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà all' autorità amministrativa che concede il permesso, lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l' ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.

Art. 160.° Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale per cui possano essere riconosciuti e all' uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

È tuttora conservato l' uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 161.° Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti, dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell' indennità che sarà convenuta col concessionario, od in caso contrario, determinata dall'autorità competente.

Art. 162.° I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. 163.° Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che per ciò possano essere sospesi e ritardati i detti trasporti purchè regolarmente autorizzati.

Art. 164.° È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finchè non si provveda in conformità dell'art. 150.

Capo VII. — *Pulizia delle acque pubbliche.*

Art. 165.° Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. 166.° Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal Prefetto, sentiti gl' interessati.

Art. 167.° Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 121 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifizi legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L' accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del Prefetto.

Art. 168.° Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque;

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per lo esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca; quando in esse si osservino le cautele, o imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s' inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l' abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie;

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) Le piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza della opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessorii come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, od in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimenti del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi:

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessorii come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati e ad ogni altra sorte di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, non che sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessorii;

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti o consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi e canali navigabili, o sulle vie alzaie che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione, ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Art. 169.° Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti:

a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 168, lettera *c;*

d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invitto alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori, canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifici su di essi stabiliti;

k) La ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) La estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle lo-

calità ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici o privati;

Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl' interessi pubblici o privati essere lesi.

n) L'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possono promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 170.º Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte le opere che seguono:

a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili;

b) Le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;

d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 171.º I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termine delle vigenti leggi penali.

Art. 172.º È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell' interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell' intento di evitarne il taglio.

Capo VIII. — *Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.*

Art. 173.° Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed i Consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo IV.

Il ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 129.

(omesse le altre)

TITOLO IV.

Porti, spiagge e fari.

Capo I. — *Classificazione delle opere marittime.*

Art. 182.° Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge, sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui vengono eseguite.

Art. 183.° Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge:

a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;

b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;

c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;

d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;

e) I bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;

f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;

g) Gli scali e bacini da costruzione o ripazioni di navi;

h) Le escavazioni della bocca del bacino e del canale dei porti;

i) I fari, le torri e segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;

k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;

l) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.

Art. 184.° I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in quattro classi come appresso:

1° I porti situati a capo di grandi linee di comunicazione ed il movimento commerciale dei quali giovando ad estesa parte del regno, od al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interesse generale dello Stato;

2° I porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente di rilascio;

3° I porti e gli approdi, la utilità dei quali non si estende che ad un circondario od a qualche comune.

Art. 185.° In base alle norme stabilite nell'articolo antecedente e, quanto ai porti di terza classe tenuto pur conto del movimento dei bastimenti e dell' introito delle dogane e delle tasse marittime nel triennio 1861-62-63 il Governo del Re approverà con decreto Reale e pubblicherà entro un anno dalla data di questa legge gli elenchi dei porti delle prime tre classi e delle provincie interessate per ciascuno di essi, sentiti previamente all' uopo i Consigli provinciali interessati quanto ai porti di terza classe, ed avuto per tutti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di ammiragliato e del Consiglio di Stato.

Art. 186.° Sono compresi nella quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiagge, tanto del continente quanto delle isole, non assegnati alle tre prime classi.

Art. 187.° Il trapasso di un porto dalla classe cui è ascritto ad un'altra, quando per le mutate condizioni del porto stesso ne sia riconosciuta la convenienza, sarà fatto per legge.

Capo II. — *Spese per i porti.*

Art. 188.° Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti di prima classe sono sopportate dallo Stato in ragione dell'80 per 100 ed il 20 per 100 è a carico dei comuni, circondari e provincie interessate.

Art. 189.° Per i porti e le spiagge della seconda classe, le spese

riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio sono a carico esclusivo dello Stato.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come per i porti, cui potrà quello scalo essere assimilato.

A stabilire tale assimilazione si provvederà secondo gli articoli 185, 186, 187.

Art. 190.° Le spese per i porti di terza classe saranno sopportate, metà dallo Stato, e metà dai comuni, dai circondari e dalle provincie interessate.

Art. 191.° La spesa a carico di comuni, circondari e di provincie per i porti di prima e terza classe, sarà fra loro ripartita come segue:

Una metà a carico del comune in cui è situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo;

Un quarto a carico dei comuni di circondario;

L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto è situato, col concorso delle provincie attigue che abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione e miglioramento del porto.

Le quote a carico di più comuni o provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti.

Art. 192.° I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo fra di loro di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.

La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere e delle quote rispettive si farà colle norme dalla legge stabilite pei Consorzi stradali.

Art. 193.° Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal Governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa.

Art. 194.° Per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nella spesa necessaria.

Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale.

L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove, quanto per quelle di manutenzione a cura esclusiva del Governo, come è detto all'articolo precedente.

Art. 195.° Annualmente è data comunicazione agl'interessati

della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale quando si tratti di nuove opere.

Art. 196.° Tra le spese nelle quali debbono contribuire i comuni, i circondari e le provincie, s' intendono incluse quelle per le paghe del personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di baracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

Art. 197.° Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l' abbellimento dell' abitato.

Art. 198.° I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuni che ne risentono benefizio, costituiti in Consorzio a forma delle associazioni per le strade.

In caso di spesa eccedente la forza del comune o dei comuni associati, potrà essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato però non potrà mai eccedere il terzo della spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l' opera a pro della quale è domandato.

Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il ministero dei lavori pubblici eserciterà l' alta sorveglianza sull' esecuzione delle opere.

Art. 199.° I progetti d'arte pei lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dal Prefetto della provincia, il quale assumerà in proposito l'avviso del competente ufficio del Genio civile.

Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spetterà al ministero dei lavori pubblici.

Art. 200.° Per i comuni ove esiste un porto di quarta classe e per i comuni che ne risentono benefizio, sono obbligatorie le spese per la conservazione di quello in buono stato di servizio.

Capo III. — *Spese per i fari, fanali e per i segnalamenti.*

Art. 201.° Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabili presso i porti di prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e l' entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie, circondari e co-

riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio sono a carico esclusivo dello Stato.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come per i porti, cui potrà quello scalo essere assimilato.

A stabilire tale assimilazione si provvederà secondo gli articoli 185, 186, 187.

Art. 190.° Le spese per i porti di terza classe saranno sopportate, metà dallo Stato, e metà dai comuni, dai circondari e dalle provincie interessate.

Art. 191.° La spesa a carico di comuni, circondari e di provincie per i porti di prima e terza classe, sarà fra loro ripartita come segue:

Una metà a carico del comune in cui è situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo;

Un quarto a carico dei comuni di circondario;

L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto è situato, col concorso delle provincie attigue che abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione e miglioramento del porto.

Le quote a carico di più comuni o provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti.

Art. 192.° I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga di pieno accordo fra di loro di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.

La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere e delle quote rispettive si farà colle norme dalla legge stabilite pei Consorzi stradali.

Art. 193.° Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal Governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa.

Art. 194.° Per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nella spesa necessaria.

Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale.

L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove, quanto per quelle di manutenzione a cura esclusiva del Governo, come è detto all'articolo precedente.

Art. 195.° Annualmente è data comunicazione agl'interessati

della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale quando si tratti di nuove opere.

Art. 196.° Tra le spese nelle quali debbono contribuire i comuni, i circondari e le provincie, s' intendono incluse quelle per le paghe del personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di baracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.

Art. 197.° Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l' abbellimento dell' abitato.

Art. 198.° I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuni che ne risentono benefizio, costituiti in Consorzio a forma delle associazioni per le strade.

In caso di spesa eccedente la forza del comune o dei comuni associati, potrà essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato però non potrà mai eccedere il terzo della spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l' opera a pro della quale è domandato.

Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il ministero dei lavori pubblici eserciterà l' alta sorveglianza sull' esecuzione delle opere.

Art. 199.° I progetti d'arte pei lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dal Prefetto della provincia, il quale assumerà in proposito l'avviso del competente ufficio del Genio civile.

Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spetterà al ministero dei lavori pubblici.

Art. 200.° Per i comuni ove esiste un porto di quarta classe e per i comuni che ne risentono benefizio, sono obbligatorie le spese per la conservazione di quello in buono stato di servizio.

Capo III. — *Spese per i fari, fanali e per i segnalamenti.*

Art. 201.° Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabili presso i porti di prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e l' entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie, circondari e co-

muni come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.

Art. 202.° Staranno interamente a carico dello Stato quelle di tali spese, che sono esclusivamente necessarie a far riconoscere la posizione e l'entrata dei porti di seconda classe, lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.

Capo IV. — *Polizia dei porti e spiaggie.*

Art. 203.° Alla polizia dei porti e spiagge provvede il Codice della marina mercantile, ferma la competenza del ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non esclusivamente militari.

Art. 204.° Un regolamento sancito per decreto Reale determinerà le attribuzioni proprie degl'ingegneri del Genio civile e quelle dei capitani dei porti e consoli di marina, per ciò che concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti, e fisserà le reciproche loro relazioni.

Capo V. — *Disposizioni transitorie relative alle opere marittime.*

Art. 205.° Col principio dell'anno 1866 le spese relative ai porti, spiagge e fari saranno regolate secondo questa legge.

Lo Stato avrà diritto di rimborso per tutta quella somma che anticipasse per conto delle provincie e dei comuni.

Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime approvate per leggi speciali fino alla concorrenza delle somme assegnate nelle stesse leggi.

Per tutte le maggiori spese occorrenti per l'ultimazione dei lavori si seguiranno le norme stabilite dalla presente legge.

TITOLO V.

Delle strade ferrate.

Capo I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 206.° Le strade ferrate sono pubbliche o private.

Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cose qualunque.

Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporaneo di un commercio, di una industria, o di un uso qualunque suo proprio.

Art. 207.° Le ferrovie private si dividono in due categorie:

La prima comprende quelle che corrono esclusivamente sui terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata.

La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione, corsi d'acqua pubblici, abitati ed ogni altro sito ad opera pubblica.

La ingerenza del ministero dei lavori pubblici, per la costruzione e l'esercizio delle strade della prima categoria, è limitata a quanto concerne l'igiene e la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estenderà inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.

Art. 208.° Le proprietà private che dovranno intersecarsi, colle ferrovie private della seconda categoria saranno soggette alla servitù del passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette strade ferrate dovranno adempiere gli obblighi tutti dalla legge imposti per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto.

Art. 209.° La costruzione e l'esercizio di una ferrovia pubblica non possono altrimenti venire concessi che per legge.

Capo II. — *Norme della costruzione e dell' esercizio delle ferrovie.*

Art. 210.° Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.

È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l'autorizzazione del ministero.

Art. 211.° Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria saranno separate dalle proprietà laterali con siepi vive,

muri, od altra specie di chiusura stabile e permanente. Potrà solo farsi una eccezione per le ferrovie, o loro tratti, l'esercizio dei quali fosse esclusivamente fatto con forze animali.

Salvo questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordinaria, che le corra in contatto, sarà fatta con un muro od altra parete stabile equivalente, dell'altezza e delle forme da determinarsi negli atti di concessione.

Art. 212.° Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sarà fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi.

I veicoli delle strade ferrate private non potranno nè avere ingresso, nè circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, nè circolare sulle private, se la modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.

Art. 213.° Le ferrovie così private come pubbliche non esercitate esclusivamente con forze animali, se intersecheranno a raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente munite ai punti d'intersecazione, da ambo i lati, di cancelli od altro modo di chiusura, col quale si possa impedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone, bestie e veicoli della strada ordinaria.

Queste chiusure avranno in attiguità case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessari pel conveniente loro esercizio e custodia, ed il suolo della ferrovia sarà costituito nelle condizioni di forma e di stabilità conveniente perchè il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tutta facilità.

Art. 214.° Il numero delle traversate a raso sarà ridotto al minimo possibile, col portare, ove sia compatibile coll'interesse pubblico, più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto, e collo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia ovunque le condizioni della località li rendano agevole.

Art. 215.° Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso, quanto ai cavalcavia e sottovia, saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito, in relazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui deggiono servire.

Art. 216.° Allo attraversamento dei corsi di acqua ed alla

difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate sarà provveduto con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità, richieste dalla importanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono.

I ponti bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni saranno combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.

Art. 217.° Lungo le ferrovie per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero e per ampiezza alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

Art. 218.° Una ferrovia pubblica deve essere provveduta dei mezzi necessari per assicurare la continuità del regolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli, macchine, attrezzi e meccanismi.

Art. 219.° Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni, il numero ed ubicazione dei quali verrà determinato negli atti di concessione avuti i debiti riguardi al servizio del pubblico.

L'ampiezza di dette stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolati dalla quantità, dalla natura e dalla importanza dei servizi che vi si debbono eseguire.

Art. 220.° Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie così pubbliche come private di seconda categoria, devono essere contenuti nei limiti che si richiedòno per il sicuro e regolare esercizio della strada, coi motori che sarà proposto di applicare alla trazione dei convogli.

Art. 221.° La larghezza libera delle ferrovie, così pubbliche come private di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei ponti e dei muri di sostegno, non sarà mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.

Art. 222.° Nei cavalcavia l'altezza della luce sarà regolata dall'altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto, e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce del sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire, e colla natura di queste secondo che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni.

Nei sotterranei l'altezza del vano dovrà di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.

Art. 223.° Le scarpe degli sterri e quelle dei rilevati, verranno regolate colla inclinazione conveniente alla natura del terreno, in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che la ingombri, o che privi l'armamento di stabile sostegno.

I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco più elevati delle campagne laterali, saranno fiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque.

Art. 224.° Il sistema di armamento che s'intenda adottare per una ferrovia pubblica dovrà presentare la necessaria stabilità e resistenza, ed esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da quella si diramano od a quella si congiungono.

Art. 225.° Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica e quindi sono a loro applicabili tutte le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

In cosiffatta applicazione s' intenderanno far parte delle ferrovie i fossi laterali, i terreni da occuparsi colle siepi muri od altre chiusure stabili qualunque, comprese le loro distanze legali dai fondi vicini, i terreni pure da occuparsi pei trasporti dei corsi d'acqua, o di pubbliche o private comunicazioni e per stabilimento di vie d'accesso; e finalmente i terreni necessari per la creazione delle stazioni, e per qualsivoglia altra fabbrica ed opera stabile, destinata all' esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie.

Art. 226.° Per la trasmissione dei dispacci e segnali necessari alla sicurezza e regolarità dell' esercizio dovranno su qualsivoglia ferrovia pubblica stabilirsi gli occorrenti uffici ed apparati telegrafici.

Capo III. *Diritti ed obbligazioni di chi costituisce od esercita le ferrovie verso la proprietà ed opere pubbliche o private.*

Art. 227.° Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente le proprietà private e pubbliche, necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima, con tutte le sue dipendenze ed accessorii, dichiarati all' art. 225, ma anche, mercè i giusti risarcimenti, quello della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti, durante la esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessari a detti lavori, per farvi dei depositi di materiali ed oggetti qualunque, per istabilirvi magazzini ed officine, per praticarvi dei passaggi provvisionali, così ad uso proprio, come ad uso del pubblico e dei privati, a cui i lavori medesimi avessero introdotte, o rese impraticabili le comunicazioni esistenti, e per aprirvi dei canali di diversione delle acque private o pubbliche, che coll'eseguimento delle opere recassero difficoltà od impedimento.

Art. 228.° Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee, degli alvei delle acque pubbliche, delle spiagge lacuali o marittime, nè di qualunque altro terreno improduttivo, appartenente allo Stato, salve però le reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l' attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione ed il conveniente trasferimento delle servitù che potrebbero trovarvisi stabilite con legittimo titolo.

Art. 229.° Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, a proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte.

Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso delle acque, i condotti delle quali o naturali od artefatti, rimanessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tutto quanto non dipendesse da innovazioni dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri, egli è tenuto a guarentire in ogni tempo la libertà, l' innocuità e la regolarità del corso ristabilito.

Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl' interessati potranno rinunziare, ma ciò dovrà risultare da formale dichiarazione.

Tale divieto non deve però intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.

Art. 238.° I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia, quando si elevino al di sopra del livello delle ruotaie, dovranno essere tenuti alla distanza prescritta all'art. 235.

Art. 239.° Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze prescritte agli articoli precedenti.

In tali casi, però se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato dovranno sempre intendersi le osservazioni dei concessionari dell'esercizio.

Art. 240.° Se all'epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanze minori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli edifici, capanne, piantamenti, siepi, steccati, muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque, o scavamenti, i proprietari potranno venire obbligati ad abbatterli o tagliarli, od a colmarli, quando ciò sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell'esercizio delle strade.

In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico e con piani esecutivi definitivamente approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sarà dovuta ai proprietari una competente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l'abbattimento od il riempimento, potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuità.

Art. 241.° Per la esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente chi costruisce la ferrovia dovrà, entro il termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi, procedere a regolari descrizioni degli oggetti in esso articolo contemplati.

Capo V. — *Delle concessioni delle ferrovie all' industria privata.*

Art. 242.° Chiunque vorrà ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica, dovrà rivolgersi al ministero dei lavori pubblici con apposita domanda, che sarà accompagnata da un piano od abbozzo di massima della linea sulla quale intende di fare i detti studi, ed indicherà il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.

Art. 243.° Il permesso di cui all' articolo precedente non conferisce al postulante nè un diritto di prelazione, nè alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche osservando il disposto dalla legge, gli studi e le operazioni geodetiche, necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potrà venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti, e s' intenderà estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.

Art. 244.° Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica dovranno essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità, dalla indicazione del modo col quale s' intende provvedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell' importare di sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessari per potere pronunciare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto, e sul grado di esattezza del calcolo suddetto.

Il ministero, secondo le circostanze, potrà anche richiedere dai postulanti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell'esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo, colla esibizione degli elementi statistici su cui questo sarà fondato.

Art. 245.° Le domande suddette sono subordinate al preventivo esame e parere del Consiglio dei lavori pubblici per la parte tecnica e del Consiglio di Stato per la parte giuridica ed amministrativa.

Art. 246.° L' atto di concessione sarà basato sopra un capitolato e preventivamente approvato per legge, o stipulato dal ministero per promuovere la sanzione legislativa della concessione.

Art. 247.° Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà dare una primordiale cauzione per assicurare che enlro il termine da fissarsi nell' atto medesimo egli farà il depo-

sito definitivo, che gli verrà nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa.

Tale deposito definitivo sarà restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori di costruzione, salvo un'ultima rata che verrà ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell' opera.

Art. 248.° Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, o pel fatto solo di essa scadenza lo Stato sottentrerà ai concessionari nell' esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze.

Dovranno all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffici delle esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.

Se durante quel numero di anni anteriori alla scadenza delle concessioni che sarà stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si porranno in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale debba essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 249.° Alla scadenza delle concessioni i concessionari conserveranno però, oltre le azioni reali, la proprietà degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili materiali, combustibili e provviste di ogni genere.

Gli atti di concessione stabiliranno in ogni caso particolare se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.

Art. 250.° Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l' incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si fossero messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perderanno la metà della somma di cui

avessero fatto materiale deposito o per cui avessero prestato cauzione a termini dell'art. 247, la quale metà sarà devoluta al Governo, a meno che non facessero legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

Se il detto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perderanno l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. 251.° Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti medesimi pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non avranno dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorreranno di pien diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intiera cauzione definitiva (Vedi art. 253).

Art. 252.° Nel detto caso il Governo provvederà alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed alla esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitoli annessi agli atti di concessione, e per riguardo alle opere o porti di opere già eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada che si trovassero già posti in esercizio sul prezzo di stima che verrà determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di disaccordo, dal Tribunale di commercio.

Art. 253.° Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneità e responsabilità avrà offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

Il prezzo del deliberamento sarà, nel termine che verrà stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone però prima ciò che sarà dovuto allo Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse già stata restituita.

Art. 254.° Se il primo incanto andasse deserto, si dovrà, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale potrà essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto

sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari saranno definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà assoluta dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, nè in qualsivoglia caso avrà altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un correspettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati.

Art. 255.° Se compiuta ed aperta al pubblico una strada ferrata concessa all'industria privata, l'esercizio di essa venga ad interrompersi su tutta o su una parte della linea, senza che il concessionario vi provveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio di esso concessionario, le misure necessarie per assicurare provvisionalmente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico, e prefiggerà un termine perentorio dentro il quale debba il detto concessionario eseguire tutto il necessario pel ristabilimento del servizio definitivo.

Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intimategli ingiunzioni, senza che possa far constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio, decadrà dalla concessione, e sarà provveduto nel modo prescritto ai quattro articoli precedenti.

Il rimborso delle spese che il Governo avrà anticipato per effetto del presente articolo sarà riscosso colle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 256.° Le proroghe all'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell'interrotto esercizio, a cui potranno avere diritto i concessionari nei casi legalmenie accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, saranno determinate dal ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali sarà pei concessionari obbligatoria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.

In ogni circostanza in cui fossero per invocare il caso di forza

maggiore onde evitare le comminate penalità, saranno i concessionari in obbligo di notificare al ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito l'adempimento delle stipulate condizioni; e ciò dentro il termine più breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possono venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionari saranno considerati come decaduti di pien diritto da ogni azione per siffatto riguardo.

Art. 257.° Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione, potrà il ministero dei lavori pubblici, per ragione d'interesse pubblico, permettere ad un concessionario, sotto quelle condizioni che troverà conveniente di prescrivere, di aprire anteriormente all'intiera linea l'esercizio di parziali tronchi, come potrà permettere l'apertura di essi tronchi o dell'intiera linea all'esercizio libero per ogni genere di trasporti o di limitato a qualche solo genere particolare, quando i lavori di costruzione non siano per anco pienamente ultimati, ma portati a segno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza.

Art. 258.° Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il ministero dei lavori pubblici farà procedere alla loro generale collaudazione col mezzo di una commissione o di un ufficiale da lui delegato, in contradditorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del commissario del governo che avrà sopravegliato la costruzione.

La collaudazione si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie, all'armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessorii ed al materiale fisso.

Essa avrà per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica ed alla regolarità, perfezione e permanenza del servizio.

Se dai delegati per la collaudazione si riscontreranno mancanze nelle opere eseguite, oppure inosservanze delle anzidette disposizioni, sarà tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo; ed ove egli non si prestasse compiutamente, potrà l'amministrazione superiore supplirvi d'ufficio, prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenesse, e in caso d'insufficienza compensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia.

Art. 259.° Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione

di una ferrovia pubblica e la loro collaudazione definitiva, il concessionario dovrà far eseguire a sue spese una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia medesima, e la formazione in contradditorio dei commissari del Governo, ed in quella scala che sarà prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti e di tutte le altre opere di arte che saranno state costrutte in virtù della sua concessione.

Un originale del processo verbale di delimitazione del piano catastale e del quadro descrittivo sopra indicato sarà rimesso al ministero dei lavori pubblici.

Art. 260.° I concessionari dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato, in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto d'ufficio, previo regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi.

Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fare saranno rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai Prefetti delle provincie attraversate dalle ferrovie.

Art. 261.° Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione dei piani, profili e disegni di semplice massima, il concessionario prima dell'esecuzione dovrà presentare all'approvazione del ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura più considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i moduli delle traversate a caso, delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sifoni, dei materiali di armamento, e quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l'esercizio. Al ministero dei lavori pubblici verrà sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvati.

Art. 262.° Nell'esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d'arte sarà in facoltà del ministero dei lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni, che, sentito il concessionario nelle sue osservazioni, giudicasse necessarie nell'interesse del servizio pubblico. Il concessionario non potrà scostarsi, senza speciale autorizzazione, dai piani esecutivi definitivamente approvati, sotto pena del rifacimento delle opere.

Sarà però tanto al ministero facoltativo di ordinare, quanto

al concessionario di proporre anche durante l'eseguimento dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili, ma il concessionario non potrà venire obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per cagionargli notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio, quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovata necessità.

Art. 263.° I concessionari non potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi o sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il Prefetto della provincia, inteso il parere dell'ingegnere capo, non acconsenta all'eseguimento delle indicate opere.

Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocchè nè il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, nè il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio.

A tale effetto a cura e spese dei concessionari all' intersezione delle strade pubbliche o gravate di pubblica servitù, ove ciò venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed altre opere provvisionali, nè potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte del suddetto ingegnere capo l'idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sarà stata accertata.

Un termine perentorio sarà assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.

Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudate dall' ingegnere capo.

Art. 264.° Sono parimente obbligati i concessionari durante l'eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere acciocchè non rimangano interrotte nè le private comunicazioni nè i corsi d'acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni.

Art. 265.° Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrata pubblica e sue dipendenze dovranno venire eseguiti secondo i migliori sistemi o precetti dell'arte, con solidità proporzionale all'uso a cui sono destinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località da essa strada attraversate e delle località vicine.

Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni

sorta di materiale fisso, serviente al suo esercizio, dovrà essere conformi a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati. Potrà essere ammesso sia all'atto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilità.

Art. 266.° Le stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabbriche e stabilimenti accessorii richiesti dalla prontezza del servizio e regolarità e corredate dai necessari binari di percorso, di recesso di deposito.

Gli sviatoi, le piattaforme, e gli altri meccanismi fissi o mobili servienti a far passare i veicoli, e le macchine dall'uno all'altro binario, saranno stabiliti secondo un sistema approvato, nel numero e nella posizione conveniente all'ufficio cui deggiono compiere.

A seconda della natura e della quantità dei servizi che avranno a farvisi, le stazioni dovranno essere provviste di stadere fisse e mobili, di macchine fisse mobili per elevare e trasportare pesi, di pozzi e condotti d'acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi, colonne idrauliche e macchine elevatrici, e finalmente di meccanismi fissi e mobili pei segnali indicativi della libertà dell'ingresso nelle stazioni medesime.

L'ampiezza delle sale di aspetto sarà proporzionata al concorso dei viaggiatori, e il loro arredo sarà conveniente alle classi cui vengono destinate.

Non dovranno mancarvi latrine ad uso pubblico decenti ed opportunamente collocate.

Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo alla superiore amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni che l'esperienza facesse ravvisare necessarie nell'interesse pubblico.

Art. 267.° Sulla palificazione del telegrafo elettro-magnetico che i concessionari sono obbligati a stabilire per servizio delle loro ferrovie, sarà riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a tutte sue spese, altri fili per la trasmissione de' suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.

Art. 268.° Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile, necessario per un completo servizio, e così di veicoli per il trasporto dei viaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di ogni altro valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione.

I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto, in proporzione delle linee concesse e della presunta quantità e natura del movimento e far conoscere tale determinazione al ministero dei lavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni che, sentite le osservazioni dei concessionari giudicherà convenienti nell' interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico, tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio.

Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti dovrà essere della migliore qualità e costrutto secondo modelli di provata bontà. L' amministrazione superiore, tanto prima come durante l' impiego sarà in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudicherà convenienti nell' interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potrà prescrivere che venga posto fuori d'esercizio ogni qualvolta ne giudichi l'uso sconveniente e pericoloso.

Art. 269.° Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia parimente pubblica che congiunge due punti della sua linea, o che le corra lateralmente entro quel limite di distanza che verrà determinato nell'atto di concessione.

Art. 270.° Resterà però in facoltà dell' amministrazione dello Stato, ove nulla sia statuito in contrario nell'atto di concessione, di costruire ed esercitare essa stessa ferrovia che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva la preferenza al primo concessionario a parità di condizioni.

L' uso che l' amministrazione dello Stato facesse di questa facoltà non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purchè non gli cagioni danno alcuno od incaglio all'esercizio.

I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo, la detta amministrazione, o nuovi concessionari, faranno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tutto quanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo. In caso di divergenza la decisione verrà rimessa a giudizio di arbitri.

Art. 271.° Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l' obbligo di eseguire costantemente con diligenza, esattezza e prontezza e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei

viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura che gli saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, e dai decreti Reali che emaneranno in esecuzione della presente legge.

Salvo una speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, la quale sarà sempre rivocabile, e salvo il caso di impossibilità dipendente da impedimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovrà sempre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli uffici delle stazioni.

Art. 272.° In forza della loro concessione, e sotto condizione dell'esatta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi e delle prescrizioni della presente legge, i concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intiere linee concesse, sia su tronchi parziali le tasse di trasporto ed altre, in base delle tariffe stabilite dagli atti di concessione.

L'applicazione delle tariffe sarà sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od in difetto con quelle che verranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto Reale in esecuzione della presente legge.

I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionari, tranne i casi contemplati all'art. 276, hanno facoltà di ribassarli, come pure di far discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore. Ma è loro vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 273.° Le tariffe primitive e i regolamenti che le concernano non meno che le successive variazioni loro, dovranno essere fatte note al pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni in luogo in cui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse.

Art. 274.° Non potranno dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facessero richiesta, e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero in pari circostanze. Le dette convenzioni dovranno essere notificate alla superiore amministrazione nell'atto della loro stipulazione.

Art. 275.° Le spese accessorie che non fossero contemplate nelle tariffe di cui agli articoli precedenti, saranno sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione del ministero dei lavori pubblici e da mettersi a notizia del pubblico come è prescritto per le tariffe all'art. 273.

Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgano le disposizioni dei due articoli precedenti.

Art. 276.° Nei casi in cui il Governo avesse coi concessionari di ferrovie pubbliche pattuito od assicurazioni d' interesse o compartecipazione negli utili, le facilitazioni e ribassi di tariffa, di cui ai tre articoli precedenti, non potranno senza il suo consenso accordarsi.

Art. 277.° Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti saranno punite colle pene dal Codice penale comminate a chi con mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi al di sopra o al disotto di quanto sarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza.

Art. 278.° Il servizio di posta per le lettere tutte e pei dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente dai concessionari nel modo che verrà stabilito negli atti di concessione.

Pari trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe a scelta del Governo sarà accordato agli agenti delle dogane, agli ufficiali del telegrafo, ai commissari governativi, agli ingegneri ed agli altri funzionari incaricati di visite e di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.

Art. 279.° I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, come verrà fissato negli atti di concessione, e sali, tabacchi, ed altri generi di privativa demaniale; così pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed i marinai della regia marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri colla forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quelli indigenti a cui tale riduzione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.

Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno del trasporto gratuito, e verranno trasportate coi convogli ordinari a seconda delle richieste dell'amministrazione.

Art. 280.° Ogniqualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della mede-

sima sarà tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi di trasporto che gli verranno richiesti, quand' anche la richiesta si estendesse alla totalità di quelli di cui egli può disporre per l'esercizio della sua linea.

Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potrà esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Governo.

Art. 281.° I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi così ordinari come straordinari senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza della loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione.

Se per misure d'ordine pubblico, o per la difesa dello Stato, il Governo ordinasse la temporanea sospensione dell'esercizio, o facesse in modo qualunque interrompere una ferrovia, sarebbe da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari potessero pretendere a maggiore risarcimento dei sofferti danni.

Art. 282.° L'amministrazione superiore è in diritto di fissare, sentiti i concessionari, gli orari delle corse delle ferrovie pubbliche in modo da conciliarne gli interessi, e da ottenerne quel bene ordinato sistema di velocità nelle dette corse, tanto pei convogli ordinari o celeri di viaggiatori, quanto per quelli delle merci, che meglio soddisfaccia ai bisogni del servizio e delle esigenze della pubblica sicurezza.

Il Governo ha pure facoltà di ordinare un servizio comulativo sulle linee ferroviarie dipendenti da diverse società, a condizioni da concertarsi fra le medesime. In caso di dissenso, le questioni relative saranno regolate da arbitri.

Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione, dovrà venire prestabilito dal concessionario; ma tanto il primitivo numero delle corse quanto le variazioni che ad ogni tempo gl'interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, saranno sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico che l'accordata concessione ebbe per iscopo; e sotto questo riguardo anderanno soggette alla preventiva approvazione del ministero dei lavori pubblici. Tanto le corse quanto i lori orari

dovranno essere in tempo congruo notificati con regolare pubblicazione.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o sopra una parte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia eventualmente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, mediante partecipazione in tempo congruo alla superiore amministrazione.

Sono eccettuati da questa disposizione i casi imprevisti o di assoluta urgenza nei quali le corse speciali o straordinarie per trasporto così di viaggiatori, come di merci, potranno eseguirsi, purchè i concessionari abbiano preso tutte le misure e precauzioni richieste dalla guarentigia della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio ordinario.

Art. 283.° Le ferrovie pubbliche concesse all' industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee.

Tali tributi, per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie e dalle loro dipendenze, verranno fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva tassato nell'anteriore sua destinazione.

Le fabbriche per uffici, alloggi e sale di aspetto, tettoie, rimesse, magazzini, officine, case cantoniere ed altre, quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate, saranno censite per parificamento agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate.

Art. 284.° Se altro termine più o meno lungo non sarà stato fissato dall'atto di concessione, dopo scaduti trenta anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all' industria privata sarà stata aperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.

In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere fino all' estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un'annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si pagherà al momento del riscatto, od a quell' altra epoca che dalla concessione fosse stata

prestabilita, l'importare degli oggetti mobili e provviste indicate all' art. 249, di cui tanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a far l'acquisto al prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio d'arbitri.

La suddetta annualità potrà essere a scelta del concessionario convertita in un capitale corrispondente all' annualità stessa col ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all'atto del riscatto.

Art. 285.° Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo prodotto netto di una ferrovia, ragguagliata sull'ultimo scorso quinquennio, eccede il dieci per cento, se altro minor limite non sarà stabilito dall'atto di concessione. il Governo avrà diritto ad una partecipazione negli utili eguali alla metà del soprappiù.

Tale diritto potrà egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti quindici anni dal giorno dell'apertura della ferrovia al permanente esercizio sull' intiera sua linea, se nell'atto di concessione non sarà stata espressamente fissata epoca più lontana.

Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese d'esercizio, di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni, i tributi pubblici, le spese di amministrazione, quelle di sorveglianza, del Governo, ove ne sia il caso, il fondo di riserva e quello di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Il Governo può rinunciare alla compartecipazione dei prodotti, cui avrebbe diritto, imponendo al concessionario un abbassamento corrispondente nelle tariffe.

Art. 286.° Per l'esercizio dei diritti che le disposizioni dei due articoli precedenti conferiscono al Governo, come anche per l'accertamento degli oneri che gli imponesse una concessione fatta con garanzia di un minimo sul capitale, o di un minimo di prodotto, il concessionario dovrà sempre assoggettarsi alle regole che verranno prescritte per la verificazione delle spese e prodotti di ogni sorta, e dar comunicazioni ai commissari di esso Governo dei conti di dette spese e prodotti e dei documenti giustificativi.

Art 287.° Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all' industria privata. e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissari tecnici e da commissari amministrativi.

Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione,

la sorveglianza dei commissari anzidetti avrà per iscopo di riconoscere se vengano nell' interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge, come pure dai regolamenti emanati in esecuzione della medesima e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero.

Conseguentemente i commissari tecnici potranno ordinare la riforma dei lavori che riconoscessero non eseguiti giusta le buone regole dell' arte, ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilite condizioni, e farne sospendere la continuazione ove alla detta riforma i concessionari non si prestassero; nel qual caso l'amministrazione superiore intese, le osservazioni, dei concessionari medesimi potrà farvi dar opera d' ufficio, ove il caso lo richieda.

Incombenza dei commissari tecnici, quando le ferrovie sieno aperte all'esercizio, è di sorvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessorii, come anche del materiale fisso e mobile, ed alla regolare condotta del detto esercizio.

I commissari amministrativi invigileranno sulla esatta applicazione delle tariffe, sull'eseguimento delle convenzioni che si fossero stipulate dai concessionari col Governo e con altri concessionari sotto l' approvazione del Governo e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d'ordine pubblico in vigore.

Le attribuzioni dei commissari del Governo, ed i loro rapporti coi concessionari saranno determinati da uno speciale regolamento d'ordine pubblico.

Art 288.° Gli onorari dei commissari ed altri ufficiali delegati dall' amministrazione superiore ed in generale le spese tutte di visite, di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse alla industria privata, non che quelle di sorveglianza ed esercizio, saranno sempre a carico dei concessionari, i quali dovranno pagarle nel modo e tempi che verranno stabiliti negli atti di concessione.

Art. 289.° I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti alla osservanza non solo delle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l' amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze.

Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti

o che avrà cagionate la esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.

Art. 290.° I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o società riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili tanto verso lo Stato quanto verso i corpi morali ed i privati dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie funzioni.

Pari responsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione rispettiva, o della inosservanza dei propri regolamenti e statuti.

I risarcimenti ai quali i concessionari saranno tenuti in dipendenza di queste disposizioni, saranno dovuti pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.

Art. 291.° Allorchè i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di concessione oppure alle decisioni del ministero dei lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle dette condizioni per tutto ciò che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, al buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilità delle strade pubbliche, ne verrà steso verbale per l'ulteriore corso giuridico presso i Tribunali ordinari.

Tali contravvenzioni saranno punite con multe da lire 300 a 3000.

L'amministrazione pubblica potrà inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisionali necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dalla esecuzione di queste misure verranno riscosse a carico dei concessionari come in materia di contribuzioni pubbliche.

Art. 292.° Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche, concesse all'industria privata e delle loro dipendenze ed accessorii. non saranno soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione ed andranno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di registro.

Essi potranno sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno per opere di utilità pubblica nell'interesse dello Stato.

Art 293.° Saranno dichiarati negli atti di concessione quei favori che il Governo volesse accordare ai concessionari di ferrovie pubbliche, così pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, di materiali necessari per la loro costruzione, esercizio e conservazione, come in materia doganale per la introduzione dall'estero dei ferri ed altri metalli lavorati, meccanismi ed utensili d'ogni genere esclusivamente destinati ed assolutamente necessari pel primo completo armamento e per ogni accessorio fisso occorrente per metterle in istato d'esercizio, comprese le macchine o mobili o fisse necessarie per la locomozione.

Per godere di tali favori dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che venissero a tale riguardo prescritte dal ministero delle finanze.

Art. 294.° Non verrà mai ammesso alcun richiamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabilissero dopo le concessioni.

Art. 295.° Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, sarà sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione.

In tale caso la società anonima dovrà costituirsi con un capitale che sarà determinato dal Governo, e sarà retta da uno statuto, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Governo medesimo in conformità delle leggi sulla materia.

Art. 296.° Gli individui e le società concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna.

I regolamenti però che esse facessero pel servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie saranno soggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatori per quegli individui o società che ottenessero ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tutto quanto può riguardare il servizio comune.

Art. 297.° Non saranno ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio d'una ferrovia pubblica, sul capitale o interessi dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò od i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pre-

testo provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art 298.° Ogni qualvolta l'amministrazione superiore crederà essere il caso di notificare qualche proposizione dei concessionari, essa dovrà, salvo i casi d'urgenza, intender questi nelle loro osservazioni prima di prescrivere le modificazioni.

Art. 299.° Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata prima della promulgazione della presente legge continueranno ad esser rette, fino alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti di concessione e dalle disposizioni legislative o regolamentari a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della presente legge saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di polizia generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.

Art. 300.° L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruirle il diritto d'intraprendere i lavori, se prima egli non avrà fatto constare presso l'autorità amministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata dee congiugersi, di aver compiuto a tutto ciò che la legge prescrive per l'esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà.

Capo VI. — *Polizia delle strade ferrate.*

Art. 301.° L'ingresso, le fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone e merci nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche sono sottoposti a regolamenti d'ordine pubblico, da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici.

Art. 302.° È proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d'introdursi, di circolare o di fermarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tempo in cui per opera del personale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali, e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.

Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o

politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica sicurezza e della amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicati dal ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionari, le opportune misure speciali di precauzione.

Art. 303.° I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata faranno uscire immediatamente qualunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare.

In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia potrà chiedere l'assistenza della forza pubblica.

Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto saranno fermati e posti sotto sequestro.

Art. 304.° Chi esercita una ferrovia pubblica dovrà tenersi provvisto di quei mezzi di soccorso che sono i più necessari nei casi di sinistri in quelle stazioni che verranno designate dal ministero dei lavori pubblici.

Art. 305.° Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi dovranno essere illuminati.

Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore amministrazione giudicasse ciò necessario per motivi di pubblica sicurezza.

Saranno pure muniti di lumi esterni di segnale i convogli durante la notte secondo un sistema da approvarsi dal ministero.

Le vetture dei viaggiatori dovranno parimente essere illuminate nel loro interno durante la notte, e nel passaggio di quei sotterranei che verranno designati dal ministero.

Art. 306.° Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sarà distribuito e mantenuto sì di giorno che di notte, tanto per la conservazione quanto per la custodia e sorveglianza, il numero di agenti necessario per assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali.

Art. 307.° Qualsiasi agente ed impiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico sopra una strada ferrata pubblica dovrà essere vestito di uniforme o portare un segno distintivo.

Art. 308.° I capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacità e l'attitudine necessarie comprovate nei modi che saranno prescritti dal ministero dei lavori pubblici.

Art. 309.° Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti deve osservare tutte le prescrizioni relative ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli

saranno date dal personale applicato all'esercizio. e sarà responsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo.

Art. 310.° Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge contenute nel capo IV di questo titolo sono punite con pene di polizia, con ammende e multe fino a lire 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termini del Codice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verrà prefisso, in mancanza di che sarà provveduto d'ufficio a loro maggiori spese.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate tanto dallo Stato quanto dall'industria privata, potranno, previo processo verbale, far togliere anche prima della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio.

I contravventori potranno venire per le vie amministrative assoluti dall'obbligo della restituzione delle cose in pristino nei casi contemplati nell'art. 239 della presente legge, se il ministro dei lavori pubblici, in seguito a relativa domanda, legittimerà il loro operato.

Art. 311.° Le contravvenzioni all'art. 303 nei casi di opposizione o resistenza saranno punite con pene di polizia.

Art. 312.° Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo posto mentre un convoglio è in corso, sarà punito col carcere da sei mesi mesi a due anni.

Art. 313.° Se una ferrovia è esercitata a spese e per conto dello Stato, questo incorre verso i privati nella stessa responsabilità dichiarata dall'art. 290 a carico dei concessionari delle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 314.° I verbali di accertamento delle contravvenzioni, contemplati nell'art. 291, dovranno essere stesi sia dai commissari tecnici od amministrativi del Governo o dagli ufficiali da essi dipendenti, sia dagl'ingegneri capi ed altri ufficiali del Genio civile nelle rispettive provincie.

Alla osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i commissari, gli ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.

Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscono esse crimini o delitti, o semplici contravvenzioni, potranno essere accer-

tate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari impiegati ed agenti.

Per la legalità dei detti verbali, gl' impiegati ed agenti di ogni grado applicati alle ferrovie concesse all' industria privata, dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.

Art. 315.° I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagl' ingegneri aiutanti ed assistenti del Genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di governo sono esenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al giudice del mandamento in cui il medesimo sarà stato commesso, o davanti quello del mandamento di residenza dell' autore del verbale.

Art. 316.° I verbali, stesi e confermati a norma dei due articoli precedenti, faranno fede sino a prova contraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.

Quanto ai reati più gravi, i verbali saranno trasmessi al fisco, acciocchè si proceda nelle forme ordinarie.

Art. 317.° Un regolamento approvato con Reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato, stab lirà per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell' esercizio delle ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi per la esecuzione della presente legge, nello stabilimento e conservazione del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze; nell' accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile; nella composizione dei convogli, nella partenza, nella corsa e negli arrivi dei medesimi; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie; nella sorveglianza sull'esercizio e sulla manutenzione e nelle misure di ordine concernenti così i viaggiatori come le persone estranee al servizio.

Il detto regolamento potrà comminare pene di polizia e multe fino alla somma di lire 1000; e le contravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.

Art. 318.° Le disposizioni del presente capo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose, e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.

Sorvegliano alla loro osservanza i Prefetti delle provincie.

TITOLO VI.

Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici.

Capo I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 319.° Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

Art. 320.° Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e pei servizi che vi si riferiscono.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

Art. 321.° Nel bilancio del ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente una somma distinta a sussidiare i comuni od i Consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.

La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto Reale, è fatta dal ministero dei lavori pubblici a beneficio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge, e che sono definitivamente ordinate o già in corso di esecuzione.

Il ministero dei lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidi accordati.

Art. 322.° I lavori in generale si eseguiscono sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, o di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

Essi progetti saranno approvati dal ministero, previo il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza, l'amministrazione può ordinare l'esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l'interesse dello Stato.

Art. 323.° Ogni progetto sarà corredato da un capitolato d'appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge.

Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalla analisi che gli hanno servito di base.

Art. 324.° Nei capitolati d'appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore.

Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni.

Capo II. — *Dei contratti.*

Art. 325.° Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 326.° I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per l'esecuzione loro sono fissati nel capitolato d'appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavori.

Art. 327.° Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel capitolato d'appalto.

Art. 328.° I lavori, l'entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.

Art. 329.° In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

Art. 330.° Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale d'appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.

Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servir di base ad un contratto.

Art. 331.° Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale.

Art. 332.° Qualora il deliberatario non fosse in misura da stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell' atto di deliberamento, sarà l' amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 333.° Qualunque sia il numero dei soci in un' impresa, l'amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall' impresa medesima.

Art. 334.° Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa.

Art. 335.° Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell' imprenditore.

Art. 336.° I contratti non sono obbligatori per l' amministrazione, finchè non sono approvati dalla superiore autorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi, ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.

Capo III. — *Esecuzione dei contratti.*

Art. 337.° I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Nei casi di urgenza il ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.

Art. 338.° L' ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso d'urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso coll' impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

Art. 339.° È vietato all' appaltatore di cedere, o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l' approvazione dell'autorità competente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento. È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzioue del movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell' appaltatore.

Art. 340.° L'amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioui stipulate.

In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente; e sarà passibile del danno che provenisse all' amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

Art. 341.° Nel caso in cui per negligenza dell' appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell' ingegnere direttore da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell' impresa o sua sicurtà.

Art. 342.° Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall' ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell' ingegnere direttore; in

questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'amministrazione, la quale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori pagando all'appaltatore le spese pei lavori ordinati d'urgenza.

Art. 343.° Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazioni dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'autorità competente, presentando una perizia supplettiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

Art. 344.° Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite, egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

Art. 345.° È facoltativo all'amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore in materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo dell'importare delle opere non eseguite.

Art. 346.° Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione loro.

Art. 347.° L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

Art. 348.° L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Appena accaduto il danno l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori; la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 349.° Nei capitoli d'appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Art. 350.° Il prezzo d'appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'amministrazione ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

Art. 351.° Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo d'appalto durante l'esecuzione delle stesse opere, salvo che l'autorità amministrativa da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

Potranno però essere senza altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

Art. 352.° Le domande di sequestri saranno dalla competente autorità comunicate all'autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

Art. 353.° Quando a termini dell'art. 351 l'amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano alla esecuzione delle stesse opere.

Art. 354.° Ai creditori per indennità dipendente da espropriazioni forzate per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo d'appalto a loro favore.

Art. 355.° L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

Art. 356.° Non è ammessa per parte dei rivenditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

Art. 357.° Potrà l'amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera

degli operai che risultasse essersi dall' impresario, rifiutata senza giusto motivo, e non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

Le somme pagate a questo titolo saranno dall'amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

Art. 358.° L'ultima rata d'appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.

Art. 359.° Ultimati i lavori l' ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto d'appalto.

Art. 360.° Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

Art. 361.° Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

Art. 362.° La collaudazìone dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un ufficiale del Genio civile, ed in casi gravi ad una commissione composta di membri tecnici e contabili.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll' intervento del direttore dei lavori ed in contradditorio dell' impresario o del suo rappresentante.

Art. 363.° Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell' ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 364.° Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti dell' impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero coll' impresa stessa.

Art. 365.° La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurtà non può aver luogo che in seguito al finale collaudo.

TITOLO VII.

Ordinamento generale del servizio del Genio civile.

Capo unico — *Disposizioni transitorie.*

(omesse)

TITOLO VIII.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 373.° Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 374.° Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto è specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

Art. 375.° Regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decrelo Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminatoria di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 300.

Art. 376.° Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. 377.° I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.

Art. 378.° Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al Prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di avere conosciuto la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi d'urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il Prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai Sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

Art. 379.º In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Art. 380.º Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge.

Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

Capo II. — *Disposizioni transitorie.*
(omesse)

Espropriazioni per causa di utilità pubblica

Legge 25 giugno 1865, N. 2359.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Capo I. — *Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.*

Art. 1.º L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.º Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente.

Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere

che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni, nell' interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono Corpi morali, società private o particolari individui.

Art. 3.° Qualunque domanda che venga fatta da provincie, da comuni, da Corpi morali, o da privati per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.

Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell' insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4.° La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia.

Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni; la relazione ed il piano di massima, accennati nell' articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'ufficio del comune ove l'opera dovrà essere eseguita.

Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l'ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura.

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5.° Durante il termine stabilito dall' articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell' ufficio del comune o della Prefettura o della Sottoprefettura, e fare le sue osservazioni.

Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.

Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.° Il disposto dagli art. 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge.

Art. 7.° Gl' ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-prefetto, nella cui provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

I Prefetti ed i Sotto-prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.

L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i Prefetti e Sotto-prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8.° Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell' articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'ammenda o multa estensibile a lire 300, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore.

Se la formazione dei piani fu ordinata dalla amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all' autorità giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-prefetto, o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani.

Capo II. — *Della dichiarazione di pubblica utilità.*

Art. 9.° La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:

1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e

per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;

2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'art. 77 della presente legge.

Art. 10.° Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati: negli altri casi, è fatta dal Prefetto.

È altresì fatta dal Prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali e consorziali poste fuori dell'abitato, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti, spettanti pure a comuni od a Consorzi, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato.

Art. 11.° È fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

Art. 12.° Fuori dei casi preveduti dagli art. 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto Reale sulla proposta del Ministro pei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.

Art. 13.° Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

Art. 14.° Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un' opera, potrà questo essere prorogato con decreto Reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.

Art. 15.° Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.

Capo III. — *Della designazione dei beni da espropriarsi.*

Art. 16.° Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascun dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell' imposta fondiaria.

Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl' ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli art. 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del Prefetto.

Art. 17.ª Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito per la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell' ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia.

Art. 18.° Dalla data della pubblicazione e dell' inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge.

Art. 19.° Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si eseguisca.

Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell' ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura, se ri-

conosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione.

Art. 20.° Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si eseguisca nelle altre parti.

Art. 21.° Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengono le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell' art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorchè essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli art. 17 e 18.

In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 22.° Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l' occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell' atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore Real decreto.

Art. 23.° A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell' opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più aver pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

Capo IV. — *Dell' indennità e del modo di determinarla.*

Art. 24.° Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d' esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome

dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente legge.

Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25.° Affinchè la somma offerta dagli espropri anti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.

Art. 26.° Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18, i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll'assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

Art. 27.° L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.

Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli art. 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28.° L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.

Art. 29.° Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli espropri anti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art. 30.° Il Prefetto ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui l'art. 52, e potrà anche, udito il Consiglio di Pre-

fettura, autorizzare il pagamento diretto dell' indennità per intero od in parte dell'espropriato, quando sarà da questo o dall'espropriante somministrata a tutela dei diritti dei terzi idonea guarentigia.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

Art. 31.° Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32.° Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto.

Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33.° Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34.° La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto del Codice di procedura civile.

Art. 35.° Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.

Art. 36.° Non è necessario che le parti interessate sieno citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.

La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37.° Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell' espropriante.

Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall' espropriante a termini dell'art. 24.

Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38.° Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.

Art. 39.° Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio de' periti avrebbe avuto l' immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

Art. 40.° Nei casi di occupazione parziale, l' indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l' occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41.° Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che secondo l'art. 40 sarebbe dovuta al proprietario, questi, potrà abbandonare all' espropriante l' intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell' art. 39, semprechè il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell' intero immobile.

L' espropriante può esimersi dall' accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell'art. 40.

In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'art. 40.

Art. 42.° L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare la indennità dovuta al proprietario.

Art. 43.° Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni, le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, ri-

sulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un' indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell' avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44.° Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l' enfiteuta, nè a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45.° Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l' esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove l' espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46.° É dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione d' un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

Capo V. — *Dell' espropriazione.*

Sezione I. — *Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.*

Art. 47.° La relazione dei periti viene dal Presidente del Tribunale trasmessa al Prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell'art. 37.

Art. 48.° Il Prefetto, ricevuta la relazione dei periti, ordina all'espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte, a norma dell'art. 30, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Nel decreto in cui si pronuncia l'espropriazione deve indicarsi l'ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito, o il pagamento.

Art. 49.° Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.

Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50.° La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51.° Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato al Prefetto, quanto all'espropriante.

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Sezione II. — *Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità.*

Art. 52.° Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

Art. 53.° Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione

immediata dei fondi a termini dell' art. 30, e quello che ne pronuncia l' espropriazioue nel caso preveduto dall' art. 48, saranno trascritti nell' ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l' opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell' espropriante.

Art. 54.° Un estratto dei decreti accennati nell' articolo precedente debb'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull' indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.

Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l' indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Art. 55.° Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell' ammontare dell' indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, nè siasi notificato opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d' accordo il modo di distribuire la indennità, il Prefetto, udito il consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Art. 56.° Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l' indennità, deve provvedersi sull' istanza della parte più diligente dal Tribunale competente a termini delle leggi civili.

Capo VI. — *Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altre persone.*

Art. 57.° Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell' alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione salvo quanto è disposto dagli articoii seguenti circa

la fissazione dell' indennità e l' investimento della somma a tal titolo dovuta.

Art. 58.° I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell' interesse delle medesime, accettare l' indennità offerta dagli espropriant, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purchè tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico ministero.

Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.

Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell' indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal Tribunale a termini dell'art. 32.

Art. 59.° Le somme depositate per indennità dei beni spropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49.

Capo VII. — *Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell' esecuzione delle opere di pubblica utilità.*

Art. 60.° Dopo l'esecuzione di un' opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli art. 32 e 33.

Esso non potrà eccedere l' ammontare dell' indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore.

Art. 61.° Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di esserne rivenduti.

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante; nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perchè con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica.

Art. 62.° Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60.

Art. 63.° Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge.

TITOLO II.

Disposizioni particolari.

Capo I. — *Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche.*

Art. 64.° Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per prati-

carvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.

Art. 65.° La domanda deve essere dagl' intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll' indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell' indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrendi dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66.° Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l' indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67.° Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68.° Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

L' indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69.° Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l' occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei terminì e nei modi stabiliti dall'art. 51.

Art. 70.° Qualora l' intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d' autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell' indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Capo II. — *Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.*

Art. 71.° Nei casi di rotture di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sotto-prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Se poi l' urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l' indugio richiesto per far avvertito il Prefetto od il Sotto-prefetto, ed attenderne il provvedimento, il Sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l' esecuzione dei lavori sovra indicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sotto-prefetto la concessa autorizzazione.

Art. 72.° Il Prefetto col decreto che autorizza l' occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l' indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta.

Qualora la medesima non sia accettata il Prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l' accettazione e per proporre i richiami avanti il Trìbunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli art. 24 e seguenti.

Art. 73.° Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni decorrendi dal giorno in cui ebbero luogo.

Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente legge.

Capo III. — *Delle espropriazioni per opere militari.*

Art. 74.° Emanato il decreto Reale di cui all' art. 11, il Ministro della guerra o della marina con suo decreto designa, per la esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate.

I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, nè contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

Art. 75.° L' ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell' indennità offerta dall'amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei comuni in cui sono situati i suddetti beni.

Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi IV, V, VI e VII del titolo I della presente legge.

Art. 76.° In caso di assoluta urgenza l' autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beni necessaria all'esecuzione delle opere militari.

Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo II titolo II della presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.

Capo IV. — *Delle espropriazioni con obbligo di contributo.*

Art. 77.° Qualora in una legge che dichiara un' opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l' obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78.° Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall' esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all' imposta prediale.

Art. 79.° Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll' indennità dovuta per la espropriazione.

Art. 80.° Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.

Art. 81.° Per sicurezza del pagamento del contributo compete all' espropriante un' ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Quest' ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

Art. 82.° Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s' intraprendessero per conto delle provincie, dei comuni e dei Consorzi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i Consorzi obbligatori.

Capo V. — *Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionali.*

Art. 83.° Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d' immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche Corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 84.° All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli articoli 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'articolo 12 sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 85.° L' indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli art. 31 e seguenti della presente legge.

Capo VI. — *Dei piani regolatori edilizi.*

Art. 86.° I comuni, in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell' abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifizi, per raggiungere l' intento.

Art. 87.° I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti

pubblici a cura del Sindaco, a norma degli art. 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.

Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la Deputazione provinciale è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.

I piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed anche il Consiglio provinciale di sanità, ove occorra.

Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.

Art. 88.° Il decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.

Art. 89.° Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

Art. 90.° I lavori fatti in contravvenzione all' articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a L. 1000.

Art. 91.° L'area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come l'area pubblica sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario, finchè non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli art. 39 e 40.

Art. 92.° L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente legge.

Capo VII. — *Dei piani di ampliamento.*

Art. 93.° I comuni pei quali sia dimostrata l'attuale necessità di estendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate le norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere alla salubrità dell' abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione.

A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.

Art. 94.° Se per la esecuzione del piano di ampliamento il comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità.

Il relativo compenso sarà determinato secondo gli art. 39, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 95.° Gli atti di vendita, di quitanza ed altri, relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.

Art. 96.° Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.

Art. 97.° Nelle provincie del Regno, nelle quali non è dalle leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'art. 53 si adempiano le formalità corrispondenti che sieno prescritte dalle leggi civili in dette provincie vigenti.

Art. 98.° Le attribuzioni date colla presente legge al Prefetto, eccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo avviso del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate ai Sotto-prefetti del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

Art. 99.° Le opere che all'epoca della pubblicazione della presente legge già sono ordinate da una legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato a tutto l'esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblica utilità, a norma delle leggi precedenti, si considerano di pubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta o rinnovata senz' altra formalità nel decreto che approva i progetti per la loro esecuzione.

Art. 100.° Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo

in cui avrà esecuzione la presente legge, saranno applicabili le leggi e disposizioni che nelle diverse provincie del Regno erano in vigore.

Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi preveduti dagli art. 39, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in forza della presente legge, sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalla medesima.

Art. 101.° La presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che ora reggono le espropriazioni per causa di pubblica utilità nelle diverse provincie del Regno.

Strade comunali obbligatorie

Legge 20 agosto 1868, Num. 4613.

PARTE I.

Costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Art. 1.° È obbligatoria per i comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:

a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un comune col capoluogo del rispettivo circondario, o col maggior centro di popolazione dei comuni vicini;

b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del comune con le ferrovie e i porti sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un comune.

PARTE II.

Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.

Art. 2.° Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante:

a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;

b) Da una tassa speciale sui principali utenti;

c) Da prestazione d'opera degli abitanti del comune;

d) Da pedaggi;

e) Da sussidi dello Stato e della provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.

Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione delle strade predette o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non può essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.

Art. 3.° — *Tassa speciale sugli utenti principali.* — Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabilimenti non verrà per la costruzione della strada ad accrescersi neppure del ventesimo.

La Giunta comunale formerà l'elenco dei principali utenti e ne darà loro notificazione.

I reclami contro l'inserzione nell'elenco saranno presentati alla Giunta entro un mese dalla notificazione e, quando non siano accolti, sarà aperto il ricorso al Pretore che ne giudicherà sommariamente ed inappellabilmente, intesi due periti, nominati l'uno dalla Giunta comunale e l'altro dall'utente.

Art. 4.° La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'art. 2, sarà eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo.

Potrà la tassa essere aumentata oltre il limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.

Art. 5.° — *Prestazioni in natura.* — Ogni capo di famiglia abitante o possidente nel comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale può essere obbligato di fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà, in quanto abitino nel comune;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel comune.

Art. 6.° Il ruolo delle prestazioni di opere è pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio del comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione è decisa inappellabilmente dal conciliatore.

Art. 7.° Gli inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette.

La prestazione d'opera può pure a volontà del contribuente essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.

Essa può anche esser applicata alla manutenzione delle strade già costruite: ma in questo caso la spesa di manutenzione, così risparmiata, verrà applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'art. 2.

Art. 8.° — *Diritti di pedaggio* — Il Consiglio comunale può stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.

Non sarà mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto ciò che spetta alle truppe in movimento.

Il diritto di pedaggio non può durare più di venti anni, e potrà essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'art. 2.

Art. 9.° — *Sussidi* — Lo Stato accorderà un sussidio a quei comuni i quali avranno costituito il fondo speciale di cui all'art 2 della presente legge, applicando il *maximum* dei mezzi ivi indicati:

1° A quei comuni che hanno una minore quantità di strade;

2° A quei comuni la cui condizione economica sia la più grave;

3° A quei comuni che costruiscono una strada affatto nuova.

Fra le categorie dei comuni specificate nei suddetti tre numeri la preferenza sarà gradatamente accordata a quelli ne'quali si verifichino o tutte o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate.

Non si daranno sussidi per la manutenzione ordinaria delle

strade, nè per la costruzione di quelle non contemplate nell'art. 1.

Il riparto dei sussidi è fatto annualmente per decreto Reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato.

Il sussidio di cui nel primo capoverso del presente articolo non sarà inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potrà mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal comune nell'opera sussidiata.

PARTE III.

Agevolezze per la costruzione delle strade.

Art. 10.° Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali di cui all'art. 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 11.° L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi e per un decennio avrà facoltà di tenerne il prezzo in mano corrispondendo l'interesse del 5 per cento.

PARTE IV.

Ingerenza delle provincie nelle strade comunali.

Art. 12.° Entro un semestre dalla pubblicazione della presente legge, i comuni dovranno formare l'elenco delle strade di cui all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 17 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvederà d'ufficio alla formazione di detto elenco per i comuni che non li avessero compiuti.

Art. 13.° Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'art. 1 della presente legge.

Sottoporrano quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione.

Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione.

Art. 14.° Trascorso detto biennio, il Prefetto sentita la Depu-

tazione provinciale, dovrà fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali a spese dei relativi comuni.

Esso farà intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai comuni che dichiarino di non potere provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verrà ripartita fra i vari comuni in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti.

Art. 15.° Spetta al Prefetto di vegliare a che i comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2. Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, potrà ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potrà fare eseguire i lavori per conto del comune.

Art. 16.° Il Sindaco è tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali e così il Prefetto al Ministro dei lavori pubblici.

Il ministero presenterà ogni anno al Parlamento una relazione e proporrà i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.

PARTE V.

Applicazione delle truppe alla costruzione di strade.

Art. 17.° È fatta facoltà al ministero della guerra di applicare alla costruzione di strade obbligatorie quella parte di truppe che fosse per ciò disponibile.

Art. 18.° Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella provincia, per la scelta delle strade da costruirsi dall'amministrazione militare, i cui progetti già siano stati approvati, a termini degli art. 11 e 13, salvo le variazioni che venissero concertate fra il Prefetto ed il Generale comandante. Detta scelta sarà sottoposta all'approvazione del Ministro della guerra.

Art. 19.° Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano truppe, sarà provveduto sul fondo di cui all'art. 9. Detta spesa sarà negli anni consecutivi, rimborsata allo Stato dai relativi comuni sulla parte dei mezzi di cui all'art. 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradali fatti dal comune.

Art. 20.° Spetta al Ministro della guerra, d'accordo col Ministro dei lavori pubblici, il dare le norme opportune per la ese-

cuzione di questa parte della legge, e determinare il soprassoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.

PATE VI.

Disposizioni generali.

Art. 21.° Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche alle strade consorziali che verranno riconosciute tali sulla iniziativa di un comune a termini degli art. 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 22.° È fatta facoltà al Governo di provvedere per decreti Reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge.

Art. 23.° Sono abrogate le disposizioni delle leggi precedenti, contrarie alla presente legge.

Tributo annuo per le opere idrauliche di seconda categoria.

Legge 3 luglio 1875, N. 2600.

Art. 1.° Il contributo annuo che, secondo l'art. 95 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati. Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i singoli Consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei Consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 95.

Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei Consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 2.° Le provincie ed i Consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle Casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo Consorzi, o finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti a termini dell'art. 175 della legge vigente sui lavori pubblici.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei Consorzi, come nell' articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

Art. 3.° Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria, eseguite dopo l' attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato *F.*

Il contributo del decennio 1876-1885 sarà determinato nei modi stabiliti nel detto art. 1 tenendo per base la spesa del decennio 1865-1874.

Art. 4.° Il rimborso allo Stato, da parte delle provincie e degli interessati pei contributi insoluti a tutto l' anno 1875, commisurati nei limiti dell'art. 1, verrà dal Governo ripartito per modo che l'ammontare equivalga tanto in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell' imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell' imposta principale fondiaria, terreni e fabbricati, sui perimetri consorziali, dedotte le somme per qualsiasi titoli di contributo pagato allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria. La somma all' uopo necessaria dovrà essere inscritta separatamente da quella dell'esercizio corrente nei bilanci consorziali, e provinciali, e caricata nei ruoli degli interessati compresi nei perimetri di cui all'art. 2.

È data facoltà al Ministro delle finanze di ammettere ciascuna provincia e ciaschedun Consorzio al pagamento dei rispettivi debiti arretrati complessivamente in una sol volta, od in grosse rate

che non importino scadenza più lontana di quattro anni, accordando loro uno sconto conveniente che li compensi del sacrifizio cui dovranno soggiacere e sia proporzionato al vantaggio che vi ritroverà lo Stato nell'accelerata riscossione.

Questa facoltà cesserà d'avere effetto dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Opere di bonificazione.

a) *Legge 25 giugno 1882, N. 869.*

Capo I. — *Delle bonificazioni in generale.*

Art. 1.° Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Art. 2.° Le bonificazioni alle quali si applicano le disposizioni della presente legge comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.

Art. 3.° Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario, e sono provvisti di strade che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati.

Capo II. — *Classificazione delle opere di bonificazione e disposizioni particolari.*

Art. 4.° Le opere di bonificazione sono di due categorie.

Sono di 1.ª categoria:

1° Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;

2° Le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di 2.ª categoria:

Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Art. 5.° Le opere di prima categoria si eseguiscono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute.

Le opere di seconda categoria si eseguiscono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in Consorzio.

Per la classificazione, costruzione e manutenzione delle strade servono le prescrizioni del titolo II della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 6.° Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire tanto se i territori od i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro della bonificazione quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

Art. 7.° Le opere di bonificazione, tanto di prima quanto di seconda categoria, coll'approvazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

Capo III. — *Opere di bonificazione di prima categoria.*

Art. 8.° I progetti delle bonificazioni di prima categoria devono comprendere anche le opere occorrenti per la costruzione delle strade, di cui all'art. 3, e suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

Art. 9.° Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati, e per un quarto dal consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'art. 6.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovrà mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Art. 10.° Le provincie ed i comuni saranno tassati in ragione dell'estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio, o delle zone che ricevono beneficio dall'esecuzione dell'opera.

I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell' utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.

Finchè non siano costituiti i Consorzi, di cui all' art. 9, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verrà assegnata ai loro terreni.

Art. 11.° Il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato per effetto di opere di bonificazione della prima categoria dovrà essere dai proprietari rimborsato allo Stato ed agli altri contribuenti in ragione delle loro rispettive quote di contributo, non mai però oltre la spesa occorsa, e fatta deduzione dei tre decimi per le successive spese di manutenzione.

Questo maggior valore verrà determinato, senza diritto a reclamo contro la perizia, da tre periti nominati l'uno dal Ministro dei lavori pubblici, l' altro dai proprietari dei terreni ed il terzo dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione sono situati i terreni bonificati o la maggior parte di essi.

Il pagamento avverrà per rate annuali, in numero non minore di dieci, senza carico di interessi.

Art. 12.° Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re pubblicherà l' elenco, o gli elenchi delle opere di bonificazione di prima categoria.

Questi elenchi saranno approvati e pubblicati per decreto Reale, sentiti i pareri dei Consigli comunali e provinciali interessati, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Scorsi i tre anni nessun'opera di bonificazione potrà essere dichiarata di prima categoria se non per legge.

La durata dei lavori e la spesa da iscriversi annualmente in bilancio, per ciaschedun' opera, saranno determinate dal ministero dei lavori pubblici.

Capo IV. — *Opere di bonificazione di seconda categoria.*

Art. 13.° Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di seconda categoria deve presentarne domanda al Prefetto della provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi, ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.

Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'art. 8.

Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.

Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli art. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.° Le bonificazioni di 2.ª categoria si eseguiscono e si mantengono per mezzo di Consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatori.

Art. 15.° I Consorzi volontari si costituiscono col consentimento di tutti gl'interessati.

Art. 16.° Affinchè i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell'art. 54 della presente legge, i loro atti costitutivi debbono trasmettersi al Prefetto, e pubblicarsi per estratto nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.

Art. 17.° I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatori, quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati, che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degl'interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'art. 21.

Art. 18.° I Consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degl'interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei Prefetti.

La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

Art. 19.° Quando l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei Prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi, a sensi dell'articolo 8, deve essere resa di pubblica ragione, e dato un termine di mesi due a presentare, all'ufficio del comune o dei comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

Le opposizioni devono essere motivate.

Trascorsi i due mesi, ed entro i due mesi, i Consigli dei comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte

i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non può aver luogo.

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 20.° Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il Consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.

Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il ministero, sentito il Consiglio della provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il Consorzio.

Art. 21.° La costituzione definitiva dei Consorzi obbligatori è stabilita per decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 22.° Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'art. 19, vengono sostenute:

Per un decimo dallo Stato;

Per un decimo dalla provincia o provincie direttamente od indirettamente interessate;

Per un decimo dal comune o comuni direttamente od indirettamente interessati;

Per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che ricevono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

Compiuta la bonificazione, a senso dell'art. 3, lo Stato, le pro-

vincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sarà gravata d' interessi.

Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'art. 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d' interesse.

Art. 23.° Alla istituzione e ordinamento dei Consorzi, sì volontari che obbligatori per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.

Art. 24.° I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno, nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.

L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio, e l' indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

Art. 25.° Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale scioglierne l'amministrazione ed assumere di ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.

Dopo un anno, dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chieder-

ne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.

Capo V. — *Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione.*

Art. 26.° La Deputazione del Consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine in cui i lavori dovranno eseguirsi e compiersi.

In questo progetto la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.

I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.

Art. 27.° Il progetto di massima, accettato dall'assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al Prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l'ufficio del Genio civile, il Prefetto lo rassegna col proprio parere al ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 28.° I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla Deputazione amministrativa del Consorzio.

Art. 29.° I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

In caso di renitenza la Deputazione amministrativa del Consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente provvede d'ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali.

Contro le decisioni della Deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al Prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'ufficio del Genio civile.

Art. 30.° Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le

occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.

Per le occupazioni temporanee, il Consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi; per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 24.

Art. 31.° Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal Consorzio per la durata dei relativi lavori.

I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il Consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.

I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunziando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

Art. 32.° Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti art. 30 e 31, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, num. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il Consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

Art. 33.° Alle opere di bonificazione contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Capo VI. — *Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei Consorzi.*

Art. 34.° Gli interessati preprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi, in ragione del benefizio che conseguono dalla bonificazione medesima.

Art. 35.° I proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione, indirettamente interessati, contribuiscono parimenti mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel pro-

getto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

Art. 36.° Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscono dai Consorzi volontari ed obbligatori costituiti a senso dell'art. 20.

Art. 37.° Finchè non sono determinate le tasse, a forma degli antecedenti articoli 34 e 35, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d' imposta.

A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati.

Art. 38.° Gli istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario hanno facoltà di fare ai Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell' art. 16, ed a quelli obbligatorii, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.

Art. 39.° I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati.

Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 40.° Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni di cui all' articolo precedente, i Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 16, e gli obbligatorii, possono previa autorizzazione del ministero di agricoltura, industria e commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino all'estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all' estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.

Art. 41.° Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata dell' ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.

Art. 42.° Più Consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto Reale, sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei Consorzi di bonificazione volontari od obbligatori.

Art. 43.° La tassa che l' amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle e delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il Consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione.

Art. 44.° Qualora le amministrazioni dei Consorzi omettano per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la Deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispodente nel bilancio del Consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del Consorzio.

Art. 45.° Ogni proprietario può estinguere il proprio debito per l'emissione dei titoli di cui gli articoli 40, 41 e 42, a rate non minori del decimo, consegnando al Consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal Consorzio.

Art. 46.° Con apposito regolamento saranno dal ministero d'agricoltura, industria e commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei Consorzi di bonificazione; e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.

Le spese di sorveglianza sono a carico dei Consorzi.

Art. 47.° È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai Consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 16, e ai Consorzi obbligatorii mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo l'art. 17 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse Consorziali.

Capo VII. — *Manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione.*

Art. 48.° Compiuta la bonificazione, a senso dell'art. 3, di tutti i terreni che fanno parte di un Consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una commissione nominata dai Ministri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici, per le opere di 1.ª categoria, e dal Prefetto per tutte quelle di 2.ª categoria.

Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni, in quanto non siano proprietari di beni consorziali.

Art. 49.° Appena eseguito l'accertamento di cui nel precedente articolo, si fa la consegna delle opere ai proprietari interessati.

Art. 50.° I proprietari dei terreni bonificati, a tenore della presente legge hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in Consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione.

Il Consorzio costituito in origine per l'eseguimento delle opere di bonificazione, compiute queste opere a senso dell'art. 3, cessa e si procede alla costituzione fra gli interessati di uno o più Consorzi di manutenzione.

I Consorzi volontari e gli obbligatorii, formati per iniziativa degli interessati, possono nel loro atto di fondazione dichiararsi costituiti in uno o più Consorzi di manutenzione, il cui funzionamento però non potrà cominciare che dopo compiute le opere di bonificazione, a senso dell'art. 3 della presente legge.

Art. 51.° La Deputazione amministrativa del Consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.

Il Consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari indirettamente interessati per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.

A questi Consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque

pubbliche, contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

Art. 52.° Fino alla costituzione del Consorzio di manutenzione rimane in attività quello esistente durante la esecuzione delle opere, salvo il diritto degli enti che hanno fatto parte del Consorzio che cessa ad essere indennizzati delle spese anticipate.

Art. 53.° Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di seconda categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.

Capo VIII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 54.° I Consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei Presidenti e delle loro Deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi statuti.

Art. 55.° La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli art. 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 50 e 51 della presente legge, al pari di quella delle multe, viene fatta dall'amministrazione dei Consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'art. 44 dalla Deputazione provinciale, colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Art. 56.° Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso di una lira.

Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

Art. 57.° L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dall'imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

Art. 58.° Finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti

sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Art. 59.° Per i Consorzi che si estendono a più provincie sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il Prefetto e la Deputazione provinciale della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.

Art. 60.° Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei Consorzi e società esitenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento.

Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi.

Art. 61.° Con regolamento approvato per decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge; e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure per la determinazione del maggior valore acquistato dai terreni bonificati, per l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi, per la formazione e pubblicazione dei progetti e la esecuzione dei lavori, per la formazione, pubblicazione ed approvazione dei ruoli delle contribuzioni od altre tasse consorziali, per il mantenimento delle opere di bonificazione, e per le cautele relative alla pubblica igiene.

Art. 62.° Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge.

Nulla però è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli enti interessati o dei privati.

Per la loro successiva manutenzione si applicheranno le disposizioni degli art. 48, 49, 50 e 51 della presente legge.

---

b) *Legge 4 luglio 1886, N. 3962.*

Art. 1.° L'esecuzione delle opere di bonifica classificate in 1.ª categoria, a senso dell'art. 12 della legge 25 giugno 1882, potrà essere concessa agli interessati che, riuniti in Consorzio, ne facciano dimanda, e dimostrino di avere i necessari mezzi finanziari.

La concessione sarà fatta per decreto Reale, sopra proposta del ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori verrà costituito un comitato composto dei delegati della provincia, dei comuni e degli interessati, e presieduto da persona scelta dal Governo del Re.

Il Prefetto della provincia e l'ingegnere capo del genio civile potranno assistere alle adunanze di questo comitato.

Il numero dei membri che dovranno comporre il comitato, e il modo di procedere alla loro elezione verranno stabiliti nel decreto Reale che accorda la concessione.

Le deliberazioni del comitato saranno soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali.

Art. 2.° Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere compiuti i lavori, e determinerà i casi di decadenza della concessione stessa.

Art. 3.° I progetti così di massima come di esecuzione, tanto per la parte tecnica quanto per la parte finanziaria, dovranno essere approvati dal ministero dei lavori pubblici, il quale sorveglierà anche la esecuzione dei lavori.

Art. 4.° Ai Consorzi che avranno ottenuto di eseguire le opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrisponderà un'annualità che rappresenti la metà dell'interesse e dell'ammortamento del capitale occorso per l'esecuzione, in conformità dei progetti approvati, delle opere di bonifica.

La durata di tale annualità dovrà essere non minore di 25, nè maggiore di 50 anni, e sarà determinata nella seguente misura:

Per 25 anni	. . . .	L. 3 50
» 30 »	. . . .	» 3 25
» 35 »	. . . .	» 3 05
» 40 »	. . . .	» 2 90
» 45 »	. . . .	» 2 80
» 50 »	. . . .	» 2 75

Questa annualità dovrà essere corrisposta tanto al Consorzio costituito temporariamente per l'esecuzione delle opere, quanto al Consorzio o Consorzi d'interessati nella esecuzione dell'opera stessa, e nel caso di più Consorzi, sarà divisa in proporzione della rispettiva quota di spesa, secondo verrà determinato nel decreto di concessioue di cui all'art. 1.

Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni, a senso dell'art. 9 della legge 25 giugno 1882, n. 869, potrà pure essere convertito in corrispondenti annualità che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzi a sensi della presente legge, non saranno applicabili nè le disposizioni contenute nel *secondo, terzo* e *quarto* alinea dell'art. 9, nè quelle dell'art. 11 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Art. 5.° Tanto le annualità pagate dallo Stato quanto quelle delle provincie e dei comuni, potranno essere vincolate a favore dell'istituto od istituti che anticiperanno le somme ai Consorzi.

Art. 6.° Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in più parti e, a mano a mano che ciascheduna giungerà a compimento, saranno, ad istanza degli interessati, verificati i lavori eseguiti in confronto coi progetti approvati e collaudati dal Genio civile secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III, ed il pagamento della rispettiva quota decorrerà e sarà fatto entro un anno dalla data della collaudazione, la quale dovrà essere compiuta nei tre mesi successivi alla esecuzione dei lavori.

Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'art. 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869, saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, ed i proprietari, secondo le norme stabilite dall'art. 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera.

Art. 7.° Saranno applicabili anche ai Consorzi per bonifiche di 1.ª categoria le disposizioni contenute negli art. 38, 39, 40, 41, 42 e 47 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Art. 8.° Per la esecuzione delle opere di 1.ª categoria dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio di scolo già regolato dalle disposizioni del titolo III, capitolo IV della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato *F*, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Se il territorio interessato nell' opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto Reale.

Art. 9.° Il Governo, sentiti gli interessati, riuniti in uno o più Consorzi, potrà concedere l'esecuzione dei lavori di bonifica di 1.ª categoria a private società e ad intraprenditori.

La concessione dovrà essere fatta per decreto Reale sopra proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi i Consigli provinciali, i Consigli superiori, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, ed il Consiglio di Stato.

Il decreto di concessione, oltre le disposizioni di cui all'art. 2, stabilirà la somma che dovrà essere dal concessionario depositata nelle Casse dello Stato a garanzia del mantenimento dei patti convenuti.

Le disposizioni degli art. 3, 4, 5 e 6 della presente legge e dell' art. 38 della legge 25 giugno 1882 sono applicabili anche alle bonifiche concesse a private società o ad intraprenditori.

Art. 10.° Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'art. 22 della legge 22 giugno 1882, potrà pure, mediante decreto Reale, essere convertito in un' annualilà della durata non maggiore di quarant'anni, la quale, per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massimo di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge.

Però nella cessione di questo contributo il Governo dovrà contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio.

Art. 11.° Per la classificazione in prima categoria di nuove opere di bonifica a norma dell'art. 12 della legge 25 giugno 1882 è concesso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 12.° Per le bonifiche di 1.ª categoria che si faranno con le disposizioni della legge 25 giugno 1882, n .859, il contributo delle provincie, dei comuni e dei privati, fissato dall'art. 9, sarà portato al limite massimo stabilito quando ridotto a misura minore non

raggiungesse l'intero ammontare delle rispettive quote obbligatorie di concorso in un quinquennio. Potrà durare anche dopo compiuti i lavori fino a raggiungere complessivamente un periodo di 50 anni. Oltre il detto periodo ogni eccedenza ricadrà a carico dello Stato.

Art. 13.° Quando gli interessati riuniti in Consorzio, a sensi dell'art. 1 della presente legge, ne facciano domanda, il Governo del Re potrà concedere che tutte quelle opere di bonifica non ancora iniziate e che si dovrebbero eseguire nelle provincie meridionali in forza delle leggi speciali tuttora vigenti nell'ex-Regno delle Due Sicilie, vengano eseguite con le disposizioni della presente legge. Però il diritto dello Stato di essere rimborsato, dietro liquidazione, che sarà fatta, delle somme anticipate per conto degli interessati rimarrà intatto, e l'atto di concessione determinerà i modi ed il tempo della rifusione. Le tasse speciali esatte in quelle provincie cesseranno col primo giorno dell'anno seguente al decreto di concessione.

Gli interessati nelle dette bonifiche, obbligati a tasse speciali fin dall'iniziamento delle relative opere, a termini delle leggi speciali dell'ex-Regno delle Due Sicilie, liquideranno fra di loro i rispettivi conti e stabiliranno la forma di contributo per le opere da eseguirsi nell'intento di provvedere a che, con l'applicazione di questa disposizione, non rimangono pregiudicati i diritti già acquisiti dai proprietari dei terreni non ancora bonificati, la cui bonificazione verrà intrapresa.

Art. 14.° Ai Consorzi legalmente costituiti, che godano dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti con istituti sia per la esecuzione di nuove opere di bonifica, che pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 25 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 15.° Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei Consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la Deputazione provinciale stanzierà di ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvederà per la riscossione a mezzo degli esattori comunali o di

un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio.

Art. 16.° Il Governo del Re potrà anticipare la quota di spesa spettante ai Consorzi padani nella costruzione del canale da Fossa Polesella a Cà Cappello, convenendo coi medesimi per la rifusione in annualità non superiori al decimo od all'ottavo della tassa principale e fermo il concorso prescritto dalla legge 23 luglio 1881, n. 333.

Polizia stradale, libertà della circolazione e materiale sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade.

REGOLAMENTO

APPROVATO COL REGIO DECRETO 10 MARZO 1881 N. 124
IN SOSTITUZIONE A QUELLO DEL 15 NOVEMBRE 1868

TITOLO I.

Disposizioni relative alla conservazione delle strade.

Capo I. — *Atti vietati.*

Sezione I. — *Strade nazionali e provinciali.*

Art. 1.° È vietato a chiunque di:

1° Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma od invaderne il suolo (art. 55 e 52 della legge).

2° Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada e stabilirvi maceratoi da canape o lino (art. 56 della legge).

3° Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi (art. 56 della legge).

4° Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (art. 62 della legge).

5° Far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione sotto

le norme da prescriversi dall'autorità competente (art. 63 della legge).

6° Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote (art. 64 della legge).

7° Usare delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto degli istrumenti aratorii (art. 64 della legge).

8° Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve (art. 64 della legge).

9° Aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato (art. 68 della legge).

Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Per le strade di montagna l'apertura dei canali sarà tollerata fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (art. 72 della legge).

10° Costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade, fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal ciglio stradale (art. 66 della legge).

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale o sulla scarpa del rilevato, ed i muri di cinta saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (art. 72 della legge).

11° Costruire fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio stradale.

12° Piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanza minore delle seguenti (art. 69 della legge):

a) Per gli alberi di alto fusto metri 3 misurati dal ciglio stradale;

b) Per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato.

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di tre metri, misurati pure dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna i piantamenti di alberi e siepi sa-

ranno tollerati sino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (art. 72 della legge).

13° Piantare terreni a bosco a distanza minore di 100 metri dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna i piantamenti saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale. Nondimeno le piante, le siepi, ed i boschi ora esistenti al fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giungendo a maturità o deperimento non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite (art. 73 della legge).

Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente (art. 70 della legge).

Sezione II. — *Strade comunali.*

Art. 2.° Nelle strade comunali sono egualmente vietati i fatti indicati ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dell'articolo precedente (art. 80 della legge).

È vietato altresì di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste (articolo 81 della legge).

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dei tetti non venga diretto fuori dal suolo stradale (art. 82 della legge).

È vietato inoltre di condurre sulle strade comunali a strascico legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote, salvo sulle strade di montagna, per le quali sarà provveduto secondo le circostanze locali con appositi regolamenti, proposti dai Consigli comunali ed approvati dalla Deputazione provinciale (art. 80 e 64 della legge).

Capo II. — *Atti pei quali occorre una preventiva licenza od una concessione dell'autorità.*

Sezione I. — *Strade nazionali e provinciali.*

Art. 3.° Nessuno può senza mandato o licenza dell'autorità competente fare opere o depositi anche temporanei sulle strade (art. 55 della legge).

Oltre all'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa sarà sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali, e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione, e sicuro il passaggio, e particolarmente dovrà, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi, che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, e dei materiali, palchi o steccati che comunque occupassero qualche porzione della pubblica via (art. 76 alinea).

Art. 4.° È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati, e salve le regolari concessioni della competente autorità (art. 58 della legge).

Art. 5.° Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità (art. 57 della legge).

Chi avrà ottenuta la predetta licenza dovrà uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso sarà sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni punti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni dovranno, per un tratto di almeno 30 metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Art. 6.° Per procedere allo sradicamento dei boschi laterali alle strade di montagna, si deve, in previsione, farne denuncia, trenta giorni prima di metter mano all'opera, al Prefetto, il quale ha facoltà d'impedirlo qualora ne possa essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane, oppure di prescrivere le opportune cautele, salva sempre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali (art. 74 della legge).

Sezione II. — *Strade comunali.*

Art. 7.° Sono applicabili anche alle strade comunali le disposizioni contenute nei precedenti art. 3, 4 e 5.

Sezione III. — *Delle licenze e concessioni e delle autorità cui spetta lo accordarle.*

Art. 8.° La licenza per gli atti indicati nel presente capo sarà data dal Prefetto se si tratta di strade nazionali, dalla Deputazione provinciale per le strade provinciali, e dalla Giunta municipale per le strade comunali e per le traverse nell' abitato delle strade nazionali e provinciali.

Potrà non di meno il Sindaco nei casi d' urgenza permettere occupazioni che non durino oltre i quindici giorni, di porzioni delle strade nazionali o provinciali, purchè non si rechi pregiudizio alla circolazione.

Tanto la Giunta municipale rispetto alle traverse, quanto il Sindaco, dovranno immediatamente informare delle licenze date l'autorità competente, la quale potrà modificarle o revocarle.

Art. 9.° Le concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade nazionali, per attraversare le strade medesime con corsi di acqua, o per la costruzione di abbeveratoi, sono di competenza del Ministro.

Le suddette concessioni per le strade provinciali sono di competenza del Consiglio provinciale, salva l' approvazione del Prefetto o del ministero, secondo i casi indicati negli art. 192 e 195 della legge comunale e provinciale.

Le stesse concessioni per le strade comunali e per le traverse nell' abitato di strade nazionali o provinciali sono di competenza del Consiglio comunale, salva l' approvazione nei diversi casi del ministero, del Consiglio provinciale o della Deputazione provinciale.

Art. 10.° Le domande per la licenza, qualunque sia la classe della strada, possono essere presentate al Sindaco, il quale vi provvederà se di sua competenza, o le trasmetterà al Prefetto con quelle osservazioni che crederà del caso.

Le domande saranno corredate dei disegni necessari e conterranno la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo, la spesa verrà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

La domanda e documenti relativi devono essere muniti del bollo competente.

Art. 11.° L'autorità competente, a termini degli art. 8 e 9, provvederà sulle domande, sentito il proprio ufficio tecnico.

Se si tratta di opere, depositi o lavori sui tronchi delle strade nazionali o provinciali compresi nell'abitato, sarà anche inteso il Consiglio comunale, o la Giunta municipale, secondo i casi.

Art. 12.° Nelle licenze e nelle concessioni saranno stabilite le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettate, tenendo anche conto dei regolamenti di polizia locale e dei regolamenti preveduti negli articoli 23 e 24 della legge sui lavori pubblici, come altresì, secondo i casi sarà stabilito il prezzo dell'occupazione o dell'uso concesso o l'annuo canone.

S' intendono in tutti i casi accordate:

a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) Coll'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi;

c) Colla facoltà all'amministrazione competente di revocarle o modificarle o imporvi altre condizioni;

d) Coll'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge, non che quelle del presente regolamento.

Art. 13.° Le licenze saranno date per decreto dell'autorità competente.

Nelle concessioni indicate nell'art. 9 e per le diramazioni di cui all'art. 5 si potrà richiedere che risultino da atto pubblico o venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni impostevi.

Le concessioni per attraversare le strade nazionali con corsi di acqua o per condurre le acque nei fossi delle strade medesime, se per un tempo indeterminato, saranno date per decreto Reale, provocato dal Ministro del Tesoro, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale sarà trasmesso per la esecuzione; se vi sia un prezzo od annuo canone, o si abbia richiesto l'atto pubblico di che al precedente capoverso, saranno osservate per la spedizione e l'esecuzione le norme segnate negli art. 20 e 26 del regolamento per la concessione di derivazione delle acque pubbliche dell' 8 settembre 1867, n. 3952. Le altre concessioni per le strade nazionali riservate al Governo saranno date con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dallo attendere gli ordini o decreti dell'amministra-

zione centrale; in questi casi il Prefetto potrà, in via provvisionale e col parere dell'ufficio tecnico del Genio civile, permettere le occupazioni od uso richiesto, previo obbligo, con atto di sottomissione da parte degli interessati, di osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. 14.° Il Prefetto e la Deputazione provinciale o il Sindaco comunicheranno al proprio ufficio tecnico copia dei decreti o licenze accordate.

Art. 15.° Colui che ha ottenuto la licenza o concessione dovrà presentarla sul luogo del lavoro o del deposito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente regolamento.

Capo III. — *Doveri dei possessori di fondi laterali alle strade e di corsi d'acqua attraversanti le strade.*

Art. 16.° I proprietari e gli utenti di canali, artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze (art. 50 della legge).

Art. 17.° Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno od ingombro del fosso o del piano viabile (art. 60 della legge).

Art. 18.° La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso (art. 61 della legge).

Art. 19.° I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (art. 75 della legge).

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del Sindaco, potrà l'amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 20.° I fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (art. 76 della legge).

Se il proprietario a ciò non provveda ed i fabbricati minaccino rovina, il Prefetto, sentito l'ufficio tecnico, può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso pro-

prietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

Art. 21.° Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, o per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alle strade (art. 32 della legge).

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del Genio civile.

Art. 22.° I ponti ed edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e utenti di questi, purchè non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario (art. 34 della legge).

I ponti ed edifizi in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano una strada dovranno, nel caso di ricostruzione, venire rifatti o di tutto muro o di muro misto con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militare, per le quali in forza di concerti presi o da prendere col Ministro della guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato (art. 33 della legge).

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali spetta ai proprietari possessori od utenti delle acque la costruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, della provincia o del comune, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque (art. 35 della legge).

Art. 23.° La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato, della provincia o del comune, secondo la classe della strada medesima.

La spesa si divide in ragione d' interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo (art. 36 della legge).

Art. 24.° Il Prefetto, sulla proposta dell' ingegnere capo se si tratta di strade nazionali, della Deputazione provinciale per le strade provinciali, del Sindaco per le strade comunali, sentiti gli

interessati, ed avuto il parere del Consiglio di Prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione delle opere prevedute agli articoli 21, 22 e 23 ad esclusivo carico dei possessori, come può rendere esecutivo il riparto delle spese per quelle di interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine stabilito nel decreto del Prefetto, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono con le forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto (art. 36 della legge).

TITOLO II.

Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla materiale sicurezza del passaggio.

Capo I. — *Disposizioni diverse.*

Sezione I. — *Strade nazionali e provinciali.*

Art. 25.° Nelle traverse degli abitati, il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venir ingombrato, nè di giorno, nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico, dietro permesso dell'autorità competente a termini dell'art. 8.

Art. 26.° Quando per impeto di venti o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 27.° Pei tiri al bersaglio, stabilimenti od opifizi che interessano la sicurezza e la salubrità pubblica, ne sarà fissata la distanza dalle strade caso per caso dal Prefetto, sulla dichiarazione della Deputazione provinciale, per quanto riguarda la salubrità, il pericolo o l' incomodo degli stabilimenti ed opifizi.

Sarà provveduto altresì secondo le disposizioni degli articoli 88, 89, 90 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e dei relativi regolamenti, pei depositi in vicinanza delle strade nazionali o provinciali di materie insalubri o pericolose e di polvere da fuoco ed altre materie esplodibili, e pei fatti indicati nell'art 20 suddetto.

Art. 28.° Le mandre di animali di qualunque specie circolanti

sulle strade dovranno essere guidate da un numero sufficiente di conduttori, e regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale, e che non si arrestino sulle strade medesime, sia di giorno che di notte.

Art. 29.° Salvo quanto è disposto nel Codice penale e nella legge e regolamenti di sicurezza pubblica per gli animali malefici, feroci e pericolosi, è vietato altresì di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale incomodo al pubblico transito, e di lasciarvi abbandonate a sè stesse le bestie da tiro, da soma o da sella senza essere in circostanza di condurli o guidarli.

Gli animali indomiti, compromettenti la sicurezza dei viandanti, non potranno essere condotti lungo le strade se non isolatamente ed a condizione che siano ben assicurati e che ciascun di essi abbia uno o più conduttori, secondo la forza e la selvatichezza degli animali.

Art. 30.° I veicoli a ruota, i cavalli ed altri animali nelle loro fermate dovranno collocarsi in modo da lasciar libera al passaggio la metà almeno della larghezza stradale.

Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata, anche breve, quando non sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche sconcerto.

Sezione II. — *Strade comunali.*

Art. 31.° Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni degli art. 25, 26 e 27.

Per tutte le altre materie provvederanno i regolamenti di polizia stradale locale a termini degli art. 87 e 138 della legge comunale.

Capo II. — *Disposizioni relative ai veicoli.*

Sezione I. — *Strade nazionali e provinciali.*

Art. 32.° Nessuno potrà per fatto proprio, sia colla disposizione del carico sopra il veicolo, sia collo stanziamento del veicolo stesso sul suolo stradale, recare impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del passaggio.

Trattandosi del trasporto di pesi o massi straordinari, o di mezzi eccezionali di locomozione, potrà l'autorità competente pre-

scrivere le condizioni o cautele che possono essere necessarie nell' interesse della sicurezza pubblica e della conservazione delle opere stradali.

Potrà pure ordinare che sopra certi ponti che versino in condizioni eccezionali vengano osservate particolari cautele circa il peso dei veicoli od altro.

Queste prescrizioni dovranno stare costantemente affisse alle estremità delle strade e dei ponti ai quali si riferiscono.

Art. 33.° È proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni suddetti dovrà essere regolarmente cilindrica, senza artificiali smussi di spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

Art. 34.° È vietato di applicare ai veicoli o per uso di freno o per altro motivo, aste od oggetto qualunque che per larghezza o posizione sporgano lateralmente più del mezzo delle ruote.

Art. 35.° I veicoli non possono essere messi in corso lungo le strade senza aver affissa sulla parte anteriore esterna del loro fianco sinistro una lastra metallica che porti in caratteri apparenti, facilmente leggibili e di altezza non minore di un centimetro, il nome e cognome del proprietario, e la indicazione del comune o della provincia in cui è stabilito il suo domicilio.

Da questa prescrizione sono eccettuate:

1° Le carrozze private non servienti ad uso pubblico;

2° Le vetture di piazza numerate per ordine dell' autorità municipale;

3° I carri e le carrozze appartenenti alle amministrazioni dello Stato, quando abbiano contrassegni distintivi;

4° I carri ad uso dell'agricoltura, quando essi passano dalle case coloniche ai campi, e da questi a quelle, oppure servono al trasporto dei prodotti dai luoghi ove furono raccolti a quelli in cui per conservarli o manipolarli il coltivatore li deposita o li raduna.

5° I veicoli appartenenti ad una ditta sociale od agenzia che, oltre al numero prescritto dall'autorità municipale, portano visibilmente scritto in qualsiasi parte del veicolo la rispettiva ditta, società od agenzia.

Art. 36.° Le vetture pubbliche da viaggiatori ed i grandi carri per trasporti di merci dovranno essere muniti di un meccanismo ad uso di freno che eserciti la sua azione sulle ruote posteriori e che sia disposto in modo da poter essere facilmente manovrato.

Le vetture pubbliche dovranno inoltre essere provviste di una scarpa da frenare.

Sono per altro dispensate dall'obbligo del freno e della scarpa quelle vetture che percorrono soltanto strade di pianura.

Art. 37.° Nessun carro potrà circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso.

Le vetture pubbliche o private dovranno essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna.

Art. 38.° Ogni carro dovrà essere guidato da un carrettiere.

Se una vettura pubblica da viaggiatori sarà tirata da non più di quattro bestie, potrà essere condotta da un solo postiglione, o cocchiere; ma quando le bestie da tiro saranno più di quattro, dovrà essere condotta almeno da due postiglioni, o da un postiglione ed un cocchiere.

Occorrendo bestie da tiro di rinforzo, queste dovranno essere guidate da un conducente almeno per ogni tre bestie.

Art. 39.° I postiglioni, o cocchieri, debbono condurre le bestie stando sulla sella o sedile, salvo che nelle forti salite; ma in questo caso non devono abbandonare le redini.

Essi sono obbligati ad osservare nelle traversate degli abitati i regolamenti di polizia concernenti la circolazione nell'interno dei medesimi.

Nelle fermate le bestie attaccate alla vettura non dovranno mai restare senza un cocchiere od un postiglione che le custodisca.

Art. 40.° Nei luoghi di partenza o di cambio delle bestie da tiro delle vetture pubbliche, gli imprenditori od i loro agenti devono assicurarsi personalmente che la vettura si trovi sotto ogni rapporto in condizione da potere intraprendere o seguitare il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori.

Art. 41.° Ai punti d'incontro di due strade i veicoli devono essere condotti o collocati in modo che rimanga libero il transito su ambedue le strade: e quando essi procedano in convogli si fermeranno prima del punto d'incontro, o si interromperà il convoglio per dar pronto passaggio ai veicoli provenienti dall'altra strada.

Art. 42.° È proibito ai conduttori di bestie da tiro o da soma di spingerli a corsa troppo rapida.

Essi dovranno anzi rallentare la velocità ordinaria ed anche fermarsi quando riesca difficile l'incrociamento con altre vetture o bestie da soma, ovvero la strada sia ingombrata da pedoni che difficilmente possano scansarsi.

Art. 43.° Nel passare sui ponti sospesi le bestie da tiro o da soma saranno guidate al passo.

I vetturali e carrettieri non l'abbandoneranno mai; i postiglioni i cocchieri resteranno al loro posto.

È proibito di staccare alcuna delle bestie da tiro da un veicolo nel traversare i ponti anzidetti.

Non dovrà mai trovarsi sulla medesima campata di un ponte sospeso un numero di veicoli che abbia in complesso più di sei bestie da tiro.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, il Prefetto potrà ordinare quelle altre speciali disposizioni e cautele che, sentito l' ingegnere capo governativo, giudicherà opportune per viemmeglio tutelare la sicurezza del transito su quei ponti sospesi che non presentassero tutte le guarentigie di una conveniente stabilità pel passaggio dei pesanti veicoli.

Art. 44.° Le prescrizioni generali e speciali di cui nel precedente art. 43 potranno essere estese dal Prefetto ai ponti e viadotti fissi a travate di ferro o di legno, di sistema tubolare o semitubolare, a travi reticolate ed altre simili, ed ai ponti di chiatte ogni qualvolta tali prescrizioni si rendano necessarie per la sicurezza del passaggio.

Art. 45.° In ogni caso le disposizioni generali e speciali di cui ai precedenti art. 43, 44, dovranno essere tenute continuamente alla vista del pubblico, col mezzo di avvisi o cartelli affissi alle due estremità dei ponti.

Sezione II. — *Strade comunali.*

Art. 46.° Sono da osservare per le strade comunali le prescrizioni degli art. 32, 35, 36 e 37.

Art. 47.° Saranno pure osservate le disposizioni dei locali regolamenti municipali di polizia urbana e rurale, in quanto riguardano la circolazione e la sicurezza del passaggio, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento.

Art. 48.° Per quanto riguarda la circolazione di locomotive mosse dal vapore o da altra forza fisica sulle strade ordinarie sarà provveduto con regolamento speciale.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

Capo I. — *Delle pene.*

Art. 49.° Le contravvenzioni alle disposizioni del titolo I, capo I, e degli art. 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27 e 28 del titolo II, saranno punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, a termini dell' art. 374 della legge sui lavori pubblici (art. 374 della legge).

Art. 50.° Le pene per le altre contravvenzioni saranno le seguenti (art. 375 della legge):

a) Per non aver fatta la denuncia e chiesta la licenza nei casi indicati all' art. 6, o per non aver obbedito alle condizioni impostevi, od allo impedimento ingiunto dall' autorità, la pena è da lire 10 a 50;

b) Per la contravvenzione ad una qualsiasi delle disposizioni contenute nei precedenti art. 15, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, la pena sarà di lire 2, estensibile, secondo le circostanze, fino a lire 100;

c) Per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia, o condotta con custodia insufficiente, in contravvenzione dell'art. 29, la pena sarà da L. 1 alle 5. Qualora la bestia sia riconosciuta come pericolosa, la multa sarà dalle L. 10 alle L. 50.

Qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale della pena non potrà eccedere le L. 300.

d) Il carrettiere, o il vetturale, o il conduttore qualunque, che non obbedisca alle intimazioni di arrestarsi o di sottomettersi alle occorrenti verificazioni degli agenti incaricati dell' accertamento delle contravvenzioni al presente regolamento, incorrerà nella pena da L. 5 a 50;

e) Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, agli ordini o diffide delle autorità competenti e non comprese in questo articolo, si applicheranno le pene di polizia.

Art. 51.° La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella licenza o nella concessione rende applicabile al contravventore la pena in cui sarebbe incorso se non avesse la licenza a concessione.

Art. 52.° Oltre le pene di polizia e le multe predette s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni, a termini della legge comune.

Art. 53.° Il proprietario dei veicoli o delle bestie da tiro, da sella o da soma è responsabile delle ammende, multe, risarcimento dei danni e spese di riparazione alle quali, in forza della legge e del presente regolamento, fosse condannata qualsiasi persona cui egli avesse commessa la condotta di un veicolo o di bestie di sua proprietà.

Se il veicolo o le bestie non fossero condotte per ordine o per conto del loro proprietario, incorrerà nell'anzidetta responsabilità colui che avrà delegato il conduttore o cocchiere.

Art. 54.° Le pene per le contravvenzioni alla polizia delle strade saranno sempre inflitte indipendentemente dalle maggiori pene nelle quali i trasgressori fossero incorsi a termini delle leggi.

Capo II. — *Dell'accertamento delle contravvenzioni e della relativa procedura.*

Art. 55.° Gli ufficiali del Genio civile, gli ufficiali tecnici delle provincie e dei comuni hanno speciale incarico di rilevare nelle visite alle strade tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti per l'esecuzione delle disposizioni della legge e di questo regolamento e di farne relazione all'autorità amministrativa da cui immediatamente dipendono.

Qualora questi fatti possano aver carattere di contravvenzione, la relazione dovrà essere fatta colla forma di un verbale di accertamento, secondo le norme qui di seguito tracciate.

Art. 56.° Gli stessi ufficiali, tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, i carabinieri Reali, le guardie di pubblica sicurezza, i capi cantonieri e cantonieri hanno l'obbligo di accertare le contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

Per codesto fine i capi cantonieri e cantonieri dovranno prestare tutti il giuramento innanzi al capo dell'ufficio tecnico dal quale dipendono, od innanzi al Sindaco; di tale prestazione si rilascierà dall'autorità che ha ricevuto il giuramento, dichiarazione, stendendola in calce all'atto di nomina.

Art. 57.° Nell'atto di accertare la contravvenzione fatta, gli agenti anzidetti potranno procedere al sequestro degli oggetti colti

in contravvenzione, nonchè di quelli che hanno servito a commetterla (art. 376 della legge).

Trattandosi di contravvenzione alle disposizioni contenute nei capi I e II del titolo I, e negli art. 25 e 27 del titolo II, intimeranno contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; in caso di ostinata persistenza, o di atti fatti, depositi od ingombri che impediscono il libero transito, sono autorizzati ad impedirli colla forza o rimuoverli.

Art. 58. I verbali di accertamento delle contravvenzioni saranno scritti su carta libera ed enumereranno:

1° Il giorno ed il luogo in cui sono stesi;

2° Il nome, cognome, qualità e residenza di chi lo stende;

3° Il luogo e giorno in cui la contravvenzione è stata commessa, e le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove ed indizi esistenti a carico del contravventore.

Quando non sarà possibile indicare precisamente il giorno in cui fu commessa la contravvenzione: basterà accennare l'epoca in cui presumibilmente la medesima sarà seguìta;

4° Il nome, cognome, patria, professione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che avrà fatte;

5° La indicazione e descrizione degli oggetti colti in contravvenzione, e sequestrati ove occorra;

6° Le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini dell'articolo precedente, ultimo alinea.

Il verbale sarà firmato da chi avrà accertato la contravvenzione, e se questo non sapesse scrivere sarà, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune nel cui territorio fu commessa.

Art. 59.° I verbali entro 24 ore dalla loro data saranno rimessi cogli oggetti sequestrati al Sindaco del comune in cui venne accertata la contravvenzione.

Se non vi sieno oggetti sequestrati potranno essere rimessi o consegnati direttamente all'ufficio tecnico.

Art. 60.° Il Sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento delle pene, danni e spese alle quali potrebbe essere tenuto, o li affiderà alla custodia del segretario comunale, e se trattasi di animali ordinerà che siano altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese a termini della legge di procedura penale.

Se si tratta di strade nazionali o provinciali, salvi i procedi-

menti contingibili ed urgenti di sua competenza, il Sindaco trasmetterà gli atti senza ritardo al Prefetto.

Art. 61.° Il capo dell'ufficio tecnico trasmetterà parimenti al Prefetto o al Sindaco, secondo la natura della strada, i verbali da lui o dai suoi agenti redatti o quelli consegnati allo stesso ufficio.

Presenterà inoltre, secondo i casi, le proposte dei procedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato; e per riparare od impedire i danni o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere, depositi od altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, o dallo inadempimento delle condizioni imposte alla licenza, aggiungerà un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose esportate o distrutte.

Art. 62.° Il Prefetto, sentito il Genio civile, e se lo crede opportuno, il contravventore, ordinerà la riduzione delle cose allo stato che precedeva le contravvenzioni, e disporrà tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi (articolo 378 della legge).

Nello stesso decreto sarà fissato il termine entro il quale, dalla fattagli intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che in mancanza si darà luogo all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

La esecuzione d'ufficio potrà essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 63.° Il Prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del Sindaco del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti, e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte (articolo 378 della legge).

Art. 64.° Le attribuzioni indicate nei due articoli precedenti sono esercitate dai Sindaci quando si tratta di strade comunali (articolo 378 della legge).

Art. 65.° La intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto o dal Sindaco, sarà fatta dagli agenti del Comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

Sarà rilasciato copia del decreto od altro atto al contravventore personalmente o alla sua dimora o a chi per lui è incaricato delle opere, lavori, o depositi in contravvenzione; se si tratta di intimazione a proprietari o possessori di fondi laterali alle strade, in mancanza della persona del contravventore o della sua dimora nel comune, la copia sarà rilasciata ai fattori o custodi, od agli affittuari, coloni o coltivatori dei fondi medesimi.

L'agente farà relazione della seguita intimazione, indicando la persona cui fu rilasciata la copia od il motivo che non ha permesso di eseguire la intimazione.

Art. 66.° L'ufficio tecnico sorveglierà per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorchè si facciano dal contravventore o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d'ufficio sarà fatta dall'ufficio competente, secondo i regolamenti in vigore, e per tutti gli effetti di legge sarà intimata al contravventore copia del verbale della fatta esecuzione e del decreto che la ordinava se non gli fosse stato avanti intimato.

L'agente incaricato dell'esecuzione del decreto in caso di resistenza potrà richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Art. 67.° Per le contravvenzioni, finchè non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, potrà venire ammessa la oblazione, da parte del contravventore di una somma, la quale avrà la stessa destinazione che il montare delle pene pecuniarie.

Non s'intenderanno mai comprese le spese degli atti del procedimento e quelle incorse od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità competente.

Appartiene al Prefetto od al Sindaco, secondo la natura delle strade l'accettare o il rifiutare la oblazione, col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione sarà obbligato il contravventore a pagare contemporaneamente le spese liquide, e farà atto di obbligo pel pagamento di quelle da liquidarsi, mediante nota resa esecutoria dal Prefetto o dal Sindaco.

L'accettazione della oblazione esclude ogni atto ulteriore di procedura.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 68.° Contro i decreti del Prefetto o del Sindaco è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative, entro 30 giorni dalla loro intimazione.

Art. 69.° Sono abrogati i regolamenti generali in vigore nelle diverse provincie sulle materie alle quali è provveduto col presente regolamento, che avrà pieno effetto dal giorno della sua pubblicazione.

CAPITOLO SESTO

SANITÀ

Ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria nel Regno.

Legge 22 dicembre 1888, N. 5849.

TITOLO I.

Amministrazione ed assistenza.

Capo I. — *Degli uffici sanitari.*

Art. 1.° La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro dell'interno e, sotto la sua dipendenza, ai Prefetti, ai Sottoprefetti ed ai Sindaci.

Art. 2.° É istituito presso il ministero dell'interno un *Consiglio superiore di sanità.* In ogni provincia, alla dipendenza del Prefetto, sarà un *Consiglio provinciale di sanità.* Vi sarà pure un *medico provinciale.*

In ogni comune sarà un medico ufficiale sanitario.

Art. 3.° All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita pei poveri, ed a quella zooiatrica, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni sia isolatamente, sia associati in Consorzi, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti.

I comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica; quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratorii; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono.

Capo II. — *Del Consiglio superiore di sanità.*

Art. 4.° Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di cinque dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;

di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria;

di due naturalisti;

di due chimici;

di un veterinario;

di un farmacista;

di un giureconsulto;

di due persone esperte nelle materie amministrative.

Essi saranno nominati con decreto Reale sopra proposta del Ministro dell' interno; avranno una indennità di presenza per le sedute cui interveranno.

Sei almeno di loro debbono risiedere nella capitale.

Durano in carica tre anni, e possono essere rinominati.

Faranno inoltre parte del Consiglio stesso:

il capo dell'ufficio sanitario del ministero dell' interno;

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario marittimo;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale della statistica;

il direttore generale dell'agricoltura.

Il Ministro designa a presiedere un membro dello stesso Consiglio, ed a segretario un medico impiegato dell'ufficio sanitario del ministero dell' interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio.

Art. 5.° Il Consiglio superiore di sanità

porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l' igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali sarà informato dal ministero dell' interno;

propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dell'amministrazione sanitaria;

dà parere sulle questioni che gli saranno deferite dal Ministro dell' interno.

Il suo parere deve essere chiesto:

su tutti i regolamenti da emanarsi dal Ministro riguardanti l' igiene e la sanità pubblica ;

sulle questioni di massima cui possono dar luogo i regolamenti locali d' igiene ;

sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l' igiene ;

sui ricorsi contro le deliberazioni dei Prefetti e dei Consigli provinciali sanitari sulle materie indicate da questa legge, sui quali la decisione spetta al Ministro dell' interno ;

sui ricorsi al Ministro dell' interno, di cui all'art. 16 della presente legge ;

sui ricorsi relativi a contestazioni già decise dai Prefetti tra i comuni e gli ufficiali sanitari, e sui ricorsi di comuni, cittadini e di Corpi morali contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati ;

sui regolamenti per la coltivazione del riso a norma dell'art. 1 della relativa legge del 12 giugno 1866 (1) ;

e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

Art. 6.° Il Consiglio superiore di sanità avrà sedute ordinarie e straordinarie ; le prime, nei periodi determinati dal regolamento, che sarà fatto per eseguire questa legge ; le seconde, tutte le volte che sarà convocato dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la metà almeno dei suoi componenti ; nei casi però nei quali si tratterà di dare un parere domandato con urgenza dal Ministro, potrà deliberare con la sola presenza della maggioranza dei membri residenti nella capitale.

Art. 7.° Il capo dell'ufficio sanitario del ministero dell' interno informa il Consiglio superiore di sanità dei fatti riguardanti l' igiene e la sanità nel Regno, degli studi fatti dall'ufficio e degli intendimenti del ministero intorno agli argomenti su cui il Consiglio deve deliberare.

(1) Tenore dell'art. 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967 :

Art. 1 ° La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell' interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Capo III. — *Del Consiglio provinciale di sanità.*

Art. 8.° Il Consiglio provinciale di sanità è composto:
di due dottori in medicina e chirurgia;
di un cultore di chimica;
di un giureconsulto;
di un farmacista;
di un veterinario;
di un ingegnere;
e di una persona esperta nelle materie amministrative.

Però nella provincia di Roma, ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina o chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.

I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il Prefetto sarà Presidente, e ne faranno parte il Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale, ed il medico provinciale.

Il Prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della Prefettura, il quale non avrà voto.

Art. 9.° Il Consiglio provinciale di sanità:

porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia;

propone al Prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

dà parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal Prefetto.

Il suo parere sarà richiesto:

a) sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al ministero dell'interno;

b) sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati nell'art. 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967; su quelle per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico;

c) sui Consorzi comunali per il servizio medico-ostetrico e veterinario;

d) sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corpi morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico:

e) sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente;

f) sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori;

g) sui provvedimenti igienici da imporsi agli stabilimenti pubblici, o di pubblico accesso, o di riunione;

h) sulla relazione intorno allo stato sanitario della provincia, compilato dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al Ministro dell'interno colle osservazioni del Consiglio ove occorreranno, e sui rapporti del veterinario provinciale;

i) sui reclami contro le decisioni dei Sindaci intorno alla salubrità delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli articoli 38 e 40;

l) e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

Capo IV. — *Del medico provinciale.*

Art. 10.° Il medico provinciale è nominato con decreto Reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento.

Egli potrà cumulare altro impiego dipendente dallo esercizio della medicina o dall'insegnamento in conformità dell'art. 3 della legge sulla cumulazione degli impieghi del 14 maggio 1851, n. 1173, purchè tale impiego sia esercitato nel capoluogo della provincia, ove egli deve avere stabile residenza.

Nelle provincie dove non si sia provveduto alla nomina del medico provinciale, potranno esserne disimpegnate le funzioni da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario, designato dal Ministro dell'interno.

Ove per l'estensione della provincia ne sarà riconosciuto il bisogno, il Ministro potrà designare in alcuni capiluoghi di circondario medici per coadiuvare il medico provinciale.

Art. 11.° Il medico provinciale:

a) si tiene in corrispondenza cogli ufficiali sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari in tutta la provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

c) informa il Prefetto di qualunque fatto possa interessare

la pubblica salute, gli propone i provvedimenti d'urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

d) promuove dal Prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni e averne il parere in tutte le materie sulle quali deve essere per legge sentito;

e) dà voto sulle deliberazioni dei Consorzi e sui capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

f) espone al Prefetto i bisogni e i desiderati attinenti ad interessi igienici della provincia;

g) ispeziona le farmacie della provincia, assistito, ove occorra, da un chimico o da un farmacista;

h) propone al Prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria, nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

i) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia.

Capo V. — *Dell'ufficiale sanitario comunale.*

Art. 12.° Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal Prefetto sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale sanitario.

In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del Prefetto, ufficiale sanitario comunale.

Art. 13.° L'ufficiale sanitario comunale

vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;

denunzia sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente al Sindaco tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

assiste il Sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione

di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

Capo VI. — *Dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni.*

Art. 14.° L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Però dove esistano Opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla.

Art. 15.° I comuni, che per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica o per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, sono obbligati a stipendiarli uniti in Consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi dal Prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molti distanti e di difficile accesso, potrà il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico.

Art. 16.° La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati colla approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro la deliberazione del Prefetto è ammesso il ricorso al

Ministro dell' interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge.

Capo VII. — *Della sanità marittima.*

Art. 17.° In tutti gli scali di approdi del Regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il Prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto Reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal codice penale e da altre leggi.

Capo VIII. — *Dell'assistenza o vigilanza zooiatrica.*

Art. 18.° In ogni provincia la vigilanza zooiatrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal Ministro.

Tale incarico potrà essere dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

Il Prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

Art. 19.° Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell' interesse della sanità pubblica, a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.

Avvisa il Prefetto della comparsa delle epizoozie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.

Cura l'esecuzione degli ordini del Prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.

Art. 20.° Il Prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in Consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigi-

lanza ed assistenza zooiatrica, alle quali non sia altrimenti provveduto.

Art. 21.° Si instituiranno veterinari di confine o di porto i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l' ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospetti di esserlo.

I veterinari di confine e di porto sono nominati dal Ministro dell' interno.

TITOLO II.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 22.° È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio
della medicina e chirurgia;
della veterinaria;
della farmacia;
dell'ostetrica.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:
i droghieri;
i profumieri;
i colorari;
i liquoristi;
i confettieri;
i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

Art. 23.° Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono puni-

bili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che avendo diploma di qualche università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. 24.° Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 15.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 25.° Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al Sindaco la malattia che ne è stata la causa.

I contravventori a quest' ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25.

Art. 26.° Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al Prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato che vi dimori in permanenza.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 27.° La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti con la pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dall'esercizio.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno virtù, ed indicazioni terapeutiche speciali non riconosciute dal Consiglio superiore predetto, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

Nel caso di recidiva può applicarsi il carcere fino a 15 giorni.

Art. 28.° Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal Ministro dell' interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di lire 10

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di lire 20.

Art. 29.° Sono puniti colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla sospensione dell'esercizio in caso di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 30.° Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende, od in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di lire 500 e col carcere estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro, o professione ne fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle lire 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll' indicazione specifica che sono veleni.

Art. 31.° I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi o di veterinari, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100.

Art. 32.° I farmacisti, i droghieri i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo

constatato che le dette persone ne abbisognano per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta, la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte o professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a lire 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell' esercizio della professione fino a tre mesi.

Art.. 33.° Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvise ai negozi di droghieri, colorari. profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici nell' interesse della pubblica salute.

Art. 34.° Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni al Prefetto facendo constare che l' officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una università, sia di altro istituto del Regno.

La omissione dell' avviso sarà punita con pena pecuniaria di L. 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Art. 35.° Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del Prefetto sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell' interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il Ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell' autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 500.

TITOLO III.

Dell' igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 36.° Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale di igiene.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria sino a Lire 500, oltre la demolizione dell'opera a spese del contravventore.

Art. 37.° La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell' interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dell'abitato e con le cautele che verranno determinate dai regolamenti locali d' igiene o da speciali regolamenti approvati dal Prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 50.

Art. 38.° Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal Ministro dell' interno e servirà di norma per l'esecuzione della presente legge.

Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

Una industria o manifattura, la quale sia inscritta nella prima classe potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l' industriale che l' esercita provi che, per l' introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al Prefetto.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 100.

Art. 39.° Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del Sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

a) essere le mura convenientemente prosciugate;

b) non esservi difetto di aria e di luce;

c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene;

d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condotture guarentita da inquinamento;

f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;

g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale di igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del Prefetto, su proposta del medico provinciale.

Art. 40.° Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace depurazione e che sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

I proprietari delle case attualmente abitate, e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle disposizioni del presente arti-

colo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di L. 500.

Art. 41.° Il Sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al Prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

TITOLO IV.

Capo I. — *Dell' igiene delle bevande e degli alimenti.*

Art. 42.° Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo o alla bevanda che siano riconosciute infette, adulterate, o in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di lire 10 estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

Art. 43.° L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze ed oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze od oggetti così colorati, sarà punito con la pena pecuniaria estensibile a lire 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell' opificio o del negozio.

Art. 44.° Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune può essere, per decreto del ministero dell'interno, obbligato a provvedersene.

Chiunque contamini o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque

potabili, è punito con la pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.

Capo II. — *Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.*

Art. 45.° Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denunzia al Sindaco ed all' ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nell' esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà la pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei danni recati alle persone.

Art. 46.° Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore delle loro famiglie.

Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante un'epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dell'esercizio della professione.

Art. 47.° Le denunzie di malattie infettive e diffusive, pericolese o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal Sindaco al Prefetto, dall' ufficiale sanitario al medico provinciale; al Ministro dell'interno dal Prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il Prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potrà d'urgenza istituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia informandone sollecitamente il Ministro dell' interno.

Art. 48.° Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in

caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà, ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 18 dicembre 1879 e dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*.

Art. 49.° Il Ministro dell'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e potranno aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 50.° Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione, o la diffusione di una malattia infettiva, è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Art. 51.° La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 52.° Il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale per essere trasmesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai Sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

Art. 53.° Nessuno può aprire un istituto per la preparazione o vendita del *virus* vaccinico o per preparazione e inoculazione del *virus* per la preservazione e cura della rabbia o di altra malattia infettiva, se non ne ha ottenuto il consenso dal Ministro dell'interno. In ogni caso dovrà essere l' istituto diretto ed esercitato da medici e soggetto alla vigilanza dell' autorità sanitaria locale.

Art. 54.° Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal Ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno soggetti i contravventori.

Art. 55.° Tutte le disposizioni della presente legge che si riferiscono alle misure preventive contro le malattie infettive dell'uomo sono applicabili a quelle degli animali domestici, per quanto

riguarda le denunzie all' autorità sanitaria per parte dei veterinari comunali o esercenti in un comune del Regno ed alle pene a chi omette tali denunzie o contravviene alle ordinanze pubblicate dall'autorità competente per impedire l' invasione dall'estero e la diffusione nell' interno delle stesse malattie infettive.

Apposito regolamento emanato dal Ministro dell' interno provvederà alla polizia veterinaria.

Capo III. — *Della polizia mortuaria.*

Art. 56.° Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorvegliaza dell'autorità sanitaria.

I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

Art. 57.° Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni entro il raggio di 200 metri.

Il contravventore è punito con una pena pecuniara estensibile a lire 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificato.

Art. 58.° È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

È fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri.

Art. 59.° La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.

TITOLO V.

Dei regolamenti locali ed igiene.

Art. 60.° I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l' igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

Art. 61.° I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al Ministro dell' interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

Il ministero dell' interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale d' igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare d'ufficio.

È derogato alla prescrizione contenuta nell'art. 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 62.° La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata.

Sono a carico dei comuni:

a) le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune;

b) quelle per gli uffici di vigilanza igienica;

c) quelle per la vaccinazione nel comune;

d) quelle pei cimiteri;

e) quelle per le acque potabili;

f) tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione dei provvedimenti a tutela dell' igiene.

Sono a carico delle provincie:

a) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie o di epizoozie;

b) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;

c) quelle per gli uffici dei medici provinciali.

Sono a carico dello Stato:

a) gli stipendi pei medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne fanno le veci;

b) le indennità ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato;

c) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;

d) gli assegni dei veterinari di confine e di porto;

e) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;

f) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;

g) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Art. 63.° Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie.

Art. 64.° In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il Ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 65.° Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno all' igiene pubblica emanati a termini dell'art. 104 della legge 20 marzo 1865, allegato *A.*

Art. 66.° Le pene portate dalla presente legge saranno applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

Art. 67.° Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutabili nel carcere o negli arresti a termini e nei modi prescritti dal Codice penale.

Le disposizioni dello stesso Codice relative alla diminuzione di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge.

Art. 68.° Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, al fine di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

Art. 69.° È estesa a tutte le provincie del Regno la legge del 12 giugno 1866 sulla coltivazione del riso.

Art. 70.° Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge.

Saranno poi approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.

Art. 71.° Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

REGOLAMENTO

Approvato con decreto Reale 9 ottobre 1889 per la esecuzione della suddetta legge 22 dicembre 1888.

TITOLO I.

Capo I. — *Degli uffici sanitari.*

Art. 1.° I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si varranno dei medici provinciali e dei circondariali, ove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali.

I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci possono, su proposta dei suddetti funzionari ove ne sia dimostrata la necessità, delegare ad altro personale tecnico l'incarico temporaneo di coadiuvarli.

Il Ministro dell'interno ed i Prefetti possono valersi rispettivamente del Consiglio superiore e dei Consigli provinciali di sanità, anche nei casi non determinati dalla legge, ogni volta lo credano opportuno per lo studio di speciali proposte.

Su proposta dei predetti Consigli, il Ministro ed i Prefetti potranno aggregare ad essi, per lo studio di speciali questioni, persone competenti che però nel Consiglio non avranno voto.

Art. 2.° I Ministri della guerra e della marina per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell'interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata.

Art. 3.° Il Ministro dell'interno, per l'organo del Ministro degli affari esteri, terrà la corrispondenza coi RR. Consoli all'estero, per gli atti sanitari a termini dei regolamenti.

Capo II. — *Del Consiglio superiore di sanità.*

Art. 4.° Il Consiglio superiore di sanità corrisponde esclusivamente col Ministro dell'interno per mezzo del suo Presidente.

Art. 5.° Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige la discussione e nomina tra i consiglieri il relatore per ciascun affare.

Il consigliere relatore avrà obbligo di riferire al Consiglio sull'affare del quale fu incaricato, nella seduta indicatagli dal Presidente.

Art. 6.° Il Consiglio superiore di sanità si aduna in sessione ordinaria sei volte l'anno, nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; e straordinariamente tutte le volte che il Ministro crederà di convocarlo.

Esso non può deliberare se non assiste all'adunanza la maggioranza dei suoi componenti. Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida con l'intervento di sette componenti.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli affari sui quali il Ministro chiede il parere del Consiglio.

Art. 7.° Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria:

a) il capo dell'ufficio sanitario del ministero informerà il Consiglio:

1° sullo stato sanitario delle varie provincie del Regno nel

bimestre, presentando i bullettini sanitari che ha in pronto co' suoi commenti;

2° sulle notizie dello stato sanitario all'estero pervenute al ministero, delle quali convien tenere conto per la tutela della salute nel Regno;

3° sui miglioramenti igienici compiuti o avviati nei vari comuni;

4° sui provvedimenti più importanti presi dal ministero dell'interno, riguardo all'igiene o alla sanità;

5° sui risultati delle inchieste e degli studi intrapresi dall'ufficio sanitario del ministero, sia di propria iniziativa, sia a proposta del Consiglio.

b) Nella medesima seduta, se sarà possibile, i membri del Consiglio faranno quelle osservazioni che saranno loro suggerite dalle informazioni ricevute e le proposte indicate nell' articolo 5 delle legge.

Le deliberazioni sovra argomenti pei quali non vi è urgenza e che meritano maggiori studi, potranno esser prese nella seduta successiva o rimandate alla successiva sessione.

Dopo ciò, nella stessa e nelle successive sedute si tratteranno tutti gli affari sottoposti all'esame del Consiglio, osservando per la validità delle deliberazioni il disposto dell'art. 6 della legge.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

Art. 8.° I verbali di ciascuna adunanza compilati dal segretario del Consiglio, dovranno essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell' ultima seduta di ogni sessione sarà approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni a cui abbia dato luogo.

I verbali dovranno contenere i nomi degl' intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno firmati dal Presidente e comunicati entro 10 giorni al Ministro dell' interno, rimanendo una copia dei verbali medesimi nell'archivio del Consiglio.

Art. 9.° Tutti gli affari sui quali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore di sanità saranno istruiti dal Capo dell'ufficio sanitario del ministero dell' interno, il quale li accompa-

gnerà con apposita relazione scritta o verbale e colle proposte che crederà necessarie od opportune.

Art. 10.° Non potranno far parte del Consiglio superiore di sanità i membri dei Consigli sanitari provinciali, nè gli ufficiali sanitari preposti agli uffici sanitari delle provincie e dei comuni, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 1 di questo regolamento.

Capo III. — *Dei Consigli provinciali di sanità.*

Art. 11.° Nella scelta dei componenti i Consigli provinciali di sanità, avranno la preferenza gl' insegnanti universitari d' igiene o di una delle materie indicate negli art. 4 ed 8 della legge e i cultori più noti delle stesse discipline.

Art. 12.° Il Consiglio provinciale di sanità è convocato dal Prefetto in sessione ordinaria quattro volte l'anno, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ed in adunanze straordinarie quante volte il Prefetto medesimo lo giudicherà conveniente.

Nell'avviso di convocazione saranno indicate le materie su cui è chiesto il parere del Consiglio.

Art. 13.° Nella prima adunanza di ogni sessione si udrà il rapporto del medico provinciale sui fatti riguardanti l' igiene e la salute pubblica nella provincia, e si annuncieranno le proposte indicate nell'art. 9 della legge, le quali, ove richiedessero votazione, saranno poste dal Presidente all'ordine del giorno in una seduta successiva.

Art. 14.° Il Consiglio provinciale di sanità non potrà deliberare se non assiste all'adunanza la maggioranza de' suoi componenti.

Nei casi di seconda convocazione, l'adunanza è valida col solo intervento di quattro consiglieri oltre il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dì voti; a parità di voti la proposta s' intende respinta.

Art. 15.° I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell'ultima adunanza di ogni sessione, sarà approvato alla fine dell'adunanza stessa.

I verbali dovranno contenere il nome degli intervenuti, il resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal segretario.

Art. 16.° Ogni affare da sottoporsi al Consiglio sanitario provinciale, sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato.

Art. 17.° Nelle provincie marittime, quando si abbiano a trattare questioni concernenti la sanità marittima, i Prefetti chiederanno l'intervento nei Consigli sanitari del capitano di porto.

Art. 18.° Non potranno far parte dei Consigli provinciali di sanità gli ufficiali sanitari e gli altri stipendiati comunali della rispettiva circoscrizione, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 1 di questo regolamento.

Capo IV. — *Dei medici provinciali e circondariali.*

Art. 19. — I medici provinciali saranno nominati per decreto Reale in seguito a concorso per esame.

Per essere ammessi a tale concorso gli aspiranti dovranno provare di aver ottenuta la laurea da non meno di 5 anni e di non aver oltrepassato il 45° anno d'età. Dovranno inoltre presentare un attestato di aver compiuto con profitto, dopo laureati, un corso speciale pratico in uno dei laboratori d'igiene dello Stato.

L'esame consterà di tre prove: pratica, scritta ed orale secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito regolamento.

È data facoltà al Ministro dell'interno di proporre al Re, per un sesto di posti, la nomina di quei medici, i quali abbiano per opere o per insegnamento dato prove di singolare perizia nell'igiene pubblica, o che per servizi prestati allo Stato siano stimati idonei a tale ufficio.

Il giudizio è deferito ad una Commissione composta di cinque membri della quale facciano parte tre professori di Università.

I medici provinciali, nei diritti e nei doveri, sono equiparati agl'impiegati civili.

Art. 20.° I medici provinciali sono di tre classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico.

Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato regolamento.

Art. 21.° I medici appartenenti ai Consigli provinciali di sanità che saranno incaricati di disimpegnare le funzioni di medici provinciali, sono designati per decreto ministeriale preferibilmente fra i residenti nel capoluogo della provincia, che per competenza

speciale nell'igiene pubblica, autorità morale, ed uffici esercitati presso l'amministrazione sanitaria, sono stimati più idonei a tale carica.

Art. 22.° Il medico provinciale:

a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi, regolarmente, a periodi fissi:

1° gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che in riguardo crederà a proposito; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'ufficio sanitario del ministero;

2° l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'autorità a questo riguardo;

3° la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino l'igiene e la sanità del comune.

b) il medico provinciale esercita la vigilanza che gli attribuisce l'articolo 10 (comma *B*) della legge, anche con ispezioni sopra luogo, previo il consenso del Prefetto, ove occorra spesa.

c) propone l'ordine del giorno pei lavori del Consiglio provinciale sanitario; istituisce ed accompagna con relazioni verbali o scritte gli affari su cui è chiesto il parere del Consiglio stesso.

d) coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige entro il mese di gennaio la relazione dell'anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico e sanitario della provincia.

Art. 23.° Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge, i medici circondariali sono designati con decreto ministeriale, su proposta del medico provinciale, udito il parere del Consiglio provinciale di sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel capoluogo del circondario che hanno maggiore competenza nella pubblica igiene.

Art. 24.° Il medico circondariale:

a) riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale, al quale le trasmette con le proprie osservazioni;

b) propone al Sottoprefetto i provvedimenti d'urgenza e ne cura l'esecuzione, informandone immediatamente il medico provinciale:

c) eseguisce le ispezioni di cui è incaricato dal Sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal medico provinciale, con l'approvazione del Prefetto.

Capo V. — *Dell'ufficiale sanitario comunale.*

Art. 25.° Nei comuni e nei Consorzi, ove per l'articolo 12 della legge il medico condotto è ufficiale sanitario, l'obbligo derivante da tale ufficio sarà esplicitamente dichiarato tanto nell'avviso di concorso, quanto nella deliberazione di nomina; e allo stesso modo sarà dichiarata l'indennità a lui dovuta per l'ufficio medesimo.

Art. 26.° Nei comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene.

In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il Prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel comune, su proposta del Consiglio comunale, un incaricato a disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.

Art. 27.° Dove oltre l'ufficiale sanitario, sono altri esercenti l'arte salutare, medici, chirurghi, veterinari e levatrici, le denunzie delle cause di morte di cui all'articolo 25 della legge ed ogni altra denuncia loro imposta per legge o per regolamento, saranno trasmesse al Sindaco per mezzo dell'ufficiale sanitario comunale, il quale ne tiene nota in conformità delle istruzioni ricevute dal medico provinciale.

Capo VI. — *Dei laboratori.*

Art. 28.° Nei comuni che devono provvedere alla vigilanza igienica con adatto personale e convenienti laboratori, questi e quello sono alla dipendenza dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 29.° I laboratori, oltre del locale sufficiente, saranno provveduti della suppellettile e del materiale occorrente per gli esami chimici e microscopici richiesti per la vigilanza igienica e sanitaria.

Art. 30.° Il personale tecnico addetto ai laboratori, dovrà essere scelto fra coloro che avranno conseguita l'attestazione d'idoneità in prove speciali pratiche, secondo le norme da stabilirsi

dal ministero dell'istruzione pubblica di concerto col ministero dell'interno.

Art. 31.° I capi dei laboratori, a richiesta delle autorità sanitarie della provincia, potranno istituire esami ed analisi per conto dei comuni della stessa circoscrizione sprovvisti di laboratorio.

Per questi lavori sarà dato dai comuni interessati, al laboratorio un compenso stabilito in apposita tariffa approvata dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 32.° Può essere permesso ai capi dei laboratori d'istituire un servizio d'analisi a richiesta del pubblico, quando il laboratorio abbia locale e personale adatto specialmente a questo servizio.

Il permesso sarà dato dal Prefetto sentito il parere del medico provinciale.

Capo VII. — *Assistenza medica chirurgica ed ostetrica nei comuni.*

Art. 33.° Ove un comune non abbia adempito l'obbligo impostogli dall'art. 14 della legge, il Prefetto gli assegnerà un termine, scorso il quale promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti d'ufficio in conformità dell'art. 171 della legge comunale.

Art. 34.° Spetta al Consiglio provinciale sanitario, in caso di contestazione, di determinare, su rapporto del medico provinciale, il numero di medici e di levatrici da stipendiarsi in ogni comune pel servizio dei poveri, salvo ricorso al Ministro dell' interno.

Art. 35.° Nei comuni divisi in frazioni spetta al Consiglio comunale di determinare in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici, e la levatrice o le levatrici comunali.

In caso di ricorso per parte degli abitanti di qualche frazione, deciderà il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 36.° Nei concorsi ai posti di medico chirurgo comunale basterà che i concorrenti presentino per copia i loro documenti autenticati dal Sindaco del comune, nel quale sono domiciliati, salvo l'obbligo di presentare gli atti originali quando abbiano ottenuta la nomina, o quando, essendovi contestazione, ne vengano richiesti.

Art. 37.° Gli avvisi di concorso per le nomine dei sanitari comunali devono contenere:

a) il numero totale della popolazione;

b) quello approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita;

c) l' indicazione dei villaggi e frazioni di comune, nonchè la estensione della parte piana e montuosa del medesimo;

d) l'enunciazione degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio.

Art. 38.° I Consorzi contemplati negli art. 3 e 15 della legge devono farsi fra i comuni confinanti, ripartendo la spesa in ragione della popolazione di ciascun comune.

Qualora un comune si ricusasse di far parte del Consorzio, la Giunta provinciale amministrativa su proposta del medico provinciale, udito il Consiglio sanitario, statuisce sulla costituzione del Consorzio, decidendo in pari tempo sui reclami dei comuni, ed emetterà gli ulteriori provvedimenti, ai termini dell' art. 171 della legge comunale e provinciale.

Art. 39.° I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popolato fra gli associati.

Alle deliberazioni di queste rappresentanze sono applicabili le disposizioni della legge comunale riguardanti le deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 40.° I Consorzi per l'assistenza medica chirurgica ed ostetrica pei poveri, non possono essere sciolti o modificati che con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 41.° Qualora i comuni appartenenti a provincie diverse, ricusassero di riunirsi in Consorzio, statuiranno d'accordo le rispettive Giunte provinciali amministrative.

In caso di conflitto, il Prefetto della provincia alla quale appartengono il comune o i comuni di maggiore popolazione, pronunzia sulla costituzione del Consorzio ed approva la convenzione di cui è parola nell'art. 15 della legge, sentiti i rispettivi Consigli provinciali sanitari.

Art. 42.° Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di cui nell' art. 38 e contro i provvedimenti di cui nell' articolo precedente, i comuni interessati possono, entro 30 giorni dalla comunicazione fatta al Sindaco, ricorrere al Ministro

dell' interno, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Il ricorso non è sospensivo.

Art. 43.° Le convenzioni per tali Consorzi dovranno indicare:

a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed ove occorra quanto è prescritto dall'art. 25;

b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun comune;

c) le condizioni per la pensione secondo i rispettivi regolamenti comunali;

d) il luogo nel quale il medico dovrà fissare la sua residenza;

e) i diritti e i doveri del medico e chirurgo, e della levatrice, in ciascun comune;

f) le altre condizioni che i comuni reputano necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio.

Art. 44.° Le deliberazioni di licenziamento dei medici comunali dovranno essere notificate in copia agli interessati per mezzo di un messo comunale, che ne farà constare l'esecuzione con apposita dichiarazione.

Art. 45.° Il Prefetto prima di provvedere udrà il parere del Consiglio provinciale sanitario; e davanti a questo gl' interessati avranno diritto di presentare le loro ragioni verbalmente o per iscritto.

Art. 46.° Per i ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto sulle deliberazioni relative al licenziamento dei sanitari stipendiati dal comune, saranno osservati i termini stabiliti dall' art. 270 della legge comunale.

Art. 47.° La Giunta in ogni comune deve compilare un elenco dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo ed alla levatrice comunale.

Ogni anno sarà riveduto dalla Giunta lo stesso elenco e le variazioni in esso introdotte saranno comunicate ai sanitari.

Capo VIII. — *Dell'armadio farmaceutico.*

Art. 48.° L'autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico può essere concessa oltre che nei comuni mancanti di farmacia, anche nelle frazioni dei comuni che si trovano nelle condizioni indicate dall' art. 15 della legge,

quando sia dimostrata l'impossibilità di un conveniente servizio farmaceutico.

Cessa l'effetto di tale autorizzazione quando nel comune o frazione si stabilisca una farmacia.

Art. 49.° Il Prefetto non concederà l'autorizzazione, se non in seguito a regolare domanda del Consiglio comunale, nella quale sia stabilito che il comune si obbliga di sostenere le spese inerenti all'acquisto dei medicinali e di tutto l'occorrente per la misura e distribuzione dei medicinali, secondo le apposite istruzioni del Ministro dell' interno.

Nell' armadio farmaceutico non potranno essere tenuti che i medicinali indicati nella tabella approvata dal Ministro dell' interno.

Art. 50.° Ottenuta l'autorizzazione, il comune con regolamento speciale stabilisce il prezzo dei medicamenti da distribuirsi a norma della tariffa approvata dal Ministro dell' interno, ed in qual modo il medico dovrà rendere conto delle somministrazioni.

A giustificazione del consumo il medico deporrà di volta in volta nell' armadio farmaceutico la ricetta indicante la natura e quantità delle sostanze prescritte e il nome del malato cui furono somministrate.

Tali ricette saranno alla fine di ogni mese consegnate al comune.

Quando si concede l' autorizzazione di tenere armadi farmaceutici in seguito a domanda di frazioni di comuni provveduti di farmacie, la provvista dei medicinali sarà di preferenza fatta presso una di esse, da designarsi dal comune.

Art. 51.° La distribuzione dei medicinali permessi negli armadi farmaceutici, non potrà esser fatta che dal medico comunale o da quel medico che sia incaricato di farne le funzioni.

Capo IX. — *Dell'assistenza e vigilanza zooiatrica.*

Art. 52.° Il veterinario provinciale è nominato su proposta motivata di una commissione scelta dal Ministro dell' interno, composta di professori delle facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno.

Art. 53.° I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale sono designati dal Prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 54.° Il veterinario provinciale, addetto all'ufficio, come ispettore pel ramo zooiatrico:

a) riceve le denunzie dei veterinari comunali, e dei liberi esercenti;

b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame;

c) informa il Prefetto, o per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella provincia.

Le ispezioni di cui è parola nell'art. 19 della legge, saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.

Art. 55.° L'art. 20 della legge sarà applicato quando l'allevamento ed il commercio del bestiame sia fra le principali industrie del luogo, o quando vi dominino abitualmente malattie d'indole infettiva.

Art. 56.° I comuni o Consorzi di comuni che stipendiano un veterinario, dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi:

a) la vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonchè l'esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

b) l'accertamento della causa di morte accidentale o per malattia, degli animali;

c) la vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

d) l'ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione, nonchè delle carni macellate e degli spacci delle medesime;

e) la relazione, alla fine di ogni anno, sullo stato sanitario del bestiame nella sua circoscrizione, corredata all'uopo delle sue proposte per l'incremento e il miglioramento delle razze.

Art. 57.° Alla nomina dei veterinari comunali o consorziali sono applicabili gli articoli 38 e seguenti del presente regolamento.

Art. 58.° I veterinari di confine e di porto saranno scelti dal Ministro dell'interno preferibilmente tra i veterinari locali, in seguito a concorso per titoli, accordando ai medesimi un assegno che verrà determinato secondo l'importanza del servizio.

TITOLO II.

Capo X. — *Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.*

Art. 59.° I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendono esercitare abitualmente in un comune la loro professione, dovranno far registrare il loro di-

ploma presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza.

Di ogni registrazione di diploma sarà dal Sindaco trasmessa copia al Prefetto, che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.

In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia.

I sanitari che intendono esercitare anche temporariamente in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno ad ogni richiesta dell'autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge.

Ogni comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 60.° Ai flebotomi, dentisti, semplicisti, erbaioli, veterinari, assistenti farmacisti e levatrici che esercitano attualmente in seguito ad una regolare autorizzazione avuta prima della pubblicazione, della vigente legge sanitaria, sono mantenuti i diritti acquisiti.

Art. 61.° I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al ministero dell' interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella provincia e mandare i nomi degli esercenti locali a ciascun comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.

Art. 62.° Contravvengono al disposto dall'art. 23 della legge, gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.

Un regolamento speciale sul servizio sanitario ostetrico determinerà quali siano le prescrizioni e le operazioni permesse alle levātrici.

Art. 63.° I medici provinciali e gli ufficiali sanitari comunali possono procedere in qualunque tempo ad ispezione degli spacci e delle sostanze soggette alla vigilanza sanitaria per l' art. 22 della legge.

Essi saranno assistiti o da un impiegato dell'ufficio sanitario, o dal cancelliere della Pretura, o in difetto dal segretario del comune o da un Consigliere comunale.

Quando vi sia motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze, o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contrav-

ventore, e qualora questi si rifiuti a firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione, saranno, qualora occorra, sottoposte a sequestro, e saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del contravventore del cui rifiuto a firmare sarà fatta menzione.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari ne promuoveranno di urgenza dal Sindaco la distruzione a termini dell'art. 133 della legge comunale e provinciale.

Il verbale fa fede in giudizio sino a prova in contrario.

Art. 64.° Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio, e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio, e se questi non voglia firmare ne sarà fatta menzione.

Il medico provinciale e gli ufficiali sanitari comunali possono promuovere dall'autorità comunale tutti i provvedimenti necessari a impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate o smerciate.

Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'uffiziale sanitario rimette i risultati delle operazioni all'autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al Sindaco per darne notizia all' interessato.

Art. 65.° La farmacopea ufficiale dovrà essere riveduta almeno ogni cinque anni per cura del Ministro dell' interno, che ne approverà le modificazioni, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La tariffa dei medicinali sarà riveduta ogni anno dal ministero dell'interno; servirà di norma per la risoluzione delle contestazioni, e non potrà essere oltrepassata nei suoi limiti massimo o minimo, nei contratti colle pubbliche amministrazioni.

Art. 66.° Le ricette a cui si riferisce l'art. 31 della legge, senza le quali il farmacista, a norma della farmacopea, non può somministrare medicinali a dose e forma di medicamento, per essere da lui riconosciute regolari e spedite, debbono essere firmate da un medico chirurgo o veterinario; e nei casi in cui contengono la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, devono avere queste ultime segnate in tutte lettere.

I farmacisti nello spedire le ricette dovranno annotare sul recipiente che contiene il medicinale, la data della spedizione, i

componenti principali del rimedio, la chiara indicazione se per uso interno od esterno, e, sopratutto, quando si tratti di sostanze velenose, dovranno ciò indicare con adatto segno esteriore molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di bestiame, si scriverà su di un cartellino attaccato all' involucro od alla boccetta del medicinale: *ad uso veterinario.*

Qualora il farmacista nello spedire veleni in seguito ad ordinazione di medici o chirurghi, in conformità di quanto è disposto dal succitato art. 31 della legge, riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovrà esigere che il medico dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità, ed a quale uso deve servire.

Art. 67.° Il direttore di una farmacia in caso di malattia o di assenza dovrà farsi sostituire da altro farmacista legalmente approvato, che assuma la responsabilità dell'esercizio.

In tutti i comuni non provvisti di più farmacie e pei quali è stabilito un servizio notturno, il farmacista deve prestare i suoi servizi anche di notte ad ogni chiamata.

Chiunque ha aperta una farmacia non può chiuderla senza averne dato avviso 15 giorni prima al Prefetto.

Art. 68.° Sarà indicata nella farmacopea ufficiale la lista di quelle sostanze medicamentose la cui vendita è libera, e la lista delle altre (pur sempre inscritte in essa farmacopea) che per essere di largo uso in qualche arte o mestiere possono vendersi da chiunque (salvo il disposto circa i veleni), non mai però in quantità minore della minima stabilita in essa tabella per ognuna di queste sostanze.

Art. 69.° Contravvengono all' articolo 29 della legge quei farmacisti che non conservano i medicinali in recipienti di tale materia da escludere ogni dubbio che ne possano essere in qualche modo alterati o inquinati; e che non sono provvisti di bilancie, pesi e vasi a tenore dei campioni legali, in modo da somministrare medicinali corrispondenti in quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 70.° Le visite biennali alle farmacie di cui all'articolo 33 della legge, sono fatte dal medico provinciale, o per sua delegazione dal medico circondariale con l'assistenza di un funzionante da segretario, ai termini dell'articolo 63, allo scopo di verificare se il direttore della farmacia e gli assistenti abbiano i titoli pre-

scritti dalla legge e dai regolamenti, e se sieno adempiti tutti gli altri obblighi imposti per l'esercizio della farmacia.

Spetta al Prefetto, su proposta del Consiglio provinciale sanitario, di nominare il chimico od il farmacista che dovrà assistere il medico provinciale nelle dette visite, in conformità dell'art. 11 alinea *g* della legge.

Art. 71.° Il medico provinciale procederà alla visita con l'intervento del titolare o del direttore della farmacia, o di chi per essi, facendone verbale.

Copia del verbale sarà trascritta in un registro che l'esercente è obbligato a tenere.

Tanto il processo verbale che la copia di esso nel registro sarà firmata dal medico provinciale o dal farmacista visitatore che lo avesse assistito, e dall'esercente o dal suo delegato.

Quando l'esercente non voglia firmare il verbale, dovrà farsene speciale menzione, indicandone le ragioni.

Art. 72.° Se all'atto della visita fra le sostanze in vendita se ne trovano alcune inservibili, guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato disperdimento; ed ove l'esercente si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro; ritirandone sempre un saggio, per promuovere l'applicazione della pena comminata dall'articolo 29 della legge.

Art. 73.° Copia del verbale di visita verrà trasmessa al Prefetto della provincia, e, laddove ne sia il caso, vi sarà unito il saggio sequestrato delle sostanze medicinali trovate alterate e sofisticate.

Nel caso che nei verbali venga constatata qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto li trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.

Art. 74.° Le prescrizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle visite straordinarie fatte dal medico provinciale.

Art. 75.° Le spese per le visite indicate nell'articolo 62 della legge, che il farmacista dovrà rimborsare nel caso che sia riconosciuto in contravvenzione, comprendono quelle di trasferta e di diaria del medico provinciale e le indennità dovute agli incaricati a supplirlo, e al chimico o farmacista che occorrendo l'accompagnano.

Art. 76. Quando vengono visitate nello stesso giorno più farmacie, le spese di visita devono essere ripartite in parti uguali per ciascuna di esse, cosicchè a carico dello Stato o del contravventore cada soltanto la parte di spesa rispettivamente dovuta.

Art. 77.° I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro o professione ne fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell'armadio in cui, per la disposizione dell'art. 30 della legge, dovranno tenere racchiusi i veleni stessi, o consegnarla a chi li rappresenta, sempre sotto la loro propria responsabilità, ed osservare tutte le disposizioni della legge e del presente regolamento che si riferiscono alla manipolazione ed alla vendita dei veleni stessi.

Art. 78.° In ciascuna prefettura dovrà essere tenuto un apposito registro per annotarvi gli avvisi preventivi che in esecuzione degli articoli 26 e 34 della legge, debbono essere fatti da coloro che intendono aprire una farmacia od un'officina di prodotti chimici e di preparati farmaceutici.

Qualora la persona preposta alla direzione di una farmacia o di un'officina non abbia i titoli prescritti, il Prefetto deve far intimare al proprietario della farmac a o dell' officina il divieto di aprirla o l'ordine di chiuderla quando fosse già stata aperta; ed in quest' ultimo caso promuovere il procedimento per l' applicazione delle pene comminate dalla legge.

Ogni cambiamento nella direzione della farmacia o dell'officina dev'essere notificato al Prefetto, il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore e provvederà, occorrendo in conformità al precedente capoverso.

Art. 79.° Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici e termici, dovrà farne regolare domanda al Prefetto della provincia.

Questo, secondo i casi, dovrà far eseguire, a spese dell'interessato, una visita dell'istituto che s'intende aprire, e farà poi notificare per mezzo del Sindaco all'interessato il suo provvedimento.

Entro un mese dalla data della notificazione l'interessato potrà ricorrere al ministero dell'interno.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 80.° La scelta dell'ubicazione e i progetti di nuovi istituti di cura medica chirurgica ed ostetrica da aprirsi al pubblico o le ampliazioni di quelli già esistenti, dovranno prima di essere adottati, ottenere l' approvazione del Prefetto per quanto si riferisce all'igiene, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 81.° Gli stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche alpine o marittime dovranno avere assicurata l'assistenza medica.

Art. 82.° Tutti gli stabilimenti sanitari, si pubblici che privati qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.

Per l' approvazione di questi regolamenti si osserveranno le norme stabilite dall' articolo 61 della legge per i regolamenti d'igiene.

TITOLO III.

Capo XI. — *Dell'igiene del suolo e dell'abitato.*

Art. 83.° Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'articolo 36 della legge, saranno indicate le norme circa le opere da farsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali.

Salve le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettano ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo, al corso regolare di quelle superficiali, e cagionino ristagni di acqua nel terreno destinato a costruzioni di abitazioni od impaludamenti in qualunque altro terreno.

Art. 84.° Devono ritenersi quale causa di insalubrità:

a) l'edificio ad uso di abitazione, qualora contenga più di un abitante per ogni dieci metri quadrati di superficie coperta, o lo spazio scoperto tra le case sia minore della quinta parte delle facciate dei muri che lo ricingono, o se ogni stanza di abitazione non abbia almeno otto m. q. di superficie e 25 m. c. di volume per ogni persona che la occupa;

b) gli scarichi luridi di qualunque materia che si riversano sulle spiagge dove fronteggiano abitazioni;

c) e il deposito sulle strade, e presso gli edifici abitabili, di rifiuto di immondizie, di materie putrefattibili di prodotti chimici o di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni o tali da viziare l'aria respirabile.

Art. 85.° Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, nelle provincie ove si esercita la macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili, i comuni (in esecuzione dell'art. 37 della legge) dovranno con apposito regolamento o in capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi e a quali distanze dalle abitazioni, la macerazione sarà permessa e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali.

In tale regolamento sarà tenuto specialmente conto della necessità di una regolare sistemaziene delle sponde e del pavimento dei maceratoi e del continuo ricambio dell'acqua in essi; non che di un conveniente smaltimento dell'acqua usata, affine d' impedire la formazione di fondi malarici e l' inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.

Qualora i comuni non osservino nel detto termine le prescrizioni di questo articolo, provvederà di ufficio il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 86.° In base all'elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, giusta l'art. 38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la Giunta municipale dovrà, a richiesta dell' ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale, e determinare se quelli compresi nella 1ª classe siano sufficientemente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni (tranne il caso della eccezione fatta dall'art. 38 della legge, quinto capoverso), e se per gli altri sieno adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

Art. 87.° L' accertamento fatto dalla Giunta della classe a cui appartiene una manifattura o fabbrica dev' essere per mezzo del messo comunale notificato al direttore della fabbrica. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso al Prefetto, il quale deciderà, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale.

Art. 88.° Spetta alla Giunta comunale, sul conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, di permettere che sia mantenuta nell'abitato un' industria o manifattura inscritta nella 1ª classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l' introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l' esercizio di essa non reca nocumento alla salute del vicinato.

Art. 89.° Ricevuto l'avviso dell'apertura di una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il Prefetto parteciperà l'avviso stesso alla Giunta comunale, che, previa la ispezione dell'ufficiale sanitario comunale o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe essa appartiene, e se sono osservate le disposizioni dell'art. 38 della legge.

Art. 90.° La Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito regolamento le speciali cautele da doversi osservare negli stabilimenti di manifatture, fabbriche e depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti.

Art. 91.° Spetta alla Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salvo nei casi di urgenza le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 133 della legge comunale.

Art. 92. L'ordine emanato dalla Giunta sarà per mezzo del messo comunale notificato agl'interessati; i quali, entro il termine di un mese dalla data della notificazione, possono ricorrere al Prefetto.

Il Prefetto provvede sul ricorso sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 93.° Il decreto del Prefetto sarà per mezzo del messo comunale notificato agli interessati, i quali entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno provvede nel ricorso, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 94.° I ricorsi al Prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti stabilimenti o di remozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli art. 3, 7 e 133 della legge comunale e provinciale.

Art. 95.° Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione degli art. 39 e 40 della legge, saranno indicate in capitoli distinti ed in conformità delle apposite istruzioni del Ministro dell'interno, le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case agglomerate e le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sparse nella campagna.

Art. 96.° La scelta dei locali destinati ad uso di scuola e la loro situazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 97. Coloro che affittano o danno alloggi per dormire non potranno albergare un numero di persone eccedente quello portato dal permesso che debbono ottenere dal Sindaco, previa ispezione delle camere destinate a quest'uso, da praticarsi dall'ufficiale sanitario comunale o da un ingegnere sanitario all'uopo delegato.

Le camere per dormire non devono mai avere meno di m. 3 di altezza e meno di 25 metri cubi di capacità per persona, nè difettare di aria e luce di diretta provenienza dal di fuori.

Art. 98.° Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta, sia abitata, deve essere per mezzo del messo comunale notificato agli interessati.

Costoro, entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al Prefetto il quale provvede.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 99.° Le norme indicate nell'articolo precedente per la notificazione e per il termine a ricorrere al Prefetto, si applicano per la dichiarazione fatta dal Sindaco d'inabilità o per l'ordine da lui dato di chiusura di una casa o parte della medesima.

Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccettochè si tratti di uno dei casi pei quali è fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termini dell'art. 133 della legge comunale.

Art. 100.° Per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità, per gli edifizi ad uso pubblico, e pei regolamenti edilizi o sanitari sarà richiesto il parere del ministero dell'interno per quanto si riferisce allo spazio, alla luce, alla ventilazione, alla densità degli abitanti, alle fognature, alle acque potabili, e a tutto ciò che possa interessare la tutela dell'igiene.

TITOLO IV.

Capo XII. — *Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.*

Art. 101.° Per l'applicazione dell'art. 44 della legge, il Ministro dell'interno può obbligare piu comuni ad un Consorzio, per provvedersi di acqua potabile.

Art. 102.° Ogni borgo o città che abbia la popolazione superiore a 6000 abitanti, dovrà avere almeno un macello pubblico, sorvegliato dall'autorità sanitaria comunale, con divieto di macellare fuori di esso.

Il macello pubblico dovrà essere provvisto degli apparecchi e mezzi necessari per un accurato esame delle carni macellate.

Anche nei comuni o frazioni di essi sprovvisti di macello pubblico, l'ufficiale sanitario deve curare che per utilizzare, a scopo alimentare, gli animali o parte di essi, siano applicate le stesse regole stabilite per i macelli pubblici.

Sarà quindi fissato un orario per la macellazione privata; e quando ciò non sia possibile per qualsiasi causa, chi vorrà macellare dovrà darne preavviso all'ufficiale sanitario o al veterinario comunale che sia all'uopo incaricato.

Art. 103.° Sarà vietata la macellazione degli animali affetti da rabbia, da moccio, da farcino, da carbonchio, da vajuolo o da altra malattia contagiosa per l'uomo. Questi animali dovranno sempre essere distrutti ad alta temperatura, o seppelliti alla profondità di

almeno due metri, previe molteplici incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copritura con strato di calce viva, e con tutte le altre cautele che saranno prescritte dall'autorità sanitaria.

Gli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forza o maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina o da panicatura grave o da tisi perlacea diffusa, non potranno essere usufruiti che a scopo industriale.

Le carni ed il grasso dei suini e bovini affetti da panicatura leggera, non potranno mettersi in commercio se non previa cottura prolungata, da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli o in altro luogo sotto la immediata vigilanza municipale.

In tutti i casi in cui singoli visceri si riconoscano in modo circoscritto colpiti da una malattia o da parassiti, gli stessi visceri verranno distrutti e sarà permesso l'uso alimentario del rimanente dell'animale.

Art. 104.° É vietata la macinazione o triturazione del talco, del gesso o di altre sostanze sospette di essere usate per adulterazione o sofisticazione delle farine, negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari.

Art. 105.° S' intendono specialmente insalubri e nocive, agli effetti dell'art. 42 della legge:

a) le carni di cui all'art. 101;

b) le carni di qualunque animale che presentino segni di decomposizione, anche solo incipiente;

c) i semi dei cereali e delle leguminose, o le farine dei medesimi, guaste o affette da parassiti; i tuberi colpiti da malattia o germoglianti; gli erbaggi e le frutta immature od infracidite, ed in genere qualunque prodotto naturale del suolo in condizione anormale;

d) i cibi e le bevande adulterate con sostanze eterogenee, o artificialmente colorate a scopo d' imitarne od aumentarne il colore naturale.

Art. 106.° Si considerano come adulterate quand' anche non giudicate nocive agli effetti dello stesso art. 42 della legge, le sostanze alimentari o le bevande spogliate in parte delle loro materie nutrienti, o mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo che siano annunziate colla indicazione delle modificazioni subite.

Art. 107.° Sarà considerata cattiva stagnatura, agli effetti dell'art. 42 della legge, quella fatta collo stagno puro.

Sono considerati nocivi alla salute tutti i recipienti di cucina, attrezzi od utensili (piatti, scodelle, bicchieri, cucchiai e forchette) fatti con leghe metalliche contenenti piombo o antimonio, o rivestiti da vernici che contengano piombo od altro materiale nocivo.

Capo XIII. — *Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.*

Art. 108.° Sono da considerarsi come malattie infettive dell'uomo, per cui è obbligatoria la denunzia dell'autorità comunale a termini della legge, il morbillo, la scarlattina, il vaiuolo, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite, il crup, la febbre puerperale, la rabbia, il colera, ed altre eventuali malattie di origine esotica diffusive o sospette di esserlo, e la sifilide trasmessa per baliatico mercenario.

Art. 109.° Quando sia avvertito un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, l'ufficiale sanitario ha facoltà di richiedere il concorso del medico curante per eseguire o far eseguire da altri medici a ciò delegati un'ispezione nella casa dove sta il malato, affine di accertarsi se siano state prese le precauzioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia e provvedere in caso contrario.

L'esecuzione di tali provvedimenti è affidata al medico curante, quando non si ritenga più opportuno, col consenso della famiglia, di trasportare il malato in un ospedale speciale.

Art. 110.° Ogni comune deve far visitare dall'uffiziale sanitario comunale o da medici all'uopo delegati, le scuole, almeno due volte al mese in tempo ordinario, senza preavviso, e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattia attaccaticcia, prescrivendone l'esclusione fino a cura completa: e ove si ripetano casi di malattia contagiosa nelle scuole, deve darne pronto avviso al Sindaco, proponendone in via d'urgenza la chiusura temporanea per farne eseguire una efficace disinfezione.

Egli deve ispezionare i locali per riconoscere se abbiano sufficiente aereazione, luce e pulizia; sollecitare dai comuni i restauri occorrenti, le imbiancature annuali e tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene.

Art. 111.° I comuni debbono tener sempre a disposizione del pubblico, con o senza rimborso delle spese, a seconda che si tratti di famiglie agiate o povere, materiali ed apparecchi per disinfe-

zioni; e far seguire le medesime nelle case e sugli oggetti d'uso personale o domestico, qualora lo reputi conveniente l'ufficiale sanitario o siano richieste dai privati.

Tali disinfezioni saranno rese obbligatorie dai regolamenti comunali particolarmente nei casi di malati o morti per malattie eruttive cutanee di natura infettiva, per affezioni difteriche o tubercolari.

Art. 112.° Ogni comune dovrà essere provveduto di un locale convenientemente isolato e arredato, adatto per ricoverare, in casi d'urgenza, individui affetti da malattie infettive di carattere diffusivo.

Art. 113.° Si dovranno dichiarare agli uffici ferroviari i viaggiatori affetti da malattie contagiose, i quali potranno essere trasportati soltanto in carrozze riservate.

I veicoli che hanno servito a quest'uso devono essere disinfettati nei modi che saranno stabiliti da apposite istruzioni del Ministro dell'interno.

Le stesse disposizioni sono applicabili a tutte le vetture pubbliche.

TITOLO V.

Capo XIV. — *Regolamenti locali d'igiene.*

Art. 114.° Saranno emanate dal Ministro dell'interno istruzioni apposite ai comuni per la compilazione dei regolamenti locali d'igiene di cui all'articolo 60 della legge.

Il progetto di ciascuno di tali regolamenti sarà compilato dall'ufficiale sanitario comunale, in concorso, ove sia possibile, d'ingegneri sanitari, sottoposto alla Giunta comunale che v'introdurrà le modificazioni ritenute opportune, e discusso dal Consiglio comunale articolo per articolo.

Il regolamento deliberato dal Consiglio sarà trasmesso al medico provinciale con le osservazioni dell'ufficiale sanitario comunale.

Le osservazioni del Consiglio sanitario e del medico provinciale colle quali deve essere trasmesso il regolamento, secondo l'articolo 61 della legge, al Ministro dell'interno, saranno notificate al Consiglio comunale, per le considerazioni che credesse di fare al Ministro stesso.

Nel caso che sia trascorso inutilmente il tempo assegnato al comune, il Ministro dell'interno provvederà conformemente al disposto dello stesso art. 61.

TITOLO VI.

Capo XV. — *Disposizioni generali.*

Art. 115.° Quando a termini di legge è necessaria l'autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio qualche istituto o stabilimento sanitario, manifattura, fabbrica, casa di nuova costruzione o rifatta in parte, o in qualunque altro caso di visita, gl' interessati dovranno a loro spese, insieme colla domanda di autorizzazione o col ricorso contro al provvedimento del Sindaco, trasmettere al Prefetto la quietanza del deposito fatto presso la tesoreria comunale, della somma approssimativamente necessaria all' ispezione.

Qualora la somma non risultasse sufficiente, non sarà provveduto dall'autorità competente in verun modo, fino a che l' interessato, all'uopo avvisato, non provi di avere versata l' intera somma occorrente.

Art. 116.° Alla residenza ed alle spese d'ufficio dei Consigli di sanità provvederanno, ciascun per ciò che li riguarda, il ministero dell' interno e i Prefetti.

Art. 117.° Ai membri del Consiglio superiore che a termini dell'art. 4 della legge hanno diritto ad una indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di L. 20 per ogni seduta alla quale interverrano oltre le spese di viaggio.

Il pagamento della indennità sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, recante l' indicazione del numero delle sedute cui il Consigliere è intervenuto.

Art. 118.° Ai membri elettivi del Consiglio sanitario provinciale non residenti nel capoluogo, sarà dovuta l' indennità di lire 15 per ogni giorno di permanenza per assistere alle sedute.

Il pagamento sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, nella quale sarà indicato il numero delle giornate impiegate.

Art. 119.° Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dall'autorità amministrativa nell' interesse della pubblica salute, l' indennità da pagarsi ai visitatori sarà di L. 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, esclusa ogni altra indennità. Questa dfsposizione non è applicabile ai funzionari pubblici, ai quali sia stabilita per speciale decreto una indennità diversa.

L' indennità di L. 15 potrà essere aumentata dal Ministro in casi straordinari.

Art. 120.° Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari anteriori, riguardanti l' igiene e la sanità pubblica.

Mutui ad interesse ridotto ai comuni per l'esecuzione delle opere di risanamento.

Legge 14 luglio 1887 Num. 4791.

Art. 1.° Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere durante il periodo di dieci anni ai comuni del Regno al disotto di 10 mila abitanti, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trenta anni e all' interesse del tre per cento.

La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i tre milioni.

Il beneficio del prestito ad interesse ridotto non si estenderà alle opere già iniziate e che ancora rimanessero a compiersi e per le quali occorressero nuovi mezzi pecuniari.

Art. 2.° I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863 n. 1270 e 27 maggio 1875 n. 2779.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l' interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito pei prestiti a scopo igienico.

L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere L. 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del ministero dell' interno.

Art. 3.° Ogni singolo prestito ad interesse ridotto, ai termini della presente legge, non potrà superare la somma di L. 20,000, e sarà accordato, secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del ministero dell' interno.

Art. 4.° Nelle concessioni dei prestiti contemplati nella pre-

sente legge, dovrà darsi la preferenza alle domande dei comuni i quali per la misura elevata delle imposte per le più difficili condizioni economiche, o per la urgenza dei lavori avranno dimostrato di essere in gravi strettezze finanziarie.

Art. 5.° Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge per mezzo di un regolamento da approvarsi per decreto Reale sulla proposta dei Ministri dell' interno e del Tesoro.

REGOLAMENTO

Approvato col decreto Reale 31 luglio 1887 per la esecuzione della suddetta legge detto mese ed anno.

Art. 1.° I comuni del Regno, al disotto di 10 mila abitanti, potranno chiedere, per mezzo del ministero dell' interno, alla Cassa dei depositi e prestiti, delle somme a mutuo non superiori alle L. 20,000 ed all' interesse del 3 per cento, per la esecuzione dei lavori deliberati dai Consigli comunali in seguito alla legge 14 luglio 1887 n. 4791, e relativi alle acque potabili, ai cimiteri, alle fognature, alla costruzione di pubblici macelli e al risanamento dei luoghi abitati.

Art. 2.° Le domande di mutuo verranno fatte dai Municipi in base a deliberazioni del Consiglio comunale, intesa la Commissione di sanità locale ed inviate al Prefetto della provincia.

Art. 3.° Queste domande dovranno essere corredate dei documenti, qui sotto indicati:

a) una copia della deliberazione del Consiglio comunale, in cui deve essere determinato l'oggetto del prestito all' interesse del 3 per cento, il suo ammontare non superiore alle L. 20,000, il periodo di tempo non eccedente i 30 anni, entro il quale il comune intende di estinguere il mutuo, e deve essere determinata l' annualità di ammortamento del prestito da garantirsi colle delegazioni sulla sovrimposta ai terreni e ai fabbricati;

b) una copia della perizia del progetto e in doppio esemplare le piante e i disegni delle opere, quando si tratti di costruzione;

c) un prospetto dimostrativo allo stato finanziario del co-

mune, accompagnato da un esemplare del suo bilancio corrente, autenticato dal Prefetto della provincia;

d) l' attestazione del Prefetto con cui venga dichiarato che il comune può imporre a favore della Cassa dei depositi e prestiti la tangente di sovrimposta necessaria per l' ammortamento del mutuo entro i limiti rispettivamente stabiliti, a seconda dei casi, dagli art. 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 n. 3692, o al seguito di analoga disposizione legislativa che abbia autorizzata l'eccedenza dei limiti stessi.

Art. 4.° Le domande di mutuo documentate a norma del precedente articolo previo esame e parere ragionato del Consiglio sanitario della provincia, saranno dal Prefetto sottoposte alla approvazione della Deputazione provinciale e trasmesse col detto parere al ministero dell' interno per la emissione del decreto di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4791.

Art. 5.° Sui progetti presentati, il ministero dell' interno potrà chiedere il parere di una Commissione composta d' ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.

Art. 6.° Il ministero dell' interno pagherà alla Cassa depositi e prestiti la differenza fra l' interesse del 3 per cento a carico dei comuni, e quello stabilito dal ministero del tesoro per i prestiti a scopo igienico, e in mancanza di un saggio d' interesse eccezionale per questa categoria di mutui, fra quello stabilito per i prestiti ordinari.

Art. 7.° La somministrazione del prestito si farà col concorso del Prefetto, ed in rate le quali non potranno essere meno di due, pagabili: la prima quando i lavori di costruzione e di riattamento siano giunti a metà, su analoga dichiarazione del Prefetto, l'altra in base a nulla osta del ministero dell' interno, da rilasciarsi, dopochè i lavori di costruzione o di riattamento siano compiuti e regolarmente collaudati.

Art. 8.° Indipendentemente dalla sorveglianza che potrà essere stabilita dal Municipio interessato, le opere saranno, occorrendo, visitate o invigilate per conto del Governo da en ingegnere esperto nell' edilizia sanitaria, che sarà destinato caso per caso direttamente da esso o in seguito a proposta della prefettura.

Art. 9.° Compiuti i lavori, essi verranno collaudati colle solite norme da un ufficiale del Genio civile, o da un ingegnere igienista da assegnarsi, e, dell' atto di collaudo sarà compilato regolare processo verbale da trasmettersi in copia al ministero dell' interno insieme ad un peculiare rapporto del Prefetto.

La collaudazione non sarà valida definitivamente se non dopo essere stata ratificata dal ministero dell' interno.

Art. 10.° Per i prestiti ad interesse ridotto saranno accolte di preferenza le domande di quei comuni che sono provvisti di tutti i regolamenti prescritti dalla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e che per misura elevata delle imposte per le gravi condizioni economiche o per l' urgenza dei lavori avranno dimostrato di essere più bisognosi dell' aiuto del Governo.

CAPITOLO SETTIMO

MILIZIE

RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

Testo unico delle leggi approvato col Regio decreto 6 agosto 1888 N. 5655.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.° I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2.° I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3.° Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte del regio esercito:

1° I condannati:

a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano;

2° I condannati:

a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:

Titolo 1, capo 1 e 2,
Titolo 3, capo 2, sezione 1, e capo 3, sezione 7,
Titolo 4,
Titolo 7, articoli 422, 424 e 425,
Titolo 8, capo 1,
Titolo 9, capo 2, articoli 489, 491,
Titolo 10, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2 del Codice penale toscano:

Titolo 1, capo 1, e 2,
Titolo 3, capo 3 B, articoli 169 e 194,
Titolo 5, capo 1, 2, 4, articoli 261, 262, 263 e capo 5,
Titolo 6, capo 1, articoli 280, 281, e capo 2 articolo 300,
Titolo 8, sezione 1, capo 1, e sezione 2, capo 1, e 3.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte del regio esercito per decisione del Ministro della guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

CAPO II.

Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di 1ª categoria di ciascuna classe.

Art. 4.° Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo anno dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 5.° Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4 può essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 6.° Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'art. 180.

Art. 7.° Una parte del contingente di 1ª categoria potrà essere assegnata al servizio della regia marina militare, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60.

Art. 8.° Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare al regio esercito ed alla regia marina militare è determinato con legge.

Gli inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3,ª costituiscono la 2ª categoria, la quale potrà essere divisa in due parti.

In questo caso il contingente della prima parte della 2ª categoria d'ogni classe sarà fissato con decreto Reale.

Art. 9.° Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1ª categoria è fatto per decreto Reale in proporzione del numero totale degli inscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e 2ª categoria per ragione del numero estratto.

Art. 10.° Il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascun circondario è dal Prefetto o Sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone nella stessa proporzione di cui al precedente articolo. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 11.° L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1ª categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della 2ª categoria.

CAPO III.

Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Art. 12.° Il Ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, in ciascun circondario affidata al rispettivo Prefetto o Sottoprefetto.

Art. 13.° Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e correzionali, in conformità del seguente articolo 14 sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 14.° Spetta ai tribunali civili e correzionali:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° Pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 15.° In ogni circondario un Commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione del Prefetto o Sottoprefetto le varie incumbenze relative alla leva. Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Art. 16.° Il Consiglio di leva è presieduto dal Prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal Sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d' impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani del regio esercito delegati dal Ministro della guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura facente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un medico.

Art. 17.° Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il Presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 18.° Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro della guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 180.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

CAPO IV.

Della formazione delle liste di leva.

Art. 19.° Il primo di gennaio di ciascun anno i Sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo delle loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l' inscrizione.

Art. 20.° Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, nonostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di aver legale domicilio in altro comune;

3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio;

4° I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell' individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21.° I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e siano riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spon-

tanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 22.° La lista di leva è compilata per cura del Sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'articolo 19 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, è per cura del Sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23.° Nel corso dello stesso mese di febbraio il Sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art 24.° La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino omessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente art. 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25.° Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal Sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al Prefetto o Sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26.° Gl' inscritti menzionati nell' art. 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27.° Il Sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati omessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al Prefetto o Sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28.° Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1° Gli omessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

2° Gli omessi in leve anteriori, di cui nell' art. 36 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione.

Art. 29.° Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo

di lista gl' inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni infra specificate:

1° Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3,ª nei casi espressi dall'art. 94;

2° Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 63;

3° Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'art. 85;

4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli art. 62, 65, 78, 80 e 82.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli omessi di leve anteriori che a tenore dell' art. 161 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonchè gli omessi colpevoli del reato definito dall'art. 162.

CAPO V.

Della chiamata alla leva e dell'apertura della sessione dei Consigli di leva.

Art. 30.° La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i Consigli di leva procedono all'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all' apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1ª categoria.

Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai Consigli di leva, all' uopo convocati in sedute straordinarie, andranno in conto della ventura leva.

Art. 31.° Il Prefetto o il Sottoprefetto provvede affinchè il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca per proclamare l'apertura della sessione e per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degl' inscritti, e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Art. 32.° Per cura del Sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl' inscritti chiamati alla leva.

Art. 33.° Il Prefetto o il Sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva e il mani-

festo col quale sono indicati il luogo il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.

CAPO VI.

Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degl' inscritti.

Art. 34.° Il ff. di Commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell' ora stabilita dal manifesto, di cui all'art. 33, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un ufficiale, ed in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, assiste il ff. di commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari comunali, gli inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 35.° Il ff. di Commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i Sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl' inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 36.° Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei Sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di Commissario di leva e dai Sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti omessi.

Art. 37.° Il ff. di Commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 38.° I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'art. 29 nell'ordine stabilito dall'art. 45 e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Art. 39.° Tuttl gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal ff. di Commissario di

leva in vista dell'adunanza con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 40.° Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gl' inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero ed, in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre o dal Sindaco.

Art. 41.° Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 42.° Durante l' estrazione il ff. di Commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.

Art. 43.° L' operazione dell' estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d' inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l' operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè a termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell' adunanza facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 44.° Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 45.° Coloro che si trovano in capo di lista provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 46.° Il ff. di Commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 47.° Terminata l' estrazione il ff. di Commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non ab-

biano partecipato all' estrazione perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Art. 48.° Gl' inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Questi diritti, e tutti i richiami ad eccezioni per parte dei Sindaci, degl' inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 49.° Il ff. di Commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell' arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl' inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 50.° I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto del precedente art. 49, sono rimandati all' esame del Consiglio, annotando sulla lista d' estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 51.° Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il ff. di Commissario di leva ne fa risultare sulla lista d'estrazione affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge.

Art. 52.° Le decisioni del ff. di Commissario di leva alle quali ricusasse d'aderire l' ufficiale dei carabinieri Reali assistente alla operazione, od il Sindaco del comune a cui appartiene l' inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

Art. 53.° Immediatamente dopo l' esame degl' inscritti di un mandamento il ff. di Commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto e la sottoscrive unitamente ai Sindaci dello stesso mandamento.

Art. 54.° Gl' inscritti sono quindi avvertiti dell' obbligo di cui all' art. 56 e che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle eseguite operazioni di leva possono esporli al Consiglio al tempo dell'esame definitivo ed arruolamento.

CAPO VII.

Dell' esame definitivo e dell' arruolamento.

Art. 55.° Le amministrazioni delle città capoluoghi di circondario ove hanno sede i Consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili, ed accessori relativi per la riunione dei Consigli medesimi.

Art. 56.° Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i Sindaci assistiti dai segretari comunali nell' interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d' intervenire ne' giorni designati pel rispettivo mandamento tutti indistintamente gli inscritti meno i riformati nel primo esame dal ff. di Commissario di leva, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l' articolo 167.

Art. 57.° All' aprirsi della prima seduta del Consiglio il ff. di Commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dai relativi documenti.

Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del ff. di Commissario di leva.

Art. 58.° Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione; pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli art. 3 e 177; delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 3ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 59.° All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del Sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici ed, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal Sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª od in 2ª categoria giusta il

numero estratto, salvo a provare successivamente davanti al Consiglio stesso e sino alla chiusura della sessione l'invocato diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

Art. 60.° Gl' inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili sono tutti dopo l' esame definitivo immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri in sorte nell'estrazione ed ai diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, determina quali di essi debbano far parte del contingente di 1ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2ª e quali assegnati alla 3ª.

Art. 61.° Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti art. 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1° I capilista di cui al n. 2 ed all' ultimo capoverso dell' articolo 29; gl' inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli art. 165 e 166; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l' anno di servizio, e gl' inscritti di cui all'art. 121;

2° I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato art. 29, e i renitenti assolti o condannati semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte, dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

3° Gli inscritti della leva in corso nell' ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

Nell' assegnazione degli inscritti alla 1ª categoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli inscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso però che il contingente di 1ª categoria della leva precedente fosse differente da quella della leva in corso, si avrà per base nell' assegnazione medesima la cifra che ne risulterà proporzionale.

Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 62.° Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruo-

lamento sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono inscritti in capolista, però, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 63.° Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non vanno più soggette a revocazione, se non è che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definitivo all'art. 166, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta all'art. 85.

Art. 64.° Allora quando gl' inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di figliazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all' emanazione del giudizio.

Art. 65.° Qualora il giudizio di cui nell' articolo precedente venga protratto oltre il termine assegnato per la sessione della leva in corso, i reclamanti saranno mandati inscrivere in capolista della prima ventura leva in aspettazione dell'esito del giudizio, e se pel numero d'estrazione dovevano fare parte della 1ª categoria vi saranno suppliti con altri inscritti.

Art. 66.° Le questioni di cui nel precedente art. 64 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal Tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contradditorio del Prefetto o Sotto-prefetto, salvo rispettivamente l'appello; e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

Art. 67.° Dopo la chiusura della sessione dell' ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degl' inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 68.° Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva, somministra

al Comandante del distretto militare gli elementi, che, secondo le decisioni del Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degli inscritti assegnati alla 1ª. alla 2ª ed alla 3ª categoria.

Art. 69.° È in facoltà del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1ª categoria stati riformati sotto le armi e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei Consigli di leva siano stati trasferiti alla 3ª categoria.

Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1ª categoria saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 70.° La facoltà di cui nell'articolo precedente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.

Art. 71.° Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questo capo.

Art. 72.° Gl' inscritti di leva sono dopo l' arruolamento mandati in congedo illumitato; coloro però che fanno parte del contingente di 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 73.° Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non ubbidiscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori.

Art. 74.° Nell'ultima seduta della sessione per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti i Consigli di leva compileranno:

a) Un prospetto numerico degli inscritti che furono arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria;

b) Un elenco nominativo degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

I Prefetti e Sottoprefetti nel giorno successivo alla chiusura della sessione manderanno al Ministro della guerra copia dell'anzidetto prospetto onde in proporzione del totale degli inscritti stati arruolati nella 1ª e nella 2ª categoria si possa procedere al riparto del contingente.

Art. 75.° Chiusa la sessione dei Consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti ed intervenuto che sia il regio decreto di cui all' art. 9, i Prefetti ed i Sottoprefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di 1ª categoria a senso

del successivo art. 10, e procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso.

Art. 76.° Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il Prefetto o Sottoprefetto ne riferisce al Ministro della guerra per ottenere una proroga; però in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sarà stabilito in base al numero degl' inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria.

CAPO VIII.
Delle riforme.

Art. 77.° Sono riformati gl' inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure, siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 78.° Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Per gli inscritti però affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo, potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

Art. 79.° Ad accertare la sussistenza o l' incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l' inscritto ad un ospedale militare.

Art. 80.° Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 81.° Gli inscritti residenti all' estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono facendone domanda al Prefetto o Sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva a quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati più vicini.

Art. 82.° Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora

siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando non siano dichiarati idonei sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da taluna delle deformità di cui all'art. 49, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potrà pronunziare la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 83.° Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 84.° Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 85.° La riforma pronunciata prima del termine di tempo di cui all'art. 70 non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

CAPO IX.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e 2ª categoria.

Art. 86.° Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio di padre vivente;

2° Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;

4° Figlio unico di madre tuttora vedova;

5° Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

6° Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;

7° Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

8° Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

9° Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

10° Primogenito di orfani di padre e madre;

11° Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;

12° Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93;

13° Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

14° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal Ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva alla quale gl' inscritti prendono parte.

I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

Art. 87.° È parimente esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnato alla 3ª l' inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purchè:

1° Si trovi a far parte dell'esercito permanente, o del corpo reale equipaggi;

2° Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115 della presente legge e all' art. 78 di quello della leva marittima;

3° Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 88.° È pure esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 89.° Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

Art 90.° Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;

2° Gli omessi, di cui all' art. 28, purchè il diritto all' esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 91.° Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 180 del Codice civile;

2° I figli naturali quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92.° I figli adottivi godono dei diritti all' esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 93.° Nello stabilire il diritto di un inscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell' inscritto all'assegnazione suddetta.

Art. 94. Nello stabilimento del diritto all' esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono temporaneamente considerati

come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà di appartenere alla 3ª categoria, e dovrà, se idoneo, essere arruolato nella 1ª o 2ª secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art 95.° Il militare di 2ª categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª tostochè il fratello arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 87.

Art. 96.° Il sottofficiale, caporale o soldato ascritto al regio esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª cetegoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 86, non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

É modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell' art. 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare, ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 89 ogni qual volta si tratti di applicare l'art. 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza

determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

Il passaggio alla 3ª cat goria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 97.° L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge, è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'art. 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100.

Art. 98.° Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

CAPO X.

Delle surrogazioni di fratello.

Art. 99.° L' inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento dal proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all' arruolamento può essere sospesa dal Ministro della guerra per disposizione generale.

Art. 100.° Non sono ammessi a farsi surrogare:

1° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XV;

2° I disertori sebbene graziati;

3º I militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 101.º Il surrogato di fratello deve:

1º Essere cittadino dello Stato;

2º Aver compiuto il 18º anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

3º Provare di essere inscritto sulle liste di leva e, quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

4º Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

5º Presentare l'attestazione di buona condotta;

6º Non aver incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

7º Essere idoneo al servizio militare.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduta la surrogazione, e vidimata dal Prefetto o dal Sottoprefetto del circondario.

Art. 102.º Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 103.º Le surrogazioni di fratello posteriori all' arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il Ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.

Art. 104.º Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante.

Art. 105. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva se precedono l' arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

Art. 106.º Il surrogato ammesso da un Consiglio di leva che dopo il suo arrivo sotto le armi e nel periodo di tempo di cui all' art. 70 sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità, deve essere sottoposto a rassegna e, se giudicato inabile al servizio, prosciolto dal contratto arruolamento.

Art. 107.° Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto dal precedente art. 106;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve nel termine che gli verrà fissato assumere personalmente il servizio.

CAPO XI.

Delle surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.

Art. 108.° Fra due fratelli militari può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 109.° Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato di fratello deve non avere altrepassato il vigesimo sesto anno di età e riunire le condizioni prescritte dall'art. 101, numeri 5 e 6, e subentrare negli obblighi di servizio militare del surrogante.

Art. 110.° Il disposto negli articoli 99, ultimo capoverso, 100, 105 e 107 n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazione.

CAPO XII.

Degli arruolamenti volontari e dei ritardi del servizio.

Art. 111.° I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2° Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 101;

6° Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

7° Sappiano leggere e scrivere.

I militari che domandano di essere ammessi nell'arma dei carabinieri Reali non devono aver oltrepassata l'età di anni 26, se appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1ª categoria.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno d'età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossivvero come musicanti, maniscalchi o vivandieri.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il diciasettesimo anno di età.

Art. 112.° Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 113.° Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 114.° Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 115.° In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2ª e quelli di 3ª categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

Art. 116.° Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma di un anno.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciasettesimo anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed inoltre:

1° Comprovare di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi nel regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno istituitovi almeno da due anni;

2° Dimostrare con appositi esami, disposti dal Ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

3° Pagare al tesoro dello Stato la somma che sarà ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell' arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

Art. 117.° I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contigente della leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 118.° Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Il ritardo fino al 26° anno di età di cui sopra potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l' arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Stia imparando un mestiere, un'arte o professione od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

2° Sia indispensabilmente necessario per il governo d' uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 119.° Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quast' anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. 120.° Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal Ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26°

anno di età purchè comprovino di aver soddisfatto alla condizione di cui al n. 1 dell'art. 116.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Art. 121.° Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all' obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militari di truppa, dopo del quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

CAPO XIII.

Dell'obbligo di servizio e delle ferme.

Art. 122.° L'obbligo di servizio, di cui all'art. 1 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell' anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all' esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

Art. 123.° La ferma è, a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque e di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre

dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

Art. 124.° Contraggono la ferma di anni cinque i sott'ufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri Reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

quella di anni quattro gl' inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

quella di anni tre gl' inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano volontari nelle armi stesse, non che gli inscritti di leva che siano assegnati alla Regia marina militare;

quella di anni due gl' inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1ª categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

quella di un anno i volontari di un anno.

Art. 125.° Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all' esercito permanente. Quelli stati assegnati alla Regia marina militare continueranno a far parte del corpo Reale equipaggi.

I sott' ufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre, compresi quelli stati assegnati alla Regia marina militare, fanno poi passaggio, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell' obbligo stesso, eccettuati i militari delle compagnie operai, i quali restano fino a quest'ultima data a far parte dell'esercito permanente.

I militari con la ferma di anni quattro o cinque, (eccettuati i sott' ufficiali ai quali è applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

Art. 126.° È in facoltà del Ministro della guerra:

1° Di anticipare l' invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d' istruzione, tranne

per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

2° D' inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d' istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Art. 127.° I militari di 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e fanno poi passaggio, dopo l'ottavo anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile, alla quale rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso.

Decorso questo tempo essi fanno passaggio alla milizia territoriale.

In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato.

Art. 128.° È in facoltà del Ministro della guerra di far passare i militari da una ferma ad un'altra; come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 129.° I carabinieri Reali provenienti da un' altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri Reali.

Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma di anni cinque, la quale comincierà dal giorno dell' ammissione in tale qualità cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

Art. 130.° Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da Tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguìto da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con la ferma di anni 4, 3 o 2 saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a mesi 5: i militari con la ferma di anni cinque o di un anno dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la rispettiva ferma, e saranno poi inviati in congedo illimitato trasferendoli di classe con le norme suddette.

Art. 131.° I militari dell' esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato sì di 1ª che di 2ª categoria, possono

con decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l' istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità quando il Governo lo giudichi opportuno.

I militari ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati sotto le armi anche per comune, per arma di ascrizione, per arma di provenienza e per precetto personale.

Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un mese i militari ascritti alla 1ª categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato, od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi ripartibili in uno o più anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3ª categoria.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 132.° I militari ascritti alla milizia territoriale possono essere con decreto Reale chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza, ed anche per precetto personale.

In tempo di pace, per la loro istruzione militare, possono essere tenuti sotto le armi ogni quattro anni per 30 giorni ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

Art. 133.° Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del Ministro della guerra.

Art. 134.° I sott'ufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio effettivo, purchè assumano una nuova ferma di anni cinque, da passarsi tutta sotto le armi, e soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) se sott'ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, musicanti o capi armaiuoli, ovvero se caporali o soldati non oltrepassino il 35° anno di età e non abbiano fatto passaggio da oltre due anni alla milizia territoriale;

b) se sott'ufficiali di tutte le altre armi, non oltrepassino il 32° anno di età, e si trovino da meno di due anni in congedo illimitato.

I detti militari riammessi in servizio possono, dopo un anno, purchè ne riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti, a seconda dei casi, per le rafferme triennali con premio o per quelle con soprassoldo, e quando vi siano ammessi rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Gli inscritti della leva di terra stati assegnati al corpo Reale equipaggi possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso purchè soddisfino alle condizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. 135.° È fatta facoltà al Ministro della guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e di 2ª categoria sino al 1° del mese di luglio successivo al 31 dicembre dell'anno in cui dovrebbero rispettivamente farvi passaggio ai termini dei precedenti art. 125 e 127.

Art. 136.° Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 137.° Il diritto di essere inviato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale od in congedo assoluto, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

CAPO XIV.

Delle rafferme.

Art. 138.° Le rafferme sono:

1° Senza premio, ed hanno la durata di un anno;

2° Con premio, ed hanno la durata di tre anni;

3° Con soprassoldo, ed hanno la durata di tre anni o di un anno.

Le rafferme sono concesse dal Ministro della guerra.

Rafferme senza premio.

Art. 139.° Alla rafferma senza premio possono essere ammessi sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° I militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni;

2° I caporali maggiori di tutte le armi, compiuto che abbiano la ferma, nonchè i militari che si trovino già in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio;

3° I militari che abbiano compiuta una o più rafferme con premio.

Rafferme con premio.

Art. 140.° Alle rafferme con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolamento:

1° I carabinieri, siano o no graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuto sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassato l'età di 40 anni;

2° I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni.

Art. 141.° Sempre chè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1° A tre successive rafferme con premio i carabinieri Reali, siano o no graduati, i sott'ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sott'ufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sott'ufficiali musicanti ed i capi armaiuoli;

2° A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali, appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.

Art. 142.° Il premio di ogni rafferma è di L. 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

Finchè il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 143.° Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o più rafferme con

premio, riceverà un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per cento la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

È però data facoltà al Ministro della guerra di concedere, per gravi motivi, al raffermato con premio che continui a rimanere sotto le armi la metà o l'intiero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla metà od alla totalità del premio annuale di cui all'articolo precedente.

Art. 144.º Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sott'ufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

Art. 145.º Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere avranno diritto alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

Art. 146.º Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai Tribunali ordinari od in qualunque condanna dai Tribunali militari. La retrocessione del grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere, o alla reclusione militare

e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Pei carabinieri Reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione di disciplina.

Art. 147.° Il Ministro della guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

Rafferme con soprassoldo.

Art. 148.° Alle rafferme con soprassoldo possono aspirare, purchè ne siano giudicati meritevoli, i sott'ufficiali delle varie armi, eccettuati i sott' ufficiali veterani ed invalidi e quelli indicati al n. 1 dell'art. 141.

Essi possono ottenere una rafferma di tre anni dopo compiuti cinque anni di servizio sotto le armi, ed al termine di questa possono contrarre altre quattro successive rafferme di un anno con soprassoldo.

Art. 149.° Se al termine della prima, seconda o terza rafferma ovvero per rescissione di rafferma, il sott'ufficiale va in congedo illimitato, egli rimane ascritto alla milizia mobile fino al passaggio della propria classe alla milizia territoriale.

Art. 150.° Durante la prima rafferma il sott'ufficiale riceve un annuo soprassoldo di rafferma di L. 109,50. Durante le successive rafferme il soprassoldo annuo è di L. 219.

Art. 151.° La decorrenza del servizio per le rafferme e quella del relativo soprassoldo incominciano dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello in cui le rafferme sono state accordate.

Art. 152.° Il sott'ufficiale non perde il soprassoldo di rafferma se non mentre si trova in una scuola militare allo scopo di conseguire la promozione a sottotenente, e durante la sospensione dal grado.

Art. 153.° Per le rafferme con soprassoldo il sott'ufficiale non riceverà alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumerà la prima rafferma gli sarà accordato come indennità un assegno di L. 100 sulla propria massa individuale.

Art. 154.° Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi, il sott'ufficiale acquista il diritto ad una indennità, per una volta sola, di L. 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.

Tale indennità gli viene corrisposta integralmente all'atto in

cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sott' ufficiale che continui il servizio oltre il 12° anno può però essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sott'ufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del Ministro della guerra.

Il sott'ufficiale del treno che rimanga sotto le armi fino al compimento del 16° anno di servizio acquista diritto a L. 1000 in più della suddetta indennità.

Art. 155.° Il sott'ufficiale che è promosso nel regio esercito sottotenente dopo compiuti 8 anni di servizio sotto le armi, riceve per una volta sola una indennità di L. 500, aumentata di tante volte 200 lire quanti gli anni di effettivo servizio in più degli otto.

In niun caso la indennità può superare le L. 2000.

Art. 156.° Il sott'ufficiale raffermato con soprassoldo che divenga inabile al servizio militare prima di aver compiuto 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola volta, all'atto del suo licenziamento, una indennità uguale a tante volte L. 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiuti.

Art. 157.° Il sott'ufficiale che non aspiri ad un impiego civile e che voglia rimanere in servizio oltre ai 12 anni, lo può semprechè ne sia meritevole e continui ad essere idoneo al servizio militare. Egli assume a tale scopo successive rafferme di un anno, e riceve il soprassoldo annuo di L. 365 sino al termine del suo servizio militare.

Il sott'ufficiale che abbia compiuto 12 anni di servizio e non possa ottenere subito l'impiego, potrà, in seguito a sua domanda, essere trattenuto sotto le armi. Durante il tempo in cui rimarrà in attesa di detto impiego riceverà tutti gli assegnamenti stabiliti pel sott'ufficiale che rimanga in servizio oltre ai 12 anni e non aspiri ad un impiego.

Art. 158.° I sott'ufficiali ammessi alle rafferme con soprassoldo, qualora durante il loro servizio passassero nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè rimarranno nel corpo predetto, il soprassoldo di cui godevano al momento del passaggio.

Art. 159.° Il sott'ufficiale che sia stato impiegato in una società ferroviaria od altra nella quale con appositi capitolati siansi riservati impieghi ai sott'ufficiali, riceverà, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di L. 600 come quota capitale pensione per i 12 anni del servizio militare prestato.

Art. 160.° I soprassoldi e tutte le indennità stabilite pei raf-

fermati con soprassoldo, non possono essere ceduti nè sequestrati.

CAPO XV.

Disposizioni penali e disciplinari.

Art. 161.° Colui che essendo soggetto alla leva fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta omissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 162, nei casi che vi sono specificati.

Art. 162.° Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovane omesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed inscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 163.° I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 164.° La frode nelle surrogazioni di fratello è punita col carcere da tre mesi a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 165.° Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione e non possono godere dell'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 166.° Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulate infermità od imperfezioni, al

fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere della esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 167.° L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la chiusura della sessione della leva in corso per cura dei Prefetti o Sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 168.° I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario a cui per ragioni di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 170.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti art. 169 e 171.

I Consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 169.° I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª

categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art 170.° I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. 171.° Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000.

Art. 172.° I reati d'omissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 173.° I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 174.° Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, e rafferme con premio o con soprassoldo, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia

data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 175.° Nei casi contemplati negli art. 131 e 132 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai Tribunali militari colla pena del carcere militare.

Art. 176.° In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

CAPO XVI.

Disposizioni speciali.

Art. 177.ª Non sono ammessi a far parte del regio esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

Art. 178.° I cittadini dell'isola Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Art. 179.° Gli abitanti della porzione della borgata di S. Remy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella 1ª categoria sono provveduti di congedo illimitato coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Art. 180.° Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Milizia territoriale e comunale.

Legge 30 giugno 1876 Num. 3204.

CAPO I.

Milizia territoriale.

Art. 1.° La milizia territoriale, costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell' esercito, e concorre con esso, come ultima riserva alla difesa interna dello Stato.

Art. 2.° La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni nell'anno e soltanto per decreto Reale.

La chiamata potrà essere fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sott'ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

Art. 3.° L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare verrà determinato per decreto Reale.

Art. 4.° Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto Reale, a proposta del Ministro della guerra e sono scelti:

a) Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito;

b) Per sottotenenti: anche fra i sott'ufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile, o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per decreto Reale.

I cittadini cui all'alinea precedente potranno nella prima formazione della milizia territoriale, esser anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sott'ufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

Art. 5.° I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale, sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai Sindaci dei comuni.

Art. 6.° In caso di chiamata sotto le armi la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra sarà

provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari come verrà determinato con decreto Reale.

Art. 7.° Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 8.° Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

Art. 9.° Con decreto Reale saranno stabilite le norme per le dispense che, in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale, potranno essere concesse nell' interesse dei pubblici servizi.

Disposizione transitoria.

Art. 10.° In caso di guerra e fino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861, n. 143.

CAPO II.
Milizia comunale.

Art. 11.° Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all' esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile, a termine della prima parte dell'art. 16 del Codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o milizia territoriale.

Sono esclusi da questo ruolo gli ammoniti ed i condannati per crimini o per delitti contro la proprietà.

Art. 12.° Gli inscritti nel ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non siano già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica.

Art. 13.° Le chiamate di cui nell'articolo precedente sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza,

ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza. — Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

Art. 14.° Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione medesima risulterebbe. In tal caso sarà applicata la pena stabilita dal Codice penale comunale. — Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i Tribunali ordinari.

Art. 15.° Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 12 e 13 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'art. 305 del Codice penale comune per rifiuto ad un servizio legalmente dovuto.

Il mil te che si credesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al Sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell' interno.

Art. 16.° L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l' indennità giornaliera di :

Lire otto, se uffiziale superiore;
Lire sei, se capitano;
Lire cinque, se tenente o sottotenente;
Lire due e centesimi cinquanta, se sott'ufficiale;
Lire una e centesimi cinquanta se caporale milite.

La indennità suddetta starà a carico del comune o del ministero dell' interno o di quello della guerra, secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del Sindaco o dell'autorità politica od a richiesta dell'autorità militare.

Art. 17.° Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'esercito permanente.

Art. 18.° Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno far domanda in qualsiasi epoca del-

l'anno di esser sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma. — Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal ministero della guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

Art. 19.º La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dal rispettivo comune dei distintivi militari che verranno determinati con decreto Reale.

Art. 20.º I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale ne sosterranno le spese di manutenzione.

Art. 21.º I drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale che i comandanti di distaccamento dell' esercito permanente.

Le norme di questi drappelli saranno stabilite da decreto Reale.

Art. 22.º Il graduato della milizia comunale, cui per cause di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell' esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

Art. 23.º Le dispense di cui all' art. 9 si intenderanno estese al servizio della milizia comunale.

Art. 24.º Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861, riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo il disposto dell'art. 10 della presente legge.

LEVA MARITTIMA

Testo unico delle leggi approvato col R. D. 16 dicembre 1888 N. 5860.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.º Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalnente obbligati al servizio militare nell' armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39º di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2.° Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'armata:

1° I condannati:

a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per l'applicazione del Codice penale toscano;

2° I condannati:

a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune;

Titolo I, capi 1 e 2;
Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª;
Titolo IV;
Titolo VII, art. 422, 424 e 425;
Titolo VIII, capo 1;
Titolo IX, capo 2, art. 489 e 491;
Titolo X, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale toscano;

Titolo I, capo 1 e 2;
Titolo III, capo 3 *B*. art. 169 e 194;
Titolo V, capi 1, 2 e 4, art. 261, 262 e 263, e capo 5;
Titolo VI, capo 2, art. 280 e 281, e capo 2, art. 300;
Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.

I condannati dai Tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del Ministro della marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

TITOLO II.

Delle leve di mare.

Capitolo I. — *Delle persone soggette alla leva marittima.*

Art. 3.° Sono soggetti alla leva marittima:

1° I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il me-

stiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano esservi soggetti;

2° Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione;

3° Gli operai addetti alle costruzioni navali, od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

4° I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore, dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

5° Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di età abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati debitamente riconosciuti autorizzati.

Art. 4.° L'esercizio delle varie arti, industrie e professioni, viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetti alla leva di mare.

Art. 5.° Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3, saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del corpo Reale equipaggi.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialità del corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

Art. 6.° Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come è determinato nel precedente art. 3, è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gl'inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 21° di età.

Art. 7.° Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'art. 3.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° di età trascorra un tempo sufficiente perchè gli individui, dei quali si parla, possano avere compiuto l'esercizio predetto.

Art. 8.° Coloro che, non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente art. 3, saranno inscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° di età, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto.

Art. 9.° Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti art. 7 e 8, nonchè coloro che sono indicati nel successivo art. 50.

Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 10.° Gli inscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

Art. 11.° Il regolamento stabilirà le condizioni con le quali potrà accordarsi agl'inscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali.

Capitolo II. — *Divisione in tre categorie di cittadini soggetti al servizio militare marittimo.*

Art. 12.° Gl'inscritti sulle liste di leva marittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie.

La 1ª categoria è composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.

Alla 2ª categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria.

Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto per condizioni di famiglia od altre cause determinate colla presente

legge, alla esenzione sì dalla 1ª che dalla 2ª categoria, formano la 3ª categoria.

I militari tanto di 1ª che di 2ª categoria, dopo i primi dodici anni del loro obbligo di servizio, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria fanno parte della riserva navale.

Art. 13.° Il numero degli uomini di 1ª categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sarà determinato per legge. Con Regio decreto sarà fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del Regno, sulla media degli inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª e nella 3ª categoria.

Alla media del numero degli inscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di 1ª categoria di ciascun compartimento marittimo, è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, però nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.

Art. 14.° L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per l'assegnazione degli inscritti alla 1ª od alla 2ª categoria.

Capitolo III. — *Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.*

Art. 15.° Il Ministro della marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Art. 16.° Spetta ai Tribunali ordinari:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

3° Pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 17.° Le questioni che non siano di competenza dei Tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

Art. 18.° Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del Sindaco del capoluogo del compartimento marittimo, o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal ministero.

Uno degli impiegati della capitaneria farà da segretario del Consiglio.

Nelle sedute per l'esame degl' inscritti un medico-chirurgo assiste il Consiglio di leva nella qualità di perito.

Art. 19.° Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L' intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il Presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

Art. 20.° Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

Art. 21.° Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello stato maggiore generale della regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Capitolo IV. — *Chiamata alla leva.* *Estrazione a sorte e presentazione degli inscritti.* *Formazione delle categorie.*

Art. 22.° Gl' inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell' anno in cui compiono il 21° della loro età.

Art. 23.° Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l' ordine della leva, l' elenco degl' inscritti che devono concorrere alla me-

desima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degl' inscritti.

Art. 24.° L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica.

Art. 25.° Il Presidente del Consiglio di leva fa leggere ad alta voce la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del Consiglio che trovansi presenti.

Art. 26.° Il Presidente del Consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva.

Art. 27.° Le schede sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal Presidente del Consiglio in un' urna di vetro trasparente in vista dell' adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

Art. 28.° Gl' inscritti di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal Sindaco, o da un membro del Consiglio di leva.

Art. 29.° Il numero uscito dall' urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell' inscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono inscritti sulla lista di estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 30.° Durante l'estrazione il Presidente si accerta dell'identità degli individui chiamati ad estrarre.

Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

Art. 31.° Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell' urna risulti minore di quello degl' inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell' urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo

essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 32.° Terminata l'estrazione, il Presidente del Consiglio fa leggere per intiero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del Consiglio che trovansi presenti.

Art. 33.° Gl' inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nelle sedute per l' esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 34.° Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame, stabilito dal precedente art. 23, gl' inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande e reclami.

Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

Art. 35.° Gl' inscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'art. 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell' anno e presentarsi al Consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese se in altro compartimento.

I pescatori di corallo, che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

In ogni caso la presentazione degl' individui che rientrano dall' estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca di corallo dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

Art. 36.° Coloro che, trovandosi all' estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla 2ª categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

Al loro rientrare nel Regno dovranno presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato.

Art. 37.° Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

Art. 38.° Gl'inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'iscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degl'inscritti del proprio circondario.

Art. 39.° Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2 della presente legge.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 40.° I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 41.° Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di ascrizione alla 3ª categoria invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.

Art. 42.° Il Consiglio sospende l'arruolamento degl'inscritti, i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare, infino a che ne sia cessato il motivo.

Art. 43.° Gli studenti delle università o degli istituti assimilati, quelli degli istituti e scuole di nautica e coloro che comproveranno di seguire gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal Ministro della marina che in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano quest'età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad intraprendere il servizio militare cogli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Art. 44.° Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme ed alle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, diver-

ranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal Ministro a tenore dell'art. 21.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva giusta il successivo art. 51.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, sempreché venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 124.

Art. 45.° Agl' inscritti che, prima di essere arruolati abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente art. 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai Tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il corpo Reale equipaggi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Art. 46.° Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal Tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contradditorio del Presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di Appello.

Art. 47.° Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco della 1ª dalla 2ª categoria per il compartimento marittimo.

Art. 48.° G' inscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria vengono arruolati dai capitani di porto.

I designati per la 1ª categoria sono avviati alle armi.

Gl' inscritti che costituiscono la 2ª e la 3ª categoria verranno muniti di congedo illimitato.

Art. 49.° I Consigli di leva suppliscono gl' inscritti della 1ª categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3ª categoria per l'art. 65, col trasferire alla stessa 1ª categoria altrettanti inscritti della 2ª finchè il contingente della 1ª categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle operazioni di leva, si venga riconoscere che taluno

fra gli assegnati preventivamente alla 2ª categoria debba invece far parte della 1.ª

Sulla proposta dei Presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla 1ª categoria.

Art. 50.º Sono computati in isconto della 1ª categoria gl'inscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto in base all'articolo 78 ed abbiano diritto di essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria.

Art. 51.º All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva, devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun inscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo Consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel titolo VII della presente legge.

Capitolo V. — *Delle riforme.*

Art. 52.º Gl'inscritti di leva che per infermità o per difetti fisici o intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina, ed annesso al regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 53.º Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in cotesta visita risultassero parimenti inabili, vengono riformati.

Se però il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sarà prorogata alla successiva leva.

Art. 54.º Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della Regia marina o dell'esercito.

Capitolo VI. — *Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.*

Art. 55.° È esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio di padre vivente;

2° Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;

4° Figlio unico di madre tuttora vedova;

5° Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

6° Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;

7° Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

8° Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

9° Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

10° Primogenito di orfani di padre e madre;

11° Fratello unico di sorelle nubili, orfane di padre o madre;

12° Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62;

13° Ultimo nato di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

14° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa l'esenzione per altro titolo.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.

Art. 56.° Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo precedente debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Le dette esenzioni saranno per altro accordate anche senza

tali domande, quando da attestazioni delle rispettive Giunte municipali constasse la impossibilità di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacità od altro impedimento.

I diritti per l'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli, che non fossero stati esposti dagl' inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i Consigli di leva, sino al tempo delle operazioni completive.

Art. 57.° È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l' inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purchè:

1° Se militare marittimo, appartenga tuttavia al corpo Reali equipaggi;

2° Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;

3° Non si trovi in servizio con la qualità di volontario nel caso previsto dall' art. 78 della presente legge e dell' art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;

4° Non sia arruolato nel corpo Reali equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 58.° É pure esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria, ed è assegnato alla 3ª, l' inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per îerite od ìnfermità dipendenti dal servizio.

Art. 59.° Le esenzioni stabilite coi due precedenti art. 57 e 58 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servizio militare.

Art. 60.° Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1° Gli spurî e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;

2° I figli naturali, quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 61.° I figli adottivi godono dei diritti alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 62.° Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che non sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5° Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 63.° Sono però temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del Codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, egli cesserà di appartenere alla 3ª categoria e dovrà, se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art. 64.° Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo VI della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª, tostochè il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare, o al Corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto, equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 57.

Art. 65.° Il militare del corpo Reale equipaggi, ove non abbia procurato ad un fratello vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª

categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia, per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiorenne.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per l'applicazione dell' art. 62 di questa legge.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare, equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 59 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 57 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l' arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verificasse tra il giorno della pubblicazione dell' ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento, se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.

Il passaggio alla 3ª categoria dev' essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Art. 66.° L' esercizio del diritto derivante dagli art. 64 e 65 è sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all' art. 65, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 69 della presente legge.

Capitolo VII. — *Delle surrogazioni di fratello.*

Art. 67.° È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.

L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente può essere sospesa dal Ministro della marina per disposizione generale.

Art. 68.° L'atto della surrogazione fra fratelli si compie dinanzi al Consiglio di leva se precede l'arruolamento del surrogante, o presso il corpo Reali equipaggi se la surrogazione avviene dopo l'arruolamento.

Art. 69.° Non sono ammessi a farsi surrogare:

1° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII della presente legge;

2° I disertori sebbene graziati;

3° I militari non graduati ascritti per punizioni ad un corpo disciplinare.

Art. 70.° Il surrogato di fratello deve:

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere concorso alla leva;

3° Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'art. 3 della presente legge;

4° Non essere ammogliato o vedovo con prole. Eccezione è fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole;

5° Presentare l'attestazione di buona condotta;

6° Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata da Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;

7° Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal Prefetto o dal Sotto-prefetto del circondario.

Art. 71.° Il surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto per i diritti, quanto per gli obblighi.

Art. 72.° Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio già prestato dal surrogante.

Art. 73.° Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al corpo;

2° Quando, dopo il suo arrivo al corpo e durante le operazioni della leva, egli sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermità o difetto intellettuale che lo renda inabile al servizio;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

Art. 74.° Fra due fratelli può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare che, per mezzo dello scambio, assuma la qualità di surrogato di fratello non deve avere oltrepassato il 26° anno di età, e deve riunire le condizioni previste dall'art. 70, numeri 5 e 6, nonchè subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

Ii disposto dell'art. 67, ultimo capoverso, degli art. 68 e 69 e dell'art. 63, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 75.° I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo;

2° Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di età, eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi all'arruolamento volontario anche se ammogliati o vedovi con prole;

3° Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunziata da Tribunali ordinari, per truffa, per furto,

per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;

5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 70;

6° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata per la leva di terra o di mare, provino di avere adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

Art. 76.° Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 77.° Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del corpo Reale equipaggi, e sono subordinati alle diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialità di cui si compone il corpo.

La facoltà di ammettere volontari è regolata dal Ministro della marina.

Art. 78.° In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministro della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dal precedente art. 75.

Art. 79.° È ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di età; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4 e 5 dell' art. 75, e prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal Ministro della marina; sborsare infine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto Reale, la quale non potrà eccedere le lire 2,500.

Art. 80.° I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 81.° Pei volontari di un anno che seguono i corsi degli

istituti di nautica o di costruzione navale o di macchine a vapore marine, la chiamata sotto le armi, per compiere l'anno di servizio, potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Questa dilazione potrà essere accordata e continuerà ad aver effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 82.° Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.

Qualora però in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima, potrà essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.

Art. 83.° Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell' individuo che si arruolò volontario egli può essere ammesso, per determinazione del Ministro della marina, a conseguire il passaggio alla 3ª categoria, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti può essere prosciolto dal servizio, salvo a concorrere alla leva della sua classe.

TITOLO IV.

Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio.

Art. 84.° L' obbligo di servizio di cui all' art. 1 della presente legge si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

La ferma è quella parte dell' obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria; essa è, a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

Art. 85.° Contraggono la ferma di sei anni i sott' ufficiali e i musicanti.

Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della Regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall' istituto se abbiano compiuto l'età di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall' istituto.

Contraggono la ferma di quattro anni gl' inscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel corpo Reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel corpo Reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva sarà determinata dal Ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.

Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al corpo Reale equipaggi.

Art. 86.° Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al corpo Reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

I militari di 1ª categoria del contingente di terra assegnato alla marina rimangono ascritti al corpo Reale equipaggi sino all' epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

Gli uomini di 2ª categoria restano ascritti al corpo Reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

Art. 87.° È in facoltà del Ministro della marina di ammettere a percorrere la ferma di sei anni quei militari arruolati per una ferma minore od ascritti alla 2ª categoria che ne facessero domanda; come anche di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio, i militari che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 88.° Il militare in congedo può, dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purchè non oltrepassi l' età di 35 anni, ma il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

Non potrà essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

Art. 89.° Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai Tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna; nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma di sei anni dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma di minore durata saranno trasferiti di classe di leva, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.

Art. 90.° I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto Reale, sotto le armi, in totalità, ovvero per classi, o per contingenti di classi; come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro, o per eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 91.° In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, si intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Art. 92.° I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compita la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

Art. 93.° Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 94.° Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

TITOLO V.

Delle rafferme.

Art. 95.° Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purchè idonei e di buona condotta.

La rafferma è della durata di due o di quattro anni; la prima senza premio, ed è rinnovabile; la seconda con premio ed è regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal ministero.

Art. 96.° Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinata col regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1° I sott'ufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassato l'età di 45 anni;

2° Gli altri graduati e i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;

3° I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e torpedinieri di 1ª classe, dopo compiuta la loro ferma.

Perdurando nelle condizioni suddette, i sott'ufficiali, i sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sottocapi delle altre specialità ad una seconda.

Art. 97.° Il premio di ciascuna delle rafferme, di cui all'articolo precedente, è di lire 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

Però è fatta facoltà al Ministro della marina di ammettere al godimento del premio della prima rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe.

È pure in facoltà del Ministro della marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di lire 150, appena compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito, anno per anno, con la continuazione del premio stesso, ai sottocapi fuochisti, ai fuochisti,

ai cannonieri e ai torpedinieri di 1ª classe, i quali ne facciano domanda.

All'atto della prima rafferma il sott'ufficiale avrà diritto ad un assegno di L. 100, che sarà inscritto a favore della sua massa individuale.

Art. 98.° Alla rafferma senza premio possono essere ammessi:

1° I militari che abbiano compiuto una o più rafferme con premio;

2° I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino già in condizioni di potere poi aspirare alla rafferma con premio.

Art. 99.° I sott'ufficiali raffermati con premio in base alla presente legge, andando in congedo dopo dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto ad una gratificazione di L. 2000. Se continuano a rimanere sotto le armi, possono ottenere lo stesso benefizio, previa però autorizzazione del ministero.

Ove siano promossi ufficiali in un corpo militare della Regia marina, dopo più di otto anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 500 aumentata di tante quote di lire 200 quanti sono gli anni di servizio in più degli otto, sino a ricevere lire 2000 al massimo.

Divenendo inutili al militare servizio senza aver diritto a pensione, ricevono a titolo di gratificazione tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti.

Art 100.° La somma occorrente per i premi di rafferma, per gli assegnati alla massa individuale e per le gratificazioni indicate nell'articolo precedente sarà annualmente inscritta nel bilancio della marina al pari di ogni altra competenza del corpo Reale equipaggi. Per contro, le somme sborsate dai volontari di un anno, di cui all'art. 79 saranno versate all'erario.

Art. 101.° I premi di rafferma e le gratificazioni di cui sopra non possono nè cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o da alimenti dovuti a termine di legge.

Art. 102.° Perdono il diritto ai premi di rafferma ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene criminali inflitte dai Tribunali ordinari, od in qualunque condanna dei Tribunali militari.

In caso di sospensione di grado o di classe, perdono le quote dei premi di rafferma corrispondenti alla durata della sospensione.

La retrocessione del sott'ufficiale non può essere pronunciata che dal Ministro, sentito il parere di un Consiglio di disciplina, e dai comandanti delle navi nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 103.° I raffermati con premio che perdono il diritto ai benefizi sovraindicati, rimangono prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio, senza pregiudizio però delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 104.° Il Ministro della marina può, per gravi motivi, concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

TITOLO VI.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Art. 105.° Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiungessero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

Art. 106.° Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gl'individui indicati nell'art 3 della presente legge, ancorchè non concorrano nei medesimi le varie condizioni ivi specificate, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

Art. 107.° Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degl'inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

Art. 108.° La presentazione degl'inscritti chiamati alla leva straodinaria, dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato; entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

Art. 109. È applicabile agl' inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente art. 91 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per

la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

Art. 110.° Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono puranco per l'esenzione della riforma nelle leve straordinarie.

Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'art. 56, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorità municipale, senza alcuna spesa.

Art. 111.° Le surrogazioni di fratelli sono ammesse nelle leve straordinarie, in conformità di quanto è prescritto al capitolo VII, titolo II della presente legge.

Art. 112.° Gl' individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe arruolata per leva straordinaria dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nelle due categorie, come è stabilito dal titolo II della presente legge.

Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gl' inscritti come se fossero nel caso previsto dal capoverso dell'art. 28.

Art. 113.° Gl' inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 114.° Il tempo di servizio effettivo prestato per effetto di leva straodinaria sarà computato in isconto della ferma, allorchè l' inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

Art. 115.° I comandanti delle regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nell'assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell' equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà accordata ai comandanti delle regie navi comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al corpo Reale equipággi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del corpo predetto.

Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto

è stabilito dal presente articolo, dovrà esser dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Art. 116.° Per istabilire il numero degl' individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà essere arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio.

Art. 117.° I marinai arruolati per effetto del precedente art. 115 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gl' individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto art. 115.

TITOLO VII.

Disposizioni penali.

Art. 118.° Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 119.° La omissione o la indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima, sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 120.° Alle pene stabilite nei due precedenti art. 118 e 119 sono pure sottoposti gli inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

Art. 121.° I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in

tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione.

Art. 122.° La frode nelle surrogazioni di fratello è punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 123.° Gl' inscritti di leva che scientemente producono documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 124.° Gl' inscritti colpevoli d' essersi procacciati infermità temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino àbili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti che abbiano favorito codesti reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 125.° Gl' inscritti di leva che allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi.

Art. 126.° Gl' inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all'autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio di leva (in quei casi nei quali ciò è permesso) per soddisfare all' obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli art. 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto però il disposto del capoverso del predetto art. 36.

Gl' inscritti che trascorso il termine sopraindicato fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

Art. 127.° Gl' inscritti di leva ed i surrogati di fratello sottoposti all' arruolamento come è indicato all' art. 48 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

Art. 128.° La lista dei renitenti è pubblicata dai capitani di

porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza.

Per cura degli stessi capitani di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonchè gli arrestati ed i morti.

Art. 129.° I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi, se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; col carcere estensibile a tre mesi, se presentati spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 130.° I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi a senso degli art. 126 e 129 della presente legge.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al

tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. 131.° Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente.

Art. 132.° Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 133.° Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d' interesse pubblico, saranno decise dai Tribunali con precedenza sulle altre.

Art. 134.° I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 135.° Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª o di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello e rafferme con premio, in opposizione al disposto dalla presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene por-

tate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

Art. 136.° Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell' art. 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all' armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 137.° In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l' applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

ALLOGGI MILITARI

Circolare del Ministero dell' Interno, 27 marzo 1885. N. 16900-1.

CAPO I.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nelle diverse Provincie del Regno eccettuate le Venete, quella di Mantova e quella di Roma.
(R. Patenti 9 agosto 1836 e successive leggi e decreti).

Art. 1.° — *Corpi, reparti di corpo, drappelli e militari in marcia.*

§ 1. Qualunque corpo, reparto di corpo o drappello di truppa, che si trovi in marcia, ha diritto di essere alloggiato per cura dei comuni nei quali gli occorra di pernottare o soggiornare secondo l' itinerario indicato nel *foglio di viaggio.* Uguale diritto hanno gli uomini di truppa isolati in marcia per qualsiasi motivo.

§ 2. Gli ufficiali, che partono entro le 24 ore precedenti o entro le 24 ore susseguenti al giorno della partenza del corpo o reparto per la preparazione degli alloggi, per la rimessione del casermaggio o per altri simili bisogni del servizio, si considerano in marcia col corpo o reparto di corpo cui appartengono.

§ 3 Gli ufficiali isolati in marcia hanno diritto all'alloggio mi-

litare solamente quando sono comandati per lavori geodetici o topografici e per ricognizioni topografiche amministrative.

§ 4. Quando viaggiano con drappelli d'inscritti di leva o di individui inviati in congedo o richiamati sotto le armi, gli ufficiali sono considerati come in servizio isolato; epperciò non hanno diritto allo alloggio militare.

§ 5. In tempo di guerra, e in occasione di grandi manovre o concentramenti di truppe, gli ufficiali, benchè isolati, hanno diritto allo alloggio nei casi previsti dagli ordini di servizio.

§ 6. Nella categoria degli ufficiali sono compresi gli impiegati addetti ai servizi dipendenti nell'amministrazione militare. (*Vedi alleg.* E).

§ 7. Gli ufficiali e gli uomini di truppa alle manovre coi quadri, dall'arrivo al luogo fissato per la riunione e sino al giorno in cui avviene lo scioglimento delle manovre, sono considerati come indrappellati ed in servizio collettivo.

§ 8. Le compagnie dei reggimenti alpini durante le escursioni sono considerati come truppe in marcia. Avvenendo che debbano rimanere attendati all'aperta campagna, la paglia loro occorrente, quando non sia provvista dalle imprese, dovrà acquistarsi a loro cura direttamente dal commercio invocando, ove occorra, l'appoggio delle Autorità comunali.

Art. 2.° — *Assegno di camere, locali, mobili, paglia, lume ecc., inerenti all'alloggio militare.*

§ 9. L'alloggio militare comprende le camere, gli edifici per dormire, quelli occorrenti per gli uffici, i magazzini, le infermerie uomini, le infermerie cavalli, le prigioni, le scuderie, i locali per i corpi di guardia, ecc., ecc.

§ 10. L'alloggio che compete a ciascun ufficiale in relazione al suo grado è descritto nello *alleg.* D.

§ 11. Le camere da dormire per gli ufficiali devono essere provvedute dei mobili seguenti: un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un portamantello, un tavolino, un candeliere, una catinella con brocca, due asciugamani, un vaso da notte; le altre camere devono avere tavole, sedie, candelieri ed altri mobili a seconda dei mezzi di chi le fornisce.

§ 12. Gli ufficiali, ai quali sia dato l'alloggio militare hanno pure diritto al lume; ma non possono pretendere maggiori o diverse forniture da quelle sopraindicate.

§ 13. Quando per comprovate difficoltà i comuni non possano provvedere completamente gli alloggi militari, gli ufficiali dovranno tenerne debito conto ed agevolare il compito di chi li fornisce, transigendo opportunemente ed accomodandosi alla meglio.

§ 14. L'alloggio per la truppa, se è dato in edifizi di proprietà del comune, deve esser fornito del lume occorrente e di paglia a terra in ragione di chilogrammi 10 cadaun individuo; se dato presso gli abitanti, deve essere fornito di letto, lume, e fuoco o separatamente o in comunione ed a seconda dei mezzi di chi lo provvede.

§ 15. Le scuderie per i cavalli degli ufficiali e pei quadrupedi di truppa devono essere provvedute della occorrente paglia in ragione di chilogrammi 3,20 per cadaun quadrupede e degli utensili necessari.

§ 16. Oltre ai locali necessari per i corpi di guardia i comuni sono in obbligo di provvedere la paglia e quanto occorre per il loro riscaldamento ed illuminazione in ragione del numero degli uomini componenti le guardie.

Art. 3.° — *Gratuità dell'onere dell'alloggio.*

§ 17. Tutti i comuni delle sovraccennate provincie hanno l'obbligo di somministrare l'alloggio militare gratuitamente *per i primi tre giorni;* spirato tale termine la truppa si considera in accantonamento.

§ 18. Quando truppe di uno stesso corpo si scambiano senza interruzione, la gratuita somministrazione dell'alloggio per parte del comune si limita ai soli primi tre giorni per il primo reparto quivi giunto per qualsiasi servizio.

§ 19. In occasione di riunione di truppe per grandi manovre od esercitazioni per tiri a segno, la somministrazione gratuita da parte dei comuni avrà luogo soltanto per il primo corpo occupante, semprechè non vi sia interruzione fra la truppa che parte e quella che arriva.

Art. 4.° — *Truppe in accantonamento.*

§ 20. Gli ufficiali appartenenti ai corpi, reparti di corpo o drappelli in accantonamento hanno diritto all'alloggio militare per parte dei comuni.

§ 21. Gli uomini di truppa invece sono generalmente alloggiati

nelle caserme o negli edifici propri dello Stato con paglia o pagliericcio a terra secondo le disposizioni date di volta in volta dalle autorità militari; quando questi edifizi manchino, o non bastino, i comuni sono sempre obbligati a provvedervi con locali propri forniti di paglia a terra nella misura stabilita per le truppe accampate (§ 25), oppure a far somministrare l'alloggio con lume e fuoco dagli abitanti.

§ 22. Decorsi tre giorni dall'arrivo della truppa, il comune, quando non sia intervenuta speciale convenzione, ha diritto alla corrisponsione dell'indennità per l'alloggio degli ufficiali e della indennità di nudo coperto per i locali di proprietà del comune occupati dalla truppa nella misura indicata dalla tabella *alleg.* D, ed al rimborso di tutte le somministrazioni che dovesse fare, nei modi accennati nel R. decreto 28 gennaio 1872 (*Atto* 39-1872).

§ 23. Occorrendo che gli ufficiali debbano giacere colla truppa accantonata, la quantità della paglia viene stabilita volta per volta dagli ordini del servizio.

Art. 5.° — *Corpi e reparti di corpo ai campi d' istruzione.*

§ 24. Le truppe ai campi d'istruzione sono in massima attendate con paglia somministrata dalle imprese casermaggio.

§ 25. L'assegno paglia a terra per le truppe ai campi d'istruzione attendata è stabilito in ragione di chilogrammi 15 ogni indivuo nello spazio di un mese, cioè chilogrammi 10 per prima distribuzione e 5 a titolo di rinfresco dopo 15 giorni.

§ 26. L'autorità militare può per altro aumentare o diminuire le predette quantità, come anticipare o protrarre i rinfreschi ed i rinnovamenti. Per ragioni igieniche può l'autorità stessa, ed in ogni circostanza, ordinare, sentito il parere del medico, il cambio di tutta o di parte della paglia distribuita alle truppe accampate od accantonate.

§ 27.° La paglia che ha servito ad un corpo reparto di esso, non può servire per le truppe di altri corpi e deve essere cambiata per intiero.

§ 28.° I cavalli degli ufficiali accampati possono essere ricoverati in scuderie presso gli abitanti; ma in questo caso si dovranno rilasciare buoni separati di solo nudo coperto, perchè dopo i primi tre giorni la paglia, il lume e gli utensili devono essere provvisti a spese degli ufficiali.

Art. 6.° — *Corpi e reparti di corpo alle grandi manovre.*

§ 29. Gli ufficiali e gli individui di truppa durante il periodo delle grandi manovre giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata dall'amministrazione militare, o senza, ma possono anche essere alloggiati in edifizi comunali ovvero presso gli abitanti a seconda degli ordini di servizio dati dal comandante di corpo d'armata.

§ 30. Per recarsi al luogo di radunata, e per restituirsi alle loro sedi cessate le manovre, si considerano come in marcia.

Art. 7.° — *Truppe in distaccamento non superiore ai tre mesi.*

§ 31. Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati in distaccamento per un periodo non superiore ai tre mesi o nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed in servizi per la tutela della sanità continentale o marittima, sono alloggiati per cura del comune nel quale prestano servizio e per tutta la durata della loro permanenza.

§ 32. Se un distaccamento dichiarato *ordinario* diventa *eventuale* perchè la sua durata viene ridotta a tre mesi, gli ufficiali acquistano diritto all' alloggio militare, e, non avendolo ricevuto in natura, sarà loro dato l' equivalente in contanti sulle basi del compenso che si paga ai comuni diffalcati i primi tre giorni. Dell' alloggio in contanti i Consigli d' amministrazione richiedono rimborso al ministero della guerra inviandogli per mezzo dell'ufficio di revisione, apposito atto deliberativo in duplice esemplare, corredato da due stati dimostrativi delle giornate d' alloggio e relativo importo colle quietanze dei pagamenti fatti ai singoli ufficiali.

§ 33. Gli ufficiali in distaccamento, con diritto all' alloggio in un comune che sia affrancato dal fornire gli alloggi militari, ricevono la retribuzione stessa che sarebbe dovuta al comune colle norme accennate al paragrafo precedente, compresi i primi tre giorni.

§ 34. La breve dimora in più di pochi giorni oltre i tre mesi per causa di già decretato scambio di presidio non priva il distaccamento dal diritto all'alloggio.

Art. 8.° — *Truppe in distaccamento ordinario od in guarnigione.*

§ 35. Nei cambi di guarnigione o distaccamento ordinario gli ufficiali che viaggiano colla truppa o la precedono di 24 ore, al giungere nel luogo dove devono rimanere di presidio, hanno diritto all'alloggio militare per tre giorni computati da quello d'arrivo; trascorso tale periodo di tempo, devono provvedersi a proprie spese.

§ 36. Quando la truppa in guarnigione o in distaccamento ordinario non possa essere alloggiata in caserma o locali propri dello Stato deve essere alloggiata gratuitamente dai comuni per i primi tre giorni e mediante il relativo compenso di nudo coperto spirato tale termine.

Art. 9.° — *Obbligo delle amministrazioni comunali di facilitare la ricerca degli alloggi quando sono a carico degli ufficiali.*

§ 37. Le amministrazioni comunali, quando gli ufficiali incontrano difficoltà nel procurarsi gli alloggi mobiliati a loro carico, sono tenute, sulla richiesta del comandante del corpo o del reparto di corpo, di procurare gli alloggi stessi mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadaun ufficiale. Tale corrispettivo viene stabilito convenzionalmente a mediazione di chi viene delegato dal comune.

§ 38. Qualora i proprietari delle case non acconsentano a dare volontariamente in locazione gli alloggi necessari agli ufficiali, il corpo può venir dichiarato in accantonamento, ed allora gli alloggi dovranno essere somministrati colle norme stabilite per tale posizione.

Art. 10.° — *Norme generali pel rilascio dei buoni.*

§ 39. Perchè i comuni possano documentare le contabilità relative agli alloggi militari, i corpi o reparti di corpo loro rilasciano appositi *buoni* (modello 278 del catalogo) alla fine d'ogni mese od alla loro partenza.

§ 40. Sui buoni devonsi descrivere distintamente le giornate di alloggio somministrate agli ufficiali, alla truppa ed ai quadrupedi.

§ 41. Ciascun buono deve avere a tergo una dimostrazione delle giornate di presenza degli ufficiali distinti per grado colle relative variazioni individuali ed avere in succinto le variazioni collettive che riguardano il corpo o drappello.

§ 42. I buoni, che eventualmente siano firmati da individui di truppa, devono essere vidimati da un ufficiale del presidio od in difetto dal Sindaco.

§ 43. Nel calcolo delle giornate di alloggio, si deve tener presente che va inclusa quella di arrivo ed esclusa quella di partenza.

§ 44. I buoni, devono presentare tutte le necessarie indicazioni, quelle cioè del corpo, della data, del nome, cognome e grado dell'ufficiale firmatario, nonchè indicare chiaramente in cifre e in tutte lettere la quantità: non avere correzioni, cancellature o raschiature.

§ 45. I comuni hanno diritto di rifiutare i buoni non regolari.

§ 46. Non si possono rilasciare duplicati di buoni senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dall'ufficio di revisione.

Art. 11.° — *Norme speciali pel rilascio dei buoni.*

§ 47. Nel compilare i buoni i corpi terranno presente che per gli ufficiali subalterni delle armi di linea, quando siavi contemporaneità di residenza in un comune, si dovrà comprendere nella casella 7 un solo posto per ogni due ufficiali alloggiati, anche quando per atto di cortesia del comune o per altre circostanze speciali siano stati alloggiati isolatamente. Quando all'ufficiale che per disparità di numero o per essere effettivamente isolato, sarà alloggiato da solo, il posto essendo pagato come tale, dovrà figurare alla casella n. 8.

§ 48. Non devono sul buono esser compresi i posti di alloggio degli aiutanti di campo e degli ufficiali di ordinanza, ricevendone i comuni la retribuzione complessivamente a quella fissata per gli ufficiali generali.

§ 49. Così pure sul buono non devono essere compresi i posti di alloggio degli attendenti, perchè i comuni ricevono la retribuzione complessivamente a quella fissata per gli ufficiali.

§ 50. Sui buoni non si devono comprendere i posti scuderia per cavalli di servizio degli ufficiali, tranne per quelli dei capitani medici, bersaglieri, alpini e di fanteria con diritto a razione foraggio e degli aiutanti maggiori in 2° quando siano provvisti di

cavallo perchè tutti gli altri ufficiali montati i comuni ricevono la retribuzione complessivamente col posto alloggio.

§ 51. I posti alloggio per truppa ed i posti scuderia per quadrupedi di truppa essere dovranno notati sempre nella casella *nudo coperto;* perchè trascorsi i primi tre giorni nei quali la fornitura della paglia, lume ed utensili di scuderia sono a carico dei comuni, i corpi sono tenuti a provvedervi con acquisti diretti o rimborsandone il comune.

§ 52. Sono esclusi da tale regola generale gli individui di truppa comandati per servizio isolatamente come a Consigli di leva, a rimonta cavalli, a lavori topografici e geodetici, per i quali i eomuni sono obbligati a dare l'alloggio presso gli abitanti anche dopo i primi tre giorni: ma in questo caso i buoni debbono contenere distinti i posti di sott' afficiale da quelli di caporali e soldati, diversa essendo la retribuzione.

§ 53. I buoni dovranno portare sempre una nota da cui risulti che dal numero dei posti alloggio o posti scuderia vennero dedotti quelli dei primi tre giorni a carico del comune. Se non vengono dedotti se ne indicherà il motivo.

§ 54. La capacità dei locali necessari per i magazzini, infermerie, cucina, ecc., è calcolata a metri quadrati, e l' indennità dovuta al comune viene liquidata in ragione di un solo posto ogni *due metri quadrati* di superficie.

§ 55. Qualora gli edifizi assegnati dal comune siano di grande capacità, i corpi avvertiranno di occupare soltanto i locali necessari; ad ogni modo rilascieranno i buoni per posti di nudo coperto in base alla capienza dei soli ambienti ricevuti in regolare consegna.

§ 56. L'*alleg.* A offre un esempio pratico del modo con cui devono essere compilati i buoni in tutte le provincie del Regno nelle quali sono in vigore le R. Patenti 9 agosto 1836 e successive leggi e decreti.

CAPO II.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nelle provincie venete ed in quella di Mantova. — (Ordinanza 15 maggio 1851 e Circolare della Congregazione centrale veneta 10 luglio 1863).

Art. 12.° — *Truppe in marcia od in distaccamento non eccedente i tre mesi* (di passaggio).

§ 57. I comuni del territorio Veneto o Mantovano sono in obbligo di fornire l'alloggio completo ai militari *di passaggio*, nonchè le scuderie con relativi utensili e paglia tanto ai cavalli degli ufficiali quanto ai quadrupedi di truppa, non solamente per i primi tre giorni ma anche per tutto il tempo ulteriore di loro soggiorno.

§ 58. L'alloggio è considerato per truppe *di passaggio* semprequando non sia stato preventivamente richiesto, dalle autorità militari, almeno per un trimestre.

Art. 13.° *Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, alle escursioni ed alle manovre coi quadri.*

§ 59. Le truppe ai campi d'istruzione stabiliti nel territorio Veneto e Mantovano, quando non siano attendate, devono considerarsi come *di passaggio*. Se sono attendate viene loro somministrata la paglia nella misura e nei modi indicati al Capo I, § 25.

§ 60. Le truppe alle grandi manovre giacciono attendate con paglia a terra a cura dell'amministrazione militare, o senza, e possono anche essere considerate come *di passaggio* a seconda degli ordini di servizio dati da comandanti di corpo d'armata. Per recarsi al luogo di radunata, e per restituirsi alle loro sedi cessate le manovre, si considerano come *di passaggio*.

§ 61. Sono pure considerati *di passaggio* gli ufficiali e la truppa alle manovre coi quadri, nonchè le compagnie o gli ufficiali degli stati maggiori alpini durante le escursioni. Avvenendo che le truppe alpine debbano rimanere attendate all'aperta campagna, la paglia loro occorrente verrà provvista nei modi indicati al Capo I, § 8.

Art. 14.° *Competenza alloggio agli ufficiali ed alla truppa.*

§ 62. Agli ufficiali generali e superiori spettano due camere ed agli ufficiali inferiori una camera con letto completo, tavole, sedie,

catinella con brocca, asciugamani, bottiglie, bicchieri e vasi da notte.

§ 63. Quando gli individui di truppa non possono avere alloggio completo, deve venir loro somministrata la paglia fresca occorrente ed un mobile per riporre la montura e le armi; ed i comuni, per siffatte forniture, hanno diritto a ripetere i compensi stabiliti distintamente per nudo coperto, paglia, lume, legna ed accessorii d'alloggio.

§ 64. Ogni quadrupede deve essere ricoverato in scuderia con relativa lettiera in ragione di chilogrammi 1,680 di paglia, oppure foglie o strame, quando la prima difetti in modo assoluto. Il letame resta di proprietà di chi provvede la scuderia.

§ 65. I militari tutti che ricevono dai comuni l'alloggio *di passaggio* devono limitare allo stretto bisogno le richieste per il lume e per il combustibile necessario a riscaldarsi. La legna per la cottura del rancio deve essere sempre provvista dai corpi o rimborsata direttamente ai comuni.

§ 66. I comuni del territorio Veneto e Mantovano non sono in obbligo di fare somministrazioni gratuite alle truppe in marcia od in distaccamento *di passaggio* e ne ricevono il rimborso a termini della tariffa *alleg.* F.

Art. 15.° — *Norme speciali per il rilascio dei buoni.*

§ 67. I corpi o reparti di corpo, drappelli ed individui isolati, che ricevono anche per un sol giorno alcuna delle dette somministrazioni, rilasciano i relativi *buoni*, osservando le norme generali indicate nell'art. 10 e quelle speciali che seguono:

a) Sul buono devono essere specificate le somministrazioni ricevute perchè il compenso dovuto ai comuni per alloggio completo viene a scomporsi in ragione delle prestazioni realmente fatte;

b) Non devono rilasciarsi buoni *speciali* di paglia ricevuta da truppe di passaggio, come neppure deve esserne effettuato il pagamento a carico delle masse generali, perchè la medesima va compresa sul buono alloggio, salvo per quella prelevata in più della competenza stabilita nel § 64 la quale dovrà invece essere dai corpi pagata direttamente ai comuni;

c) Sui buoni devono comprendersi i posti degli attendenti ed i posti scuderia dei cavalli e degli ufficiali.

§ 68 Per i locali con mobilio necessari agli uffici si indiche-

ranno sul buono tanti posti alloggio da ufficiali inferiori quante sono le camere state occupate.

§ 69. Pei locali ad uso infermeria uomini, infermeria cavalli, magazzini, prigioni, ecc., il calcolo dovrà farsi a metri quadrati, indicando sul buono un posto *nudo coperto* per ogni *due metri quadrati* di superficie.

§ 70. I corpi, i reparti di corpo o militari isolati, che in seguito ad ordini di servizio prelevassero dalle imprese od acquistassero dal commercio alcuno dei generi che devono essere provvisti dai comuni, faranno menzione di tale ordine sul buono.

§ 71. L'*alleg.* B offre un esempio pratico del modo con cui devono essere redatti i buoni nelle provincie Venete e Mantovana.

CAPO III.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nella provincia di Roma. — (Regolamento 20 gennaio 1867).

Art. 16.° — *Alloggio degli ufficiali e della truppa.*

§ 72. Gli ufficiali tutti in marcia e per i primi tre giorni del loro arrivo in un comune della provincia di Roma hanno diritto all'alloggio con mobilio, lume, e fuoco a seconda del loro grado. Per dette somministrazioni i comuni non ricevono compenso di sorta e spirato tale termine, gli ufficiali devono provvedersi l'alloggio a proprie spese.

§ 73. Gli ufficiali in distaccamento eventuale per un servizio nell'interesse dell'ordine pubblico, dopo i primi tre giorni, continuano ad aver l'alloggio dai comuni, i quali ne ricevono il rimborso dall'erario a seconda della tariffa, *alleg.* G.

§ 74. La truppa in marcia ha diritto all'alloggio con paglia, lume e fuoco.

§ 75. La competenza paglia è fissata nella misura seguente:

Per ogni individuo isolato . . . . chil. 5,30

Pei drappelli inferiori a 10 uomini (ogni individuo). . . . . » 4,50

Per corpi, reparti di corpo e drappelli di forza maggiore (ogni individuo) . . . . » 4,00

§ 76. La paglia viene cambiata ad ogni diverso passaggio di truppe, ovvero dopo il 5° giorno dalla data del loro arrivo quando abbiano dovuto soffermarsi.

§ 77. Per i cavalli degli ufficiali e quadrupedi di truppa i co-

muni non hanno altro obbligo tranne quello di fornire i locali adatti per le scuderie con lume ed acqua, dovendo la paglia per lettiera essere sempre acquistata dai corpi o dagli ufficiali o pagata ai comuni che la forniscono. Però i corpi procureranno di richiedere i soli locali e provvedere essi stessi al lume occorrente.

Art. 17.° — *Truppe ai campi d' istruzione, alle grandi manovre coi quadri.*

§ 78. Gli ufficiali e gli individui di truppa ai campi d' istruzione, quando non siano attendati e quelli alle manovre coi quadri devono considerarsi come in marcia. Se la truppa è attendata, la paglia occorrente è provvista nella misura e nei modi indicati al Capo I. § 25.

§ 79. Durante il periodo delle grandi manovre, gli ufficiali e le truppe giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata a cura della amministrazione militare, o senza, e possono anche essere alloggiati presso gli abitanti a seconda degli ordini di servizio dati dai comandanti di corpo d'armata. Per recarsi al luogo di radunata e per restituirsi alle loro sedi, cessate le manovre, si considerano come in marcia.

Art. 18.° — *Norme speciali pel rilascio dei buoni.*

§ 80. Nel rilascio dei *buoni*, oltre alle norme generali indicate al Capo I, art. 10 si osserveranno le norme speciali seguenti:

a) Per le somministrazioni fatte agli ufficiali nei primi tre giorni non deve essere rilasciato alcun buono;

b) Per la truppa si devono rilasciare buoni fossero anche per un giorno solo, e sino a tre, con paglia e lume, dovendo questi ultimi generi, decorso tale termine, essere acquistati dai corpi;

c) Per le scuderie si deve rilasciare il buono di solo nudo coperto fin dal primo giorno ed in via affatto speciale comprendervi la fornitura del lume ed acqua quando venga eccezionalmente richiesta ai comuni.

§ 81. L'*alleg.* C, offre un esempio pratico del modo con cui devono essere compilati i buoni nella suddetta provincia.

CAPO IV.

Disposizioni speciali, comuni a tutte le provincie del Regno.

Art. 19.° — *Truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie.*

§ 82. Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati per costruzioni di strade comunali obbligatorie devono essere alloggiati gratuitamente per tutta la durata del servizio dai comuni, i quali per conseguenza non hanno diritto a rimborso di sorta.

§ 83. I corpi, reparti di corpo o mililari isolati, che si trovino comandati per tale servizio, non rilasciano alcun buono per le forniture ricevute.

Art. 20.° — *Alloggio speciale per gli ufficiali dei carabinieri reali.*

§ 84. Il bene del servizio esigendo che gli ufficiali dei carabinieri Reali siano alloggiati nelle caserme occupate dalle stazioni di loro residenza, le Deputazioni provinciali provvedono tale alloggio nelle caserme stesse: ed in caso di assoluta impossibilità, in quei locali che siano più alla portata delle medesime.

§ 85. L'alloggio degli ufficiali dei carabinieri Reali è fissato come segue:

Pei comandanti	di legione	8	camere
Id. id.	di divisione	6	id.
Id. id.	di compagnia	4	id.
Id. id.	di tenenza	2	id.
Pei sottotenenti		2	id.

Oltre al numero delle camere sovraindicato, nelle quali è compresa una cucina, ove sia necessaria, nei capiluoghi di legione vi saranno per gli uffici diversi, archivi, magazzini e laboratorii, 15 camere.

§ 87. Gli ufficiali comandanti le divisioni avranno diritto a quattro camere per l'ufficio e gli altri ufficiali comandanti a due camere per lo stesso uso.

§ 88. Gli uni e gli altri devono pure avere una scuderia particolare o le piazze sufficienti per i loro cavalli in quella della stazione.

§ 89. Corrispondono annualmente gli ufficiali alle amministrazioni provinciali per il rispettivo alloggio le seguenti somme:

Il comandante di legione	L.	350
Il comandante di divisione	»	250
Quelli di compagnia	»	180
I comandanti di tenenza	»	120
I sottotenenti	»	75

§ 90. Gli ufficiali e la truppa dell'arma dei carabinieri Reali in marcia, in accantonamento, in servizio di pubblica sicurezza, in tempo di guerra, campi d'istruzione e grandi manovre sono alloggiati come tutti gli ufficiali e la truppa delle altre armi.

Art. 21.° — *Ufficiali delle milizie di complemento e di riserva.*

§ 91. Gli ufficiali di complemento di milizia mobile, di milizia territoriale, in posizione ausiliaria e di riserva, tuttavolta che vengono chiamati in servizio, e si trovino nella circostanza di aver diritto all'alloggio per parte dei comuni, sono trattati come gli ufficiali dell'esercito permanente di pari grado ed arma.

Art. 22. — *Ufficiali alloggiati in quartieri, con mobilio del comune.*

§ 92. Per gli ufficiali in distaccamento con diritto all'alloggio militare che a mente del regolamento di servizio interno sono obbligati a pernottare in quartiere, in camere arredate con mobilio fornito dal comune, si dovranno comprendere sui buoni i posti alloggio come se gli ufficiali fossero stati alloggiati presso gli abitanti.

Art. 23.° — *Norme speciali ed avvertenze.*

§ 93. Per quanto riguarda l'occupazione dei locali somministrati dai comuni si devono osservare le norme indicate nel vigente regolamento sui lavori di piccola manutenzione degli immobili militari in data 1° maggio 1884.

§ 94. Tutte le somministrazioni fatte dai comuni alle truppe che non si riferiscono agli alloggi devono essere pagate secondo le istruzioni che fanno seguito al R. decreto 28 gennaio 1872.

§ 95.° In nessun caso si può pretendere dai comuni danaro in sostituzione di competenze dovute in natura.

§ 96. I corpi avvertiranno di sempre indicare sui buoni la denominazione dei locali comunali occupati dalla truppa (quartiere N. N., collegio N. N., casa N. N.).

Avvertenze *per la compilazione delle contabilità relative alla somministrazione degli alloggi militari per parte dei comuni.*

La somministrazione di alloggi fatta alle truppe dai comuni con diritto a retribuzione è pagata dal ministero della guerra.

Per conseguire il rimborso dei loro crediti, i comuni mandano il conto delle somministrazioni fatte al termine di ogni trimestre al Distretto militare, nella cui circoscrizione si trovano.

Le contabilità sono quindi dai Distretti militari rivolte all'ufficio di revisione che è incaricato di verificarle, liquidarle e rinviarle al ministero della guerra per l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni interessati.

Le contabilità di cui sopra dovranno comprendere le sole forniture ed essere compilate in duplice esemplare secondo l'annesso modello.

Requisizione dei quadrupedi idonei al servizio militare.

Legge 30 giugno 1889 N. 6168.

Art. 1.° In caso di mobilitazione di tutto o di parte del Regio esercito, il Governo ha diritto di requisire, mediante pagamento a prezzo di stima, i cavalli e cavalle, muli e mule, idonei al servizio militare, in proprietà dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 2.

Tutti i quadrupedi riconosciuti atti al servizio militare, all'atto della requisizione, rimangono a disposizione del Governo, anche se non vengono immediatamente prelevati.

Art. 2.° Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e per-

tanto sono esenti dalle requisizioni, dalle riviste e dalla dichiarazione di cui all'art. 4:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa e Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle Potenze estere e del personale delle Legazioni accreditate presso il Regio Governo;

c) Quelli dei Consoli generali, Consoli, Vice-consoli ed Agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse però non sono esenti dalle riviste, nè dalle dichiarazioni di cui al successivo art. 4;

g) Le giumente di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamenle alla riproduzione.

Un Regio decreto indicherà quali sono le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera *c*.

Nel regolamento poi per l'applicazione della presente legge, verrà tassativamente stabilito quali altre agevolezze sono da accordarsi agli allevatori e negozianti di cavalli nell'interesse della produzione equina.

Art. 3.° Per gli effetti di cui all'art. 1, presso tutti gli uffici comunali del Regno dev'essere intavolato e tenuto in corrente un registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, con l'indicazione dei rispettivi proprietari, e del domicilio di questi.

Tale registro sarà ostensibile ad ogni cittadino che volesse ispezionarlo.

Art. 4.° Ai proprietari, pur essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l'ordine di requisizione, incombe l'obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati all'art. 5, il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che ver-

ranno indicate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all'art. 3.

Art. 5.° I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, ed entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte, non adempissero in tutto od in parte alla prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di lire 100, la quale verrà portata a lire 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Il prodotto di tali multe sarà devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

In caso di mobilitazione dell' esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno tenute valide altre denunzie fuorchè quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.

Art. 6.° I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro di cui all'art. 3, e dei danni derivanti dall' inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, salvo rivalsa contro coloro che vi avranno dato causa.

Per la verifica dei registri dei comuni, il ministero della guerra si varrà dell' opera delle Commissioni incaricate della rivista ai cavalli e cavalle, muli e mule, a termini del disposto dell' art. 8 della legge, e potrà anche delegare appositamente autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, qualora richiesti, presentare i registri medesimi.

Art. 7.° È in facoltà del ministero della guerra di fare eseguire ogni anno una rivista di cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel Regno, per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

In tale occasione sarà fatta la stima dei quadrupedi riconosciuti idonei, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 8.° Le Commissioni incaricate della rivista saranno formate da uno o due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 9.° Al proprietario, che, senza giustificato motivo, non presentasse i cavalli e cavalle, muli e mule posseduti alla rivista nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà inflitta una multa da lire 51 a lire 500 per ogni quadrupede non presentato.

Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

Art. 10.° Quando, per il fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani dal ministero della guerra l'ordine di provvedere quadrupedi per l'esercito, dovranno essere presentati alle Commissioni incaricate della requisizione tutti i cavalli, cavalle, muli e mule di età superiore ai 4 anni (calcolata al 1° gennaio dell'anno in corso) esistenti in ogni comune, eccettuati solo quelli che furono dichiarati non idonei in modo assoluto nelle riviste precedenti.

L'ordine secondo il quale i comuni dovranno essere chiamati a presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule a ciascuna Commissione, verrà stabilito dal manifesto di requisizione.

La presentazione dei quadrupedi per parte dei proprietari avrà sempre luogo per lettera alfabetica, e secondo l'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista, mediante estrazione a sorte.

Ventiquattro ore dopo emanato l'ordine di requisizione, non saranno più ammesse vendite, cessioni o permute per tutti i quadrupedi che devono essere presentati alla requisizione, salvo le eccezioni di cui all'art. 5.

Tale proibizione durerà fino a quando non venga tolta con apposita disposizione del ministero della guerra.

Art. 11.° I proprietari, o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati all'art. 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.

In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà inflitta al proprietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da lire 500 a lire 1000.

Art. 12.° La scelta dei quadrupedi si eseguisce dalle Commissioni di requisizione nominate dal ministero della guerra o dalle autorità da lui delegate.

Le Commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare, da un delegato del Consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvati da un veterinario borghese o militare e da un perito nominato dalla Deputazione provinciale. Esse procederanno alla requisizione dei quadrupedi distintamente per ciascun comune nell'ordine indicato dall'art. 10.

Art. 13.° All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, si stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Questo sarà determinato da due commissari, sentito il parere del veterinario. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, si farà intervenire il perito, e si stabilirà il prezzo definitivo facendo

la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.

Art. 14.° Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purchè ugualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.

Il quadrupede conservato dal proprietario rimarrà a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere requisito quando il bisogno si verifichi.

Art. 15.° Indetta la mobilitazione, il Governo è in facoltà, senza ricorrere alla requisizione normale secondo i procedimenti indicati negli articoli che precedono, di procurarsi i quadrupedi necessari, mediante l'espropriazione immediata, o per effetto di precetto personale che fosse stato intimato ai proprietari fin dal tempo di pace, salvo sempre le esenzioni di cui all'art. 2.

I proprietari di quadrupedi stati precettati che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicato nel precetto, saranno sottoposti ad una multa di lire 200: nel caso invece la presentazione avvenga in tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'amministrazione militare, riceveranno in più del prezzo di stima, stabilito come all'art. 13 un premio di lire 100.

Il quadrupede precettato può essere sempre venduto o ceduto dal suo proprietario, sinchè non è indetta la mobilitazione, purchè il proprietario ne informi subito il corpo che lo ha precettato. In questo caso, cessa il diritto al maggior prezzo di lire 100 per il quadrupede quando venga requisito.

Art. 16.° Oltre ai cavalli e cavalle, muli e mule atti al servizio militare, il Governo ha, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, facoltà di provvedersi mediante espropriazione immediata, di altre bestie da soma o da tiro e delle rispettive bardature, mediante il pagamento a prezzo di stima, salvo le eccezioni di cui all'art. 2.

Il Governo ha pure, sempre nel caso di mobilitazione, facoltà di requisire per espropriazione, veicoli e bardature di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza i rispettivi quadrupedi, mediante pagamento a prezzo di stima, salvo le stesse esenzioni di cui all'art. 2.

Art. 17.° In tutti i comuni del Regno si terranno appositi registri, in cui saranno indicati quali proprietari possiedono vetture

o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture e i carri dovranno essere inscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.

Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 18.° Le pene pecuniarie comminate nella presente legge saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal Codice penale, qualora chi è colpito dalla multa incorresse in qualche reato da esso Codice contemplato.

Art. 19.° Un regolamento approvato con decreto Reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

CAPITOLO OTTAVO

POLIZIA

PUBBLICA SICUREZZA

a) *Legge 20 marzo 1865, Num. 2248.*

TITOLO I.

Organamento del personale.

Capo I. — *Del personale di pubblica sicurezza.*

Art. 1.° L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal Ministro dell' interno, e per esso dai Prefetti e Sotto-prefetti.

Essa è esercitata sotto la loro dipendenza dall'arma dei carabinieri Reali, e per ordine gerarchico dai questori, dagl' ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.

Art. 2.° Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori.

Art. 3.° Presso gli uffizi di Prefettura, di Sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione.

Art. 4.° Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il Sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del Prefetto o del Sotto-prefetto.

Art. 5.° La nomina di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è fatta per decreto Reale a proposta del Ministro dell' interno.

La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al Prefetto.

Art. 6.° Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri Reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri.

Il Ministro dell' interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

Art. 7.° I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal Prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti Reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al Giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Art. 8.° Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quelli delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal ministero dell' interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

Capo II. — *Attribuzioni e doveri degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 9.° Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortuni uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.

Art. 10.° Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una

ferma di servizio a norma del regolamento approvato con Regio decreto; potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i soldati e gl' inscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto le bandiere.

Lo stesso regolamento determina la forza, l' armamento e la disciplina.

Art. 11.° Le infrazioni delle guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene:

1° L'ammonizione;

2° L' arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni quaranta;

3° La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio;

4° La perdita o retrocessione nel grado;

5° L'espulsione dal corpo;

6° L' incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. 12.° In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal Prefetto o dal Questore, o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due ufficiali dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente designato dal Prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 13.° Il Consiglio delibererà, sentito personalmente l' imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal ministero dell' interno.

Art. 14.° É punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d' armi del corpo;

2° L' insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto.

Art. 15.° Per l' esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i Reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli ufficiali che ne sono inca-

ricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. 16.° La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de' suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 17.° La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell' arresto, l' arrestato dovrà sempre, entro le 24 ore, esser rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. 18.° È dovere degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19.° Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 20.° Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o correspettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'omissione volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.

Art. 21.° Gli ufficiali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal Prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al Ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Art. 22.° I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di

loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi ufficiale ed agente di pubblica sicurezza (1).

---

b) *Testo della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, coordinato col nuovo Codice penale ed approvato col R. decreto 30 giugno 1889, N. 6144.*

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Capo I. — *Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

Art. 1.° I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 2.° Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti ed i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 3.° Le grida e le manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4.° Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica

(1) Omesso il Capo III sugli stipendi, perchè i comuni coll'articolo 272 della legge Com. e Prov. 10 febbraio 1889 furono sollevati in ciò da ogni spesa ed omessi i titoli II, III e IV perchè abrogati colla legge seguente 30 giugno 1887,

sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o sott'ufficiali dei Reali carabinieri.

Art. 5.° Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6.° Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 434 del Codice penale.

Capo II. — *Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.*

Art. 7.° Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda, sino a lire cento.

Art. 8.° L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

Art. 9.° Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Capo III. — *Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.*

Art. 10.° Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o allo equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno, e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11.° Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

Capo IV. — *Delle armi.*

Art. 12.° L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare, ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

Art. 13.° Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al Prefetto della provincia.

Art. 14.° Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15.° Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16.° Il Prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza delle armi da fuoco.

Art. 17.° La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subìto condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l' interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'art. 834 del Codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del Prefetto di accordare la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Art. 18.° La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Ministro dell' interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. 19.° Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

Art. 20.° Il contravventore alle disposizioni degli art. 12, 13, 15 e 16, è punito a termini degli art. 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 468 del Codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

Capo V. — *Della prevenzione d' infortuni e disastri.*

Art. 21.° Senza licenza dell' autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina, la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento, o con l'arresto sino a un mese.

Art. 22.° L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del Prefetto, che non potrà

accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

L'impianto degli opifici e la lavorazione delle materie di cui nel presente articolo, senza licenza, sono puniti a termini dell'articolo 462 del Codice penale.

Art. 23.° La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici, nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Art. 24.° Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

Art. 25.° Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 483 del Codice penale.

Art. 26.° È punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Art. 27.° Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subìto un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita, e in caso di bisogno, la prova, dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal Prefetto o dal Sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del Regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Art. 28.° Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. 29.° il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

Art. 30.° Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Art. 31.° L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Capo VI. — *Delle industrie insalubri e pericolose.*

Art. 32.° Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto, che provvede sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia secondo i casi.

Art. 33.° Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Art. 34.° Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interes-

sati che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 35.° Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Art. 36.° L' esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell' art. 457 del Codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

Capo I. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 37.° Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciato.

Art. 38.° Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

Art. 39.° Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 40.° Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al Prefetto della provincia.

Il Prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l' interessato potrà ricorrere al Ministro dell' interno, che deciderà definitivamente.

Art. 41.° L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rapprentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al Prefetto.

Art. 42.° L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell' ispezione sono a carico di chi domanda la licenza di apertura del teatro.

Art. 43.° L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell' interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

Art. 44.° In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l' incolumità pubblica, i funzionari, di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale, ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 45.° Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 46.° I Prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri.

Art. 47.° Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termini del Codice penale.

Art. 48.° È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

Art. 49.° Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera, e, in

caso d' inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all' ammenda sino a lire cinquanta.

Capo II. — *Degli esercizi pubblici.*

Art. 50.° Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Art. 51.° La domanda è presentata al Sindaco, il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 52.° Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi pei quali si smercino al minuto o si consumino vino, birra od altre bevande alccoliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Art. 53.° Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termine del Codice civile o del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell' interdizione sino a che non abbia ottenuto la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna, delle condizioni sopra indicate.

Art. 54.° La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

Art. 55.° La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56.° L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57.° Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58.° L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale sieno seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al Prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59.° In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli art. 56 e 57.

Art. 60.° Non si può esercitare l' industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 53.

Art. 61.° Gli albergatori, i locandieri e coloro che danno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 62.° Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

Capo III. — *Delle tipografie e delle arti affini.*

Art. 63.° Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Art. 64.° Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Art. 65.° Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66.° Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

Capo IV. — *Delle agenzie pubbliche.*

Art. 67.° Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

Art. 68.° La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

Art. 69.° Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pub-

bliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Art. 70.° Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Art. 71.° Il contravventore alle disposizioni degli art. 67, 69 e 70 è punito a termini del Codice penale.

Capo V. — *Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.*

Art. 72.° Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza la quale ne rilascierà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

Art. 73.° La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 74.° Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 75.° Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso, o per ragione d'ordine pubblico.

Art. 76.° Il contravventore alle disposizioni degli art. 72 e 74 è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'art. 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Art. 77.° Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

Capo VI. — *Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.*

Art. 78.° L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascierà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 79.° I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

Capo I. — *Dei mendicanti.*

Art. 80.° Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita a termini del Codice penale.

Art. 81.° Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell' autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro, concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le Confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente se l' individuo, che dev'essere mantenuto, sia nelle condizioni sopra stabilite.

Art. 82.° Con decreto Reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell' obbligo summenzionato, il modo per accertare che l' individuo da mantenersi sia nelle condizioni con-

template nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto Reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 83.° I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Art. 84.° L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza, o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

Capo II. — *Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.*

Art. 85.° Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta, e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare, con foglio di via obbligatorio, o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Art. 86.° Il Ministro dell'interno, e, per sua delegazione, le autorità dipendenti, possono per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 87.° I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

Art. 88.° Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del cir-

condario, che ne informerà; nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Art. 89.° I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà, o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 90.° Gli stranieri condannati per delitto, potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

Art. 91.° Lo straniero espulso non può rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.

Art. 92.° I Prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all'articolo 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

Art. 93.° Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'articolo 89.

Capo III. — *Dell'ammonizione.*

Art. 94.° Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato o documentato, denunzierà al Presidente del Tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti, di cui agli articoli seguenti.

Art. 95.° Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza a resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Art. 96.° Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titolì abbia subìto condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 97.° Il Presidente del Tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia, e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate le imputazioni con la esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda e la facoltà di presentare le prove a discarico.

Art. 98.° Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione e non giustifichi la sua assenza, il Presidente rilascerà contro il medesimo mandato di cattura.

Art. 99.° Il Presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

Art. 100.° Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il Presidente pronunzia la sua ordinanza.

Art. 101.° Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il Presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 102.° L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 103.° Se si tratti di ozioso o di vagabondo il Presidente gli prescriverà nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 104.° Se si tratta di persona diffamata a termini degli art. 95 e 96, il Presidente le prescriverà nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente; di rispettare le persone e le proprietà; di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105.° Il Presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione

Art. 106.° Il Presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più Giudici del Tribunale.

Art. 107.° Contro l'ordinanza del Presidente o del Giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla cancelleria del Tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo Presidente, osservati i termini e le forme di che negli art. 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione a meno che il Presidente del Tribunale o il Giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Art. 108.° L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Art. 109.° Il Presidente o il Giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo può revocare l'ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

Art. 110.° Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino ad un anno estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del Pubblico ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

Art. 111.° L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

Art. 112.° Ai testimoni citati per deporre in un processo d'ammonizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

Art. 113.° Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato ai termini degli art. 95 e 96 sia minore di 18 anni, il Presidente o il Giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o cir-

condariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria podestà e di tutela.

Art. 114.° Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il Presidente o il Giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte, od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

Art. 115.° In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

Art. 116.° Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

Capo IV. — *Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.*

Art. 117.° Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

Art. 118.° Al condannato alla vigilanza può essere prescritto:

1° di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;

2° di non abbandonare l'abitazione scelta senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;

3° di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

4° di non ritenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

5° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

6° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

7° di non associarsi ai pregiudicati;

8° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

9° di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

10° di portare sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 119.° L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

Art. 120.° Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo ove fu commesso il reato.

Art. 121.° L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all' autorità giudiziaria del luogo, qualora il sopetto risulti fondato.

Art. 122.° Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termine dell'art. 120.

Capo V. — *Del domicilio coatto.*

Art. 123.° Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1° in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;

2° in due condanne per delitto contro le persone o le proprietà;

3° in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;

4° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.

Art. 124.° Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del Regno.

Art. 125.° L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, o di un Giudice da lui delegato, del Procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei Reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La Commissione è convocata è presieduta dal Prefetto.

Art. 126.° Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Art. 127.° Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una Commissione d'appello che risiede presso il Ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte di appello, di un Sostituto procuratore generale, del Direttore generale della pubblica sicurezza, del Direttore generale delle carceri e del Direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della Commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

Art. 128.° L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza, e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell'interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Art. 129.° Qualora il coatto tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

Art. 130.° Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cat-

tiva condotta, il Ministro dell' interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

Art. 131.° Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll' arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

Art. 132.° Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 133.° Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

Art. 134.° Chi si trova sotto ammonizione da due anni nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto dall'art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione deli' art. 109 relativa alla revoca dell' ammonizione.

Art. 135.° Alle contravvenzioni della presente legge per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

Art. 136.° Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 137.° Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, modificata con legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana del 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni

di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel Regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961, e nella legge 13 maggio 1871 n. 214.

Art. 138.° Il Ministro dell' interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

Art. 139.° È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell' interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 140.° Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai Prefetti, o Sottoprefetti, Questori e Sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

Art. 141.° È istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

---

c) *Regolamento approvato col Regio decreto 8 novembre 1889 N. 6517 per l' esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno detto anno.*

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Art. 1.° L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesima e colla firma dei promotori.

Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 2.° L'autorità di pubblica sicurezza assisterà, col ministero dei suoi funzionari ed agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine e per l'eventuale applicazione degli art. 2, 4, 5 e 6 della legge.

Art. 3.° Quando occorra di sciogliere una riunione od un assembramento il funzionario di pubblica sicurezza incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri dovrà essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi *in nome della legge*.

Art. 4.° Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 6 della legge, non si potrà adoperare la forza prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine.

Art. 5.° L'avviso di cui è parola nell'art. 7 della legge, dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei promotori e coll'indicazione del giorno ed ora in cui avranno luogo la processione religiosa o civile o gli altri atti e cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della processione e della località in cui le predette funzioni si compiranno.

Anche di questo avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 6.° L'autorità di pubblica sicurezza potrà, per riconosciute ragioni di ordine pubblico, prescrivere alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di modo e d'itinerario notificandole ai promotori almeno 24 ore prima.

Art. 7.° L'autorità competente, a termini dell'art. 452 del Codice penale a dare licenza per aprire arruolamenti è il Ministro dell'interno.

Al Ministro stesso è riservato di dare licenza per le raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, e per la introduzione delle armi, munizioni ed oggetti anzi indicati nello Stato; come altresì per tenere ammassi d'armi in casa, a termini dell'art. 468 del Codice penale.

Art. 8.° Sono armi da guerra, a sensi degli art. 10 della legge e 7 di questo regolamento, le armi d'ogni specie, da punta, da taglio e da fuoco adottate per l'armamento delle truppe.

Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli medesimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco.

Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti d'artiglieria e simili.

Art. 9.° Il permesso per una passeggiata militare con armi, dato dal Prefetto a termini dell'art. 11 della legge, s'intende subordinato alla licenza del porto d'armi in chi vi partecipa, salve le eccezioni contemplate in appresso.

Art. 10.° È parificata ad una passeggiata militare con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici.

Art. 11.° La licenza a' privati di far raccolte di armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose, sarà accordata dall'autorità politica del circondario.

In caso di cambiamenti sostanziali della raccolta d'armi o del luogo di deposito la domanda deve essere rinnovata.

Art. 12.° Le armi proprie, delle quali è ammessa la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dall'ufficio di dogana al destinatario se questi non faccia constare del preventivo avviso dato al Prefetto, a termini dell'art. 13 della legge, e della licenza, se trattasi d'armi insidiose, a termini dell'art. 12.

Art. 13.° Chi vuol andare in giro con un campionario d'armi, deve chiedere la licenza al Prefetto della provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla alla vidimazione dei Prefetti delle provincie che intende percorrere.

Nella licenza saranno indicate la quantità e la qualità delle armi e delle munizioni relative.

Nè le une nè le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per servire ad uso di campionario.

Art. 14.° Le licenze per il porto dell'arma lunga da fuoco, per il porto della rivoltella o pistola e per il porto del bastone animato sono fatte sui modelli annessi negli alleg. *A*, *B* e *C*.

La licenza alle guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni, dei corpi morali e dei privati è fatta sul modello annesso in alleg. *D*.

Art. 15.° La domanda della licenza di portar armi deve essere accompagnata dai certificati necessari a provare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enumerate nell'art. 17 della legge e dalla quietanza di pagamento della relativa tassa rilasciata dal ricevitore del registro, nonchè dalla prescritta marca da bollo.

Art. 16.º La concessione delle licenze di portare la rivoltella o pistola o il bastone animato, di cui è parola nell' art. 16 della legge, è subordinata, oltre che alle condizioni enunciate all'art. 17, alla dimostrazione di un plausibile motivo di andarne armati.

Art. 17.º Il manifesto col quale, a termini dell' art. 18 della legge, si revocano in tutto od in parte le licenze di porto d'armi in un comune, è emesso dal Prefetto d' ordine del Ministro dell' interno.

Art. 18.º I funzionari dell' amministrazioue di pubblica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare le armi, di cui è parola negli art. 15 e 16 della legge.

Art. 19.º Non hanno bisogno della licenza per portare le armi, di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti, gli agenti della forza publica.

Art. 20.º Non hanno bisogno della licenza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta che siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente della società e vidimata dall' autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute di ordine pubblico.

Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale una società di tiro a segno intervenga in corpo, coll'autorizzazione del Prefetto a termini dell'art. 11 della legge, ad una festa o cerimonia pubblica.

Art. 21.º Non hanno bisogno della licenza gli insegnanti ed alunni degli istituti d' istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o per altre pubbliche funzioni.

Art. 22.º Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d' onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 23.º Sono tra gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, di cui è parola nell'art. 19 della legge, i coltelli d'ogni specie, non compresi nelle armi insidiose, con una lama eccedente in lunghezza 10 centimetri, le forbici eccedenti la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili.

Art. 24.º Non possono introdursi nel Regno materie esplosive

senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno, e l'osservanza delle condizioni e cautele che prescriverà.

Art. 25.º La licenza di tenere in casa polveri da sparo od altre materie esplosive, in quantità superiore a 5 chilogrammi, deve vincolarsi alla condizione che la casa sia interamente isolata e fuori del centro abitato e che non sia abitata, o lo sia solo dalla famiglia del richiedente.

Art. 26.º Egualmente nelle botteghe di rivendita non si potrà tenere polvere da sparo in quantità maggiore di 5 chilogrammi. La polvere sarà custodita in cassette chiuse e colle cautele necessarie a prevenire ogni pericolo di esplosione.

Art. 27.º La licenza di trasporto di polveri da sparo ed altre materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vincolarsi alle condizioni che sia fatto coll'accompagnamento di uno o più agenti di pubblica sicurezza, a spese del richiedente; che non si transiti per vie abitate o che il transito si faccia a tarda notte, al passo e senza fermata; e a quelle altre che si crederanno necessarie a difesa della pubblica incolumità.

Art. 28.º Le disposizioni degli art. 25 e 26 si applicano alla detenzione ed al trasporto di dinamite e d'altre materie, di forza esplosiva eguale o maggiore, senza riguardo alla quantità.

Art. 29.º Le garanzie per la vita delle persone e per la proprietà che il Prefetto deve imporre, a termini dell'art. 22 della legge, per accordare la licenza dell'impianto di polverifici ed opifici simili, sono principalmente:

1º Che gli edifici di fabbricazione e di deposito di polvere e materie esplosive siano a conveniente distanza dall'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, opifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto, e dai luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni;

2º Che l'opificio sia cinto di muro o fitte siepi od altri ripari equivalenti;

3º Che il magazzino di deposito delle materie fabbricate sia a conveniente distanza dagli edifici di lavorazione;

4º Che vi siano edifici separati e a conveniente distanza l'uno dall'altro per le singole lavorazioni;

5º Che non si lavori di notte e col lume;

6º Che la polvere fabbricata sia entro 48 ore trasportata nei magazzini di deposito.

Art. 30.º Il concorso delle condizioni indicate ai numeri 1,

2, 3 e 4 e delle altre che il Prefetto per circostanze speciali ritenesse necessarie, sarà verificato da una commissione tecnica, a spese del fabbricatore.

Art. 31.° Qualora il fabbricatore non adempia alle condizioni impostegli dal Prefetto, oppure per mancanza di precauzioni o per avere sforzato la produzione oltre la misura consentita dai mezzi di fabbricazione, abbia dato occasione allo scoppio del polverificio o ad altro infortunio, potrà essere privato, con ordinanza del Prefetto, della licenza, salva ogni responsabilità penale e civile.

Art. 32.° Le fabbriche e lavorazioni di fuochi artificiali non possono impiantarsi che in edifici isolati ed a conveniente distanza dall'abitato.

Art. 33.° In esecuzione dell'art. 23 della legge, il fabbricatore di polvere e di materie esplosive dovrà provare di avere stipulato l'assicurazione individuale o collettiva degli operai addetti al polverificio, tanto pel caso di morte che pel caso d'invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro.

L'assicurazione dovrà risultare contratta colla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro istituita colla legge degli 8 luglio 1883, o con una società privata legalmente riconosciuta ed esercente il medesimo ramo di assicurazione.

L'assicurazione è fatta a spese del fabbricatore.

Art. 34.° La licenza per gli spari, le esplosioni ed accensioni di cui è parola nell'art. 24 della legge, deve vincolarsi alla condizione che le relative operazioni si compiano in luogo riparato o così discosto dalla folla da rendere impossibile un infortunio, ed alla prescrizione che vi assistano agenti della forza pubblica per impedire ogni danno.

Art. 35.° Qualora per l'esecuzione degli art. 32, 33 e 34 della legge occorra una visita sopra luogo, le spese sono a carico della parte richiedente o ricorrente.

Le visite saranno fatte da uno o tre ingegneri o periti d'incarico della Giunta, del Prefetto o del ministero, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, mestieri girovaghi ed operai.

Art. 36.° L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere le licenze di cui è parola nell'art. 37 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 37.° Nel concedere la licenza per corse di cavalli si prescriverà che qualora gli spettatori non siano posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti della forza pubblica siano incaricati di tenere sgombro lo spazio destinato alla corsa.

Art. 38.° Il termine entro il quale il Prefetto può proibire una produzione teatrale, è di 48 ore dalla comunicazione fattagli secondo il disposto della prima parte dell'art. 40 della legge, salva sempre la facoltà preveduta nel successivo art. 41.

Art. 39.° L'autorità locale di pubblica sicurezza non può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli esercizi di cui è parola nell' art. 50 della legge, senza l'assenso dell' autorità politica del circondario.

Art. 40.° Per l'applicazione dell' art. 42 della legge vi sarà in ogni comune, che abbia uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatro, una Commissione di vigilanza.

La Commissione è nominata e presieduta dal Prefetto nel capoluogo della provincia, dal Sotto-prefetto nel capoluogo del circondario, dal Sindaco negli altri comuni. Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecnica e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 41.° Il progetto di un nuovo teatro o di sostanziale rinnovazione di un teatro esistente deve essere presentato al Prefetto per la sua approvazione.

Il Prefetto deciderà, sentita la Commissione di vigilanza della quale è parola nell'articolo precedente.

Art. 42.° Tutte le uscite del teatro dovranno essere, durante la rappresentazione, intieramente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprire senza difficoltà.

Art. 43.° Hanno ingresso libero ai teatri e locali di pubblico

spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono destinati in servizio.

Art. 44.° Il Prefetto e il Sotto-prefetto hanno diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 43 della legge, all'autorità di pubblica sicurezza è anche a disposizione dell'ufficiale dei carabinieri di servizio. In mancanza di palchi ha diritto egli pure ad un posto distinto.

Art. 45.° Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza, incaricati del servizio di sorveglianza del teatro, devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione del precedente art. 42.

Art. 46.° Alla domanda della licenza per pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione si uniranno i certificati di nascita dei minorenni che vi si producono.

Art. 47.° La domanda per la licenza di uno degli esercizi pubblici indicati all'art. 50 della legge dev'essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni enumerate al successivo art. 53.

Nella domanda si indicheranno la specie e la insegna dell'esercizio, la via e la casa in cui si vuole aprire.

Art. 48.° La licenza potrà essere rifiutata qualora la località o la casa non possano essere convenientemente sorvegliate.

Art. 49.° La licenza non è necessaria al proprietario o fittaiuolo per la vendita temporanea al minuto, congiunta al consumo, in sua casa, del vino ricavato dalle proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 50.° La l cenza è fatta sul modello annesso al presente regolamento in alleg. *E*.

La rinnovazione annuale della licenza si eseguirà colla vidimazione della licenza originale.

Art. 51.° Chi voglia condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, deve esibire all'autorità di pubblica sicurezza del circondario i certificati necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

Art. 52.° Perchè una licenza possa servire per due o più esercizi, a termini dell'art. 54 della legge, occorre che i vari esercizi siano in essa indicati e che si paghino per ognuno le relative tasse.

Il concessionario presenterà per gli esercizi, ai quali non può

assistere personalmente, altre persone che non si trovino in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

Art. 53.° È necessario l'assenso dell'autorità locale di pubblica sicurezza per il trasferimento di un esercizio pubblico da una ad altra casa dello stesso comune.

Art. 54.° Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento dallo imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio.

Art. 55.° Colla chiusura dei pubblici esercizi all' ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.

Art. 56.° Alle vendite accennate al precedente art. 49 si applicano le disposizioni degli art. 56 e 57 della legge e 54 e 55 di questo regolamento.

Art. 57.° L'orario di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici, in caso di disaccordo tra l'autorità di pubblica sicurezza del circondario e la Giunta municipale, è fissato dal Prefetto.

Art. 58.° É vietato agli esercenti pubblici di mescere vino o liquori, da consumarsi sul luogo, a persone che si trovano in manifesto stato d'ubbriachezza e ad adolescenti.

Art. 59.° La tabella di cui è parola nell' art. 56 della legge, conterrà l'enumerazioae di tutti i giuochi d'azzardo conosciuti in paese e la dichiarazione che sono proibiti tutti i giuochi d'azzardo di qualsiasi specie.

Art. 60.° Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, di cui è parola nell' art. 60 della legge, saranno indicate la via e la casa in cui trovansi le camere e gli appartamenti da affittarsi.

Art. 61.° Il registro che gli albergatori o locandieri e tutti coloro che danno alloggio a fine di lucro, devono tenere, indicherà il nome e cognome del viaggiatore o inquilino, la paternità, il domicilio, l'età, la professione, la data dell'arrivo e della partenza, la provenienza.

Il registro è in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi e dev'essere vidimato ad ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza. A semplice richiesta dovrà essere esibito agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Le medesime indicazioni saranno inserite nell' elenco che, ai termini dell'art. 61 della legge, dev'essere presentato all'ufficio locale di pubblica sicurezza.

Art. 62.° Occorre la licenza di cui è parola nell' art. 50 della

legge, per i luoghi di stallaggio che servono anche al ricovero dei carrettieri, vetturali, mulattieri e simili.

Art. 63.° La domanda della licenza di aprire ed esercitare una agenzia di prestiti sopra pegno sarà accompagnata dal certificato penale, dal certificato di buona condotta del richiedente e, agli effetti della concessione della licenza, da una dichiarazione della competente autorità attestante la sua capacità di obbligarsi.

Saranno indicate nella domanda la via e la casa. ove vuolsi aprire l'agenzia, e la misura degli interessi che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno.

Art. 64.° La cauzione dell'agente sta a rispondere, oltrechè di tutte le sue obbligazioni inerenti all'esercizio, anche della osservanza delle condizioni indicate nell'atto di licenza.

Art. 65.° L'autorità di pubblica sicurezza del circondario ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione, quando, cessate le operazioni di agenzia, l'agente proverà di non avere affari pendenti per effetto delle medesime, ed in ogni caso non mai prima di tre mesi dalla cessazione di esse.

Art. 66.° Le agenzie non possono impegnare gli effetti, ricevuti in pegno, presso i monti di pietà nè fare altre operazioni di soppegno.

Art. 67.° Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio per una somma complessiva fissata di anno in anno dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentita la Camera di commercio.

Art. 68.° Per esercitare un'agenzia a mezzo d'interposta persona è richiesto il consenso scritto dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 69.° La rinnovazione annuale della licenza si fa mediante la vidimazione della licenza originale.

Art. 70.° È vietato agli agenti di accettare pegni da persone d'età minore o in istato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

Art. 71.° L'agente è tenuto a comunicare giornalmente in carta libera all'autorità di pubblica sicurezza una nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 72.° Qualora vi sia fondata ragione a credere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza senza indugio.

Art. 73.° Alla dichiarazione per l'apertura ed esercizio di altra

agenzia pubblica o ufficio pubblico di affari saranno unite le indicazioni della natura degli affari, a cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della via e casa, ove si vuol aprire l'esercizio.

Art. 74.° Il registro che le agenzie di prestiti sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 70 della legge, è a madre e figlia, stampato e deve contenere: *a)* il nome e cognome e domicilio di chi dà il pegno; *b)* la data dell'operazione; *c)* la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; *d)* il loro valore approssimativo; *e)* l'importo e la durata del prestito; *f)* l'interesse da corrispondersi; *g)* la data della pignorazione; *h)* la data della vendita del pegno; *i)* la somma ricavatane.

La *figlia* o cartella che si rilascia all'interessato, porterà la firma dell'agente e sarà la riproduzione esatta delle annotazioni della *madre* dalla lettera *a* alla lettera *g* inclusivamente.

Art. 75.° Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

Art. 76.° I registri indicati nei due articoli precedenti sono bollati e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario e debbono esibirsi ai funzionari di pubblica sicurezza, a loro richiesta.

Art. 77.° La disposizione dell'art. 72 della legge non è applicabile alle bande musicali di associazioni ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione di feste, anniversari, inaugurazioni ed altre solennità.

Queste bande però non possono suonare sulle vie o piazze pubbliche, se non previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza la quale potrà vietarlo per riconosciute ragioni d'ordine pubblico.

Art. 78.° Il certificato d'inscrizione per il mestiere di guida non sarà rilasciato che a persone non pregiudicate e riconosciute atte, sul parere di corpi o persone competenti, ad esercitarlo utilmente.

Art. 79.° È vietato agli albergatori ed esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida alpina, una persona che non sia iscritta e riconosciuta atta, a termini del precedente articolo.

Art. 80.° Il registro giornale di chi fa commercio di cose preziose o di cose usate, a termini dell'art. 77 della legge, indicherà

di seguito e senza spazi in bianco il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce ed il prezzo pattuito.

Si applicano a questo registro le disposizioni del precedente art. 76.

Art. 81.° Il libretto degli operai e domestici di cui è parola nell'art. 78 della legge, è tascabile e legato in pelle.

Nella prima pagina sono indicati l'ufficio che lo rilascia, la data, il nome, cognome, paternità, domicilio, età, stato civile, professione o mestiere e segni personali del titolare; vi saranno la sua firma o il segno di croce, se è illetterato, la firma del funzionario che lo rilascia e il bollo d'ufficio.

Le pagine saranno numerate e firmate dal fanzionario medesimo.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose alla società.

Art. 82.° Chi domanda di fare una questua o colletta, a termini dell'art. 84 della legge, deve indicare le persone che avranno l'incarico di eseguirla.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ove nulla osti, rilascierà alle medesime una carta di riconoscimento.

In nessun caso le questue e collette possono farsi per mezzo di persone d'età minore o in tempo di notte per le vie pubbliche.

Art. 83.° Il passaporto per l'interno è fatto sul modello annesso in alleg. *F.*

Non può essere accordato, senza autorizzazione del Prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla speciale sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 84.° Il rimpatrio obbligatorio, a termini dell'art. 85 della legge, è fatto se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso in allegato *G.*

Art. 85.° Il viaggio gratuito per gli indigenti non può essere accordato in massima che a fin di rimpatrio.

Fuori dei casi accennati nell'articolo precedente e quando non trattisi d'indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli spedali, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà chiedere l'autorizzazione del ministero dell'interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso in alleg. *L*.

Art. 86.° Qualora sia da far rimpatriare un liberato dal carcere, condannato alla sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e vi sia fondata ragione a temere che possa rendersi latitante, il ministero dell'interno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione.

Art. 87.° Nel caso preveduto all'art. 90 della legge il Prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto, emetterà il decreto di espulsione che sottoporrà al Ministro dell'interno.

Qualora il Prefetto credesse conveniente di non ordinare la espulsione o si trattasse di stranieri compromessi verso il proprio stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferirà al Ministro dell'interno.

Art. 88.° In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'ufficio di pubblica sicurezza, interrogatolo sull'essere suo, sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio, ne riferirà subito, anche ove occorra rimetterlo all'autorità giudiziaria per qualche reato, al Ministro dell'interno.

Art. 89.° Nel decreto di espulsione saranno ricordate le disposizioni dell'art. 91 della legge.

Art. 90.° Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per la espulsione, l'autorità di pubblica sicurezza ne renderà avvertito il rispettivo console per i suoi provvedimenti o, trattandosi di cittadino d'uno Stato limitrofo, lo manderà al confine con foglio di via obbligatorio.

Art. 91.° La ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove concorre a stabilire la diffamazione, a termine dell'art. 95 della legge, solo nel caso che sia stata emessa in Camera di Consiglio.

Art. 92.° La cancelleria del Tribunale nel giorno dopo la scadenza del termine stabilito nell'art. 107 della legge, ed, in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello in cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmetterà una copia autentica dell'or-

dinanza di ammonizione all'ufficio circondariale di pubblica sicurezza da cui fu fatta la proposta.

Questo ufficio darà comunicazione della ordinanza medesima all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al comando locale dell'arma dei Reali carabinieri ed al Sindaco del comune.

Art. 93.° In ogni ufficio di pubblica sicurezza, così provinciale e circondariale come nelle sezioni di questura, sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, sorvegliati speciali e altri pregiudicati che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizione, nelle forme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne del pregiudicato.

Dei pregiudicati, minori degli anni 18, dei quali è parola negli art. 113 e seguenti della legge, è tenuto un registro nominativo separato.

Art. 94.° L'ammonito che vorrà cambiare dimora, dovrà darne avviso, a termini degli art. 103 è 104 della legge, all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi.

L'autorità locale rilascierà all'ammonito una carta di riconoscimento e, quando lo creda opportuno, un foglio di via obbligatorio sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge. Contemporaneamente segnalerà il cambiamento di dimora all'autorità di pubblica sicurezza della provincia e a quella del luogo al quale l'ammonito è diretto.

Art. 95.° L'autorità competente ad assegnare ai pregiudicati minori di anni 18 l'istituto d'emenda, a determinare la retta o la parte della retta a cui sono tenuti i parenti o i pregiudicati stessi ed a fare al Presidente del Tribunale la proposta per la liberazione di essi dall'istituto, a termini dei citati art. 113 e seguenti della legge, è la Direzione generale delle carceri.

Art. 96.° La carta di permanenza di cui è parola nell'art. 117 della legge, avrà la forma di un libretto tascabile e sarà legata in pelle.

Art. 97.° Il cambiamento della dimora di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza si fa con foglio di via obbligatorio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge.

Art. 98.° L'autorità di pubblica sicurezza potrà vietare, a termini dell'art. 28 del Codice penale, al condannato alla vigilanza

speciale la residenza in luoghi determinati, a fine di tenerlo lontano, durante il tempo della vigilanza, dal luogo del commesso reato, dai danneggiati e dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai testimoni che hanno deposto a suo carico e in generale da quelle località nelle quali può essere di serio pericolo alla sicurezza altrui od all'ordine pubblico.

Art. 99.° Nel prescrivère al condannato che ha ottenuto la libertà condizionale, a termini dell'art. 16 del Codice penale, le condizioni, di cui è parola nel successivo art. 17, l'autorità di pubblica sicurezza si atterrà a quanto è determinato nel decreto di ammissione.

Art. 100.° In caso d'inadempimento delle condizioni a lui imposte, l'autorità di pubblica sicurezza ne riferirà al Procuratore generale presso la Corte d'appello agli effetti dell'art. 17 del Codice penale, indicando quale condizione non abbia osservato e come sia avvenuta la inosservanza.

Art. 101.° Per la validità delle deliberazioni della Commissione provinciale di cui è parola nell'art. 125, e della Commissione centrale di cui è parola nell'art. 127 della legge, occorre la presenza di tutti i componenti, rappresentanti, al bisogno, dai funzionari che li sostituiscono in ufficio.

I componenti della Commissione centrale, che non ne fanno parte di diritto per ragione d'ufficio, sono nominati o confermati annualmente dal Ministro dell'interno, che provvederà a surrogarli in caso d'impedimento.

Art. 102.° Ogni coatto valido è obbligato al lavoro.

La mercede è devoluta per intiero a suo beneficio.

Art. 103.° Nel caso previsto al capoverso dell'art. 128 della legge, sarà provveduto momentaneamente all'alloggio ed al vitto del coatto secondo gli ordinamenti carcerari.

Non cessa però l'obbligo del direttore della colonia o dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo assegnato al coatto di tenerlo occupato nel modo che sarà possibile.

Art. 104.° Le infrazioni di disciplina dei coatti, tra le quali è compreso il rifiuto di lavorare, sono represse dal Direttore della colonia o dall'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo, a norma dell'art. 223 e seguenti del regolamento per le carceri giudiziarie, approvato col R. decreto 27 gennaio 1861.

Art. 105.° Il Direttore della colonia dovrà tenere un registro nominativo ed i fascicoli risguardanti i singoli coatti.

Nel registro nominativo sono notati il nome e cognome del

coatto, la data del decreto di assegnazione, la durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomincia e la data nella quale deve finire.

Ogni fascicolo individuale conterrà una cartella biografica nella quale si annoteranno, oltre le condanne ed i pregiudizi incorsi prima dell'assegnazione, anche le condanne, pregiudizi e infrazioni disciplinari di ogni singolo coatto durante la sua dimora alla colonia.

Art. 106.° Il proscioglimento condizionato da cui è parola nell'art. 129 della legge, sarà ordinato sulla proposta del Prefetto della provincia nella quale è situata la colonia, e sentito il Prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l'ordinario domicilio.

Art. 107.° Decorso il periodo del domicilio coatto, il Direttore della colonia farà rimpatriare il coatto con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto che ne avvertirà il ministero dell'interno ed il Prefetto della provincia nella quale il coatto ha domicilio.

Art. 108.° Il ritardo del Direttore della colonia a liberare, a compiuto periodo, un coatto, è punito con pene disciplinari salve le sanzioni del Codice penale.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al servizio di anagrafe statistica.

Art. 109.° Nei comuni ove sia istituito il servizio di anagrafe statistica, di cui è parola nell'art. 141 della legge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito della proprietà o della amministrazione di case, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza a quali persone abbia affittato o, a qualsiasi titolo, concesso l'uso dei locali dello stabile.

Notificherà successivamente tutti i cambiamenti che sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce e quello che entra, nel termine di giorni cinque dall'avvenuto cambiamento.

Lo stesso obbligo spetta a coloro che prendendo in affitto a loro nome appartamenti o locali, li subaffittano ad altri.

Art. 110.° Entro gli stessi termini ogni capo di famiglia deve pure indicarne tutti i componenti e successivamente notificare i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, specificando il nome cognome e le altre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e di quelle che ne escono.

Quando il capo di famiglia subaffittasse ad altri una parte del suo appartamento, dovrà indicare il nome e cognome delle persone cui subaffitta e i cambiamenti successivi.

Art. 111.° Sono pure obbligati alla denuncia delle persone che accolgono nei loro stabilimenti o che ne escono, coloro che sono preposti alla direzione di convitti od ospizi di ogni genere, sì pubblici che privati.

Art. 112.° Chi ha l'obbligo delle dichiarazioni, di cui sopra, sarà anche tenuto a fornire sulle medesime tutti gli schiarimenti che gli saranno domandati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 113.° Le dichiarazioni di cui è parola negli articoli precedenti, debbono farsi direttamente all'ufficio di pubblica sicurezza locale, sopra stampati che saranno forniti dall'ufficio stesso.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 114.° Tutte le licenze, permessi, rinnovazioni, vidimazioni ed atti d'assenso, preveduti nella legge e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservata la legge sul bollo.

Art. 115.° Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 138 della legge, coll'ammenda sino a lire cinquanta o coll'arresto sino a dieci giorni.

POVERI INABILI

d) *R. Decreto 19 novembre 1889, N. 6535.*

Art. 1.° La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, N. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

Art. 2.° Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

Art. 3.° All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l'ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

Art. 4.° Dovrà inoltre l'autorità di pubblica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il Codice civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono inscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

A tale effetto l'autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone sopra indicate.

Art. 5.° Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza rilascierà l'ordinanza di che nell'articolo 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L'autorità di pubblica sicurezza dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al Sindaco del comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato inviato.

Art. 6.° All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a fa-

vore dell' istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 7.° Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa la ordinanza di che all'art. 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 8.° Per richiedere ai termini dell' art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'autorità di pubblica sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l' autorità di pubblica sicurezza non accoglie l' istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9.° La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10.° Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli spedali e le case ove si accolgono gl' invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui rendite non sieno affette a scopo speciale di beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.

Art. 11.° I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di ammini-

strazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edifizio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12.° Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13.° Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al comune di origine di ogni mendico e all'Intendente di finanza della provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14.° Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

a) se il ricovero o l'istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del comune;

b) se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della provincia.

Art. 15.° Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16.° Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14 non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

Art. 17.° Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei po-

veri del comune di origine del mendico, siano sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall' obbligo di cui all' art. 81 della legge.

Art. 18.° Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll' osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 19.° Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge del 13 settembre 1874, N. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, N. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell' articolo seguente, saranno intieramente affette al fine di che nell' art. 81 della legge.

Art. 20.° Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizi, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;

b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;

c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l' adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

Art. 21.° Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

Art. 22.° Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli art. 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

Art. 23.° Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico dei comuni di origine.

Art. 24.° I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

Art. 25.° Alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza della provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Art. 26.° Dalle deliberazioni dell'Intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Art. 27.° Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato comune, dovranno i notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sindaco del comune medesimo.

Art. 28.° I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i Sindaci, i Presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari e ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll'ammenda da lire 20 a lire 300.

Art. 29.° Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

TRATTA DEI FANCIULLI

Legge 21 dicembre 1873, n. 1733.

Art. 1.° Chiunque affidi, o a qualsivoglia titolo, consegni a nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni diciotto, benchè propri figli od amministrati, e chiunque nazionale o straniero, li riceva allo scopo di impiegarli nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da cinquantuna a duecentocinquanta lire. — La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione della tutela. Il Tribunale potrà pronunciare per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile.

Art. 2.° Chiunque nel Regno tiene presso di sè nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, individui minori di anni diciotto i quali non siano suoi figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire. — Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 3.° Chiunque affidi o consegni nello Stato o conduca all'estero per affidare o consegnare a nazionali o stranieri individui minori di anni diciotto, benchè propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui nell'art. 1, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire. — Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato preveduto in quest'articolo si applica la disposizione del capoverso dell'art 1.

Art. 4.° I nazionali che in estero Stato tengono presso di loro, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, indi-

vidui nazionali minori di anni diciotto, saranno puniti col carcere da uno a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire. — Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato, o che per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, semprechè il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 5.° Chiunque con violenza o con frode, rapisca o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero con artifizi o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori di anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell' art. 1, sarà punito, nel caso di violenza o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, o con la reclusione da cinque a sette anni se l' impiego deve aver luogo all'estero; e, in caso di artifizi o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l' impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l' impiego deve aver luogo all'estero. — Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà, secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sè, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'art. 1, individui minori di anni diciotto, stati rapiti con violenza o con frode ovvero sottratti con artifizi e seduzioni.

Art. 6.° Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti, o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sè, il colpevole sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o con frode, con la reclusione da cinque a sette anni se il fatto di abbandono o di maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclusione da sette a dieci anni se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artifizi o seduzione, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero. — Qualora il fatto costituisca per sè stesso un reato maggiore, si applicherà la pena di questo e non mai nel minimo del grado. — Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne

abusato, restituendola alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse, e collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e la pena del carcere sarà da uno a sei mesi.

Art.. 7.° Saranno puniti colle pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati, in essi preveduti, ma ancora i complici dei medesimi.

Art. 8.° Qualunque atto di affidamento o consegna in qualunque forma compilato per uno degli scopi indicati negli art. 1 e 3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente legge, è nullo e di nessun effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni intermedie sì nel Regno che all'estero.

Art. 9.° I genitori, i tutori e chiunque altro avesse affidato o consegnato individui minori di anni diciotto per impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquantuna a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunziare o notificare al Sindaco del comune in cui hanno domicilio, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovino all'estero i loro figli o amministrati impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'art. 1. — L'atto di notificazione o denunzia conterrà il nome, il cognome, l'età e il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale o dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare.

Art. 10.° Coloro che tengono presso di sè nel Regno o all'estero individui nazionali minori di anni diciotto, impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cinquecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, notificare o denunziare al Sindaco del comune ove hanno domicilio o dimora, od al rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia, se si trovano all'estero, gl'individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe. — Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli, a loro spese, rimpatriare se si trovano all'estero; e, non potendo ciò direttamente adempiere, dovranno nel detto termine presentarli al Sindaco od ai Regi rappresentanti diplomatici o con-

solari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia, o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'art. 12.

Art. 11.° I Sindaci ed i Regi rappresentanti all'estero dovranno, entro mesi sei dalla pubblicazione di questa legge, compilare d'ufficio, secondo le notizie da loro raccolte, un elenco dei minori nazionali del rispettivo comune o consolato, che si trovano impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni girovaghe menzionate nell'art. 1. Essi si varranno delle notificazioni o denunzie prescritte dagli art. 9 e 10, e le completeranno in quanto occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria famiglia o pel rimpatrio dei suddetti minori, sia per gli effetti penali della presente legge.

Art. 12.° L'elenco sarà trasmesso al ministero dell'interno, e contemporaneamente i Sindaci ed i Regi rappresentanti diplomatici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla propria famiglia, o per il rimpatrio immediato, dei minori compresi nell'elenco medesimo. — La spesa occorrente, se manchi ogni altro mezzo a pronta disposizione dei detti Regi rappresentanti, verrà anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei genitori o tutori, detentori o padroni.

Art. 13.° Qualora i minori, di cui è parola negli articoli precedenti, non abbiano nè genitori, nè tutori, nè persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finchè abbiano raggiunta la maggiore età, od abbiano appreso un mestiere od una professione.

Art. 14.° L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente legge si esercita d'ufficio dal pubblico ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno. Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale e le regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie. — Potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti lettere od altri documenti, benchè privati, provenienti dall'estero.

Art. 15.° Le disposizioni della presente legge avranno effetto dalla sua pubblicazione. Quelle però degli art. 2 e 4 avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'art. 10. — Ciò non pertanto, se siano commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate.

EMIGRAZIONE

Legge 30 dicembre 1888, Num. 5866.

Art. 1.° L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.

I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero, se non ne abbiano ottenuta licenza dal Ministro della guerra.

Art. 2.° Nessuno può arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore a fine di lucro fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, se egli non abbia avuto dal ministero la patente di agente o dal Prefetto la licenza di subagente.

Art. 3.° Per ottenere la patente di agente d'emigrazione occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di età, non privato dei diritti civili, nè sottoposto alla speciale sorveglianza di pubblica sicurezza, e non essere stato condannato per reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro il buon costume, o contro le persone e la proprietà, nè essere stato condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo regolamento.

La patente non può essere conceduta a ministri di culti nè a funzionari dello Stato o impiegati in amministrazioni pubbliche locali.

Se la patente è chiesta da un'associazione, la domanda deve essere accompagnata dall'atto di costituzione della società e dalla designazione dei soci o amministratori che hanno la firma sociale, i quali abbiano le condizioni richieste dal precedente alinea.

Art. 4.° La concessione della patente di agente è vincolata al deposito di una cauzione di lire 3000 a 5000 di rendita in titoli dello Stato.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente tutte le volte che per applicazione della presente legge essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel termine di quindici giorni dalla richiesta dell'autorità politica.

La cauzione, salvo che penda giudizio a carico dell'agente innanzi ai Tribunali ordinari, o innanzi alla Commissione arbitrale di cui all'articolo 17 della presente legge sarà restituita quattro

mesi dopo che l'agente sia morto o abbia dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente per effetto dell'articolo seguente.

Art. 5.° La patente è ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l'agente abbia fatto partire emigranti in opposizione all'art. 1 della presente legge.

La patente è pure ritirata quando l'agente abbia procurato scientemente la partenza o l'imbarco di latitanti o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio coatto, o la partenza e l'imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873.

Art. 6.° Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano agli armatori ed alle società di navigazione nazionali o straniere riconosciute ed autorizzate nello Stato quando esse facciano operazioni di emigrazione.

Art. 7.° Il subagente deve essere nominato con atto autentico dell'agente, che sarà notificato al Prefetto della provincia.

Il Prefetto, avuta notizia della nomina di uno o più subagenti nella provincia, concederà la licenza di far operazioni di emigrazione, in rappresentanza e per conto del mandante, sempre che il subagente designato sia nelle condizioni richieste dall'art. 3 della presente legge.

Art. 8.° L'agente è responsabile solidalmente degli atti di ogni suo subagente.

Egli non può servirsi di altro mediatore fra sè ed i cittadini a scopo di emigrazione o per la stipulazione dei contratti di cui all'art. 12, che dei subagenti da lui notificati all'autorità politica e da questa riconosciuti come è prescritto dall'articolo precedente.

Il subagente non potrà delegare altri a promuovere l'emigrazione o a fare da mediatore fra sè o fra l'agente e gli emigranti.

Art. 9.° La licenza del subagente cessa quando il mandante abbia perduta la patente, e sarà ritirata dal Prefetto quando il subagente sia incorso in casi preveduti dall'art. 5 di questa legge.

La licenza al subagente può anche essere ritirata per ogni altra contravvenzione alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 10.° Non è dovuto dall'emigrante al subagente e all'agente compenso alcuno per mediazione o per altro titolo, salvo il semplice rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto di lui.

L'agente o subagente che contravvenga a tale disposizione

incorrerà nell'ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa.

Art. 11.° Gli arruolamenti di emigranti potranno essere fatti dall'agente o subagente soltanto entro il territorio in cui è autorizzato ad agire; ma nè l'uno nè l'altro potrà percorrere il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.

Art. 12.° Tra l'agente o subagente e l'emigrante, o se questi è minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell'art. 88 del Codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante, uno al capitano del porto d'imbarco e l'altro resterà presso l'agente.

Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei sottoscritto dal Sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il contratto dovrà indicare, oltre al nome, all'età, alla professione e all'ultimo domicilio dell'emigrante:

a) la data del congedo militare o della licenza del Ministro della guerra;

b) il luogo di partenza e il luogo o porto di destinazione;

c) il termine entro cui dovrà aver luogo la partenza;

d) il nome della nave e il posto assegnato all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di quello prescritto dall'art. 548 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

e) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;

f) se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, compresavi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. 7 unita al regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

g) la quantità di bagaglio che l'emigrante potrà portare.

Si richiederà all'emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di navigazione o con un armatore.

Art. 13.° Il contratto di partenza dell'emigrante è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 14.° È nullo di pieno diritto il patto, col quale l'emigrante si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con giornate di lavoro, il prezzo di passaggio o trasporto.

L' emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di ciò ch'egli avesse pagato per prezzo di trasporto, se questo sia soddisfatto in tutto o in parte da un Governo, o da una società di emigrazione o da impresario di colonnizzazione.

Art. 15.° Le prescrizioni degli articoli 583, 584 e 585 del Codice di Commercio regoleranno il contratto di emigrazione nonostante qualsiasi patto in contrario, salvo quanto è detto nel seguente alinea.

Le indennità e l'azione per danno saranno, per quanto riflette i rapporti fra agente ed emigrante, di competenza della Commissione, di cui all'art. 17 della presente legge.

In caso di scali intermedi, o di rilascio forzoso o volontario del bastimento, l' emigrante, nonostante qualsiasi patto in contrario, avrà diritto al vitto di bordo e all' alloggio per conto dell'agente, o ad una indennità di tre lire per giornata, ferma rimanendo pel capitano o padrone la prescrizione dell'art. 373 del Codice per la marina mercantile, e per l'agente l'obbligo di far giungere l' emigrante al luogo di destinazione, e di rimborsare il capitano o padrone di ogni suo credito.

Se avvenga naufragio o abbandono della nave o avaria che impedisca al bastimento di proseguire il viaggio, la responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di trasporto su di altra nave, sino al luogo dove l' emigrante era diretto, spetta intera all'agente.

Art. 16.° La cauzione risponde dei danni patiti dall'emigrante per colpa dell' agente e risponde delle indennità che gli spettano in esecuzione di questa legge.

Art. 17.° L'emigrante o emigrato potrà intentare la sua azione contro l' agente col presentare, su carta senza bollo ed esente da ogni tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov' egli arrivi, o al Prefetto della provincia dove stipulò il contratto con l'agente o subagente.

Il reclamo sarà irrecettibile, se presentato quando sia già scorso un mese dall'arrivo al porto di destinazione, o qualora la partenza non abbia avuto luogo un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con l'agente.

Per gli effetti del reclamo, l'emigrante s' intenderà domiciliato presso il console o il Prefetto a cui lo presentò.

Il console, appena ricevuto il reclamo, dovrà in via sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi occorrenti per determinare la decisione della Commissione, di cui all'alinea seguente,

e comunicare, nel più breve termine possibile, i risultati dell' istruttoria al ministero dell' interno. Questi ne curerà la pronta trasmissione alla Commissione di cui al seguente comma.

I danni sono riconosciuti e liquidati da una Commissione di arbitri che funzionerà in ogni capoluogo di provincia. Essa sarà composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re presso il Tribunale, e di due Consiglieri provinciali.

Questa Commissione di arbitri sarà competente, nonostante qualunque patto in contrario; non sarà tenuta di osservare le forme e i termini stabiliti per la istruzione delle cause davanti all' autorità giudiziaria; giudicherà con le norme prescritte dall'articolo 21 del Codice di procedura civile; ed alla sua sentenza si applicheranno gli articoli 22, 23, 24, 27 del Codice medesimo. Terrà luogo dell' atto di compromesso voluto dall' articolo 24 del Codice di procedura civile il contratto depositato alla capitaneria del porto.

Tutte le carte relative a questo giudizio saranno esenti da ogni tassa, bollo e registro. Una lettera ufficiale del Prefetto terrà luogo della procura prescritta dal medesimo art. 24.

La sentenza sarà definitiva, nè contro essa sarà ammesso appello o ricorso per cassazione.

Art. 18.° È punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a fine di lucro fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o intervenga mediatore di contratti fra gli emigranti e chi li trasporta, o faccia arruolamenti per l'emigrazione.

Nella stessa pena incorre l' agente o subagente che favorisca la contravvenzione all' articolo 1, o contravvenga agli articoli 5, 8 e 11.

Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali, con la stessa pena; ed al capitano sarà applicata la sospensione dai gradi marittimi preveduta dall' articolo 257 del Codice per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sarà triplicata e ritenuta sulla cauzione che il Capitano di bastimento estero deve dare in esecuzione agli articoli 91 del Codice per la marina mercantile e 582 del regolamento per la esecuzione del medesimo Codice.

L'agente condannato per violazione dell'articolo 396 del Codice penale perde la patente.

Art. 19.° È punito con l'ammenda da 100 a 1000 lire:

a) l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo seguente, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di questa legge o del Codice penale;

b) l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni che saranno date dal ministero dell'interno in casi di riconosciuta gravità ed urgenza.

Art. 20.° Con regolamento approvato per Regio decreto, udito il Consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per l'esecuzioue della presente legge.

CAPITOLO NONO

ISTRUZIONE

ISTITUTI E COMUNI

Legge 13 novembre 1859, Num. 3725,

a) Istruzione secondaria classica - scopo - grado - oggetto.

Art. 188.° L' istruzione secondarja classica ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali s' acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art. 189.° Essa è di due gradi, e vien data in stabilimenti separati: pel primo grado nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni.

Stabilimenti in cui è data.

Art. 194.° L' istruzione del primo grado è data in stabilimenti particolari sotto il nome di ginnasi in tutte le città capoluoghi di provincia, od anche nelle città capoluoghi di circondario.

Art. 195.° I ginnasi sono di tre classi. Appartengono alla prima quelli che vengono istituiti nelle città, la cui popolazione eccede quarantamila abitanti: appartengono alla seconda classe quelli che vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quindicimila abitanti; tutti gli altri appartengono alla terza.

Art. 196.° I ginnasi sono a carico dei comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato, o che per legge fossero dichiarati tali. In questi casi i ginnasi assumono il titolo di ginnasi Regi.

Art. 197.° I redditi propri dei collegi Reali, come pure quelli dei ginnasi ora esistenti, sono assicurati ai ginnasi che li surrogano. L'ammontare di tali redditi viene annualmente dedotto in isgravio dei rispettivi Municipi o dello Stato per la parte per cui questo o quelli sono chiamati a concorrere nella spesa di tali istituti.

Art. 198.° Le somme per le quali lo Stato concorre attualmente al mantenimento dei collegi Reali saranno, diffalcata la parte per cui dovrà concorrere nelle spese dei ginnasi, distribuite fra i circondari nei quali non è data a carico dello Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegnamenti annuali da attribuirsi per concorso agli studenti dei rispettivi ginnasi che aspireranno a compiere i loro studi negli istituti dello Stato in cui si dà quest' istruzione.

Art. 199.° L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti dai ginnasi denominati licei, dei quali ve ne sarà uno almeno per caduna provincia.

Art. 200.° I licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che sono istituiti nelle città che eccedono la popolazione di quarantamila abitanti; alla seconda quelli istituiti nelle città con una popolazione eccedente le ventimila anime; gli altri alla terza.

Art. 201.° Le spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione ed all' insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei comuni dove sono stabiliti.

Convitti nazionali e convitti comunali.

Art. 235.° I convitti annessi agli attuali collegi nazionali delle antiche provincie sono conservati sotto il nome di convitti nazionali. Nelle nuove provincie poi assumeranno il titolo di convitti nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di Regio patronato. Essi saranno separati, in quanto all' amministrazione

ed alla direzione loro interna, dai ginnasi e dai licei istituiti a norma di questa legge.

Art. 236.° Gli alunni dei convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei ginnasi e dei licei quando non abbiano scuole proprie interne; e saranno sottoposti, salve le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri studenti.

Art. 237.° Nell' interno dei convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

Art. 238.° La direzione dei convitti nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato dal Re fra le persone, che pel sapere, per l'esperienza nell'educazione della gioventù, e per l'elevatezza del carattere sembreranno più idonee a tale uffizio. — Il Rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all' articolo 230 per ciò che concerne i Presidi dei licei.

Art. 239.° Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi Municipi i convitti comunali annessi agli attuali collegi Reali, ed instituirsene dei nuovi in ciascuno dei comuni dove a termini della presente legge può essere eretto un ginnasio. — Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal ministero, e saranno sottoposti all' ispezione cui sono sottoposti tutti gli istituti di scuole secondarie. — I Rettori di questi convitti comunali saranno eletti dai Municipi colle norme stabilite all' art. 230 per ciò che concerne l'elezione dei direttori preposti ai ginnasi.

Scuole secondarie municipali.

Art. 240.° I Municipi che non sono compresi nella categoria di quelli, in cui dovranno essere eretti i ginnasi, avranno facoltà di istituire scuole in cui si dia, od in tutto od in parte, l' insegnamento ginnasiale. Ma non potranno usare di tale facoltà se non se dopo d'aver fatto constare al Ministro d'essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d' istituire e di mantenere in piena attività.

Art. 241.° Potranno egualmente i Municipi, dove esiste un ginnasio, aprire un istituto in cui sia dato l' insegnamento dei licei. Ma non useranno di questo potere se non dopo aver fatto constare al Ministro di avere, a termini del capo II del titolo IV della presente legge, istituite le loro scuole tecniche.

b) Istruzione secondaria tecnica. Fine - gradi - oggetto.

Art. 272.° L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273.° Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo. quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Stabilimenti tecnici.

Art. 279.° L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di *Scuole tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capoluogo di ciascuna provincia.

Art. 280.° Le spese di queste scuole saranno a carico dei comuni in cui verranno istituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281.° Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282.° Nel caso in cui il Municipio del capoluogo della provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i comuni più considerevoli della provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione primaria si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della provincia.

Art. 283.° L'istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari che sotto il nome di *Istituti tecnici* potranno esser aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale. Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto, e gli insegnamenti

propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284.° Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai professori. I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai comuni, nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285.° Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si sono seguite per la classificazione degli stabilimenti d'istruzione secondaria classica.

Art. 286.° Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi separati dai ginnasi e dai licei. In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella dei precitati istituti d' istruzione secondaria.

c) Istruzione normale.

Art. 357.° Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle antiche provincie dello Stato, e tre nelle nuove. — Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre.

Art. 363.° Agli stipendi provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i comuni nei quali l' istituto è posto.

Art. 370.° Sarà in facoltà delle provincie d'aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

d) Istruzione elementare.

Oggetto ed obbligo dell' insegnamento.

Art. 315.° L' istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. L' istruzione del grado inferiore comprende l' insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l' aritmetica elementare,

la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico. L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

Alle materie sovraccennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili, i lavori donneschi.

Art. 316.° Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni: ognuno di essi si divide in due classi distinte. — Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare se non ha raggiunto l'età di 6 anni.

Art. 317.° L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni. — Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318.° Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai rispettivi municipi, i quali possono istituire, all'uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione.

Art. 319.° In ogni comune vi sarà almeno una scuola nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle. Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320.° Ai comuni i quali, a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato da adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero, o solo in parte, alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole. — In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Art. 321.° Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili dovranno stabilirsi: in tutte le città e terre dove esistono istituti d'istruzione pubblica, per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle mede-

sime scuole; — in tutti i comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322.° Ai comuni, cui l'obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà essere accordata la facoltà d'affidare queste scuole, salva l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori.

Art. 323.° Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi. Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà essere affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sottomaestro.

Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Art. 324.° L'insegnamento delle scuole elementari femminili sarà dato da maestre aventi l'idoneità voluta da questa legge per i maestri.

Art. 325.° Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il parroco.

Art. 326.° I padri e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi, in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime. Coloro che avendo comodo di adempiere quest'obbligo per mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole; e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza, saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato (1).

(1) Vedi legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria.

Art. 327.° Le disposizioni dell' articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel comune.

Idoneità, elezione e doveri dei maestri (1).

Art. 328.° Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato dev' essere munito di una patente d' idoneità, e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte. Le patenti d' idoneità tanto pel primo grado d' istruzione, quanto per i due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

Art. 329.° Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno, potranno in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno a giudizio del R. Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale ufficio.

Art. 330.° L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso che questi non abiti nel comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal comune dove avrà precedentemente abitato.

Art. 331.° Nessun maestro prima che abbia compiuto diciotto anni, nessuna maestra prima che abbia compito i diecisette, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, non mai prima dei sedici pei maestri e quattordici per le maestre.

Art. 332.° I maestri delle scuole elementari comunali sono eletti dai Municipi. Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Art. 333.° Ogni elezione, quando tra l' eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, s' intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo triennio, e più, od anche a vita, ove lo creda il Municipio. Se, sei mesi prima che spiri questo ter-

(1) Vedi testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885, più innanzi.

mine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

Art. 334.° Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunziate le seguenti pene:

1° La censura che consiste in una dichiarazione formale nella mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunziata se non dopo che dal Sindaco o dall' Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento dimostrata la mancanza all' incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2° La sospensione dall' uffizio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro d'esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; e non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre a ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3° La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è di impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi nè maggiore di due anni;

4° L' interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria, non può essere minore di tre anni.

Art. 335.° Le pene sono pronunziate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa. — Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene, vi ha luogo a ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 336.° Le rinunzie volontarie dell' incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all' applicazione della deposizione o dell' interdizione scolastica.

Art. 337.° In caso d' urgenza è data non pertanto facoltà al Sindaco, d'accordo coll' Ispettore, di sospendere senz' altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che per cause a lui imputabili, sarà divenuto comechessia occasione

di scandalo o di disordini gravi nel comune. Dovrà esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall' Ispettore.

Avranno un' eguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse cause, gli Ispettori di circondario rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipi. I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facoltà, dovranno informarne immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportuni provvedimenti.

Stipendi, sussidi e pensioni. (1)

Art. 338.° Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali. Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi secondo l'agiatezza del comune e la popolazione de' luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 339.° Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel centro dei comuni i quali comechè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti. — Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un comune col titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. 340.° Il grado di agiatezza dei diversi comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. 341.° La classificazione delle diverse scuole per ciascun comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai Prefetti, sentiti i Municipi, ed avuto il parere dei Sotto-prefetti e dei Consigli provinciali per le scuole. — Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzidette, non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella. Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

(1) Vedi leggi 11 aprile 1886 e 23 dicembre 1888 sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 342.° Oltre le scuole comunali saranno pure classificate, secondo le norme da determinarsi con decreto governativo, ma a solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termine delle leggi scolastiche, sono collocate fra gli istituti pubblici.

Art. 343.° Le scuole comunali stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non stanno aperte se non una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione. — Non pertanto al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stando aperte tutto l'anno scolastico potrà ad istanza del rispettivo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali. — I Municipi determineranno, salva l'approvazione dell'autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a queste scuole.

Art. 344.° I comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre, ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate alla istruzione elementare, colle entrate proprie, coll' imposta comunale ordinaria.

Art. 345.° Lo Stato verrà con annuali stanziamenti in sussidio dei comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poco agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l' istruzione elementare.

Art. 346.° Qualora le provincie stanzino sussidi per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degli insegnanti. — In ogni caso questi sussidi non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347.° A fine di provvedere al riposo degli insegnanti delle scuole classificate a termine degli art. 338, 339 e 342 sarà istituita, sotto il nome di Monte delle pensioni pei maestri elementari, una cassa particolare, i cui statuti saranno stabiliti con decreto Regio sopra le basi infradeterminate.

Art. 348.° I comuni, le corporazioni, le amministrazioni e tutti gli enti morali senza distinzione cui appartengono le scuole preaccennate, verseranno in questa cassa il 2 1[2 per 100 sopra il minimo degli stipendi stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349.° Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo ne fermeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico.

Art. 350.° Alla fine del decennio l'erario pubblico vi verserà per una sol volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. 351.° Passato questo termine, agli insegnanti che avendo trent'anni di effettivo servizio e cinquantacinque di età, non saranno più in grado di continuare utilmente a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe cui appartiene la scuola che avranno retto durante l'ultimo quinquennio.

Art. 352.° Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo, potrà essere accordato a coloro che dopo quindici anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353.° Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunto la maggior età, sarà devoluta a ciascuno per egual porzione ed in ogni caso con diritto d'accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso. — Un uguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre, se orfani anche del padre.

Art 354.° I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che v' insegnano per obblighi inerenti al loro benifizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

Delle scuole private.

Art. 355.° I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tener in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre al R. Provveditore gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici, terrà luogo di titolo di capacità.

Art. 356.° Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

Disposizioni finali.

Art. 373.° Le disposizioni di questa legge nelle quali non è fatto cenno che dell'istruzione elementare maschile, si applicheranno egualmente all'istruzione elementare femminile, salve le eccezioni che emergono dall'indole propria di quest'ultima, e che saranno determinate con speciale regolamento.

Istruzione obbligatoria

Legge 15 luglio 1877, N. 3961.

Art. 1.° I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli art, 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con lo insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al Sindaco del registro della scuola, e la paterna con dichiarazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 2.° L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino a nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, della aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostiene con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato sco-

lastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3.° Il Sindaco dovrà far compilare di anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli inscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori, o coloro che hanno l'obbligo di cui all'art. 1, se non hanno adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti dal Sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscono all'ufficio municipale, o non giustificano colla istruzione procacciata diversamente, coi motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentano entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo art. 4.

Le persone, di cui all'art. 1, fino a che dura la inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto di armi.

Art. 4.° L'ammenda è di cent. 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3 e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda, potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso d'un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di di nuovo dal primo grado.

Accertata dal Sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini degli art. 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

Art. 5.° L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza della inscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate.

A questo scopo il maestro notificherà al Municipio di mese in

mese i mancanti abitualmente. La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni del mese.

Art. 6.° La somma riscossa per le ammende sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi per gli alunni.

Art. 7.° Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8.° Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.° La presente legge andrà in vigore col principio dell'anno scolastico 1877-78.

a) Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni 1000 abbiano almeno un insegnante di grado inferiore.

b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20000 quando ne abbiano uno almeno ogni 1200.

c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondochè le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

Art. 10.° I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci, nel senso e per gli effetti voluti dall'art. 1, e che al giorno della attuazione della presente legge hanno figliuoli dell'età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare la istruzione di questi quando abbiano raggiunta l'età di 12 anni, e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.

Art. 11.° Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni, nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'appli-

cazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

Art. 12.° Il Consiglio scolastico richiamerà i Municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e mantenere le scuole.

Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la Deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve tempo possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative, e aumentandone le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento d'uffizio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo V della legge 13 novembre 1859 n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno, senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Art. 13.° I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali e fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Pei maestri il Ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi della provincia o dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.

Ginnastica

Legge 7 luglio 1878.

Art. 1.° La ginnastica educativa è obbligatoria nelle scuole secondarie, nelle scuole normali e magistrali, e nelle scuole elementari.

La conoscenza dei precetti sui quali si fonda è compresa tra le materie di esame per il conferimento della patente ai maestri elementari.

Art. 2.° L'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, normali e magistrali maschili ha pure lo scopo di preparare i giovani al servizio militare.

Il Ministro dell' istruzione pubblica e quello della guerra determineranno d'accordo gli esercizi e gradi successivi d' istruzione ginnastica, in relazione alla età e sviluppo fisico dei giovani.

Art. 3.° Nelle scuole femminili d'ogni grado la ginnastica avrà carattere esclusivamente educativo, e sarà regolata con norme speciali.

Art. 4.° A formare i maestri di ginnastica per le scuole di cui all'art. 2, potranno essere istituiti corsi normali di ginnastica, sussidiati dal Governo, anche presso le società ed istituzioni ginnastiche, secondo le condizioni ed i programmi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 5.° Il Ministro della pubblica istruzione provvederà affinchè i maestri elementari già in servizio, i quali non hanno sostenuto un esame intorno alla conoscenza dei precetti della ginnastica educativa, siano messi in grado di corrispondere all'obbligo della legge, sia con istruzioni apposite illustrative dei testi, dei programmi, degli esercizi; sia con ispezioni, sia con l' istituzione di corsi autunnali magistrali.

Il Ministro potrà dare sussidi ai maestri poveri onde possano assistere ai corsi autunnali.

Saranno dispensati da questi corsi quei maestri, a cui l'età o altra condizione particolare costituisce ragionevole impedimento.

Nel periodo di cinque anni gli esercizi della ginnastica educativa saranno introdotti in tutte le scuole elementari del Regno.

Art. 6.° Ai corsi magistrali autunnali potranno essere ammessi anche sott'ufficiali e soldati congedati per ottenervi l'abilitazione all' insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie.

Art. 7.° La spesa per il maestro della ginnastica, per il locale e per gli attrezzi è regolata secondo le norme esistenti.

Pei corsi magistrali autunnali potranno servire le palestre delle scuole secondarie normali e magistrali.

Art. 8.° Alla spesa per le ispezioni e sussidi, di cui all'art. 5 si provvederà sul fondo del capitolo 28 del bilancio della pubblica istruzione, intitolato: sussidi all' istruzione primaria.

Sarà iscritto al bilancio un nuovo capitolo con il titolo: insegnamento della ginnastica.

La somma da iscriversi in detto capitolo per l'anno 1879 è di lire 30000.

Elezioni e stipendi dei maestri elementari (1)

Testo unico delle leggi 9 luglio 1876, N. 3250, e 4 marzo 1885, N. 2986, approvato col R. decreto 19 aprile 1885, N. 3099.

Art. 1.° È aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri elementari di ciascuna categoria, fissato dalla tabella annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Nei comuni al disotto dei mille abitanti, e nei quali la imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato.

Art. 2.° Il Ministro darà ogni anno, in allegato al bilancio, l'elenco dei comuni nei quali i maestri furono sussidiati, in conformità del secondo paragrafo dell'art. 1.

Art. 3.° Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno all'autorità scolastica provinciale, la quale provocherà i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'art. 142 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *A*.

Verificandosi nel corso dell'anno un nuovo ritardo, la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il comune, che anche per i mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del Prefetto è soggetto alle sanzioni stabilite dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2.ª). In tal caso le multe vanno a benefizio della Cassa del Monte delle pensioni.

Art. 4.° Non possono essere sequestrati, nè pignorati gli stipendi dei maestri, se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, nè possono essere ceduti in qualsiasi modo.

Art. 5.° I maestri nominati in via d'esperimento, secondo il paragrafo 2 dell'art. 8, possono ricevere lo stipendio minore di quello fissato nell'art. 1.

Art. 6.° I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa e gradua gli eleggibili. Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri.

I comuni che assegnano stipendi meno di un decimo superiore

(1) Vedi legge seguente, 11 aprile 1886.

al minimo che compete alla scuola, secondo la classificazione fattane, o che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro.

Art. 7.° Il maestro che ottenne una nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s' intenderà nominato per un sessennio.

Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio provinciale scolastico l'attestato di lodevole servizio, dietro le ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita.

Il tempo di prova potrà essere accresciuto di due anni oppure di uno solo per volontà del comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo comune durante l'intiero biennio o non vi ottenne la conferma.

Il verbale del licenziamento, quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova, dovrà esser motivato.

Art. 8.° Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di aver raggiunta l'età di anni 22, e dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Fino all' età suddetta tutti i maestri saranno nominati in via d'esperimento e confermati di anno in anno.

Quando il maestro nominato in via d'esperimento ottenga due conferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni.

Art. 9.° Il maestro, che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'art. 7, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale approvata dal Regio ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

Se alla fine dell' esperimento egli avrà meritato l' attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge.

Art. 10.° I maestri delle scuole elementari non obbligatorie saranno nominati dai comuni ed, eccetto che per la misura degli stipendi, godranno degli stessi diritti che i maestri delle scuole obbligatorie, salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.

Tali maestri, se iscritti tra gli eleggibili, devono essere prescelti nelle nuove nomine a scuole obbligatorie nello stesso comune.

Art. 11.° Fermo il disposto degli art. 334, 335 e 337 della legge

13 novembre 1859, il maestro può essere licenziato in qualunque tempo:

1° Per inettitudine pedagogica;

2° Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

3° Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura o due volte in quella della sospensione.

Il licenziamento è deliberato dal Consiglio comunale.

La proposta del licenziamento appartiene eziandio all' ispettore scolastico.

La deliberazione che pronunzia il licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio scolastico provinciale udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale l'avrà approvata.

Contro la deliberazione del comune che ricusa il licenziamento è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, del R. ispettore al Consiglio scolastico provinciale, che decide, sentite le osservazioni del Consiglio comunale e le difese del maestro.

Così il comune come il maestro possono ricorrere al ministero dalle decisioni del Consiglio scolastico provinciale, entro un mese dal giorno della ricevuta comunicazione.

Art. 12.° I maestri che intendono licenziarsi da un comune devono darne avviso al Sindaco non più tardi della fine del mese di maggio.

Non uniformandosi a tale disposizione i maestri non saranno ammessi ad insegnare in altra scuola salvo che per speciali ragioni ne dia autorizzazione al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 13.° Il *Monte delle pensioni* per gl' insegnanti nelle scuole elementari, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646, serie 2ª, è considerato come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Art. 14.° Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 15.° Le convenzioni attuali fra comuni e maestri restano in vigore.

Art. 16.° Con apposito regolamento sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Stipendi dei maestri elementari

Legge 11 aprile 1886, Num. 3798.

Art. 1.° Gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate, nel primo triennio della pubblicazione di questa legge, saranno proporzionatamente elevati al minimo fissato dall'unita tabella.

Art. 2.° Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune.

Ai maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, saranno computati gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgázione di essa legge.

I maestri che da dodici anni anteriori a quello in cui andrà in vigore la presente legge insegnano nell'istesso comune, i quali non abbiano per disposizione di esso l'aumento sessennale o uno stipendio che equivalga già al minimo obbligatorio secondo la presente legge, e che non ottengano per effetto di questa un miglioramento equivalente a un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo che andrà in vigore questa legge.

L'aumento di un decimo avrà luogo allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più e sempre sulla base dello stipendio iniziale, per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni.

Art. 3.° In separato capitolo del bilancio della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di tre milioni per concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari; però nel primo anno il fondo sarà solamente di un milione e nel secondo di due.

Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio.

Il concorso dello Stato sarà dato per intera somma ai comuni considerati nell'art. 1 del Regio decreto in data 19 aprile 1885, n. 3099, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1885.

Saranno preferiti per il concorso dello Stato fino ai due terzi:

a) quei comuni, nei quali la sovrimposta ai terreni ed ai

fabbricati ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi, o che abbiano applicato almeno due tasse locali;

b) quelli che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie;

c) quelli dove è maggiore la frequenza degli alunni alla scuola.

L'elenco dei contributi pagati ai comuni a termini della presente legge, sarà ogni anno allegato al bilancio del ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.° Prima dell'anno finanziario 1888-89, il Ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento i provvedimenti che secondo le risultanze di un bilancio tecnico saranno necessari per il Monte pensioni degli insegnanti elementari, in conseguenza del maggiore onere derivante ad esso dalla presente legge.

Art. 5.° La presente legge andrà in vigore il 1. novembre 1886.

Tabella per gli stipendi minimi legali

unita alla premessa legge.

CATEGORIA E GRADO		CLASSI		
		I	II	III
Scuole urbane				
Superiori	maestri	1320	1110	1000
	maestre	1056	880	800
Inferiori	maestri	1000	950	900
	maestre	800	760	720
Scuole rurali				
Superiori	maestri	900	850	800
	maestre	720	680	640
Inferiori	maestri	800	750	700
	maestre	640	600	560

Mutui pegli edifizi scolastici

Legge 8 luglio 1888, Num. 5516.

Art. 1.° Per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifizi, o parte di edifizi, esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, la cassa dei depositi e prestiti è autorizzata fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai comuni del Regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17 della legge 17 maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio 1875, sia ad un interesse minore.

Art. 2.° L'interesse potrà essere ridotto al 2 per cento per le somme non superiori alle L. 50,000; al 2 mezzo fino a L. 100,000; non sarà minore del 3 per cento per le somme maggiori.

Trattandosi di successive domande di prestiti, nella determinazione del saggio d'interesse si dovrà tener conto di tutte le somme precedentemente concesse al comune o al corpo morale.

Art. 3.° I comuni dovranno estinguere i debiti, così creati, e pagarne gli interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell'interesse stabilito, per i mutui destinati a favore di enti morali la concessione sarà sempre fatta ai comuni, i quali rimarranno garanti del prestito.

Lo Stato corrisponderà alla cassa la differenza tra l'interesse pagato dai comuni e quello normale. L'onere assunto dal Governo per le concessioni di mutui a interesse ridotto che si faranno ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili cumulativamente, non potrà eccedere le lire 80,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato, sarà inscritta nel bilancio del ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.° I prestiti ad interesse ridotto (salve le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2802) saranno accordati sulle proposte fatte dal Ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 5.° Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei comuni che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esi-

genze locali della istruzione saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terrà conto delle condizioni dell' ente morale, dell' importanza dei servigi che rende all'educazione popolare, e della utilità dei lavori.

Art. 6.° Gli edifizi, o parti di edifizi, costruiti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla presente legge non potrano essere destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto. Qualora ne sia investita la destinazione senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi avrà diritto di rivalersi contro il comune tanto per le somme pagate, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito.

Art. 7.° Potranno valersi delle disposizioni della presente legge le provincie ed i comuni a cui incombe l' obbligo di provvedere agli edifizi per l' istruzione secondaria e normale e pei convitti a norma delle leggi vigenti.

In casi eccezionali, e udito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Governo potrà accordare il beneficio dei prestiti ai comuni ed alle provincie anche per le scuole e convitti mantenuti a loro spese, e che sieno pareggiati secondo le norme che saranno prescritte con regolamento approvato con decreto Reale.

L'onere assunto dal Governo, per la differenza d' interesse da corrispondere alla cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non potrà eccedere in ciascun anno le lire 50,000; e la somma corrispondente sarà inscritta in un capitolo speciale nel bilancio del ministero della pubblica istruzione.

Monte delle pensioni

Legge 25 dicembre 1888 N. 5858.

Art. 1.° Il Monte delle pensioni per gl' insegnanti pubblici delle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un Corpo morale, con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla cassa dei depositi

e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali speciali è considerato come amministrazione dello Stato.

Art. 2.° Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

a) dal contributo dei comuni;

b) dal contributo degl'insegnanti;

c) dai contributi dello Stato e delle provincie;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3.° Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti alle scuole obbligatorie ad essi assegnate, anche se mantenute da altri in loro sgravio, alle scuole facoltative e ai direttori e sotto-maestri.

Lo stipendio dei direttori sarà calcolato in cifra eguale a quella dello stipendio massimo legale assegnato nelle scuole, alle quali sono addetti.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo, purchè non superiori a quelli delle scuole rurali di ultima classe.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà dato dalle provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono.

Art. 4.° Il contributo annuo degli insegnanti è stabilito nella misura di tre centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 5.° I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre per ciascuna provincia l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni e all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio, salvo diritto di rivalsa verso gli insegnanti pei contributi dovuti da costoro durante il tempo nel quale avranno percepito stipendio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla tesoreria dello Stato per la riscossione.

Quando l'amministrazione del comune o della provincia non abbia soddisfatto entro il mese di maggio al pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell' Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ne ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell' Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate nella cassa depositi e prestiti come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 6.° Sono soggetti al Monte delle pensioni, a partire dal 1° gennaio 1889, gli asili d' infanzia mantenuti dai comuni, ed hanno facoltà di assoggettarvisi quelli costituiti in Corpi morali.

Il contributo annuo a carico degli asili è stabilito nella misura di cinque centesimi, e quello dei rispettivi insegnanti è stabilito nella misura di tre centesimi degli stipendi effettivi ad essi spettanti, tenuto conto degli assegni fatti loro in natura.

Gli insegnanti negli asili costituiti in enti morali non contribuenti potranno far parte del Monte, pagando tanto il contributo proprio, quanto quello che sarebbe a carico dell'asilo.

Art. 7.° Tutti i contributi a carico degli asili e dei rispettivi insegnanti saranno compresi dai Consigli provinciali scolastici negli elenchi di cui all'art. 5, e dovranno essere versati dai comuni dove gli asili si trovano alla stessa epoca e colle identiche norme, stabilite nel medesimo art. 5, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori in quell'articolo determinati.

I comuni avranno in ogni caso diritto di rivalsa dell' intera somma pagata verso gli asili, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante a tenore degli art. 6, 25 e 27, e se non soggetti al Monte, dell' intero contributo.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune per conto dell'asilo o dei rispettivi insegnanti, l'ammini-

strazione dell'asilo non abbia rimborsata al comune la somma da questo pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti potrà dichiarare decaduti l'asilo e i rispettivi insegnanti dai benefici del Monte delle pensioni, rimanendo agl' insegnanti il diritto di ottenere dal Monte una indennità per una sola volta corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello, con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 8.° Negli anni di esercizio dell' insegnante utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell' indennità di cui all'art. 14 si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell' insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non inscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sarà determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall' insegnante negli asili inscritti al Monte ed in quelli non inscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali di ultima classe.

Art. 9.° Gli insegnanti, sia delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato, sia degli asili infantili, e i direttori, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono essere provveduti di regolare diploma.

Art. 10.° La cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, riceverà le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 11.° Gli insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari o negli asili del Regno.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, anche in diverse provincie o comuni del Regno.

Art. 12.° La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi

minimi legali, spettanti agli uffici occupati dagl' insegnanti negli ultimi cinque anni di servizio.

Agli effetti del presente articolo lo stipendio dei direttori sarà calcolato nel modo indicato nel secondo capoverso dell' art. 3, e quello degl' insegnanti negli asili nel modo indicato nel secondo capoverso dell'art. 6.

Art. 13.° Per gl' insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella *A* unita alla presente legge.

Art. 14.° Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio:

a) gl' insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata dei loro servizi;

b) gl' insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 e sono divenuti inabili a continuare o a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nel capoverso precedente;

c) gl' insegnanti che, avendo servito meno di 25 anni e più di 10, fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gl' insegnanti che dopo più di 10 e meno di 25 anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici alla dipendenza del ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.° Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell' indennità è quello pel quale gl' insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri già prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.

Quando dall' insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intiero; altrimenti non è calcolato.

La medesima norma sarà seguìta nella determinazione dell'età degl' insegnanti.

Art. 16.° Gl' insegnanti, che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sa-

ranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 17.° Le istanze per le ammissioni degl' insegnanti al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla cassa dei depositi e prestiti.

Le pensioni e le indennità saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, coll' intervento di un funzionario del ministero dell' istruzione pubblica, il quale avrà anche voto deliberativo.

Art. 18.° Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'amministrazione del Monte delle pensioni.

Art. 19.° Divenute definitive, o per la decorrenza dei termini, o per dichiarazione delle parti interessate le deliberazioni del Consiglio permanente d' amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, o decisa la vertenza dalla Corte dei conti, la cassa dei depositi e prestiti provvederà coi fondi del Monte, al pagamento delle pensioni o delle indennità nei modi e termini, che saranno stabiliti dal regolamento.

Le rate di pensione non dimandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell' ammontare della pensione o della indennità.

Art. 20.° Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degl' insegnanti, e in ogni caso non prima del 1° gennaio 1889.

La pensione già conseguita si perde dagl' insegnanti che riprendano servizio presso qualsiasi scuola pubblica elementare del Regno, salvo poi a cumulare gli anni di servizio prestati prima

di tale riammissione con quelli prestati dopo, nel liquidare una ulteriore pensione.

La pensione si perde pure, come si perde il diritto al suo conseguimento, per condanna a pena criminale per qualunque reato o per condanna a pena correzionale non minore di un anno di carcere per corruzione, prevaricazione, falso, furto, truffa e reati contro il buon costume, o per la perdita della nazionalità italiana.

Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo della espiazione della pena correzionale.

Art. 21.° Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, a termini del precedente articolo, la pensione si ripristinerà dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

Art. 22.° La presente legge non è obbligatoria per quei comuni, dove già al 1° gennaio 1879 erano in vigore regolamenti per assegnazioni di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell' indennità si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni, dove esistono regolamenti speciali.

La pensione o l' indennità sarà in tal caso liquidata a termini della presente legge e ripartita a carico del Monte o dei comuni forniti di speciali regolamenti in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all' insegnante.

Il pagamento dell' intera pensione o dell' indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte o che si facessero anche dai comuni, che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.° Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti che al 1° gennaio 1879 avevano un' età superiore ai 30 anni, che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie

o dello Stato e che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 24.° Gli insegnanti contemplati nell' art. 23, che avessero cessato o cessassero dall'insegnamento prima del 1° gennaio 1889 con 25 o più anni di servizio e che si trovassero nelle condizioni indicate nell'art. 1 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, avranno diritto alla liquidazione della pensione, tenuto conto del disposto del secondo capoverso dell'art. 31.

Art. 25.° Acquisteranno diritto alla pensione gli insegnanti negli asili infantili soggetti al Monte che al 1° gennaio 1889 avranno una età superiore ai 30 anni, e che a quel tempo si troveranno in ufficio, corrispondendo al Monte il contributo calcolato come all' art. 6 e quando siano stati inscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di 10 anni.

Art. 26.° Agl' insegnanti contemplati nell'art. 25, che cessassero dal servizio prima del 1° gennaio 1899, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 24.

Art. 27.° Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte stesso a partire dal 1° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl' insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall' entrata in ufficio, se questa si sia verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine, che sarà fissato dal regolamento, gl' insegnanti stessi e gli asili cui appartengono paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 28.° Gl' insegnanti negli asili costituti in Corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli art. 25 e 27, saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi, quando paghino, oltre al contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell' asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

Art. 29.° Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca della attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 30.° L' inscrizione nel bilancio del ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale:

« Sussidio al Monte per le pensioni degl' insegnanti elementari », stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per 10 anni a partire dal 1° gennaio 1879, sarà continuata per altri 10 anni a partire dal 1° gennaio 1889.

Art. 31.° Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incomincieranno col 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari e col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili.

Nessuna assegnazione di pensioni o di indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni.

Art. 32.° Le pensioni degl' insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato e quelle degl' insegnanti negli asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 o si troveranno in ufficio al 1° gennaio 1889, saranno liquidate:

a) per quelli che alle epoche sopra indicate avevano od avranno un' età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella *A*;

b) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 30 non inferiore ai 40, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 40 e inferiore ai 55, sulla base della tabella *A*, colla diminuzione di un terzo;

d) per quelli che avevano od avranno una età superiore agli anni 55 sulla base della tabella *A*, con la diminuzione della metà.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell' art. 14, agl' insegnanti contemplati nei capoversi *b*, *c* e *d* del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un terzo e della metà.

Le pensioni e le indennità degl' insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facoltà loro concessa dall'art. 27, saranno liquidate colle norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennità degli insegnanti nelle scuole elementari.

Art. 33.° Al 31 dicembre 1889 e successivamente ad ogni quinquennio sarà compilato il bilancio tecnico del Monte delle pensioni.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la

liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agl' insegnanti inscritti al Monte, e dovranno essere sottoposte all'approvazione del parlamento.

Art. 34.° Entro l'anno 1891 sarà, in base a un bilancio tecnico, presentato un progetto di legge per destinare a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari le somme che restino a disposizione del Monte delle pensioni in conseguenza del maggiore contributo imposto dall' art. 3, e quando le condizioni della cassa lo consentano, a migliorare le condizioni di pensione dei maestri stessi.

Art. 35.° È data facoltà al Governo di provvedere con regolamento, da pubblicarsi con decreto Reale, all'esecuzione della presente legge (1).

Regolamento unico per l' istruzione elementare

Approvato col R. decreto 16 febbraio 1888.

I.

Oggetto ed obbligo dell' istruzione elementare.

Art. 1.° L' istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

Alle materie prescritte per l' insegnamento elementare dei due gradi dall'art. 315 della legge 13 novembre 1859 si aggiungono: *le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino* a termini dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, e la *ginnastica* a termini della legge 7 luglio 1878, e del regolamento 16 dicembre 1878.

Art. 2.° Sarà fatto impartire dai comuni nelle ore, nei giorni e nei limiti stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico, l' insegnamento religioso a quegli alunni, i cui genitori lo domandino.

Art. 3.° Per la trattazione delle materie prescritte per l' istruzione elementare si seguiranno i programmi governativi.

È vietata l' introduzione di programmi diversi dai governativi, e qualunque interpretazione, la quale ne alteri la sostanza e l'armonia.

(1) Vedi la Tabella di cui l'art. 13 della legge, riportata nell'appendice.

Art. 4.° Ogni maestro ha l'obbligo d'insegnare tutte le materie del programma della sua scuola o classe.

Solo in casi eccezionali, ed in via transitoria, si potrà coll'assenso del Consiglio scolastico, affidare a qualche speciale insegnante l'incarico dell'insegnamento della religione dentro *la scuola o la classe* e della ginnastica *fuori*.

Art. 5.° L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

Art. 6.° Le scuole maschili e le femminili, che ogni comune è obbligato ad istituire, devono essere per numero e per ampiezza proporzionate al numero dei fanciulli fra i 6 e i 12 anni viventi nel comune, e devono tenersi aperte tutto l'anno scolastico.

Art. 7.° In ogni comune vi sarà almeno una scuola del grado inferiore per i fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Art. 8.° Si dovranno parimenti istituire e tenere aperte tutto l'anno una scuola maschile ed una femminile in ogni borgata o frazione avente più di 800 abitanti, quando essa si trovi distante dal capoluogo oltre a 2 chilometri; oppure sebbene situata a minore lontananza, non possa, a cagione di altro impedimento approfittare delle scuole comunicative aperte nella sede principale.

Art. 9.° Nelle borgate o frazioni, che si trovino nelle stesse condizioni con una popolazione unita o sparsa inferiore agli 800 abitanti, ma superiore ai 500, vi sarà una scuola maschile e una femminile per sei mesi, oppure una scuola mista annuale.

Per istituire e mantenere le scuole dichiarate *fuori di classe* perchè poste nelle frazioni con meno di 500 abitanti, sarà concesso un sussidio ai comuni, ai padri di famiglia e alle associazioni private in ragione della spesa, che da loro verrà sostenuta per la istituzione e il mantenimento di siffatte scuole.

Art. 10.° Ai comuni, i quali, a cagione del piccolo numero degli abitanti o della loro poca agiatezza, od a cagione delle molte scuole alle quali devono provvedere, non saranno in grado di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, potrà essere concessa la facoltà di accordarsi coi comuni limitrofi, affine di partecipare per intero o in parte alle loro scuole, ovvero di valersi dei loro stessi maestri.

In ogni caso però un maestro non potrà mai insegnare in più di due scuole, e dovrà fare almeno tre ore al giorno di lezione in ciascuna di esse.

Il maestro, che attende a due scuole distanti fra loro, poste nel territorio di uno stesso comune o di due diversi comuni ri-

ceverà, oltre allo stipendio minimo legale assegnatogli dal comune o dai comuni, un compenso speciale dal Governo, in ragione del maggiore disagio o della maggior fatica, che deve sostenere per esercitare fruttuosamente il suo ufficio nelle due scuole.

Art. 11.° Un comune potrà essere obbligato dal Consiglio scolastico a concorrere nelle spese di una scuola aperta nel territorio di altro comune confinante, quando per ragione delle distanze o delle vie disagiate quella sia di maggior comodo ai propri abitanti. In questo caso il concorso dovrà essere proporzionato alla popolazione che si giova della scuola.

Art. 12.° L'obbligo di frequentare il corso inferiore dura dai 6 ai 9 anni.

Il corso inferiore comprende tre classi: 1ª, 2ª e 3ª.

Nei comuni, che hanno tre maestri e tre maestre per il corso inferiore maschile e femminile, vi saranno un maestro e una maestra per ciascuna delle tre classi predette.

Nei comuni, che hanno soltanto due maestri e due maestre uno dei maestri attenderà esclusivamente alla 1ª classe e l'altro alle due classi riunite di 2ª e 3ª.

La stessa ripartizione avrà luogo per le due maestre.

Nei comuni aventi un solo maestro e una sola maestra si terrà divisa la scolaresca in tre distinte sezioni, per ognuna delle quali si svolgerà il relativo programma.

Art. 13.° Nessuna scuola con un solo maestro (scuola unica) potrà avere più di 70 allievi.

Non si tollererà che questo numero possa essere oltrepassato, se non nelle classi non divise in sezioni.

Quando per un mese almeno la scuola di più sezioni sarà frequentata da oltre 70 alunni, il Municipio provvederà o coll'aprire una seconda scuola o col dividere la scuola per classi in sale separate.

Art. 14.° Il Municipio dovrà provvedere allo stesso modo ogniqualvolta il locale della scuola o classe non possa convenientemente contenere il numero massimo di alunni consentito dalla legge.

Art. 15.° Nei comuni e nelle borgate maggiori aventi la scuola unica maschile elementare e la scuola unica femminile, frequentata ciascuna per un mese almeno da oltre 70 alunni e da oltre 70 alunne, si nominerà una maestra per affidarle la 1ª sezione maschile e la 1ª sezione femminile delle due scuole, e costituire così una 1ª classe *mista* in aula a parte; oppure si nominerà un sotto-

maestro e una sotto-maestra per affidare all'uno e all'altra la 1ª sezione da istruirsi in sala separata sotto la sorveglianza e direzione del maestro e della maestra titolari.

Art. 16.° Per la istituzione e il mantenimento della 1ª classe *mista* affidata ad una maestra, e formata a sgravio della scuola unica, maschile, e femminile, verrà dal Governo concesso un sussidio annuo ai comuni, che a giudizio del Consiglio provinciale scolastico non siano in grado di provvedere da sè all' intera spesa.

Art. 17.° Nelle scuole *uniche miste di più sezioni* e nelle classi *miste* si terranno di regola riuniti i fanciulli dei due sessi.

Se tale riunione, a giudizio del Consiglio scolastico non si crede opportuna, si farà lezione in ore diverse ai maschi e alle femmine, e per la durata di tre ore almeno sì agli uni come alle altre.

Art. 18.° Gli insegnanti delle scuole uniche, maschili, femminili o miste, saranno, a parità di merito, preferiti nelle proposte annuali di gratificazione a favore dei maestri benemeriti della istruzione popolare.

Art. 19.° Di regola le scuole elementari maschili sono affidate a maestri, le femminili e le miste a maestre. Tuttavia le scuole elementari maschili inferiori potranno essere affidate alle maestre; e, in mancanza di queste, le miste potranno essere affidate a maestri, purchè in questo caso sia incaricata dei lavori femminili una donna.

Art. 20.° Nelle scuole femminili si insegneranno ogni giorno, per un tempo non minore di un'ora e non maggiore di due, i lavori di maglia, di cucito e di rammendo, escludendo i lavori di semplice ornamento.

Nelle scuole miste, con orario ridotto a tre ore al giorno per l' insegnamento alle fanciulle, l'esercizio dei lavori donneschi non potrà durare più di un'ora.

Art. 21.° Le scuole elementari superiori maschili e femminili debbono essere istituite:

a) nei comuni dove sono aperte scuole secondarie, classiche o tecniche, e scuole normali regie o a queste parificate;

b) nei comuni che hanno oltre ai 4000 abitanti, compresi quelli che non dimorino a più di due chilometri dal capoluogo.

Art 22.° Il corso elementare di grado superiore si compie in due anni e in due distinte classi: 4ª e 5ª.

Art. 23.° I comuni, che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono avere scuole del grado superiore, maschili e femminili, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati

dal Consiglio scolastico ad affidare le due classi superiori ad un solo maestro e ad una sola maestra: semprechè il numero degli alunni e delle alunne delle due classi riunite non sia nella totalità maggiore di 40.

Qualora superi il numero di 40, le due classi dovranno essere divise con un insegnante per ciascuna.

Art. 24.° Se l'obbligo dell'istruzione superiore fosse per riuscire troppo grave al comune, potrà essergli conceduta facoltà di affidare questa istruzione a uno dei tre maestri delle classi inferiori, purchè sia munito del titolo legale.

Art. 25.° Ai comuni, che senza aver l'obbligo delle scuole superiori chiedono la facoltà d'istituirle, o di conservarle, sarà conceduto di avere un solo insegnante per le classi elementari superiori, purchè abbiano già per le tre classi inferiori maschili e femminili almeno due maestri e due maestre.

Nell'uno e nell'altro caso, lo stipendio dell'insegnante deve essere di grado superiore.

Art. 26.° Per determinare la natura e l'estensione dell'obbligo che hanno i comuni di provvedere all'istruzione elementare, si avrà riguardo alle loro rendite, alle spese obbligatorie e alle facoltative, alla sovraimposta comunitativa e a tutte le altre condizioni economiche del luogo.

Art. 27.° Le scuole fondate da corporazioni o da privati o da associazioni private, a benefizio del pubblico, saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, semprechè le medesime sieno mantenute in conformità della legge e dei regolamenti per quanto riguarda la gratuità, i titoli di abilitazione, la durata, l'orario, i programmi, le ispezioni scolastiche e il Monte delle pensioni, salvo sempre all'ente, da cui dipendono, il diritto della scelta e della nomina degli insegnanti.

Art. 28.° I comuni, che per le molte scuole obbligatorie alle quali devono provvedere, per la scarsità delle loro rendite e per la gravità della sovraimposta comunale, non sono in grado di sostenere l'intiera spesa, potranno, tenuto conto delle loro spese facoltative, ricevere anno per anno dallo Stato, sotto forma di sussidio, una parte della somma necessaria al mantenimento di dette scuole.

II.
Direzione delle scuole elementari.

Art. 29.° La Direzione immediata delle scuole elementari appartiene ai Municipi, i quali la esercitano a norma delle leggi e dei regolamenti e sempre subordinatamente alla vigilanza della potestà scolastica governativa.

Art. 30.° I Municipi istituiscono Sopraintendenti o Commissioni d'ispezione, ed anche affidano, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, la direzione didattica delle loro scuole a persone giudicate idonee a tale ufficio, e preferibilmente a chi abbia già insegnato o dato prova di capacità nell'amministrazione scolastica.

Art. 31.° Se i comuni non esercitano la debita sorveglianza sulle loro scuole, il Consiglio scolastico potrà, ove lo creda necessario, provvedere con nomine d'ufficio.

L'elezione dei Sopraintendenti e delle Commissioni per le scuole dovrà essere fatta preferibilmente fra i padri di famiglia, ed essere notificata al R. Ispettore scolastico del circondario.

Art. 32.° I comuni possono nominare qualche Ispettrice, scegliendola preferibilmente fra le madri di famiglia, per invigilare e dirigere i lavori donneschi.

Art. 33.° I Sopraintendenti o le Commissioni d'ispezione dovranno curare che al riaprirsi delle scuole i locali siano allestiti e forniti degli arredi ed oggetti occorrenti: accertarsi se gli elenchi degli obbligati siano stati compilati; vigilare che le ammissioni si facciano a norma delle leggi e dei regolamenti; visitare di tanto in tanto le scuole; promuovere la regolare frequenza e assiduità degli alunni; vegliare all'osservanza dell'orario da parte dei maestri e degli alunni; attendere all'igiene; e assistere agli esami.

In caso di dubbio nella interpretazione dei regolamenti e in tutte le materie didattiche, devono chiedere schiarimenti all'Ispettore scolastico.

Art. 34.° Per eccitare i fanciulli ad inscriversi alla scuola e a frequentarla assiduamente, e per ottenere dal comune, dalla Congregazione di carità, e dalla cittadinanza a favore dei più poveri qualche aiuto in vesti ed oggetti scolastici, sarà promossa la istituzione di un patronato fra le persone più ragguardevoli del paese.

III.

Apertura e chiusura delle scuole. Durata del corso scolastico e delle lezioni.

Art. 35.° Le scuole elementari si aprono di regola il 15 di ottobre e si chiudono il 15 di agosto.

Art. 36.° Le Giunte municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico, le date dell'apertura e della chiusura delle loro scuole, purchè il corso scolastico, sia che le vacanze diensi tutte di seguito, sia che in più periodi staccati, duri insieme con gli esami, non meno di dieci mesi.

Art. 37.° Nei primi dieci giorni del corso scolastico si ricevono le inscrizioni e si fanno gli esami di riparazione e di ammissione; negli ultimi dieci giorni si danno gli esami finali di promozione.

Art. 38.° Si fa lezione ogni giorno, eccettuate le domeniche, i giovedì e le altre vacanze stabilite dal calendario scolastico.

Quando però nella settimana, oltre la domenica, vi sia un altro giorno di vacanza straordinaria, si farà la lezione anche il giovedì.

Art. 39.° L'insegnamento quotidiano durerà, compresa la ginnastica e il canto, cinque ore; ma sarà diviso in due lezioni, l'una antimeridiana e l'altra pomeridiana, coll'intervallo di due ore almeno tra l'una e l'altra nell'inverno, e con un intervallo maggiore nelle altre stagioni.

Art. 40.° Spetta al Municipio, d'accordo coll'Ispettore scolastico, fissare le ore in cui debbono avere principio e termine le lezioni, a seconda delle diverse stagioni e delle esigenze locali; e l'insegnante non potrà di suo arbitrio cangiare l'orario.

Art. 41.° Qualora fosse richiesto dalle esigenze locali di ridurre le due lezioni antimeridiana e pomeridiana ad un orario continuato, questo non potrà mai nella totalità durare per l'insegnamento meno di quattro ore e mezzo, e dovrà essere intercalato da un'ora almeno per la refezione e la ricreazione, le quali avranno sempre luogo sotto la sorveglianza dell'insegnante.

Dove il casamento permetta di fare la ricreazione fuori dell'aula scolastica e per un tempo maggiore dell'anzidetto, il comune concederà all'insegnante una tenue retribuzione per la sorveglianza sugli alunni che si trattengono nel locale.

IV.

Istruzione obbligatoria.

Art. 42.° I genitori e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare nel modo che crederanno più conveniente ai loro figli dei due sessi, in età da frequentare le scuole pubbliche elementari di grado inferiore, l' istruzione che vien data nelle medesime.

Art. 43.° Dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune i fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuto il 6° anno di età, e ai quali i genitori o chi per essi non procaccino l' istruzione elementare del corso inferiore o per mezzo di scuole private debitamente autorizzate, o con l' insegnamento in famiglia.

Art. 44.° L' obbligo di provvedere all' istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi.

Quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall' Istituto.

Art. 45.° Hanno pure l'obbligo predetto tutti coloro che tengono in custodia e sotto la loro dipendenza, o impiegano come che sia fanciulli in età da frequentare la scuola, ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora nel comune.

Art. 46.° L'obbligo di frequentare il corso elementare inferiore dura di regola dai 6 ai 9 anni compiuti di età; ma può cessare prima, se il fanciullo sostiene con buon esito l'esame di proscioglimento, di cui al capo VII.

L'obbligo si protrae fino ai dieci anni compiuti, quando al termine del nono anno il fanciullo non abbia superato detto esame.

Art. 47.° Dovranno però essere sempre ammessi, sino ai 12 anni, alle scuole elementari inferiori quei fanciulli che, non essendo stati prosciolti dall'obbligo al termine del decimo anno di loro età, si presentino per frequentarle, a fine di compiere la loro istruzione elementare inferiore e superare l'esame di proscioglimento.

Art. 48.° I Sindaci faranno compilare ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco degli obbligati.

In questo elenco saranno indicati i genitori dei fanciulli o quelli che ne fanno le veci, e il luogo ove risiede la famiglia.

Il Pretore, in occasione delle sue ispezioni periodiche ai registri

dello stato civile, avrà cura di esaminare se l'elenco degli obbligati alla scuola sia stato regolarmente compilato.

Art. 49.° I Sindaci di ogni comune con apposito avviso annunzieranno, alcuni giorni innanzi, il riaprimento delle scuole, ricordando ai parenti o a chi per essi l'obbligo imposto dalla legge di procacciare l'istruzione elementare ai loro figli, e le pene comminate dalla legge ai trasgressori.

Art. 50.° L'inscrizione durerà per altri 15 giorni dal principio regolare delle lezioni. Chiusa l'inscrizione, i maestri e le maestre faranno tenere al Sindaco del comune il registro degli inscritti.

Gli insegnanti privati e i Direttori degli Istituti di beneficenza, che accolgono fanciulli nell'età dai 6 ai 9 anni dovranno essi pure mandare al Sindaco l'elenco degli obbligati che frequentano le rispettive scuole.

Art. 51.° Il Sindaco, riscontrando i nomi dei fanciulli inscritti nelle scuole coi nomi degli obbligati, farà compilare l'elenco dei fanciulli mancanti alla scuola.

Art. 52.° I genitori dei fanciulli mancanti alla scuola saranno dal Sindaco chiamati e ammoniti, e della chiamata e dell'ammonizione si terrà nota in apposito processo verbale.

Art. 53.° Si riterranno per legittimi motivi di scusa: le malattie, la distanza dalla scuola di oltre due chilometri, la difficoltà delle strade, la povertà assoluta là dove non siano stabiliti sussidi agli alunni poveri.

Art. 54.° Entro la prima quindicina dalla chiusura dell'inscrizione, sarà pubblicato l'elenco dei fanciulli mancanti alla scuola, l'assenza dei quali non fu giustificata, e ne sarà notificato all'Ispettore il numero complessivo.

Art. 55.° I maestri delle scuole urbane e rurali accetteranno, anche dopo chiusa la inscrizione, i fanciulli che si presenteranno alla scuola in seguito all'ammonizione od all'ammenda inflitta ai genitori.

Di questi alunni trasmetteranno i nomi al Sindaco, il quale li farà cancellare dall'elenco dei mancanti all'obbligo.

Art. 56.° I maestri e le maestre segneranno nel registro scolastico colla maggior accuratezza, le assenze degli alunni. Se le assenze sono giustificate, se ne prenderà nota nel registro.

Art. 57.° Quando le mancanze non giustificate giungono al terzo delle lezioni del mese, l'alunno sarà dichiarato abitualmente mancante.

I maestri e le maestre, di mese in mese, notificheranno al Sindaco i nomi dei mancanti abitualmente.

Art. 58.° Il Sindaco dichiarerà contravventori alla legge sull'obbligo dell'istruzione elementare quei genitori, i quali o non si saranno presentati o non avranno dimostrato di adempiere l'obbligo di far istruire i loro figliuoli.

Si farà un elenco speciale dei contravventori, e questo elenco si pubblicherà entro la seconda quindicina dalla chiusura della inscrizione.

Sarà compilato ogni mese l'elenco dei mancanti abitualmente alla scuola, e si procederà verso di essi come verso i non inscritti.

Art. 59.° I contravventori, che entro otto giorni dalla pubblicazione non avranno presentato reclamo al Sindaco, nè avranno fatta l'oblazione ai termini degli art. 148 e 149 della legge comunale vigente, saranno denunciati al Pretore, il quale procederà come nelle altre contravvenzioni di azione pubblica.

Art. 60.° Dall'applicazione della prima ammenda di centesimi 50 alla seconda intercederà lo spazio di un mese, e così dalla seconda alla terza.

Se la terza ammenda sarà rimasta senza effetto, si applicherà, un mese dopo, quella di lire 3; e così di mese in mese, fino a che non si raggiunga il massimo grado.

Nell'applicare l'ammenda graduale da lire 3 fino a lire 10, si terrà conto della cattiva volontà dei genitori e degli impedimenti più o meno gravi, dai quali procede la renitenza.

Art. 61.° La somma ritratta dalle ammende sarà impiegata dal comune in soccorsi e premi per gli alunni.

Art. 62.° I contravventori, fino a che dura la loro inosservanza dell'obbligo, non potranno avere attestati per ottenere sussidi e stipendi sui bilanci del comune, della provincia, dello Stato, salvo per l'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

A tal fine il Sindaco ne informerà l'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 63.° Il Delegato scolastico curerà che tutte le operazioni sopra descritte sieno eseguite regolarmente e a tempo debito; e in caso d'inadempimento ne avvertirà l'Ispettore.

V.

Scuole serali o festive di complemento.

Art. 64.° Compiuto il corso elementare inferiore, coloro che furono prosciolti dall'obbligo della scuola diurna, e che non proseguono i loro studi nelle classi elementari superiori, dovranno, a tenore dell'art. 7 della legge 15 luglio 1887, frequentare per un anno le scuole serali o festive di complemento colà dove sono istituite.

Le scuole di complemento hanno per ufficio di continuare ed ampliare l'insegnamento delle materie prescritte pel corso inferiore obbligatorio.

Art. 65.° Per l'ammissione si deve presentare il certificato di proscioglimento dall'obbligo della scuola diurna.

Art. 66.° La durata della scuola serale non potrà essere minore di sei mesi, e quella della scuola festiva non minore di dieci. Però tanto la scuola serale quanto la festiva possono essere trasformate in una scuola diurna di 8 mesi, in cui si faccia lezione due giorni alla settimana e non meno di due ore e mezzo al giorno.

Art. 67.° In queste scuole si terranno i registri come per le scuole diurne elementari: e l'esame finale sarà dato nei modi indicati per quello di proscioglimento.

Art. 68.° Chi supererà detto esame, riceverà l'attestato di proscioglimento dall'obbligo della scuola complementare prescritto dall'art. 7 della legge 15 luglio 1877.

Art. 69.° Gli insegnanti, che attendono al corso complementare, riceveranno un compenso in ragione del numero e durata delle lezioni, e del numero degli alunni che saranno approvati nell'esame predetto.

Art. 70.° Le scuole di complemento verranno, col concorso del Governo, preferibilmente istituite e mantenute in quei comuni, che, essendo privi totalmente del corso elementare superiore, dichiarino di provvedere a proprie spese agli oggetti di manutenzione delle scuole stesse, e assegnino anche dal canto loro un qualche compenso agl'insegnanti, che vi attendono.

VI.

Inscrizione, ammissione, disciplina, esami nelle scuole elementari.

Art. 71.° Nessuno può essere inscritto alle scuole elementari inferiori, se non abbia compiuto, o non compia entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di età, o se abbia oltrepassato gli anni 12.

Per la inscrizione alla 1ª classe del corso inferiore, si richiede la fede di nascita e il certificato del vaiuolo naturale o inoculato col vaccino.

Per la inscrizione a tutte le altre classi, l'alunno proveniente da altre scuole pubbliche presenterà certificato di promozione dalla classe precedente.

Art. 72.° L'alunno che proviene da scuola privata o paterna, dovrà superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti precitati.

Art. 73.° Le inscrizioni e le ammissioni avranno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, eccetto che per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori.

Art. 74.° Dovranno sempre riceversi durante il corso scolastico nelle classi, per le quali si riconoscano idonei, i fanciulli provenienti da scuole pubbliche o private, che per cambiamento di domicilio o per altra legittima causa domandano l'inscrizione fuori di tempo.

Art. 75.° Verso gli alunni che manchino ai loro doveri, si useranno progressivamente i seguenti mezzi disciplinari:

1° Ammonizione privata;

2° Ammonizione in presenza dei compagni;

3° Ammonizione notata nel registro, con avviso ai parenti;

4° Separazione dello scolare dai compagni entro l'aula della scuola;

5° Allontanamento dalla lezione, con avviso ai parenti;

6° Sospensione temporanea dalla scuola per un tempo non maggiore di tre giorni;

7° Esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

Art. 76.° Il maestro può infliggere, in proporzione della gravità dei mancamenti, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando abbia inflitta la sospensione temporanea dalla scuola,

ne darà notizia al Direttore didattico o al Sopraintendente, o in mancanza dell'uno e dell'altro, al Sindaco.

Solo il Sindaco sulla proposta del maestro, o del Consiglio degli insegnanti elementari del luogo, ove sieno due o più, applicherà per l'anno scolastico in corso, l'esclusione dalla scuola per atti contro la probità e la costumatezza, per insubordinazione persistente, e per molte assenze non emendate con minori castighi.

I genitori dell' alunno escluso potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 77.° Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari: le parole offensive, le percosse, i segni d' ignominia, le pene corporali, come il costringere a stare ginocchioni o colle braccia aperte ecc., e i così detti *pensi*, quando non sieno la ripetizione d'un lavoro malfatto o di una lezione male imparata.

Esami semestrali e finali.

Art. 78.° Alla metà del corso scolastico, in ogni scuola comunale si darà un saggio sulle materie insegnate nel semestre, e al termine dell'anno gli esami di promozione.

Nelle scuole femminili, quindici giorni prima degli esami finali, si esporranno i lavori donneschi eseguiti dalle alunne durante l'anno scolastico, sotto la guida e la vigilanza delle maestre.

Art. 79.° I temi degli esami per iscritto, quando non siano dati dall' Ispettore scolastico del circondario o dal Direttore didattico, saranno proposti dal maestro della classe.

La dettatura però dei temi, e l'assistenza agli esami in iscritto, si farà dal maestro della classe immediatamente superiore; o in mancanza di questo, da quel maestro che sarà designato dal Sopraintendente.

Dove è una sola scuola, il solo maestro darà gli esami in iscritto. Potrà sempre assistervi il Sopraintendente municipale od uno del componenti la Giunta.

Art. 80.° Nei luoghi dove sono più classi del medesimo grado, il Sopraintendente può prescrivere che i temi degli esami finali e quelli della metà dell'anno siano uniformi.

A tal fine i maestri delle stesse classi proporranno i temi; e in caso di dissenso, sopra la terna dei temi per ogni materia, proposti da ciascun maestro, il Sopraintendente farà la scelta.

Art. 81.° Nelle classi inferiori, alla correzione dei còmpiti scritti ed agli esami orali, avranno parte il maestro della classe e quello

che dovrà accogliere nell'anno scolastico successivo gli alunni esaminati.

Nelle classi superiori avranno parte alla correzione dei còmpiti scritti ed agli esami orali il maestro della classe e due altri maestri, ai quali sia affidato l'insegnamento dello stesso grado; e, in mancanza di questi, due maestri di classi inferiori designati dal Sopraintendente.

Art. 82.° Gli esami orali nelle classi inferiori dureranno in complesso al più quindici minuti, nelle classi superiori al più venti.

Art. 83.° Ogni esaminatore disporrà di 10 punti, tanto negli esami scritti quanto negli esami orali.

Si terrà conto della media annuale dello studio e del portamento di ogni alunno, secondo risulterà dal registro della scuola.

Art. 84.° L'alunno che, sommati i punti degli esami scritti ed orali con quelli della media per lo studio e per la condotta dell'anno, avrà conseguito i sei decimi, sarà dichiarato idoneo, purchè abbia la sufficienza nel saggio scritto d' italiano.

Per esprimere il voto d' idoneità, la frazione si ridurrà in trentesimi.

Art. 85.° Agli alunni approvati sarà dal comune rilasciato il certificato di promozione, firmato dal maestro della classe, e dal Sindaco o dal Sopraintendente municipale.

Art. 86.° I registri degli esami saranno conservati negli archivi del comune.

Art. 87.° Tutte le operazioni attinenti agli esami semestrali e finali saranno ordinate e dirette dal Direttore didattico, o dal Sopraintendente municipale, salvo che intervenga un ufficiale scolastico governativo, al quale spetterebbe la presidenza.

Art. 88.° Dopo le promozioni annuali, i Municipi potranno distribuire libri di premio o attestazioni di merito agli alunni che si saranno segnalati per istudio, per diligenza e per buona condotta, e trattandosi di alunne anche per i lavori donneschi.

Queste funzioni da farsi in pubblico, e coll' intervento delle autorità locali e dei parenti degli alunni, saranno dirette dal Sopraintendente municipale e presiedute dal Sindaco.

VII.

Esami di proscioglimento dall'obbligo.

Art. 89.° Al termine del corso inferiore, per essere prosciolti dall'obbligo, gli alunni delle scuole pubbliche e i provenienti dall'insegnamento privato o paterno dovranno superare l'esame sulle materie dei programmi governativi.

Art. 90.° Tale esperimento avrà luogo nella scuola pubblica, e si farà di regola due volte all'anno: al principio e al termine del corso scolastico.

Art. 91.° I genitori, che desiderassero di far prosciogliere dall'obbligo i loro figliuoli istruiti nella scuola privata o paterna, sia prima sia dopo che questi abbiano compiuta l'età di 9 anni, ne faranno domanda al Sindaco, allegando un attestato del maestro privato, o una loro dichiarazione, da cui risulti che dai figli si sono studiate le materie prescritte per il corso elementare inferiore.

Art. 92.° La Giunta esaminatrice sarà composta di due maestri e presieduta dal Delegato scolastico o da altra persona deputata dal R. Ispettore, col diritto del voto.

Per gli alunni di scuola pubblica, farà parte della Giunta il maestro della classe, quello della classe superiore, o il Direttore.

Per gli alunni di scuola privata, i quali saranno esaminati dalla stessa Giunta che esamina quelli di scuola pubblica, potrà assistere agli esami, senza diritto di voto, un insegnante privato proposto dal R. Ispettore, purchè sia debitamente autorizzato all'insegnamento.

Art. 93.° L'esame sarà scritto ed orale, e verserà sulle materie di tutto il corso elementare inferiore.

Art. 94.° D'accordo coi maestri, il Presidente della Commissione sceglierà i temi dell'esame scritto per la lingua italiana e per la aritmetica.

Art. 95.° La prova dell'esame scritto comprenderà: un saggio di buona scrittura; un saggio di scrittura sotto dettatura; un componimento italiano; la soluzione di un problema di aritmetica e sistema metrico.

Art. 96.° L'esame orale durerà al più 20 minuti in complesso. I genitori dei candidati possono assistervi.

Negli esami scritti ed orali ciascun esaminatore disporrà di dieci punti.

Art. 97.° Il fanciullo che, sommati i punti di ciascun esaminatore nella prova scritta e nella orale, avrà in complesso conseguito la sufficienza, e non meno di sei decimi nell' italiano e nell'aritmetica, sarà dichiarato prosciolto dall'obbligo dell' istruzione elementare inferiore, e avrà il certificato di proscioglimento.

Tale certificato servirà per l'ammissione alla 1ª classe del corso elementare superiore.

Esami di licenza elementare superiore.

Art. 98.° In tutti i comuni, che hanno scuole elementari superiori, avranno luogo al termine del corso gli esami di licenza elementare superiore.

Art. 99.° Tali esami saranno dati da due maestri delle classi medesime o da uno di essi e dal Direttore delle scuole, sotto la presidenza del Direttore didattico o di una persona delegata dal Municipio.

Qualora vi sia un solo maestro per le classi superiori e manchi il Direttore didattico, il delegato scolastico chiamerà a far parte della Giunta un insegnante delle inferiori.

Art. 100.° Gli esami saranno scritti ed orali: i primi consisteranno in una composizione italiana, in un saggio di calligrafia, e in uno di disegno.

Gli esami orali verseranno sopra tutte le materie del corso superiore, comprendendo però anche un saggio di lettura, e dureranno al più 20 minuti in complesso.

Gli alunni, che non ottengono almeno sei decimi nel componimento italiano, non saranno ammessi alle prove orali.

Saranno approvati quelli che ottengono una media di sei decimi almeno in ciascuna materia.

Agli approvati si rilascierà un certificato di licenza elementare superiore, che attesti degli studi fatti e del loro buon esito.

VIII.

Locali e suppellettili delle scuole.

Art. 101.° I comuni debbono provvedere alle spese del locale e della necessaria suppellettile per la istituzione e la conservazione delle loro scuole.

Art. 102.° Le scuole devono essere salubri, con molta luce, in

luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo e capaci di contenere il numero degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle.

Art. 103.° Le scuole delle fanciulle devono essere separate da quelle dei fanciulli; quando ciò non sia possibile, le scuole debbono avere ingresso diverso.

Art. 104.° Per la ginnastica dovrà esservi una sala, od una tettoia, od un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti.

Art. 105.° L'arredamento ed il materiale didattico necessario per ogni scuola o classe dovranno essere provveduti dal comune in conformità della relativa tabella annessa alle istruzioni.

Il comune dovrà pure a sue spese provvedere alla custodia, alla pulitezza e al riscaldamento della scuola.

Art. 106.° Se una scuola manca di alcuna delle condizioni sopraccennate e degli arredi convenienti, l'Ispettore del circondario inviterà il comune a provvedervi.

Art. 107.° Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento e dell'arredamento sarà giudicata dal Consiglio provinciale scolastico, il quale all'uopo provocherà dall'autorità amministrativa i necessari provvedimenti.

IX.

Classificazione delle scuole e stipendi minimi relativi.

Art. 108.° Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri e alle maestre, le scuole elementari sono divise in *urbane* e *rurali*.

Ciascuna delle due categorie di scuole urbane e rurali comprende tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione dei comuni.

Art. 109.° I criteri con cui si determina il grado d'agiatezza dei comuni, qualunque sia il loro titolo, sono: i proventi delle imposte dirette, le rendite patrimoniali, le spese obbligatorie, e principalmente quelle poste dalle leggi a loro carico per l'istruzione elementare.

Questi dati si ricaveranno dai bilanci comunali dell'ultimo decennio.

Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 110.° Le scuole urbane sono istituite nelle città, oppure nei comuni che hanno scuole secondarie, classiche o tecniche, o scuole normali; o che pel numero degli abitanti devono mantenere scuole elementari superiori.

Nella prima classe delle urbane saranno poste le scuole delle città, la cui popolazione ecceda i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle città o dei comuni aventi una popolazione maggiore di 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Art. 111.° Potranno essere annoverate tra le urbane di terza classe le scuole dei comuni, i quali, benchè senza titolo di città, abbiano una popolazione unita di 3000 abitanti almeno, quando la media dell'imposta comunale dell'ultimo decennio non sia maggiore di dieci centesimi per ogni lira dell'imposta principale.

Art. 112.° Tutte le altre scuole sono rurali, eccetto quelle poste nei comuni o borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e quelle che stanno aperte solo una parte dell'anno, le quali si considerano *fuori di classe.*

Art. 113.° Fra le rurali, apparterranno alla prima classe le scuole non annoverate fra le urbane stabilite nei comuni che sono capoluogo di mandamento, ed hanno una popolazione unita o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda, le scuole dei comuni che hanno una popolazione unita o dispersa maggiore di 2000 abitanti.

Tutte le altre scuole, eccetto quelle dichiarate fuori di classe, saranno poste nella terza classe.

Art. 114.° Potranno annoverarsi tra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un comune con titolo di città, fossero stabilite in borgate lontane dalla sede principale.

Tali scuole dichiarate rurali saranno collocate in quella classe, a cui furono ascritte le scuole urbane della sede principale.

Art. 115.° Saranno annoverate tra le rurali di terza classe le scuole, che, sebbene appartengano a comuni di due o tremila abitanti, sono stabilite in borgate o frazioni distanti dal capoluogo.

Art. 116.° Per provvedere alla pensione dei maestri, ad istanza dei rispettivi Municipi si collocheranno nell'ultima classe delle rurali le scuole, che, sebbene appartengano a comuni o borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, restano aperte tutto l'anno scolastico.

Art. 117.° Le scuole dei comuni che, secondo la media dell'ultimo decennio, pagano una sovraimposta maggiore dell'imposta principale, potranno essere collocate nella classe immediatamente inferiore a quella cui apparterrebbero, se si considerasse solo il numero degli abitanti.

Le scuole dei comuni, che, secondo la media dell'ultimo decennio, pagano una sovraimposta comunale minore di 10 cente-

simi per ogni lira d'imposta principale, si ascriveranno alla classe immediatamente superiore a quella cui apparterrebbero, se si tenesse conto soltanto del numero degli abitanti, purchè i detti comuni abbiano rendite proprie bastevoli al mantenimento delle scuole.

In tali due casi per altro non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.

Art. 118.° Le proposte per la classificazione delle scuole saranno fatte dagli Ispettori di circondario al Regio Provveditore, e da questo al Consiglio scolastico.

Sulla domanda degli Ispettori dei circondari, gli uffici amministrativi dei comuni, delle Prefetture e Sotto-prefetture daranno intorno al censimento e ai bilanci comunali tutte le notizie statistiche e finanziarie richieste per la classificazione delle scuole.

Art. 119.° Il Consiglio scolastico esaminerà le proposte, e le sottoporrà alle deliberazioni dei Consigli comunali; e, raccolte le loro osservazioni, proporrà la classificazione definitiva al Prefetto, che l'approverà con decreto da partecipare poi ai Municipi.

Art. 120.° La classificazione delle scuole potrà essere modificata ogni anno sulla richiesta dei Municipi e dei Consigli scolastici, purchè si osservino le norme anzi descritte. Le richieste per altro delle amministrazioni comunali non avranno corso, se non si presentano almeno tre mesi prima che incominci il nuovo anno scolastico.

Art. 121.° Le mutazioni, che nella forma voluta dalla legge si facessero alla classificazione delle scuole, non potranno modificare le speciali convenzioni già stipulate fra i comuni e i maestri, salvo che questo caso fosse espressamente avvertito nelle convenzioni medesime.

Art. 122.° Gli stipendi dei maestri per le scuole classificate non potranno mai essere inferiori al minimo stabilito nella tabella annessa alla legge dell' 11 aprile 1886, n. 3798, serie 3ª, quand' anche gli insegnanti acconsentissero volontariamente ad una diminuzione.

Art. 123.° Gli stipendi delle scuole maschili o delle miste non potranno essere inferiori alla misura degli stipendi fissati pei maestri, secondo la rispettiva classificazione delle scuole.

Art. 124.° Potrà esser fissato uno stipendio inferiore al minimo per i maestri nominati in via di esperimento, prima dei 22 anni di età, e per gli insegnanti delle scuole dichiarate *fuori di classe*.

La misura degli stipendi del maestro nominato in via d'esperimento nelle scuole classificate, e del maestro nominato nelle scuole dichiarate *fuori di classe*, sarà stabilita dal comune, d'accordo cogli insegnanti e coll' Ispettore.

In caso di dissenso deciderà il Consiglio scolastico.

Art. 125.° Gli stipendi dei maestri nelle scuole classificate, secondo la predetta tabella, si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di servizio effettivo nel medesimo comune.

L' aumento di un decimo avrà luogo per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio minimo legale.

Art. 126.° Qualora il comune non adempia agli obblighi impostigli per l' istruzione elementare dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico provinciale promuoverà dall'autorità amministrativa i necessari provvedimenti d'ufficio.

X.

Concorso dello Stato nell' aumento degli stipendi agli insegnanti elementari.

Art. 127.° Lo Stato concorre nella maggiore spesa, che i comuni debbono sostenere a cagione degli aumenti degli stipendi ai maestri, stabiliti dalla nuova tabella in confronto degli stipendi fissati nelle tabelle anteriori.

Art. 128.° Sarà conceduta l' intera somma dell' aumento suddetto ai comuni che hanno una popolazione inferiore ai mille abitanti, e nei quali la sovraimposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi.

Art. 129.° Per gli altri comuni, il concorso dello Stato non potrà mai superare i due terzi della spesa portata dall' aumento di cui all'art. 123.

Tra i comuni saranno preferiti per il concorso dello Stato in una misura variabile sino ai due terzi:

a) quelli, nei quali la sovraimposta sui terreni e sui fabbricati ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi, o che abbiano applicato almeno due tasse locali;

b) quelli, che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie fuori di classe;

c) quelli, dov' è maggiore la frequenza degli alunni alle scuole.

Art. 130.° Si concederanno i due terzi a quei comuni, i quali tengono aperte tutte le scuole obbligatorie, affidando le medesime

ad insegnanti che abbiano già superato il biennio di prova, quando si trovino nei casi contemplati dagli alinea *a*, *b*, *c*, dell'articolo precedente.

Il concorso governativo sarà ridotto alla metà dello aumento per quelle scuole, i cui maestri non abbiano superato il biennio di prova.

Art. 131.° Per i comuni, che non sono compresi negli alinea predetti *a*, *b*, *c*, ma che hanno già tutte le scuole obbligatorie affidate a maestri che compirono il biennio di prova, il concorso governativo non oltrepasserà la metà dell'aumento dovuto per legge, salvo il caso che i comuni medesimi abbiano stabilito per i maestri stipendi superiori almeno d'un decimo al minimo di legge, o conceduto ad essi l'alloggio gratuito, o mantengano scuole elementari superiori non obbligatorie.

Art. 132.° Per i comuni, i quali non abbiano tutte le scuole per l'istruzione obbligatoria, il concorso governativo per gli aumenti di stipendio ai maestri non potrà eccedere un terzo, a meno che i comuni stessi non si trovino in una delle tre condizioni accennate nel caso precedente.

XI.

Pagamento degli stipendi agl' insegnanti elementari.

Art. 133.° Gli stipendi dei maestri non possono essere sequestrati nè pignorati, se non per ragione di alimenti dovuti per legge, nè mai oltre la metà, e non possono essere ceduti in alcuna misura e in alcun modo.

Art. 134.° Gli stipendi dei maestri saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

Negli avvisi di concorso e negli atti di nomina, si dirà se il pagamento abbia luogo a mese o a bimestre maturato.

Art. 135.° Il maestro, che per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno, ovvero è sospeso o deposto o interdetto dal Consiglio scolastico, ha diritto allo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato il suo ufficio.

Art. 136.° Quando un maestro, per cagione di malattia o di altra legittima causa indipendente dalla sua volontà, è obbligato a sospendere l'insegnamento, il Municipio deve farlo surrogare, e assegnare al surrogante una congrua retribuzione.

Se l'assenza è motivata da interessi particolari del maestro ed

estranei al suo ufficio, dovrà egli stesso compensare il supplente in ragione dell'assenza e del suo stipendio.

Art. 137.° Se il maestro ha tralasciato di far lezione per più di sei mesi interrotti o continuati nel corso dell'anno, e se nell'anno successivo non è in grado di riprendere servizio nei due primi mesi, egli non ha più diritto di rimanere in ufficio, nè di ricevere lo stipendio; e il comune, licenziatolo, può provvedersi altrimenti.

Se, ritornato alla scuola, egli ricade malato e non attende all'insegnamento per più di tre mesi, non può pretendere che la metà del suo stipendio annuale; ed il comune, dopo averlo licenziato, ha facoltà di procedere ad altra nomina.

Art. 138.° Quando alla fine del mese o del bimestre, il Municipio non rilasci il mandato di stipendio, oppure il cassiere comunale si rifiuti di pagare il mandato emesso, il maestro ricorrerà, per mezzo dell' Ispettore al Regio Provveditore, il quale promuoverà senza indugio, dalla Deputazione provinciale i provvedimenti d'ufficio, nei termini dell'art. 142 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Art. 139.° Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il comune, che anche pei mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

Art. 240.° L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell' ordine del Prefetto, è soggetto alla sanzione stabilita dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 141.° Le multe inflitte agli esattori vanno a beneficio del Monte delle pensioni.

Art. 142.° I comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi agli insegnanti elementari, non potranno per l'anno in corso ricevere sussidi dal ministero, nè saranno ammessi a fruire del beneficio dei mutui a interesse ridotto.

XII.

Concorso e nomina degl' insegnanti elementari.

Art. 143.° Le nomine degli insegnanti elementari per tutte le scuole classificate hanno luogo in seguito a concorso, bandito dai Consigli scolastici provinciali, oppure dai comuni.

Art. 144.° I Consigli scolastici bandiscono il concorso per i

posti vacanti, ai quali va annesso soltanto lo stipendio minimo di legge.

Art. 145.° Hanno invece facoltà di bandire il concorso, dopo l'approvazione della relativa spesa maggiore:

a) i comuni che pagano stipendi almeno di un decimo superiori al mìnimo che compete alla scuola, secondo la classificazione fatta dal Consiglio scolastico;

b) i comuni che assegnano al maestro ed alla sua famiglia un' abitazione, a giudizio dell' Ispettore, conveniente per salubrità e capacità.

Art. 146.° I Consigli scolastici e i comuni, che ne hanno facoltà, aprono i concorsi nella 1ª quindicina di giugno.

I termini per la esibizione dei titoli scadono entro la 2ª quindicina di luglio.

Art. 147.° L'avviso di concorso indicherà:

1° La sede e la classificazione della scuola e lo stipendio;

2° Se il pagamento dello stipendio sia fatto a rate mensili o bimestrali;

3° Se al minimo dello stipendio sia aggiunto il decimo oppure l'alloggio, od altro vantaggio;

4° I titoli da esibirsi in appoggio della domanda, i quali sono:

a) la patente d' idoneità per la classe o scuola a cui il maestro concorre;

b) il certificato di ginnastica, se la patente è di data anteriore al 1879;

c) il certificato medico, da cui risulti che il concorrente è fornito di sana e robusta costituzione, e va esente da ogni imperfezione fisica, atta a diminuire il prestigio dell' insegnante, o ad impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

d) il certificato di moralità relativo all'ultimo triennio, giusta l'art. 330 della legge 13 novembre 1859;

e) il certificato di non aver avuto condanne in correlazione coll'art. 375 della legge predetta;

f) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

g) la dichiarazione del Sindaco circa la rinunzia data spontaneamente dal maestro, o l'assenso del Sindaco stesso dato al maestro perchè concorra altrove;

h) gli attestati comprovanti il servizio prestato precedentemente, e tutti quegli altri documenti che il candidato crederà opportuno di presentare nel proprio interesse.

Art. 148.° Tali documenti potranno essere presentati o in originale o in copia, purchè debitamente autenticata.

Art. 149.° Le domande non accompagnate dai documenti menzionati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, e all'uopo quello indicato alla lettera *g*, potranno essere escluse dal concorso senza ulteriori comunicazioni agli interessati.

Art. 150.° Nessuno può concorrere a più di tre posti nella stessa provincia.

Art. 151.° I comuni che bandiscono il concorso debbono inviare all'Ispettore scolastico, in duplice copia, l'avviso di concorso entro la seconda quindicina di aprile, se la vacanza è avvenuta per licenziamento deliberato dal Municipio, o nei primi sei giorni del giugno, se la vacanza è causata da rinunzia del maestro.

L'Ispettore verificherà se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, e in caso affermativo apporrà su entrambi gli esemplari il nulla osta per la pubblicazione.

Art. 152.° Se non si presentano concorrenti, se ne darà avviso al comune, il quale sarà libero di nominare per l'anno scolastico chiunque sia fornito di titoli legali.

Art. 153.° Il Consiglio scolastico o la Giunta municipale per il comune esaminano le domande dei candidati e le graduano per ordine di merito.

Art. 154.° Il Consiglio scolastico trasmetterà ai comuni interessati entro la 1ª quindicina d'agosto l'elenco degli eleggibili; e la Giunta presenterà nello stesso tempo al Consiglio comunale la lista graduata dei concorrenti eleggibili.

Art. 155.° Il Consiglio comunale, entro la 2ª quindicina d'agosto dovrà procedere alla nomina del maestro, scegliendolo dall'elenco predetto.

Art. 156.° I comuni, che sceglieranno uno dei tre primi nell'elenco graduato degli eleggibili fatto dal Consiglio scolastico, avranno la preferenza nella concessione dei sussidi e dei mutui ad interesse ridotto.

Art. 157.° Nell'atto di nomina, unitamente al maestro prescritto, si dovranno indicare, se il numero dei concorrenti lo consenta, i nomi di due altri insegnanti, i quali per ordine di graduazione, e senza alcun atto ulteriore, sostituiranno il maestro prima nominato, se questi non assumesse l'ufficio.

Art. 158.° La deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere trasmessa entro la 1ª quindicina di settembre al Consiglio scolastico.

Scorso il termine predetto senza che tale deliberazione sia pervenuta al Consiglio scolastico, questo provvederà con nomina di ufficio.

Art. 159.° La nomina d'ufficio avrà la durata di un anno, nel solo caso che al concorso non si fosse presentato alcun candidato e nessuno degli aspiranti fosse stato dichiarato eleggibile.

In caso diverso, la nomina d'ufficio avrà la stessa durata di quella che viene conferita dai comuni in base al decreto legislativo del 19 aprile 1885, n. 3099.

Art. 160.° Se nel corso dell'anno scolastico avrà luogo una vacanza, il comune nominerà il maestro per la durata dell'anno stesso.

Se entro quindici giorni dall'avvenuta vacanza il Municipio non avrà fatta la nomina, il Consiglio scolastico provvederà di ufficio per la stessa durata.

Art. 161.° Un maestro nominato per una data scuola può essere trasferito anche ad altra scuola di diversa frazione nello stesso comune, purchè il grado e lo stipendio della scuola non siano inferiori, e semprechè egli non abbia unicamente concorso per quella determinata scuola.

In caso di dissenso, deciderà il Consiglio scolastico.

Art. 162.° In difetto d'insegnanti patentati, il Consiglio scolastico sulla proposta del R. Provveditore, potrà nominare in via provvisoria persone sfornite del titolo regolare, a condizione però che se ne muniscano entro l'anno.

Art. 163.° Le nomine e le conferme dei maestri comunitativi devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio scolastico.

XIII.

Durata della nomina degli insegnanti elementari.

Art. 164.° Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compiti i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola elementare.

Art. 165.° Il maestro, prima che abbia compiti gli anni 22, è nominato in via di esperimento, e dev'essere confermato di anno in anno. La conferma dev'essergli notificata almeno tre mesi prima del termine dell'anno scolastico.

Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due conferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni.

Art. 166.° Il maestro, che ha raggiunto l'età di 22 anni, essendo nominato per la prima volta in un comune, deve compiervi un biennio di prova, per dimostrare che possiede non solamente la capacità didattica, ma anche le disposizioni morali necessarie ad esercitare degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

Quando sei mesi prima dello spirare del biennio, il maestro non venga licenziato, si intenderà nominato per un sessennio.

Il tempo di prova potrà essere accresciuto di uno o due anni, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo comune durante l'intero biennio, o non vi ha conseguita la conferma.

Quando il maestro, licenziato dopo due bienni di prova, venga, non ostante il licenziamento, rinominato nello stesso comune, tale nomina avrà la durata di sei anni.

Art. 167.° Compiuto il sessennio, il maestro, che, in seguito alle ispezioni fatte alla sua scuola e sentito il Consiglio comunale, otterrà dal Consiglio provinciale scolastico l'attestato di lodevole servizio, sarà nominato a vita.

Il maestro, che non ottenne tale attestato, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale approvata dall'Ispettore essere mantenuto in ufficio per un periodo dl tempo da uno a tre anni.

Se, compiuto questo esperimento, il maestro avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio scolastico a godere del diritto alla nomina a vita.

Art. 168.° I maestri delle scuole facoltative e di quelle dichiarate fuori di classe avranno gli stessi diritti dei maestri delle scuole obbligatorie, eccetto che per la misura degli stipendi, e salvo il caso della soppressione delle scuole medesime.

Tali maestri dovranno essere preferiti nelle nomine alle scuole obbligatorie dello stesso comune.

XIV.

Licenziamento degli insegnanti elementari.

Art. 169.° Il maestro nominato per un anno, se non è licenziato almeno tre mesi prima del termine dell'anno scolastico, s'intenderà confermato per un anno.

I comuni che vogliono licenziare i maestri per scadenza di termine, devono deliberare il licenziamento con atto consigliare o con risoluzione presa di urgenza dalla Giunta, e notificarla agli

interessati per mezzo del messo comunale, almeno sei mesi prima della scadenza dalla nomina.

Art 170.° I maestri non possono essere licenziati prima dello scadere dei termini stabiliti dalla legge senza gravi motivi, dei quali è solo giudice il Consiglio provinciale scolastico.

Art. 171.° Il licenziamento fuori dei termini predetti può aver luogo in ogni tempo:

1° Per negligenza abituale dell'insegnante nell'adempimento dei suoi doveri;

2° Per la sua vita sregolata e scandalosa, che gli tolga l'autorità sugli alunni, e la fiducia dei genitori, e lo renda incapace a mantenere l'indirizzo educativo della scuola;

3° Per inettitudine didattica e pedagogica, cioè quando non sappia mantenere la disciplina, o quando da ripetute ispezioni risulti l'inefficacia del suo insegnamento;

4° Per infermità che renda il maestro inabile al servizio;

5° Per essere incorso, negli ultimi cinque anni di servizio in uno o più comuni, tre volte nella pena della censura o due volte in quella della sospensione;

6° Quando, nonostante i richiami delle autorità governative o comunali, abbia persistito a tenere uffici incompatibili col posto di maestro;

7° Quando abbia deliberatamente mancato di rispetto verso le autorità dalle quali dipende;

8° Quando abbia commesso una delle colpe contemplate dall'art. 106 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. (1)

Art. 172.° Il licenziamento d'ufficio è deliberato dal Consiglio comunale.

La proposta di tale licenziamento appartiene altresì all'Ispettore scolastico, il quale dovrà addurne i motivi.

Il Consiglio comunale, nel deliberare per propria iniziativa il

(1) Riportiamo il citato art. 106:

Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del Corpo accademico, sono: l'avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento e cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nella insubordinazione alle autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.

licenziamento d'ufficio, è tenuto a dichiararne le cause nel processo verbale.

Art. 173.° Contro la deliberazione del comune, che ricusi il licenziamento proposto dall'Ispettore, il Consiglio scolastico sentirà le osservazioni del Consiglio comunale e dell'Ispettore, e le difese scritte od orali del maestro.

XV.

Processi e giudizi disciplinari contro gli insegnanti elementari.

Art. 174.° Oltre il licenziamento d'ufficio, saranno applicate, secondo la gravità dei casi, le pene contemplate dall'art. 334 della legge 13 novembre 1859.

Art. 175.° Le pene sono pronunciate dal Consiglio scolastico, dopo aver sentite le difese scritte od orali dell'incolpato.

Art. 176.° Il Provveditore inviterà uno dei maestri elementari del capoluogo a prender parte al giudizio disciplinare, chiamandovi per turno i più benemeriti per moralità e capacità didattica.

Il maestro avrà voto deliberativo.

Art. 177.° Nei giudizi disciplinari non è ammesso l'intervento di procuratori per alcuna delle parti, giudicando il Consiglio scolastico sui documenti prodotti, sulle informazioni delle autorità e sulle difese scritte od orali del maestro incolpato.

Art. 178.° A questi giudizi debbono intervenire almeno due terzi dei componenti il Consiglio scolastico; però alla 2ª convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di tre.

Art. 179.° Potranno astenersi dal voto quei membri del Consiglio scolastico, che abbiano preso parte agli atti d'istruttoria relativi a fatti sui quali il Consiglio deve pronunziarsi.

Art. 180.° La rinuncia volontaria dell'incolpato, sebbene accettata, non impedisce nè interrompe il procedimento iniziato o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo alla pena della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 181.° Quando il Consiglio scolastico pronunzi la pena della deposizione o dell'interdizione, dovrà il Provveditore darne avviso al Ministero.

Art. 182.° Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, che importino il licenziamento d'ufficio, la pena della deposizione o

quelli dell' interdizione, il comune o il maestro possono ricorrere al ministero entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 183.° Se il comune o il maestro, entro tale termine, non si appelli al ministero, oppure se il ricorso sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico diviene esecutiva; e il Provveditore notifica a tutti i Provveditori del Regno la sentenza della pena della deposizione o dell' interdizione pronunziata contro l'insegnante.

Art. 184.° In caso d'urgenza, è data facoltà al Sindaco, d'accordo coll' Ispettore scolastico, di sospendere senz' altro, in via provvisoria, dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro, che non potrebbe senza grave inconveniente continuarle, o che per cause a lui imputabili sarà divenuto occasione di scandalo o di disordine nel comune.

Eguale facoltà appartiene all' Ispettore scolastico del circondario rispetto ai maestri di scuole pubbliche non dipendenti da Municipi.

Il Consiglio scolastico dovrà esserne immediatamente informato per gli ulteriori provvedimenti.

XVI.

Delle scuole private.

Art. 185.° Coloro, che hanno i requisiti legali per reggere una scuola pubblica elementare, hanno facoltà di tenere in proprio nome una scuola privata dello stesso ordine.

Art. 186.° La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata; nè deve farsi eccezione per membri delle associazioni religiose.

Art. 187.° Chi manchi di patente, ma abbia le richieste condizioni della cittadinanza e della moralità, può tenere un istituto privato di più classi elementari, con annesso convitto, purchè gli insegnanti siano forniti dei titoli legali.

Art. 188.° La licenza dai Licei e dagli Istituti tecnici terrà luogo del titolo legale per l' insegnamento elementare privato.

Art. 189.° Chi desideri di aprire una scuola privata, dovrà farne istanza al Provveditore per mezzo dell' Ispettore del circondario.

A quell' istanza, in cui sarà indicato il comune ed il locale dove si vuole aprire la scuola, saranno uniti i documenti com-

provanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti proposti.

Art. 190.° Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre a questi documenti dovranno pure presentarsi:

1° La mappa o la descrizione dell'edificio, in cui si vuole instituire il convitto;

2° Un' attestazione medica, dalla quale risulti la salubrità del locale;

3.° Il regolamento interno del convitto;

4° Il programma degli studi, il quale sarà pubblicato.

Art. 191.° Il Regio Provveditore dovrà accertarsi della convenienza e dell'opportunità del casamento.

Art. 192.° Se entro otto giorni dalla fatta dichiarazione, quando si tratti dì una scuola privata, ed entro un mese quando si tratti di un convitto, non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata e ufficialmente notificata al richiedente, la scuola od il convitto potranno essere aperti; e finchè si mantengano nelle medesime condizioni, non potranno essere chiusi se non per fatti nocivi alla salute degli alunni o contrari alla moralità o alle istituzioni dello Stato.

Se la scuola od il convitto non saranno aperti entro sei mesi dal giorno della fatta istanza, questa sarà considerata come non fatta.

Art. 193.° Al principio d'ogni anno scolastico, gli Istituti privati di istruzione elementare hanno l'obbligo di notificare all' ufficio del Provveditore la loro continuazione.

Art. 194.° I motivi dell' opposizione all' apertura o alla continuazione di questi Istituti potranno essere sottomessi al giudizio del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 195.° Il Provveditore o per esso l'Ispettore del circondario, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiute, o avendo mutate le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare; ed in caso di disobbedienza fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale del circondario perchè proceda in conformità delle leggi vigenti sull' istruzione.

Art. 196.° L'ispezione delle scuole private elementari non si estende all' insegnamento, ma soltanto all' igiene, alla moralità, alle istituzioni fondamentali dello Stato e all'ordine pubblico.

Art. 197.° Nei casi urgenti, il Provveditore potrà far chiudere in via provvisoria gli istituti e le scuole, e promuoverne la chiusura

per mezzo dell' Autorità politica, quando l' insegnante privato vi si opponga.

Art. 198.° Per i fatti indicati all'art. 188, le scuole e gli istituti privati potranno esser chiusi definitivamente dal Ministro, dopo un regolare processo fatto dal Consiglio provinciale scolastico, ed avuto il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 199.° Nelle scuole private, l' uso dei libri di testo approvati dall'Autorità scolastica non è obbligatorio, ma questa può vietare l'uso dei libri che fossero giudicati nocivi.

Art. 200.° I comuni, i privati e le private associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, e corsi speciali per gli artieri purchè ne rendano consapevole l' Ispettore del circondario.

Gli insegnanti di queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d' idoneità.

Art. 201.° Le scuole per gli adulti sono soggette, come quelle dei fanciulli, alla vigilanza delle Autorità scolastiche: in caso di disordine, possono essere chiuse nel modo indicato agli articoli 193 e 194.

Commissioni consultive conservatrici dei monumenti d'arte e d'antichità

R. Decreto 5 marzo 1876, N. 5028.

Art. 1.° È instituita in ciascuna provincia una Commissione consultiva conservatrice dei monumenti d'arte e d'antichità.

Art. 2.° Le Commissioni conservatrici dei monumenti e oggetti d' arte e d' antichità hanno l' ufficio di sopravvegliare affinchè i monumenti esistenti nella rispettiva provincia, di proprietà privata, provinciale o comunale, ed anche governativa, quando a questi non sopraintenda una speciale amministrazione, non deteriorino, e di proporre ai proprietari e alle autorità competenti i mezzi necessari ad impedire codesto deterioramento, dando di ogni provvedimento suggerito da esse, od anche imposto, ove le leggi speciali lo permettano, partecipazione al ministero di istruzione pubblica.

Essi cureranno altresì che gli oggetti appartenenti ai privati non siano estratti dallo Stato se prima il proprietario non ne ha,

ove le leggi speciali lo esigono, ottenuta la licenza dal Governo, e quelli posseduti da enti morali non siano venduti o altrimenti alienati senza l'autorizzazione richiesta dalle leggi.

Di più provvederanno che gli oggetti d'arte recentemente scoperti, o già conosciuti, siano raccolti nei musei provinciali o comunali, usando a ciò dei fondi che le provincie o i comuni votino a questo fine o siano forniti dallo Stato.

Art. 3.° La Commissione si compone di quattro o di otto membri, secondo determina il decreto di sua istituzione, e di un ispettore. È presieduta dal Prefetto, ed un impiegato della Prefettura compie l'ufficio di segretario.

Art. 4.° In ogni capoluogo di provincia ed in ogni altra città o distretto di questa, dove occorra, è nominato un Ispettore per decreto Regio.

La circoscrizione dell' ispettorato è determinata volta per volta nel decreto di nomina dell' Ispettore.

Art. 5.° L' Ispettore del capoluogo della provincia fa parte della Commissione.

Gli altri Ispettori della provincia riferiscono a lui ciò che credono dover sottoporre all'esame e al giudizio della Commissione.

Art. 6.° I membri della Commissione sono nominati metà per decreto Regio e metà dal Consiglio provinciale.

Nelle provincie, nelle quali la Commissione si comporrà di otto membri, il Consiglio provinciale nominerà due membri di essa, e il Consiglio comunale del capoluogo altri due.

L'ufficio così dei Commissari, come dell' Ispettore è gratuito.

Art. 7.° L' Ispettore del capoluogo di provincia, oltre all'ufficio di riferire nel seno della Commissione consultiva, e gli Ispettori delle altre circoscrizioni, oltre al corrispondere con quello del capoluogo, conforme all' art. 5, adempiranno a tutte le incombenze che saranno loro affidate rispetto ai monumenti e agli scavi dal ministero, e potranno corrispondere direttamente con questo.

Art. 8.° Le adunanze della Commissione si terranno una volta ogni due mesi alla Prefettura, per invito del predetto Presidente.

Il Prefetto può convocare la Commissione straordinariamente. Un membro di quella o l' Ispettore può richiederne la convocazione.

Art. 9.° L' iniziativa delle proposte nel seno della Commissione appartiene così a ciascun membro di questa, come all' Ispettore.

Art. 10.° Di ciascuna tornata della Commissione è mandato il

processo verbale al ministero in copia. L'originale è custodito negli archivi della Prefettura.

Art. 11.° Le Commissioni consultive avranno cura di compilare e trasmettere al ministero un esatto inventario di tutti i monumenti ed oggetti d'arte esistenti nella rispettiva provincia.

Le norme dell' inventario ove non sia già fatto, o sia a rifare. saranno stabilite con ordinanze ministeriali.

Art. 12.° Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

CAPITOLO DECIMO

CULTO

Confraternite e fabbricierie

REGNO D' ITALIA

Decreto imperiale 26 maggio 1807.

Art. 1.° Sono proibite in tutto il Regno le Cofraternite, le Congregazioni, le Compagnie, ed in genere tutte le società Religiose laicali, eccettuate le Confraternite sotto la denominazione del Santissimo, delle quali potrà esistere una sola presso ciascuna parrocchia, sotto la direzione e dipendenza dell' Ordinario e del Parroco rispettivo per l'esercizio delle sacre funzioni.

Art. 2.° Nel precedente articolo non si intendono comprese le Fabbricierie delle rispettive Chiese e dei rispettivi Tempì, le quali continuano nelle loro incombenze.

Art. 3.° Sono pure eccettuate per ora quelle Confraternite che hanno beni fuori dello Stato.

Art. 4.° I beni e le rendite delle Confraternite del SS. e le oblazioni spontanee sono amministrate dai Fabbricieri delle Chiese parrocchiali e sussidiarie.

Art. 5.° I confratelli del SS. potranno vestire l'abito di pratica per la decenza delle funzioni sacre alle quali intervengono.

Art. 6.° È libero ai confratelli l'unirsi ogni anno, e secondo l'emergenza dei casi, per la nomina degli ufficiali destinati a mantenere il buon ordine per gli esercizi religiosi ed altre opere pie di loro istituto. A tali riunioni assiste un Regio Delegato di polizia.

. . . .

Art. 9.° Le pie istituzioni ed unioni che hanno per oggetto la pubblica beneficenza e l'istruzione non sono comprese nella presente disposizione, ogni qualvolta abbiano riportato l'approvazione del Governo.

Art. 10.° Il Ministro del Culto e il Direttore Generale di polizia, sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inscritto nel Bollettino delle leggi (1).

Nomine, attribuzioni e doveri dei fabbricieri

Ordinanza ministeriale 15 settembre 1807.

Avvertenza. — *Ai Delegati del Culto menzionati nelle istruzioni e circolari emanati prima del 1814 sono ora succeduti i Regi Subeconomi dei Benefici vacanti. Dopo il 1814 trovandosi nominati gli II. RR. Delegati si dovranno intendere i Prefetti nei quali sono passate le loro attribuzioni.*

Visti gli art. 2 e 4 del decreto 26 maggio 1807, nei quali è detto che *le Fabbricierie delle Chiese e dei Tempî continuano nelle loro incumbenze, e che i beni delle Confraternite del SS. e le oblazioni spontanee sono amministrate dai Fabbricieri delle Chiese parrocchiali e sussidiarie.*

Vista la necessità e la convenienza di stabilire apposite discipline per dirigere l'istituzione e l'azione de' Fabbricieri,

Si determina quanto segue:

Art. 1.° I Fabbricieri delle Chiese parrocchiali sono scelti fra le più probe ed onorate persone delle rispettive parrocchie. Per le Chiese parrocchiali dei comuni di prima e seconda classe i Fabbricieri sono nominati dal Ministro, dietro le informazioni dei Prefetti. Per le Chiese parrocchiali dei comuni di terza classe sono nominati dai Prefetti.

Art. 2.° I Fabbricieri sono regolarmente tre in numero per ciascuna chiesa, e se ne possono permettere fino a cinque dove circostanze particolari ne dimostrino la convenienza, ciò che si vuole specialmente applicare alle stesse parrocchie ed ai grandi

(1) In questo decreto e nelle successive ordinanze vengono omessi gli articoli che non trovano più applicazione.

comuni. I Fabbricieri scelgono fra di essi un primo, il quale siccome capo, presiede ed ha la vigilanza immediata per l'ordine e per l'esecuzione delle comuni determinazioni.

Art. 3.° I Fabbricieri eleggono un Tesoriere, che sia probo e risponsabile, il quale potrà essere altro de' Fabbricieri, ma non mai il primo Fabbriciere. Questi non dovrà fare alcuna spesa, nè eseguire alcun pagamento d'arbitrio proprio, ma pagherà sopra mandato segnato dal primo Fabbriciere almeno, o da chi ne faccia le veci in occasione d' impedimento del primo.

Art. 4.° I Fabbricieri si conservano in carica cinque anni; passati i quali, si fa luogo a nominarne dei nuovi. Dove però vi avessero speciali ragioni e circostanze di continuare in carica i soggetti medesimi od alcuni di essi, possono sempre essere rieletti.

Art. 5.° I nuovi Fabbricieri entrano in funzione il primo giorno dell'anno.

Art. 6.° I Fabbricieri hanno l'amministrazìone di tutte le temporalità della Chiesa, di qualunque provenienza, siano di redditi stabili, livelli, decime, assegni, ecc., siano d'oblazioni fatte immediatamente alla Chiesa, come dei prodotti della questua regolare, e delle funzioni ordinarie e straordinarìe, secondo i diritti portati dalle consuetudini locali. Parimente i Fabbricieri amministrano i patrimoni de' legati appartenenti alle Chiese ed a carico delle medesime, esclusi i legati patronali di private famiglie.

Art. 7.° I redditti e proventi delle Chiese sussidiarie cadono in via ordinaria sotto l'amministraziòne dei Fabbricieri delle parrocchiali. Quindi nel caso che le Chiese sussidiarie manchino di redditi o di proventi propri per la necessaria manutenzione della fabbrica e del servigio, vi si dovrà provvedere a carico della parrocchiale. Del pari nel caso che la parrocchiale mancasse di ciò ch'è bisogno, e le sussidiarie avessero del sopravanzo, questo si applica in sussidio e benefizio della parrocchiale.

Art. 8.° Dove o per l'applicazione speciale di una Chiesa sussidiaria ad un membro della Parrocchia, o per altra singolare circostanza fosse dimostrata la convenienza di permettervi amministrazione distinta, vi potranno essere nominati collo stesso metodo appositi Fabbricieri.

Art. 9.° I Fabbricieri si prestano alle dimande dei Parrochi per tutti gli oggetti ed articoli di necessità, di decenza, di convenienza pel servigio del Culto, a misura dei redditi e delle facoltà delle Chiese. Non sono però obbligati a far contribuire i redditi delle Chiese per le funzioni non necessarie e non pre-

scritte da legittima consuetudine, nè da circostanza straordinaria; sibbene debbono prestarsi a quelle funzioni che vengono dal Parroco ordinate a spese proprie od a spese di privati offerenti, salvo sempre il compenso alla sagrestia per l'uso degli arredi e dei mobili, e salvo il diritto della sagrestia a quegli emolumenti che la consuetudine le attribuisce secondo la natura delle funzioni. Dove le strettezze della Chiesa rendano necessario l'accrescere il compenso e l'emolumento come sopra oltre la consuetudine, potranno i Fabbricieri esigere un aumento moderato. In caso di contestazione se ne riferisce al ministero per averne apposita determinazione.

Art. 10.° È sempre permesso ai particolari offerenti il contribuire spontaneamente per funzioni straordinarie alle quali il Parroco acconsenta, come per la provvista di arredi sacri, ed in generale per opere di utilità o di ornamento in vantaggio della Chiesa. Si avverta però che non sia pregiudicata la Chiesa ne'suoi redditi ordinari, nè debba contribuirvi co' suoi avanzi, nè debba contrar debiti in questa causa, nè venga ad aggravarsi di successiva manutenzione dispendiosa oltre le forze de' redditi ed oltre i calcolabili prodotti degli ordinari proventi.

Art. 11.° Dove per opere di utilità o di ornamento si abbia a toccare lo stato attuale della fabbrica, e tanto più dove si trattasse di far concorrere alla spesa il patrimonio della Chiesa o coll'applicazione d'avanzi, o con debito da contrarsi, i Fabbricieri non permettono alcuna novità se prima non se ne sia riportato l'assenso superiore del Ministro.

Art. 12.° Quando la spesa straordinaria non oltrepassi le L. 200, e vi abbia modo da poterla sostenere senza far debiti, i Prefetti sono autorizzati da questo ministero a permetterla. Quando la spesa debba eccedere la somma sopra indicata, o che per sostenerla abbiasi ad obbligare la sostanza della Chiesa con debito è riservato il conoscerne al Ministro.

Art. 13.° In generale è dovere degli amministratori il bilanciare le spese ordinarie, riformandole al bisogno e limitandole alla pura necessità, onde non avvenga che la spesa oltrepassi l'entrata, nè che rimangano debiti da scontare senza garanzia. Parimente è dovere de' Fabbricieri il convertire nelle spese ordinarie gli annui sopravanzi, se ve ne hanno in risparmio di que' contributi che sono permessi dalle leggi veglianti ai comuni.

Art. 14.° I sagrestani ed altri inservienti delle Chiese sono nominati dai Fabbricieri. Dove però il comune vi concorra a sti-

pendiarli, l'elezione debb'essere fatta in concorso della Rappresentanza municipale. Nel caso di dissenso i Prefetti possono in via straordinaria, sentite le parti, nominare.

Art. 15.° I sagrestani ed altri inservienti come sopra, sebbene dipendano dai Fabbricieri, sono obbligati a servire ed obbedire i Parrochi in tutto ciò che riguarda le funzioni di Chiesa; nè possono tampoco esservi nominate persone alle quali il Parroco opponga eccezioni ragionevoli in punto di costume o di sufficiente idoneità.

Art. 16.° I Parrochi, sebbene non abbiano ingerenza positiva nell'amministrazione, debbono essere sentiti sopra i bisogni della Chiesa, e possono avere la confidenza dei Fabbricieri per la sorveglianza all' interna economia.

Art. 17.° I Fabbricieri amministrano egualmente la così detta *Cassa de' morti*, vale a dire ricevono, custodiscono e convertono secondo le regole il prodotto delle speciali oblazioni dirette appositamente a procurare suffragio ai defunti. Di questi prodotti però si tiene a parte registro, ed il Parroco ha diritto di conoscere la somma degl' introiti e di dirigere la regolare conversione ed applicazione dei medesimi.

Art. 18.° Le opere di suffragio da eseguirsi coi prodotti delle oblazioni come sopra, in quanto sono prescritte dalle regole canoniche generali e diocesane, e dalle legittime consuetudini locali, sono determinate dal Parroco, salvi i compensi ed emolumenti della Chiesa come all'art. 9. Se vi ha sopravanzo, eseguite le consuete funzioni come sopra, i Fabbricieri, sentito il prudente avviso del Parroco, ne dispongono colla dovuta regolarità la conversione nelle opere più necessarie, più utili e più analoghe alla presunta intenzione degli offerenti.

Art. 19.° Sopra il fondo di quelle oblazioni si contribuisce preliminarmente, secondo il bisogno, a fornire l'elemosina delle messe ai Parrochi, Coadiutori, Cappellani in preferenza, ed in appresso pure in preferenza ai Sacerdoti che in qualche modo si prestano al servizio della Chiesa ed al comodo pubblico.

Art. 20.° È permessa a quest' effetto la questua di pratica pei *morti*, che sia però una sola da farsi dai Fabbricieri o da persone dai medesimi commesse nell' intervallo fra l' anteriore novena e l' ottava posteriore alla festa della Commemorazione dei defunti, ed è permessa parimente l'ordinaria questua per la Chiesa da farsi da' Fabbricieri come sopra. Ogni altra questua fuori di Chiesa per funzioni straordinarie o per altri titoli speciali è proi-

bita, ed è proibita del pari ogni questua nella Chiesa che non sia fatta in nome de' Febbricieri e per la Chiesa; salvo che i divoti abbiano la facoltà d'offerire spontaneamente, come si è detto agli art. 9 e 10.

Art. 21.° Se vi hanno cassette in Chiesa per ricevere spontanee oblazioni, queste si chiudono a doppia e diversa chiave una delle quali sta presso i Fabbricieri, e l'altra presso il Parroco. Quindi la ricognizione sarà fatta d'accordo, ed il prodotto si registrerà nell'apposita partita e si verserà nella cassa della Chiesa.

Art. 22.° I Fabbricieri entro il primo trimestre dell'anno seguente dispongono la resa dei conti.

. . . .

Art. 31.° I Delegati del ministero non intervengono all'annuale resa dei conti se non se per commissione straordinaria, dove la circostanza lo esiga, quando o per loro mezzo od altrimenti la superiorità politica sia prevenuta di abuso notabile per parte dei Fabbricieri, o di collusioni colla rappresentanza municipale. Per queste e simili circostanze i Delegati sono incaricati di riferire, e possono avere commissioni straordinarie anche fuori del tempo e dell'occasione della resa dei conti.

Art. 32.° Intervengono però i Delegati alla resa dei conti dell'anno precedente allo scadere del quinquennio, quando i Fabbricieri cessano o sono rieletti, ed aggiungono al conto le loro osservazioni sull'amministrazione del passato quinquennio. In questa circostanza sono compensati delle spese di viaggio e di cibaria, ed hanno l'onoranza di sei lire al giorno, e tutto ciò a carico della Chiesa.

Art. 33.° Le fabbriche delle Cattedrali, i Santuari, i Tempî per qualunque titolo indipendenti ed altri stabilimenti simili non sono sottoposti alle discipline particolari delle Chiese parrocchiali per la resa dei conti. I loro rendiconti passano immediatamente alle Prefetture, e indi al ministero. Parimente è riservato al Ministro il nominarvi i Fabbricieri (1).

---

(1) Vedi Estratto del R. Decreto 16 ottobre 1861, N. 273 riportato a pag. 773.

Spese di culto (1)

Decreto Imperiale 5 gennaio 1808.

Le spese per l'esercizio del Culto si fanno:

1° Coi fondi, od assegni delle Chiese;

2° Con altri mezzi da crearsi, e da proporsi dal Ministro pel Culto, d'intelligenza coi ministeri dell'interno e delle finanze;

3° Con sussidi da darsi dai comuni nella sola mancanza ed insufficienza dei due titoli precedenti, e per le sole spese necessarie perchè il culto sia decentemente esercitato, avuto anche in ciò riguardo alle costumanze dei luoghi.

I Ministri dell'interno, delle finanze, pel Culto sono, ciascuno in ciò che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Monumenti

Circolare Ministeriale 16 aprile 1808.

Perchè i monumenti pregiati delle arti belle, onde sono decorate le Chiese, non vengano a disperdersi per viste di lucro, o per qualunque siasi motivo o pretesto, trovo indispensabile che siano rinnovati ai Fabbricieri rispettivi gli ordini più assoluti di non doversi permettere l'alienazione di alcun quadro o di statua, o di altro qualunque siasi oggetto di belle arti, se prima, dietro giudizio nel merito, non venga colle solite cautele di buona economia concesso dal ministero.

Speciali attribuzioni dei Prefetti.

Estratto del R. decreto 16 ottobre 1861, N. 275.

. . . .

Art. 12.° Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate in quelle provincie del Regno in cui, giusta il diritto e gli usi in esse vigenti, spettano al Ministro per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia, sono delegate ai Prefetti cioè:

(1) Vedi: Massime di giurisprudenza alla voce: *Culto*.

1° Le nomine dei Fabbricieri delle Cattedrali, delle Parrocchie, dei Santuari non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle opere parrocchiali, degli operai dei monasteri e dei conservatori e di altrettali amministratori;

2° L'esame e l'approvazione dei conti e dei bilanci presentati nell'interesse delle chiese e degli stabilimenti ecclesiastici non soggetti all'amministrazione degli economati generali;

3° L'approvazione delle costituzioni di patrimoni ecclesiastici;

4° Lo autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese;

Gli art. 5° e 6° si omettono, non avendo più applicazione attesa la soppressione delle Corporazioni religiose.

7° Le collazioni dei sussidi delle Parrocchie e delle speciali fondazioni per doti e gli altri provvedimenti relativi ai detti sussidi.

Art. 13.° Nelle provincie in cui è tuttora in vigore il decreto Imperiale 30 dicembre 1809, la facoltà di autorizzare il collocamento di cenotafi, iscrizioni e monumenti nelle chiese e nei cimiteri, attribuita dall'art. 72 del suddetto decreto al Ministro per gli affari ecclesiastici, è delegata alle Giunte municipali.

Art. 14.° Nelle provincie in cui è necessaria l'autorizzazione governativa affinchè gli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio o transigere, il concedere tale autorizzazione viene demandato al Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura.

. . . .

EXEQUATUR e PLACET

Regio decreto 25 giugno 1871, Num. 520.

Art. 1.° Fino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale, di cui negli art. 16 e 18 della citata legge del 13 maggio 1871, n. 214 (Serie 2ª), saranno soggetti all'*Exequatur* gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destina-

zione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli ordinari diocesani, saranno soggetti al *Regio Placet*.

Art. 2.° Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni dei benefizi anche di patronato Regio, e le provvisioni che conferiscano, coll' esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno.

Art. 3.° Il *Regio Exequatur* sarà concesso o negato con decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.° La facoltà di concedere il *Regio Placet* è delegata al Procuratore generale presso la Corte d' appello del luogo in cui sono posti il beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore generale dovrà non pertanto riferire al ministero di grazia e giustizia e dei culti ed attendere le sovrane determinazioni:

1° Quando si tratti di nomine a dignità o canonicati;

2° Quando si tratti di nomine a benefizi o cappellanie corali nelle chiese metropolitane e vescovili, fino a che questi non sieno ridotti al numero definito dall'art. 6 della legge del 15 agosto 1867, n. 3848;

3° Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4° Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

Art. 5.° Gl' investiti di un beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*.

Dalla data della concessione dell' *Exequatur* e del *Placet* il nominato al beneficio avrà dritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernano destinazione di beni ecclesiastici.

Art. 6.° Le norme per la concessione dell' *Exequatur* e del *Placet* sono determinate dal regolamento annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro guardasigilli.

Art. 7.° Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente decreto ed annesso regolamento sono abrogate.

Abolizione delle decime

Legge 14 luglio 1887, N. 4727.

Art. 1.° Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al demanio dello Stato, all'amministrazione del fondo pel culto e dell'asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria.

Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della presente legge.

Art. 2.° Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i Ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'amministrazione del fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i Ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai Ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'amministrazione del fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime me-

desime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

Nulla è innovato al disposto degli art. 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma.

Art. 3.° Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.

Art. 4.° Per la commutazione stabilita nell'art. 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napolitane.

Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale con le norme stabilite nell'articolo seguente.

Riguardo ai terreni incolti bonificati nell' ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica.

Art. 5.° Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall'art. 3, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre, mediante il pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali.

Art. 6.° Le leggi e decreti contrari alla presente legge sono abrogati.

CAPITOLO UNDECIMO

BENEFICENZA

Amministrazione delle opere pie

Legge 3 agosto 1862, N. 753.

Art. 1.° Sono Opere Pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2.° Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità o beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o Corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, o sieno fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto piu utile ed opportuno.

Art. 3.° Non entrano nel novero delle Opere Pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee oblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

Dell'amministrazione delle Opere Pie.

Art. 4.° L'amministrazione delle Opere Pie è affidata ai Corpi morali, Consigli, Direzioni collegiali o singolari, instituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera Pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 5.° Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinati dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 6.° Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera Pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera. medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero, ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Art. 7.° Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri e dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prender parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscono alle Opere Pie da essi amministrate e sorvegliate.

Del regime economico e della contabilità delle Opere Pie.

Art. 8.° Le amministrazioni delle Opere Pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest' inventario tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contradditorio quando avvengano cambiamenti nell'amministrazione.

Art. 9.° Due copie autentiche in carta libera dell' inventario

e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente saranno trasmessi al Prefetto di provincia.

Il Prefetto ne riterrà una copia e spedirà l'altra al ministero dell' interno.

Art. 10.° Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo, ed il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

Art. 11.° Le Opere Pie che possedono rendite fisse avranno un tesoriere.

Uno stesso tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere Pie esistenti nel comune medesimo.

Gli esattori delle contribuzioni potranno essere tesorieri delle Opere Pie esistenti nei comuni del loro distretto.

I tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni.

Art. 12.° Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle Opere Pie.

Art. 13.° Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Della tutela delle Opere Pie.

Art. 14.° Ogni Opera Pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

Art. 15.° Sono approvati dalla Deputazione provinciale: 1° I regolamenti d'amministrazioni; 2° I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 19; quando una parte della spese ordinarie del Pio Istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci; 3° I contratti d'acquisto o d'alienazione d' immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salvo per ciò che riguarda beni stabili le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori; 4° Le deliberazioni che importano trasformazione di patrimonio o che impegnano le Opere Pie a iniziare liti non ri-

guardanti l'esazione delle rendite; 5° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio.

Art. 16.° L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione. Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 17.° La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisa indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 18.° Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'amministrazione di ogni Opera Pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

Dell' ingerenza governativa nell' amministrazione delle Opere Pie.

Art. 19.° Sono approvati dal ministero dell' interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

Art. 20.° Il ministero dell' interno invigila al regolare andamento delle amministrazioni delle Opere Pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernano.

Invigila pure gli Istituti indicati nell'art. 3 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 21.° Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali o ricusi di provvedere nell' interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Col decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e, quando ne sia il caso, alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 4.

Art. 22.° I Prefetti e Sotto-prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa dei tesorieri e contabili delle Opere Pie.

Art. 23.° Quando venisse a mancare il fine di un'Opera Pia o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

Art. 24.° La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l' instituzione riguarda gli abitanti del comune o della próvincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La domanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell' interno potrà sottoporre a decreto Reale le opportune modificazioni.

Art. 25.° La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengono personalmente l'amministrazione.

Delle Congregazioni di carità.

Art. 26.° In ogni comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

Art. 27.° Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e di otto membri, oltre il Presidente, negli altri.

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammessa a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il

benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Art. 28.° Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per questo ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 29.° Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l' amministrazione, Opera Pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l' incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'amministrazione speciale seguendo le norme degli art. 4 e 28.

(Omesse le disposizioni transitorie e finali).

Tassa di registro sulle donazioni

Legge 14 luglio 1887, N. 4729.

Articolo unico. — Pei trasferimenti per atto fra vivi a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione od igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprietà o del godimento di beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a lire 50,000, si pagherà il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa al testo unico della legge di registro del 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2ª).

Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti ancorchè la cessione a titolo gratuito sia fatta da più persone purchè in virtù del medesimo atto.

Società di mutuo soccorso

Legge 15 aprile 1886, N. 3818.

Art. 1.º Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;

Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Art. 2.º Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.

Art. 3.º La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli art. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

La sede della società;

I fini per i quali è costituita;

Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;

Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;

La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;

La costituzione della rappresentanza della società, in giudizio e fuori;

Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, semprechè le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 4.° La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il Tribunale verificato l' adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di commercio.

Adempiute queste formalità, la società ha conseguita la personalità giuridica e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dall'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5.° Gli amministratori di una società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.

Essi sono mandatari temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti;

Essi sono personalmente e solidamente responsabili:

Dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

Della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

Della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai Sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori della società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali od in relazione rivolte all'assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di lire 100, salvo le maggiori stabilite dal Codice penale.

Art. 6.° Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella società, possono denunziare i fatti al Tribunale civile.

Questo, ove trovi fondata l'accusa provvederà in conformità al disposto dell'art. 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Art. 7.° Qualora una società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il Tribunale civile sulla istanza del Pubblico ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.

Decorso inutilmente questo termine il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle società legalmente costituite.

Art. 8.° I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.

Art. 9.° Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:

1° L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle società cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;

2° La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, e dall'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, numero 4021;

3° La parificazione alle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;

4° La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

Art. 10.° Le società registrate dovranno trasmettere al ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo del Sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso ministero le notizie statistiche, che fossero ad esse domandate.

Art. 11.° Le società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale, per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 di questa legge.

Art. 12.° Le società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti art. 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione, una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anche esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione, esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato, ed una copia del processo verbale dell'assemblea, nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo ente collettivo e per gli atti a tale scopo necessari, verrà applicata l'esenzione di cui all'art. 9.

Azioni di valore civile

a) *R. decreto 30 aprile 1851, N. 1168.*

Art. 1.° È creato un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro o d'argento per rimeritare le azioni di valore civile.

Art. 2.° La medaglia sarà del diametro di centimetri tre e mezzo. Sovra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con all'intorno il motto: *Al valore civile,* e sull'altro sarà scolpito in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato, con indicazione del luogo e del giorno in cui è seguìta l'azione.

Art. 3.° Essa si porterà appesa al lato sinistro dell'abito con un nastro tricolore.

Art. 4.° La medaglia al valore civile sarà accordata in oro od

in argento a seconda dei casi a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita:

Per salvar quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo;

Per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato;

Per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantener forza alla legge;

Per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.

Art. 5.° Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valore civile dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del Consiglio delegato (1) del comune in cui è seguìta l'azione, all'appoggio di chiare ed irrefragabili prove.

Art. 6.° Tali atti consolari saranno trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministro degli affari interni coi relativi documenti.

Art. 7.° Una Commissione permanente composta di cinque membri da Noi nominata sarà incaricata di esaminare il merito dell'azione e di proporne il premio.

Le sue proposte saranno a Noi riferite dal Ministro dell'interno per le Nostre determinazioni.

Art. 8.° Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci, dai quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato ed al cospetto della Guardia Nazionale.

Art. 9.° Qualora un Battaglione di guardia nazionale raccolto sotto le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza d'onore al Corpo, potrà essere concessa la medaglia alla sua bandiera.

Art. 10.° La medaglia sarà eziandio accordata a militari di qualunque arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatta un'azione di valore civile.

In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio delegato; ma ove trattisi di militari che non siano in congedo, vi dovrà procedere la richiesta od il consenso del Comandante del Corpo.

Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco al Comandante del Corpo per essere distribuite nelle conformità praticate in simili casi.

(1) Giunta municipale.

Art. 11.° Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi, comunque abbia fatta un'azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale.

Ne sarà parimente privato colui che, dopo esserne stato insignito, incorresse in una simile condanna.

Art. 12.° Le disposizioni del presente decreto non potranno invocarsi per azioni anteriori al giorno della pubblicazione del medesimo.

b) *R. decreto 21 settembre 1879, N. 5078.*

Art. 1.° Il procedimento prescritto dall'art. 5 del Regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168, avente per iscopo di accertare le azioni per le quali può farsi luogo alla concessione delle medaglie al valor civile, non è necessario che venga osservato nei *casi straordinari*, allorquando cioè per le circostanze di tempo o di luogo nelle quali l'atto generoso venne compiuto, o per la qualità delle persone che eventualmente l'abbiano presenziato, esso sia sufficientemente accertato.

Art. 2.° In tali casi non sarà neppure necessario di sentire la Commissione permanente di che all'art. 7 dello stesso Regio decreto, ed il Nostro Ministro dell'interno o quello dei lavori pubblici, secondochè si tratti di fatti o di individui dipendenti dalla loro rispettiva competenza, potranno sottoporci senz'altro le loro proposte di ricompensa per le Nostre determinazioni.

c) *R. decreto 8 marzo 1888, N. 5275.*

Art. 1.° Le ricompense per gli atti compiuti verso i naufraghi e le persone pericolanti in mare, sono:

a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia commemorativa d'argento;
e) medaglia commemorativa di bronzo;
f) attestato officiale di benemerenza.

Art. 2.° La medaglia al valor di marina sarà da Noi concessa sulla proposta del Nostro Ministro della marina, ed avrà il diametro di millimetri 33.

Sopra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con intorno il motto *al valor di marina*, e sull'altro sarà inciso, in mezzo a

due rami di quercia, il nome del rimeritato con indicazione del luogo e del giorno in cui seguì il fatto.

Art. 3.° Essa si porterà appesa alla sinistra del petto con un nastro di color azzurro avente ai lati due piccoli filetti in bianco, uno di millimetri 3 e l'altro di millimetri 1.

Art. 4.° Le medaglie d'oro e d'argento al valor di marina sono destinate a coloro che nel compiere gli atti di coraggio hanno evidentemente arrischiata la propria vita; quella d'oro è però riservata per ricompensare le azioni più segnalate.

Art. 5.° La medaglia di bronzo al valor di marina è destinata a ricompensare gli atti di coraggio compiuti senza evidente pericolo di vita.

Art. 6.° Le medaglie commemorative di argento e di bronzo sono riservate a ricompensare, quando non sia il caso di concedere quelle al valore di marina, le persone che si distinguono nel soccorrere gli equipaggi dei bastimenti naufragati, o in pericolo di affondare, durante la navigazione, e quelle che compiono atti altamente umani verso naufraghi.

Esse non si potranno portare appese al petto; avranno un diametro di millimetri sessantotto.

Da una parte vi sarà la Nostra effigie e sul rovescio saranno incisi il nome del premiato e una descrizione sommaria del fatto per cui si concede.

Art. 7.° Gli attestati officiali di benemerenza sono da concedersi negli altri casi meritevoli di speciale considerazione, ma non tali da far luogo al conferimento della medaglia al valor di marina.

Art. 8.° Le medaglie commemorative di argento e di bronzo e gli attestati ufficiali di benemerenza saranno accordati dal Nostro Ministro della marina.

Art. 9.° Farà fede del conferimento della medaglia al valor di marina e di quella commemorativa un certificato spedito dal Nostro Ministro della marina, in cui saranno indicati il nome del soccorritore, il fatto premiato, e il giorno e il luogo in cui avvenne.

Art. 10.° Le medaglie al valor di marina saranno di regola consegnate ai destinatari dall'Autorità marittima in modo solenne, e giusta quanto verrà determinato dal Nostro Ministro della marina.

Art. 11.° I documenti constatanti le azioni generose che possono dar luogo alle ricompense di cui all'art. 1 dovranno pervenire al ministero della marina non più tardi di tre mesi dal giorno

in cui le azioni furono compiute, salvo i casi eccezionali, e qualora vengano compiute in mari lontani ed all'estero.

Fra questi documenti è obbligatorio, quando si tratti di atti di coraggio compiuti nel Regno da rimeritarsi colla medaglia al valor di marina, l'atto consolare della Giunta del comune in cui è seguìta l'azione.

Art. 12.° Il Consiglio superiore di marina esaminerà il merito dell'azione compiuta, ed esprimerà il suo parere sulla ricompensa da accordarsi.

Art. 13.° Non potrà essere premiato della medaglia al valor di marina chi sia stato condannato ad una pena criminale o correzionale per reato di furto, frode, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose rubate, o ne abbia favorito la vendita, per attentato ai buoni costumi o per reato contro la fede pubblica, salvo che gli effetti della precedente condanna non siano stati tolti dalla riabilitazione: ne sarà parimenti privato colui che, dopo esserne stato insignito, incorresse in una simile condanna.

Ne sarà inoltre privato colui che si sarà negato di adoperarsi in soccorso delle persone pericolanti per naufragio, inondazione, incendio od altro infortunio.

Cesserà ancora la facoltà di fregiarsi della medaglia a quel militare di terra e di mare che ne fosse insignito, il quale riportasse condanna militare nei casi determinati nell'art. 22 del Regio decreto 28 settembre 1855 sul riordinamento dell'ordine militare di Savoia, e salva sempre la riabilitazione.

Art. 14.° Qualora uno, già fregiato della medaglia di bronzo al valor di marina, si rendesse meritevole di un'altra medaglia di bronzo, egli ne riceverà il certificato, ma in luogo di un'altra medaglia porterà al nastro una o più fascette di bronzo, a seconda del numero dei certificati conferiti dopo quello corrispondente alla medaglia di bronzo primieramente accordatagli.

Su tali fascette sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa.

Art. 15.° Coloro che alla pubblicazione del presente decreto si trovassero insigniti della menzione onorevole al valor di marina, potranno chiedere che sia cambiata colla medaglia di bronzo.

d) *R. decreto 29 aprile 1888, N. 5380.*

Art. 1.° È istituita una medaglia in bronzo al valor civile. Tale medaglia è per dimensioni, forma e nastro identica a quella d'oro e d'argento descritte all'art. 1 del R. decreto 30 aprile 1851.

Art. 2.° La medaglia in bronzo al valor civile è destinata a sostituire la menzione onorevole al valor civile ed è concessa per quegli atti di filantropia e di coraggio, i quali senza aver raggiunto gli estremi richiesti per meritare la medaglia d' oro e di argento, meritano tuttavia una particolare distinzione.

Art. 3.° Qualora un individuo già fregiato della medaglia di bronzo al valor civile si rendesse meritevole di una seconda o terza medaglia di bronzo, egli riceverà bensì il relativo decreto, ma in luogo di una seconda o terza medaglia, porterà adattate al nastro una o due fascette di bronzo su cui sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa ottenuta.

Art. 4.° Tutte le disposizioni stabilite col succitato Regio decreto 30 aprile 1851 per la medaglia d'oro e d'argento al valor civile sono applicabili alla medaglia di bronzo.

Art. 5.° Tutti coloro ai quali fu concessa la menzione onorevole al valor civile, potranno, fregiarsi della medaglia di bronzo, previa l'osservazione delle norme che per il conferimento di detta medaglia saranno stabilite dal Ministro proponente.

CAPITOLO DUODECIMO

ECONOMIA

Camere di Commercio ed Arti

Legge 6 luglio 1862 N. 680.

CAPO I.

Istituzione e attribuzioni delle Camere di commercio ed arti.

Art. 1.° sono istituite in tutto il Regno Camere di commercio ed Arti, per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de' suoi componenti, saranno fissati con decreto Reale.

Art. 2.° Le Camere di commercio ed Arti:

a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto.

c) Compileranno, a richiesta dei Tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;

d) Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio e ne faranno le spese;

e) Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori e

periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;

f) Formeranno; in quanto occorra, la lista degli eleggibili a Giudici del Tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun Giudice da nominare dal Re;

g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;

h) Potranno avere dal ministero di agricoltura, industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto-franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo la utilità del commercio e delle arti;

i) Daranno al ministero ed alle autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del Municipio all'istituzione o mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;

m) Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale, da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.

Art. 3.° Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di registro del 1[2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuotere un diritto non superiore al 1[2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le norme per questa vendita saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con Regio decreto.

È in facoltà del Governo di accordare simile concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali.

Art. 4.° Ciascuna Camera può essere sciolta con decreto Reale, e la sua amministrazione affidata ad un commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo.

CAPO II.

Composizione di ciascuna Camera.

Art. 5.° Le Camere saranno elettive.

Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'articolo 1.

Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 6.° I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

Essi scelgono fra loro un Presidente ed un Vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

Art. 7.° L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

Art. 8.° Il Presidente ed il Vice-presidente dureranno in carica due anni, e potranno essere rieletti.

Art. 9.° Il Presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

Il Vice-presidente supplisce il Presidente in caso di assenza, e, mancando ambidue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza.

Art. 10.° Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

CAPO III.
Elezioni.

Art. 11.° Sono elettori ed eleggibili:

a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi inscritti sulle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date inscritti sulle liste politiche di altri comuni;

b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel comune, i quali trovinsi inscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove o mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Art. 12.° Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'art. 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gl'impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio.

Art. 13.° La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal Tribunale di commercio, o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essi si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

Art. 14.° Il Governo con R. decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si farà in esse nei luoghi

fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei comuni ove essa ha sede.

In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni elezione e in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Art. 15.° Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffizi elettorali, i poteri del Presidente e degli altri componenti gli uffizi, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 16.° L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai componenti l'ufficio ed annesso al verbale.

Art. 17.° Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al Presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del Tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

La Camera, o in sua vece il Tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette.

Art. 18.° Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al Tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale.

Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

Il Tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali.

Art. 19.° Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge.

Art. 20.° Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori nei termini medesimi dell'art. 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro che ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età.

Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

Si riterrà parimenti per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera.

Art. 21.° Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivameute per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità.

Chi surrogherà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore.

Art. 22.° Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui che è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

Art. 23.° Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1 gennaio successivo.

Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un decreto Reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatorii, non che l'insediamento della Camera.

Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento.

Art. 24.° Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo l'anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1 gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo si considererà come entrata in funzione il 1 gennaio del seguente anno.

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 25.° Le adunanze di una Camera saranno legali quando vi interverrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, dei quali sarà data nota nell'avviso della seconda.

Art. 26.° Le deliberazioni saranno prese a maggiorità assoluta di voti.

In caso di parità quello del Presidente o di chi ne fa le veci sarà preponderante.

Art. 27.° Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all' amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

Art. 28.° Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

CAPO V.

Impiegati.

Art. 29.° Le Camere instituite colla presente legge nomineranno il segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro d' agricoltura, industria e commercio e potranno rivocarli.

Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squittinio segreto.

Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui.

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 30.° Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali.

Art. 31.° Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti;

b) Imponendo una tassa speciale sulle assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura;

c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

Niun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con decreto Reale, dietro parere del Consiglio di Stato.

Art. 32.° I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all' articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 33.° Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

I modi di riscuoterla saranno stabiliti con decreto Reale.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 34.° Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese.

Art. 35.° Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

Compileranno entro il mese di aprile il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale verrà pubblicato per categorie colle stampe.

Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con decreto Reale.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 36.° Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; d'agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio ed industrie sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano.

Art. 37.° Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta.

Art. 38.° Agl'impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre, dello stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 39.° Gl'impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando *ad personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego gl'impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli

degl' impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all' impiegato.

Art. 40.° Saranno stabiliti con decreto Reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

Le Camere attuali continueranno nell' esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell' amministrazione dall' una all'altra Camera.

Art. 41.° La nuova Camera di commercio che sarà stabilita in Genova a tenore della presente legge, non avrà diritto a percipire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passeranno a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da detta camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele II.

Art. 42.° Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie provincie del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere, salvo quanto è stabilito all'art. 27 della presente legge.

Comizi agrari

Regio decreto 25 dicembre 1866 con le modificazioni introdottevi dai successivi R. decreti del 22 giugno 1879 e 3 aprile 1884.

CAPO I.

Istituzione e scopo dei Comizi agrari.

Art. 1.° In ogni capoluogo di circondario sarà un Comizio agrario con l'incarico di promuovere tutto ciò che può tornare utile all'incremento dell'agricoltura e più specialmente di

1° consigliare al Governo quelle provvidenze generali o locali che si reputassero atte a migliorarne le condizioni;

2° raccogliere e porgere al Governo ed alla Deputazione della rispettiva provincia le notizie che fossero richieste nell'interesse dell'agricoltura;

3° adoperarsi per far conoscere e adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti rurali perfezionati, le industrie affini all'agricoltura che possano essere utilmente introdotte nel paese, come pure gli animali domestici la cui introduzione o propagazione potrebbe giovare all'agricoltura, e promuovere il miglior governo e miglioramento delle razze indigene;

4° concorrere alla esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell'agricoltura;

5° promuovere e ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari e di macchine e strumenti rurali, e portare il proprio giudizio sui premi e sulle altre ricompense che venissero a questo uopo stabilite;

6° promuovere le disposizioni necessarie perchè siano migliorate e unificate le consuetudini vigenti, fra coloni conduttori di fondi, perchè vengano osservate le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, per prevenire la propagazione delle epizoozie, e in generale tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura (R. decreto 22 giugno 1879).

Qualora il Comizio agrario circondariale non si potesse ordinare nel capoluogo od ordinatosi non prendesse sviluppo, si po-

trà costituire il Comizio in altro comune del circondario riconosciuto più adatto (R. decreto 3 aprile 1884).

Potrà un Comizio essere autorizzato ad estendere la sua giurisdizione a due o più distretti o circondari.

Art. 2.° La circoscrizione territoriale del Comizio agrario comprende il circondario amministrativo. Possono però instituirsi anche Comizi mandamentali (R. decreto 22 giugno 1879).

I comizi possono istituire Sezioni locali nei comuni del rispettivo circondario, o Sezioni speciali fra le quali secondo le particolari cognizioni dei soci si ripartiscano le diverse attribuzioni proprie del Comizio.

I Comizi possono eziandio, pur conservando ordinamento autonomo ed amministrazione distinta, costituirsi in Consorzio per una provincia o per un gruppo qualunque di circondari sia con uno scopo speciale, sia nell' intento di contribuire collettivamente al progresso agrario dell' intera circoscrizione per la quale si è istituito il Comizio.

Art. 3.° In ogni comune del circondario sarà eletto dal Consiglio comunale, un rappresentante al Comizio (R. decreto 3 aprile 1884).

Tale elezione dovrà rinnovarsi ogni due anni e per la prima volta si farà in una delle sessioni ordinarie del 1884.

I rappresentanti comunali sono rieleggibili.

Nel capoluogo del circondario saranno eletti tre rappresentanti.

Se il Comizio circondariale avrà sede fuori del capoluogo anche nel comune sede del Comizio si eleggeranno tre rappresentanti.

Art. 4.° Fanno parte del Comizio tutti coloro che interessandosi ai progressi dell' agricoltura, ne fanno domanda e vi sono ammessi dalla Direzione di cui all' art. 7.

La Direzione dovrà informare l'assemblea delle ammissioni fatte dopo l' ultima adunanza del Comizio. Qualora i richiedenti l' ammissione ne facciano domanda, dovrà la domanda stessa essere sottoposta alla decisione della più prossima assemblea generale (R. decreto 3 aprile 1884).

Art. 5.° Se nel capoluogo del circondario esiste un Comizio, Società agraria, Società economica od altra Associazione avente per iscopo il progresso dell'agricoltura, dichiarerà nel termine di un mese al Prefetto se intende modificarsi secondo le prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.° Eseguite le nomine di cui all'articolo terzo, il Prefetto o Sotto-prefetto determinerà il giorno della riunione al capoluogo del circondario di tutti i rappresentanti eletti, e ne informerà coloro che gli avessero fatto conoscere di volerne far parte.

La prima riunione avrà luogo in una sala del Municipio. Ove però nel comune capoluogo preesistesse una delle Società di cui all'articolo precedente, la prima riunione potrà aver luogo presso la medesima. Il Prefetto o il Sotto-prefetto in persona o per delegazione presiederà la prima adunanza. Egli potrà invitare alla stessa tutte quelle altre persone che per loro conoscenze reputerà utili, e promuoverà tosto la definitiva costituzione della Direzione del Comizio.

CAPO II.

Amministrazione dei Comizî.

Art. 7.° L'amministrazione del Comizio agrario è affidata a un Consiglio di direzione composto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di quel numero di consiglieri delegati che ciascun Comizio determinerà nel proprio statuto (R. decreto 22 giugno 1879).

I componenti del Consiglio di direzione sono eletti per tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e possono essere rieletti.

I Comizi agrari nomineranno dei consiglieri supplenti che avranno la parola in tutte le adunanze della Direzione; ma voteranno soltanto in surrogazione dei consiglieri effettivi che non vi fossero intervenuti (R. decreto 3 aprile 1884).

Il numero dei consiglieri supplenti sarà la metà del numero di quelli effettivi o di questo numero più uno, secondochè i consiglieri effettivi saranno in numero pari o dispari.

Art. 8.° La direzione rappresenta il Comizio e può agire in suo nome in tutti i casi che non sono riservati espressamente dal regolamento, alle deliberazioni dell' adunanza generale dei membri del Comizio.

Art. 9.° I Comizi agrari corrispondono col ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo del Prefetto o Sotto-prefetto, i quali, presa conoscenza della comunicazione del Comizio e appostovi il visto, l' invieranno prontamente al ministero.

Trattandosi di proposte amministrative vi aggiungeranno il proprio parere.

I Comizi corrispondono anche per mezzo del Sindaco del capo-

luogo colle Amministrazioni comunali della rispettiva circoscrizione territoriale per la esecuzione di tutti quei provvedimenti che fossero commessi al duplice concorso delle Amministrazioni comunali e del Comizio.

Art. 10.° Il Comizio agrario può formare un fondo comune col concorso de' suoi membri nei modi che saranno stabiliti.

Il fondo comune è destinato a provvedere:

1° alle spese di amministrazione;

2° ai concorsi, alle esposizioni di prodotti agrari, di macchine e strumenti rurali, ed ai premi che venissero per ciò stabiliti;

3° a tutte le spese che hanno per iscopo di promuovere il miglioramento dell'agricoltura nella circoscrizione territoriale del Comizio.

Art. 11.° Al fondo comune, fatto col concorso dei soci, saranno aggiunti quei sussidi che venissero concessi al Comizio dallo Stato, o dalla provincia, o dai comuni per agevolare al Comizio il còmpito della sua missione.

Art. 12.° I sussidi dello Stato ai Comizi agrari non potranno essere concessi se non nei casi in cui sarà debitamente giustificata l'utilità delle spese dai medesimi proposte e in seguito a favorevole parere della Deputazione provinciale.

Art. 13.° I Comizi agrari legalmente costituiti sono riconosciuti come stabilimenti di utilità pubblica, e possono in qualità di enti morali acquistare, ricevere, possedere e alienare.

Art. 14.° Il programma dei concorsi e dei premi (di cui all'articolo 1), sarà stabilito dalla Direzione del Comizio circondariale se il concorso comprenderà soltanto la circoscrizione del circondario o dalle direzioni riunite dei Comizi interessati, se si tratta di più Comizi. Ogni premio potrà essere accompagnato da una medaglia destinata a conservarne il ricordo.

Art. 15.° Il giudizio sul merito dei concorrenti sarà pronunziato da una Commissione speciale nominata dalla Direzione o dalle Direzioni dei Comizi interessati.

Art. 16.° Con apposito regolamento approvato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite particolari norme relative:

1° all'ordinamento e al modo di funzionare dei Comizi;

2° all'amministrazione del fondo comune del Comizio;

3° alle adunanze annuali dei Comizi;

4° all'attuazione dei concorsi, dei premi d'onore e delle Esposizioni agrarie;

5° ai rapporti dei Comizi colle Autorità governative della provincia, colla Deputazione provinciale e colle Amministrazioni comunali.

Credito fondiario

Testo unico delle leggi approvato col R. decreto 22 febbraio 1885 N. 2922.

Art. 1.° Il Credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall' Opera pia di San Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di Santo Spirito in Roma.

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del Credito fondiario a Società od Istituti, i quali abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 9 di questa legge, tutte le ipoteche iscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l' interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l' interesse e l' ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. 2.° Il Governo del Re può anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del Credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore di 5 milioni. Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di garanzia e di eser-

cizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.

Le Associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni di questa legge, relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, alla emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie.

Art. 3.° Ogni Istituto dovrà stabilire, nelle città designate con decreto Reale, agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di Credito fondiario.

Potranno adempiere l'ufficio di agenzie i Corpi morali (Casse di risparmio, Monti di pietà ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.

Art. 4.° Il Credito fondiario ha per oggetto:

a) di prestare per prima ipoteca sopra immobili e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle, il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari;

d) di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) d'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di Buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, di assegni sulle casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, di interessi e dividendi di Società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Le cartelle fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5 per cento, del 4 1|2 per cento e del 4 per cento.

Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'Istituto potrà prestare fino a tre quinti del valore.

Non sarà di ostacolo alle operazioni di Credito fondiario la

precedenza di iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la metà o i tre quinti del valore degli immobili a seconda dei casi contemplati dalla presente legge.

Art. 5.° Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Art. 6.° A termini dell'art. 4 i mutui possono essere di due sorta:

a) prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse, e la quota di ammortizzazione: quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni, nè maggiore di cinquanta;

b) anticipazioni precedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere la metà del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in denaro da ciascuno degli Istituti.

L'interesse sui prestiti è uguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto.

Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, nonchè gli interessi e le somme di estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

Art. 7.° Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il Prestito, i mutuatari pagano all'Istituto, unitamente agli interessi od annualità, un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni 100 lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto o di riduzione o purgazione di ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico erario, altri 15 centesimi, che potranno essere ridotti a 10 per de-

creto Reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

Art. 8.° Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all' Istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli, producono di pien diritto interesse dal giorno della scadenza.

In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto, l' Istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all' Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'art. 7.

Questi compensi consisteranno, per conto degli Istituti, in centesimi 45 per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso della anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno al quarto della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi, da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all' Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che, sopra proposta del debitore, l' Istituto possa ammettere.

Lo stesso compenso, di cui nel quarto alinea del presente articolo, è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l' Istituto trovisi in diritto di ripetere l' immediato rimborso del suo credito.

È in facoltà dell' Istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungano l' ammontare dell' annualità dovuta

dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori.

Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione possono farsi in cartelle fondiarie, al loro valore nominale, di un saggio d'interessi uguale a quello del mutuo che si rimborsa.

Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, quando questo non ecceda 500,000 lire, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potrà ottenere la parziale riduzione di cui sopra colla estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente. Queste riduzioni parziali si opereranno colla esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione dell'Istituto, vidimata da notaio.

Art. 9.° La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'Istituto.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito, in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cartelle nominative sono trasmessibili per semplice girata senza altra garanzia che quella della esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'Istituto emittente le pagherà al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio della loro scadenza prescrizionale senza essere state presentate per la esazione.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, nonchè all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Se la Società o l'Istituto ha in circolazione cartelle fondiarie

di più saggi d'interesse, per ogni saggio si estraranno tante cartelle quante rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

L'estrazione si fa pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate, giusta le modalità del regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.° Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni Stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nel limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di Credito fondiario, fino a concorrenza del fondo a tale uso destinato.

La Banca nazionale, per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

Art. 11.° Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di Credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo di riserva non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente art. 28.

Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti e statuti.

Art. 12.° Allo scopo, che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza.

Potrà dimandare alresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni

dell' impiego, a norma del diritto comune nei casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

Art. 13.° Se l' Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, formerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto, dopo che, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l' Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo, e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono alla entità del prestito, previa quietanza.

Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche in margine delle iscrizioni già prese, annoterà il pagamento seguíto colla emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche, ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l' iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

Art. 14.° Le iscrizioni ipotecarie a favore dell' Istituto saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando sieno state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 15.° Le iscrizioni ipotecarie prese dall' Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate di ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. 16.° I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all' Istituto, come essi siano sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre di eleggere il loro domicilio nel luogo del Tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione l' Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, di ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall' Istituto di Credito fondiario in seguito alle inser-

zioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche il godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

Art. 17.° I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in cartelle fondiarie.

Art. 18.° Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.

Art. 19.° Le cartelle fondiarie, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente, non sono sequestrabili.

Art 20.° I libri ed i registri dell' Istituto, tenuti secondo i suoi regolamenti, come pure i loro estratti, fanno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

Art. 21.° Per riscuotere le annualità l' Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll' istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

Art. 22.° La richiesta che venisse fatta dall' Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali e argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile, non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice domanda dell' Istituto medesimo.

Art. 23.° Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di procedura civile sono portate le seguenti modificazioni:

a) il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll' istromento di prestito; la stessa regola verrà seguìta laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l' Istituto potrà domandare al Presidente del Tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni,

il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello.

Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti, il cui ammontare dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto.

Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

L'istituto ha diritto di richiedere al Presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il Presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile.

Il termine della citazione per la nomina del sequestratario può essere dal Presidente del Tribunale civile abbreviato oltre metà;

c) l'Istituto potrà domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dalla estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile.

Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo;

d) se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione e ciò in corrispondenza dell'art. 664;

e) il magistrato assegnerà, sempre nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo;

f) il compratore degli immobili nei 20 giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'Istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessorii e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicategli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovrà ese-

guirsi parimenti dall'aggiudicatario nei 20 giorni dall'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 24.° La procedura speciale, stabilita coll'articolo precedente, è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al Credito fondiario.

L'acquirente di un immobile ipotecato al Credito fondiario che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare, nei 20 giorni dall'acquisto definitivo, la parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto.

Art. 25.° I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di Credito fondiario, avranno effetto, anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a provincie, a comuni o ad altri Corpi morali.

Art. 26.° Gli stati delle operazioni del Credito fondiario, e quanto altro concerne l'andamento dell'Istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento.

Art. 27.° Gli Istituti esercenti il Credito fondiario sono sotto la sorveglianza del ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà nei modi che saranno fissati dal regolamento.

Art. 28.° Un regolamento, da approvarsi con decreto Reale, provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge.

In ispecie poi determinerà:

la forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

le norme da seguirsi nella emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

la qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca; le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gli incendi;

i modi e termini, nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si avverino nel

fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

le norme per l'investimento del fondo di riserva;

i limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa.

Credito agrario

Legge 23 gennaio 1887, N. 4276.

TITOLO I.

Dei prestiti e dei conti correnti agrari.

Art. 1.° A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, dagli istituti esercenti il Credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affidato, od a fornire il fondo medesimo.

Lo stesso privilegio può essere costituito a guarentigia dei prestiti concessi dagli istituti di credito agrario ai mezzaiuoli o coloni parziari che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invernata e gl'istrumenti necessari alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'articolo 1655 del Codice civile. Questo privilegio però è esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiuolo, non mai su quella appartenente al proprietario.

Nessun privilegio può costituirsi per gl'imprestiti fatti ai mezzaiuoli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di che nel rammentato art. 1655. Soltanto nel caso in cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto l'imprestito in comune, allora può costituirsi in garanzia del medesimo il privilegio in discorso.

Art. 2.° Il privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti, o sopra le scorte vive o morte esistenti nel fondo, o sopra gli uni e le altre, ovvero particolarmente sopra alcuni degli oggetti, di cui all'art. 1. specialmente determinati.

Art. 3.° Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

1° che esso risultì da un atto scritto;

2° che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione è posto il fondo.

I privilegi sono iscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

I certificati saranno rilasciati gratuitamente.

Art. 4.° Per tutti gli effetti, di cui agli art. 1958, 1959 e 1960 del Codice civile, il privilegio costituito a norma della prima parte dell'art. 1 e degli articoli susseguenti, è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal n. 3 dell'art. 1958 del Codice stesso.

Art. 5.° Il locatore ha diritto di prelazione sull'istituto mutuante, a menochè non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell'istituto che ha fatto il prestito agrario, si restringe rispetto ad esso istituto per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad un'annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa.

Art. 6.° Il privilegio di che nel primo capoverso dell'art. 1, costituito a norma dei susseguenti art. 2 e 3 a favore degli istituti che hanno fatto imprestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal Codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel n. 4 dell'art. 1958 è sempre posposto a quello del proprietario.

Art. 7.° Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile, l'istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'art. 1960 del Codice stesso.

Art. 8.° Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione: quelli iscritti posteriormente sono posposti all'istituto creditore.

Se il denaro è servito a pagare creditori preferiti ai creditori

ipotecari, l'istituto è surrogato in tutti i loro diritti a mente degli art. 1253 e 1254 del Codice civile.

Art. 9.° Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.

Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

La rinnovazione è gratuita.

Art. 10.° Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli, o li lascia deteriorare gravemente, o abbandona la coltura del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 11.° Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo che si trovi nelle condizioni espresse nel primo capoverso dell'art. 1, a favore di un istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferite a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo nelle condizioni suddette.

In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizione commerciale.

Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima.

Art. 12.° Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute dagli assicuratori, per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Art. 13.° È valido a contare dalla data dell'iscrizione e per la intiera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli art. 1, 2 e 3 a guarantigia di un conto aperto in favore delle persone con-

template in detti articoli da un istituto esercente il credito agrario.

Art. 14.° I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma, sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

Gli atti costitutivi del privilegio sono iscritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati colla tassa fissa di 1 lira.

Art. 15.° Il saggio dell'interesse da pagarsi agli istituti esercenti il credito agrario non dovrà mai sorpassare il limite che sarà fissato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio di accordo col Ministro delle finanze.

Art. 16.° Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500, comprese le cambiarie ed anche quello in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, è sufficiente per tutti gli effetti di diritto ed è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, ed autenticato da un notaio, o dal Sindaco, o dal Giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita.

Art. 17.° È nullo di pieno diritto ogni patto che tolga efficacia ai benefizi nascenti dalla presente legge a favore dei conduttori o mezzaiuoli.

TITOLO II.

Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture e dei mutui da farsi ai Consorzi.

Art. 18.° Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli istituti autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici nonchè a Consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

1° La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

2° I prosciugamenti e le irrigazioni;

3° La conduttura di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

4° La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;

5° La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;

6° Tutte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari ed alla trasformazione delle colture.

Art. 19.° Perchè i mutui di cui all'art. 18, siano ammessi ai benefizi, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge, è necessario:

1° Che essi siano contratti per un termine non minore di 3 anni, nè maggiore di anni 30;

2° Che essi siano ammortizzabili ratealmente con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza, senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario;

3° Che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori;

4° Che il saggio dell'interesse non superi il limite stabilito dal Ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col Ministro delle finanze.

Art. 20.° È valida, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, l'ipoteca concessa da un proprietario o dominio utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un istituto esercente il credito agrario.

Art. 21.° Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa.

Le disposizioni contenute in questo articolo, e nel precedente art. 20, sono comuni al caso in cui i proprietari concedano un'ipoteca a favore degli istituti che fanno loro un imprestito agrario a conto corrente in conformità del titolo I di questa legge.

Art. 22.° Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minore somma che risulterà fra la spesa e il migliorato.

L'istituto che gode di tal privilegio è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.

Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'istituto.

Art. 23.° Per l'efficacia del privilegio concesso dall'art. 22 è necessario che, nel termine di giorni sessanta dalla data dell'iscrizione presa a favore dell'istituto mutuante, sia depositata nella cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione è posto il fondo ipotecato, una perizia dello stato del fondo anteriormente alle migliorie, fatta da un perito nominato all'uopo dal Presidente del Tribunale civile ad istanza delle parti contraenti.

Una consimile perizia da ordinarsi come sopra dal Tribunale civile, dovrà essere eseguita dentro due mesi dal compimento dei lavori, per stabilire l'importare dell'aumento del valore risentito dal fondo in conseguenza e per effetto del mutuo ottenuto dall'istituto.

Una copia autentica di ciascuna di dette perizie dovrà pure essere depositata all'ufficio delle ipoteche per allegarsi alla nota della iscrizione presa a favore dell'istituto mutuante.

Dovrà di più il proprietario, o dominio utile, fare annunciare nel Bollettino della provincia, ove sono situati i fondi, per due volte consecutive, alla distanza di una settimana l'una dall'altra, che la perizia contenente la descrizione del fondo da migliorarsi si trova depositata all'ufficio delle ipoteche di che sopra, affinchè quelli che possano avervi interesse ne prendano cognizione. I lavori non potranno essere cominciati se non un mese dopo la seconda pubblicazione senza che sia avvenuta alcuna opposizione.

Se nella provincia ove sono situati i fondi non vi fosse un Bollettino, la pubblicazione dovrà farsi nel Bollettino della provincia più vicina.

Lo stesso annunzio e le stesse pubblicazioni dovranno farsi tostochè la seconda perizia eseguita dopo il compimento dei lavori, e determinativa del maggior valore acquistato dal fondo, sarà stata depositata in copia autentica presso l'ufficio delle ipoteche. E soltanto un mese dopo la seconda pubblicazione, senza che nessuna opposizione sia stata fatta dagl'interessati a detta perizia, si avrà la perizia stessa come irretrattabile.

La somma del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato con la seconda perizia, e si riduce a quel di più di va-

lore che avrà il fondo, al tempo della vendita, per effetto dei lavori eseguiti sul medesimo.

Art. 24.° In caso che le somme mutuate siano distolte dalla destinazione agricola, ovvero che per dolo o per colpa del proprietario del fondo migliorato il valore dei miglioramenti risulti diminuito almeno di un decimo, l' istituto mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell' art. 1165 del Codice civile.

La sentenza che pronuncierà la risoluzione del contratto dichiarerà di ufficio la decadenza dei mutuatari dal beneficio della riduzione della tassa di registro e della tassa ipotecaria. Saranno allora applicate ai medesimi le disposizioni dell' art. 94 del testo unico delle leggi di registro approvato col Regio decreto 13 settembre 1874.

Se il mutuante nel caso sopra previsto non agirà per la risoluzione del contratto, la decadenza sarà pronunciata dal magistrato sopra istanza dell'amministrazione finanziaria.

Art. 25.° Per tutti gli effetti della presente legge, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gl' istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agl' istituti di credito fondiario.

Art. 26.° Ai concorsi legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione de' contributi consorziali, a vece della ipoteca. è data facoltà di vincolare dette rate a garanzia dei mutui contratti per uno degli scopi indicati dall' art. 18 della presente legge.

Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 27.° Nel caso dell' articolo precedente, qualora l' amministrazione de' consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la Deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio, e provvederà per la riscossione o a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio.

Art. 28.° Se al credito costituito ai termini degli art. 22 e 23 i creditori ipotecari anteriormente inscritti consentono la preferenza sui loro gradi, si prenderà nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni, e l' istituto mutuante godrà la

anteriorità del grado ipotecario sul fondo migliorato senza pregiudizio degli altri benefizi accordati con la presente legge.

TITOLO III.

Dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

Art. 29.° Gli istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le casse di risparmio, singoli o consociati, sono autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità del titolo I e II della presente legge.

Art. 30.° Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e casse di risparmio, singoli o consociati, l'emissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse fino all'ammontare di 5 volte il loro capitale versato o specialmente all' uopo assegnato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari, per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato o assegnato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti anteriormente senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti.

Dovranno gl' Istituti creare immediatamente, dopo averne ottenuta la facoltà, tante cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari suddetti, da tenere permanentemente in cassa.

Queste cartelle a misura che saranno emesse a norma dell'articolo 32, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione.

Tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società od Istituti o casse di risparmio come sopra autorizzati, sono di preferenza destinate a garantire l' interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle in cassa sono pure di preferenza destinate a garantire l' interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. 31.° Il Governo del Re può anche concedere mediante Reale decreto l'esercizio del Credito agrario e la emissione di cartelle agrarie ad associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a tre milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di esercizio a garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare.

Art. 32.° Le cartelle agrarie si emettono in rappresentanza dei mutui fatti, tanto ai termini del titolo I che del titolo II della presente legge, ma solo per un valore nominale uguale a quello della somma effettivamente versata in mano dei debitori.

La durata delle cartelle agrarie è indeterminata. Ma ciascun Istituto deve ritirarne ed annullarne volta per volta, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti.

Le cartelle agrarie portano il nome dell' Istituto che le ha emesse, la data della rispettiva creazione, e un numero progressivo per ciascun Istituto.

Un regolamento speciale, approvato con decreto Reale sul parere favorevole del Consiglio di Stato, regolerà su queste basi tutti i particolari della creazione, emissione e ritiro dalla circolazione delle cartelle suddette, all'effetto che disponibili nella cassa ce ne sieno sempre per un valore nominale corrispondente ai mutui primitivamente fatti senza emissione di cartelle, e in circolazione per un valore nominale uguale al credito effettivo dell' Istituto per mutui o conti correnti.

Art. 33.° La somministrazione delle somme mutuate è fatta in contanti.

Le cartelle agrarie sono negoziate direttamente dagl' Istituti che le emettono.

Art. 34.° È fatta facoltà agl' Istituti autorizzati alla contrattazione dei mutui, di cui al titolo II della presente legge, ed alla emissione delle cartelle agrarie, d' istituire, dopo autorizzazione del Ministro di agricoltura, speciali agenzie in luoghi diversi dalla propria sede; e di concedere la rappresentanza per la contrattazione dei mutui e per l'esercizio di tutti i diritti da essi derivanti agli Istituti di credito ordinario o cooperativo ed alle casse di risparmio locali.

Art. 35.° Agli effetti della presente legge gli Istituti autorizzati ad emettere le cartelle agrarie sono sotto la sorveglianza del ministero di agricoltura.

Essi dovranno mensilmente rimettere al ministero medesimo lo specchio del movimento e della situazione delle loro cartelle agrarie.

Art. 36.° Gl' Istituti e le casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agl' Istituti o alle casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In cor-

rispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie; ma sempre nei limiti del quintuplo del capitale.

Art. 37.° Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Art. 38.° Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, agli Istituti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di Credito agrario in base alla presente legge.

Art. 39.° Il Governo del Re può autorizzare i monti frumentari e nummari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 40.° È abrogata la legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di Credito agrario.

I buoni agrari emessi dagl' Istituti e casse di risparmio stati autorizzati a forma di detta legge, dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Durante questo termine gli Istituti e le casse di risparmio suddette potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto tempo di anni dieci.

Art. 41.° Nessun pregiudizio può essere arrecato per effetto del precedente art. 5 ai diritti ed ai privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Art. 42.° Il privilegio costituito ai termini degli art. 22 e 23 avrà valore anche in confronto di crediti ipotecari iscritti prima dell'attuazione della presente legge.

Art. 43.° Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge, sentito il Consiglio di Stato.

PARTE SECONDA

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

ACQUE.

1. Spetta ai privati, come la facoltà di reclamare contro le opere, al regime delle acque dannose, costrutte dallo Stato o dai privati, così il diritto di chiedere l' indennizzo dei danni.

Appartiene esclusivamente alla potestà amministrativa lo statuire e provvedere circa i ricorsi diretti alla remozione o modificazione delle opere; e le ragioni d' indennizzo dei danni sono riservate per essere proposte avanti l'autorità giudiziaria.

L'azione per indennizzo davanti l'autorità giudiziaria può essere proposta ancorchè l'autorità amministrativa non abbia dichiarato la dannosità delle opere.

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma del* 9 *settembre* 1886. - *Labonia e De Angelis contro Ministero dei Lavori pubblici e provinciali di Cosenza*).

2. Se per guasti verificatisi nella conduttura di un acquedotto è divenuta insalubre l'acqua potabile usata dai comunisti i quali sono per ciò costretti ad attingerla in luoghi lontani e nell' inverno inaccessibili, rettamente la Deputazione provinciale ordina al comune riluttante di far eseguire in un termine perentorio il progetto dei lavori necessari, riservandosi occorrendo di procedere d'ufficio.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 16 *settembre* 1886 *adottato. - Comune di S. Felice di Scavolo*).

3. La legge e non la pubblica amministrazione attribuisce ai fiumi e torrenti carattere di cosa di demanio pubblico. L'atto amministrativo non fa che accertare lo stato di fatto dal quale sorge la condizione di diritto; la qualità di fiume e di torrente e loro

pertinenza di demanio pubblico già preesistevano all'atto amministrativo che nulla ha creato nè ha potuto creare.

Le acque di demanio pubblico possono essere adoperate ad uso privato in virtù di apposita concessione sovrana, ovvero di altro titolo legittimo, quale si reputa la prescrizione *immemoriale:* ma non è titolo attendibile la circostanza che in un torrente scorrano acque defluenti da fondi privati.

Il proprietario ha diritto di disporre delle acque sorgenti nei suoi fondi sinchè rimangono nei fondi medesimi: ma non ha facoltà di disporre delle acque stesse dopo che sono entrate nel torrente.

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Torino del* 23 *dicembre* 1886. - *Finanze contro Massa*).

4. È di competenza dell'autorità giudiziaria definire se l'acqua che corre in una valle sia un corso d'acqua di ragione privata ovvero costituisca un torrente, e quindi faccia parte del demanio pubblico.

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma,* 12 *febbraio* 1887. - *Demanio contro Garibaldi*).

5. L'art. 104 (art. 133 testo unico) della legge comunale può legittimare il provvedimento del Sindaco, che ordina al proprietario del terreno ove trovavasi una fonte destinata all' uso pubblico di togliere gli ostacoli da lui posti nella strada di accesso alla fonte medesima, quando dagli atti risulti fondato il provvedimento stesso su motivi d' igiene pubblica per non privare della necessaria acqua potabile gli abitanti, e su ragioni di sicurezza posta in pericolo dai tumultuari reclami di quei cittadini.

Tale provvedimento non può avere che un carattere temporaneo, però se invece il suo prolungamento è dovuto alla pendenza di una lite davanti l' autorità giudiziaria sul diritto o no degli abitanti di usare di quella fonte, non possono nel frattempo cessare gli effetti del provvedimento stesso, senza dare luogo alla rinnovazione degli stessi danni per l' igiene, e degli stessi pericoli per la sicurezza pubblica, e perciò deve respingersi il ricorso presentato dall' interessato.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 15 *luglio* 1887, *confermato in adunanza generale del* 12 *novembre successivo, adottato*).

6. I comuni nel concedere ai privati l'uso e il godimento in natura dei beni comunali possono loro imporre il pagamento di un corrispettivo, che impropriamente si direbbe *tassa* od *imposta:* art. 112 legge comunale 20 marzo 1865.

In ispecie concedendo l'acqua ad usi industriali possono imporre una prestazione sopra le ruote degli opifici messe in moto dall'acqua comunale.

(*Cassazione di Torino*, 18 *luglio* 1888).

7. Per l'art. 427 del Codice civile i fiumi non sono proprietà dei comuni, che essi attraversano, ma demanio pubblico dello Stato, posti dalla legge 20 marzo 1865 alleg. *F* sotto la dipendenza del ministero dei lavori pubblici; e le opere in essi non possono avere luogo che per concessione del Prefetto con le norme stabilite dalla legge medesima.

Quindi i comuni non hanno alcun diritto di concedere d'impiantarvi delle scafe, nè di costituirsi delle rendite, stabilendovi dei pedaggi continuativi a favore d'intraprenditori.

(*Parere del Consiglio di Stato a Sezioni riunite, in data* 14 *novembre* 1888, *adottato*).

8. L'autorità giudiziaria, competente a giudicare se ad una sorgente di proprietà privata abbiano diritto di attingere gli abitanti del comune a senso dell'art. 542 Codice civile, è pur competente a giudicare se gli abitanti abbiano pur l'uso della strada privata per accedere alla sorgente, non ostante che la strada stessa sia stata posta nell'elenco delle strade comunali: articoli 17 e 20 Legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865.

(*Cassazione di Roma* 16 *febbraio* 1889. - *Ippoliti contro Comune di Mosciano*).

9. Per la servitù legale dell'art. 542 Codice civile, si richiede che l'acqua sorgente nell'altrui fondo abbia corso esterno.

In ispecie: trattandosi di una sorgente d'acqua potabile senza corso esterno, non possono gli abitanti del comune invocare la servitù legale per recarsi nel fondo ad attingervi l'acqua.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 19 *marzo* 1889. - *Ippoliti contro Comune di Mosciano*).

10. Anche dopo la istituzione della Giunta provinciale amministrativa, di cui la nuova legge comunale e provinciale, le domande ed i progetti di derivazione di acque pubbliche per gli effetti dell'art. 8 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, dovranno essere sottoposte all'esame della Deputazione provinciale; e ciò per la ragione che lo scopo di tale esame è quello di riconoscere se dalla concessione non resterebbero pregiudicati gli interessi finanziari ed economici della Provincia.

(*Decisione del Ministero dell' Interno di accordo con quello dei Lavori pubblici*, 23 *e* 26 *agosto* 1889, *n.* 15900, I.).

APPALTI.

1. L' approvazione delle cessioni e dei subappalti, ai termini dell' art. 339 della legge sulle Opere pubbliche, costituisce condizione non sospensiva, ma risolutiva; epperò l'approvazione richiesta da quell'articolo non rientra nell' ipotesi dell'art. 13 della legge sul registro.

(*Cassazione di Roma*, 8 *gennaio* 1886).

2. Quando in un solo atto si fanno più aggiudicazioni all' incanto, come avviene quando un appalto o affittamento è diviso in lotti, il Comune non può esigere per la compilazione del verbale d' incanto che il diritto di lire 1.50, ma può però esigere tanti diritti proporzionali quanti sono i lotti aggiudicati.

(*Nota del Ministero dell' Interno*, 13 *febbraio* 1886. - *Comune di Piobesi Torinese*).

3. Il sequestro del prezzo d'appalto d'un opera pubblica è nullo senza il consenso dell'Amministrazione appaltante, anche se fatto a carico del subappaltatore o di un cottimista.

La nullità può esser dedotta, non solo dall' Amministrazione, ma anche dagli altri interessati e responsabili dell'esecuzione dell'opera.

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del* 13 *marzo* 1886).

4. Il principio della impignorabilità od insequestrabilità del prezzo di appalto di Opere pubbliche durante l' esecuzione delle medesime, è applicabile anche nei rapporti dei cessionari, subappaltatori e cottimisti fra loro, art. 339, 351 Legge sulle Opere pubbliche, 20 marzo 1865.

(*Cassazione di Napoli*, 13 *marzo* 1886).

5. Accettati ed utilizzati dal Municipio dei lavori eseguiti dall'appaltatore oltre quelli indicati nel contratto di appalto ma di compimento ad essi e disposti dall'ingegnere direttore dell'opera; e riconosciutane con giudizio di fatto incensurabile l'utilità per la chiesta somma, ben si dichiara l' obbligo del Municipio a soddisfarla.

(*Corte di Cassazione di Napoli*, *udienza del* 12 *luglio* 1886. *Municipio di Napoli contro Grimaldi*).

6. L'appaltatore di opere pubbliche non può lagnarsi di danni per la ritardatagli consegna di lavori da fare, se, non avendo egli

costituito in mora l'Amministrazione, ha poi accettato senza protesta la consegna tardiva: art. 338, legge 20 marzo 1865, all. *F*.

Neppure può l'appaltatore accagionare di danni l'Amministrazione, a protesto che la consegna da lei fatta fosse irregolare e incompleta, quando nessun reclamo ebbe egli a muovere al riguardo nell'atto di ricevere la consegna stessa.

All'omessa motivazione sopra specifiche domande non state accolte, non può supplire la Corte suprema; nè ad impedire l'annullamento per difetto di motivi possono addursi ragioni che dimostrino l'insussistenza delle domande medesime.

I capitolati annessi a contratti d'appalto di Opere pubbliche non hanno carattere di leggi per ciò che siano stati approvati con Regio decreto, ma conservano il loro carattere contrattuale; e quindi l'interpretazione loro data dai giudici del merito non può censurarsi in Cassazione con la mala interpretazione delle leggi; e solo potrebbe denunciarsi il loro travisamento.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 31 *gennaio* 1887. - *Buscaglione contro Ministero della guerra*).

7. È di competenza commerciale la controversia intorno alla cauzione ed ai decimi e saldi della fornitura.

L'art. 9 della legge sui lavori pubblici impedisce la cessione di appalto, ma non vieta la Società, la quale da una banda non muta il rapporto giuridico ingenerato dall'appalto, e dall'altra agevola senza pregiudizio di alcuno i grandi appalti, mercè il concorso dei capitali dei soci.

La perenzione contestata va decisa dove pende la istanza.

(*Corte di Cassazione di Napoli, udienza del dì* 15 *marzo* 1887. *Amministrazione dello Stato, Commissariato di marina contro Cassa marittima*).

8. La domanda di risoluzione del contratto di appalto di una opera pubblica e quella per l'autorizzazione alla esecuzione d'ufficio dei lavori appaltati, di cui nell'art. 340 della Legge 20 marzo 1865, alleg. *F*, ben possono proporsi prima del compimento e del collaudo dei lavori stessi; e l'autorità giudiziaria ha potere per provvedere anche sulla seconda, salvo all'Amministrazione di por mano all'esecuzione d'ufficio nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

È principio di diritto che solo i difetti essenziali e gravi dell'opera che ne fanno mancare lo scopo e la utilità sostanziale danno luogo alla rescissione dell'appalto.

I difetti di poca entità più o meno facilmente riparabili o non

pregiudizievoli alla stabilità dell'opera non la rendono inaccettabile, salvo secondo le circostanze una riduzione di prezzo.

La Legge speciale sulle opere pubbliche esige che le variazioni e le modificazioni alle prescrizioni del capitolato risultino per iscritto, e priva perciò d'ogni efficacia giuridica l'approvazione verbale dell' ingegnere direttore dei lavori, onde non può esserne ammessa la prova testimoniale.

(*Corte d'appello di Perugia*, 23 *aprile* 1888).

9. Nel caso di risoluzione di un contratto d'appalto di opera pubblica, anche se si tratti di appalto a misura, con prezzi unitari per ciascuna misura secondo la qualità dei lavori, l'appaltatore può pretendere che l' indennità del decimo dovutagli pel lucro mancato, a tenore dell'art. 345 della Legge sui lavori pubblici, sia liquidata sull' importo effettivo delle opere non eseguite, invece che sui detti prezzi stabiliti nel contratto.

(*Cassazione di Torino*, 21 *dicembre* 1888).

ARBITRI.

La qualità di arbitro non può convenire ad un Corpo collegiale. Quindi i Corpi amministrativi e gli Enti morali in genere non possono essere nominati arbitri.

(*Corte d' appello di Torino*, 7 *marzo* 1888. - *Ministero dei Lavori pubblici contro Groppalco e Consorzio Valle Macra)*.

ASTE.

1. Commettono il reato di cui all'art. 402 e 403 Codice penale, i deliberatari provvisori di un appalto i quali per rimuovere dal successivo incanto pel ribasso del ventesimo gli altri oblatori, offrono a costoro di renderli partecipi negli utili, e mediante tale coalizione ottengono l'aggiudicazione definitiva senz'altro ribasso.

Il reato suddetto non vien meno per la circostanza che l' aggiudicazione era soggetta ad approvazione superiore e questa sia stata negata.

(*Cassazione di Torino*, 25 *marzo* 1886).

2. A termini dell'art. 89 del regolamento 4 maggio 1885 sulla Contabilità generale dello Stato quando una delle candele accese dopo che si ebbe una offerta nelle precedenti, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta offerta durante il tempo nel quale rimase accesa, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Quindi se uno dei presenti è risultato migliore offerente nelle accensioni delle due prime candele e non sia intervenuta altra offerta durante il tempo nel quale rimase accesa la terza candela, non si possono accendere altre candele nè si può accogliere l'offerta fatta da un altro dei presenti durante l'accensione di una quarta candela.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 11 *maggio* 1886, *adottato.* - *Comune di Villama*).

3. Sono nulli gli atti d'incanto per l'affitto di beni comunali, quando sia stato constatato con sentenza del Tribunale che per opera dell'aggiudicatario alcuni oblatori furono dolosamente allontanati dalla gara.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 4 *marzo* 1887, *adottato*).

4. L'atto ricevuto dal Segretario comunale, col quale l'aggiudicatario di un appalto per persona da nominare, ha fatto la dichiarazione relativa, è un vero atto pubblico a tutti gli effetti di legge; e perciò è soggetto alla tassa fissa di registro stabilita per simili atti.

(*Decisione del Ministero delle Finanze conforme ad avviso della R. Avvocatura erariale, settembre* 1887. - *Comune di Montevarchi*).

5. L'art. 72 del regolamento generale di contabilità dello Stato 4 maggio 1885 prescrive che l'aspirante ad appalti di lavori pubblici debba giustificare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto entro i sei mesi anteriori, quando trattisi di lavori d'arte o di nuove costruzioni; non quando si tratti di semplice manutenzione di una strada e le opere relative non possano reputarsi comprese in nessuna delle due categorie tassativamente contemplate dalla surriferita disposizione.

Sebbene la presentazione del certificato d'idoneità fosse tra le condizioni imposte nell'avviso d'asta ai concorrenti, pure, come è assodato da costante giurisprudenza, simili condizioni debbono intendersi stabilite nel solo interesse dell'Amministrazione, la quale perciò non può trovarvi un ostacolo a concedere l'appalto anche a chi non abbia soddisfatto alle condizioni medesime;

quando reputi accertata con altri mezzi la idoneità dell'offerente.

(*Parere del Consiglio di Stato, 1° maggio 1888, adottato. - Comune di Lecce*).

6. Rettamente il Prefetto annulla gli atti d'asta per l'affitto di un locale di proprietà del comune per violazione degli art. 74, 75 e 97 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, se risulta che non furono osservati i termini per la pubblicazione degli avvisi; che in questi non si fece cenno del deposito da farsi dagli aspiranti all'incanto; che il primo esperimento seguì in giorno festivo; che infine, pel secondo esperimento furono abbreviati i termini, senza che risulti ne fosse stata concessa l'autorizzazione.

(*Parere del Consiglio di Stato, 11 maggio 1888, adottato. - Comune di Roccapia*).

7. Il certificato d'idoneità prescritto dall'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885 n. 3024 per essere ammesso all'incanto di lavori d'arte o di nuove costruzioni, è un documento essenziale per la validità dell'asta.

La mancanza o la irregolarità del certificato rende nulli gli atti dell'asta e la conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Considerazioni di equità e di convenienza non possono valere per far revocare il decreto di annullamento pronunziato dal Prefetto.

Un certificato rilasciato dall'ingegnere comunale e munito semplicemente del visto del Sindaco non può tener luogo del documento richiesto dal citato art. 77.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *luglio* 1888. - *Comune di Brandico*).

8. Non è contraria alla Legge la facoltà riservatasi dalla Deputazione provinciale nell'avviso d'asta, di approvare il deliberamento definitivo nel merito, salvo gli ulteriori adempimenti per quanto riflette il rito.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 12 *ottobre* 1888, *adottato. - Reclamo Tafuri contro Provincia di Napoli*).

BANDA MUSICALE.

Quando sia dimostrato che un Comune che eccede il limite massimo della sovraimposta non ha vincoli continuativi verso la Banda musicale e che perciò la spesa stanziata in bilancio non rappresenta un obbligo continuativo, provvede rettamente la Deputazione provinciale a termini dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874 ordinandone la cancellazione.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *dicembre* 1886, *adottato*. - *Comune di Peccioli*.

BENI COMUNALI.

1. La deliberazione di un Consiglio comunale, con cui accorda alla fabbriceria del luogo il diritto di delimitare la piazza prospiciente la chiesa parrocchiale, mediante colonnette unite da catene, costituisce una sottrazione all'uso pubblico della piazza stessa; e mentre lascia presupporre nella fabbriceria un diritto reale sulla piazza, importa implicitamente anche un atto di alienazione per parte del Comune pel quale è necessaria la previa osservanza della procedura prescritta dagli articoli 17 e 18 della Legge sui lavori pubblici.

Devesi quindi respingere il ricorso presentato dal Comune contro il rifiuto della Deputazione provinciale di approvare la deliberazione anzidetta.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *giugno* 1887, *adottato*).

2. Se il Sindaco per asserta occupazione di suolo comunale ordina la demolizione di opere, e sul reclamo della parte, il Prefetto nei modi legali revoca l'ordinanza del Sindaco, non è lecito rimettere in esame avanti il Magistrato la pretesa giustizia della ordinata demolizione.

Il Sindaco agiva nell'interesse del Comune, non come ufficiale del Governo.

La ordinanza illegale del Sindaco obbliga al risarcimento del danno verso il privato.

Il Comune risponde del fatto dei suoi agenti o preposti.

(*Corte di Cassazione di Palermo*, 4 *agosto* 1888. - *Bruno contro Sindaco di Condrò*).

3. L'art. 142 della legge comunale si intende coordinato alle leggi speciali 4 luglio 1874 e 11 aprile 1886 sull' alienazione dei beni incolti dei comuni.

(*Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite*, 30 *marzo* 1889).

BILANCI.

1. Di fronte alle disposizioni della Legge 14 giugno 1874 secondo la quale i bilanci comunali non possono essere esecutori che 20 giorni dopo la loro presentazione, e a quella della Legge 23 giugno 1873 che pone a carico dei Comuni la spesa necessaria per la compilazione dei ruoli suppletivi in caso di ritardata comunicazione dell'aliquota oltre il 1° novembre, - non può un Comune rifiutarsi a sostenere detta spesa adducendo che la Prefettura aveva fissato un limite per la presentazione dei bilanci che non lasciava libero, per giungere al 1° di novembre, un termine di 20 giorni.

(*Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del* 19 *febbraio* 1887, *adottato*).

2. Gli art. 2 e 3 della Legge 14 giugno 1874 non solo non sono violati, ma sono esattamente applicati quando il Comune stanzia nel proprio bilancio spese che abbiano carattere continuativo perchè riguardanti istituzioni stabilite molto innanzi la pubblicazione di detta legge.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *luglio* 1888, *adottato*. - *Comune di Narni*).

3. Quando il Consiglio comunale ritiene che un fondo stanziato in bilancio per una spesa obbligatoria offra dei risparmi, può stornarne una parte per un' altra spesa quantunque facoltativa, senza che occorra che l'esercizio a cui il bilancio si riferisce sia già in corso, e tanto meno che debba esser finito.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *marzo* 1889, *adottato*. - *Comune di Esanatolia*).

BOSCHI.

Il Consiglio provinciale nel fare il reparto, fra i comuni e la provincia delle spese del personale di custodia dei boschi a senso

dell'art. 26 della Legge 20 giugno 1877, esercita un'autorità a lui deferita dalla legge stessa, e il suo operato non può essere sottoposto a sindacato, in quanto riguardi il giudizio di fatto sulla misura dell'interesse che ciascun Comune abbia alla custodia dei boschi, solo potendosi ricorrere al Re, ai termini dell'art. 9, n. 4, della Legge 20 marzo 1865, alleg. *D*, quando l'atto del Consiglio provinciale possa dirsi illegittimo, cioè quando contenga qualche violazione di legge.

Il solo fatto di non aver boschi o terreni vincolati, non sarebbe motivo sufficiente per escludere che un Comune possa avere interesse al mantenimento dei boschi esistenti nella provincia.

Nemmeno varrebbe l'eccezione che in un Comune non siano stabilite guardie forestali, e che raramente vi si rechino, poichè il riparto della spesa per le guardie si fa in proporzione dell'interesse che il Comune ha al mantenimento dei boschi e dei vincoli forestali, non del servizio che le guardie rendono nel territorio del Comune stesso.

Nemmeno reggerebbe l'eccezione che il Comune mantiene già una guardia municipale perchè gl'incarichi delle guardie municipali sono affatto diversi da quelli delle guardie forestali.

E nessun valore finalmente può avere l'eccezione desunta dalle condizioni non prospere del bilancio comunale, poichè lo avere un Comune altri impegni, non lo dispensa dal concorrere ad una spesa dichiarata obbligatoria per legge.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 30 *novembre* 1888, *adottato*).

CALMIERE.

1. Nelle contravvenzioni ai regolamenti municipali, nelle quali non vi sia parte lesa, non è richiesto che il Sindaco abbia tentato la conciliazione prima di poter promuovere l'azione penale; ma invece il contravventore che voglia sfuggire al procedimento è obbligato di fare la oblazione per l'interesse pubblico.

Approvato dall'autorità amministrativa, e posto legalmente in vigore un regolamento di polizia urbana, nel quale è autorizzata la Giunta municipale di sottoporre al calmiere il pane, sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere dei motivi che indussero la Giunta ad adottare quel provvedimento.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 17 *aprile* 1886. - *Bon contro Comune di Belluno*).

2. Incorre nella contravvenzione al regolamento municipale colui che vende pane che pesi meno di quanto dispone il regolamento stesso, il quale è obbligatorio.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 11 *giugno* 1886. - *Ricorso Rinaldi*).

CATASTO.

1. Le questioni relative a rettifiche catastali, ordinate dall'autorità amministrativa affinchè i registri del catasto di un Comune rispondano alla realtà delle cose, sono sottratte alla competenza del potere giudiziario.

(*Cassazione di Roma*, 17 *ottobre* 1888).

2. È contraria alla Legge 1 marzo 1886 e al relativo regolamento 2 agosto 1887, e deve perciò essere annullata la deliberazione del Consiglio comunale, colla quale vengono assoggettati tutti i proprietari dei fondi del Comune ad una tassa a titolo di rimborso delle spese occorrenti per la redazione dei verbali di delimitazione delle rispettive proprietà nella revisione del catasto.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *dicembre*, 1888, *adottato*).

CERTIFICATI.

1. È necessaria l'autorizzazione Sovrana per poter procedere contro un Sindaco imputato di diffamazione commessa nel rilasciare un certificato di moralità richiestogli dall'autorità giudiziaria.

(*Corte di Cassazione di Napoli*, 3 *maggio* 1886. - *Ricorso Sifola*).

2. Il Segretario comunale che falsamente certifica a piedi di una deliberazione consigliare essere stata questa pubblicata senza che siano seguite opposizioni, mentre in realtà la pubblicazione non avvenne, commette falso in atto pubblico e non soltanto falso in certificato.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 10 *giugno* 1886. - *Ricorso Biglia*).

3. L'Assessore, che, funzionando da Sindaco, abbia senza dolo attestato l'autenticità di una firma che invece fosse falsa, è tenuto

all'emenda del danno verso chi, fidandosi di quella attestazione, abbia scontato il recapito su cui la firma era posta.

(*Corte di Appello di Ancona*, 4 *aprile* 1888. - *Gentili contro Banco di sconto Riminese*).

Nota. — Ecco le considerazioni della Corte :

Indarno si obbietta da Gentili che, nella additata qualità di Assessore comunale, l'autenticazione da lui fatta, per cedere alle premure del Martorelli, non avesse l'obbligazione d'indennizzo dell'Assessore, che, senza dolo ma con leggerezza, abbia attestato l'autenticità di una firma falsa, è autonoma e indipendente da quella di coloro che si trovino coobligati nel titolo portante la firma falsa: e quindi il danneggiato può agire per i danni contro di lui senza essere tenuto a provare l'insolvenza dei suddetti coobligati.

CIMITERI.

1. L'autorizzazione per la esumazione ed il trasporto di un cadavere da un cimitero all'altro dello stesso comune è di competenza del Sindaco e non del Prefetto.

(*Decisione del Ministero dell' interno*, 23 *febbraio* 1887, *conforme a parere del Consiglio di Stato in adunanza generale* 23 *dicembre* 1882).

2. È punito col doppio della tassa la tumulazione senza la debita autorizzazione, di un cadavere, in cimitero comunale diverso da quello del luogo in cui seguì il decesso.

Non il parroco, ma l'amministrazione comunale può impartire ordini legali intorno alla tumulazione dei cadaveri.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 24 *novembre* 1886. - *Ricorso Ciotti*).

3. Quando per ragioni maccaniche, geologiche e chimiche il terreno di un cimitero non si presta alle inumazioni dei cadaveri, mentre in tutto il territorio del Comune non trovasi punto che sia adatto a tal genere di seppellimento, può in via eccezionale consentirsi che il cimitero stesso sia ridotto a sistemazione in nicchie murate, individuali ad ogni cadavere e rinnovabili soltanto dopo dieci anni almeno, escluso in ogni caso l'esercizio delle fosse carnarie.

La dimostrazione della impossibilità di esercitare un cimitero a sistema di innumazione deve essere data in modo assoluto da persone esperte, e confermata dal Consiglio superiore di sanità.

(*Parere del Consiglio di Stato, Sezioni riunite*, 5 *febbraio* 1887, *Comune di Tremestieri*).

COMMISSARI GOVERNATIVI.

La facoltà conferita ai Prefetti dall'art. 145 (174 testo unico) della Legge comunale e provinciale di mandare Commissari nei Comuni per la spedizione degli affari in ritardo dev'essere limitata al caso, in cui per parte degli uffici comunali si ommetta di disimpegnare le incombenze loro affidate, e mira a reprimere la negligenza provata degli uffici medesimi.

Trattandosi di misura eccezionale ed onerosa, non vi si può ricorrere se non quando l'ommissione sia realmente accertata.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 23 *dicembre* 1886, *adottato*).

CONFINI.

1. Sorgendo questione fra due Comuni limitrofi intorno ai confini del rispettivo territorio, giurisdizionale (e non ai confini per terreni di proprietà patrimoniale) è competente a risolverla l'Autorità amministrativa, non la giudiziaria.

(*Cassazione di Roma*, 26 *marzo* 1887. - *Comune di Luco ne' Marzi contro Comune di Avezzano*).

2. È incompetente l'Autorità giudiziaria a pronunciare sulla contestazione di confini tra due Comuni, non già a riguardo dei terreni patrimoniali, ma sotto il rapporto delle rispettive circoscrizioni di territorio giurisdizionale.

(*Cassazione di Roma*, *Sezioni riunite*, 6 *febbraio* 1888).

3. La circostanza che il territorio di una frazione sia segnato nella mappa di un Comune non può avere efficacia per provare il diritto di esercitarvi la giurisdizione; e conseguentemente il Governo ha il dovere di ordinare la rettifica delle mappe mediante la cancellazione della Zona controversa dalla mappa del primo Comune, e la inclusione di essa nella mappa dell'altro che abbia provato l'appartenenza amministrativa della Zona in questione.

(*Parere del Consiglio di Stato in data* 31 *gennaio* 1889. - *adottato*).

CONSORZI.

1. Alla manutenzione di una strada comunale scorrente nel territorio di un solo Comune, possono essere legalmente chiamati

a contribuire in Consorzio altri Comuni; i quali mercè questa via, completino la loro viabilità obbligatoria, si congiungano ai vicini Comuni, alla stazione ferroviaria ed al prossimo porto; si che pel trasporto dei prodotti di una estesa regione si abbia un rapido consumo del piano carreggiabile della via medesima, ed occorrano per il suo mantenimento ingenti spese, superiori di molto a quelle che conseguono da un traffico ordinario.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 9 *marzo* 1887, *adottato*).

2. Il principio di assegnare a ciascun Comune, nelle amministrazioni dei Consorzi stradali, un numero di rappresentanti proporzionato al grado d'interesse e di contributo, non può esser seguito in maniera assoluta e rigorosa, dovendosi aver riguardo alle condizioni speciali inerenti a ciascun Consorzio ed evitare che un Comune possa, perchè maggiormente interessato, aver nell'amministrazione una preponderanza numerica che tolga agli altri ogni mezzo di far valere legittimamente i propri interessi.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 20 *aprile* 1887).

3. Gli utenti di una strada vicinale non possono validamente costituirsi in Consorzio se non con le formalità prescritte dall'art. 54 della Legge sui Lavori pubblici.

Non hanno quindi efficacia giuridica le deliberazioni prese dall'Assemblea degli utenti senza che il Consorzio sia stato regolarmente costituito con deliberazione del Consiglio comunale.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *luglio* 1887, *adottato*).

4. I singoli componenti un Consorzio per una strada vicinale non possono intentare alcuna azione relativa alla conservazione di quella, perchè il Consorzio, ente giuridico a cui solo è demandata la legittima rappresentanza degli interessi stradali, sopprime, per così dire, la personalità dei rispettivi utenti.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 2 *agosto* 1887. - *Ministero dei Lavori pubblici contro Meloni*).

5. Allo stato presente della legislazione, non si può provvedere alla costituzione di un Consorzio obbligatorio fra Provincie, per la costruzione e manutenzione di opere stradali, che per mezzo di apposita legge.

(*Avviso del Consiglio di Stato*, 28 *dicembre* 1887).

CONSIGLIERI COMUNALI.

Quando dagli atti del censimento risulti che un aggregato di case fu sempre considerato quale una vera e propria frazione distinta dal centro principale, e comprendente tra la popolazione agglomerata e la sparsa oltre un terzo dell' intera popolazione del Comune, rappresentante un complesso di interessi distinti dal Comune medesimo: questa condizione basterebbe per sè sola a dare luogo al riparto dei Consiglieri, giacchè quest' effetto non è necessario che le frazioni posseggano un patrimonio separato, ma unicamente che le medesime esistano quale agglomerazione distinta di abitanti.

Perciò se la Deputazione ha ritenuto sull' appoggio di fatti e circostanze incontestate, la esistenza nella detta frazione di interessi che rendano conveniente l'accordare il riparto dei Consiglieri, e la necessità di dare ai medesimi una proporzionata rappresentanza, il suo deliberato è pienamente regolare.

Non è ammissibile la considerazione che il chiesto riparto debba riuscire fomite di maggiori discordie e di dissidi, perocchè la Legge ha creduto anzi che in tale modo si provveda a prevenirli od a toglierli, accordando a tutte le frazioni e a tutti gli interessi una proporzionata rappresentanza.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 8 *luglio* 1887, *adottato*).

CONSIGLI COMUNALI.

Nell'art. 47 Legge 30 dicembre 1888, divenuto art. 103 del testo unico 10 febbraio 1889, non è stata riprodotta la limitazione dell'art. 77 della Legge 20 marzo 1865 — e quindi è manifesto che tolto col nuovo articolo il divieto relativo alla durata delle sessioni, queste possono di diritto protrarsi sino a che il bisogno lo richiegga, alla sola condizione di non oltrepassare i mesi di maggio o novembre.

(*Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite*, 25 *maggio* 1889).

CONTI COMUNALI.

L'art. 87 della Legge comunale 30 dicembre 1888 provvede soltanto a stabilire un termine per la presentazione dei conti comunali, ma non ha punto modificato l'articolo 125 della Legge 20 marzo 1865, relativo al procedimento per l'approvazione dei conti stessi, e quindi contro il decreto del Consiglio di Prefettura compete sempre il ricorso alla Corte dei Conti.

Invece per i conti provinciali, il giudizio di prima e seconda istanza compete esclusivamente alla Corte dei Conti, senza alcun intervento del Consiglio di Prefettura.

(*Parere del Consiglio di Stato, Sezioni unite, in data* 25 *maggio* 1889, *adottato*).

CONTRATTI.

1. Gli impegni contrattuali fra un Comune e privati cittadini sono relazioni di indole puramente civile e quindi l'autorità giudiziaria è la sola competente a pronunziare sulle questioni che insorgono in proposito.

(*Corte di Cassazione di Roma, Sezioni unite, sentenza* 29 *luglio* 1886. - *Municipio di S. Antimo, De Martino*).

2. Il Segretario comunale può rogare gli atti per le espropriazioni dei terreni occorrenti per la costruzione di strade obbligatorie nell' interesse del Comune, estendendosi le sue facoltà a tutti gli atti stipulati dinanzi al Sindaco ed alla Giunta non esclusi quei contratti che producono ipoteca.

(*Nota del Ministero dell' Interno,* 4 *marzo* 1888, *al Prefetto di Torino*).

3. La deliberazione della Giunta comunale colla quale si approva un contratto di un valore superiore a L. 500 stipulato in seguito a trattative private senza l'autorizzazione voluta dall'articolo 128 della Legge comunale 20 marzo 1865 e per una somma maggiore di quella deliberata dal Consiglio, deve essere annullata.

È irrecivibile il ricorso presentato dalla Giunta contro il decreto di annullamento, quando il ricorso non sia stato deliberato dal Consiglio, sia firmato da un solo Assessore, e, per di più

siasi presentato dopo il termine prescritto dall'art. 251 della citata legge.

(*Parere del Consiglio di Stato* 15 *giugno* 1888. - *Comune di Piancastagnaio*).

4. Erroneamente si sostiene che il deliberare i contratti di appalto dei dazi e i contratti di affitto dei beni comunali sia di competenza della Giunta municipale, mentre per l'espressa disposione dell'art. 87 n. 11, dell'art. 93 n. 4 e dell'art. 102 n. 5 della Legge del 1865 (ora articoli 111, 117 e 131 del testo unico del 1889) il Consiglio delibera i contratti, la Giunta li conchiude, ed il Sindaco li stipula.

Il Consiglio comunale ha sempre il diritto di invertire l'ordine del giorno, secondo la natura degli affari e le esigenze della discussione.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *luglio* 1888, *adottato.* - *Comune di Mariano*).

CONTRAVVENZIONI.

1. Non si può ripetere in via esecutiva la penale per contravvenzione a regolamenti comunali, se non vi è stata sentenza di condanna del magistrato, non bastando l'iscrizione nel ruolo esecutivo formato dal Comune in base al semplice verbale di accertamento della contravvenzione.

(*Corte di Cassazione di Napoli*, 17 *novembre* 1886. - *Comune di Montemuro*).

2. L'oblazione per transigere le contravvenzioni ai regolamenti municipali può farsi ed accettarsi soltanto prima del giudizio: dopo la condanna in primo grado, non può più farsi in grado di appello.

Era perciò il Tribunale in grado d'appello che ammette il contravventore appellante a fare oblazione, e questa seguìta, dichiara non farsi luogo a procedimento.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 13 *luglio* 1887. - *Ricorso Zanoletti*).

CORPI MORALI.

1. Il potere esecutivo non ha da alcuna legge la facoltà di togliere la vita ad un ente che non sia assolutamente di creazione e fondazione dello Stato.

La Legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica istruzione attribuisce al Ministro ampia facoltà di governare l' insegnamento pubblico in tutti i rami, e pone sotto la sua dipendenza tutte indistintamente le scuole e gli istituti pubblici di istruzione e di educazione e rispettivi stabilimenti; ma da ciò non può dedursi che il Ministro abbia anche potestà di distruggere gli istituti e stabilimenti predetti aventi carattere di corpi morali.

Epperò contro il provvedimento della soppressione di uno dei detti istituti, ben può ricorrersi alla Autorità giudiziaria per far dichiarare lesivo del diritto il provvedimento stesso.

(*Cassazione di Roma, Sezioni unite,* 14 *maggio* 1887).

2. Sugli enti o corpi morali di fondazione privata l'azione del Governo trova necessariamente i suoi limiti nei diritti che essi hanno come persone civili con interessi propri coerenti al loro scopo; per guisa che nessuna riforma può essere per parte del Governo attuata che tocchi il fine dell'ente, alterandone la sostanza con la sua distruzione.

Le modificazioni quindi che non riguardino il migliore e più ampio sviluppo dell'ente in conformità ai suoi fini, ma che importano invece una vera trasformazione dell'ente devono essere fatte per Legge.

La Legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica istruzione, a differenza dell' altra del 13 agosto 1862 sulle Opere pie, non contiene alcuna norma sugli istituti di istruzione e di educazione aventi caratteri di corpi morali, di originaria fondazione privata, dalla quale possa desumersi nel Ministero della pubblica istruzione qualsiasi attribuzione o potere speciale per la riforma dei medesimi.

(*Cassazione di Roma, Sezioni unite,* 9 *agosto* 1887).

CULTO

1. Quando non sia in alcun modo posto in dubbio la regolarità di una deliberazione comunale già approvata relativa allo stanziamento in bilancio di una somma per concorrere alla spesa della festa del Santo Patrono, non si potrebbe senza contraddizione contestare al Comune stesso il diritto di nominare una Commissione incaricata di vegliare a che la somma offerta non abbia una destinazione diversa da quella stabilita giacchè tale nomina non viola alcuna disposizione di legge.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 11 *maggio* 1886, *adottato. - Comune di Petrizzi*).

2. Le chiese destinate al culto, in ispecie le chiese parrocchiali, sono cose fuori di commercio ed inalienabili, e non possono quindi sottoporsi ad espropriazione forzata, neppure ad istanza dell'appaltatore che ha ristaurato ed in parte edificato la chiesa medesima.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 16 *febbraio* 1888. - *Rupolo contro Fabbriceria di Santo Stino*).

3. Se il Comune non eccede la sovrimposta, non può dirsi che sia contrario alla Legge 14 giugno 1874 nè fuori delle attribuzioni del Consiglio comunale il compenso deliberato a favore del parroco per servizi e uffizi spirituali resi alla popolazione del Comune.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 16 *marzo* 1888, *adottato*. - *Comune di Tortorella*).

4. La spesa pel predicatore quaresimale e quella per una messa mattutina, deve considerarsi obbligatoria pel Comune quando risulti che tali spese furono soddisfatte dal 1818 al 1868, sia pure in una misura varia, avendosi in questo caso quella prestazione ultra trentennaria che imprime a spese di questo genere carattere di obbligatorietà.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *dicembre* 1888, *adottato*. - *Comune di Montalbano Jonico*).

5. Spese per la conservazione degli edifizi di culto e pel mantenimento degli esposti.

L'art. 271 della Legge comunale 10 febbraio 1889, corrispondente all'art. 237 della Legge 20 marzo 1865 alleg. *A*, non può ritenersi esteso alle Provincie Venete e di Mantova.

(*Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del* 30 *marzo* 1889, *adottato*).

Nota. — Riportiamo i motivi — Il Consiglio ha considerato:

Che l'art. 90 della Legge 30 dicembre 1888, diede facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente Legge, quelle della Legge 20 marzo 1865 all. A. e delle altre che l'hanno modificata;

Che circoscritta in questi limiti, la delegazione legislativa non può, nè deve essere estesa fino a mutare o modificare lo stato di diritto preesistente nelle diverse Provincie del Regno;

Che il decreto legislativo 2 dicembre 1866, nel promulgare nelle Provincie Venete e di Mantova la Legge 20 marzo 1865, all. A. con la soppressione dell'art. 237, vi ha introdotto una speciale disposizione per la quale venne mantenuta la legislazione allora in vigore sulle spese di culto, sugli edifici destinati al culto e su la spesa per gli esposti;

Che questa disposizione costituisce una Legge speciale la quale ha modificata la Legge 20 marzo 1865;

Infine che perciò non essendo in facoltà del Governo del Re di estendere in quelle Provincie l'art. 237 della Legge 20 marzo 1865, divenuto l'art. 271 della nuova legge (testo unico) ne consegue che quest'articolo rimane nella Legge con tutta la sua efficacia per le diverse Provincie del Regno nelle quali il testo della Legge 20 marzo 1865 venne integralmente pubblicato, ma deve ritenersi non esteso alle Provincie Venete e di Mantova.

6. È principio assodato di giurisprudenza che nelle antiche Provincie che costituivano il Regno Lombardo-Veneto sono rimasti in vigore i decreti italici 16 agosto 1807, 5 gennaio 1808, richiamati successivamente colla circolare austriaca 27 maggio 1822 e col decreto 23 aprile 1846, in base ai quali, in mancanza ed insufficienza di mezzi per le spese di culto a favore delle parrocchie è tenuto a provvedere il Comune.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *maggio* 1889, *adottato*. - *Comune di Occhiobello*).

Nota. — **Distinzione delle spese e graduatoria dei primi obbligati.**

Decreto del Governo veneto 8 gennaio 1830 N. 43895:

a) le spese per le ordinarie riparazioni alle chiese, campanili e case canoniche aventi per oggetto la conservazione dei fabbricati ed il loro buon essere stanno esclusivamente a carico delle fabbricierie e riguardo alle case canoniche dei Parrochi come usufruttarj;

b) le spese poi per straordinarie riparazioni riflettenti la radicale costruzione e adattamento dei fabbricati stessi, o rimangono a carico delle fabbricierie o dei Parrochi conforme al prescritto dal § 513 del Codice civile quando la necessità dei lavori sia derivata dalla mancanza di manutenzione e perchè furono trascurati i lavori ordinarj, od altrimenti si sostengono da chi vi è obbligato sulla base dei principj di massima che ne determinano la competenza passiva pei quali si deve:

1° Aver riguardo alla legittima consuetudine

2° In mancanza di questa ricorrere ai fondi a ciò specialmente destinati

3° Ove non sienvi fondi appositi, o sieno soltanto in misura non sufficiente ricorrere ai Parrochi ed a qualunque altro fruttuario se ed in quanto però li proventi relativi eccedano il bisognevole pel decente loro sostentamento

4° Ed in fine agire sussidiariamente contro li Patroni se vi sono, salvo in mancanza di ogni altro mezzo di obbligare li Parrocchiani.

DAZIO.

1. Permesso a ciascun cittadino di dare la farina al prestinaio e farsi confezionare il pane pei propri bisogni, più cittadini uniti possono far fabbricare il pane pel bisogno delle rispettive famiglie in un forno di comune spettanza senza sottostare al pagamento del dazio.

Le società cooperative, mescolate pur di persone agiate, se distribuiscono i generi alimentari ai soli soci contribuenti e pel consumo nelle loro case, neanche sono soggetti a pagamento di dazio.

(*Corte di Cassazione di Roma*, *udienza del* 9 *gennaio* 1885, *Società cooperativa di Motta contro Appalto Dazî*).

2. Contraviene all'art. 37 del regolamento 25 agosto 1870 sul Dazio di consumo chi, otto giorni prima di chiudere il suo esercizio, non ne fa denuncia all'ufficio daziario.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 10 *marzo* 1886, *Bottino contro Blanco*).

3. Nei comuni aperti le società cooperative non sono soggette al Dazio di consumo per generi che distribuiscono ai soci per consumarsi alle case loro, quando la distribuzione è fatta a scopo di beneficenza ed a favore delle classi povere.

Deve ritenersi fatta a scopo di beneficenza la distribuzione anche quando si fa al semplice prezzo di costo coll'aumento delle sole spese di amministrazione.

La tassa sarebbe dovuta quando l'associazione al detto scopo si trovasse contratta fra persone, abbienti, e così cessasse l'obbiettivo della beneficenza.

(*Corte di appello di Casale*, 1 *giugno* 1886).

4. La denunzia di apertura d'esercizio prescritta dall' art. 36 del regolamento 25 agosto 1870 deve esser fatta da chiunque voglia intraprendere la vendita al minuto di generi soggetti a Dazio, tanto se intende farne industria *abituale* quanto se *temporanea*.

(*Cassazione di Roma*, 2 *luglio* 1886).

5. Un esercente al minuto in Comune aperto per la vendita paste e salsamentarie che nello stesso esercizio in locale attiguo detiene vino o liquori per la vendita all' ingrosso, non commette contravvenzione, perocchè l' inibizione dell'art. 47 Regolamento generale, riflette soltanto i generi di cui si fa smercio al minuto.

(*Corte d'appello di Brescia*, 1 *ottobre*. 1886 - *Mensi e Pubblico Ministero contro Frosio*).

6. Il contratto d'appalto dei Dazi di consumo non si dee riguardare come un contratto analogico alla *cessione* od alla *vendita*, bensì come un contratto affatto analogico alla *locazione-conduzione;* e conseguentemente vanno ad esso applicati i principî di quest'ultimo contratto.

D'altra parte, il contratto d'appalto dei Dazi di consumo, non è punto un *contratto aleatorio* in *senso assoluto;* v'ha in esso

una certa mistura di alea, la quale non isnatura l'indole del contratto, ch'è *commutativo* e di *buona fede.*

È corrolario di questi principî, che l'appaltante dei Dazi di consumo, ha al par del locante, l'obbligo di dar la cosa locata nella sua interezza, qual'era nel momento del contratto, e che l'appaltatore, se tale non la trova, immettendosi in possesso, ha diritto, se non alla risoluzione del contratto, per lo meno ad un equo compenso, allor segnatamente, che il cangiamento di stato della cosa appaltata avvenga per caso fortuito straordinario ed imprevedibile.

(*Corte d'appello di Catania, udienza* 11 *ottobre* 1886. - *Campo Sicari contro Intendente di Finanza*).

7. Non possono essere assoggettati al Dazio di consumo i generi già consumati, anco quando il Dazio sia stato richiesto prima della consumazione, e comunque si abbia la confessionale del fornitore circa i generi somministrati.

(*Cassazione di Roma,* 10 *febbraio* 1887).

8. Non potendo considerarsi l'osteria come un locale di vendita di carni fresche non è applicabile l'art. 8 Legge 1864 allo spaccio della carne ammanita in vivande.

La contravvenzione punibile con multa da lire 5 a 150 dà luogo ad una sentenza appellabile.

(*Cassazione di Roma,* 25 *febbraio* 1887. - *Teppa*).

9. È competente l'Autorità amministrativa, non la giudiziaria, a conoscere dei reclami introdotti in controversie fra l'esercente, gli agenti daziarî o l'appaltatore, relativamente a modificazioni o riduzioni dei locali dall'esercente dichiarati per il servizio del suo esercizio.

(*Corte d'appello di Casale,* 12 *marzo* 1887. - *Rognone-Galè*).

10. Nei Comuni aperti anche il proprietario che vende il vino dei propri fondi al minuto, è tenuto a fare la dichiarazione all'ufficio daziario ed al pagamento del relativo Dazio.

Non vi è invece tenuto se la vendita è fatta all'ingrosso.

(*Cassazione di Roma,* 16 *maggio* 1887).

11. In materia di finanza il soddisfacimento della multa non può esonerare dall'obbligo dell'imposta mentre d'altronde quest'ultima ha carattere di debito civile ed invece la multa ha un carattere di penalità.

Perciò non può ritenersi computato nella multa il debito per Dazio.

(*Roma - Ministero delle finanze,* 11 *luglio* 1887. - *al Prefetto di Bari*).

12. Il fatto arbitrario del servo che trasgredendo gli ordini del padrone vende al minuto il vino che aveva incarico di vendere all'ingrosso costituisce una contravvenzione non imputabile penalmente nè civilmente al proprietario del vino.

In ogni caso se il padrone fu citato come imputato, non si può nello stesso dibattimento giudicarlo come responsabile civile.

Il sequestro e la multa si estendono a tutto il genere da cui fu tolta la quantità venduta.

(*Tribunale d'Alessandria* 18 *ottobre* 1887. - *Bernabè* - *Lungo Visconti*).

13. È ormai canone costante di giurisprudenza che le attenuanti di cui è parola negli articoli 683 e 684 del Codice penale sono applicabili ai soli reati in detto Codice contemplati e non sono consentite pei reati preveduti da Leggi speciali, che nei soli casi in cui dette Leggi ne fanno espressa parola.

E però esse attenuanti non possono concedersi ai contravventori alle Leggi daziarie.

(*Cassazione di Roma* 12 *novembre* 1887. - *Ferrante*).

14. Costituisce ribellione il fatto d'essersi il Sindaco opposto con violenza agli agenti i quali volevano elevare contravvenzione a carico di una Società cooperativa nella quale esso era interessato.

Il vino destinato a consumarsi nelle adiacenze del magazzeno sociale è venduto in frode.

(*Cassazione di Roma*. 16 *gennaio* 1888, *Bevilacqua Silvestro ed altri*).

15. Sono esenti dalla tassa di minuta vendita le Società cooperative a scopo di beneficenza pei generi che distribuiscono ai soci al solo prezzo di costo e senza speculazione, ancorchè facciano parte della Società anche persone agiate, e si distribuiscano anche taluni generi che d'ordinario si consumano solo dai più facoltosi: art. 5, Legge 11 agosto 1870.

(*Corte di Cassazione di Torino* 21 *gennaio* 1888. - *Società cooperativa dell'Alta Italia, contro Società anonima degli esercenti di Torino*).

16. Può il Tribunale in grado di rinvio ritenere il fatto diversamente da come fu ritenuto dal primo Giudice.

Venduta una quantità di vino in frode, è soggetta a sequestro tutta la quantità di vino esistente nella cantina perchè caduta in contravvenzione.

(*Cassazione di Roma* 9 *marzo* 1888. - *Rizzo Rocca*).

17. La tassa di suggellamento, stabilita dall'art. 70 delle Istruzioni ministeriali 20 ottobre 1870, è contraria tanto alla Legge organica sui dazi di consumo, che al relativo regolamento, e quindi non è obbligatoria per l'esercente.

(*Corte d'appello di Palermo* 9 *luglio* 1888. - *Lo Maglio cav. Ayala*).

18. Le amministrazioni governative e municipali, sono irresponsabili degli atti compiuti dai loro appaltatori daziari, nella interpretazione delle Leggi e Regolamenti; nè le deliberazioni emesse dalla Giunta municipale al seguito di reclamo ai termini dell'art. 79 del Regolamento generale 25 agosto 1870, generano obbligazioni nei Municipi.

(*Appello di Napoli (sezione seconda)* 1° *agosto* 1888 *comm. Mattia Massa direttore generale della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Sindaco del Comune di S. Giovanni a Teduccio ed altri*).

19. L'agente daziario nei Comuni abbuonati ben può essere nominato dal solo Sindaco senz'uopo dell'intervento del Consiglio o della Giunta.

(*Corte di Cassazione di Napoli, udienza del dì* 16 *settembre* 1888. - *Causa a carico di De Palma*).

20. Spetta alla competenza esclusiva della Corte suprema di Roma la decisione della controversia relativa alla riscossione del dazio di consumo governativo sulla carne, fra l'appaltatore di questo dazio e il Comune abbonato, al quale fu dal Governo ceduto il dazio medesimo.

(*Cassazione di Roma* 21 *marzo* 1889. - *Carapezza contro Comune di Petralia Sottana.*).

21. Le Società cooperative per godere dell'esenzione dal dazio di consumo accordato dall'art. 5, Legge 11 agosto 1870, alleg. *L*, devono fare la distribuzione dei generi unicamente ai soci effettivi ed esclusivamente a scopo di beneficenza, a pena di contravvenzione.

(*Cassazione unica*. 18 *maggio* 1889. - *Ricorso Feis-Carcano*).

DEBITI.

1. Quando il debito di un Comune, già stanziato di Ufficio dalla Deputazione provinciale nel Bilancio del medesimo a termini dell'art. 116 n. 7 della Legge comunale non sia nè liquido

nè esigibile perchè contestato dal Comune, agisce rettamente la Deputazione stessa rifiutandosi di spedire il mandato di ufficio, rinviando invece le parti interessate a far valere le loro ragioni davanti all'autorità giudiziaria, la quale, sull'istanza della parte più diligente risolverà la controversia.

(*Parere del Consiglio di Stato* 27 *Aprile* 1888, *adottato - Comune di Guardavalle*).

2. Non possono essere sottoposti ad esecuzione i beni dei Comuni i quali si appartengono al demanio pubblico municipale, come le piazze, i mercati e tutto ciò che si riferisce alla esistenza comunale. (1)

Vanno, invece, soggetti ad esecuzione tutti i beni patrimoniali dei Comuni medesimi, quand'anche fossero gravati di un diritto di uso o di servitù a favore degli abitanti, non *uti singuli* ma *uti cives* (2).

(*Corte d'Appello di Aquila*, 27 *novembre* 1888 - *Comune di Gessopalena e Leonelli*).

3. Il pagamento dei debiti, cui il Comune sia stato condannato con Sentenza esecutiva dell'Autorità giudiziaria costituisce per l'amministrazione comunale una spesa obbligatoria, a senso dell'art. 116 n. 7 della Legge 20 marzo 1865, alleg. A, corrispondente all'art. 145 n. 7 del testo unico della Legge comunale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1889.

Il rifiuto del Comune a soddisfare tali debiti dà luogo ai provvedimenti d'ufficio dell'Autorità tutoria, secondo la disposizione imperativa dell'art. 171 del succitato testo unico.

(1-2) La questione se i beni comunali possano andare soggetti o no alla esecuzione forzata ha dato luogo a molte sentenze, in forza delle quali si possono tenere assodati i seguenti principii:

1.° Nessuna disposizione di legge sottrae i beni patrimoniali dei Comuni all'azione dei creditori muniti di titolo esecutivo, e quei beni possono quindi essere colpiti da atti di esecuzione come quelli di qualsiasi altra persona naturale o giuridica.

2.° I beni dei Comuni destinati all'uso pubblico non possono venir sequestrati dai creditori dei Comuni stessi.

3.° Fra i beni d'uso pubblico sono le strade, le piazze, le fontane, gli edifici destinati per funzioni a servizio dei Comuni, quelli destinati per le scuole e gli stabilimenti di carità, le biblioteche, le pinacoteche, i musei, e similmente i registri dell'amministrazione, la collezione delle leggi, gli atti ufficiali della Prefettura con i rispettivi scaffali.

4.° Sono pure esenti dalla esecuzione forzata le rendite delle proprietà comunali, allorchè mediante il loro stanziamento in bilancio siano destinate a far fronte a spese pubbliche riferibili alla esistenza comunale. (*Consultore amministrativo 1889*).

L'emanazione di siffatti provvedimenti, oltre ad essere, necessaria per giustizia e per l'osservanza della Legge, è pure conforme all'interesse del Comune, nel senso che gli evitano i maggiori danni di un procedimento giudiziale.

Se nel bilancio mancano i mezzi per provvedere al pagamento. si dovrà addivenire ad una riduzione delle spese per i pubblici servizi, e in ogni caso si dovrà provvedere con mezzi straordinari, ma in nessuna guisa si può ammettere il rifiuto o la sospensione del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *aprile* 1889 - *Comune di....*)

DELIBERAZIONI COMUNALI

1. L'avere il Consiglio comunale dato incarico al Sindaco di curare la compilazione del verbale, l'essersi ciò fatto posteriormente alla seduta ed in casa del Sindaco, l'aver preso parte alla redazione del verbale stesso il Sindaco e l'Assessore anziano, non sono fatti che importino violazione della Legge, la quale è osservata quando il Segretario, firmando il verbale *assume la responsabilità di tutto ciò che esso contiene, ancorchè sia stato preparato per opera altrui.*

(*Parere del Consiglio di Stato* 26 *febbraio* 1886, *adottato.* - *Comune di Cinquefrondi*).

2. Poichè secondo il sistema adottato in diritto Romano, e seguito dal Codice civile italiano nella linea collaterale non può esservi un primo grado di parentela, non è tenuto ad astenersi dalla votazione il Consigliere comunale che sia cugino germano della madre di colui cui la votazione si riferisce, essendo egli parente coll'interessato soltanto in 5° grado (1).

Allorquando trattisi di votazione pel conferimento d'un posto al quale sienvi più concorrenti, il Consigliere che sia parente entro il 4° grado d'uno di essi, deve astenersi dal prender parte alla votazione anche per gli altri concorrenti, poichè l'interesse che ha pel parente lo ha necessariamente contro i competitori di lui.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 14 *maggio* 1886, *adottato.* - *Comune di Poggio Renatico*).

3. È causa di nullità di una deliberazione comunale l'omesso invito a due Consiglieri per trascuratezza del messo co-

(1) Veggasi art. 51 § 2 del Codice civile.

munale, quando la deliberazione stessa, essendo stata approvata alla maggioranza di un sol voto, poteva avere un risultato diverso ove fosse stato presente uno dei Consiglieri non invitati.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *luglio* 1886, *adottato. - Comune di Castell' Umberto*).

4. Non è causa di nullità di una deliberazione comunale l'erronea esclusione di un Consigliere creduto parente dell' interessato, quando la mancanza del suo voto non abbia potuto influire sulla votazione.

I Consiglieri contrari alla proposta in discussione hanno diritto di far constare del loro voto sul processo verbale ed addurne i motivi, ma il silenzio del verbale in proposito non lascia luogo ad eccepire, quando contenga l'oggetto principale della discussione ed il numero dei voti pro e contro a termini di Legge.

Non vi è luogo a eccepire contro il licenziamento dato al medico dal Consiglio comunale, quando sia dimostrata l' impotenza del medesimo per ragione di età di tenere la condotta in quel Comune, per cui il licenziamento devesi ritenere imposto dalla necessità di assicurare in altro modo un servizio normale e sicuro.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 10 *settembre* 1886, *adottato*).

5. Trattandosi di atti pubblici quali sono i verbali di deliberazioni consigliari, le firme prescritte dall'art. 226 della Legge comunale sono elementi che ne costituiscono l'essenza per cui la mancanza delle firme stesse importa nullità degli atti.

Essendo nulli i verbali, manca la sola prova che ammetta la Legge delle relative deliberazioni, e quindi cadono per conseguenza anche tutti gli atti successivi che avevano il loro fondamento nelle deliberazioni stesse.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 26 *novembre* 1886, *adottato. - Comune di Casavano*).

6. La pubblicazione delle deliberazioni comunali dopo il primo giorno festivo sebbene sia irregolare, non può però considerarsi come producente nullità della deliberazione stessa non essendovi disposizioni di Legge che lo dichiari, nè trattandosi di cosa che sia di essenza della deliberazione stessa.

Non è motivo di nullità di una deliberazione comunale presa a porte chiuse la presenza di un commesso degli uffici comunali incaricato di girare l'urna per raccogliere i voti segreti dei Consiglieri.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 7 *gennaio* 1887, *adottato. - Comune di Belpasso*).

7. Nessuna disposizione di Legge autorizza i Comuni a giudicare con lodi o censure gli atti dei funzionari governativi; e perciò sono nulle le deliberazioni con le quali alcuni Comuni abbiano conferita la cittadinanza onoraria al ff. di Prefetto di quella provincia.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 8 *luglio* 1887, *adottato*. - *Comune di Vallata ed altri*).

8. Devono prendersi a voti segreti a pena di nullità, giusta l'art. 212 Legge comunale e provinciale, soltanto quelle deliberazioni che hanno per oggetto le condizioni civili ed economiche delle persone, e che possono dar luogo ad apprezzamenti morali, e non anche ogni altra deliberazione concernente circostanze estranee alla fama e moralità della persona (nella specie, se un Consigliere fosse o no in lite col Comune).

L'art. 208 Legge suddetta, parlando di lite vertente, allude tanto al caso in cui il Consigliere sia attore, quanto a quello in cui attore sia invece il Comune.

(*Corte di appello di Milano* 30 *agosto* 1887. - *Ruspini Nicola contro Consiglio comunale di Torno*).

9. Fino a che non venga annullata la nomina della Giunta, le deliberazioni prese dalla medesima sono perfettamente valide.

Non può ritenersi come illegale una deliberazione comunale presieduta dall'Assessore meno anziano alla presenza e coll'acquiescenza dell'Assessore più anziano,

(*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *ottobre* 1887, *adottato* - *Comune di Alanno*).

10. Il Consiglio comunale ha diritto di riprovare una deliberazione di urgenza del R. Delegato straordinario, deferita alla sua conoscenza alla prima adunanza.

(*Corte d'appello di Trani, udienza del dì* 20 *febbraio* 1888. - *Dal Vaglio Troisi, contro Municipio di Taranto*).

11. Giusta la massima costantemente ritenuta dal Consiglio di Stato produce nullità di una deliberazione l'essere stata tenuta la presidenza dell'adunanza da un Assessore parente dell' interessato.

Parimenti è nulla la deliberazione se, non computati i parenti dell' interessato fra i Consiglieri presenti all'adunanza, questi non si trovano in numero legale per deliberare in prima convocazione.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *marzo* 1888, *adottato*. - *Comune di Rosarno*).

12. Gli Assessori supplenti possono intervenire alle adunanze della Giunta anche quando il numero degli effettivi è legale, ma

non possono partecipare col loro voto alle deliberazioni se non in tanto quanto sia necessario per reintegrare il numero degli ordinari, e ciò in ragione della anzianità dei supplenti stessi.

Se però la deliberazione venga presa a voti unanimi e resti quindi escluso che il voto dei supplenti abbia potuto esercitare una influenza sul risultato della medesima, la deliberazione, in tal caso, è pienamente legale e deve pertanto essere revocato il decreto Reale che ne ha decretato l'annullamento.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *dicembre* 1888. - *Comune di Moncalieri*).

13. Le deliberazioni che la Giunta prende in via d'urgenza quando sieno fatte proprie dal Consiglio comunale colla deliberazione di ratifica, vengono a formar parte integrante di questa ed assumono il carattere di deliberazione del Consiglio comunale stesso, talchè non potrebbero essere negate ai contribuenti del Comune le copie di cui questi richiedessero il rilascio (art. 90 Legge 20 marzo 1865, 113 del testo unico).

(*Parere del Consiglio di Stato*, 31 *gennaio* 1889, *adottato* - *Comune di Buti*).

14. Per assodata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la facoltà concessa ai Comuni di revocare le proprie deliberazioni incontra un limite naturale in tutto ciò che riguarda le obbligazioni già contratte per non cadere nell'assurdo che i Comuni siano sottratti alle norme generali del diritto che regolano i rapporti contrattuali.

Quindi se il Consiglio comunale aveva concesso la costruzione di un tramvia a vapore ad una società e stipulato il contratto, non può poi il Consiglio stesso recedere dallo impegno assunto, essendo sorte ormai delle obbligazioni perfette che non possono essere annullate che col mutuo consenso delle parti.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *febbraio* 1889, *adottato*. - *Comune di Cumiana*).

15. Convocato il Consiglio comunale per deliberare sul seguente ordine del giorno « discussione ed approvazione del conto morale della Giunta e consuntivo 1887 » può il Consiglio e deve riferirsi a tutta la serie di atti che al conto hanno riferimento; tanto più che nella voce *consuntivo* si comprende implicitamente tanto il conto morale che il finanziario.

Ottenuta parità di suffragi la proposta di censura all'operato della Giunta, ne viene di conseguenza la reiezione della proposta, e l'approvazione invece del conto morale; e sebbene sarebbe stato

da preferirsi un più regolare procedimento, tuttavia non vi ha in quello che venne seguito alcuna violazione di Legge.

Erroneamente si sostiene che i membri della Giunta non abbiano diritto di votare nell' esame del conto consuntivo, non dovendosi confondere il conto morale ed economico di cui all'art. 96 della Legge del 1865, con quello materiale delle entrate e spese prodotto dagli agenti contabili a senso degli art. 124 e 125 della Legge predetta.

Il divieto ai membri della Giunta di partecipare alle deliberazioni del Consiglio relative al conto morale non si estende alle deliberazioni sul rendimento dei conti.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *febbraio* 1889, *adottato. - Comune di Porto Longone*).

16. Le formalità stabilite dall'art. 89 della Legge 20 marzo 1865 (112 del testo unico) riguardo alle nuove proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, sono state ritenute sempre sostanziali, così che la loro inosservanza necessariamente invalida le relative deliberazioni.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *maggio* 1889, *adottato - Comune di Modica*).

17. È nullo di pien diritto l'atto della Deputazione provinciale con cui ha rifiutato l' approvazione di una deliberazione comunale, senza prima averne fatto conoscere al Consiglio comunale i motivi, come prescrive l'art. 140 della Legge 20 marzo 1865, alleg. *A*, conforme all'art. 169 della Legge 10 febbraio 1889.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *maggio* 1889, *adottato. - Comune di Monselice*).

18. Quantunque la enunciazione dell'ordine del giorno per una seduta consigliare possa nei suoi termini sembrare alquanto vaga ed indeterminata, non è motivo sufficiente per annullare la relativa deliberazione, quando risulti che tale non sia apparsa ai singoli Consiglieri perchè non uno di essi presenti od assenti, mosse, durante o dopo la seduta, appunto o doglianza di sorta.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 24 *maggio* 1889, *adottato. - Comune di Vialberto*).

19. Il Consiglio comunale convocato in sessione ordinaria, previa diramazione degli avvisi con elenco degli affari da trattarsi cinque giorni avanti di quello fissato per la prima adunanza, non può discutere una nuova proposta dopo 24 ore dalla sua inscrizione nell'ordine del giorno e notificazione ai Consiglieri, ma devono trascorrere altri 5 giorni prima che si possa deliberare so-

pra un affare non compreso nel primo elenco inviato ai Consiglieri.

In altri termini, l'ultimo alinea dell'art. 104 della Legge comunale si riferisce a tutte le disposizioni dell'articolo stesso.

(*Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni unite, in data* 25 *maggio* 1889, *adottato*).

DEPOSITI.

L'Autorità tutoria ha facoltà di ordinare ad un Comune di depositare le somme riscosse da un mutuo, e per le quali non occorre impiego immediato, in una Banca piuttosto che in un'altra designata dal Consiglio comunale.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 6 *marzo* 1889, *adottato*).

EDILIZIA.

1. Sebbene nei regolamenti municipali sia prescritta l'autorizzazione dell'Autorità municipale per la costruzione di un fabbricato, tuttavia il Comune non può negarla, se non per giustificati motivi di igiene o sicurezza pubblica o di ordine edilizio. Quindi il cittadino che ritiene ingiusto il rifiuto oppostogli dal Comune, ha diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per ottenere l'autorizzazione a fabbricare.

(*Corte d'Appello di Napoli*, 16 *giugno* 1886. - *Ausiello contro Municipio di Napoli*).

2. L'ufficio edilizio rappresenta il Comune nella trattazione degli affari edilizi: quindi se fu inoltrata al Comune una domanda, per mezzo dell'ufficio edilizio, e non siasi ad essa mai dato risposta, ad onta di replicate eccitatorie ed anche di formali proteste, deve ritenersi che tale silenzio importi rifiuto del Comune alla domanda.

Negato dal Municipio ad un privato il permesso di fabbricare sulla sua proprietà, il vedere se le ragioni d'igiene, di ornato e di utilità pubblica siano motivi sufficienti a legittimare il rifiuto entra nella competenza dell'autorità ordinaria.

I regolamenti edilizi di una città possono sottoporre il privato che voglia fabbricare all'obbligo di domandare il permesso, all'ef-

fetto di porre in grado il Comune di fare quelle modificazioni al progetto che sono richieste dalla pubblica utilità e dall'ornato, ma non possono impedire, assolutamente negando il permesso, l'esercizio del diritto di proprietà. Il Municipio che ciò facesse è responsabile dai danni arrecati col suo diniego.

(*Corte d'appello di Roma*, 21 *maggio* 1887).

3. È competente l'Autorità giudiziaria a conoscere e decidere dell'azione spiegata da un privato cittadino allo scopo di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dal Comune, negandogli arbitrariamente (cioè non basandosi nè sulla legge nè sul regolamento edilizio) la chiesta licenza di fabbricare sui propri fondi.

(*Corte d'appello di Roma*, 24 *maggio* 1887. - *Comune di Roma contro Martinori*).

4. La proibizione, nei regolamenti locali, di intraprendere, senza il permesso del Municipio, opere nelle case verso le piazze, vie, vicoli e passeggi pubblici, colpisce non solamente le opere eseguibili sulle facciate o pareti esterne delle case, ma anche quelle che si vogliano praticare sul tetto, visibili da luoghi pubblici.

Risponde penalmente di contravvenzione ai regolamenti locali, il proprietario di casa che faccia eseguire, o permetta di eseguire, ovvero non si opponga all'esecuzione di opere nella sua casa, senza l'osservanza delle prescrizioni dei regolamenti stessi.

Male s' invoca in regola *flagitia suos tenent auctores*, dal proprietario che permetta l'esecuzione di opere nella sua casa, senza l'osservanza delle prescrizioni dei regolamenti locali.

(*Cassazione di Torino*, 20 *luglio* 1887).

5. La infrazione dei regolamenti edilizi municipali attribuiscono anche al privato azione in giudizio per richiederne la osservanza, quante volte una tale infrazione arrechi con sè la violazione e la lesione di un diritto particolare del privato medesimo.

(*Corte d'appello di Genova*, 14 *ottobre* 1887. - *Baretta, Pico contro Sessa. - Montano - Municipio di Genova*).

6. Il Comune che rifiuta o ritarda di concedere la licenza a fabbricare per motivi estranei alle prescrizioni imposte dal regolamento edilizio è responsabile dei danni derivati al privato dal rifiutato o ritardato permesso.

(*Cassazione di Roma*, 28 *gennaio* 1888. - *Municipio di Roma contro Boni e Rinaldi*).

7. Sebbene di regola il giudicato debba desumersi dal dispositivo, tuttavia quando questo è intimamente identificato con uno

de' suoi motivi, da non poter sussistere senza di esso, anche il motivo diventa parte costitutiva del giudicato.

È anche in relazione a questo principio che deve intendersi la clausola inserita nel dispositivo « prima di pronunziare sul merito della contestazione. »

I regolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto vengono a limitare l'esercizio del diritto di proprietà possono costituire materia all'esercizio di un'azione anche da privati a privati.

(*Corte d'appello di Roma*, 23 *febbraio* 1888. - *Capolci contro Venturini*).

ELEZIONI.

a) Politiche

1. Il ricorso di un elettore alla Corte di appello contro la decisione della Commissione provinciale, che ordinò la reiscrizione nelle liste elettorali politiche di un Comune degli elettori cancellati dal Consiglio comunale, deve essere a pena di nullità, notificato all'elettore che col precedente suo ricorso contro la deliberazione del Consiglio comunale provocò la decisione della Commissione provinciale, sebbene questo ultimo non sia compreso fra coloro di cui si contesta l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 3 *maggio* 1886. - *Guarino contro Sabbadino ed altri*).

2. Il reato di offesa alla libertà degli incanti non è un reato di frode che porti seco la perdita del diritto elettorale politico: art. 86 n. 2 Legge elettorale 22 gennaio 1882.

(*Corte d'appello di Torino*, 29 *novembre* 1886. - *Dighero ricorrente*).

3. Chi fu iscritto nella lista elettorale politica in base all'articolo 100 della Legge 22 gennaio 1882 non ha diritto di essere reiscritto, se vi fu cancellato e non reclamò contro il relativo provvedimento che gli fu debitamente notificato.

(*Cassazione di Roma*, 4 *dicembre* 1886).

4. Sino alla proclamazione del deputato i membri componenti l'ufficio elettorale politico mantengono la qualità di pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo, e non cessano quindi di godere

la protezione accordata a tali persone dall' artic. 258 del Codice penale.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 20 *aprile* 1887. - *Ricorso Gabbi*).

5. Il titolo elettorale creato dalla disposizione transitoria dell'art. 100 della Legge elettorale politica, conseguito a tempo debito e sanzionato mediante regolare iscrizione nella lista, essendo equipollente a quello sancito dall' art. 2 della stessa Legge, è perciò egualmente efficace e duraturo senza limitazione di tempo.

Viola perciò la citata Legge la sentenza che ritenne efficace per soli due anni il diritto elettorale conseguito in base al suddetto art. 100.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 30 *giugno* 1887. - *D'Ausilio contro Marcilia*).

6. Opera illegalmente la Giunta comunale che iscrive d'ufficio nelle liste elettorali politiche alcuni cittadini, desumendo soltanto dalla voce pubblica la notizia d' aver quelli compiuto con buon esito il secondo corso delle scuole elementari.

È del pari arbitrario ed illegale il desumere il requisito della sufficiente istruzione dall'essere una persona addetta come assistente ad uno stabilimento industriale.

(*Corte d'appello di Milano*, 15 *luglio* 1887. - *Procuratore Generale contro Denna ed altri*).

7. Le spese pel trasporto dei presidenti delle singole sezioni dal collegio elettorale politico all' ufficio della I^a^ sezione devono andare a carico dei rispettivi comuni ai quali appartengono le sezioni rappresentate.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 5 *maggio* 1888, *adottato*).

8. Il rilascio del certificato di aver superato l'esame della seconda elementare compete di regola agli Ispettori scolastici.

Non ha violato l'art. 99 della Legge elettorale politica la Corte d'appello che giudicando sull'attendibilità del certificato rilasciato dal maestro della seconda elementare, non lo tenne valido perchè non rilasciato dallo stesso maestro che insegnò in quell'anno.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 12 *dicembre* 1888. - *Comandini ed altri contro Deputazione provinciale di Forlì*).

9. Tra gli impiegati comunali che, a termini dell'art. 2, n. 8 della Legge elettorale politica, hanno diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali politiche va annoverato anche il messo comunale.

(*Corte d'appello di Milano*, 10 *luglio* 1889. - *Pubblico Ministero contro Cereda Martino*).

10. Contro la composizione delle liste elettorali politiche non si ammette il reclamo innanzi la Corte d'appello se non sia intervenuta una decisione della Commissione provinciale.

Tale reclamo non è pertanto ammissibile dalle deliberazioni prese dal Consiglio comunale contro le quali non sia stato sporto ricorso alla Commissione provinciale predetta.

(*Corte d'Appello di Milano*, 11 *settembre* 1889. - *Restelli commendatore avv. Francesco ed altri contro Confortini Luigi ed altri*).

b) Amministrative

1. Anche il tentativo di truffa rientra nella categoria dei reati di frode che ai termini dell'art. 26 della Legge comunale e provinciale, escludono dall'elettorato amministrativo.

(*Corte d'appello di Aquila*, 20 *settembre* 1886).

2. Il padre di un appaltatore di opere comunali, non può dirsi cointeressato, e quindi ineleggibile, sol perchè insieme al figlio abbia preso altri appalti di opere private.

(*Corte d'appello di Catania*, *udienza* 22 *novembre* 1886. - *Arena contro Bruno*).

3. Gli ecclesiastici aventi cura d'anime sono ineleggibili a Consiglieri comunali non solo nel Comune in cui esercitano la cura, ma in qualunque altro Comune: art. 25 Legge comunale e provinciale.

(*Corte di Cassazione di Roma*, *Sezioni unite*, 12 *marzo* 1887. - *Peinatto ed altri contro Massucco*).

4. Il divieto sanzionato dal primo alinea dell'art. 25 della Legge comunale riguarda la regolare investitura di un ufficio importante giurisdizione o cura d'anime.

Sebbene siano colpiti dal divieto medesimo coloro che ne fanno le veci, occorre però ugualmente l'investitura di un ufficio coadiutorale, non bastando che senza titolo alcuno se ne esercitino le funzioni per incarico temporaneo.

Questo incarico di fatto, che può sempre senz'altro cessare, non dà a chi lo esercita la qualità in vista della quale soltanto si diventa ineleggibile all'uffizio di Consigliere comunale.

(*Cassazione di Roma*, 17 *maggio* 1887).

5. L'art. 25 della Legge comunale e provinciale rifiutando la eleggibilità amministrativa ai membri dei capitoli non prese a base nè la condizione di sacerdote, nè la qualità degli uffici eser-

citati, ma unicamente il fatto di formare parte ed essere componente di quel collegio chiesastico che dicesi capitolo.

In conseguenza, il mansionario essendo membro e formando parte del capitolo, è ineleggibile a Consigliere municipale, comunque non abbia giurisprudenza o cura di anime.

(*Cassazione di Roma*, 30 *maggio* 1887).

6. Allorchè le varie frazioni di un Comune hanno distinte liste amministrative, l'elettore che in più frazioni possiede il censo sufficiente per l'elettorato deve essere inscritto nella lista della frazione in cui oltre il censo ha anche il domicilio, e non gli spetta il diritto di optare fra l'una e l'altra lista.

(*Cassazione di Roma*, 19 *gennaio* 1888).

7. La condanna per semplice tentativo di truffa produce anche la perdita del diritto elettorale amministrativo.

(*Corte d'appello di Aquila*, 20 *settembre* 1888. - *Ricorso Schiavone*).

8. Il reato contro la libertà degli incanti, per quanto possa commettersi con mezzi di frode, non è però un « reato di frode » e non importa quindi l'incapacità elettorale amministrativa, articolo 26 Legge comunale e provinciale, art. 403 Codice penale.

(*Cassazione di Roma*, 3 *dicembre* 1888).

9. Nel caso sia stata sospesa la proclamazione dei nuovi eletti, deve applicarsi la massima affermata dal Consiglio di Stato con ripetuti pareri adottati dal Governo, che cioè qualora l'annullamento delle elezioni venga deliberato dal Consiglio comunale prima dell'apertura della sessione ordinaria autunnale, continuano a rimanere in carica i Consiglieri scaduti e non rieletti fino alla decisione definitiva, nonostante che contro la deliberazione di annullamento sia stato interposto ricorso alla Deputazione provinciale.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 14 *dicembre* 1888. - *Comune di Cavarzere*).

10. L'ammonizione è una vera condanna: occorre però distinguere dalle altre l'ammonizione per sospetti di reati contro le persone, poichè, non essendo esclusi dal diritto elettorale i condannati per reati contro le persone, non lo possono essere gli ammoniti per esser sospetti di tali reati.

(*Corte d'appello di Lucca*, 23 *gennaio* 1889. - *Pubblico ministero contro Ambrogi ed altri*).

11. L'art. 108 della Legge comunale col disporre che il Consiglio comunale nella sessione di primavera (la quale per l'art. 103

comincia in marzo e finisce in maggio) rivede e stabilisce le liste elettorali, non rimane senza significato e senza applicazione, poichè per l'art. 27 della Legge elettorale politica esso Consiglio fra il 20 ed il 31 marzo si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, e compiere le altre attribuzioni che gli sono commesse dalla Legge.

Perciò il disposto dell'art. 108 conservando la sua efficacia, pienamente conciliabile col disposto dell'art. 44, deve essere inteso e va applicato in relazione alla citata Legge 24 settembre 1882.

Ciò è pure parimenti conciliabile con le disposizioni della Legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio, dovendo il Consiglio comunale procedere alla formazione e revisione delle liste commerciali nella sua sessione di primavera.

(*Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite*, 30 *marzo* 1889).

12. L'art. 38 § 2° del testo unico prescrive che un esemplare dei ruoli delle imposte dirette debba essere certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, sebbene per la Legge del 20 aprile 1871 i ruoli si tengano presso l'esattore e non presso l'agente, perchè con l'art. 12 della Legge 30 dicembre 1888 il legislatore dispose che le liste elettorali amministrative debbono compilarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 33, 34, 35 della Legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, e l'art. 38 § 2 non è che la letterale riproduzione del paragrafo 2 dell'art. 21 della Legge elettorale politica che necessariamente dovevasi inserire tale e quale nel testo unico.

(*Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite*, 6 *aprile* 1889).

13. Il Consiglio comunale nel rivedere la lista amministrativa preparata dalla Giunta, non solo ha facoltà di inscrivere nella medesima quelli che reputa indebitamente esclusi, ma deve anche cancellare quelli ritenuti indebitamente inscritti.

(*Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite*, 25 *maggio* 1889).

14. L'art. 30, Legge comunale, alinea *G*, non può essere interpretato nel senso di escludere dall'elettorato e dalla eleggibilità oltre coloro che sono totalmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità, quelli eziandio che oltre al diritto di medici e medicine in casi di malattia percepiscono un sussidio mensile di carattere continuativo.

(*Parere del Consiglio di Stato a Sezioni unite*, 25 *maggio* 1889).

15. Per gli elettori politici non compresi nelle liste amministrative di un Comune per avere cambiato il domicilio civile (art. 20 comma I. testo unico Legge comunale) si devono richiedere ai Municipi le doppie dichiarazioni di combiamento del domicilio.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *a Sezioni unite*, 25 *maggio* 1889).

16. Compete al Prefetto la facoltà di denunziare al Pubblico Ministero tutte le illegalità commesse in materia elettorale dalle Giunte, dai Consigli comunali e dalle Giunte provinciali amministrative.

(*Parere del Consiglio di Stato, Sezioni riunite, in data* 25 *maggio* 1889, *adottato*).

17. L'iscrizione di un elettore nelle liste elettorali politiche conferisce al medesimo il diritto alla iscrizione anche nelle liste elettorali amministrative.

La Giunta provinciale amministrativa, chiamata dalla Legge alla rivisione di quest'ultime liste, non è competente a sindacare se l'iscrizione nelle prime sia avvenuta debitamente.

Il luogo in cui una persona (in ispecie un operaio) si stabilisce per ragione d'arte, di mestiere o d'impiego costituisce il domicilio civile della medesima.

(*Corte d'appello di Milano*, 3 *luglio* 1889. - *Ricorso N. N.*).

18. Il Comune non è obbligato di rilasciare copia ai privati della lista amministrativa, ed ove lo faccia ha diritto di chiedere il pagamento delle relative spese.

Per lo stesso motivo il Comune non può essere obbligato ad autenticare le copie delle liste che fossero state prese da estranei.

La Giunta provinciale amministrativa non ha competenza per pronunciarsi in simili questioni.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 26 *luglio* 1889. - *adottato*).

19. Nella formazione delle sezioni elettorali amministrative non si può prescindere dall'applicazione letterale dell'art. 63 della nuova Legge comunale, non potendo invocarsi per analogia le disposizioni della Legge elettorale politica.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 26 *luglio* 1889, *adottato*).

20. Non si possono stabilire sezioni elettorali amministrative in tutte le frazioni dei Comuni, quand'anche abbiano i Consiglieri ripartiti fra le frazioni medesime, se non si verificano le condizioni stabilite dall'art. 63 della Legge comunale.

(*Parere del Consiglio di Stato in data* 26 *luglio* 1889, *adottato*).

21. La nuova Legge comunale non autorizza l'ufficio provvisorio a scegliersi il Segretario fuori del proprio seno.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 9 *agosto* 1889, *adottato*).

22. Non è imposto dalla Legge 10 febbraio 1889, testo unico, che il Consiglio comunale nel rivedere la lista elettorale amministrativa proceda alla lettura della medesima nome per nome, potendo tanto gli interessati quanto i Consiglieri esaminare la lista stessa prima che venga sottoposta al Consiglio per presentare poi a questo i reclami che fossero del caso.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 16 *agosto* 1889, *adottato).*

23. Possono essere iscritti nelle liste amministrative non solo coloro che effettivamente si fecero iscrivere nelle politiche, ma anche coloro che, non essendosi per qualsiasi motivo iscritti, avrebbero diritto di esserlo.

(*Corte d'appello di Lucca*, 3 *ottobre* 1889. - *Del Buono e Prefetto della provincia di Livorno*).

24. In previsione che il Presidente dell'ufficio elettorale non possa presenziare tutte assolutamente le operazioni dell'ufficio, possono, contemporaneamente a lui essere designati uno o più altri magistrati che lo suppliscono nella temporanea sua assenza.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 12 *ottobre* 1889).

25. Nei Comuni con frazioni aventi liste elettorali separate, chi non abbia domicilio nel Comune, deve essere iscritto nella lista delle frazioni in cui possiede i beni stabili che gli danno diritto all'elettorato.

(*Corte d'appello di Milano*, 14 *ottobre* 1889. - *Giunta municipale di Dizzasco contro Ferrario*).

26. Le disposizioni dell'art. 74 della Legge comunale 10 febbraio 1889 sono intieramente applicabili anche alle elezioni dei Consiglieri provinciali.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 18 *ottobre* 1889, *adottato*).

27. Per essere elettori amministrativi in base all'articolo 20 della Legge, non è necessaria la previa effettiva iscrizione nella lista elettorale politica, bastando la potenzialità ad esservi inscritti.

(*Corte d'appello di Lucca*, 23 *ottobre* 1889. - *Spigai Giuseppe e Prefetto della provincia di Pisa*).

28. La prova raccolta per atto di notaio del saper leggere e scrivere non può esser contradetta che con querela di falso.

(*Corte d'appello di Venezia*, 25 *ottobre* 1889. - *Gambarotto ed altri contro Pubblico Ministero*).

EMIGRAZIONI.

È contraria all'art. 2 della Legge 14 giugno 1874 ed allo spirito della Legge 30 ottobre 1888 sull'emigrazione, la deliberazione con cui un Consiglio comunale ha concesso un sussidio ai cittadini del Comune che emigravano in America.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *febbraio* 1889, *adottato*. - *Comuni di Comelico S. Pietro e Vigo*).

ESATTORI.

1. È valido e regolare il procedimento esecutivo intrapreso dall'esattore per debito d'imposta fondiaria contro colui al quale è intestato a catasto il fondo colpito: e ciò sebbene il fondo stesso sia in fatto da altri posseduto.

(*Cassazione di Roma*, 20 *maggio* 1886).

2. Le questioni circa la esistenza dei debiti d'un esattore a causa della sua gestione rientrano nel giudizio del conto; ed è perciò incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della nullità del procedimento prefettizio per la vendita della cauzione, nullità dedotta dalla inesistenza del debito che s'intenda dimostrare con l'esibizione di quietanze.

(*Cassazione di Roma*, 12 *agosto* 1886).

3. Non è nulla per incompetenza nè per eccesso di potere la sentenza della Corte dei conti che rigettò l'appello interposto dall'esattore comunale, ritenendo che doveva rispondere del fatto del messo, il quale si appropriò somme riscosse dai contribuenti, per essere egli in colpa tanto per la scelta della persona, che pel difetto di vigilanza sull'operato della medesima.

(*Cassazione di Roma*, 9 *febbraio* 1887).

4. È incompetente l'autorità giudiziaria a decidere se l'art. 800 del nuovo Codice di commercio abbia o no derogato alle disposizioni della Legge fiscale 20 aprile 1871, e quindi se, nel caso di

fallimento del debitore, l'esattore possa o no procedere tuttavia sui beni di questo coi privilegi dalla detta Legge accordati.

(*Corte d'appello di Venezia*, 17 *febbraio* 1887. *Fallimento Ravenna contro Provincia di Rovigo*).

5. L'esattore non ha obbligo alcuno di notificare al contribuente non residente nel Comune l'avviso di morosità: - e adempie al precetto di Legge quante volte si dà cura di far pubblicare detto avviso alla casa del Comune dove l' imposta è dovuta.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 13 *maggio* 1887. - *adottato*).

6. La coazione, che il tesoriere comunale spedisce contro i debitori morosi, deve essere stesa su carta da bollo da lire 2.40.

Tutti coloro che sottoscrissero o vidimarono la coazione (Sindaco, Pretore), spedita dal tesoriere comunale ai debitori morosi su carta mancante del richiesto bollo, incorrono in contravvenzione.

(*Cassazione di Roma*, 9 *novembre* 1887).

7. L'esattore sciente della morte del contribuente e sciente del di costui erede, non può esimersi dall' intimazione contro quest'ultimo; ed è nulla la intimazione dell'avviso di asta e la conseguente aggiudicazione, se l'esattore procedè contro il contribuente defunto come se fosse irreperibile, sebbene prima dell'aggiudicazione devenisse ad una seconda intimazione al rappresentante dell' erede.

In questo caso è ammessibile un'azione di danno degli aggiudicatari contro l'esattore.

(*Cassazione di Roma*, 10 *novembre* 1887).

8. L'esattore è tenuto al risarcimento di danni, ove abbia ingiustamente proceduto a pignoramento, tuttochè per debito sussistente.

(*Cassazione di Torino*, 17 *dicembre* 1887).

9. I Comuni per la riscossione delle entrate patrimoniali, non possono valersi dei mezzi fiscali stabiliti dalla Legge 20 aprile 1871, ma di quelli che fossero consentiti dalle Leggi speciali, tuttora in vigore nelle diverse Provincie.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data 7 gennaio* 1888, *adattato*).

10. L'esattore comunale è debitore dell' intero ammontare dei ruoli, che furono a lui consegnati, ma la sua responsabilità è proporzionata alla scadenza; quindi l' esattore non è responsabile del mancato pagamento di un mandato spiccato dal Comune se è

dimostrato che, avuto riguardo alle esigenze, non poteva avere in quel momento fondi sufficienti in cassa per pagare l'intera somma indicata nel mandato stesso.

L'obbligo dell'esattore di denunziare per scritto il motivo del rifiuto di soddisfare il pagamento di un mandato, si riferisce a quei mandati che l'esattore avrebbe potuto pagare, volendolo, e non a quelli non potuti pagare per mancanza di fondi.

(*Corte di Appello di Roma*, 18 *gennaio* 1888. - *Comune di Piperno contro Ditta Trezza e Vivoli*).

11. L'esattore agendo nell'esazione delle imposte, non come rappresentante dell'amministrazione, cui è dovuto il provento tributario, ma per proprio conto, deve rispondere in proprio verso i contribuenti delle conseguenze dell' azione esercitata, per modo che la condanna alle spese giudiziali riguarda personalmente lui, non l'amministrazione appaltante.

(*Cassazione di Roma*, 27 *febbraio* 1888).

12. L'esattore non ha diritto dell'aggio per l' incasso del canone del dazio di consumo concesso ad un appaltatore, salvo che non siasi stabilito diversamente con apposita clausola nel contratto interceduto fra il Comune e lo stesso esattore.

(*Corte dei Conti*, 24 *aprile* 1888. - *Malpeli e Comune di Serravalle nel Chienti*).

13. All'appaltatore del dazio consumo compete il privilegio del *solve et repete*, ma bisogna che il suo credito sia liquido per poter procedere all' ingiunzione.

(*App. Parma* 14 *maggio* 1888. - *Società anonima degli esercenti - Stanzani*).

14. Trattandosi di opposizione ad atti esecutivi relativi a credito per imposte dirette, non ha l' autorità giudiziaria giurisdizione per sospendere i detti atti di esecuzione, ma è al Prefetto attribuito il conoscere dei reclami dei contribuenti e di sospendere gli atti medesimi, e solo dopo essersi eseguito il pagamento è dato alle parti di potere adire l' autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni e delle spese sofferte per gli atti d'una l'esiva esecuzione.

Ciò accade anche quando il debitore sia caduto in istato di fallimento, avendo luogo, anche in siffatta ipotesi la procedura speciale per la riscossione delle imposte.

Anche per la esecuzione fatta in forza della Legge 20 aprile 1871 si ha l' atto esecutivo, indipendentemente dai suoi effetti utili, contemplando la detta Legge, e dando effetti giuridici tanto

agli atti di esecuzione mobiliare che colpiscono delle cose, quanto agli infruttuosi, epperò se l'atto è negativo, non per questo perde il carattere di atto d'esecuzione.

L'esattore per far valere i suoi crediti per tasse nel fallimento non è tenuto ad ottemperare alla forma stabilita dal Codice di commercio per la verificazione dei crediti.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 30 *giugno* 1888, *Ditta De Zorzi contro Esattoria comunale di Roma*).

ESPOSTI (1).

Nell'obbligo addossato dalla Legge comunale alla Provincia ed ai Comuni pel mantenimento degli esposti, è compresa col vitto e cogli indumenti anche la somministrazione di medicinali, in quanto appunto possano essere indispensabili a mantenere in vita quegli infelici, e ad alleviarne le fisiche sofferenze.

I Comuni hanno sempre il diritto di ricorrere al Governo del Re quando ritengano che l'Amministrazione provinciale non adempia a loro riguardo e nell'occasione di obblighi comuni, i doveri che le Leggi prescrivono.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 5 *novembre* 1887, *adottato. - Provincia di Girgenti*).

ESPROPRIAZIONI.

1. Nell'indennità per espropriazione per causa di pubblica utilità non possono computarsi le costruzioni fatte dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, e molto meno quelle fatte dopo l'esecuzione dell'opera pubblica: art. 43 della Legge 25 giugno 1865.

In ispecie: il proprietario della superficie nel cui sottosuolo si è costrutta una galleria ferroviaria e a cui non sia ancora stata corrisposta l'indennità, non ha diritto, quando venga a chiederla in appresso, di far computare in essa i danni per costruzioni da lui intraprese nel proprio suolo dopo compiuta la ferrovia, e che abbia dovuto interrompere e abbandonare a cagione della sottostante galleria e delle relative servitù.

(*Cassazione di Torino*, 19 *maggio* 1886).

(1) Vedi in questa seconda parte dell'Opera la voce: CULTO al n. 5, pag. 848.

2. Pel passaggio della proprietà del Demanio pubblico in quello privato non è necessaria una dichiarazione espressa dell'autorità amministrativa; anzi il cangiamento o la cessazione della destinazione ad uso pubblico possono anche verificarsi tacitamente e col solo fatto dell'abbandono.

L' inalienabilità del Demanio dello Stato è un privilegio, e non può sopravvivere alla sua causa; e come l'uso pubblico può originare da una implicita destinazione, dee cessare per un implicito abbandono.

All'espropriato per pubblica utilità non compete un prezzo di danni indiretti e personali oltre quello del fondo.

Se l'espropriato chiegga che il fondo sia valutato siccome *area edificabile*, e non quale in atto possa trovarsi per le sue edificazioni o piante, non deve anche tenersi conto del valore effettivo di queste, ma solo di quel tanto che possono valere come *materiali* distaccati e sgomberati dal terreno da ridursi ad *area edificabile.*

Non potendo esistere *area edificabile* senza strade, le zone di terreno in cui quelle devono aprirsi, non possono fare oggetto di valutazione rispetto al fondo che è stato espropriato, ma devono stimarsi deducendo il valore della loro *edificabilità.*

Data una espropriazione parziale a causa di pubblica utilità, compete all'espropriato un' indennità anche per la diminuzione di valore cagionata alla parte residua del fondo, qualora però a questa dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un danno *speciale e immediato.*

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma del* 20 *luglio* 1886. - *Comune di Roma contro Guerrini, Feltrinelli e Cheremeteff*).

3. Ai sensi della Legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica l' indennizzo, derivante dall'occupazione temporanea, è in ogni evento a carico esclusivo dell' intraprenditore, o esecutore, giammai dell'ente, nel di cui interesse l'opera si esegue.

(*Corte di Cassazione di Palermo,* 10 *agosto* 1886; *Palazzotto contro Ministero dei Lavori pubblici*).

4. Nel caso di espropriazione parziale per utilità pubblica, nel determinare l' indennità non si può tener conto del danno che dalla costruzione dell' opera pubblica deriva alla parte del fondo non espropriato, quando non si tratta di danno speciale a quel fondo derivante dalla espropriazione, ma di danno che il fondo avrebbe sofferto quand' anche per la costruzione dell' opera non

fosse stata necessaria la parziale espropriazione: art. 40, 41, 46, Legge 25 giugno 1865.

In ispecie: compiuta la espropriazione per la costruzione di una strada, non è dovuta indennità per la servitù legale che alla parte di fondo non espropriata rimane imposta di non potervisi più proseguire la coltivazione di una cava esistente a meno di 20 metri dalla sede stradale, a termini dell'art. 139 della Legge sulle miniere, 20 novembre 1859.

(*Cassazione di Torino*, 23 *settembre* 1886).

5. Quando la sentenza del Tribunale siasi limitata ad annullare la perizia relativa all'indennità asseguata agli espropriandi, ordinandone una nuova da eseguirsi dai periti da esso nominati, non può il Prefetto sull'istanza degli interessati revocare il proprio decreto di espropriazione; giacchè ciò facendo violerebbe l'articolo 51 della Legge 25 giugno 1865, e concederebbe ciò che la sentenza non ordinava, nè avrebbe potuto ordinare senza offendere le disposizioni della Legge succitata.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 25 *marzo* 1887, *adottato*).

6. La perizia non vincola il giudice neppur quando essa è prescritta dalla Legge, in ispecie per determinare l'indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità: art. 270 Codice procedura civile.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 25 *aprile* 1887. - ***Buckingham-Ibbotson contro Provincia di Pisa***).

7. La indennità da pagarsi all'espropriato nel caso di espropriazione parziale di un fondo consiste e viene determinata dalla differenza dei risultati di due distinte operazioni estimative; cioè dalla stima dello stabile prima della sua parziale occupazione, e dalla stima della restante proprietà nello stato in cui si troverà dopo eseguita la espropriazione ed effettuate le opere che la determinarono.

Nel dissenso delle parti non possono i periti adottare altro metodo di stima che questo.

Nel determinare la indennità dovuta all'espropriato deve aversi a calcolo anche il valore della creta esistente nel sottosuolo del fondo, quando questo valore era conosciuto molto tempo prima dell'avvenuta espropriazione.

(*Corte d'appello di Roma*, 4 *maggio* 1887).

8. Nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità il prezzo dei fondi espropriati deve essere determinato secondo il loro va-

lore al momento dell'emanazione del decreto prefettizio di espropriazione.

Conseguentemente nel computo delle indennità deve tenersi conto anche degli incrementi di sostanza e di valore economico verificatisi nei fondi espropriati dopo la dichiarazione di pubblica utilità, ma prima dell'anzidetto decreto di espropriazione.

(*Cassazione di Roma*, 13 *novembre* 1888).

9. Sono di competenza del Ministero dei Lavori pubblici e non di quello dell'Interno, gli affari relativi alla interpretazione della Legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, e quindi spetta al Ministero dei Lavori pubblici di provvedere sulle domande per dichiarazione di pubblica utilità, fuorchè nei casi indicati dagli art. 10, 11 e 84 e di risolvere i ricorsi prodotti contro i decreti emessi dai Prefetti nei limiti della loro competenza.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 17 *aprile* 1889, *adottato. - Comune di Lucca*).

GIUNTA MUNICIPALE.

1. Fra due Assessori nominati nella stessa seduta spetta l'anzianità a quello che è stato nominato nel primo scrutinio, benchè l'altro in una successiva votazione di ballottaggio abbia ottenuto maggior numero di voti.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 2 *dicembre* 1887, *adottato. - Comune di Moiano*).

2. L'estrazione a sorte dei membri della Giunta ha luogo non solo nel caso in cui essa sia stata rinnovata per intero dopo le elezioni generali del Consiglio, ma anche quando la Giunta si è interamente ricomposta o in seguito a dimissioni degli Assessori o per altre cause.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 9 *dicembre* 1887, *adottato*).

3. Non è da confondersi la questione relativa alla anzianità degli Assessori con quella concernente la durata in ufficio di chi surroga un funzionario anzi tempo scaduto, essendo risolta la prima dall'art. 206 e la seconda dall'art. 207 della Legge 20 marzo 1865 (art. 231 e 232 nuova Legge comunale).

Nell'applicazione di quest'ultimo articolo fra più eletti contemporaneamente in sostituzione di funzionari, alcuno dei quali

cessi per scadenza regolare di tempo, altri per altra causa, l'anziano per numero di voti o per età deve ritenersi subentrato, secondo ragione e secondo la giurisprudenza adottata, al funzionario di cui erasi verificata la scadenza ordinaria, e chi riportò minore numero di voti od ha minore età deve prendere il posto di chi era scaduto anzi tempo, e rimanere in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

(*Parere del Consiglio di Stato, 22 febbraio* 1889, *adottato*).

GIUNTA PROVINCIALE.

Nella nomina della Giunta provinciale amministrativa non si può procedere al ballottaggio, dovendo invece la nomina dei membri elettivi seguire sempre a maggioranza assoluta di voti.

(*Parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale del* 20 *aprile* 1889, *adottato*).

GIURATI.

1. La competenza della Corte d'appello, in tema di formazione della lista dei giurati, è limitata a conoscere dei reclami per motivi di diritto contro le deliberazioni della Giunta distrettuale: art. 20, Legge 8 giugno 1874.

Quindi non compete reclamo alla Corte per ottenere la cancellazione dalla lista per impedimento di fatto, in ispecie per sordità.

(*Corte d'appello di Torino*, 28 *giugno* 1887. - *Gallini, ricorrente*).

2. Il Sindaco di un Comune, quantunque possa e debba esercitare le attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, non è escluso dalle liste dei giurati.

(*Corte d' appello di Roma*, 4 *febbraio* 1888. - *Ricorso Pasqualetti*).

3. I cittadini indicati nell' art. 4 della Legge 8 giugno 1874, n. 1937 (nella specie un subeconomo dei beneficii vacanti) non hanno il diritto di farsi cancellare dalla lista generale dei giurati, nella quale invece sono obbligati a farsi inscrivere; ma possono soltanto chiedere la dispensa quando nel corso dell' anno vengano realmente chiamati a disimpegnare le funzioni di giu-

rato e si trovino in quel momento nelle condizioni previste dal succitato articolo.

(*Corte d'appello di Milano*, 21 *febbraio* 1888. - *Gerosa Paolo*).

ILLUMINAZIONE.

1. I guasti volontariamente arrecati ai fanali della pubblica illuminazione vanno puniti a norma dell'art. 304 del Codice penale.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 9 *marzo* 1887).

2. Non vi è spoglio nell' operato dell' imprenditore dell' impianto dell' illuminazione elettrica di una città, il quale per sorreggere i fili elettrici applica ed infigge nelle case private ganci e bracci di supporto, se ciò egli eseguisce in base ad atti amministrativi, regolamenti e deliberazioni municipali antecedentemente notificate dal Comune al privato proprietario.

Ad escludere l' ignoranza dell'ordine amministrativo da parte del privato basta che per lettera municipale gli sia data notizia della deliberazione del Consiglio comunale presa in base a disposto del regolamento edilizio.

(*Corte d'appello di Torino*, 28 *febbraio* 1889. - *Antona-Traversa contro Comune di Milano*).

IMPIEGATI.

1. Per massima assodata di giurisprudenza la deliberazione consigliare con cui è nominato un impiegato comunale, eseguita in buona fede da ambe le parti, costituisce un vincolo giuridico che non può essere sciolto senza uno dei motivi per i quali le amministrazioni comunali hanno diritto di licenziare i loro impiegati.

Se quindi non è scorso il termine per cui un Comune è impegnato con uno dei suoi impiegati, non può licenziarlo adducendo ragioni di economia.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 20 *marzo* 1886, *adottato*. - *Comune di Ripabottoni*).

2. Se un Consiglio comunale è chiamato a deliberare sulla proposta di non prendere alcun provvedimento a carico di un impie-

gato comunale perchè non provati i fatti colposi a lui addebitati, la deliberazione relativa deve esser presa a suffragi segreti.

Il patto stabilito nella convenzione stipulata per la nomina di un impiegato comunale che in caso di licenziamento gli spettasse « *il diritto dei discarichi innanzi all'atto di congedo* » non contenendo nulla di contrario alla Legge nè all' ordine pubblico, ha forza di Legge fra le parti contraenti e deve essere rispettato sotto pena di nullità della deliberazione di licenziamento.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 11 *agosto* 1886, *adottato*. - *Comune di Galatina*).

3. Quando un Consiglio comunale abbia da oltre un decennio esonerati i propri impiegati dall' obbligo di soddisfare l' imposta di ricchezza mobile, non già per compiere un atto straordinario e temporaneo di liberalità, ma invece per migliorare normalmente la loro condizione, attesa la tenuità degli stipendi, e per mantenere nel tempo stesso una giusta graduazione negli stipendi medesimi; la relativa deliberazione costituisce un provvedimento organico e permanente, non soggetto quindi alla necessità di un'annua rinnovazione.

Se la Deputazione provinciale invece di una esplicita e motivata approvazione agli effetti dell' art. 138 n. 1 della Legge comunale, si limitò a sanzionare la predetta deliberazione con l'approvazione del bilancio e così fece ogni anno durante il decennio; tale circostanza non potrebbe togliere efficacia ad un provvedimento che ha avuto tanti anni non interrotti di esecuzione in bilanci sempre preventivamente approvati dalla Deputazione suddetta, ed accertato in conti consuntivi regolarmente sottoposti al Consiglio di Prefettura e da esso sempre approvati.

Sebbene il Comune ecceda il limite legale della sovraimposta, ciò non può esercitare influenza alcuna sulla questione, giacchè l'esonero della tassa di ricchezza mobile pei motivi pei quali venne espressamente accordato agli impiegati non costituisce una spesa facoltativa, sibbene una spesa obbligatoria, salvo, ove sia ritenuta eccessiva, l'applicazione del capoverso dell'art. 3 della Legge 14 giugno 1874.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *aprile* 1887, *adottato*. - *Comune di Serradifalco*).

4. Non può mantenersi il provvedimento con cui la Deputazione ha negata l'approvazione all'aumento di stipendio al Segretario deliberato da un Comune che eccedeva il limite massimo della sovrimposta, quando risulti che a tale aumento corrispon-

dono oneri e pesi maggiori imposti a quell' impiegato in aumento a quelli sanzionati nell'atto di capitolazione.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *ottobre* 1887, *adottato.* - *Comune di Molis*).

5. Per autorizzare il Sindaco a sostenere la lite per il Comune, e in ispecie a proporre ricorso per Cassazione, basta la deliberazione presa dalla Giunta d' urgenza a senso dell' art. 94 Legge comunale, senza necessità d'ulteriore approvazione da parte del Consiglio comunale.

Il licenziamento intempestivo d' impiegato comunale, quando non è dato dal Comune per mancanza di servizio, ma per pretese violazioni del contratto, cade sotto il controllo dell' autorità giudiziaria, avanti la quale può l' impiegato, contestando le addebitategli violazioni proporre l'azione in risarcimento del danno.

Non è necessario che il contratto tra il Comune e l' impiegato risulti da scrittura conchiusa e stipulata dalla Giunta e dal Sindaco, può ugualmente risultare dal capitolato di concorso e dalla deliberazione consigliare di nomina dell' impiegato.

(*Corte di Cassazione di Palermo*, 10 *novembre* 1887. - *Comune di Caltanisetta contro Costantino*).

6. Il regolamento speciale per gli impiegati del Comune, deliberato dal Consiglio comunale, non ha alcuna efficacia se non è stato approvato dalla Deputazione provinciale, e perciò la posizione degli impiegati medesimi deve essere regolata in questo caso dal rispettivo atto di nomina.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *aprile* 1888, *adottato.* - *Comune di Termini Imerese.*

7. Ammesso anche il contegno poco rispettoso di un impiegato contro il Sindaco ed i Consiglieri comunali, tale motivo non può giustificare il suo licenziamento quando egli in precedenza non sia mai stato sottoposto a misure disciplinari; e l'essersi incominciato coll'applicargli la più grave per un fatto che sarebbe stato adeguatamente punito colla sospensione già infittagli dal Sindaco, non può non apparire eccessiva.

Non è motivo legittimo di licenziamento di un impiegato il ritenerlo autore di un cartello affisso alla porta del Municipio portante scritte parole ingiuriose all' indirizzo del Sindaco, quando manca la prova che egli veramente sia colpevole di tale fatto.

. (*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *aprile* 1888, *adottato* - *Comune di Montemilone*).

8.Qualora in un regolamento per le pensioni di riposo agli im-

piegati comunali si trovino le parole « *la pensione cui ha diritto l' impiegato ammesso a riposo è regolata sulla media dello stipendio ad esso retribuito durante l'ultimo triennio di servizio* » deve tenersi conto per la liquidazione della pensione anche della indennità di alloggio, la quale costituendo in una somma determinata ed in misura fissa e costante, si risolve in una integrazione di stipendio.

Nessun argomento può desumersi in contrario dall'ultimo capoverso dell'art. 14 Legge 15 aprile 1864 sulle pensioni degl' impiegati dello Stato, poichè se il legislatore per escludere la indennità d'alloggio dal computo della pensione ha creduto necessaria una espressa disposizione, non si può non intendere che in difetto di essa l' indennità stessa debba essere regolata come parte dello stipendio.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 1 *giugno* 1888, *adottato*).

9. L' impiegato straordinario non può agli effetti della insequestrabilità dello stipendio essere parificato all' impiegato vero e proprio dello Stato e quindi a lui non sono applicabili le disposizioni contenute nelle Leggi speciali 17 giugno 1864 n. 1807 e 26 luglio 1888 n. 5579.

(*Corte di Cassazione di Roma, udienza del* 22 *maggio* 1889. - *Ajello - Simonetti - Direzione del Tesoro*).

10. La limitazione imposta dagli articoli 1 e 3 della Legge 26 luglio 1888 n. 5579 alle cessioni o sequestri gravanti gli stipendi, assegni e pensioni degli impiegati ivi designati, non si applica alle cessioni o sequestri sulle pensioni intervenuti anteriormente a detta Legge.

Conseguentemente tali cessioni o sequestri rimangono quanto alle pensioni pienamente validi ed efficaci, non ostante che oltrepassino la limitazione suddetta.

(*Corte d'appello di Firenze*, 24 *gennaio* 1889. - *Cassa Pensioni Ferrovie Romane, contro Bellini e Conti*).

INCENDI.

1. Il Sindaco di un Comune che dà i provvedimenti necessari e d'urgenza per l'estinzione di un incendio, agisce, non quale capo dell'amministrazione comunale, ma quale ufficiale del Governo.

Il privato, nel cui interesse sieno stati dati ed attuati i provvedimenti per l'estinzione dell' incendio, è tenuto a rimborsare al

Comune le spese occorse, eccetto che si tratti di Comuni che, con ispeciali regolamenti provvedendo sulla materia siensi adossati le spese stesse.

Le circolari emesse dalle Autorità di polizia e provinciali sotto il regime austriaco, per le quali le spese per l'estinzione degli incendi dovevano star a carico dei Comuni, sono a ritenersi abrogate colla pubblicazione ed attuazione della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

(*Corte d'appello di Milano*, 14 *dicembre* 1886. - *Pedrazzini Davide contro Comune di Ospedaletto lodigiano*).

2. A colui che in caso d'incendio ha fatto dietro ordine del Sindaco, somministrazioni dirette ad aiutare e facilitare le operazioni di salvataggio, spetta *l'actio negotiorum gestorum* in confronto delle Società assicuratrici dei locali incendiati, per ottenerne il rimborso delle spese rappresentanti le fatte somministrazioni.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 28 *novembre* 1887. - *Compagnie d'assicurazione di Venezia e Milano contro Parpinelli*).

3. Ove, in caso d'incendio, l'autorità politica accorsa sul luogo ad evitare rallentamento nell'opera di salvataggio ed estinzione abbia ordinato la somministrazione di lumi e bibite per rafforzare gli animi a prestare aiuto efficace per isolare l'incendio di stabili o cose assicurate, l'azione di rimborso della spesa occorsa a tal uopo va da chi fece le somministrazioni sperimentata contro la Società di assicurazione.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 28 *novembre* 1887).

LITI.

1. Per gli atti, o i provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa per causa di pubblico interesse, non si ammette l'azione di turbato possesso del privato, contro l'autorità stessa.

Quando però un Sindaco faccia procedere per via di fatto, mediante inservienti a sgombrare quanto si trovi in uno spazio di terreno, che il privato, assuma di aver posseduto, non vi è atto amministrativo, ma un semplice fatto, che costituisce materia di lite ordinaria.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 16 *dicembre* 1885. - *Municipio di Marzio e Busti*).

2. Il Sindaco, per sostenere una lite nell'interesse del Comune

ha d'uopo dell'autorizzazione del Consiglio e della Giunta senza distinzione se promuova l'azione o la impugni.

Non è applicabile l'art. 144 della Legge comunale e provinciale, e perciò non è necessaria l'autorizzazione della Deputazione provinciale, nel caso in cui il Comune si difenda da una domanda contro lui proposta relativa a beni stabili.

(*Corte d'appello di Venezia*, 30 *giugno* 1886. - *Comune di Marostica contro Comune di Breganze*).

3. Deve essere presa a voti palesi la deliberazione con cui un Consiglio comunale ha pronunziata la decadenza dalla carica di un Consigliere comunale per lite vertente.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 29 *settembre* 1887, *adottato* - *Comune di Forno*).

4. Il Comune non ha la rappresentanza degli interessi dei comunisti *uti singoli*.

Così il Comune non può agire in giudizio per reclamare un diritto di passaggio che spetterebbe ad alcuni terrieri quali proprietari di determinati fondi, e non già *uti universi* quali abitanti del Comune o di una sua borgata: art. 82 Legge comunale 20 marzo 1865.

(*Cassazione di Torino*, 15 *luglio*, 1888).

5. Il costituirsi parte civile, essendo un mezzo per esercitare l'azione civile davanti i giudici penali, non può dirsi estraneo alla facoltà di un'amministrazione comunale.

Il riguardare le spese alle quali si espone un Comune, col costituirsi parte civile, come meramente facoltative e soggette perciò alla applicazione dell'art. 3 della Legge 14 giugno 1874, è erroneo.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *maggio* 1889, *adottato*. - *Comune di Carinola*).

MAESTRI.

1. Se un Comune per necessità finanziarie si faccia a sopprimere una sua scuola *facoltativa*, al maestro che vi era preposto non compete il diritto di durare in ufficio o di percepire comunque lo stipendio per un sessennio, pel motivo che non gli sia stata data la licenza sei mesi prima dello spirare dell' anno scolastico.

La Legge sull' istruzione pubblica del 1885 non è *innovativa*,

ma *dichiarativa* delle Leggi precedenti, e perciò è applicabile anche se trattasi di obbligazioni sorte sotto le Leggi medesime.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 8 *giugno* 1886. - *Comune di Gallese contro Zagaglia*).

2. Il diritto al sessennio dopo la conferma del biennio riguarda tanto i maestri delle scuole comunali obbligatorie, quanto quelli delle scuole facoltative.

Le licenze da darsi ai maestri per finito tempo di servizio sono di competenza esclusiva dei Consigli comunali ed il Consiglio scolastico interviene soltanto quando si tratta di licenziarli fuori del tempo stabilito.

(*Corte d'appello di Cagliari, sentenza* 3 *luglio* 1886. - *Comune di Nughedda S. Nicolò contro Laj*).

3. Così i Comuni come i maestri hanno facoltà di ricorrere al Ministero contro qualunque decisione del Consiglio provinciale scolastico, comprese quelle che esso emette relativamente al rilascio del certificato di lodevole condotta, a sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 19 aprile 1885.

Avendo la Legge espressamente conferito ai soli Consigli provinciali scolastici e non ai Prefetti e tanto meno al Ministero il diritto di rilasciare i certificati di lodevole condotta, così quando il Ministero accolga il ricorso presentato da un maestro contro una decisione del Consiglio provinciale scolastico, devesi ordinare al Consiglio stesso di eseguire il rilascio del certificato predetto ed a tale ordine il Consiglio deve uniformarsi.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 5 *novembre* 1886, *adottato.* - *Consiglio scolastico provinciale di Caserta*).

4. Il concorso dello Stato per elevare proporzionalmente con la somma di tre milioni, da inscrivere in separato capitolo del bilancio, gli stipendi dei maestri elementari al minimo fissato dalla tabella unita alla Legge 11 aprile 1886, n. 3798, non si può estendere indistintamente a tutti i Comuni del Regno, ma è applicabile soltanto ai Comuni pei maestri delle scuole elementari classificate dei quali si deve elevare lo stipendio al minimo dalla Legge stabilito.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 17 *marzo* 1887, *adottato*).

5. L'ufficio di parroco o di ministro del culto avente cura di anime, non è, per sè medesimo, motivo d'incompatibilità con quello di maestro elementare, non trovandosi alcuna disposizione di Legge che sancisca la incompatibilità predetta, la quale non può dichia-

rarsi se non caso per caso vale a dire, quando risulti all'autorità scolastica che un maestro, il quale sia parroco, per la gravità e la moltiplicità delle sue attribuzioni ecclesiastiche, non possa far fronte agli obblighi della scuola.

Le incompatibilità non si creano per interpretazione estensiva di leggi o di regolamenti o per argomenti di analogia.

Quindi se il Consiglio provinciale scolastico con accurata enunciazione di fatti, ha accertato che il parroco poteva conciliare, come aveva fatto da parecchi anni, i suoi doveri di maestro con quelli di parroco, attesa la scarsa popolazione della parrocchia nella quale esercita i due uffici, tale accertamento di fatto giustifica ampiamente la decisione del Consiglio provinciale scolastico che dichiarò illegale il licenziamento del maestro deliberato dal Comune pel solo fatto della pretesa incompatibilità con le funzioni di parroco.

Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, 26 *marzo* 1887).

6. Sebbene il voto del Consiglio comunale (quando trattasi di rilasciare al maestro il certificato di lodevole servizio), non sia che meramente consultivo e non tolga perciò al Consiglio scolastico la facoltà di deliberare secondo creda di giustizia, nullameno di fronte al tassativo disposto dell'art. 7 del decreto 19 aprile 1885, n. 3099, il quale ordina che il Consiglio comunale *sia sentito*, non si può dire regolare la concessione fatta di un attestato di lodevole servizio dal Consiglio scolastico senza la osservanza di una formalità dal legislatore prescritta allo scopo di somministrare allo stesso Consiglio scolastico più sicuri elementi di giudizio.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 9 *novembre* 1887, *adottato*).

7. Le minaccie e le ingiurie pronunciate contro i maestri comunali, per causa delle loro funzioni, costituiscono il reato d'oltraggio.

Il reato d'oltraggio, non commesso per motivi politici, ma solo per ispirito di partito di alcuni abitanti del comune a riguardo del maestro comunale, non è compreso nell'amnistia 2 giugno 1887.

(*Cassazione di Torino,* 16 *novembre* 1887).

8. Per le scuole rurali inferiori di 3.ª classe lo stipendio minimo legale per le maestre deve essere di L. 560, senza distinguere se queste siano addette a scuola femminile od a scuole miste.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 18 *maggio* 1888. - *Comune di Sassoferrato*).

9. Anche se fatta in via puramente straordinaria, la nomina

degli impiegati comunali rientra nella competenza del Consiglio comunale e non già della Giunta municipale.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 16 *febbraio* 1887, *adottato. - Comune di S. Cataldo*).

10. Quando è stata deliberata per un anno la nomina in via provvisoria di un maestro elementare, e mancò la espressa riconferma, egli non può impugnare il licenziamento a motivo che non vi abbia preceduto la disdetta di 6 mesi.

(*Corte di Cassazione di Roma*, 27 *marzo* 1886. *Cambosu contro Comune di Oliena*).

11. A tenore dell'art. 7 della Legge 19 aprile 1885 i Comuni hanno libera facoltà di licenziare i maestri delle scuole elementari sei mesi prima dello spirare del biennio di prova, indipendentemente da qualunque speciale mozione di disciplina e di servizio.

Non risolvendosi quindi questioni relative alle qualità personali, cioè ai meriti od ai demeriti delle maestre, le relative deliberazioni consigliari non sono da riguardarsi come concernenti persone, nel senso dell'art. 212 della Legge comunale 20 marzo 1865, e la votazione deve per conseguenza essere palese.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *giugno* 1888, *adottato. - Comune di Marsano al Tagliamento*).

12. Essendo permesso ai Comuni concedere ai maestri uno stipendio maggiore di quello loro assegnato colle Leggi 1 marzo e 1 aprile 1885, ove un Consiglio comunale abbia concesso ad un maestro uno stipendio superiore al minimo legale, non può, fino a che non abbia revocata la relativa deliberazione, rifiutarsi di pagare la maggior somma dovuta, ed ove si rifiuti a farlo, provvede rettamente la Deputazione provinciale, emettendo un mandato d'ufficio a carico del Comune.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 7 *dicembre* 1888, *adottato. - Comune di Montelongo*).

13. Il licenziamento del maestro elementare per incapacità non può essere deliberato dal Comune se non coll'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, il quale deve previamente sentire il maestro nelle sue difese: art. 11, Legge 19 aprile 1885.

Se il maestro non sia stato sentito nelle sue difese, il licenziamento è illegittimo e nullo.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della legittimità del licenziamento impugnato per difetto delle forme essenziali stabilite dalla Legge.

Il Consiglio provinciale scolastico deliberando il licenziamento

non compie che un atto amministrativo: e quindi la facoltà concessa di reclamarne al Ministero non pregiudica l'azione giudiziaria fondata sull' illegalità formale del provvedimento, quando questo venga posto ad esecuzione.

(*Corte di Cassazione di Roma, Sezioni unite*, 25 *aprile* 1889, *Comune di Costa-Rovigo contro Brotino*).

14. Il maestro, che per correggere uno scolaro, usa contro di lui lievi vie di fatto non costituenti delitto, può essere punito per abuso di mezzi di correzione, a senso dell'art. 514 Codice penale, e giammai per le vie di fatto, previste dal successivo art. 686, n. 2.

La possibilità che il maestro possa essere assoggettato a giudizio disciplinare, a norma della Legge sull' istruzione pubblica, per abuso di mezzi di correzione, non impedisce che l'autorità giudiziaria possa procedere contro il medesimo per detto abuso ed applicare l'art. 514 Codice penale.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 21 *giugno* 1889. - *Ricorso Damiani*).

15. Il concorso dello Stato per elevare proporzionalmente con la somma di tre milioni, da iscrivere in separato capitolo del bilancio, gli stipendi dei maestri elementari in minimo fissato dalla tabella annessa alla Legge 11 aprile 1886, non può indistintamente estendersi a tutti i Comuni del Regno, ma è applicabile esclusivamente ai Comuni pei maestri delle scuole elementari classificate, dei quali si deve elevare lo stipendio al minimo dalla Legge stabilito.

(*Parere del Consiglio di Stato, del* 9 *luglio* 1889).

MEDICI.

1. Deve riguardarsi una spesa comunale obbligatoria quella del servizio sanitario dei medici ancorchè esteso a tutti gli abitanti anche non poveri del Comune, qualora una tale estensione sia giustificata dal miglioramento che ne derivi al servizio sanitario in complesso, e quindi in tal caso si può ammettere ancorchè il Comune ecceda nel bilancio il limite legale della sovrimposta).

(*Parere del Consiglio di Stato*, 19 *agosto* 1886, *adottato*. - *Comune di Zero Branco*).

2. A prescindere pure da altri motivi è giustificato il licenziamento di un medico chirurgo condotto, deliberato dal Consiglio

comunale quando egli senza plausibili e gravi ragioni siasi rifiutato di prestare assistenza ad un ammalato in pericolo di vita.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 8 *luglio* 1887).

3. Ad un Comune che eccede il limite massimo della sovrimposta non può essere consentita la spesa pel conferimento di medaglie a benemeriti della salute pubblica, e trattandosi di spesa meramente facoltativa la relativa deliberazione deve essere annullata.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *luglio* 1888).

4. Agli effetti dell'art. 260 Codice penale deve considerarsi persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, il medico-condotto.

(*Cassazione di Firenze*, 29 *settembre* 1887. - *Riva*).

5. L'obbligo fatto ai medici e chirurghi di denunziare agli ufficiali di polizia giudiziaria le offese corporali, per le quali siano stati chiamati a prestare i soccorsi dell'arte, si riferisce alle offese che il sanitario possa sospettare derivanti da fatti delittuosi, non da fatti accidentali.

(*Sentenza del Tribunale civile e correzionale di Napoli*, 7 *gennaio* 1888).

6. Nulla vi è da eccepire contro la sospensione inflitta dal Consiglio comunale al medico condotto per avere preteso il pagamento delle visite fatte ad una famiglia, mentre questa per essere miserabile aveva diritto all'intera cura gratuita, e per avere diretto al Sindaco delle lettere sconvenienti.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 3 *febbraio* 1888, *adottato*. - *Comune di Greve*).

7. Non fa uso legittimo delle attribuzioni datele dalla Legge 14 giugno 1874 la Deputazione provinciale che nell'esaminare un bilancio agli effetti della eccedenza al limite legale della sovraimposta, rifiuta di approvare l'aumento dello stipendio al medico condotto, quando sia dimostrato che il concorso aperto con uno stipendio minore era riuscito deserto; che solo con l'aumento dello stipendio erasi potuto provvedere al servizio sanitario in tempo di grave pericolo per la salute pubblica; che la cifra assegnata era eguale a quella accordata al cessato medico, e che infine il nuovo medico avrebbe cessato dall'ufficio che adempiva con piena soddisfazione del pubblico, se non fosse stato approvato l'aumento convenuto.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 27 *aprile* 1888, *adottato*)

8. I Comuni sono obbligati soltanto a stipendiare il medico-chirurgo pel servizio sanitario dei poveri, e l'apprezzare se possano stipendiarlo invece per la generalità degli abitanti, rientra nelle competenze della Giunta provinciale amministrativa, quando il Comune si trovi nel caso indicato dal penultimo capoverso dell'art. 159 della Legge comunale.

All'ufficiale sanitario spetta un'indennità corrispondente al servizio che è chiamato a prestare, indipendentemente dallo stipendio che potesse avere come medico-condotto, e ciò in relazione agli articoli 14 e 62 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888.

(*Nota del Ministero dell'Interno*, 31 *maggio* 1889, *al Prefetto di Avellino*).

OPERE PIE.

1. Sebbene un'opera di beneficenza (nel caso di Università israelitica) sia creata ed alimentata da una piccola minoranza di culto speciale ad esclusivo favore degli indigenti professanti quel culto, pure trattandosi di riformare gli statuti e l'amministrazione non si può escludere la competenza del Consiglio comunale del Comune ove l'Opera pia ha la sua sede, il quale perciò deve essere sentito sulle proposte fatte dalla pia associazione.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 6 *giugno* 1884, *adottato. - Roma Università israelitica*).

2. Sebbene tutti gli amministratori di un ente morale siano tenuti solidariamente verso di questo per i danni derivati da mala amministrazione, ciò non toglie che nei rapporti fra di loro, il risarcimento del danno sia posto a carico esclusivo di uno di essi, in ispecie del solo Presidente, se sua esclusiva fu la colpa, e gli altri non sono imputabili che di cieca confidenza in lui: arg. articoli 1201, 1156 Codice civile.

In tale caso il Presidente che abbia dovuto risarcire l'ente amministrativo, non ha ragione di rimborso contro gli altri amministratori.

(*Cassazione di Torino*, 18 *novembre* 1884).

3. I redditi per quanto esigui di un asilo infantile, quando sieno riconosciuti proporzionati ai bisogni della popolazione, non fanno ostacolo al suo riconoscimento giuridico, ed alla autorizzazione di accettare la donazione di uno stabile.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *aprile* 1887, *adottato*),

4. L'art. 25 della Legge 3 agosto 1862 permette la dispensa in tutto o in parte dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla Legge stessa nel solo caso in cui il fondatore di un Istituto di beneficenza ne ritenga *personalmente* l'amministrazione.

Tale dispensa non può quindi accordarsi se il fondatore si associa altre persone nell'amministrazione, malgrado che egli si riservi la presidenza del corpo collegiale così costituito.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 2 *dicembre* 1887, *adottato*).

5. Come più volte ebbe ad opinare il Consiglio di Stato, la permanenza dei fanciulli negli asili infantili oltre il sesto anno di età non è in armonia nè colla vigente Legge sulla istruzione obbligatoria, nè coll' indole propria degli asili infantili.

Perciò, e nonostante qualsiasi ragione addotta per giustificare tale permanenza, deve analogamente modificarsi, prima che ottenga la Sovrana sanzione, lo statuto organico pel quale fosse invece stabilito l'anno settimo di età come limite massimo di permanenza dei fanciulli in un asilo infantile.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 20 *gennaio* 1888, *adottato*).

6. Non può essere nominato membro della Congregazione di carità chi fece parte di essa negli anni pei quali dalla medesima non è ancora stato reso il conto.

(*Parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale* 5 *maggio* 1888, *adottato*).

7. Quando il fondatore d'un' Opera pia affida l'amministrazione della stessa al Vescovo della diocesi, si deve intendere tale ufficio non inerente alla giurisdizione ecclesiastica, ma conferito alla persona che della stessa è investita.

Il vicario capitolare quindi, che regge soltanto temporaneamente la diocesi, senza essere investito di tutte le prerogative spirituali e temporali del Vescovo, non può vantar diritto a surrogar questo nell'amministrazione dell' Opera pia; nè rileva affatto se il contrario sia altra volta avvenuto, per mera condiscendenza di chi poteva opporsi.

S' intende continuare la vacanza della sede vescovile, rispetto all'esercizio dell'amministrazione dell'Opera pia, qualora il nuovo Vescovo non abbia ancora conseguito il suo legittimo possesso.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 5 *ottobre* 1888).

PROVVEDIMENTI D'URGENZA.

1. L'ordinanza emessa dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo, a termini dell'art. 104 (133 testo unico) della Legge comunale 20 marzo 1865, è soggetta a riparazione con ricorso al Prefetto; ma il Sindaco non ha diritto di reclamare contro il provvedimento del Prefetto che abbia in tutto od in parte revocata l'ordinanza stessa.

Dall'art. 251 della Legge predetta che ammette il ricorso degli interessati alle autorità superiori, in via gerarchica, contro le deliberazioni delle autorità inferiori, non può dedursi, pel Sindaco, la facoltà di ricorrere contro l'autorità superiore del Prefetto, nè la incompetenza di questi di revocare i provvedimenti del Sindaco nei casi d'urgenza preveduti dal citato art. 104.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *in data* 14 *dicembre* 1888, *adottato*).

2. L'art. 104 della Legge 20 marzo 1865 alleg. *A*, attribuendo al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al n. 6 dell'articolo 138, gli accorda una facoltà, la quale presuppone nel privato un obbligo che non ha soddisfatto e il cui adempimento sia urgente per motivi d'igiene e di sicurezza.

L'urgenza predetta non può reputarsi verificata quando si tratti di opere la cui necessità non siasi manifestata improvvisamente, ma derivi da prolungata inosservanza di un obbligo del privato.

Sarebbe quindi fuor di luogo l'invocare l'art. 104 della Legge a sostegno di un provvedimento preso per riparare ad un inconveniente, la cui causa non è certo se sia imputabile al privato o ad una determinata autorità od ufficio.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 28 *dicembre* 1888. - *Pollico contro Sindaco di Pozzuoli*).

RAPPRESENTANZE SOCIALI

1. La società di beneficenza, di ricreazione, di lettura e simili non erette in corpo morale, non hanno capacità e quindi veste per istare in giudizio in confronto dei terzi: *ma ben possono agire*

anche giudizialmente in confronto dei propri soci, in ispecie per il pagamento del contributo sociale.

A tale scopo basta che il Presidente sia stato autorizzato a rappresentare la società anche in giudizio, o nello statuto sociale o mediante apposita deliberazione dell'assemblea generale dei soci.

(*Cassazione di Torino*, 31 *dicembre* 1886. - *Visini contro Circolo ricreativo di Stradella*).

2. Le Società operaie, se non hanno chiesto ed ottenuto la personalità giuridica a norma della Legge 15 aprile 1886, non possono stare in giudizio colla rappresentanza del loro Presidente, ma tutti i soci devono singolarmente intervenirvi, o per mezzo di un rappresentante munito di mandato confertogli da tutti nei modi e colle forme del diritto comune.

L'essersi riconosciuta la rappresentanza del Presidente della Società collo stipulare seco lui in tal qualità un contratto di locazione e col trarlo in giudizio nella stessa qualità per la condanna al pagamento del fitto, non costituisce ostacolo a che in altro giudizio introdotto successivamente dallo stesso Presidente, gli si opponga il difetto di mandato e di legittima rappresentanza.

(*Corte d'appello di Torino*, 1° *febbraio* 1889. - *Lungo contro Società operaia della Barriera di Milano*).

RESPONSABILITA'.

1. Il Municipio è una persona giuridica permanente, costituita per una indeclinabile necessità nell'interesse degli abitanti nel territorio del Comune, ed è rappresentato secondo le forme all'uopo prestabilite da persone naturali e mutabili ed ha come tale nell'ordine economico, i diritti e gli obblighi stessi che si convengono ad un privato individuo giusta l'art. 425 del Codice civile comparato alle analoghe disposizioni della Legge provinciale e comunale.

E perciò non potrebbe sottrarsi alla obbligazione imposta a ciascun committente dall'art. 1153 del Codice medesimo di rispondere dei danni cagionati dai commessi nell'esecuzione delle opere dei lavori dalla legittima amministrazione a costoro affidati.

(*Corte di Cassazione di Napoli, udienza del* 4 *agosto* 1886. - *Russo, Praus e Riccio*).

2. La responsabilità giuridica dei Comuni per gli affari designati negli articoli 137 e seguenti della Legge comunale non è gran fatto diversa da quella dei minori e di altre persone incapaci, le obbligazioni delle quali, per essere perfette, hanno bisogno dell'omologazione del Tribunale. Quindi la deliberazione municipale, che approva un compromesso stipulato dalla Giunta per contrarre un debito, non lega l'amministrazione, finchè non sia venuta l'autorizzazione dell'autorità tutoria, la quale non è una condizione, ma un requisito essenziale per l'esistenza dell'obbligazione.

Il commissionario ed assuntore del prestito per conto di un Comune ha però sempre diritto ad un compenso per l'opera da lui prestata, quando l'operazione per fatto non suo, non sia stata compiuta.

(*Corte d'appello di Roma*, 30 *maggio* 1888. - *Kernot contro Comune di Cisterna*).

3. Pel disposto dell'art. 127 della Legge 20 marzo 1865 (articolo 156 del testo unico approvato con R. decreto 10 febbraio 1889) le somme delle quali gli amministratori sieno dichiarati responsabili si possono riscuotere in via privilegiata, al modo cioè delle altre entrate comunali, solo nel caso che la responsabilità sia impegnata a termini dell'art. 126 della stessa Legge (art. 155 testo unico), vale a dire quando gli amministratori siansi ingeriti, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei danari del Comune.

Quando invece la responsabilità degli amministratori sia invocata dal Comune pel fatto di avere rilasciato mandati di pagamento ch'essi non avevano facoltà di emettere, in tal caso siccome si tratterebbe di una semplice azione di responsabilità da esperirsi dinanzi alla giurisdizione ordinaria, così la procedura da eseguirsi sarebbe pure l'ordinarìa stabilita dal Codice di procedura civile, e non la eccezionale di cui nel citato art. 127.

Deve quindi essere annullata la deliberazione del Consiglio comunale colla quale si stabilì di fare rimborsare al Comune dai membri scaduti dalla Giunta l'importo di alcuni mandati, annessi in esito nel conto finanziario a discarico dell'esattore perchè forniti di tutti i documenti prescritti, ma riguardanti spese che, a giudizio del Consiglio, la Giunta cessata, della quale s'invoca la responsabilità, non avrebbe dovuto fare.

Parere del Consiglio di Stato, 27 *luglio* 1888. - *Comune di Parodi Ligure.*

RICORSI.

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, i ricorsi al Re contro le decisioni dell'autorità tutoria, sono regolati dall'art. 143 della Legge comunale del 1865 (art. 172 testo unico) con speciale disposizione che non fissa alcun termine di decadenza; non essendo applicabile al caso l'art. 251 della Legge stessa (art. 270 testo unico) che provvede per altri ricorsi in via gerarchica.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *settembre* 1889, *adottato*. - *Comune di Antronapiana*).

SANITÀ.

1. L'autorità pubblica non ha diritto di espellere un inquilino dai locali da esso occupati per istituirvi un lazzaretto destinato a ricoverarvi persone provenienti da luoghi infetti.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 14 *gennaio* 1885. - *Ricorso Del Campo*).

2. Il Sindaco, specialmente in tempi di epidemia può ordinare la chiusura di pozzi contenenti acque insalubri, purchè si verifichino gli estremi dell'urgenza e della insalubrità.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 16 *gennaio* 1886. - *Ricorso Tracq*).

3. Nei casi di urgenza di pubblica salute non può reputarsi arbitrario ed illegale l'ordine *verbale* dato dal Sindaco, perchè si faccia un'opera anche su proprietà privata emanandosi di poi la analoga ordinanza.

(*Corte di Cassazione di Napoli*, 15 *gennaio* 1887. - *Marino e Municipio di Napoli*).

4. Non è ammessibile la disposizione municipale che stabilisce doversi corrispondere dai macellai una determinata somma per ogni animale da visitarsi, giacchè tale spesa incombe al Comune trattandosi di un servizio fatto nell'interesse pubblico.

Invece quando esista un pubblico macello il Comune può sottoporre ad una tassa i proprietari delle bestie da macellarsi, essendo in tal caso la tassa un correspettivo per l'uso del locale e degli attrezzi spettanti al Comune.

(*Decisione del Ministero dell' interno*, 25 *gennaio* 1887).

5. Il potere dato dalla Legge ai Sindaci di emettere provvedimenti di polizia sanitaria per l'osservanza delle relative leggi e regolamenti, si esercita non solo nei luoghi pubblici, ma anche nelle abitazioni private.

La disobbedienza a tali provvedimenti costituisce un reato senza riguardo alla facoltà concessa al Sindaco di fare eseguire egli stesso i suoi ordini a maggiori spese del renitente.

(*Corte di Cassazione di Torino*, 9 *marzo* 1887. - *Ricorso Galli*).

6. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere e decidere, dell'azione di danno spiegata da un privato per pretesa illegalità del provvedimento con cui il Sindaco, quale ufficiale del Governo, abbia, per urgenti motivi di pubblica salute, fatto disperdere una data quantità di merce (nella specie, vino).

La detta azione, quantunque debbasi ritenere legalmente proposta in confronto del Ministero dell' interno è opportuno tuttavia che sia discussa anche in confronto del Sindaco nella preaccennata sua qualità di ufficiale governativo.

(*Corte d'appello di Milano*, 18 *giugno* 1887 - *contro Forastieri Giuseppe*).

7. L'articolo 31 della Legge 22 ottobre 1888 prescrive che i farmacisti debbano tenere copia di tutte le ricette spedite, in quanto ritiene che gli originali vengano restituiti ai compratori dei medicinali.

Siccome però lo scopo della Legge è raggiunto tanto se ritengono gli originali quanto le copie delle ricette, così nulla osta che si continuino a tenere gli originali in quelle farmacie ove vige tale sistema per contratti esistenti con le amministrazioni ospitaliere.

(*Nota del Ministero dell' Interno* 30 *maggio* 1889 *al Prefetto di Parma*).

SCUOLE ELEMENTARI

1. Nella classificazione delle scuole urbane deve tenersi conto, oltrechè della popolazione, anche del grado di agiatezza del Comune, avuto riguardo ai criteri determinati dagli articoli 338, 339 e 340 della Legge 13 novembre 1859.

L'articolo 117 del nuovo Regolamento 16 febbraio 1888, con

cui venne modificato l'art. 101 del Regolamento 16 settembre 1860 è in armonia alla Legge succitata a cui non contraddice.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data 27 ottobre* 1888, *adottato*).

2. Quantunque nel secondo paragrafo dell'art. 31 del regolamento generale per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888 non possa dedursi veramente incompatibilità legale della carica di sopraintendente scolastico colla qualità di parroco avente cura d'anime, è però d'altro lato fuori di dubbio che non osserva la Legge ma apertamente la conculca, quel Municipio, che essendovi tra i padri di famiglia residenti nel Comune persone idonee all'ufficio di sopraintendente scolastico, nomini invece a tale carica chi non è padre di famiglia.

All'inefficacia della relativa deliberazione non osta la mancanza di annullamento, entro il termine prefisso dall'articolo 164 della Legge comunale, trattandosi di un atto sottoposto al Consiglio provinciale scolastico.

Se il Consiglio comunale debitamente invitato si rifiuta di procedere a nuova nomina, spetta al Consiglio provinciale scolastico di provvedere d'ufficio alla nomina stessa.

(*Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interni, del* 6 *marzo* 1889, *approvato nella adananza delle Sezioni unite del* 16 *stesso mese, adottato*).

3. Non è il caso di imporre ad un Comune la istituzione in una frazione di due nuove scuole di grado inferiore, quando risulti che quelle esistenti furono sempre frequentate da un numero di alunni di molto inferiore ai 70.

L'art. 13 del Regolamento 16 febbraio 1888 per l'istruzione elementare fa dipendere l'obbligo pei Comuni di aprire nuove scuole o di dividere in più scuole o di dividere in più classi e in sale separate le esistenti, non già dall'esservi in una località più di 70 fanciulli soggetti per Legge all'istruzione obbligatoria ma dalla iscrizione effettiva di più di 70 allievi nella medesima scuola.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 21 *Maggio* 1889, *adottato*).

SICUREZZA.

1. Quando il Sindaco prende a termini dell'articolo 104 (articolo 133 testo unico) della Legge comunale e provinciale, i provvedimenti che stima opportuni per la tutela della pubblida sicurezza e della pubblica igiene, agisce non come capo del Comune, ma come ufficiale del Governo.

Il giudizio sull'urgenza dei provvedimenti è riservato all'apprezzamento del Sindaco.

(*Corte di Cassazione di Firenze,* 6 *aprile* 1887. - *Squarcina è Martinuzzi*).

2. Quando risulti in modo certo che uno stabile minaccia rovina, ciò basta a legittimare pienamente l'ordine dato dal Sindaco di procedere entro 24 ore alla puntellatura del fabbricato, e di por mano al termine di 15 giorni ai lavori in muratura occorrenti ad allontanare ogni pericolo.

Alla applicabilità dell'art. 104 (art. 133 testo unico) della Legge comunale non può fare ostacolo la circostanza che il fabbricato medesimo non costeggia la via pubblica, e sia posto in luogo non accessibile al pubblico.

Dimostrata l'urgenza del provvedimento, è assurdo pretendere che spetti solo agli inquilini del fabbricato il diritto di provvedere alla loro sicurezza e che a quest'uopo la sola via loro aperta è quella di rivolgersi a' Tribunali per ottenere lo scioglimento della loro locazione.

È legittimo l'ordine del Sindaco anche per quanto riguarda il termine prefisso per i lavori in muratura, quando sia dimostrato non potersi fare alcun calcolo nella iniziativa dei proprietari dello stabile per togliere in modo permanente una causa di possibili disastri.

Non occorre che il Sindaco senta gl' interessati prima di emettere il provvedimento, essendo necessario il loro intervento solo quando trattasi di determinare la spesa dei lavori eseguiti di ufficio.

(*Parere del Consiglio di Stato,* 7 *gennaio* 1888, *adottato*).

3. Provvede rettamente il Prefetto che rigetta un ricorso presentato contro il decreto del Sindaco che ingiungeva di demolire un portico minacciante rovina, quando dai documenti prodotti risulta che il portico stesso costituiva, un manifesto pericolo di

grave disastro ed i rimedi proposti dai proprietari vennero riconosciuti inefficaci dagli ufficiali tecnici competenti.

Deve perciò respingersi il ricorso presentato al Re contro il Sindaco che si sostituì ai proprietari inadempienti, facendo di ufficio ciò che loro era stato imposto nell' interesse della pubblica incolumità.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 8 *giugno* 1888, *adottato. - Comune di Teramo.*

SINDACI.

La disposizione dell' art. 123 della Legge comunale e provinciale si applica soltanto a quei Comuni la cui popolazione abbia raggiunto la cifra di 10.000 abitanti da un quinquennio, e l'aumento sia stato accertato dal censimento ufficiale.

La disposizione dello stesso articolo 123, colla quale il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale dei Comuni capiluoghi di circondario, non si estende ai Comuni capiluoghi dei distretti delle Provincie Venete e di Mantova.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 30 *ottobre* 1889, *adottato).*

SOMMINISTRAZIONI MILITARI.

Spetta all' apprezzamento incensurabile dell' autorità politica il decidere in qual Comune debbano accantonarsi le truppe per motivi di ordine pubblico, ed il Comune nel quale sono accantonate è tenuto all'adempimento degli obblighi che le leggi prescrivono, senza che gli sia dato discutere i provvedimenti dell' autorità competente e senza diritto di rivalsa verso altri Comuni.

Le dichiarazioni fatte dall'autorità politica locale non possono avere alcuna efficacia quando siano in contraddizione colle leggi e coi regolamenti in vigore.

Sebbene la Deputazione provinciale abbia dichiarata la propria incompetenza sulla domanda presentata dagli interessati per ottenere il pagamento in via amministrativa dei loro crediti verso il Comune, essa può sempre revocare il proprio provvedimento e

procedere d'ufficio contro il Comune, non trattandosi nel caso di una decisione emessa nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 1 *luglio* 1887, *adottato.*

SOVRIMPOSTE.

1. Quando un Comune eccede il limite legale della sovraimposta, non può anche nelle spese per servizi obbligatorii aggravare il bilancio oltre quanto quei servizi richiedano.

La Deputazione provinciale ha dall'art. 3 della Legge 14 giugno 1874 un potere di apprezzamento discretivo per giudicare se in tali spese vi sia eccesso.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 17 *settembre* 1887, *adottato. - Comune di Maserada*).

2. I Comuni la cui sovraimposta sommata con la sovraimposta provinciale non raggiunge il limite legale possono profittare dei centesimi addizionali che rimangono disponibili sul detto limite.

(*Parere del Consiglio di Stato, Sezioni riunite dell' Interno e delle Finanze, in data* 22 *ottobre* 1887, *adottato*).

3. Le Provincie ed i Comuni i quali in luogo di mantenere nei loro bilanci la media triennale 1884, 1885-1886 dei centesimi addizionali ai tributi diretti (eccedente da sola o complessivamente il limite legale) abbandonano per uno o più esercizi, in parte o anche tutti, i centesimi entro la detta media triennale, potranno in un futuro esercizio ripristinare ove loro occorra i centesimi abbandonati, senza bisogno di speciale autorizzazione legislativa, ma con la sola approvazione Reale o tutoria secondo i casi, a norma dell'art. 52 della Legge 1° marzo 1886 n. 3682.

(*Parere del Consiglio di Stato, Sezioni unite dell' Interno e delle Finanze, in data* 3 *dicembre* 1887).

SPEDALITA'.

1. L'art. 174 n. 10 della Legge comunale e provinciale, il quale pone a carico delle provincie il pagamento della retta di spedalità dei mentecatti poveri, contempla la povertà relativa e non la assoluta.

(*Corte d'appello di Venezia, in data* 14 *aprile* 1887. - *Zanovello contro Deputazione provinciale di Padova*).

2. Per costante giurisprudenza, il procedimento amministrativo per la esazione dei crediti di spedalità secondo le normali austriache, non è applicabile quando gli Ospedali sieno stati rimborsati della somma loro dovuta.

Tale massima, quando l'Ospedale sia stato rimborsato della maggior parte del suo credito, è applicabile anche per i residui della somma maggiore non rimborsati al pio istituto, e perciò non devesi prendere alcun provvedimento in via amministrativa sulla questione di competenza esistente fra due Comuni per controverso domicilio dell'ammalato.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 22 *aprile* 1887, *adottato. - Comune di Rovigo*).

3. Gli Ospedali veneti, a forma del dispaccio 26 aprile 1852 che tuttora impera dentro i confini di quella regione, sono tenuti, se e in quanto hanno fondi disponibili, a curare gratuitamente i poveri colpiti da malattia acuta appartenenti a Comuni veneti; come gli Ospedali lombardi sono tenuti agli obblighi medesimi per quanto riguarda gli indigenti lombardi.

Gli Ospedali veneti, per effetto della nuova condizione politica in cui la Venezia si trova di fronte alla lombardia, non hanno diritto ad essere rimborsati dai Comuni lombardi delle spese di cura di indigenti lombardi e non solo quando questi sono affetti da malattia acuta, ma anche quando sono colpiti da malattia cronica; e similmente gli Ospedali lombardi non possono efficacemente pretendere tali rimborsi dai Comuni veneti per la cura di ammalati veneti.

Quando si tratti di un indigente veneto, colpito da malattia acuta e accolto nell'Ospedale di Venezia le spese di cura devono essere sostenute dall'Ospedale, qualora esso abbia fondi disponibili dopo adempiti agli obblighi imposti dalle tavole di fondazione; e nel caso che manchi di fondi la spesa va a carico del Comune cui appartiene l'ammalato.

(*Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale*, 12 *maggio* 1887, *adottato*).

4. - Le spese di assistenza e di provvisoria custodia dei mentecatti poveri sono a carico della provincia cui appartengono come accessorio all'obbligo suo principale stabilito dall'art. 174 n. 10 della Legge comunale.

Questo principio è tanto più applicabile quando il Comune sia costretto a far ricoverare nell'Ospedale i mentecatti per un certo tempo, non accogliendoli il Manicomio provinciale se non dopo

la presentazione di vari documenti, tra i quali la storia della malattia.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 21 *luglio* 1887, *adottato. - Comune di Lodi*).

5. Il mentecatto maggiore di età non può mutare il domicilio finchè dura lo stato di alienazione mentale, non avendo per mancanza di volontà la capacità di farlo; nè il fatto di trasferimento di residenza della famiglia può mutare la sua condizione.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 2 *dicembre* 1887, *adottato. - Provincia di Cuneo*).

6. Per regola generale gli Ospedali del veneto non devono accogliere ammalati poveri che non sieno forniti di recapiti necessari e della richiesta del loro rispettivo Comune; ma però questa regola non va applicata in tutto il suo rigore e non si può estendere ai casi nei quali l'ammalato è riconosciuto bisognevole di cura immediata dai medici del pio istituto.

Se così non fosse, sarebbe troppo facile ai Comuni sottrarsi all'obbligo loro imposto dalla Legge di provvedere al ricovero degli ammalati indigenti.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 13 *gennaio* 1888, *adottato. - Comune di Abano*: *Spedalità De Marchi*).

7. Agli effetti amministrativi il vero famulato produce il domicilio, e non già quello avventizio e provvisorio.

Quando non si tratti di malattia cronica la spesa deve essere sostenuta dall'Ospedale ove fu accolto l'ammalato, e solo quando esso dopo adempiuto agli obblighi impostigli dalle tavole di fondazione mancasse di fondi disponibili, l'onere delle spedalità incombe al Comune dell'ultimo domicilio accertato.

(*Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale* 28 *gennaio* 1888, *adottato. - Comune di Lendinara*).

8. Secondo le norme stabilite dall'art. 142 del Codice civile il Manicomio non può esercitare la sua azione per il ricupero di una retta di spedalità contro chi vi sia obbligato in modo sussidiario, ma deve prima rivolgersi a coloro che vi sono obbligati in precedenza e direttamente.

L'azione perciò deve essere rivolta prima contro il padre del ricoverato nel Manicomio, e poscia contro gli altri parenti trattandosi non d'un debito cumulativo fra i medesimi, ma di un debito a cui sono tenuti in ordine graduale.

Il parente che è obbligato in grado sussidiario a rimborsare la retta di spedalità non è obbligato di anticipare le spese che

possono occorrere per procedere coattivamente contro il parente tenuto prima di esso a quel rimborso.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 13 *febbraio* 1888. - *Manicomio di Firenze contro Matucci*).

9. Il dispaccio austriaco 26 aprile 1852 essendo tuttora in vigore, pei miserabili infermi colpiti da malattie acute vi è assoluta reciprocità di trattamento fra gli Spedali veneti ed i lombardi.

(*Corte di Cassazione di Firenze*, 20 *febbraio* 1888. - *Comune di Cremona contro Ospedale civico di Udine*).

10. Col provvedere al ricovero nell'ospedale di ammalati poveri non appartenenti al Comune, il Sindaco non compie un atto di amministrazione comunale, ma un dovere impostogli quale custode del pubblico ordine e della sanità pubblica, ed il suo provvedimento lascia impregiudicate le questioni sulla competenza passiva delle loro spedalità, le quali devono definirsi conformemente alle normali austriache.

Quindi il Comune mittente non è obbligato di anticipare allo Spedale le spese di spedalità, le quali invece devono essere sostenute: 1° dal Comune di domicilio, 2° da quello della dimora decennale, 3° da quello di nascita, 4° da quello della dimora più lunga.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 23 *marzo* 1888, *adottato*. - *Comune di Milano*).

11. Chi si stabilisce in un Comune esercitandovi il commercio per alcuni anni — ad esempio per un settennio — contraendovi matrimonio, e lasciando poscia ivi la moglie, dimostra palesemente l'intenzione di fissarvi la sede principale dei suoi affari, e, per conseguenza, il domicilio giusta l'art. 17 del Codice civile.

Provato così l'acquisto di tale domicilio, non occorre occuparsi del luogo di ultima residenza del malato, alla quale residenza, per costante giurisprudenza in materia di spedalità, si ricorre soltanto nel caso in cui sia impossibile determinare il luogo del domicilio.

Il *nulla osta* per un passaporto per l'estero. rilasciato posteriormente dal Sindaco di un altro Comune, non vale per se solo a provare il trasferimento di domicilio in quest'ultimo comune.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 27 *aprile* 1888, *adottato*. - *Provincie di Bologna e Venezia*).

12. Non può un Comune rifiutarsi al pagamento delle spedalità dovute per essere la famiglia del ricoverato in grado di rimborsare l'Ospedale, giacchè il rimborso spetta al Comune

del domicilio, salvo ad esso il diritto di rivalersi verso i parenti non poveri.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 11 *maggio* 1888, *adottato. - Comune di Morbegno*).

13. Per la precisa disposizione dell'art. 4 del Codice civile, i figli di genitori italiani, benchè nati all'estero sono cittadini italiani, nè possono perdere la patria cittadinanza e il domicilio d'origine per effetto di una prolungata dimora all'estero, qualora non abbiano acquistato regolarmente un'altra cittadinanza.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 24 *agosto* 1888, *adottato. - Privincia di Trapani: spese per i dementi Busetta e Pontaleo*).

14. Le normali austriache che regolavano le relazioni tra Comuni lombardi ed Ospedali, e Comuni ed Ospedali veneti, cessarono definitivamente di avere ogni vigore fra Comuni lombardi e Comuni veneti per effetto della separazione della lombardia dalla Venezia avvenuta dapo la guerra del 1859; e non essendo intervenuta alcuna disposizione del legislatore sardo che le abbia fatte rivivere dopo che anche il veneto fu annesso al Regno italiano, devono considerarsi come del tutto cessate.

Quindi gli Ospedali veneti di fronte ai Comuni lombardi e gli Ospedali lombardi di fronte ai veneti si trovano nella medesima condizione giuridica in cui sono rispetto agli altri Comuni del Regno, non hanno cioè il diritto al rimborso delle spese di cura degli indigenti.

(*Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni unite, in data* 12 *gennaio* 1889, *adottato. - Comune di Pozzolengo ed Ospedale di Valeggio*).

15. Per giurisprudenza oramai assodata con varii pareri del Consiglio di Stato, le spese di cura e mantenimento dei mentecatti poveri, di cui ignorasi la nazionalità, il domicilio, la residenza e la dimora, devono essere a carico della provincia nella quale si trovavano al momento in cui furono colti da alienazione mentale.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 10 *aprile* 1889, *adottato. - Provincia di Foggia: Spedalità Maria Evvier*).

16. Il Comune che invia un ammalato all'Ospedale è in obbligo di anticipare la spesa all'uopo occorrente, salvo di ottenerne poscia il rimborso dal Comune di appartenenza dell'ammalato, mediante la procedura amministrativa prescritta pel pagamento delle spese obbligatorie.

(*Parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale*, 1 *giugno* 1889, *adottato*).

Nota. — **Riassunto dalle normali austriache sulle spedalità.**

Decreto della Congregazione Centrale Lombarda Veneta 14 *agosto* 1860 *N.* 997 *alla Congregazione Provinciale di Venezia.*

Le inscrizioni anagrafiche son da considerarsi piuttosto che documenti per giudicare il domicilio d'un individuo in senso di legge, provvedimenti disciplinari di polizia locale a conoscere il movimento della popolazione, e le qualità morali di chi entra in un Comune e ne sorte.

La esperienza ha inoltre praticamente mostrato che l'anagrafi, o difficilmente è tenuta, o può tenersi in perfetta evidenza e regolarità.

A decidere poi le controversie frequenti in fatto di spese per cura e mantenimento di poveri infermi raccolti negli spedali, le norme in vigore bastano di per se, ove sieno di volta in volta e con opportuno criterio applicate.

Il Vicereale Dispaccio 10 febbraio 1836 N. 1420, estese anche al Regno Lombardo Veneto la massima già in corso in altre provincie della Monarchia, secondo la quale l'obbligo di rifondere e sostenere la spesa spetta; 1° al Comune in cui l'infermo fosse senza interruzione dimorato 10 anni, non avuto rfguardo alla qualità della occupazione, e al modo onde si procacciasse la sussistenza; 2° In diffetto di decennale domicilio provato al Comune di nascita; 3.° Pendenti le pratiche a constatare questi due elementi, al Comune ove il malato dimorasse *più a lungo*. Il Vicereale Dispaccio 29 ottobre 1844 N. 9210 dispone che le norme del 1836 (del Comune di nascita cioè, o quello della decennale, o della più lunga dimora) valgano e sieno operative *in quanto* manchi la prova di appartenenza a un determinato luogo per ragione di domicilio legale. E per domicilio legale secondo il successivo Dispaccio 4 giugno 1847 N. 6357, s'intende *il fatto della dimora* con la volontà manifesta di renderla stabile. Esclusa quindi la idea dei Registri anagrafici come unica base a giudicare le questioni in parola (perchè l'anagrafi vale soltanto ed esplicitamente a determinare l'appartenenza di un individuo in oggetto di coscrizione) non sarà malagevole lo sciogliere con tali elementi le diverse contestazioni nei casi speciali.

STATO CIVILE.

1. L'atto di morte di un individuo che ha cessato di vivere in uno spedale e per malattia epidemica (nella specie colera) può essere validamente redatto anche vari giorni dopo la sepoltura del cadavere, quantunque non siano osservate tutte le prescrizioni imposte dalla Legge pei casi normali.

(*Cassazione di Napoli,* 21 *luglio* 1886).

2. Commette contravvenzione alla Legge sul bollo il parroco che rilascia in carta libera un estratto di atto di nascita, sebbene in seguito esibisca un certificato del Sindaco da cui risulta la povertà della parte.

(*Cassazione di Roma,* 24 *novembre* 1886).

3. L'ufficiale dello stato civile, che non fa constare nell'atto di pubblicazione del matrimonio il consenso degli ascendenti nei casi in cui è necessario, incorre nella pena pecuniaria inflitta dall'art. 125 del Codice civile.

(*Cassazione di Torino*, 7 *gennaio* 1887).

4. Per l'articolo 78 del R. decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile, allora soltanto può essere celebrato un matrimonio *in extremis*, quando, oltre allo imminente pericolo di vita, concorre lo scopo di legittimare la prole vivente.

L'uffiziale dello stato civile deve far constare nell'atto di matrimonio dell'esistenza di prole vivente e del proposito degli sposi di legittimarla; se ciò omette si rende colpevole della contravvenzione punibile a sensi dell'art. 123 del Codice civile.

A costituire tale contravvenzione non è necessario il concorso del dolo, sebbene sia repressa con pena correzionale.

Il R. decreto 15 novembre 1865 sullo stato civile, essendo stato emanato dal Governo del Re in osservanza ad una delegazione del potere legislativo, ha efficacia e forza di Legge.

L'art. 404 del Codice civile contempla in genere le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel lib. I. tit. XII; ma la omissione delle pubblicazioni che devono precedere la celebrazione del matrimonio va punita colla speciale sanzione dell'art. 123.

(*Corte d'appello di Milano*, 7 *maggio* 1887. - *Ricorso Cernuschi*).

STRADE.

a) Comunali in genere.

1. L'art. 378 della Legge sulle opere pubbliche attribuisce ai Sindaci, in fatto di opere comunali, le stesse facoltà accordate ai Prefetti nel primo comma di detto articolo per le contravvenzioni alla Legge medesima che alterino lo stato delle cose, facendo parte di tali facoltà l'ordinare la riduzione in pristino entro tali termini, e l'esecuzione d'ufficio dei lavori, il rendere esecutoria la nota delle spese e il curarne l'esazione nelle forme e coi privilegi delle imposte dirette.

Quindi se il Sindaco ha ordinato la riduzione d'urgenza, ed i lavori di ripristino, e ha resa esecutoria la nota delle spese a carico del contravventore, non è necessaria l'autorità prefettizia

per agevolarne la esecuzione, essendo in ciò le attribuzioni del Sindaco per sè stesse efficaci.

(*R. decreto* 3 *febbraio* 1884 *e parere conforme del Consiglio di Stato. - Ricorso Cammarata, Comune di Corleone*).

2. Non è controversia d'indole amministrativa, ma essenzialmente giudiziaria quella promossa da un privato contro un Comune per sostenere che il terreno sul quale ha fabbricato non è compreso nella parte del piano regolatore in cui per Legge o per regolamento non è lecito edificare.

(*Cassazione di Roma, Sezioni unite*, 12 *giugno* 1885).

3. L'azione possessoria di manutenzione rispetto alle strade comunali non compete ai privati, ma solo ai Comuni.

(*Cassazione di Torino*, 23 *settembre* 1886).

4. Quando per nuove opere al piano stradale le relazioni fra gli edifizi fronteggianti la strada e il suolo pubblico sono mutate con pregiudizio ai fabbricati, i proprietari di questi hanno diritto di essere indennizzati dall'amministrazione che eseguì le nuove opere.

(*Corte d'appello di Bologna*, 16 *ottobre* 1886).

5. Il Prefetto è chiamato ad esercitare la polizia stradale e mantenere e conservare lo stato stradale e ad ordinare il ripristinamento di questo stato, quando fosse stato alterato, ordinandolo anche d'ufficio, quando ne scorgesse l'urgenza.

È incompetente l'autorità giudiziaria a ingerirsi nei provvedimenti del Prefetto.

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma*, 9 *novembre* 1886. - *Prefetto di Reggio Calabria contro Pellicano*).

6. Sotto la denominazione di strada *comunale* di cui all'articolo 82 della Legge 20 marzo 1865 s'intende unicamente il suolo viabile della strada, non le parti sue accessorie laterali: e quindi sopra i muri di sostegno che la fiancheggiano è lecito ai proprietari dei terreni latistanti eseguire le costruzioni di muri di cinta o di fabbrica.

Il prospetto che per la naturale condizione delle cose e per la situazione dei luoghi hanno le strade all'aperta campagna sopra i fondi circostanti, anche per mezzo di un parapetto di cui sia munita la strada, non costituisce una servitù attiva a favore della strada, e non impedisce quindi ai proprietari dei terreni latistanti di fabbricare liberamente elevando il muro di sostegno e di parapetto o mura di cinta o di fabbrica.

(*Cassazione di Torino*, 10 *maggio* 1887).

7. I regolamenti locali che pongono a carico dei proprietari di case fronteggianti le vie interne del Comune la spesa di formazione e manutenzione dei marciapiedi, in ispecie le RR. PP. 10 giugno 1843 per la città di Torino, sono stati mantenuti in vigore dallo Statuto e dalla Legge comunale.

Secondo le dette RR. PP. l'obbligo di rimborsare al Comune la spesa dei marciapiedi sino a due metri misurati dallo zoccolo esterno delle singole case fronteggianti, ha luogo indistintamente per tutti i proprietari di case, e così anche pei proprietari di case munite di portici, sebbene questi abbiano già a loro carico le spese del lastricato dei portici stessi.

L'obbligazione stessa ha luogo anche per le case fronteggianti le piazze, semprechè anche di contro alle stesse abbia deliberato il Comune di collocare i marciapiedi.

(*Cassazione di Torino, 7 febbraio* 1888. - *Eugelfred contro Comune di Torino*).

8. Il Comune ha diritto di dare alle strade comunali quella livellazione che creda più conveniente per la loro sistemazione.

Data una variazione di tale livellamento, l'unico diritto dei proprietari fronteggianti è quello di avere il riaccordo col mutato livello stradale, nonchè le opere di rinforzamento necessarie e la rifusione dei danni effettivamente risentiti.

(*Corte d'appello di Catania*, 17 *marzo* 1888. - *Sindaco di Belpasso contro Savà*).

9. Circa l'obbligo dei Comuni di far sgombrare le nevi dalle strade comunali, dato che la consuetudine non lo escluda a senso dell'art. 116 della Legge 20 marzo 1865 all. *A*, non si può stabilire nessuna decisione di massima, essendo l'adempimento di quell'obbligo subordinato all'apprezzamento da farsi caso per caso della importanza dello sgombero in relazione con le risorse del Comune, le condizioni della stagione e tutte quelle altre circostanze che possono rendere più opportuno od inopportuno il provvedimento che essenzialmente è eventuale e discrezionale.

(*Parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, in adunanza generale del* 12 *maggio* 1888).

10. Il Comune che voglia far piantaggioni nei beni d'uso pubblico, e così lungo le strade comunali non ha l'obbligo di osservare rispetto ai fondi finitimi dei privati, nè la distanza di cui agli articoli 80 e 81 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, nè quella stabilita dall'art. 579 Codice civile.

(*Corte di Cassazione di Napoli*, 16 *maggio* 1888. - *Natale contro Comune di Casamassima*).

11. La tutela del suolo delle vie, faculta l'autorità amministrativa al disgombro dei materiali che accennano alla costruzione di un edifizio o di materie momentaneamente depositate e che ingombrano; non alla distruzione di un opera compiuta, come una scala, uno edificio. — A tal'uopo l'azione del Sindaco sarebbe quella di rivendicazione.

È lesivo quindi dei diritti del privato il provvedimento amministrativo, che fuori i termini di Legge ordina la distruzione di un'opera già compiuta.

(*Corte d'appello di Messina*, *udienza* 13 *settembre* 1888. - *Sindaco di Lipari e Mercorella*).

12. Il privato danneggiato in un suo edifizio per effetto di opere fatte da un Municipio nel piano stradale, non ha diritto a riduzione in pristino delle opere di pubblica utilità eseguite, ma unicamente al ristoro del danno.

(*Corte d'appello di Trani*, 23 *novembre* 1888. - *Cappelluti contro Comune di Molfetta*).

13. In virtù dell'articolo 40 della Legge sui lavori pubblici, la manutenzione delle strade comunali deve essere fatta con le rendite dei Comuni e con le imposte di cui possono essere gravati i contribuenti e non già per mezzo delle comandate, non più consentite dalla legislazione vigente.

(*Decreto Reale*, 29 *novembre* 1888 *su conforme parere del Consiglio di Stato*, *promosso dal Ministero dei Lavori pubblici*).

14. Sui beni demaniali e d'uso pubblico, quali sono le strade, non possono stabilirsi servitù, perchè queste importano alienazione di diritto e d'uso, della quale non sono suscettibili i beni d'uso pubblico.

La concessione fatta ad una Società di apporre fili, rotaie e tubi sopra o sotto il suolo stradale è un atto d'imperio sempre revocabile.

Tale concessione quindi ancora che rivesta forma contrattuale, non è soggetta all'approvazione tutoria.

(*Parere del Consiglio di Stato, in data* 30 *novembre* 1888 - *adottato*).

b) Obbligatorie

15. Le frazioni di un Comune staccate dal Comune medesimo ed aggregate ad un altro, non possono ritenersi obbligate a concorrere nella spesa di costruzione di una strada obbligatoria pel

solo fatto che tanto la iscrizione della strada nell'elenco delle comunali obbligatorie, quanto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di costruzione avvennero, in epoca precedente alla separazione.

Se però le frazioni staccate dal Comune hanno interesse alla costruzione della strada, il Comune può promuovere la costituzione di un Consorzio, nè osta a ciò la circostanza che i lavori sieno in corso di esecuzione, poichè l'essere avvenuta la separazione dopo assunto l'impegno per la strada, costituisce una condizione eccezionale di cose, in vista della quale può derogarsi alla regola di non obbligare a contribuire alle spese di un'opera gli enti che intorno ad essa non abbiano deliberato.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 10 *dicembre* 1886, *Sezioni riunite dell' interno e di grazia e giustizia, adottato*).

16. La questione dei punti dove una strada obbligatoria da costruire vada ad attaccarsi con l'abitato dai Comuni che deve congiungere è una questione di tracciato indipendente dall'obbligo della linea.

Allorchè la strada indiretta esistente fra due Comuni misuri una distanza tre volte maggiore di quella che si avrebbe con la comunicazione diretta, non si può ritenere che la prima possa utilmente supplire la seconda di fronte alla Legge 30 agosto 1868 salvo che la spesa di costruzione della nuova strada sia così grave da non poter essere compensata dall'utile economico che ne deriverebbe a due Comuni.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 15 *dicembre* 1886, *adottato*).

17. L'abbreviazione di soli 4 chilometri in confronto di una strada già esistente, e lunga soltanto sedici chilometri, non può giustificare la costruzione di una nuova strada avente carattere di obbligatoria per il collegamento di due Comuni, specialmente quando sia necessaria una grave spesa per la nuova opera.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 20 *giugno* 1888, *adottato. - Comune di S. Giovanni d'Asso*).

18. La circostanza che una strada, collegando più direttamente le frazioni di un Comune con la ferrovia, possa riuscire grandemente utile per gli interessi agricoli delle frazioni stesse, non basta a farla classificare fra le obbligatorie a sensi della Legge 30 agosto 1868, quando già esiste una comunicazione che, sebbene indirettamente, serve allo scopo accennato.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 4 *luglio* 1888, *adottato. - Comune di Roccastrada*).

19. Se per la riluttanza del Comune, l'appalto per la costru-

zione di strade comunali obbligatorie fu indetto e deliberato dal Prefetto, quest'azione del Prefetto in rappresentanza del Comune deve esplicarsi in tutte le fasi dell'opera decretata sino alla sua ultimazione, ed anche nelle relative contestazioni giudiziali.

Quindi l'azione dell'appaltatore contro il Comune non può proporsi in contradditorio del Sindaco, ma bensì del Prefetto al quale soltanto spetterebbe in tal caso la rappresentanza del Comune.

(*Corte d'appello di Torino*, 29 *marzo* 1889. - *Marchetto contro Comune di Trivero*).

c) Vicinali

20. Rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria la domanda in petitorio diretta a difendere un diritto di proprietà che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, rimanendone però sempre esclusa la parte della domanda stessa relativa alla revoca o all'annullamento dell'atto amministrativo.

(*Sentenza della Corte di Cassazione di Roma*, *Sezioni unite*, 6 *febbraio* 1886. - *Comune di Sesto Fiorentino contro Corsi.*

21. Sono atti d'impero e non di gestione patrimoniale le deliberazioni dei Comuni e dei Consorzi legalmente costituiti, colle quali si provvede alla manutenzione e sistemazione delle strade vicinali, ed eguale carattere rivestono gli ordini emanati dal Sindaco per la esecuzione di detti provvedimenti.

Contro tali provvedimenti non può quindi insorgersi per turbato possesso o per denunzia di nuova opera.

(*Corte di Cassazione di Roma*, *Sezioni unite*, 20 *maggio* 1887. *Ferrero e Comune di Farigliano contro Ferrero*).

22. Appartiene al Prefetto di approvare e rendere esecutori i ruoli di contribuzione degli utenti alle spese per le strade vicinali, unicamente per constatare la regolare compilazione degli stessi agli effetti finali, ma non ha alcuna competenza a decidere se taluno sia o no utente delle strade medesime.

Può reclamare all'assemblea degli uttenti, nel periodo della pubblicazione del ruolo, la persona compresa come utente di una strada vicinale nel ruolo di riparto delle spese fatte per la strada stessa, a termini dell'art. 52 della Legge sui lavori pubblici.

Trascorsi i termini e divenuto esecutorio il ruolo per la riscossione non si possono più ammettere reclami in via ammini-

strativa per ottenere la modificazione, e resta solo aperta la via giudiziaria per il rimborso.

(*Parere del Consiglio di Stato*, *7 marzo* 1888. - *Barbaglia contro Prefetto di Novara*).

23. Respintasi in primo giudizio l'eccezione di incompetenza per ragion di valore, e instatosi dal convenuto in sede d'appello per la conferma pura e semplice della sentenza appellata riuscitagli favorevole in merito, non può la eccezione d'incompetenza rilevarsi d'ufficio dal Giudice d'appello, nè formar motivo di ulterior reclamo in cassazione.

Il suolo di una strada vicinale fin quando questa è destinata al pubblico servizio è imprescrittibile.

Perchè la destinazione al pubblico servizio venga a cessare è necessario un fatto legittimo derivante dalla pubblica autorità, e non vale a tenerne le veci il solo fatto della soppressione della strada per parte di un privato.

Cassazione di Torino 29 ottobre 1888. - *Pittsch contro Delfrato.*

TASSE VARIE.

1. Quando per decidere della dimanda di una esenzione da imposta di valore locativo, che è tema di ordinaria giurisdizione, bisogna determinare il *minimum* di esso valore, la estimazione di questo *minimum* è sottratta al potere giudiziario.

(*Corte di Cassazione di Roma, udienza del dì* 11 *marzo* 1885 - *Vicedomini - Municipio di Napoli*).

2. A termini dell'articolo 27 del regolamento generale 24 dicembre 1870, le vetture private fregiate di sigle o lettere iniziali, purchè senza corona, non possono essere assoggettate ad una tassa raddoppiata.

Le decisioni della Deputazione provinciale emesse in virtù di speciali facoltà contenziose ad essa delegate per Legge sono inappellabili; però l'annullamento dell'operato del Comune in quanto fosse contrario alla Legge può essere conseguito mediante l'applicazione dell'art. 137 della Legge comunale.

Non può esser fatto lecito ai Comuni di applicare tasse sopra oggetti non espressamente designati dalla Legge, e ciò facendo le relative deliberazioni sono viziate di nullità giusta il disposto dell' articolo succitato.

(*Parere del Consiglio di Stato*, 30 *luglio* 1886, *adottato*).

3. Ove si tratti di tassa di fuocatico, non si guarda al domicilio civile o alla residenza nel senso giuridico, che all'uno e all'altra è attribuito dall'art. 16 del Codice civile; si guarda invece al solo *fatto della dimora* per determinare il Comune, e quindi il luogo del pagamento della tassa.

Allora soltanto il Comune, pel pagamento della tassa medesima, è determinato dal domicilio civile o dalla residenza a tenore del Codice, quando si conosca la dimora per la maggior parte dell'anno.

(*Cassazione di Roma*, 10 *novembre* 1887).

4. L'autorità giudiziaria è competente a giudicare sulla legalità della imposizione delle tasse di esercizio rivendite e sulla legalità della misura di esse.

Il difetto dell'appello alla Deputazione provinciale di cui all'art. 11 del Regolamento 24 dicembre 1870, fa diventare esecutivo il ruolo, ma non preclude l'adito al reclamo presso l'autorità giudiziaria.

L'azione giudiziale non si può più intentare dopo sei mesi dalla pubblicazione del ruolo.

(*Corte d'appello di Genova. - Comune di Camogli - Lavarello* 1888).

Tabella ann

Pensioni da liquidarsi, dopo 25 anni di servizio, ag

Anni di servizio	ETÀ AL										
	41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**5**
25	0.1728	0.1768	0.1808	0.1852	0.1892	0.1944	0.1996	0.2064	0.2128	0.2196	0.2268	0.23
26		0.1900	0.1948	0.1996	0.2944	0.2029	0.2152	0.2212	0.2292	0.2364	0.2444	0.25
27			0.2092	0.2144	0.2200	0.2260	0.2312	0.2380	0.2456	0.2544	0.2632	0.27
28				0.2300	0.2360	0.2424	0.2496	0.2560	0.2640	0.2724	0.2828	0.29
29					0.2532	0.2600	0.2676	0.2756	0.2840	0.2924	0.3024	0.31
30						0.2788	0.2868	0.2952	0.3048	0.3136	0.3244	0.33
31							0.3068	0.3164	0.3264	0.3372	0.3476	0.36
32								0.3384	0.3492	0.3608	0.3736	0.38
33									0.3732	0.3860	0.3996	0.41
34										0.4120	0.4268	0.44
35											0.4556	0.47
36												0.50
37												
38												
39												
40												
41												
42												

AVVERTENZA. — Per avere l'ammontare della pensione d'un insegnan
colonna verticale degli anni di servizio, colla linea orizzontale dell' età dell'

APPENDICE

…essa alla legge 23 Dicembre 1888 N. 5858 (art…

…li insegnanti inscritti al Monte per ogni lira di sti…

…LA DATA DEL COLLOCAMENTO IN…

2	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
60	0·2432	0.2524	0.2628	0.2736	0.2856	0.2988	0.3132	0.3292	0.3464	0.3656	0.3872
32	0.2640	0.2724	0.2836	0.2956	0.3084	0.3232	0 3388	0.3560	0.3752	0.3960	0.4196
24	0.2828	0.2952	0.3056	0.3188	0.3332	0.3484	0.3660	0.3848	0.4056	0.4284	0.4540
32	0.3040	0.3160	0.3308	0.3432	0.5588	0.3756	0.3944	0.4152	0.4376	0.4628	0.4908
48	0.3268	0.3396	0.3536	0.3712	0.3860	0.4044	0.4248	0.4468	0.4720	0.4992	0.5296
64	0.3504	0.3644	0.3800	0.3964	0.4168	0.4348	0.4568	0.4812	0.5076	0.5376	0.5708
04	0.3744	0.3908	0.4076	0.4256	0.4452	0.4772	0.4908	0.5172	0.5460	0.5780	0.6144
60	0.4008	0.4172	0.4364	0.4560	0.4776	0.5008	0.5292	0.5552	0.5868	0.6216	0.6604
44	0.4292	0.4464	0.4656	0.4884	0.5116	0.5368	0.5648	0.5984	0.6296	0.6672	0.7096
32	0.4604	0.4772	0.4980	0.5204	0.5472	0.5748	0.6060	0.6380	0.6780	0.7156	0.7612
28	0.4916	0.5120	0.5324	0.5564	0.5828	0.6148	0.6472	0.6828	0.7224	0.7704	0.8160
68	0.5248	0.5464	0.5704	0.5944	0.6232	0.6544	0.6920	0.7304	0.7732	0.8204	0.8780
	0.5596	0.5832	0.6088	0.6368	0.6652	0.6988	0.7360	0.7808	0.8260	0.8776	0.9348
		0.6216	0.6492	0.6792	0.7124	0.7460	0.7860	0.8304	0.8828	0.9380	0.9996
			0.6916	0.7240	0.7596	0.7984	0.8388	0.8864	0.9388	1.0000	1.0000
				0.7712	0.8092	0.8512	0.8972	0.9488	1.0000		
					0.8616	0.9064	0.9560	1.0000			
						0.9652	1.0000				

…te si moltiplica la media degli stipendi minimi legali da lui goduti…
…insegnante medesimo all' epoca del suo collocamento a riposo.

13 pag. 725)

endio minimo legale medio dell'ultimo quinquennio.

ENSIONE												Anni di servizio
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
4108	0.4372	0.4668	0.5000	0.5376	0 5800	0.6280	0.6828	0.7464	0.8188	0.9032	1.0000	25
4456	0.4748	0.5072	0.5440	0.5852	0 6320	0.6852	0 7460	0.8164	0.8964	0.9900	1.0000	26
4828	0.5148	0.5504	0.5904	0.6360	0.6872	0.7460	0 8132	0.9124	0.9796	1.0000		27
5220	0.5568	0 5960	0.6440	0.6896	0.7464	0.8108	0.8848	0.9704	1.0000			28
5636	0 6016	0 6444	0.6924	0.7472	0.8088	0.8796	0 9608	1.0000				29
6080	0.6492	0.6960	0.7484	0.8080	0.8756	0.9532	1.0000					30
6548	0.7000	0.7504	0.8076	0.8724	0.9464	1.0000						31
7044	0.7532	0.8084	0.8704	0 9412	1.0000							32
7564	0.8100	0.8696	0.9372	1.0000								33
8124	0.8696	0.9344	1.0000									34
8712	0.9332	1.0000										35
9336	1.0000											36
0000												37
0000												38
												39
												40
												41
												42

ll'ultimo quinquennio pel coefficiente che si trova nel punto d'incontro della

Visto : d'ordine di S. M. — *Il Ministro della pubblica istruzione,* P. Boselli.